ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 186

40° anno

18 giugno 1997

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta

(97/C 186/01) E-0353/95 di Bartho Pronk alla Commissione
Oggetto: Attività di dragaggio nella Schelda occidentale (Risposta complementare) 1

(97/C 186/02) E-1380/95 di Phillip Whitehead al Consiglio
Oggetto: Dotazione di bilancio di 2 milioni di ecu per la cooperazione tra autorità di polizia 2

(97/C 186/03) E-0799/96 di Hartmut Nassauer al Consiglio
Oggetto: Convenzione elaborata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e recante creazione di un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), approvata il 26 luglio 1995 3

(97/C 186/04) E-1057/96 di Carlos Robles Piquer al Consiglio
Oggetto: Iniziativa straordinaria per l'Africa delle Nazioni Unite 3

(97/C 186/05) E-1161/96 di Sir Jack Stewart-Clark al Consiglio
Oggetto: Cooperazione giudiziaria relativa al crimine organizzato 4

(97/C 186/06) E-1335/96 di Monica Baldi al Consiglio
Oggetto: La politica del Consiglio in merito ad un accordo di associazione con l'Albania 6

(97/C 186/07) E-1402/96 di Laura De Esteban Martin al Consiglio
Oggetto: Clausola democratica 6

(97/C 186/08) P-1671/96 di Angela Sierra González alla Commissione
Oggetto: Applicazione del fondo sociale europeo nelle isole Canarie (Risposta complementare) 7

(97/C 186/09) E-2258/96 di Yiannis Roubatis al Consiglio
Oggetto: Sotterramento di rifiuti nucleari e tossici nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia 7

(97/C 186/10) E-2288/96 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione
Oggetto: Autostrada del Monte Bianco e rispetto delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale (Risposta complementare) 8

IT

Prezzo: 50 ECU

(Segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % – Milano.

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/11)	E-2419/96 di Werner Langen al Consiglio Oggetto: Importazioni nell'Unione europea di vini provenienti da paesi terzi	8
(97/C 186/12)	E-2482/96 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Azioni contro il fumo (Risposta complementare)	9
(97/C 186/13)	E-2547/96 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Diritti dell'uomo in Tibet	10
(97/C 186/14)	E-2557/96 di Anne André-Léonard al Consiglio Oggetto: Soppressione dell'ora legale	10
(97/C 186/15)	E-2564/96 di Robin Teverson al Consiglio Oggetto: Applicazione della direttiva UE 91/628 sul trasporto di animali in Francia	11
(97/C 186/16)	E-2671/96 di Amedeo Amadeo e Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Consumatori ed ESB	12
(97/C 186/17)	E-2678/96 di Yiannis Roubatis al Consiglio Oggetto: Assassinio di detenuti curdi e violazione dei diritti dell'uomo in Turchia	13
(97/C 186/18)	E-2698/96 di Eva Kjer Hansen al Consiglio Oggetto: Campagna d'informazione per la sensibilizzazione sul sistema europeo relativo alla valorizzazione e alla protezione delle denominazioni d'origine dei prodotti alimentari	14
(97/C 186/19)	E-2730/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: ESB	14
(97/C 186/20)	E-2781/96 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Restituzione di beni culturali	15
(97/C 186/21)	E-2804/96 di Claude Desama alla Commissione Oggetto: Lavoro nero nella Commissione	16
(97/C 186/22)	E-2832/96 di Jannis Sakellariou al Consiglio Oggetto: Missione di osservazione della Comunità europea a Zagabria	16
(97/C 186/23)	E-2881/96 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Rifiuto di rilasciare il visto a cittadini di paesi terzi	17
(97/C 186/24)	E-2887/96 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: ESB e latte	17
(97/C 186/25)	E-2888/96 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: ESB e latte	18
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2887/96 e E-2888/96	18
(97/C 186/26)	E-2899/96 di Christian Cabrol alla Commissione Oggetto: Infezioni collettive di origine alimentare provocate da tossine	18
(97/C 186/27)	E-2904/96 di Paul Rübig al Consiglio Oggetto: Direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i lavori in metalli preziosi	19
(97/C 186/28)	E-2983/96 di David Hallam alla Commissione Oggetto: Gabbie per allevamenti in batteria	21
(97/C 186/29)	E-2988/96 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Superstrada cantabrica e cofinanziamento europeo	21
(97/C 186/30)	E-2992/96 di Gisèle Moreau alla Commissione Oggetto: Entità e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Ile de France nel 1994 e nel 1995 (Risposta complementare)	22
(97/C 186/31)	E-3016/96 di Jean-Antoine Giansily al Consiglio Oggetto: Situazione del personale presso il Consiglio dell'Unione europea	25

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/32)	E-3054/96 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Liquidazione assicurativa dei cittadini ex-iugoslavi	25
(97/C 186/33)	E-3070/96 di Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Nuovo ponte sul Tago finanziato dal Fondo di coesione	26
(97/C 186/34)	E-3072/96 di Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Nuovo ponte sul Tago finanziato dal Fondo di coesione	26
(97/C 186/35)	E-3073/96 di Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Nuovo ponte sul Tago finanziato dal Fondo di coesione	27
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3070/96, E-3072/96 e E-3073/96	27
(97/C 186/36)	E-3071/96 di Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Nuovo ponte sul Tago finanziato dal Fondo di coesione	27
(97/C 186/37)	E-3083/96 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Abbattimento di bovini in Svizzera	28
(97/C 186/38)	E-3084/96 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Abbattimento di bovini nel Regno Unito	28
(97/C 186/39)	E-3085/96 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Sradicamento dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito	28
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3084/96 e E-3085/96	29
(97/C 186/40)	P-3091/96 di Michel Rocard al Consiglio Oggetto: Apertura di un ufficio della Commissione in Kosovo	29
(97/C 186/41)	E-3106/96 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Esenzione IVA per il trasporto di persone	30
(97/C 186/42)	E-3117/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Sovvenzioni UE al progetto «Chicken Map» dell'Università di Edimburgo	30
(97/C 186/43)	E-3122/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Preparati enzimatici prodotti con tecniche genetiche	31
(97/C 186/44)	E-3130/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Garanzie tecnico-scientifiche di non contaminazione dall'agente che trasmette la ESB	32
(97/C 186/45)	E-3132/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Registri delle esportazioni di gelatina di bovini britannici	33
(97/C 186/46)	E-3133/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Registri delle esportazioni di sego di bovini britannici	33
(97/C 186/47)	E-3134/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Registri delle esportazioni di sperma di bovini britannici	33
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3132/96, E-3133/96 e E-3134/96	33
(97/C 186/48)	E-3137/96 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Boicottaggio tedesco al porto di Trieste	34
(97/C 186/49)	E-3144/96 di Marianne Thyssen al Consiglio Oggetto: Corsi di lingue per i funzionari delle istituzioni europee	35
(97/C 186/50)	E-3148/96 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Canarie, verso uno sviluppo sostenibile: ambiente e acqua	36
(97/C 186/51)	E-3153/96 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Catastrofe ecologica nella discarica di La Coruña (Spagna)	37

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/52)	E-3163/96 di Johanna Maij-Weggen al Consiglio Oggetto: Visita della Trojka in Israele	38
(97/C 186/53)	E-3536/96 di Yannos Kranidiotis al Consiglio Oggetto: Visita della Troika in Medio Oriente	38
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3163/96 et 3536/96	38
(97/C 186/54)	P-3165/96 di Maj Theorin al Consiglio Oggetto: L'illegale divisione di Cipro	39
(97/C 186/55)	E-3169/96 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Inquinamento marino causato dalla Motor Oil (Risposta complementare)	39
(97/C 186/56)	E-3174/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: CCR di Ispra	40
(97/C 186/57)	E-3175/96 di Gianni Tamino e Carlo Ripa di Meana alla Commissione Oggetto: Uso di fucili laser contro la fauna selvatica nel centro abitato di Modena	41
(97/C 186/58)	E-3185/96 di Noël Mamère alla Commissione Oggetto: Paesi in via di sviluppo e conservazione della biodiversità	43
(97/C 186/59)	E-3187/96 di Richard Howitt al Consiglio Oggetto: Accuse nei confronti di un ambasciatore di un paese terzo presso l'UE	44
(97/C 186/60)	E-3939/96 di Richard Howitt al Consiglio Oggetto: Ambasciatori di Paesi terzi accreditati presso l'Unione europea	44
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3187/96 e E-3939/96	44
(97/C 186/61)	E-3190/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Percentuale dei programmi a titolo dei Fondi strutturali europei relativa alla circoscrizione europea del Merseyside occidentale	44
(97/C 186/62)	E-3191/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Aspetti innovativi dei programmi a titolo dei Fondi strutturali europei concernenti la circoscrizione europea del Merseyside occidentale	45
(97/C 186/63)	E-3192/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Linee salienti dei negoziati relativi al programma	46
(97/C 186/64)	E-3193/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Impatto sull'occupazione dei programmi a titolo dei Fondi strutturali europei nella circoscrizione europea del Merseyside occidentale	47
(97/C 186/65)	E-3194/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Effetti moltiplicatori dell'impiego dei finanziamenti a titolo del Fondi strutturali europei nella circoscrizione europea del Merseyside occidentale	47
(97/C 186/66)	E-3216/96 di Jean-Pierre Bazin alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni destinate ai cantieri navali di MTW-Wismar e di Volkswerft-Stralsund	48
(97/C 186/67)	P-3219/96 di Heidi Hautala al Consiglio Oggetto: Puntualizzazione dei criteri dell'esportazione di armi	48
(97/C 186/68)	E-3222/96 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni all'industria cantieristica	49
(97/C 186/69)	E-3223/96 di Tony Cunningham alla Commissione Oggetto: Regolamento del 1989 del Regno Unito per la fornitura di birra (società vincolata): Gestori	50
(97/C 186/70)	E-3224/96 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Controllo igienico-sanitario, ai sensi della direttiva 91/493/CEE, delle industrie conserviere del pesce in Marocco	51

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/71)	E-3226/96 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Ripercussioni sull'industria conserviera comunitaria delle concessioni sulle conserve di sardine fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione	51
(97/C 186/72)	E-3230/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte	52
(97/C 186/73)	E-3231/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte	52
(97/C 186/74)	E-3232/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte	53
(97/C 186/75)	E-3243/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte	53
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3230/96, E-3231/96, E-3232/96 e E-3243/96	53
(97/C 186/76)	E-3233/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte	54
(97/C 186/77)	E-3242/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte	54
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3233/96 e E-3242/96	54
(97/C 186/78)	E-3246/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Trasposizione da parte della Spagna delle direttive sulla proprietà intellettuale	55
(97/C 186/79)	E-3247/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Trasposizione da parte della Spagna delle direttive sulle assicurazioni	55
(97/C 186/80)	E-3249/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Azioni della Commissione riguardo alla proprietà intellettuale	56
(97/C 186/81)	E-3252/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pubblicità degli appalti pubblici	57
(97/C 186/82)	E-3257/96 di José Torres Couto alla Commissione Oggetto: Pesca – Totali ammissibili di catture (TAC)	58
(97/C 186/83)	E-3258/96 di José Torres Couto alla Commissione Oggetto: Pesca delle sardine	58
(97/C 186/84)	E-3275/96 di Raphaël Chanterie alla Commissione Oggetto: Normativa comunitaria concernente gli appalti	59
(97/C 186/85)	E-3314/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	60
(97/C 186/86)	E-3315/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: misure	60
(97/C 186/87)	E-3316/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: misure dei governi	61
(97/C 186/88)	E-3317/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: rischio	61
(97/C 186/89)	E-3318/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: azioni della Commissione	61
(97/C 186/90)	E-3319/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: divario nei pagamenti	62
(97/C 186/91)	E-3320/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	62

(Segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/92)	E-3321/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	62
(97/C 186/93)	E-3322/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	62
(97/C 186/94)	E-3323/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	63
(97/C 186/95)	E-3324/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	63
(97/C 186/96)	E-3325/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	63
(97/C 186/97)	E-3326/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	64
(97/C 186/98)	E-3327/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	64
(97/C 186/99)	E-3328/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	64
(97/C 186/100)	E-3329/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	64
(97/C 186/101)	E-3330/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	65
(97/C 186/102)	E-3331/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	65
(97/C 186/103)	E-3332/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	65
(97/C 186/104)	E-3333/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	66
(97/C 186/105)	E-3334/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche	66
(97/C 186/106)	E-3335/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	66
(97/C 186/107)	E-3336/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	66
(97/C 186/108)	E-3337/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	67
(97/C 186/109)	E-3338/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	67
(97/C 186/110)	E-3339/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	67
(97/C 186/111)	E-3340/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	68
(97/C 186/112)	E-3341/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	68
(97/C 186/113)	E-3342/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	68

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/114)	E-3343/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	68
(97/C 186/115)	E-3344/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	69
(97/C 186/116)	E-3345/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	69
(97/C 186/117)	E-3346/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	69
(97/C 186/118)	E-3347/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	70
(97/C 186/119)	E-3348/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	70
(97/C 186/120)	E-3349/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	70
(97/C 186/121)	E-3350/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale	70
(97/C 186/122)	E-3351/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	71
(97/C 186/123)	E-3352/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	71
(97/C 186/124)	E-3353/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	71
(97/C 186/125)	E-3354/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	71
(97/C 186/126)	E-3355/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	72
(97/C 186/127)	E-3356/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	72
(97/C 186/128)	E-3357/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	72
(97/C 186/129)	E-3358/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	73
(97/C 186/130)	E-3359/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	73
(97/C 186/131)	E-3360/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	73
(97/C 186/132)	E-3361/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	73
(97/C 186/133)	E-3362/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	74
(97/C 186/134)	E-3363/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	74
(97/C 186/135)	E-3364/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	74

(Segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/136)	E-3365/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	74
(97/C 186/137)	E-3366/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	75
(97/C 186/138)	E-3367/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	75
(97/C 186/139)	E-3368/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	75
(97/C 186/140)	E-3369/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	76
(97/C 186/141)	E-3370/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	76
(97/C 186/142)	E-3371/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	76
(97/C 186/143)	E-3372/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	76
(97/C 186/144)	E-3373/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	77
(97/C 186/145)	E-3374/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	77
(97/C 186/146)	E-3375/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	77
(97/C 186/147)	E-3376/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	77
(97/C 186/148)	E-3377/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	78
(97/C 186/149)	E-3378/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	78
(97/C 186/150)	E-3379/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	78
(97/C 186/151)	E-3380/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	79
(97/C 186/152)	E-3381/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	79
(97/C 186/153)	E-3382/96 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM	79
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3314/96, E-3315/96, E-3316/96, E-3317/96, E-3318/96, E-3319/96, E-3320/96, E-3321/96, E-3322/96, E-3323/96, E-3324/96, E-3325/96, E-3326/96, E-3327/96, E-3328/96, E-3329/96, E-3330/96, E-3331/96, E-3332/96, E-3333/96, E-3334/96, E-3335/96, E-3336/96, E-3337/96, E-3338/96, E-3339/96, E-3340/96, E-3341/96, E-3342/96, E-3343/96, E-3344/96, E-3345/96, E-3346/96, E-3347/96, E-3348/96, E-3349/96, E-3350/96, E-3351/96, E-3352/96, E-3353/96, E-3354/96, E-3355/96, E-3356/96, E-3357/96, E-3358/96, E-3359/96, E-3360/96, E-3361/96, E-3362/96, E-3363/96, E-3364/96, E-3365/96, E-3366/96, E-3367/96, E-3368/96, E-3369/96, E-3370/96, E-3371/96, E-3372/96, E-3373/96, E-3374/96, E-3375/96, E-3376/96, E-3377/96, E-3378/96, E-3379/96, E-3380/96, E-3381/96 e E-3382/96	79

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/154)	E-3384/96 di María Sornosa Martínez e Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Criminalità mafiosa in Spagna	80
(97/C 186/155)	E-3385/96 di María Sornosa Martínez, Angela Sierra González e Abdelkader Mohamed Ali alla Commissione Oggetto: Riciclaggio di denaro sporco a Gibilterra	81
(97/C 186/156)	E-3393/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Gestione delle risorse idriche in Grecia	82
(97/C 186/157)	E-3394/96 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Problemi nell'applicazione della normativa comunitaria relativa alla prevenzione dell'encefalopatia spongiforme	83
(97/C 186/158)	E-3397/96 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Periodi di sospensione per gli animali destinati alla macellazione	84
(97/C 186/159)	E-3410/96 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Concentrazioni di diossina nei suoli	84
(97/C 186/160)	E-3411/96 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Pubblicità televisiva destinata ai bambini	85
(97/C 186/161)	E-3421/96 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: IVA e dazi	85
(97/C 186/162)	E-3424/96 di Cristiana Muscardini e Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Operazione di acquisizione di strutture e mezzi di telecomunicazione da parte del gruppo Olivetti S.p.A.	86
(97/C 186/163)	E-3430/96 di Iñigo Méndez de Vigo alla Commissione Oggetto: Politica di coesione dell'Unione europea	87
(97/C 186/164)	E-3431/96 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Servizi gratuiti nelle biblioteche	87
(97/C 186/165)	P-3440/96 di Norbert Glante alla Commissione Oggetto: Possibilità di distorsione della concorrenza fra organismi notificati in relazione alla decisione del Consiglio 93/465/CEE	88
(97/C 186/166)	E-3442/96 di Markus Ferber al Consiglio Oggetto: Linea del Consiglio nei confronti di Scientology	89
(97/C 186/167)	E-3443/96 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Linea della Commissione nei confronti di Scientology	90
(97/C 186/168)	E-3445/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Tutela transfrontaliera dei consumatori	91
(97/C 186/169)	E-3447/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Tutela transfrontaliera dei consumatori fra Saarland (Germania) e Lorena (Francia)	91
(97/C 186/170)	E-3457/96 di Carlos Carnero González, Laura González Álvarez e Alonso Puerta al Consiglio Oggetto: Relazioni con Cuba	91
(97/C 186/171)	E-3461/96 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Misure concernenti i vitelli nel quadro della riforma del settore delle carni bovine	92
(97/C 186/172)	E-3465/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Base giuridica del progetto FACTT	93
(97/C 186/173)	E-3468/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Disposizioni relative alla sicurezza da applicare agli esperimenti FACTT	93
(97/C 186/174)	E-3470/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Progetto di ricerca FACTT e colza geneticamente modificata	94

(Segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/175)	E-3472/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Dotazione finanziaria del progetto FACTT	94
(97/C 186/176)	E-3477/96 di Juan Colino Salamanca e Jesús Cabezón Alonso al Consiglio Oggetto: Relazioni con Cuba	95
(97/C 186/177)	E-3478/96 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Azioni a sostegno dei quartieri urbani degradati	95
(97/C 186/178)	E-3484/96 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Aiuti a favore dell'attività di trasporto di passeggeri (taxi)	96
(97/C 186/179)	E-3488/96 di Per Gahrton alla Commissione Oggetto: Pollame d'allevamento	97
(97/C 186/180)	E-3496/96 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Servizi di investimento nel settore dei valori immobiliari	97
(97/C 186/181)	E-3504/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Consumo delle conserve di pesce nella UE	98
(97/C 186/182)	E-3505/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Commercio di conserve di pesce	98
(97/C 186/183)	E-3506/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Commercio di acciughe semiconservate in salamoia e sott'olio	99
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3505/96 e E-3506/96	99
(97/C 186/184)	E-3510/96 di Gianni Tamino, Daniel Cohn-Bendit e Carlo Ripa di Meana al Consiglio Oggetto: La legislazione UE in materia di sicurezza sul posto di lavoro è applicabile anche allo sport prefessionistico (vedi «caso Bosman»)	100
(97/C 186/185)	P-3512/96 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Contributi FESR agli aeroporti di Beek (Paesi Bassi) e Bierset (Belgio)	100
(97/C 186/186)	P-3513/96 di Jan Bertens alla Commissione Oggetto: Contributi FESR agli aeroporti di Beek (Paesi Bassi) e Bierset (Belgio)	101
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-3512/96 e P-3513/96	101
(97/C 186/187)	E-3517/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Cooperazione tra BP e MOBIL	102
(97/C 186/188)	E-3519/96 di James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Falsificazione dei certificati d'origine di capi di vestiario confezionati in Cina	103
(97/C 186/189)	E-3521/96 di Edward Kellett-Bowman al Consiglio Oggetto: Libertà religiosa in Turchia	104
(97/C 186/190)	E-3522/96 di David Thomas alla Commissione Oggetto: Applicazione del piano di restituzioni all'esportazione per le carni bovine esportate in Sudafrica e suoi effetti sulle economie vicine basate sull'allevamento del bestiame	104
(97/C 186/191)	E-3523/96 di Laura De Esteban Martin alla Commissione Oggetto: Schengen	105
(97/C 186/192)	E-3524/96 di Laura De Esteban Martin alla Commissione Oggetto: Accesso dei cittadini europei alla giustizia	105
(97/C 186/193)	E-3527/96 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Cause T-76/89 Independent Television Publications Limited, T-70/89 BBC contro Commissione e T-69/89 RTE contro Commissione — sentenza del 10.7.1991	106
(97/C 186/194)	E-3528/96 di Françoise Grossetête alla Commissione Oggetto: Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 della sesta direttiva IVA	107

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/195)	E-3530/96 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Reattore ad alto flusso di Petten (Paesi Bassi)	107
(97/C 186/196)	E-3537/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Esclusiva delle manifestazioni sportive	109
(97/C 186/197)	E-3539/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Indennizzi a favore del settore delle carni bovine	109
(97/C 186/198)	E-3541/96 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Gruppi di esperti e criteri di selezione per quanto riguarda progetti nell'ambito del quarto programma quadro RST	110
(97/C 186/199)	E-3543/96 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Gruppi di esperti e criteri di selezione per quanto riguarda progetti nell'ambito del quarto programma quadro RST	110
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3541/96 e E-3543/96	110
(97/C 186/200)	E-3542/96 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Gruppi di esperti e criteri di selezione per quanto riguarda progetti nell'ambito del quarto programma quadro RST	111
(97/C 186/201)	E-3546/96 di Jesús Cabezón Alonso al Consiglio Oggetto: Sahara occidentale	112
(97/C 186/202)	E-3547/96 di Jesús Cabezón Alonso al Consiglio Oggetto: Sahara occidentale – Conferenza internazionale di pace	112
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3546/96 et E-3547/96	112
(97/C 186/203)	E-3550/96 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Accordi con paesi terzi	113
(97/C 186/204)	E-3553/96 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Campagna di informazione dei cittadini europei	113
(97/C 186/205)	P-3554/96 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Marchio biologico danese controllato dallo Stato	114
(97/C 186/206)	E-3555/96 di Yiannis Roubatis al Consiglio Oggetto: Dichiarazioni di alti dignitari turchi che offendono l'UE	114
(97/C 186/207)	E-3561/96 di Salvador Garriga Polledo al Consiglio Oggetto: Comitati di conciliazione	115
(97/C 186/208)	E-3563/96 di Antoinette Spaak alla Commissione Oggetto: Lingue di lavoro della Commissione	117
(97/C 186/209)	E-3564/96 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Produzione di tabacco nell'Unione europea	117
(97/C 186/210)	E-3575/96 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Ritardo delle sovvenzioni del FESR per la costruzione dell'oleodotto Cartagena-Puertollano	118
(97/C 186/211)	E-3580/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Dazi doganali U.S.A. per le voci 71.13 e 71.14	119
(97/C 186/212)	E-3588/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Armonizzazione dell'IVA e settore del libro	119
(97/C 186/213)	E-3589/96 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Estrazione dell'oro nei pressi della città di Pergamo	120
(97/C 186/214)	E-3590/96 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Relazione sulla competitività industriale	121
(97/C 186/215)	E-3591/96 di Gérard Caudron alla Commissione Oggetto: Direttiva sugli imballaggi	122

(Segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/216)	E-3592/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Legislazione nazionale odontoiatrica	123
(97/C 186/217)	E-3593/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Discriminazione a danno di medici italiani	123
(97/C 186/218)	E-3594/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri	124
(97/C 186/219)	E-3597/96 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni concesse ai settori dell'aeronautica, spaziale, elettronico e delle telecomunicazioni	125
(97/C 186/220)	P-3619/96 di Vassilis Ephremidis alla Commissione Oggetto: Mobilitazione degli agricoltori in Grecia	126
(97/C 186/221)	E-3674/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Crisi della risicoltura	127
(97/C 186/222)	P-3754/96 di Maren Günther alla Commissione Oggetto: Mancata utilizzazione della linea di bilancio B7-615	127
(97/C 186/223)	E-3755/96 di Konstadinos Klironomos alla Commissione Oggetto: Parchi eolici a Creta	128
(97/C 186/224)	E-3758/96 di Roberto Mezzaroma alla Commissione Oggetto: Approvazione del decreto per il risanamento del Banco di Napoli da parte del governo italiano	129
(97/C 186/225)	E-3759/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	130
(97/C 186/226)	E-3762/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Salute pubblica	130
(97/C 186/227)	E-3764/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Sviluppo economico	131
(97/C 186/228)	E-3767/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Mercato vitivinicolo	132
(97/C 186/229)	E-3924/96 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Rapporto 1995 dell'O. E. D. T.	133
(97/C 186/230)	E-3930/96 di Stanislaw Tillich alla Commissione Oggetto: Verifiche contabili nell'ambito di PHARE e TACIS	133
(97/C 186/231)	E-3931/96 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Assegnazione di contratti a titolo dei fondi PHARE a imprese di consulenza	134
(97/C 186/232)	E-3934/96 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Filtraggio dello stronzio e del cesio radioattivi dai liquidi	135
(97/C 186/233)	E-3938/96 di Richard Howitt al Consiglio Oggetto: Processo di pace in Colombia	136
(97/C 186/234)	E-3940/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Ambasciatori di Paesi terzi accreditati presso l'Unione europea	136
(97/C 186/235)	E-3941/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Diritti degli indigeni in Colombia	136
(97/C 186/236)	E-3943/96 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Sviluppo sostenibile	137
(97/C 186/237)	E-3945/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Programma di rimboschimento di terre agricole in Andalusia	138

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/238)	E-3949/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Frodi a danno dell'Unione europea commesse nell'importazione di latte in polvere in Spagna	139
(97/C 186/239)	E-3950/96 di Jean-Pierre Bébéar alla Commissione Oggetto: Esclusione del cormorano dall'allegato I della direttiva europea 79/409/CEE	139
(97/C 186/240)	E-3953/96 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Problemi relativi al recupero di crediti di operatori somali partecipanti al Sectorial Import Programme della Comunità europea	140
(97/C 186/241)	E-3954/96 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Difesa minime unità aziende agricole	141
(97/C 186/242)	E-3955/96 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Difesa del pane tradizionale in Italia ed in Europa	141
(97/C 186/243)	E-3956/96 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Cambiamento di politica per quanto riguarda la ricevibilità e l'esame di denunce di dumping con particolare riferimento ai procedimenti avviati per mezzo degli avvisi pubblicati sulla GU C 111/96, pagg.4 e 5, e sulla GU C132/96, pag.5	142
(97/C 186/244)	E-3957/96 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Cambiamento di politica per quanto riguarda la ricevibilità e l'esame di denunce di dumping con particolare riferimento ai procedimenti avviati per mezzo degli avvisi pubblicati sulla GU C 111/96, pagg. 4 e 5, e sulla GU C 132/96, pag. 5	142
(97/C 186/245)	E-3958/96 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Cambiamento di politica per quanto riguarda la ricevibilità di denunce di dumping con particolare riferimento ai procedimenti avviati per mezzo degli avvisi pubblicati sulla GU C 111/96, pagg 4 e 5, e sulla GU C 132/96, pag.5	143
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3956/96, E-3957/96 e E-3958/96	143
(97/C 186/246)	P-3964/96 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: «Azione comune» nel quadro della politica relativa agli stupefacenti	144
(97/C 186/247)	E-3968/96 di Konstadinos Klironomos alla Commissione Oggetto: Cooperazione transfrontaliera Grecia-ERIM	145
(97/C 186/248)	E-3971/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Distruzione del golfo di Gheras	145
(97/C 186/249)	E-3973/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Diritti di proprietà dei greci dell'isola di Imbro	146
(97/C 186/250)	E-3974/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Chiusura del centro di formazione di giovani sordi del comune di Arghirupolis	146
(97/C 186/251)	E-3975/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Aiuto per ettaro ai produttori di cotone	147
(97/C 186/252)	E-3976/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Accuse ordite contro Soner Onder in Turchia	148
(97/C 186/253)	E-3977/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Problemi ambientali provocati dalle opere portuali in corso di realizzazione nell'isola di Leros	148
(97/C 186/254)	E-3978/96 di Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Ricerca sull'ESB	149
(97/C 186/255)	E-3979/96 di Richard Howitt al Consiglio Oggetto: Presunta violazione dei diritti dell'uomo da parte delle autorità cilene	150
(97/C 186/256)	E-3980/96 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Aiuto a favore delle vittime della catastrofe di Biescas (Spagna)	150
(97/C 186/257)	E-3981/96 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Programma CORINE	150

(Segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/258)	E-3984/96 di Laura González Álvarez, María Sornosa Martínez e Abdelkader Mohamed Ali alla Commissione Oggetto: Scarichi di gesso fosfati nella maremma del Rincón (Huelva — Spagna)	151
(97/C 186/259)	E-3985/96 di María Sornosa Martínez e Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Progetto di autostrada a pedaggio nel parco regionale del Sud-Est (Madrid)	152
(97/C 186/260)	E-3986/96 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Futuro dello SFOP in relazione all'industria di conserve di pesce della Galizia (Spagna)	153
(97/C 186/261)	E-3987/96 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Adeguamento del settore delle conserve di pesce	153
(97/C 186/262)	E-3988/96 di Raimo Ilaskivi, Marjo Matikainen-Kallström, Jyrki Otila e Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Misure adottate dalle autorità russe a danno degli autotreni finlandesi	154
(97/C 186/263)	E-3989/96 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Utilizzazione degli aiuti regionali comunitari per un progetto turistico nella Lapponia finlandese	155
(97/C 186/264)	E-3990/96 di Doris Pack alla Commissione Oggetto: Servizio volontario europeo dei giovani	156
(97/C 186/265)	E-3991/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Disposizioni legislative degli Stati membri in materia di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca	157
(97/C 186/266)	E-3992/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Riduzioni dei pagamenti erogati a titolo dell'FSE in Spagna	157
(97/C 186/267)	E-3993/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Progetto di legge canadese C-62 sulla pesca («Fisheries Act»)	158
(97/C 186/268)	E-3994/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Funzionamento dell'OCM nel settore del lino e della canapa	159
(97/C 186/269)	E-3995/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Modifica della normativa dell'OCM nel settore del lino e della canapa	159
(97/C 186/270)	E-3996/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Abusi nel quadro del regime di aiuti al cotone	160
(97/C 186/271)	E-3997/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Catasti e controlli delle superfici coltivate a riso	161
(97/C 186/272)	E-3998/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Modifiche al regime agromonetario dell'UE	161
(97/C 186/273)	E-3999/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Livelli di sostegno differenti nei vari Stati membri a causa del congelamento dei tassi di conversione agricoli	162
(97/C 186/274)	E-4001/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Situazione dello schedario oleicolo italiano	163
(97/C 186/275)	E-4002/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Sistema di controllo degli aiuti alla produzione d'olio d'oliva in Grecia	163
(97/C 186/276)	E-4004/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Opere di ristrutturazione del corso del Danubio	163
(97/C 186/277)	E-4005/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Opere di ristrutturazione del corso del Danubio	164
(97/C 186/278)	E-4006/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Opere di ristrutturazione del corso del Danubio	164
(97/C 186/279)	E-4009/96 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Cooperazione culturale con i paesi dell'Europa centrale ed orientale e con il Consiglio d'Europa	165

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/280)	E-4010/96 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Reazione della Commissione alla relazione di Sir Russel Johnston sulla cooperazione culturale tra Consiglio d'Europa e UE	166
(97/C 186/281)	P-4015/96 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Esportazione di bestiame vivo dalla UE al Medio Oriente	166
(97/C 186/282)	E-4017/96 di Marianne Thyssen al Consiglio Oggetto: Modifica dell'aliquota IVA applicata ai prodotti della floricoltura	167
(97/C 186/283)	E-4018/96 di Christian Rovsing alla Commissione Oggetto: Presunta incompatibilità tra la nuova normativa tedesca del lavoro e le disposizioni del trattato relative alla libertà di circolazione dei lavoratori nonché dei prestatori di servizi	168
(97/C 186/284)	E-4019/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Irregolarità nel saldo delle spettanze relative a un programma dell'Unione europea	169
(97/C 186/285)	E-4024/96 di Franz Linser alla Commissione Oggetto: Aiuti inammissibili: denunce contro le ditte Tirol-Werbung e TIS-Tourismusinformationssystem GmbH	170
(97/C 186/286)	E-4025/96 di Christof Tannert alla Commissione Oggetto: Recepimento nei singoli Stati membri della direttiva sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati	170
(97/C 186/287)	E-4026/96 di Karin Junker alla Commissione Oggetto: «Regione europea della cultura»: attuazione del commento alla linea di bilancio B3-2001	171
(97/C 186/288)	E-4033/96 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Studio relativo a tessere di parcheggio per disabili	171
(97/C 186/289)	E-4034/96 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Avvertenze sui rischi per la salute delle bevande alcoliche	172
(97/C 186/290)	E-4035/96 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Partecipazione dei Fondi strutturali al restauro e alla conservazione del patrimonio storico-artistico europeo	173
(97/C 186/291)	E-4037/96 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Iniziative «emblematiche» della Commissione europea per il restauro del patrimonio monumentale	173
(97/C 186/292)	E-4040/96 di José Barros Moura al Consiglio Oggetto: Progetto dell'Alqueva	174
(97/C 186/293)	P-4044/96 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Allegato VI della direttiva sui pesticidi 91/414/CEE	174
(97/C 186/294)	P-4045/96 di Mair Morgan alla Commissione Oggetto: Dazio sull'importazione di veicoli commerciali	175
(97/C 186/295)	E-4048/96 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Organofosfati e ESB	175
(97/C 186/296)	E-4049/96 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Integrazione di considerazioni di ordine ambientale nel programma di lavoro della Commissione	176
(97/C 186/297)	E-4051/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Privatizzazione dell'IRI	176
(97/C 186/298)	E-4052/96 di Cristiana Muscardini e Gastone Parigi alla Commissione Oggetto: Progetto «Processo ortofrutticolo biologico per la Provincia di Belluno»	177
(97/C 186/299)	E-4053/96 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Discriminazione delle PMI sul mercato dell'elettricità	177
(97/C 186/300)	E-4054/96 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Riconoscimento reciproco di certificati per sommozzatori professionisti	178

(Segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/301)	E-4060/96 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Sentenza Bosman	179
(97/C 186/302)	E-4065/96 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato all'impresa spagnola SNIACE	180
(97/C 186/303)	P-4074/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Scelta di borsisti per il programma TMR	181
(97/C 186/304)	E-4077/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Sorveglianza e controllo delle malattie trasmissibili	181
(97/C 186/305)	E-4084/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Emiciclo di Strasburgo	182
(97/C 186/306)	E-4085/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Pesta suina in Germania	182
(97/C 186/307)	P-4086/96 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Temporali nell'isola di São Miguel (Azzorre)	183
(97/C 186/308)	E-4088/96 di Ulla Sandbæk (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Risanamento del debito dei paesi HIPC (paesi poveri altamente indebitati)	183
(97/C 186/309)	E-4090/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Donazione di sangue in Albania	184
(97/C 186/310)	E-4095/96 di Ulla Sandbæk (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Accordo di pesca tra l'UE e il Mozambico	185
(97/C 186/311)	E-4097/96 di María Sornosa Martínez, Angela Sierra González, Abdelkader Mohamed Ali, Laura González Álvarez e Carlos Carnero González alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti umani da parte della polizia marocchina	185
(97/C 186/312)	E-4098/96 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Partecipazione dell'Unione europea al progetto Flag	186
(97/C 186/313)	E-4099/96 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Meno violenze nei programmi televisivi	187
(97/C 186/314)	E-4100/96 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Accordi bilaterali tra gli Stati membri per l'installazione di commissariati congiunti in zone di frontiera comuni	188
(97/C 186/315)	E-4103/96 di Umberto Bossi alla Commissione Oggetto: Disponibilità nelle diverse lingue comunitarie dei formulari per il deposito della domanda di candidatura per il programma «Partenariato PHARE – 1996»	188
(97/C 186/316)	P-4104/96 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Strategia della comunicazione per l'ambiente europeo	189
(97/C 186/317)	P-4107/96 di Michael Elliott alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei chimici	189
(97/C 186/318)	P-4108/96 di Riccardo Garosci alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dello status giuridico dell'associazionismo alle PMI – Piccole e medie imprese	190
(97/C 186/319)	E-4109/96 di Ralf Walter alla Commissione Oggetto: Insolvenza operatori turistici	191
(97/C 186/320)	E-4110/96 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Minori tempi di attesa in ordine all'autorizzazione delle domande contestuali al programma Socrates	191
(97/C 186/321)	E-4112/96 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Traduzione di documenti internazionali nelle lingue della Comunità	192

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/322)	E-4115/96 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Organismi dell'UE nei nuovi Stati membri	193
(97/C 186/323)	E-4118/96 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Problema dell'eliminazione dei rifiuti urbani nella Costa del Sol occidentale	194
(97/C 186/324)	E-4119/96 di Alfonso Novo Belenguer alla Commissione Oggetto: Quarto piano di regolamentazione della pesca	194
(97/C 186/325)	E-4121/96 di Francisca Sauquillo Pérez del Arco alla Commissione Oggetto: Lavoro infantile	195
(97/C 186/326)	E-4122/96 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Trapianti di organi in Europa	196
(97/C 186/327)	E-4124/96 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Immissione in commercio di bambole provocatorie	196
(97/C 186/328)	E-4125/96 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Immissione sul mercato di una bambola che rappresenta un bambino maltrattato	196
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4124/96 e E-4125/96	197
(97/C 186/329)	E-4127/96 di Alonso Puerta e Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Emissione di gas asfissianti e fumi intossicanti nel comune di Ajalvir (Madrid-Spagna)	197
(97/C 186/330)	E-4128/96 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Crescita incontrollata della rete di supermercati e hard discount	198
(97/C 186/331)	E-4129/96 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Partecipazione delle imprese olandesi alle attività di sviluppo dell'Unione europea	199
(97/C 186/332)	P-0001/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Politica comune sulla sicurezza dei mari	200
(97/C 186/333)	P-0003/97 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Trasferimento della fabbrica Gallaher da Hyde a Lisnafillan	201
(97/C 186/334)	E-0008/97 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Promozione del Centro religioso «Buona Novella»	201
(97/C 186/335)	E-0011/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Profughi Bihari in Bangladesh	202
(97/C 186/336)	E-0012/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Asia/Urbs	202
(97/C 186/337)	E-0014/97 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Esperimenti sui rischi da irraggiamento	202
(97/C 186/338)	E-0017/97 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Stati Uniti e «cumulative recovery system»	203
(97/C 186/339)	E-0019/97 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Riso egiziano	204
(97/C 186/340)	E-0024/97 di Armelle Guinebertière alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva sui nitrati	204
(97/C 186/341)	E-0025/97 di Armelle Guinebertière alla Commissione Oggetto: Utilizzazione della lingua originale nei paesi dell'Unione europea	205
(97/C 186/342)	E-0026/97 di Bertel Haarder alla Commissione Oggetto: Iscrizione al sindacato	205

(Segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/343)	E-0030/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Chiusura del settimanale curdo-turco Ronahi	206
(97/C 186/344)	E-0032/97 di Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Lavoro minorile in India	207
(97/C 186/345)	E-0035/97 di Odile Leperre-Verrier alla Commissione Oggetto: Programma Leonardo	207
(97/C 186/346)	E-0036/97 di Odile Leperre-Verrier alla Commissione Oggetto: Riconoscimento reciproco dei diplomi	208
(97/C 186/347)	E-0040/97 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Applicazione delle direttive 85/3/CEE e 96/53/CEE	209
(97/C 186/348)	E-0041/97 di Petrus Cornelissen alla Commissione Oggetto: Divieti di circolazione per gli autocarri	210
(97/C 186/349)	E-0042/97 di Petrus Cornelissen alla Commissione Oggetto: Tempi di guida e di riposo	211
(97/C 186/350)	E-0046/97 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Personale per gli alberghi nella regione dell'Alta Savoia in Francia — livelli di retribuzione	211
(97/C 186/351)	E-0047/97 di Edith Müller alla Commissione Oggetto: Inquinamento fotochimico a Gijón (Spagna)	212
(97/C 186/352)	P-0048/97 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Situazione dei diritti umani nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	213
(97/C 186/353)	P-0049/97 di Fernando Pérez Royo al Consiglio Oggetto: Dichiarazioni del ministro dell'industria dei Paesi Bassi	214
(97/C 186/354)	E-0054/97 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Forum sulla Società dell'Informazione	214
(97/C 186/355)	E-0057/97 di Yiannis Roubatis alla Commissione Oggetto: Immigrazione clandestina e traffico di droga ai confini greco-albanesi	215
(97/C 186/356)	E-0058/97 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Occupazione: trasferimento di diritti	216
(97/C 186/357)	E-0059/97 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Occupazione: trasferimento di diritti	216
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0058/97 e E-0059/97	217
(97/C 186/358)	E-0060/97 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Occupazione: libertà di circolazione	217
(97/C 186/359)	E-0062/97 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Occupazione: tassi dell'indennità di disoccupazione	218
(97/C 186/360)	E-0063/97 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Occupazione: indennità di disoccupazione	218
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0062/97 e E-0063/97	218
(97/C 186/361)	E-0067/97 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Atti terroristici in Algeria	220
(97/C 186/362)	P-0074/97 di Mair Morgan alla Commissione Oggetto: La selezione dei tirocinanti presso la Commissione	220
(97/C 186/363)	E-0075/97 di Horst Schnellhardt alla Commissione Oggetto: Carrefours (Centri europei d'informazione rurale) — pianificazione futura, dotazione finanziaria	221

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/364)	E-0077/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Pianura del Lelanto	222
(97/C 186/365)	E-0084/97 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Costi amministrativi – Progetti irlandesi Leader	223
(97/C 186/366)	E-0085/97 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Finanziamenti equivalenti – Progetti irlandesi Leader	223
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0084/97 e E-0085/97	223
(97/C 186/367)	E-0088/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: La Spagna e il programma URBAN	223
(97/C 186/368)	E-0090/97 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Ambiente di lavoro	224
(97/C 186/369)	P-0099/97 di Edouard des Places (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Produzione di lenticchie	225
(97/C 186/370)	E-0105/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Finanziamento dell'ECMI da parte da parte dell'Unione europea	226
(97/C 186/371)	P-0112/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Calamità in Grecia	226
(97/C 186/372)	P-0114/97 di Alan Donnelly alla Commissione Oggetto: Istituzione di un nuovo programma europeo di valutazione delle autovetture	227
(97/C 186/373)	E-0121/97 di Jean-Pierre Cot alla Commissione Oggetto: Protezione dei cormorani	228
(97/C 186/374)	E-0122/97 di Aline Pailler alla Commissione Oggetto: Importi e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Aquitania nel 1994 e 1995	228
(97/C 186/375)	E-0123/97 di René-Emile Piquet alla Commissione Oggetto: Importi e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Nord-Pas-de-Calais nel 1994 e 1995	229
(97/C 186/376)	E-0124/97 di Mireille Elmalan alla Commissione Oggetto: Importi e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Rodano-Alpi nel 1994 e 1995	229
(97/C 186/377)	E-0125/97 di Sylviane Ainardi alla Commissione Oggetto: Importi e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Midi-Pirenei nel 1994 e 1995	230
(97/C 186/378)	E-0126/97 di Sylviane Ainardi alla Commissione Oggetto: Importi e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Provenza-Costa Azzurra nel 1994 e 1995	230
(97/C 186/379)	E-0128/97 di Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Tutela dei diritti democratici in Serbia	231
(97/C 186/380)	P-0129/97 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Comitatologia	231
(97/C 186/381)	E-0131/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Condanna di un prelato ortodosso in Turchia	232
(97/C 186/382)	E-0138/97 di Claudio Azzolini e Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Eliminazione delle spadare in Italia	232
(97/C 186/383)	E-0139/97 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Strategia per l'approvvigionamento di sangue sicuro nell'Unione europea	233
(97/C 186/384)	P-0141/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Costruzione della tramvia veloce «Casaletto/Largo Argentina» da parte del Comune di Roma	234

(Segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/385)	E-0145/97 di Amedeo Amadeo e Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Programma d'azione a favore del turismo	235
(97/C 186/386)	E-0146/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Autovelox	235
(97/C 186/387)	E-0150/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Credito al consumo	236
(97/C 186/388)	E-0151/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Credito al consumo	236
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0150/97 e E-0151/97	237
(97/C 186/389)	E-0156/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Prodotti trasformati a base di limoni	237
(97/C 186/390)	E-0157/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Commercializzazione delle sementi	238
(97/C 186/391)	E-0158/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Interventi pesca-acquacoltura	238
(97/C 186/392)	E-0159/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Servizio universale telecomunicazioni	239
(97/C 186/393)	E-0160/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Servizio universale telecomunicazioni	239
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0159/97 e E-0160/97	239
(97/C 186/394)	P-0167/97 di Bernie Malone alla Commissione Oggetto: Pubblicazione dei rendiconti annuali delle imprese partecipanti al Programma LEADER	240
(97/C 186/395)	P-0168/97 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Ratifica del nuovo Trattato dell'UE e ampliamento	240
(97/C 186/396)	E-0174/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni UE per i tori utilizzati nelle corride e nelle «fiestas»	241
(97/C 186/397)	E-0176/97 di Edith Müller alla Commissione Oggetto: Canalizzazioni sottomarine a Gijón (Spagna)	242
(97/C 186/398)	E-0179/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Normativa italiana in materia radioamatoriale	242
(97/C 186/399)	E-0182/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Violenze sui bambini	243
(97/C 186/400)	E-0192/97 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Progetti nell'ambito di programmi della Commissione	244
(97/C 186/401)	E-0195/97 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Status ambientale e sicurezza radiologica nel Pacifico	245
(97/C 186/402)	E-0197/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Scuole che beneficiano di un contributo della Chiesa	245
(97/C 186/403)	E-0203/97 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Aiuti a favore dei territori palestinesi	246
(97/C 186/404)	P-0205/97 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Esportazione di agrumi sudafricani	247
(97/C 186/405)	P-0206/97 di Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Negoziati dell'FSE con il Regno Unito – Obiettivo 4	247

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/406)	E-0209/97 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore negli Stati membri dell'Unione	248
(97/C 186/407)	E-0225/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Importazione di latte nei Paesi dell'Europa dell'Est	248
(97/C 186/408)	P-0227/97 di José Escudero alla Commissione Oggetto: Pubblicazione del tema annuale del programma Raffaello	249
(97/C 186/409)	E-0230/97 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Statistiche sull'applicazione delle misure di protezione dei lavoratori	249
(97/C 186/410)	E-0237/97 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Trapianto di cervelli umani nell'ospedale di Kiev — Ucraina	250
(97/C 186/411)	E-0242/97 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Istruzione elementare	251
(97/C 186/412)	E-0246/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Ecosistema rivierasco tra Straubing e Vilshofen	252
(97/C 186/413)	E-0248/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Recepimento nella legislazione tedesca della direttiva sugli habitat della flora e della fauna	252
(97/C 186/414)	E-0256/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Orientamenti europei in materia di adozione di minori	253
(97/C 186/415)	E-0265/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Futuro del reparto Ward 11 dell'ospedale di Basildon	253
(97/C 186/416)	E-0269/97 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Importazioni di riso provenienti dall'Egitto	254
(97/C 186/417)	E-0271/97 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Commercio di lombo e conserve di tonno provenienti dai paesi SPG-Patto Andino	254
(97/C 186/418)	E-0273/97 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Osservanza della legislazione sull'ambiente dell'UE da parte delle industrie di conserve di sardine e di semiconserve di acciughe del Regno del Marocco che esportano nell'Unione europea	255
(97/C 186/419)	E-0283/97 di Riccardo Nencini e Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo	255
(97/C 186/420)	E-0293/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Accordi doganali UE-Turchia	255
(97/C 186/421)	E-0304/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Fondo sociale	256
(97/C 186/422)	E-0418/97 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Termine di applicazione della direttiva 93/35/CEE (prodotti cosmetici testati su animali)	257
(97/C 186/423)	P-0419/97 di Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Lavori di sistemazione del corso medio dell'Elba, nel Land federale Sassonia-Anhalt, a cura dell'ente tedesco per la gestione delle acque e la navigazione	257
(97/C 186/424)	E-0445/97 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Servizio di volontariato europeo	258
(97/C 186/425)	E-0447/97 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Soppressione dei vantaggi tariffari concessi ai prodotti agricoli birmani	259
(97/C 186/426)	E-0448/97 di Georges Berthu (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Rispetto della pluralità delle lingue dell'Unione	259

(Segue)

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
(97/C 186/427)	P-0455/97 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Decisione della Giunta della Galizia di deviare la linea dell'alta tensione (400 kw) attraverso la località di Merza (Pontevedra), con gravissimi danni, tra l'altro, per gli investimenti finanziati dall'UE	260
(97/C 186/428)	P-0457/97 di Maj-Lis Lööw alla Commissione Oggetto: Tabacco e sanità pubblica	260
(97/C 186/429)	E-0501/97 di Armelle Guinebertière alla Commissione Oggetto: Problema del cormorano nel settore della pesca europea	261
(97/C 186/430)	E-0508/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Costruzione del tronco ferroviario ad alta velocità Roma-Napoli	261
(97/C 186/431)	P-0575/97 di Giovanni Burtone alla Commissione Oggetto: Violazione Art. 48 TUE	262
(97/C 186/432)	E-0579/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva sulla flora a la fauna al Bienwald	262
(97/C 186/433)	E-0591/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Corretta utilizzazione della lettera «ñ» nell'Unione europea	263
(97/C 186/434)	E-0617/97 di Heinz Kindermann alla Commissione Oggetto: Utilizzo della neurotossina ivermectina nei centri scozzesi di allevamenti dei salmoni	263
(97/C 186/435)	P-0950/97 di Niels Kofoed alla Commissione Oggetto: Certificazione delle sementi – Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966 (66/401/CEE), relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere	264

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(97/C 186/01)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0353/95

di Bartho Pronk (PPE) alla Commissione

(15 febbraio 1995)

Oggetto: Attività di dragaggio nella Schelda occidentale

A seguito di un accordo concluso tra i Paesi Bassi e il Belgio sono in corso nella Schelda occidentale lavori di escavazione. Si sa che le autorità belghe sostengono il punto di vista secondo cui le direttive europee in materia di appalti non sono applicabili a questi lavori, in quanto esiste un contratto con l'associazione temporanea belga «Zeeschelde» che verrà a scadere nel 1999.

1. Ritiene la Commissione che nel caso specifico il Belgio non sia tenuto a conformarsi alla procedura di aggiudicazione obbligatoria in virtù delle direttive in materia,sebbene si tratti di lavori totalmente nuovi, in merito a cui alcuni mesi fa per lo meno era stato stabilito che essi avrebbero potuto essere oggetto di una gara d'appalto?

2. In caso negativo, per quale motivo?

3. In caso affermativo, intende la Commissione richiamare le autorità belghe pubblicamente ai propri obblighi in materia?

Risposta complementare data dal commissario Monti in nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

A complemento della sua risposta del 10 aprile 1995 ([1]), la Commissione è ora in grado di comunicare le seguenti informazioni.

A seguito delle interrogazioni scritte dell'onorevole parlamentare e della sig.ra Van Dijk (E-0150/95 ([2]) ed E-3051/95 ([3])) riguardanti l'esecuzione dei lavori di dragaggio nella Schelda, la Commissione ha effettuato ricerche presso lo Stato belga in merito alle condizioni di aggiudicazione degli appalti in questione.

Dalle ricerche è emerso che l'aggiudicazione dei lavori di dragaggio della Schelda rientrava in un contratto in corso con la TV Zeeschelde, associazione temporanea di tre imprese belghe, stipulato dallo Stato belga il 17 marzo 1975 mediante trattativa privata.

Tale contratto rientrava nel campo d'applicazione della direttiva 71/305/CEE ([4]), allora in vigore. Tale direttiva non consentiva l'aggiudicazione degli appalti mediante trattativa privata, salvo nelle condizioni previste dall'articolo 9. Dato che tali condizioni non erano soddisfatte, il contratto era stato concluso in infrazione alla direttiva. Inoltre esso conteneva disposizioni che riservavano i contratti di fornitura di materiale di dragaggio alle sole imprese belghe, in violazione dell'articolo 30 del trattato CE. Sulla base delle clausole successive, parimenti stipulate mediante trattativa privata, il contratto scadrà il 31 marzo 1999.

Le autorità belghe hanno informato la Commissione che, dopo la scadenza del contratto controverso il 31 marzo 1999, tutti i contratti per lavori di dragaggio saranno stipulati mediante appalto pubblico con una

procedura europea. La preparazione dei bandi di gara per i lavori sarebbe già in corso. Trattandosi di lavori che non possono essere interrotti per motivi di sicurezza della navigazione, il contratto in corso non può essere annullato. Le autorità belghe si sono impegnate a fornire alla Commissione il piano provvisorio degli appalti previsti a partire dal 31 marzo 1999. La Commissione continua i contatti con le autorità belghe onde garantire la corretta applicazione del diritto comunitario nella aggiudicazione degli appalti in questione.

Erano previsti inoltre nuovi appalti relativi all'estensione della zona di dragaggio, per un valore totale di circa 91 milioni di ecu. È emerso che tali appalti dovevano essere aggiudicati mediante trattativa privata alla TV Zeeschelde. Tali appalti rientrano anch'essi nel campo d'applicazione della direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori attualmente in vigore (direttiva 93/37/CEE) (5). Dato che non è stata fornita alcuna giustificazione per il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, questi appalti avrebbero dovuto essere stipulati con una procedura aperta o ristretta. Per questi motivi, la Commissione ha avviato la procedura prevista all'articolo 169 del trattato CE.

Non avendo il Belgio ancora fornito una giustificazione per il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, né durante una riunione della Commissione, né nella risposta all'ingiunzione e dato che le autorità belghe contestano, nella loro risposta alla lettera di ingiunzione, tutte le infrazioni e irregolarità constatate dalla Commissione, quest'ultima ha deciso di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 169 del trattato CE e di emettere un parere motivato.

(1) GU C 175 del 10.7.1995, pag. 36.
(2) GU C 209 del 24.8.1995.
(3) GU C 161 del 5.6.1996.
(4) GU L 185 del 16.8.1971.
(5) GU L 199 del 9. 8.1993.

(97/C 186/02)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1380/95

di Phillip Whitehead (PSE) al Consiglio

(17 maggio 1995)

Oggetto: Dotazione di bilancio di 2 milioni di ecu per la cooperazione tra autorità di polizia

Nel bilancio 1994 è stato iscritto uno stanziamento di 2 milioni di ecu destinato alla cooperazione tra le autorità di polizia. Può spiegare il Consiglio in che modo è stata spesa tale somma e, ove ciò non sia avvenuto, a quali fini è stata utilizzata?

In che modo intende il Consiglio amministrare lo stanziamento di bilancio nel 1995?

A quali criteri dovranno attenersi i progetti per ricevere i finanziamenti?

Risposta

(10 marzo 1997)

Il Consiglio non ha potuto adottare la base giuridica necessaria per utilizzare lo stanziamento di 2 milioni di ecu iscritto nel bilancio 1994.

Nel 1995, invece, il Consiglio ha adottato, il 25 settembre, un'azione relativa ad azioni di attuazione dell'articolo K.1 del trattato e una decisione sull'attuazione di tale azione comune (GU L 238 del 6 ottobre 1995, pagg. 1-3) che determinano i tipi di progetti che possono ricevere finanziamenti, i criteri di selezione nonché la procedura decisione da seguire:

- tipi di progetti: azioni di formazione, di raccolta e di scambio di informazioni e di esperienze, seminari, studi, pubblicazioni, nonché altre azioni operative di sostegno alle attività di cooperazione dell'Unione (cfr. azione comune del 25 settembre 1995, articolo 1);
- criteri di selezione: i progetti devono:
  - coinvolgere vari Stati membri, o un solo Stato membro, qualora i progetti presentino un interesse comune e,
  - precedere a prorogare l'elaborazione di norme nell'ambito del titolo VI del trattato o agevolare la cooperazione operativa di qualsiasi tipo nei settori precitati (cfr. decisione del 25 settembre 1995, articolo 2, secondo comma);
- la procedura: La Commissione è incaricata di istituire ed eseguire i progetti e un gruppo di rappresentanti di Stati membri ha il compito di selezionarli (cfr. decisione del 25 settembre 1995, art. 3, 4 e 5).

Su questa base, nel 1995 sono stati finanziati 55 progetti.

Nel 1996 il Consiglio ha aodttato, il 14 ottobre, una decisione che costituisce la base giuridica necessaria per l'utilizzazione di un importo di 1.369.000 ecu corrispondente a stanziamenti riportati dal 1995 (GU L 268/96 del 19 ottobre 1996, pag. 1).

Il processo decisionale corrisponde a quello previsto nel 1995. La decisione prevedeva che gli stanziamenti fosseto destinati principalmente ad azioni realizzate in cooperazione con Stati impegnati in un dialogo strutturato con l'Unione europea nonché con l'America latina, compresi i Caraibi, in materia di lotta contro la droga. In questo contesto sono stati accolti trentuno progetti.

La Commissione ha peraltro presentato al Consiglio due programmi: il programma «SHERLOCK» (programmi di formazione, si scambi e di cooperazione nel campo dei documenti d'identità) e il programma «GROTIUS» (di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia), che sono stati adottati dal Consiglio il 28 ottobre 1996 (GU L 287/7 e 287/3 dell'8 novembre 1996).

Il Belgio ha presentato un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri e lo sfruttamento sessuale dei bambini («STOP») che è stato adottato dal Consiglio il 29 novembre 1996 (GU L 322/7 del 12 dicembre 1996).

La Presidenza irlandese ha presentato un programma di scambi e formazione per i servizi incaricati dell'applicazione della legge e di cooperazione tra gli stessi («OISIN»), che è stato adottato il 20 dicembre 1996.

(97/C 186/03)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0799/96

di Hartmut Nassauer (PPE) al Consiglio

(12 aprile 1996)

Oggetto: Convenzione elaborata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e recante creazione di un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), approvata il 26 luglio 1995

E' in grado il Consiglio di precisare, per ogni Stato membro, lo stato di avanzamento, al 1° marzo 1996, della procedura di ratifica della Convenzione elaborata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e recante creazione di un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), approvata il 26 luglio 1995 (1)?

(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1

Risposta

(24 marzo 1997)

Il Consiglio non è in grado di precisare lo stato di avanzamento della procedura di ratifica di una convenzione nei vari Stati membri.

Più particolarmente per quanto attiene alla procedura di ratifica della convenzione Europol, taluni Stati membri avevano fatto presente di non poter procedere alla ratifica fino a che non fosse stata definitivamente risolta la questione dell'attribuzione alla Corte di giustizia della competenza ad interpretare in via pregiudiziale le disposizioni della convenzione. Con la firma del relativo protocollo nel luglio 1996 tale ostacolo è stato rimosso.

I Governi degli Stati membri sono fermamente intenzionati a portare a compimento le procedure di ratifica entro la fine del 1997.

(97/C 186/04)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1057/96

di Carlos Robles Piquer (PPE) al Consiglio

(8 maggio 1996)

Oggetto: Iniziativa straordinaria per l'Africa delle Nazioni Unite

Qual è il ruolo svolto dal Consiglio e dagli Stati membri con riferimento alla suddetta iniziativa, recentemente lanciata dalle Nazioni Unite d'intesa con la Banca mondiale? Qual è inoltre il rapporto fra l'iniziativa in oggetto e l'azione dell'Unione europea (risorse di bilancio, ottavo FES e cooperazione bilaterale), in particolare nel quadro della IV Convenzione di Lomé?

Dalle prime informazioni ricevute, infatti, non è possibile dedurre che l'Unione svolgerà alcuna funzione particolare, pur collocandosi al primo posto a livello mondiale per il contributo fornito allo sviluppo dell'Africa, come dimostrato in occasione della riunione dell'Assemblea paritetica recentemente svoltasi a Windhoek.

Risposta

(11 marzo 1997)

L'Unione e in particolare la Presidenza ha preso parte attivamente all'esame intermedio dell'attuazione del nuovo ordine del giorno delle Nazioni Unite per lo sviluppo dell'Africa negli anni 90 (UN-NADAF). Tale esame è stato condotto, dal punto di vista dell'UE, sulla base delle conclusioni delle recenti Conferenze internazionali (UNCTAD IX, Vertice dell'OUA e Seminario ad alto livello sullo sviluppo dell'Africa, tenuto a Tokio nell'agosto 1996).

L'iniziativa straordinaria del Segretario generale delle Nazioni Unite prevede che i principali donatori bilaterali vengano consultati entro un anno in merito al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa. I paragrafi 215 e 216 dell'iniziativa straordinaria sono così formulati:

> 215. L'Iniziativa straordinaria è volta a generare impegno e sostegno politico sia tra i partner dello sviluppo dell'Africa che all'intenro dell'Africa stessa.
>
> 216. È stato convenuto di lanciare una campagna della durata di un anno per promuovere i principi fondamentali dell'iniziativa, ossia che lo sviluppo africano deve essere sostenuto dalla comunità internazionale e che l'ONU si fa promotore di nuovi metodi di cooperazione con l'Africa. Questa iniziativa permetterebbe di procedere ad ulteriori consultazioni con i leader africani. Il termine di un anno consentirebbe inoltre di seguire i principali incontri politici (=UA, riunione ministeriale ECA, G 77, Conferenze islamiche, ecc.), donatori nell'ambito dell'OCSE e in altri settori, le ONG e i mezzi di comunicazione.

Gli Stati membri e la Commissione hanno preso parte al processo di consultazioni tramite le loro rappresentanze permanenti presso le Nazioni Unite a New-York. L'Unione, e in particolare la Presidenza, hanno inoltre partecipato attivamente all'esame intermedio dell'attuazione del nuovo ordine del giorno delle Nazioni Unite per lo sviluppo dell'Africa negli anni 90 (UN-NADAF). Da tale esame è emersa l'urgente necessità di un maggiore sforzo volto a raggiungere gli obiettivi dell'ordine del giorno, in particolare nei settori della riforma economica, della promozione del settore privato, del miglioramento delle condizioni macroeconomiche, della democratizzazione e dell'ambiente. È stato inoltre riconosciuto il carattere complementare dell'iniziativa straordinaria del Segretario generale dell'ONU in relazione all'UN-NADAF e si è preso atto del fatto che quest'ultimo deve essere articolato coerentemente con l'iniziativa straordinaria onde evitare doppioni. L'UE ha contribuito notevolmente a questo esito ed è stata uno dei patrocinatori della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'esame intermedio dell'UN-NADAF.

(97/C 186/05)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1161/96

di Sir Jack Stewart-Clark (PPE) al Consiglio

(17 maggio 1996)

Oggetto: Cooperazione giudiziaria relativa al crimine organizzato

Può il Consiglio fornire dettagli in merito agli strumenti di cooperazione giudiziaria

1. attualmente in fase di definizione
2. già adottati

come indicato nella dichiarazione sul crimine organizzato adottata dal Consiglio il 19-20 marzo 1996?

Risposta

(11 marzo 1997)

La dichiarazione cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare, è stata formalmente adottata dal Consiglio.

La dichiarazione riguarda in generale l'attuazione di strumenti di cooperazione giudiziaria già adottati senza specificarli (con la sola eccezione delle convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Tale convenzione, che è entrata in vigore, non è stata ancora ratificata da tutti gli Stati membri). Alcuni degli strumenti in questione sono stati adottati da altri organi al di fuori dlel'Unione europea, quali le Nazioni Unite ed il Consiglio d'Europa.

Quantomeno le seguenti convenzioni, aodttate dal Consiglio dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, appaiono pertinenti per la lotta contro la criminalità organizzata:

1. Convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione.
2. Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.
   - Protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.
   - Protocollo del 28 novembre 1996, sulla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.
3. Convenzione del 25 luglio 1995 che istituisce un Ufficio europeo di polizia.
4. Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea.
5. Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali.

Vari altri progetti di convenzioni sono attualmente in corso di discussione in seno al Consiglio. A tale proposito vanno menzionati, in particolare, i seguenti progetti:

1. Progetto di convenzione di mutua assistenza in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
2. Progetto di convenzione relativa alla lotta contro la corruzione di funzionari degli Comunità europee o degli Stati membri dlel'Unione europea.
3. Progetto di secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Il Consiglio ha altresì adottato numerosi altri strumenti giuridici riguardanti la lotta contro la criminalità organizzata. Pur non pretendendo di essere esaustivi, occorre menzionare in particolare i seguenti strumenti o progetti di strumenti:

1. Raccomandazioni del Consiglio relative alla tratta degli esseri umani del 20 giugno 1994.
2. Risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni.
3. Azione comune relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dlel'Unione europea, del 22 aprile 1996.
4. Azione comune del 28 ottobre 1996 che istituisce un programma di incoraggiamento ei di scambi destinato agli operatori della gisutizia (GROTIUS).
5. Azione comune che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, del 29 novembre 1996.
6. Risoluzione del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale.
7. Azione comune sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione dlela legge, del 29 novembre 1996.
8. Risoluzione del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'irrigazione di condanne per reati gravi di traffico di droga.
9. Azione comune relativa al racvvvicinamento delle legislazioni e dlele prassi degli Stati membri dlel'Unione europea in materia di lotta contro la tossicodipendenza e il traffico illecito di droga del 17 dicembre 1996.

Infine, è stato altresì approvato dal Consiglio il seguente strumento giuridico, particolarmente importante per la lotta contro la criminalità organizzata:

- azione comune per la lotta contro la tratta degli eseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori;

(97/C 186/06)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1335/96

di Monica Baldi (UPE) al Consiglio

(4 giugno 1996)

Oggetto: La politica del Consiglio in merito ad un accordo di associazione con l'Albania

Nel preambolo contenuto nell'accordo di cooperazione commerciale ed economica stipulato tra l'UE e l'Albania ed entrato in vigore il primo dicembre del 1992, si afferma che gli impegni instaurati contribuiranno «a tempo debito, alla conclusione di un accordo di associazione, una volta soddisfatti i requisiti necessari».

— Come valuta il Consiglio la fattibilità di tale accordo di associazione, sia alla luce della ripresa economica che il Paese ha conquistato negli ultimi anni, sia in virtù dei progressi fatti a livello di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali?

— E' d'accordo il Consiglio nel ritenere che la stipulazione di un simile accordo condurrebbe ad una maggiore stabilità politica della regione?

— Può il Consiglio indicare le misure ritenute opportune per avvicinare concretamente l'Albania all'UE?

Risposta

(13 marzo 1997)

Il Consiglio ha definito un'impostazione regionale per le relazioni con l'Europa sudorientale, riguardante innanzi tutto i paesi della regione nei confronti dei quali l'Unione europea non ha adottato direttive di negoziato per un accordo di associazione.

L'Albania, tenuto conto della situazione di partenza, ha compiuto progressi sia sul piano economico che per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il Consiglio ritiene importante, per le sue relazioni con l'Albania, che tale paese continui a progredire in questo settore.

Nella sessione del 13 maggio 1996, il Consiglio ha preso atto con soddisfazione che la Commissione presenterà una raccomandazione di decisione che autorizza l'apertura di negoziati con l'Albania ai fini della conclusione di un nuovo accordo, che costituirà una tappa importante verso l'accordo di associazione.

Sulla scorta delle proposte della Commissione, il Consiglio si pronuncierà a tempo debito sui diversi quesiti posti dall'Onorevole Parlamentare.

(97/C 186/07)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1402/96

di Laura De Esteban Martin (PPE) al Consiglio

(18 giugno 1996)

Oggetto: Clausola democratica

Potrebbe il Consiglio dare una definizione precisa dell'applicazione della clausola democratica negli accordi tra UE e paesi terzi e della garanzia della sua applicazione?

Risposta

(13 marzo 1997)

L'Onorevole Parlamentare può esser certa che il Consiglio sorveglia con attenzione la situazione politica all'interno dei paesi terzi, in particolare di quelli con cui la Comunità ha stretto accordi che comportano una clausola democratica. In seguito al colpo di Stato che ha rovesciato l'ordinamento democratico del Niger, l'Unione ha sospeso la sua cooperazione allo sviluppo con questo paese, ad eccezione dell'aiuto umanitario e dell'aiuto a favore degli strati più poveri della popolazione.

Per molti di questi accordi il rispetto dei principi summenzionati è previsto da una clausola «diritti dell'uomo» secondo la quale il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo costituisce un elemeneto essenziale dell'accordo. Esiste inoltre una clausola di «non esecuzione» che permette di adottare misure appropriate quando una delle parti non adempia ai propri obblighi. La situazione dei diritti dell'uomo è oggetto di vigilanza costante nei paesi con i quali la Comunità ha firmato accordi.

(97/C 186/08)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1671/96

di Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione

(12 giugno 1996)

Oggetto: Applicazione del fondo sociale europeo nelle isole Canarie

Potrebbe la Commissione far sapere qual è la dotazione del Fondo sociale europeo per le isole Canarie (Spagna), nonché comunicare se la Fondazione per la formazione e l'occupazione, con sede ad Arecife nell'isola di Lanzarote, riceve finanziamenti a carico del Fondo sociale europeo o di altri programmi di iniziativa comunitaria?

Potrebbe indicare se l'esecuzione del bilancio è stata corretta, tenendo conto del fatto che la maggior parte delle spese della Fondazione per la realizzazione dei corsi è stata destinata ad infrastrutture e personale non docente?

Risposta complementare del Sig. Flynn a nome della Commissione

(5 marzo 1997)

A complemento della sua risposta del 5 luglio 1996, la Commissione informa l'Onorevole parlamentare che l'UAFSE (Unità amministrativa del FSE) responsabile della gestione del Fondo sociale europeo (FSE) in Spagna presso il Ministero del lavoro e degli affari socali, conferma che la Fondazione per la formazione e l'occupazione con sede a Puerto Arrecife (Lanzarote) iscritta nel registro delle fondazioni della regione delle Canarie a decorrere dal 6 ottobre 1994 non ha fruito degli aiuti del FSE nel 1994 e nel 1995.

(97/C 186/09)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2258/96

di Yiannis Roubatis (PSE) al Consiglio

(27 agosto 1996)

Oggetto: Sotterramento di rifiuti nucleari e tossici nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Fisici nucleari europei e riviste scientifiche non escludono che rifiuti nucleari tossici possano essere sotterrati nella località di Mavrovo (ex Repubblica iugoslava di Macedonia/FYROM), a seguito di una richiesta in tal senso da parte del governo tedesco. Oltre a ripercuotersi sulla stessa FYROM, il probabile sotterramento di questi rifiuti crea gravi pericoli anche per la vicina Grecia, poiché i due paesi hanno in comune fiumi, laghi e falde acquifere. Questi rischi sono del resto resi ancora più gravi a causa dell'intensa attività sismica della regione.

Può far sapere il Consiglio:

1. se è al corrente del problema e, in caso negativo, se intende accertare la fondatezza di queste informazioni?
2. Inoltre, in che modo pensa di affrontare il problema del sotterramento incontrollato di rifiuti nucleari e tossici in paesi europei non comunitari confinanti con paesi dell'Unione europea e che tipo di pressioni intende esercitare soprattutto su quei paesi (ad esempio, la FYROM) che fruiscono di finanziamenti comunitari, quale PHARE)?

Risposta

(11 marzo 1997)

Il Consiglio non dispone di informazioni relartive al caso menzionato dall'Onorevole Parlamentare. Da quanto risulta al Consiglio, non é stata presentata alcuna richiesta volta a utilizzare una regione dell'ex iugoslavia in Macedonia come località destinata al sotterramento di rifiuti nucleari e tossici né è stato informato di progetti in tal senso.

Occorre inoltre far osservare che le spedizioni di rifiuti tossici destinati allo smaltimento da Stati membri della Comunità verso l'ex repubblica iugoslava di Macedonia sono in ogni caso vietati ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti in entrata e in uscita dal suo territorio.

Nella sua risoluzione del 19 dicembre 1994 sulla gestione dei residui radioattivi (1), il Consiglio ha incoraggiato la prosecuzione della cooperazione instaurata con vari organismi internazionali per fonire indicazioni e norme a livello internazionale per la gestione sicura dei residui radioattivi e per incoraggiare l'adozione delle migliori tecnologie e pratiche ambientali disponibili.

(1) GU C 379 del 31.12.1994, pag. 1.

(97/C 186/10)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2288/96

di Gianfranco Dell'Alba (ARE) alla Commissione

(27 agosto 1996)

Oggetto: Autostrada del Monte Bianco e rispetto delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale

Premesso che la società «Autostrade del Monte Bianco» è in procinto di iniziare i lavori di costruzione del tratto Morgex-Courmayeur senza che sia stata effettuata nessuna preventiva valutazione di impatto ambientale come previsto dalla direttiva CEE 85/337 (1);

Premesso che pende presso la Commissione un ricorso presentato dall'associazione di difesa dei consumatori «Codacons» affinché la Commissione decida di aprire una procedura di infrazione contro l'Italia per violazione dell'articolo 177 del trattato, non avendo applicato la direttiva 85/337 neanche per il tratto Sarre-Morgex;

Premesso che a tale progetto non corrisponde sull'altro versante un'analoga volontà di favorire oltre misura il trasporto su gomma a scapito di altri mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente;

Può dire la Commissione se ha l'intenzione di aprire una procedura di infrazione contro lo Stato italiano per violazione dell'articolo 177 in merito all'autostrada del Monte Bianco?

(1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta complementare data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(28 febbraio 1997)

Completando la sua risposta del 1° ottobre 1996 (1), la Commissione informa l'on. parlamentare che è intervenuta presso le autorità italiane in merito alla questione da lui sollevata.

Il Ministero dell'Ambiente italiano ha fatto sapere che il tratto Morgex-Courmayeur doveva essere oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva.

In queste condizioni, la Commissione non vede alcuna infrazione al diritto comunitario.

(1) GU C 356 del 25.11.1996, pag. 123.

(97/C 186/11)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2419/96

di Werner Langen (PPE) al Consiglio

(11 settembre 1996)

Oggetto: Importazioni nell'Unione europea di vini provenienti da paesi terzi

Considerato che lo scorso anno l'UE ha importato cospicui quantitativi di vino bianco, rosso e di mosto dai paesi terzi, tra cui la sola Argentina ha esportato 10 milioni di ettolitri, potrebbe il Consiglio far sapere:

1. Se è al corrente delle massicce importazioni nell'UE di vino proveniente da paesi terzi?
2. E' altresì noto al Consiglio che, non di rado, le importazioni da paesi terzi vengono fatte passare per vini comunitari?
3. In caso affermativo, come intende il Consiglio tenere sotto controllo la situazione e pertanto garantire il diritto alla preferenza comunitaria?

Risposta

(13 marzo 1997)

1° Quesito

Il Consiglio, come l'Onorevole Parlamentare, è in grado di consultare le statistiche redatte dalla Commissione.

2° Quesito

Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di base «Vini» (CEE) n. 822/87, l'impostazione di vini Comunità è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dagli Stati membri in seguito alla costituzione di una cauzione e valido in tutta la Comunità.

Spetta dunque agli Stati membri provvedere alla corretta applicazione di tale dispositivo, in particolare al mantenimento della qualifica di vino importato all'atto della circolazione del prodotto.

3° Quesito

Un elevato livello di importazioni di vino non può peraltro pregiudicare, di per sé, il principio della preferenza comunitaria; in effetti, l'articolo 60 del suddetto regolamento di base prevede la possibilità di adottare misure soltanto qualora il mercato vitivinicolo comunitario, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 39 del trattato.

In base a tale dispositivo, gli Stati membri — a titolo cautelativo — e la Commissione possono adottare le opportune misure.

(97/C 186/12)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2482/96

di Michl Ebner (PPE) alla Commissione

(25 settembre 1996)

Oggetto: Azioni contro il fumo

Premesso che il 3 giugno 1996 è stata presentata un'interrogazione scritta (E-1372/96) [1] alla Commissione che la invitava a indicare:

— le azioni previste per combattere le cause del cancro e i progetti per incentivare la rinuncia al fumo nell'intento di conferire concretezza alla lotta contro il cancro;

— i motivi per cui non viene abolito il sostegno al mercato del tabacco, dal momento che il consumo di questo prodotto presenta rischi tanto gravi per la salute;

premesso che il 16 luglio 1996 il Commissario Flynn ha fornito risposte assolutamente evasive in proposito, osservando fra l'altro che il sostegno al mercato del tabacco grezzo viene accordato nel quadro dell'organizzazione di mercato approvata da Parlamento e Consiglio e non rappresenta di per sé uno stimolo al consumo di tabacco;

può la Commissione far sapere:

1. se intende rivedere la sua posizione assolutamente insostenibile?
2. Se non intende proporre al Parlamento e al Consiglio l'abolizione delle misure di sostegno per il tabacco grezzo e della relativa organizzazione comune di mercato?
3. Se non ritiene che l'esistenza di prezzi protetti per il tabacco grezzo non rappresenti un incentivo al consumo, dal momento che grazie alle misure di sostegno della Comunità questa droga notoriamente responsabile del 30% delle forme cancerogene viene immessa in commercio a prezzo ridotto, il che rappresenta indubbiamente uno stimolo al suo consumo?
4. Se almeno a questo proposito non intende abbandonare una volta per tutte il suo atteggiamento farisaico?

---

[1] GU C 365 del 4.12.11996, pag. 4.

Risposta complementare del Sig. Flynn a nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

A seguito della risposta comunicata il 4 dicembre 1996 [1], la Commissione attualmente è in grado di fornire ulteriori informazioni.

Il 18 dicembre 1996 la Commissione ha approvato due documenti relativi rispettivamente alla coltivazione del tabacco e alla prevenzione del tabagismo [2] [3]. La relazione approvata dalla Commissione sull'organizzazione del mercato del tabacco [2] contiene elementi intesi a riformare e a migliorare il funzionamento degli accordi che disciplinano questo settore. In particolare, viene effettuata una proposta per portare dall'1 al 2% l'imposta sui sussidi ai produttori destinata ad alimentare il fondo comuntario per la ricerca e le informazioni sul tabacco. Questo fondo è utilizzato per finanziare la ricerca su varietà di tabacco meno dannose e per fornire informazioni sui pericoli del tabagismo.

Il sostegno per il mercato del tabacco costituisce una parte integrante della politica comune agricola, approvata dal Parlamento e dal Consiglio. L'obiettivo di questi accordi particolari è distinto e diverso dagli sforzi compiuti dalla Comunità per prevenire il tabagismo nel contesto delle azioni nel settore della sanità pubblica. In quest'ultimo settore la Commissione inoltre ha approvato, nella stessa occasione, una comunicazione sulla lotta contro il tabagismo [3]. In tal modo si rivede la strategia comunitaria per proteggere la salute pubblica dagli effetti dannosi del tabacco e si indicano le strategie disponibili per combattere il consumo di tabacco. L'obiettivo della comunicazione è quello di avviare un'ampia discussione sulla strategia da seguire per ridurre il tabagismo.

---

[1] GU C 83 del 14.3.1997, pag. 18.
[2] COM(96) 554
[3] COM(96) 609

(97/C 186/13)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2547/96

di Amedeo Amadeo (NI) al Consiglio

(1 ottobre 1996)

Oggetto: Diritti dell'uomo in Tibet

Il Tibet, paese occupato dal 1949 dalla Repubblica popolare cinese, subisce una pressione durissima che sta concretamente mettendo in pericolo la sopravvivenza stessa del popolo tibetano.

Ormai si sprecano le iniziative che sono state prese a tutti i livelli su questa situazione insostenibile ma i risultati sono deludenti.

Può il Consiglio intervenire presso il Governo della Repubblica popolare cinese affinché interrompa immediatamente i trasferimenti di popolazioni cinesi nel Tibet e affinché si inizi il processo di decolonizzazione del Tibet restituendo ai tibetani le terre, le colture, le case espropriate durante gli oltre 40 anni di occupazione?

Risposta

(13 marzo 1997)

Nelle relazioni con le autorità di Pechino l'Unione europea ha sempre assunto una posizione decisa a favore dell'autonomia culturale tibetana. Essa ha in varie occasioni espresso inquietudine in merito all'afflusso massiccio di cinesi Han nel Tibet, e ha chiesto adeguate misure che assicurino il rispetto del patrimonio culturale e relegioso del Tibet.

L'UE è preoccupata per le recenti notizie circa un indurimento delle linea ufficiale cinese nei confronti di manifestazioni dell'identità tibetana. L'Unione continuerà a seguire attentamente l'evoluzione di tale problema.

(97/C 186/14)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2557/96

di Anne André-Léonard (ELDR) al Consiglio

(16 ottobre 1996)

Oggetto: Soppressione dell'ora legale

Il Portogallo ha appena deciso di sopprimere l'ora legale e la Francia ha incaricato una commissione parlamentare di presentare proposte in tal senso.

L'ora legale perturberebbe i ritmi biologici dei bambini e delle persone anziane, favorirebbe l'aumento dell'inquinamento atmosferico, con grandi difficoltà per l'agricoltura e i mestieri all'aria aperta senza comportare autentiche economie di petrolio.

Se la Francia sopprimesse l'ora legale ciò potrebbe provocare una variazione oraria fra le sedi delle nostre Istituzioni, con ovvi inconvenienti.

Non potrebbe il Consiglio prevedere un'armonizzazione in materia nell'Europa dei Quindici?

Risposta

(13 marzo 1997)

1. La Commissione non ha presentato al Consiglio alcuna proposta mirata all'armonizzazione dell'ora ufficiale. L'armonizzazione comunitaria esistente da una quindicina d'anni riguarda l'armonizzazione dell'ora legale.

2. Il 26 aprile 1996 la Commissione ha presentato al Consiglio [1] una proposta di ottava direttiva concernente le disposizioni relative all'ora legale ed una relazione sull'applicazione dell'ora legale nell'Unione europea.

Questa proposta, basata sull'articolo 100 A del trattato CE, si prefigge di prorogare il sistema comunitario vigente, vale a dire di armonizzare le date e le ore di inizio e di fine del periodo dell'ora legale nell'insieme della Comunità per quattro anni a decorrere dal 1998 al fine di mantenere la completa armonizzazione del calendario instaurata della settima direttiva per gli anni 1996 e 1997.

Nella sessione del 17/18 giugno 1996 il Consiglio, in attesa del parere del Parlamento europeo, ha procedura ad un dibattito orientativo sulla proposta della Commissione.

3. Occorre precisare che il Portogallo ha semplicemente cambiato l'ora ufficiale per ritornare all'ora GMT zero che aveva abbandonato nel 1992, continuando tuttavia ad applicare un sistema di ora legale.

4. Se fosse confermata la situazione cui ha accennato l'Onorevole Parlamentare, secondo la quale uno Stato membro prevederebbe di mantenere invariata tutto l'anno l'ora ufficiale, il Parlamento e il Consiglio potrebbero discuterne nel quadro dell'esame della succitata proposta della Commissione con procedura di codecisione.

[1] GU C 342 del 14.11.1996.

(97/C 186/15) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2564/96**

di Robin Teverson (ELDR) al Consiglio

(16 ottobre 1996)

Oggetto: Applicazione della direttiva UE 91/628 sul trasporto di animali in Francia

Può il Consiglio chiedere al rappresentante permanente francese di fornire informazioni sul modo in cui le autorità francesi applicano la direttiva UE 91/628 [1] sul trasporto di animali? Più importante ancora, quali misure sono state adottate per garantire che tale normativa sia applicata e sinora sono state avviate azioni giudiziarie per il mancato rispetto di tale normativa?

[1] GU L 340 del 11.12.1991, pag. 17

Risposta

(24 marzo 1997)

L'articolo 21 della direttiva 91/628/CEE (modificata nel frattempoo dalla direttiva 95/29/CE) prevede che gli Stati membri attuano, entro un termine stabilito, le disposizioni della direttiva e tengono informata la Commissione del recepimento della medesima nel loro diritto interno.

Il Consiglio non ha competenza in materia di controllo del recepimento delle direttive, L'interrogazione potrebbe essere rivolta alla Commissione, che peraltro invia regolarmente al Consiglio er al Parlamento europeo relazioni sull'attuazione delle direttive comunitarie.

(97/C 186/16) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2671/96**

di Amedeo Amadeo (NI) e Spalato Belleré (NI) alla Commissione

(15 ottobre 1996)

Oggetto: Consumatori ed ESB

Le preoccupazioni dei consumatori, in occasione della crisi della «mucca pazza», sono state in gran parte messe da parte e talune informazioni sulle scelte politiche che sarebbero state fatte in passato riguardo all'ESB lasciano pensare che tali scelte si basavano non sulla volontà di tutelare i consumatori ma su quella di evitare una perturbazione del mercato.

Si chiede alla Commissione che l'informazione del pubblico e la trasparenza vengano migliorate, per quanto concerne sia il lavoro degli scienziati e dei comitati riguardanti l'ESB, sia il rapporto fra questa malattia e quella di Creutzfeld-Jacob, nonché la composizione dei prodotti alimentari che contengono carne, siano essi destinati agli animali o agli esseri umani. Si ritiene inoltre utile l'etichettatura completa, obbligatoria e leggibile.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(17 gennaio 1997)

La Commissione può assicurare gli onorevoli parlamentari che la protezione della salute pubblica è stata e rimane il primo obiettivo delle misure adottate per combattere l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Gli onorevoli parlamentari sono invitati a valutare nel merito le azioni che sono state intraprese, comprese le iniziative assunte anche molti anni prima che venisse accertata la possibilità di una correlazione tra la BSE e una qualche patologia umana. In particolare, la Commissione desidera richiamare l'attenzione sulle proposte da essa presentate a norma dell'articolo 129 del trattato CE per l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili, compresa quella di Creutzfeld-Jakob (CJD), le sue cause e vie di trasmissione, nonché sulle azioni da essa avviate per accrescere la responsabilità e la trasparenza, come sottolineato nei documenti di lavoro sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, presentati nel maggio e nel novembre 1996 ([1]).

La composizione dei comitati scientifici della Commissione è pubblica, al pari degli atti dei tre importanti seminari sulla BSE finanziati o cofinanziati dalla Commissione. I risultati delle ricerche scientifiche sono di regola pubblicati nella stampa specializzata, dopo una valutazione della redazione. La Commissione non è responsabile di tali pubblicazioni. Le opinioni e le osservazioni espresse nel corso delle riunioni del comitato scientifico veterinario e dei sottogruppi «BSE» sono state messe a disposizione della commissione temporanea d'inchiesta sulla BSE costituita dal Parlamento europeo.

La direttiva 79/373/CEE ([2]) prevede già un certo numero di disposizioni specifiche riguardanti la dichiarazione obbligatoria degli ingredienti contenuti negli alimenti composti per animali e l'indicazione delle specie animali a cui essi sono destinati. Come anticipato nelle risposte alle interrogazioni scritte P-1232/96 dell'onorevole Kinnock ([3]) P-1684/96 dell'onorevole Morgan ([4]), la Commissione ha approntato una proposta relativa ad alcune misure intese a completare le norme vigenti in materia di etichettatura degli alimenti per animali. Secondo le nuove disposizioni, nel caso di alimenti contenenti prodotti proteici derivati da mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli da compagnia, l'allevatore sarà informato mediante una speciale menzione attestante che l'alimento contiene prodotti proteici provenienti da mammiferi la cui somministrazione è vietata ai ruminanti. Detta proposta sarà sottoposta prossimamente al parere del comitato permanente degli alimenti per animali e poi trasmessa alla Commissione che si pronuncerà sulla sua adozione.

Relativamente all'etichettatura dei prodotti destinati all'alimentazione umana, la direttiva 79/112/CEE ([5]) prescrive l'apposizione di un certo numero di indicazioni che permettano al consumatore di avere un'idea precisa della composizione del prodotto acquistato. Tali diciture, che comprendono principalmente la lista degli ingredienti, devono essere bene in vista e chiaramente leggibili.

Per quanto attiene all'informazione la Commissione, conscia della necessità di compiere nuovi progressi in materia, considera tale obiettivo come una delle priorità della politica dei consumatori che intende promuovere nella Comunità. A tal fine, essa mantiene sulla questione della BSE contatti permanenti con il comitato dei consumatori e con le organizzazioni di consumatori a livello comunitario e nazionale. A questo proposito, il 29 ottobre 1996 essa ha pubblicato una seconda edizione aggiornata del vademecum sulla BSE (la prima risale al maggio 1996) per garantire un'ampia informazione dei consumatori.

(1) COM(96) 582 finale
(2) GU L 86 del 6.4.1979
(3) GU L 322 del 28.10.1996
(4) GU C 385 del 19.12.1996
(5) GU L 33 del 8.2.1979

(97/C 186/17)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2678/96

di Yiannis Roubatis (PSE) al Consiglio

(10 ottobre 1996)

Oggetto: Assassinio di detenuti curdi e violazione dei diritti dell'uomo in Turchia

Il pomeriggio del 24 settembre 1996, detenuti curdi delle prigioni di Diyarbakir, nella Turchia sudorientale, sono stati aggrediti senza alcun motivo da secondini turchi. L'aggressione si è conclusa con la morte di 12 detenuti e il ferimento di molti altri.

1. Può far sapere il Consiglio quali misure intende prendere contro la Turchia, il cui regime non esita ad assassinare a freddo detenuti curdi, in violazione di qualsiasi elementare diritto umano e a dispetto anche degli impegni assunti con l'entrata in vigore dell'unione doganale?
2. Intende inoltre, dopo questo inaccettabile comportamento, procedere al blocco di tutti gli stanziamenti previsti nell'ambito del programma MEDA e del regolamento finanziario per l'unione doganale, conformemente alla risoluzione sulla situazione politica in Turchia (1) approvata dal Parlamento europeo in seduta plenaria nel settembre 1996?

(1) Resoconto integrale della seduta del 19 settembre 1996, pag. 69

Risposta

(13 marzo 1997)

Il Consiglio è gravemente preoccupato per il perdurare delle violazioni dei diritti dell'uomo in Turchia, ivi compresi naturalmente i recenti fatti di Diyarbakis. Il Consiglio ha ripetutamente messo in chiaro, e continuerà a farlo, che l'osservanza del principio della superiorità del diritto e delle libertà fondamentali è una condizione essenziale per un più saldo legame tra la Turchia e l'Unione europea. Inoltre la lotta contro il terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto dei valori fondamentali della democrazia e dei diritti dell'uomo. Nello spirito della richiesta del Parlamento al Consiglio, la questione dei diritti dell'uomo figura tra le più importanti in ogni discussione del Consiglio sulla Turchia e il Consiglio continua a sorvegliare la situazione dei diritti dell'uomo in Turchia.

Il Consiglio ha adottato in luglio una dichiarazione sulla Turchia, in particolare sui principi sui quali devono essere fondate le relazioni tra l'Unione europea e la Turchia, e la Presidenza è stata incaricata di invitare la Turchia ad indicare se intende rispettare i principi summenzionati.

Il programma MEDA è stato adottato dal Consiglio in luglio ed è entrato in vigore alla fine di tale mese. Esso è fondato sul prispetto dei principi democratici e della superiorità del diritto, nonché sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui essi sono un elemento essenziale e la cui violazione giustificherebbe l'applicazione di provvedimenti adeguati. Si osservi che ora è responsabilità della Commissione decidere sul finanziamento di progetti specifici per qualsiasi paese. Per quanto riguarda lo specifico regolamento finanziario per la Turchia, esso non è stato ancora adottato dal Consiglio.

(97/C 186/18)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2698/96

di Eva Kjer Hansen (ELDR) al Consiglio

(10 ottobre 1996)

Oggetto: Campagna d'informazione per la sensibilizzazione sul sistema europeo relativo alla valorizzazione e alla protezione delle denominazioni d'origine dei prodotti alimentari

Nel settore dell'agricoltura, la Commissione ha avviato la suddetta campagna di informazione, della durata di tre anni, che comprende la «denominazione di origine protetta» (DOP), l'«indicazione geografica protetta» (IGP) e la specialità tradizionale garantita (STG). A tal fine è stata prevista una dotazione di 8,8 mio ECU. La campagna viene realizzata sulla base dell'art. 5 del regolamento n. 2037/93 della Commissione [1].

Tuttavia, nel corso dei negoziati politici per l'adozione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari [2], sei paesi (Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Lussemburgo), che costituivano una minoranza di blocco in seno al Consiglio, hanno posto come condizione che nessuna forma di sostegno economico specifico connessa a tali prodotti possa essere accettata. L'articolo relativo al sostegno è stato quindi eliminato dalla proposta di regolamento.

Nel corso dei negoziati politici precedenti all'adozione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio è stata espressa una forte opposizione in merito alla concessione di aiuti economici specifici ai produttori, ai consorzi di produttori ed altri, che producono, controllano e commercializzano prodotti protetti ai sensi del regolamento.

Ritiene il Consiglio che la concessione, da parte della Commissione, di stanziamenti comunitari a favore di una campagna d'informazione volta alla diffusione della conoscenza di tali prodotti mediante aiuti destinati ai produttori sia conforme al regolamento del Consiglio?

---

(1) GU L 185 del 28.7.1993, pag. 5
(2) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1

Risposta

(13 marzo 1997)

L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine stabilisce che la Commissione può adottare modalità di applicazione.

La Commissione ha successivamente adottato alcune modalità di applicazione (regolamento (CEE) n. 2037/93), previa consultazione del comitato di cui l'articolo 15 del regolamento 2081/92.

In base all'articolo 5 del regolamento 2037/93, la Commissione ha organizzato una campagna d'informazione per rendere note al pubblico le menzioni «denominazione d'origine».

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio non prevede aiuti economica per i prodotti contemplati dal regime instaurata.

(97/C 186/19)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2730/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(21 ottobre 1996)

Oggetto: ESB

Varie commissioni di esperti a Bruxelles, a Londra, in Francia, hanno sottolineato che la malattia cerebrale diffusa tra gli ovini in Europa potrebbe derivare dalla ESB bovina (encefalopatia spongiforme bovina) e dunque essere una nuova variante, forse infettiva per l'uomo, delle tradizionali malattie che da secoli colpiscono le greggi. Montoni e pecore, infatti, sono spesso nutriti con farine derivanti dalle parti del bovino potenzialmente più infettive.

Non ritiene utile la Commissione escludere dalla catena alimentare umana e dai mangini per animali certi tessuti di tutti i ruminanti, compresi gli ovini come montoni, pecore, capre e forse anche agnelli, fino a quando non siano del tutto chiariti evèntuali rischi per l'uomo?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(20 gennaio 1997)

La teoria che l'agente patogeno della scrapie sia all'origine dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è sostenuta con determinazione da numerosi scienziati, pur non essendo stata ancora confermata.

Nel 1988, quando si riteneva che l'epidemia fosse dovuta alla contaminazione dei mangimi, il Regno Unito, e successivamente diversi altri Stati membri, hanno introdotto il divieto di alimentare tutti i ruminanti (ovini e caprini inclusi) con mangimi contenenti proteine di ruminanti. Nel 1994, con la decisione 94/381/CE [1] della Commissione, è stato introdotto in tutta la Comunità il divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi. Benché gli ovini siano perlopiù allevati in aziende a sistema estensivo, vengono comunque utilizzati mangimi concentrati.

La Commissione ha consultato il comitato scientifico veterinario sulla possibilità di adottare ulteriori misure per eliminare determinati tessuti provenienti dai ruminanti, che potrebbero contenere l'agente infettivo delle encefalopatie spongiformi. In base al parere del comitato, la Commissione ha proposto agli Stati membri una serie di ulteriori misure per eliminare alcuni specifici materiali a rischio dalla catena alimentare umana ed animale. La maggior parte degli Stati membri ha reagito sostenendo che l'adozione di tali misure non è giustificata negli Stati membri in cui non si sono verificati casi di BSE. Di conseguenza, nella riunione del comitato veterinario permanente del 3 dicembre 1996 non è stata raggiunta la maggioranza qualificata in merito a tali misure. Queste sono state quindi trasmesse al Consiglio, che il 17 dicembre 1996 ha respinto a maggioranza semplice la proposta della Commissione. La Commissione intende ora rivedere la questione, in particolare alla luce delle sue future ispezioni intese a verificare che gli Stati membri applichino effettivamente le attuali misure comunitarie di lotta contro queste malattie.

[1] GU L 172, del 7.7.1994.

(97/C 186/20)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2781/96

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(21 ottobre 1996)

Oggetto: Restituzione di beni culturali

In base all'articolo 16 della direttiva 93/7/CEE [1] sulla restituzione dei beni culturali illegalmente sottratti dal terrirorio di uno Stato membro, gli Stati membri sottopongono ogni tre anni alla Commissione — e per la prima volta nel febbraio 1996 — una relazione sull'applicazione della direttiva di cui trattasi. In base all'articolo 18 gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva di cui sopra entro 9 mesi dalla sua emanazione, vale a dire alla fine di dicembre 1993.

Può la Commissione riferire se il governo ellenico le ha notificato nel febbraio 1996 la relazione in materia di attuazione della direttiva di cui trattasi, se le ha notificato anche le norme nazionali di attuazione necessarie per uniformarsi alla direttiva e quali provvedimenti intende prendere nel caso in cui accerti lacune nell'applicazione della direttiva 93/7/CEE da parte delle competenti autorità greche?

[1] GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74

Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione

(7 gennaio 1997)

La Grecia figura fra i sei Stati membri che non hanno ancora notificato alla Commissione le norme nazionali di attuazione della direttiva n°93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro [1]. La Commissione ha avviato nei confronti di questi Stati membri la procedura di cui all'articolo 169 del trattato CE.

Per quanto riguarda la relazione sull'attuazione della direttiva che gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione entro la fine febbraio 1996, la Commissione ha appena inviato un richiamo a cinque Stati membri, fra i quali la Grecia, affinché adempiano rapidamente a quest'obbligo.

[1] GU L 74, 27.3.1993

(97/C 186/21)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2804/96

di Claude Desama (PSE) alla Commissione

(25 ottobre 1996)

Oggetto: Lavoro nero nella Commissione

La stampa ha recentemente riferito (cfr. «Le Soir» del 3 e 4.8.1996, «Carte Blanche» pagina 2, articolo di Guy Dewarichet) in merito al fatto che la Commissione si avvale, da diversi anni, di lavoratori non dichiarati. Vari reclami di «vittime del sistema» sono già stati registrati, segnatamente presso il Tribunale del lavoro di Bruxelles.

Può la Commissione comunicare se i suoi servizi, in particolare la DG IX, hanno già espresso preoccupazioni per questa situazione e se intende, ove opportuno, adottare le sanzioni disciplinarie che si rendano imperative?

Risposta data dal Sig. Liikanen in nome della Commissione

(3 dicembre 1996)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlementare alla risposta da essa data all' interrogazione scritta P-2814/96 dell'Onorevole Dury [1].

[1] GU C 72 del 7.3.1997.

(97/C 186/22)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2832/96

di Jannis Sakellariou (PSE) al Consiglio

(23 ottobre 1996)

Oggetto: Missione di osservazione della Comunità europea a Zagabria

1. La missione dell'Unione europea era a conoscenza del fatto che il capo della delegazione tedesca, Christoph von Bezold, è stipendiato dal Servizio informazioni della Repubblica federale tedesca?

2. Come valuta la missione dell'Unione europea la presenza di un appartenente ai servizi segreti, considerando il ruolo di istanza neutrale tra le parti in lotta svolto dalla missione stessa?

3. a) Quali risultati ha avuto l'indagine della missione sul caso verificatosi nella primavera 1994, ossia il ritrovamento di munizioni in una spedizione di latte destinato all'ospedale di Bihac?

   b) Quali osservatori e quali funzionari dell'Unione europea erano coinvolti nel fatto?

   c) La missione dell'Unione europea è disposta a sottoporre al Parlamento europeo i risultati dell'inchiesta?

Risposta

(24 marzo 1997)

Il Consiglio non può fornire le informazioni richieste. L'onorevole parlamentare saprà certamente che la Missione di vigilanza della Comunità europea non è uno strumento del Consiglio. La Missione di vigilanza della Comunità europea è stata istituita nel 1991, prima dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea nel 1993. Non è quindi stata istituita sulla base di una decisione del Consiglio né di qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione europea connesso con la politica estera e di sicurezza comune quale è definita nel TUE ma sulla base di un memorandum d'intesa fra gli Stati membri della Comunità europea, le autorità federali iugoslave ed i rappresentanti di Croazia e Slovenia.

Di conseguenza, la responsabilità della composizione, di finanzimento, del funzionamento e delle attività della Missione di vigilanza della Comunità europea ricade unicamente sugli Stati membri.

(97/C 186/23)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2881/96

di Graham Mather (PPE) alla Commissione

(31 ottobre 1996)

Oggetto: Rifiuto di rilasciare il visto a cittadini di paesi terzi

Nel corso del presente anno, a due cittadini della Repubblica di Maurizio che volevano visitare i loro familiari è stato negato il visto di ingresso in Francia. L'ambasciata francese a Maurizio non ha fornito alcuna motivazione in merito a tale rifiuto, comportamento ammissibile ai sensi del vigente diritto francese. Tuttavia, ai due interessati è stato in seguito concesso un visto di ingresso nel Regno Unito.

Secondo la Commissione per i diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non disciplina la questione dei cittadini dei paesi terzi e dei visti di ingresso nell'Unione europea. L'ambasciata e il ministero degli esteri britannici hanno dichiarato che l'Unione non è competente in materia di ingresso nell'UE dei cittadini di paesi terzi.

Di conseguenza, non esiste alcuna norma europea o, come in questo caso, nazionale che tuteli i cittadini dei paesi terzi dal rifiuto immotivato e fortuito di concedere il visto di ingresso.

Può la Commissione comunicare se la questione è attualmente sottoposta al suo esame e indicare le iniziative che prevede di adottare per correggere tale situazione? Può dire altresì se i cittadini dei paesi terzi possono avviare un ricorso per rifiuto ingiusto di concedere il visto sulla base della normativa vigente in materia di libera circolazione delle persone?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(20 gennaio 1997)

Ai sensi dell'articolo K.1 del Trattato sull'Unione europea, le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone e l'espletamento dei controlli sono considerati problemi di interesse comune per gli Stati membri (terzo pilastro). Inoltre, l'articolo 100c del Trattato CE (primo pilastro) afferma che il Consiglio deve stabilire un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione. Il Consiglio deve anche adottare delle misure relative all'istituzione di un modello uniforme per i visti. Sebbene siano stati adottati gli strumenti del primo pilastro sopra menzionato, i dibattiti all'interno del terzo pilastro sulla proposta della Commissione per una convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne non hanno ancora consentito di raggiungere un accordo. Questa proposta tratta il riconoscimento reciproco dei visti e le condizioni per il loro rilascio. Per il momento non esiste quindi una politica armonizzata in materia di visti e la concessione o il rifiuto degli stessi resta di competenza dei singoli Stati membri.

Le informazioni dell'onorevole parlamentare sull'assenza di ricorso amministrativo o giudiziario nei singoli Stati membri sono perfettamente corrette.

Inoltre, un cittadino di uno Stato terzo, qualora gli sia stato rifiutato il visto non può, per il momento, presentare un ricorso presso la giurisdizione di uno Stato membro, appellandosi all'attuale normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle persone, ai sensi dell'articolo 8a del Trattato CE. Le disposizioni dell'art. 48 del Trattato CE e le relative disposizioni del diritto derivato sulla libera circolazione delle persone sono applicabili solo ai cittadini degli Stati membri e ai membri delle loro famiglie di paesi terzi, così come ai cittadini dello Spazio economico europeo e ai membri delle loro famiglie di paesi terzi.

(97/C 186/24)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2887/96

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) alla Commissione

(31 ottobre 1996)

Oggetto: ESB e latte

In Gran Bretagna l'uso, nell'alimentazione umana e animale, del latte proveniente da mandrie affette da ESB o sospettate di aver contratto la malattia sarebbe vietato o soggetto a restrizioni.

Da quando è in vigore tale divieto o restrizione?

Il provvedimento riguarda solo il latte destinato al consumo umano?

Il provvedimento riguarda solo il latte proveniente da mandrie affette da ESB o anche quello di mandrie sospettate di aver contratto la malattia?

Sulla base di quali conoscenze o supposizioni è stato introdotto tale divieto o restrizione?

(97/C 186/25)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2888/96

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) alla Commissione

(31 ottobre 1996)

Oggetto: ESB e latte

E' la Commissione a conoscenza di dati che consentano di escludere la trasmissione dell'ESB all'uomo o agli animali attraverso il consumo di latte proveniente da mandrie affette da ESB (o sospettate di aver contratto tale malattia)?

Ha la Commissione richiesto un parere scientifico sulla questione della trasmissibilità dell'ESB attraverso il consumo di latte?

In caso contrario, per quale motivo non ha proceduto in tal senso?

Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2887/96 e E-2888/96

(14 gennaio 1997)

Per quanto si riferisce alla encefalopatia spongiforme dei bovini, la sicurezza del latte è stata più volte valutata da esperti scientifici. In alcuni studi precedenti un gruppo di esperti dell'OMS aveva concluso che il latte non presenta alcun pericolo di trasmettere la BSE. Più di recente, il 3 aprile 1996, un gruppo di esperti consultato dall'OMS ha concluso che persino nei paesi a elevata incidenza di BSE, l'uso di latte e derivati è considerato sicuro. Per altre encefalopatie spongiformi umane e animali si è dimostrato che il latte non costituisce un veicolo di infezione. Per tutta la durata dell'epidemia di BSE, questa è stata la posizione della maggioranza degli esperti.

Su richiesta dalla Germania, la Commissione ha chiesto al comitato veterinario scientifico e al comitato pluridisciplinare di rivedere la questione della sicurezza del latte. È atteso fra poco il parere di un sottogruppo di esperti del comitato scientifico, mentre il comitato pluridisciplinare non ha ancora avuto la possibilità di approfondire la questione.

Nel Regno Unito dal 15 novembre 1988 il latte proveniente da casi sospetti o confermati viene distrutto. Non esistono restrizioni per il latte proveniente da allevamenti in cui si sia verificato o sospettato un caso di BSE.

(97/C 186/26)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2899/96

di Christian Cabrol (UPE) alla Commissione

(31 ottobre 1996)

Oggetto: Infezioni collettive di origine alimentare provocate da tossine

In tutti i paesi, si assiste a una recrudescenza delle infezioni collettive di origine alimentare, segnatamente dovute al consumo di pollame, nonostante le misure di igiene applicate lungo la catena alimentare, dall'allevatore al consumatore. Tali infezioni, l'80% delle quali dovute alla salmonella, sono attribuite, inoltre, alla presenza di altri germi patogeni come il Campylobacteres (pollame) o l'Escherichia coli (carne rossa), che generano elevati costi di ospedalizzazione. Si tratta di un problema mondiale di salute pubblica, a cui si fa riferimento nella relazione dell'OMS pubblicata nel maggio 1996.

Nel corso degli ultimi anni sono stati registrati intossicazioni e decessi, riguardanti essenzialmente bambini e anziani.

Le misure applicate finora (programma di vaccinazione del pollame), si rivelano insufficienti per lottare contro tali infezioni. Risultano necessarie misure complementari di decontaminazione dei mattatoi, soprattutto nel caso di allevamenti intensivi.

La procedura di decontaminazione Avgard, che riduce notevolmente il livello batterico dei mattatoi, è stata accolta favorevolmente dalle autorità francesi e britanniche. Tuttavia, malgrado dal 1992 essa sia stata autorizzata nell'America del Nord, non può essere applicata a livello europeo senza modifica dell'allegato alla direttiva 92/116/CEE [1].

Può la Commissione precisare per quale motivo non si pronuncia in merito alla richiesta della Francia, del Regno Unito e dell'Italia relativamente al dossier trasmesso nel 1994 al Comitato scientifico veterinario?

In caso di intossicazioni mortali, come si è potuto recentemente constatare in Giappone, e nel contesto dei problemi connessi alla «mucca pazza», può la Commissione giustificare il suo atteggiamento e assumere le sue responsabilità nel settore della salute pubblica?

A livello più generale, può la Commissione esaminare una proposta di programma per l'elaborazione di norme, programma scaglionato nel tempo e concernente il controllo e il livello batterico lungo la catena alimentare, come si verifica attualmente negli Stati Uniti, mediante il programma «MEGA-REG», che permette di sorvegliare il livello batterico all'uscita dei mattatoi?

(1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 1

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 gennaio 1997)

Le infezioni e le intossicazioni alimentari sono in aumento nel mondo intero per varie cause: mutati metodi di allevamento e di preparazione degli alimenti, condizioni sociali, climatiche, ambiente, nonché stili di vita e comportamenti individuali. Tale fenomeno richiede una maggiore sorveglianza da parte delle autorità sanitarie, nonché una adeguata disciplina e controlli che coprano l'intera catena alimentare, dal produttore al consumatore.

In tale contesto, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio per l'istituzione di una rete di sorveglianza e di lotta contro le malattie trasmissibili, tra cui quelle di origine alimentare.

La Comunità sta cercando altresì di promuovere una collaborazione in tale settore nell'ambito della Task force EU-US, la quale è stata incaricata di impostare un sistema globale di segnalazione precoce, nonché una rete per la notifica delle malattie trasmissibili.

La Commissione ha avviato altresì una rassegna globale della legislazione veterinaria della Comunità in materia di igiene degli alimenti, onde creare una serie di norme più semplici e più efficaci intese a tutelare la salute del consumatore. Inoltre la Commissione sta preparando un libro verde sulla legislazione alimentare della Comunità, allo scopo di raccogliere le opinioni dei consumatori, dei produttori e delle altre parti interessate in merito alle linee direttrici che la Comunità dovrebbe seguire nel settore.

Contemporaneamente, la Commissione ha chiesto al Comitato veterinario scientifico di esprimere un parere sulla decontaminazione delle carcasse di pollame e di individuare criteri per l'autorizzazione di sostanze specifiche. Una volta che disporrà di tale parere, la Commissione prenderà in considerazione qualsiasi modifica adeguata dell'attuale legislazione, eventualmente nell'ambito della rassegna succitata.

(97/C 186/27)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2904/96

di Paul Rübig (PPE) al Consiglio

(4 novembre 1996)

Oggetto: Direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i lavori in metalli preziosi

La proposta di direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i lavori in metalli preziosi è da tempo in discussione. L'obiettivo principale di tale proposta è di eliminare gli ostacoli al commercio dei lavori in metalli preziosi esistenti sul mercato europeo, nonché di garantire una maggiore trasparenza ai fini di una migliore tutela del consumatore. La proposta di direttiva era iscritta all'ordine del giorno della 1929esima sessione del Consiglio «Mercato interno» del 28 maggio 1996 a Bruxelles. In tale occasione ci si è limitati, tuttavia, a riferire sui progressi realizzati nell'esame della proposta, senza prendere alcuna decisione. Poiché tale direttiva è particolarmente importante per l'Austria, può il Consiglio rispondere alle seguenti domande:

1. I metodi di verifica proposti dalla direttiva consentono di effettuare prove non distruttive? E' previsto in linea di massima di consentire anche prove non distruttive?
2. In caso contrario, la direttiva stabilisce chi deve assumersi i costi della riparazione?
3. Potranno essere sottoposti a verifica anche lavori non ultimati?

4. Per le piccole imprese l'osservanza delle disposizioni della direttiva potrebbe comportare un onere finanziario eccessivo. Saranno previste esenzioni per le piccole imprese e la possibilità di effettuare verifiche economicamente sostenibili?

5. Viene assicurato in modo soddisfacente che la distruzione o il danneggiamento dell'oggetto controllato per accertare il tenore di metallo prezioso si mantengano in ogni caso entro limiti economicamente accettabili?

6. Quale disciplina dovrebbe applicarsi agli oggetti di antiquariato che si trovano già nell'UE?

7. Chi valuta la rispondenza alla caratteristiche di oggetto di antiquariato?

8. E' prevista un'esenzione dall'obbligo della punzonatura anche nei casi in cui le norme nazionali la prescrivano?

9. Gli oggetti di antiquariato di cui all'articolo 1, par. 3, lettera a) della proposta di direttiva sono assoggettati alle legislazioni nazionali?

Risposta

(13 marzo 1997)

La proposta di direttiva cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare – concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative ai lavori in metalli preziosi e intesa a permettere la libera circolazione di tali lavori – è tuttora all'esame degli organi competenti del Consiglio. Di conseguenza, le risposta ai quesiti specifici dell'Onorevole Parlamentare hanno per ora carattere provvisorio.

1-2-5. La proposta di direttiva non esclude le prove non distruttive. Essa prevede tre diverse procedure d'attestazione della conformità ai requisiti essenziali. Tuttavia queste procedure non specificano il tipo di prova che dovrà essere effettuata, la determinazione delle prove appropriate essendo rinviata ai lavori di normalizzazione. Questi lavori, già in corso presso il CEN, hanno segnatamente lo scopo di preparare norme che prevedano prove non distruttive.

3. Gli obblighi imposti dalla direttiva valgono anche per i semilavorati, fermo restando che semilavorato è «qualsiasi prodotto venduto per essere trasformato, senza modifica del titolo, in prodotto finito destinato al consumatore finale».

4. Le tre procedure d'attestazione della conformità previste dalla proposta di direttiva possono essere applicate dalle piccole imprese. Ciò è particolarmente vero per la procedura «dichiarazione CE di conformità» che si riferisce al «modulo A» della decisione 93/465/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GUCE L 220, pag. 23): secondo questa procedura, il fabbricante si accerta e dichiara che i lavori soddisfano i requisiti essenziali e designa un organismo notificato di sua scelta, abilitato a procedere a controllo casuali. Questa procedura si basa sui controlli interni che il fabbricante deve effettuare e esige che quest'ultimo tenga la documentazione tecnica relativa ai lavori a disposizione dell'organismo notificato e delle autorità incaricate di sorvegliare il mercato. Nel quadro delle discussioni che si sono già svolte in merito alla proposta di direttiva, il Consiglio non è ancora giunto ad un consenso sul problema di stabilire se l'onere rappresentato dalle procedura d'attestazione della conformità sia necessario.

6-7-9. Gli oggetti di antiquariato che già si trovano nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea sono esclusi dal campo d'applicazione della proposta di direttiva, la quale si riferisce solo alla prima immissione in mercato.

Poiché il criterio della prima immissione in mercato è determinante, per applicare questa esenzione non occorre stabilire se un lavoro sia o non sia oggetto di antiquariato. Peraltro, per quanto concerne gli oggetti di antiquariato che fossero importati nel territorio comunitario e facessero oggetto, a tale titolo, di una prima immissione in mercato, essi – secondo l'attuale stato dei lavori sulla proposta di direttiva – sono espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d). Di conseguenza tali oggetti di antiquariato sarebbero disciplinati, se del caso, dalle normative nazionali esistenti.

8. Poiché la proposta di direttiva, fatta salva questa eccezione, è d'applicazione totale, essa è destinata a sostituire i requisiti nazionali. Ne risulta che le norme nazionali non possono assolutamente prevedere una punzonatura obbligatoria di terzi se la direttiva non la prevede.

(97/C 186/28)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2983/96

di David Hallam (PSE) alla Commissione

(8 novembre 1996)

Oggetto: Gabbie per allevamenti in batteria

Con riferimento alla sua risposta all'interrogazione n. E-0878/96 [1], può la Commissione elencare gli atti normativi che prevedono l'effettuazione di ispezioni obbligatorie da parte della Commissione, ispezioni che non possono essere condotte a causa della carenza di personale destinato a tale compito?

[1] GU C 280 del 25.9.1996, pag. 97.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(24 gennaio 1997)

Si trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo un elenco di direttive e decisioni che prevedono l'esecuzione di ispezioni obbligatorie da parte della Commissione, con una indicazione delle ispezioni già avvenute.

Per alcune delle direttive elencate sono state effettuate poche, o addirittura nessuna ispezione, a causa della carenza di personale. Al 1° gennaio 1997 l'ufficio di ispezione veterinaria e fitosanitaria disponeva di 30 ispettori (17 permanenti e 13 temporanei) e di 3 esperti distaccati. Nel 1995 sono state effettuate circa 405 missioni (comprendenti 2 528 giorni di missione) in paesi terzi e in Stati membri. Dal 1989, anno in cui si disponeva di soli 11 ispettori, la situazione è migliorata, anche se per un funzionamento regolare dell'ufficio sarebbero necessarie circa 100 persone.

Per parecchi anni — come ripetuto in parecchie occasioni dal Consiglio e dal Parlamento -il lavoro di ispezione ufficiale è consistito in primo luogo in una verifica del rispetto delle procedure di importazione da paesi terzi e in controlli ai posti di ispezione frontaliera, verificate controli che negli ultimi anni sono stati eseguiti regolarmente.

Per molto tempo sono state effettuate ispezioni sanitarie regolari unicamente ai sensi della direttiva 64/433/CEE [1] del Consiglio. Per altri settori sanitari si è cominciato ad eseguire un numero limitato di ispezioni, ma sono ancora evidenti notevoli carenze.

Nel settore veterinario, vengono eseguite regolarmente missioni ai sensi della direttiva 72/462/CEE [2] del Consiglio, ma anche in questo caso si registrano notevoli carenze. Tuttavia, le ispezioni di emergenza necessarie in Stati membri e paesi terzi sono state eseguite adeguatamente per un lungo periodo di tempo. È in corso di completamento la prima serie di missioni regolari in Stati membri, in ottemperanza dei programmi specifici di eradicazione e lotta.

[1] GU L 121 del 21.7.1964.
[2] GU L 302 del 31.12.1972.

(97/C 186/29)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2988/96

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(8 novembre 1996)

Oggetto: Superstrada cantabrica e cofinanziamento europeo

Qual è percentualmente il contributo comunitario alla costruzione della superstrada cantabrica in Spagna, nel tratto compreso tra Torrelavega (Cantabria) e il confine della Comunità autonoma delle Asturie?

Per quanti esercizi finanziari verrà mantenuto il cofinanziamento? Quale ne sarà l'entità? Per quali tronconi l'UE provvederà al cofinanziamento?

La Commissione ha ricevuto comunicazioni del governo spagnolo per quanto riguarda limitazioni o blocchi di nuove aggiudicazioni di lavori per tale superstrada durante il 1997 e il 1998?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(22 gennaio 1997)

Il 25 novembre 1994, la Commissione ha approvato il programma operativo della regione Cantabria per il periodo 1994-1999. Tra le misure previste da questo programma, si annovera il miglioramento delle comunicazioni stradali nella regione e, tra l'altro, la costruzione della superstrada (Autovía del Cantábrico) sul tragitto Sierrapando-Unquera.

Sono progettati i seguenti tratti: Sierrapando-Torres (Torrelavega), Torrelavega (ovest)-Cabezón de la Sal (est), Cabezón de la Sal-Lamadrid, Lamadrid-Unquera.

Il tratto Torrelavega (ovest)-Cabezón de la Sal (est), il cui costo è stimato a 10 183 milioni di pesetas sul periodo 1994-1997, è attualmente in fase di esecuzione e la Commissione dispone della documentazione sui lavori. Gli altri tre tronconi sono ancora in fase di progettazione.

Il tasso di cofinanziamento previsto per questi progetti è pari al 65% del costo totale sovvenzionabile. Quest'ultimo è stimato a tutt'oggi a circa 35 300 milioni di pesetas. L'aiuto comunitario copre il periodo 1994-1999.

All'ultima riunione del comitato di sorveglianza dedicata a questo intervento, tenutasi il 5 dicembre 1996, le autorità spagnole hanno informato la Commissione che per il momento non è previsto alcun cambiamento nella realizzazione dei progetti.

(97/C 186/30)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2992/96

di Gisèle Moreau (GUE/NGL) alla Commissione

(8 novembre 1996)

Oggetto: Entità e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Ile de France nel 1994 e nel 1995

Può la Commissione comunicare gli importi degli stanziamenti comunitari accordati alla regione Ile de France per gli anni 1994 e 1995 a titolo

- del FESR
- del Fondo sociale europeo (FSE)
- di programmi di interesse comunitario
- di programmi di ricerca
- di programmi nel settore dell'ambiente
- di altri programmi dell'UE?

La Commissione potrebbe altresì indicare i beneficiari di questi aiuti comunitari?

Risposta complementare data dal sig. Santer a nome della Commissione

(6 marzo 1997)

A complemento della sua risposta del 9 dicembre 1996 ([1]), la Commissione è ora in grado di comunicare le seguenti informazioni.

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

La regione Ile de France ha beneficiato di due iniziative comunitarie. Dal momento che si tratta di programmi pluriennali, non è possibile considerarli isolatamente. Sono disponibili le seguenti informazioni:

Konver: Programma approvato il 2 dicembre 1995.
Periodo interessato: dal 31 maggio 1995 al 31 dicembre 1997.
Importo dei fondi strutturali: 5,52 milioni di ECU.

Urban: Due programmi approvati il 12 marzo 1996.
Periodo interessato: dall'8 novembre 1994 al 31 dicembre 1999.

1) Les Mureaux: «i 5 quartieri»
   Importo dei fondi strutturali: 7 milioni di ECU, di cui 6,51 milioni di ECU del FESR.
2) Aulnay-sous-Bois (Seine St. Denis): quartieri Nord
   Importo dei fondi strutturali: 8,88 milioni di ECU, di cui 7,80 milioni di ECU del FESR.

Fondo sociale europeo (FSE)

	Stanziamenti comunitari accordati (importi in franchi francesi)	
	1994	1995
— obiettivo 3	100 861 874	
— obiettivo 4	139 392 820	183 000 000

Per quanto riguarda i beneficiari, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che i beneficiari per regione nell'ambito degli obiettivi 3 e 4 non rientrano tra le informazioni che lo Stato membro trasmette alla Commissione nel quadro delle procedure in vigore.

Programmi quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico

1) Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca:
   — progetto concernente la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle innovazioni tecnologiche: costo totale del progetto: 11 milioni di ECU (2)
   — progetto concernente il mercato dell'informazione e il settore linguistico: costo totale del progetto: 71 milioni di ECU (2)

2) Scienza, ricerca e sviluppo:
   L'importo della partecipazione comunitaria per l'insieme dei progetti ammonta a:
   — nel 1994: 54 milioni di ECU
   — nel 1995: 70 milioni di ECU (2)

Programmi di ricerca in materia di agricoltura

1) Programma «risorse genetiche in agricoltura» nel 1994 e nel 1995:
   Importo del contributo comunitario = 338. 550 ECU (2).

2) 3° programma-quadro (AIR 3) (1994)
   Importo del contributo comunitario = 441.525 ECU (2).

3) 4° programma-quadro (FAIR 1) (1995)
   Importo del contributo comunitario= 1.239.380 ECU (2).

Ambiente

		Costo totale (FF)	Contributo CE (FF)
Nel 1994	8 progetti	11 063 040	23 160 689
Nel 1995	2 progetti	11 440 000	(2) 5 630 000

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog) — Sezione orientamento

Obiettivo 5 e altre misure:

La Commissione non dispone di dati a livello regionale ma solo a livello nazionale. Tali informazioni possono essere fornite dal ministero francese dell'Agricoltura.

Aiuti comunitari concessi alla Francia nel 1994 (in milioni di ECU)

	Stanziamenti d'impegno	Stanziamenti di pagamento
1. Misure strutturali (cofinanziamento Feaog orientamento) programmi operativi obiettivo 5° Regolamento (CEE) n. 866/90 (3)		
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Regolamento (CEE) n. 2328/91 (4)	24,05	12,03
Miglioramento delle strutture agricole	282,80	182,17
2. Misure di accompagnamento Riforma della politica agricola comune (cofinanziamento Feaog garanzia)		
Regolamento (CEE) n. 2078/92 — ambiente (5)	179,30	179,30
Regolamento (CEE) n. 2079/92 — prepensionamento(5)	185,30	185,30
Regolamento (CEE) n. 2080/92 — rimboschimento (5)	1,30	1,30

Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Ceca)

Nel 1994 e 1995 la regione Ile de France non ha beneficiato né di prestiti né di abbuoni di interesse Ceca.

Strumento finanziario di orientamento della pesca (Sfop)

Nel 1994 non è stato accolto alcun progetto.

Nel 1995 cinque beneficiari situati in Ile de France (4) hanno beneficiato di aiuti per un importo totale di 29.215.911 FF.

I progetti scelti a titolo del programma di iniziativa comunitaria PESCA non sono stati ancora comunicati alla Commissione dalle autorità francesi.

In generale, i progetti del Fondo d'intervento e di orientamento dei mercati, dei prodotti della pesca marittima e delle colture marine (FIOM) hanno una portata nazionale.

Formazione, istruzione, gioventù

L'importo concesso ai beneficiari della regione Ile de France nel 1994 e nel 1995 è dell'ordine di 14,7 milioni di ECU per quanto riguarda i programmi comunitari Socrates, Leonardo da Vinci e, a partire del 1995, Gioventù per l'Europa.

Politica energetica

Nel quadro del programma Thermie è stato concesso nel 1994 e nel 1995 un importo totale di 3,7 milioni di ECU per sette progetti dimostrativi nel settore dell'energia il cui coordinatore si trova in Ile de France (4).

Industria

La regione Ile de France comprende Parigi, Seine et Marne, Yves lines, Essonne, Hauts de Seine, Seine Saint Denis, Val de Marne e Val d'Oise.

Le organizzazioni aventi sede nella regione hanno ricevuto pagamenti, a titolo del programma Esprit, per un importo totale di 76 milioni di ECU nel 1994 e di 66 milioni di ECU nel 1995.

Politica d'impresa

Nel periodo preso in considerazione c'è stata la messa in servizio di quattro centri Euro info, di 20 membri del Business cooperation network (Rete europea di cooperazione — BC-NET) e di 18 corrispondenti dell'Ufficio di ravvicinamento delle imprese (BRE); e sono state organizzate due manifestazioni «Interprises» (Borsa delle offerte di tecnologie) rispettivamente dal 5 al 9 dicembre 1994 a Parigi e, sempre a Parigi, dal 20 al 24 novembre 1995.

L'opuscolo a carattere regionale «L'Ile de France nell'Unione europea» pubblicato dall'Ufficio di rappresentanza della Commissione in Francia, che illustra gli interventi comunitari in Ile de France nel loro complesso, viene inviato direttamente all'onorevole parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento.

(1) GU C 60 del 26.2.1997, pag. 123.
(2) si vedano i dettagli nell'allegato che viene inviato direttamente all'onorevole parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento europeo.
(3) GU L 91 del 6. 4. 1990.
(4) GU L 218 del 6. 8. 1991.
(5) GU L 215 del 30. 7. 1992

(97/C 186/31)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3016/96

di Jean-Antoine Giansily (UPE) al Consiglio

(8 novembre 1996)

Oggetto: Situazione del personale presso il Consiglio dell'Unione europea

1. Può il Consiglio comunicare, sotto forma di tabella sinottica, la ripartizione per nazionalità, categoria e grado, all'interno di ciascuna delle categorie, dei funzionari titolari del Consiglio, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni?

2. Può fornire gli stessi dati per quanto concerne gli agenti temporanei, gli agenti ausiliari e/o agenti locali presenti nei suoi servizi e in quelli del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni?

Risposta

(27 febbraio 1997)

In riferimento all'interrogazione scritta in oggetto, si riporta in plico a parte una tabella che indica il numero di funzionari/agenti temporanei in servizio presso il Segretariato generale del Consiglio al 1° novembre 1996, ripartiti per categoria/grado/nazionalità. Occorre rilevare che il personale del Consiglio non comprende agenti ausiliari né agenti locali.

Per quanto riguarda i funzionari ed altri agenti in servizio presso il Comitato economico e sociale e il Comitato dlele regioni, il Consiglio non è competente a fornire le informazioni richieste dall'Onorevole Parlamentare.

(97/C 186/32)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3054/96

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(18 novembre 1996)

Oggetto: Liquidazione assicurativa dei cittadini ex-iugoslavi

Considerando che l'Italia eroga pensioni a cittadini ex iugoslavi; la normativa bilaterale tra Italia e Iugoslavia preclude esplicitamente l'applicazione della legislazione italiana ai cittadini iugoslavi; i periodi di assicurazione compiuti anteriormente al 1° maggio 1945 sotto la legislazione italiana in materia di assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti dalle persone che hanno abitato nei territori ceduti dall'Italia alla Iugoslavia sono presi in considerazione ai fini della liquidazione del pagamento delle prestazioni dall'istituto assicuratore italiano, se trattasi di persone italiane, è dagli assicuratori iugoslavi, se trattasi di persone iugoslave;

Per persone italiane vanno intesi i lavoratori e i loro superstiti i quali fino alla data dell'entrata in vigore del trattato di pace erano in possesso della cittadinanza italiana, e dopo la suddetta data non hanno acquisito la cittadinanza iugoslava;

In contraddizione con quanto stabilito dagli accordi bilaterali, l'istituto assicuratore italiano stabilisce che «beneficiari dell'accordo in esame sono i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nei territori predetti»;

Si chiede alla Commissione se è corretta quest'ultima interpretazione che introduce il principio della territorialità al posto di quello della soggettività;

Se un regolamento comunitario (quale il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio [1], del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari) possa essere esteso a paesi terzi, come nel caso dell'ex Iugoslavia;

3. se un regolamento comunitario possa modificare quanto stabilito da un accordo bilaterale tra due paesi, di cui uno membro.

[1] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(20 gennaio 1997)

La domanda dell'on. membro riguarda i rapporti fra uno Stato membro e un paese terzo, legati fra loro da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale. Il regolamento n° 1408/71 [1], che ha come obiettivo il coordinamento dell'applicazione dei vari regimi di sicurezza sociale della Comunità, in questo caso non si applica. Pertanto, la Commissione non può che confermare il parere già emesso in risposta all'interrogazione scritta P-2523/96 dell'on. membro, in particolare per quanto riguarda la portata degli accordi bilaterali quale essa è stata definita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 2 agosto 1993, causa C-23/92, Grana Novoa [2].

[1] GU n° L 149, 5.7.1979; versione consolidata, GU n° C 325, 10.12.1992
[2] Racc. 1993, pag. I-4505

(97/C 186/33)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3070/96

di Pieter Dankert (PSE) alla Commissione

(18 novembre 1996)

Oggetto: Nuovo ponte sul Tago finanziato dal Fondo di coesione

Il memorandum di accordi che è stato firmato prevede diverse misure da adottare e/o mettere in opera entro il 15 ottobre 1996.

Tali misure sono state adottate o messe in opera?

In caso affermativo, può la Commissione far pervenire i documenti in questione al Parlamento europeo?

In caso negativo, per quale motivo? Quali iniziative ha adottato la Commissione?

(97/C 186/34)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3072/96

di Pieter Dankert (PSE) alla Commissione

(18 novembre 1996)

Oggetto: Nuovo ponte sul Tago finanziato dal Fondo di coesione

In risposta all'interrogazione scritta E-0905/96 [1] sulla possibilità di avviare una procedura d' infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, la Commissione afferma che a questo stadio non dispone di elementi sufficienti per poter concludere che i fattori di perturbazione denunciati dagli onorevoli parlamentari abbiano avuto un impatto significativo sulla zona di protezione speciale «Estuario del Tago».

Che cosa intende la Commissione per «impatto significantivo» e come motiva tale affermazione?

E' la Commissione a conoscenza di un memorandum dei suoi funzionari della DG XI, che constatano in tal caso effettive violazioni della direttiva 92/43/CEE [2]?

In caso affermativo, per quale motivo la Commissione ha poi potuto rispondere come ha fatto il 26 settembre?

In caso negativo, può la Commissione adeguare le proprie parole in funzione dell'opinione espressa dai suoi funzionari competenti in materia?

[1] GU C 11 del 13.1.1997, pag. 3.
[2] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7

(97/C 186/35)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3073/96

di Pieter Dankert (PSE) alla Commissione

(18 novembre 1996)

Oggetto: Nuovo ponte sul Tago finanziato dal Fondo di coesione

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-906/96 [1] la Commissione non ha fatto sapere fino a che punto arriva la sua tolleranza di fronte alle violazioni della direttiva 92/43/CEE [2] in questo caso concreto.

Può la Commissione rispondere ora al quesito o ritiene che non ci siano o non ci siano state violazioni della direttiva?

Qualora la Commisisone ritenga che non ci sia stata alcuna violazione, può essa indicarne il motivo, tenuto conto anche di un memorandum elaborato dai suoi funzionari della DG XI competenti in materia?

---

(1) GU C 11 del 13.1.1997, pag. 4.
(2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7

Risposta comune
data dal sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3070/96, E-3072/96 e E-3073/96

(28 gennaio 1997)

La Commissione conferma che essa non dispone di elementi tali da permetterle di concludere che le perturbazioni menzionate dall'onorevole parlamentare abbiano avuto un effetto significativo sulla zona di protezione speciale.

La posizione della Commissione risulta da analisi che essa ha effettuate, da informazioni fornite dalle organizzazioni non governative e dalle autorità portoghesi nonché dai risultati della missione effettuata sul posto il 17 e 18 giugno 1996. Se non si può escludere l'esistenza di alcuni danni, è difficile quantificarli e stabilire un legame diretto e irrefutabile fra questi e di lavori di costruzione del ponte. Non potendosi dimostrare l'esistenza di effetti significativi dei comportamenti allegati e viste le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE [1], riprese per quanto riguarda il carattere significativo delle perturbazioni nell'allegato I, punto 8, della decisione di finanziamento, la Commissione non ha potuto identificare l'esistenza di un'infrazione alla normativa comunitaria tale da giustificare il ricorso all'applicazione delle procedure previste dalla normativa in parola.

La Commissione e il governo portoghese hanno identificato una serie di misure compensative dei danni la cui esistenza non può essere esclusa (in particolare l'ampliamento della zona di protezione speciale) nonché misure destinate ad evitare il ripetersi della situazione constatata (in particolare il potenziamento della commissione di accompagnamento dei lavori e la presentazione di un programma di sorveglianza). Queste misure sono state integralmente poste in atto dalle autorità portoghesi.

---

(1) «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat delle varie specie nelle zone speciali di conservazione, e per prevenire inoltre perturbazioni che riguardano le specie per le quali le zone sono state designate sempreché tali perturbazioni possano avere un effetto significativo in relazione agli obiettivi della (...) direttiva.»

(97/C 186/36)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3071/96

di Pieter Dankert (PSE) alla Commissione

(18 novembre 1996)

Oggetto: Nuovo ponte sul Tago finanziato dal Fondo di coesione

Nelle sue risposte del 9 luglio 1996 [1] e 26 settembre 1996 [2] all'interrogazione scritta E-0904/96 la Commissione non ha risposto alla domanda: «Perché (essa) non ha esperito un'indagine ai sensi dell'articolo 10 della decisione relativa al progetto n. 94/10/65/005»?

Può la Commissione rispondere ora a tale quesito?

---

(1) GU C 297 dell'8.10.1996, pag. 46
(2) GU C 11 del 13.1.1997, pag. 3.

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(28 gennaio 1997)

La Commissione ha effettuato un'analisi approfondita delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla protezione dell'ambiente contemplate dalla sua decisione.

In base a tale analisi, e tenendo conto degli elementi che figurano nella sua risposta congiunta alle interrogazioni scritte E-3070/96, E-3072/96 ed E-3073/96 (1), alla quale l'onorevole parlamentare è invitato a far riferimento, la Commissione ha giudicato che non fossero soddisfatte le condizioni necessarie per avviare la procedura di cui all'articolo 10.

(1) V. pag. n. 26.

(97/C 186/37) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3083/96**

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e Juan Colino Salamanca (PSE) alla Commissione

(18 novembre 1996)

Oggetto: Abbattimento di bovini in Svizzera

Essendosi appreso che la Svizzera abbatterà 230.000 vacche allo scopo di sradicare la malattia nota come morbo della «mucca pazza» e le sue conseguenze, ha studiato la Commissione i possibili effetti che tale operazione potrà avere sul mercato dei bovini dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(21 gennaio 1997)

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, invece del piano di abbattimento sanitario inizialmente previsto per 230.000 vacche allo scopo di eradicare il morbo della vacca pazza, il 9 dicembre 1996 il Parlamento svizzero avrebbe deciso di procedere all'abbattimento di soli 1.100 capi circa. Sarebbe inoltre previsto un programma di abbattimento selettivo negli allevamenti in cui è comparsa la malattia. Per quanto riguarda i prezzi della carne bovina in Svizzera, occorre ricordare che sono nettamente superiori a quelli comunitari e che le importazioni dalla Svizzera nella Comunità interessano solo un numero limitato di bovini vivi fissato in base ad un contingente tariffario.

Viste le circostanze, le ripercussioni sul mercato comunitario di questo programma di abbattimento limitato previsto dalla Svizzera sono molto blande, se non praticamente insignificanti.

(97/C 186/38) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3084/96**

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e Juan Colino Salamanca (PSE) alla Commissione

(18 novembre 1996)

Oggetto: Abbattimento di bovini nel Regno Unito

Sta procedendo il Regno Unito all'abbattimento di capi bovini secondo le modalità previste dai piani per lo sradicamento dell'«encefalopatia spongiforme bovina» in quel paese?

Quante vacche sono state finora abbattute nel Regno Unito in esecuzione di tali piani?

Qual è, secondo le stime della Commissione, il numero dei capi di bestiame bovino che dovranno essere abbattuti nel Regno Unito per sradicare totalmente la cosiddetta malattia della «mucca pazza»?

(97/C 186/39) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3085/96**

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e Juan Colino Salamanca (PSE) alla Commissione

(18 novembre 1996)

Oggetto: Sradicamento dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito

Quali azioni specifiche ha avviato la Commissione ai fini di una rigorosa sorveglianza dell'andamento della «encefalopatia spongiforme bovina» nel Regno Unito?

Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3084/96 e E-3085/96

(23 gennaio 1997)

Il programma di abbattimento selettivo, previsto nell'accordo del Consiglio europeo di Firenze ed adottato dalla Commissione il 24 giugno 1996, non è stato ancora messo in pratica, sebbene il Regno Unito abbia annunciato, il 16 dicembre 1996, l'intenzione di attuarlo.

Il programma mira a ridurre sostanzialmente, nel Regno Unito, il numero di casi potenziali di encefalopatia spongiforme dei bovini, identificando gli animali che abbiano avuto più probabilità di esposizione a carni infette e farina di ossa. Tali animali vengono abbattuti e i loro tessuti non vengono immessi in alcuna catena alimentare. È necessario tuttavia precisare che ciò non può eradicare del tutto l'encefalopatia spongiforme dei bovini, data l'attuale impossibilità di identificare tutti gli animali a rischio.

Nell'ambito del programma convenuto sarebbero abbattuti circa 127.000 capi.

Dal 1° aprile 1990 l'encefalopatia spongiforme dei bovini deve essere obbligatoriamente denunciata alla Commissione tramite il sistema computerizzato di notifica delle malattie degli animali. Come richiesto dalla decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996 [1], il Regno Unito invia rapporti scritti quindicinali che vengono distribuiti agli Stati membri; esso li invia altresì alla commissione temporanea di inchiesta sulla BSE del Parlamento. Tali rapporti descrivono l'evoluzione dei programmi, della legislazione e dell'epidemia.

Dopo l'annuncio, fatto dal governo britannico il 20 marzo 1996, sulla nuova variante della malattia di Creutzfeld-Jakob, nel Regno Unito sono state effettuate quattro missioni della Commissione. Le relazioni di tali missioni vengono distribuite anche agli Stati membri.

[1] GU L 78 del 28.3.1996.

(97/C 186/40)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3091/96
di Michel Rocard (PSE) al Consiglio

(7 novembre 1996)

Oggetto: Apertura di un ufficio della Commissione in Kosovo

Nella risoluzione A4/0054/96 del 29 febbraio 1996 [1] il Parlamento europeo ha invitato il Consiglio ad aprire un ufficio della Commissione nel Kosovo; tuttavia non è stata intrapresa alcuna azione in tal senso.

Il Consiglio può spiegare il motivo per cui non ha seguito le raccomandazioni del Parlamento europeo e non ha aperto un ufficio della Commissione nel Kosovo?

Il Consiglio può inoltre fornire al Parlamento europeo indicazioni in merito alle azioni che intende intraprendere nel Kosovo, in particolare in termini di scadenze?

[1] GU C 78 del 18.3.1996, pag. 15.

Risposta

(13 marzo 1997)

Come l'Onorevole Parlamentare saprà, il Consiglio ha espresso in molte occasioni la sua grave preoccupazione per la situazione nel Kosovo. Nelle sessioni del 1° e del 28 ottobre ha ribadito la sua convinzione che una maggiore presenza internazionale nel Kosovo avrebbe un effetto moderatore su entrambe le parti e potrebbe così contribuire a ridurre le tensioni. Una presenza internazionale rappresenterebbe pertanto un altro fattore positivo nel contesto della ricerca di una soluzione accettabile per la questione dello status del Kosovo nella Repubblica federale di Iugoslavia (RFI): A tal fine il Consiglio, ha sottolineato l'importanza che annette all'istituzione di una presenza dell'UE nel Kosovo e continua ad insistere presso le autorità di Belgrado affinché ne vengano definite le modalità.

Nel frattempo, la questione dell'ulteriore normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra la RFI e l'UE rimane aperta, poiché il Consiglio ha deciso di trattare entrambe le questioni in parallelo.

(97/C 186/41)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3106/96

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione

(18 novembre 1996)

Oggetto: Esenzione IVA per il trasporto di persone

La Comunità delle ferrovie europee (CCFE) ha proposto alla Commissione e al Consiglio, in relazione alla futura normativa comunitaria in materia di IVA applicabile al trasporto di persone, di istituire in tutti gli Stati membri e per tutti i mezzi di trasporto un'«aliquota zero», ovvero un'esenzione dall'IVA. Secondo la CCFE, un'armonizzazione di questo tipo consentirebbe di:

1. garantire la parità di trattamento fra tutti i mezzi di trasporto
2. favorire la competitività e lo sviluppo del trasporto pubblico di persone,
3. definire un criterio di territorialità adatto a tutte le forme giuridiche sotto le quali può aver luogo un trasporto ferroviario internazionale,
4. evitare che per uno stesso tragitto vi siano differenze di tariffa in relazione all'aliquota IVA applicata dagli Stati membri.

Qual è la posizione della Commissione in merito alle proposte della CCFE sulla futura regolamentazione comunitaria dell'IVA applicabile ai trasporti?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(12 febbraio 1997)

Attualmente la Commissione sta valutando in quale misura riesaminare le norme della sesta direttiva sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) ([1]) applicabile ai trasporti. Alla fine del 1995, la Commissione ha avviato uno studio per valutare le conseguenze economiche delle possibili decisioni in materia di imposte. Poiché tale studio è incompleto, la Commissione non è in grado di fornire una risposta dettagliata alla domanda formulata.

Tuttavia, è intenzione della Commissione che l'IVA sia applicata ai servizi di trasporto passeggeri in modo tale da non interferire con la concorrenza tra i diversi sistemi di trasporto. L'IVA non dovrebbe inoltre diminuire la competitività degli operatori europei del settore dei trasporti nei confronti dei loro concorrenti dei paesi terzi e non dovrebbe ostacolare l'espansione dei servizi di trasporto pubblico. L'elaborazione e progressiva introduzione della normativa e gli orientamenti comunitari in materia di tassazione dei trasporti e le politiche per internalizzare i costi esterni dei trasporti dovrebbero rispettare pienamente quest'obiettivo e portare ad un sistema veramente equilibrato di prezzi per tutti i sistemi di trasporto ([2]). A tale riguardo la Commissione concorda con il documento programmatico della comunità delle ferrovie europee (CCFE) del 23 settembre 1996 citato dall'onorevole parlamentare.

La Commissione coglie l'occasione per precisare che la CCFE non suggerisce l'applicazione di un'aliquota zero o di un'esenzione fiscale a tutte le prestazioni di servizi di trasporto passeggeri. La CCFE si interessa unicamente alla tassazione dei trasporti transfrontalieri di passeggeri, settore dove il trasporto marittimo e quello aereo, diversamente da quello di terra, beneficiano attualmente dell'applicazione uniforme di un'aliquota zero ([3]).

([1]) Direttiva 77/388/CEE – GU L 145 del 13.6.1977, modificata da ultimo dalla direttiva 96/42/EC – GU L 170 del 9.7.1996.

([2]) Libro Verde «Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti» – COM (95) 691.

([3]) In virtù dell'articolo 28, paragrafo 2, trattino a) della direttiva 77/388/CEE – introdotta dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 92/77/CEE (GU L 316 del 31.10.1992) – gli Stati membri possono, ad alcune condizioni (Cfr. articolo 17, ultimo capoverso, della direttiva 67/228/CEE, GU 67 del 14.4.1967) continuare ad applicare le esenzioni con restituzione dell'imposta pagata nella fase precedente (aliquote zero) che erano in vigore il 1° gennaio 1991.

(97/C 186/42)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3117/96

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(14 novembre 1996)

Oggetto: Sovvenzioni UE al progetto «Chicken Map» dell'Università di Edimburgo

All'Università di Edimburgo vengono attualmente effettuate manipolazioni genetiche sui polli, per le quali sono corrisposte sovvenzioni UE.

1. Da quanto tempo il progetto «Chicken Map» è sovvenzionato direttamente o indirettamente dall'UE, e per quanto tempo lo sarà ancora?

2. A quanto ammontano complessivamente le sovvenzioni?

3. Da quale settore provengono le sovvenzioni?

4. Qual è l'obiettivo del progetto «Chicken Map»?

5. Quali gruppi di ricercatori partecipano a questo progetto?

6. Esistono collegamenti diretti o indiretti con altri progetti di ricerca sovvenzionati dall'UE?

Risposta

(13 marzo 1997)

Il Consiglio non dispone di informazioni sul progetto menzionato dall'Onorevole Parlamentare. L'interrogazione dovrebbe esser rivolta alla Commissione.

(97/C 186/43) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3122/96**

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Preparati enzimatici prodotti con tecniche genetiche

Quando si ricavano enzimi con l'ausilio di microorganismi modificati geneticamente nei fermentatori, si producono quantità considerevoli di substrati e organismi di produzione che rimangono presenti anche nel prodotto finale. Come nel caso di numerosi processi delle tecniche di punta, non è possibile garantire una purezza assoluta del prodotto finale. Specialmente a causa di errori nella gestione del processo possono prodursi lesioni delle cellule dell'organismo di produzione; elementi extra e intracellulari possono confluire nel prodotto finale, e sono ipotizzabili anche contaminazioni con organismi di produzione vitali.

1. Non ritiene la Commissione che in questo modo organismi modificati geneticamente (OMG), ammessi solo per lavori in sistemi chiusi, possano essere rilasciati involontariamente nell'ambiente?

2. Non ritiene anche la Commissione che gli OMG debbano essere sottoposti agli stessi controlli previsti anche per il rilascio intenzionale di altri OMG?

3. Dato che esistono differenze rispetto al prodotto originario, ritiene anche la Commissione che il prodotto rientri nel previsto regolamento sui nuovi generi alimentari?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(3 febbraio 1997)

1. e 2. La Commissione ritiene che le direttive del Consiglio 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e 90/220CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati [1], che si basano su un approccio precauzionale, forniscano il necessario quadro giuridico per garantire un elevato livello di protezione in termini di salute umana e sicurezza dell'ambiente nel caso di impiego confinato e disseminazione nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati (MGM).

La direttiva 90/219/CEE stabilisce che anche gli utilizzatori di microrganismi geneticamente modificati classificati nel gruppo I debbano verificare correttamente e mantenere costantemente operativi le misure e i dispositivi di controllo. Ne consegue che tali misure precauzionali debbano applicarsi anche a processi su più larga scala, nei quali i microrganismi geneticamente modificati vengono utilizzati per produrre preparati a base di enzimi, per poter individuare eventuali MGM al di fuori del confinamento fisico primario.

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni della direttiva 90/219/CEE siano adeguate per garantire il controllo di una eventuale disseminazione non intenzionale di microrganismi geneticamente modificati nel corso del loro impiego confinato.

3. Le preparazioni a base di enzimi, che derivano da organismi geneticamente modificati o che ne contengono, destinate all'uso come alimenti o ingredienti di alimenti, come pure gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati e destinati all'uso come alimenti o ingredienti di alimenti rientreranno nel campo di applicazione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari.

---

[1] GU L 117 dell'8.5.1990.

(97/C 186/44)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3130/96

di José Valverde López (PPE) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Garanzie tecnico-scientifiche di non contaminazione dall'agente che trasmette la ESB

Quali test o prove può la Commissione europea istituire o esigere al fine di garantire ai consumatori che la carne bovina e i suoi prodotti derivati (sperma, gelatina e sego) immessi sul mercato siano indenni dall'agente che trasmette l'ESB?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

Molti tra i ricercatori ritengono che l'agente infettivo dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) sia una proteina denominata prione, che presenta delle caratteristiche eccezionali, quali la resistenza al calore, ai raggi ultravioletti e ionizzanti nonché ai disinfettanti chimici. Tuttavia nelle stesse equipe di ricerca e nei laboratori indipendenti altri ricercatori proseguono le ricerche riguardo ad altre ipotesi.

Ciò è esemplificativo della scarsa conoscenza scientifica dell'ESB, persino per quanto riguarda il suo agente infettivo, e del conseguente atteggiamento di prudenza dei ricercatori e di chiunque è chiamato a prendere delle decisioni in materia (compresa la Commissione per quanto riguarda le sue raccomandazioni e le decisioni). Il principio della precauzione costituisce dunque la regola fondamentale in questo settore, che ha implicazioni dirette per la salute umana.

Non esistono ancora test affidabili che consentano di distinguere gli animali sani da quelli colpiti da ESB, e quindi di risolvere il problema. Per ora esistono solo metodi istologici, cui è possibile ricorrere solo dopo l'abbattimento degli animali.

Attualmente è in corso uno sforzo intensivo per sviluppare metodi diagnostici. La Commissione ha preso un'iniziativa relativa alle encefalopatie spongiformi trasmissibili ([1]), per consentire lo svolgimento di progetti di ricerca e il loro supporto finanziario. Alcuni di tali progetti riguardano lo sviluppo di test diagnostici per le encefalopatie spongiformi. E' stato deciso il lancio di un programma di ricerca incentrato in particolare su detti test e dotato di un finanziamento pari a 9,8 mio. di ecu.

Per assicurare che la carne e gli altri prodotti di derivazione bovina (non solo quelli menzionati dall'Onorevole Parlamentare, come lo sperma, la gelatina e il sego – ma altresì i prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici) siano sani, oltre all'eliminazione sistematica dalla catena alimentare di tutti gli animali sospetti di essere colpiti da ESB, vengono applicati tre criteri principali relativi all'origine, all'organo ed al trattamento:

1. per quanto riguarda l'origine, viene operata una distinzione a seconda del livello di diffusione dell'ESB nei diversi Stati membri. I prodotti di derivazione bovina originari degli Stati membri in cui non sono stati mai confermati casi di ESB, o nei quali l'incidenza della malattia è bassa, a priori vengono considerati sani. Nel Regno Unito, dove sono stati registrati oltre il 99% dei casi di ESB, le autorità hanno preso determinate misure di protezione della salute pubblica, fra cui l'interdizione di consumare qualsiasi prodotto bovino ricavato da animali di età superiore a 30 mesi, inclusi la gelatina e il sego. Nel quadro della propria presa di posizione elaborata per il Consiglio europeo di Firenze, mirante alla revoca di tale interdizione, la Commissione è in attesa di ricevere dei documenti di lavoro dal Regno Unito. Quando perverranno, tali documenti saranno esaminati dai Comitati scientifici competenti, del cui parere si terrà conto prima che la Commissione prenda posizione riguardo a una possibile revoca di qualsiasi parte dell'interdizione.
2. per quanto riguarda gli organi ed i tessuti, l'esportazione di prodotti bovini verso gli altri Stati membri da parte del Regno Unito è vietata. Inoltre nel Regno Unito e in alcuni Stati membri determinati materiali a rischio vengono ritirati dalla catena alimentare e distrutti. Sulla base dei consigli forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Comitato scientifico veterinario, la Commissione ha proposto l'interdizione dell'uso di determinati tessuti bovini, ovini e caprini per fini cosmetici e alimentari nonché per la produzione di mangimi. La proposta ([2]) di interdire l'uso di tali tessuti a fini cosmetici è stata concordata in seno al Comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso scientifico e tecnico. Tuttavia un'ulteriore proposta della Commissione ([3]), mirante all'interdizione dell'uso di tali tessuti per usi alimentari umani e per la produzione di mangimi, non ha ottenuto una maggioranza qualificata in seno al Comitato permanente veterinario. Essa è stata quindi inoltrata dalla Commissione al Consiglio, il quale il 17 dicembre 1996 l'ha respinta mediante voto a maggioranza semplice. La Commissione rimane convinta della necessità di una simile misura, e procederà a un'ulteriore valutazione della situazione alla luce delle relazioni sulle ispezioni svolte negli Stati membri alla fine del 1996, segnatamente in relazione alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi e all'attuazione delle norme sulla lavorazione e l'impiego della carne e della farina d'ossa di mammiferi.

3. per quanto riguarda il trattamento, sono autorizzati solo i trattamenti che garantiscono un alto livello di sicurezza e d'innocuità dei prodotti da essi derivati.

Anche se è impossibile garantire l'assoluta mancanza di rischi, l'applicazione, a seconda dei casi, di uno o più di questi tre criteri costituisce per il consumatore un'assai seria garanzia d'innocuità dei prodotti.

Infine, in una proposta di regolamento del Consiglio attualmente in discussione, la Commissione propone un'etichettatura dei prodotti a base di carni bovine [4], che consentirebbe al consumatore di conoscere l'origine della carne e soprattutto l'alimentazione cui è stato sottoposto l'animale, e di assumersi così le proprie responsabilità con cognizione di causa.

---

[1] doc. COM(96) 582 def.
[2] Ventesima direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997, pubblicata sulla GU L 16 del 18.1.1997
[3] doc. SEC(96) 2300 del 4.12.1996
[4] GU C 349 del 28.11.1996

(97/C 186/45)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3132/96

di José Valverde López (PPE) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Registri delle esportazioni di gelatina di bovini britannici

Dispone la Commissione di informazioni relative alla destinazione delle esportazioni di gelatina di bovini originari del Regno Unito nel periodo precedente all'embargo?

E' previsto un tale controllo nel futuro?

(97/C 186/46)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3133/96

di José Valverde López (PPE) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Registri delle esportazioni di sego di bovini britannici

Dispone la Commissione di informazioni relative alla destinazione delle esportazioni di sego di bovini originari del Regno Unito nel periodo precedente all'embargo?

E' previsto un tale controllo nel futuro?

(97/C 186/47)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3134/96

di José Valverde López (PPE) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Registri delle esportazioni di sperma di bovini britannici

Dispone la Commissione di informazioni relative alla destinazione delle esportazioni di sperma di bovini originari del Regno Unito nel periodo precedente all'embargo?

E' previsto un tale controllo nel futuro?

Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3132/96, E-3133/96 e E-3134/96

(15 gennaio 1997)

La Commissione non dispone di informazioni sulla destinazione di gelatina, sego e sperma ottenuti da bovini del Regno Unito prima dell'introduzione dell'embargo. Al momento sarebbe impossibile ottenere informazioni

concernenti la gelatina e il sego, data la varietà delle materie prime e dei prodotti alimentari che le contengono. Il commercio di sperma è disciplinato dalla direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (1). Tale direttiva non prevede disposizioni speciali concernenti l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), poiché in base al parere del comitato scientifico veterinario del 26 aprile 1996 lo sperma non è considerato come fattore di rischio nella trasmissione di questa malattia. Di conseguenza, il divieto di esportare sperma bovino è stato soppresso con la decisione 96/362/CE della Commissione, dell'11 giugno 1996 (2).

A differenza dello sperma, l'esportazione di gelatina e sego ottenuti da bovini del Regno Unito continua ad essere vietata, poiché per questi prodotti non sono state soddisfatte le condizioni previste dalla decisione 96/362/CE per derogare a tale divieto. Per quanto riguarda la gelatina, si attendono i risultati di una nuova valutazione del rischio ad essa collegato, tenuto conto della relazione consegnata alla Commissione dal laboratorio di ricerca Inveresk il 14 giugno 1996. In questa relazione viene messo in discussione uno degli elementi scientifici su cui fonda il parere espresso dal comitato scientifico veterinario il 26 aprile 1996 in merito all'inattivazione dell'agente patogeno della scrapie durante il processo di fabbricazione della gelatina.

Una volta stabilito che le condizioni per la ripresa delle esportazioni sono soddisfatte, non è previsto alcun controllo sulla destinazione delle esportazioni di sperma bovino originario del Regno Unito, né sulla destinazione delle esportazioni future di gelatina o sego provenienti da questo Stato membro.

(1) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.
(2) GU L 139 del 12.6.1996, pag. 17.

(97/C 186/48)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3137/96

di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Boicottaggio tedesco al porto di Trieste

A seguito della documentazione filmata mandata in onda il 22.10.1996 dalla «ZDF», i Laender tedeschi di Bassa Sassonia, Meclemburgo-Pomerania anteriore e Sassonia Anhalt hanno annunciato il boicottaggio del porto di Trieste come scalo per il trasporto di animali vivi destinati ai macelli del Medio Oriente; già l'«Eurogroup for Animal Welfare» aveva effettuato a più riprese denunce con supporti video sulla situazione dei controlli ai valichi di Gorizia e Prosecco-Fernetti nonché al punto di imbarco comunitario per Paesi terzi; le autorità italiane hanno sempre pubblicamente negato la mancata denuncia, da parte dei veterinari pubblici addetti ai controlli, di maltrattamenti di animali.

La Commissione quali iniziative intende intraprendere per denunciare la violazione della Direttiva 91/628/CEE (1) da parte dell'Italia e intervenire sulla incredibile situazione denunciata al porto di Trieste?

E' essa al corrente che l'Ufficio veterinario per gli adempimenti CEE, responsabile del porto, è quello regionale dislocato a Gorizia e questo dispone di soli tre veterinari in loco a fronte dei quattordici previsti dalla pianta organica predisposta da tempo dal Ministero della Sanità italiano?

(1) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(23 gennaio 1997)

All'inizio del 1995 e nell'ottobre 1996, l' «Eurogroup for Animal Welfare» ha denunciato alla Commissione presunte violazioni della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (1) ai valichi di frontiera di Gorizia e Prosecco-Fernetti, fra la Slovenia e l'Italia. Tali denunce riguardano essenzialmente animali in provenienza da paesi dell'Europa dell'Est e destinati al macello in Italia.

Non sono state presentate denunce formali riguardo al porto di Trieste, in particolare per quanto concerne l'imbarco verso il Medio Oriente di animali provenienti dalla Germania. La Commissione, tuttavia, ha appreso da alcuni filmati mandati in onda dalla televisione tedesca che sono state rilasciate dichiarazioni secondo cui a Trieste gli animali esportati dalla Comunità sarebbero oggetto di maltrattattamenti.

Nel giugno1995, un ispettore della Commissione si è recato nel porto di Trieste. Al momento dell'ispezione non venivano effettuate operazioni di carico o scarico di animali e non sono state rilevate gravi violazioni della direttiva 91/628/CEE per quanto riguarda i bovini che si trovavano nei punti di sosta portuali.

La relazione presentata dall'ispettore e le raccomandazioni trasmesse alle autorità italiane sono state comunque abbastanza critiche su determinati aspetti e in particolare sulle possibili carenze del servizio veterinario e del sistema di controllo del benessere degli animali.

Dopo le ultime rivelazioni, la Commissione è intervenuta un'altra volta presso le autorità italiane e sta riesaminando la sua posizione. Al termine di tale esame, essa prenderà ulteriori iniziative volte ad assicurare la corretta applicazione della direttiva nel porto in questione.

In considerazione della gravità delle affermazioni di cui trattasi non si può escludere che la Commissione riterrà necessario avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

(1) GU L 340 dell' 11.12.1991

(97/C 186/49)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3144/96

di Marianne Thyssen (PPE) al Consiglio

(21 novembre 1996)

Oggetto: Corsi di lingue per i funzionari delle istituzioni europee

Il Consiglio può fornire le seguenti informazioni, in merito all'organizzazione dei corsi di lingue destinati ai suoi funzionari, per ciascun luogo di lavoro:

1. le lingue per le quali sono organizzati dei corsi;
2. i criteri in base ai quali si decide di organizzare o meno uno specifico corso di lingua?

Può far sapere inoltre se sono stati organizzati corsi interistituzionali negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996, e per quali lingue?

Risposta

(13 marzo 1997)

1. Negli anni 1993, 1994, 1995 ciascuna istituzione a Bruxelles ha organizzato i propri corsi di lingue

2. Il Consiglio, dal canto suo, si è sempre attenuto al principio dio organizzare corsi solo per le lingue ufficiali dell'Unione (danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, francese, italiano, olandese, portoghese, finlandese e svedese).

3. L'organizzazione effettiva di un corso specifico dipende dal numero di domande di iscrizione (il minimo è di +8).

4. I corsi di lingue interistituzionari sono organizzati a Bruxelles dell'anno accademico 1996-1997 da Commissione, Consiglio, Parlamento europeo, Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni.

Le lingue insegnate quest'anno sono le seguenti:

- lingue ufficiali dell'Unione: danese, tedesco, greco, inglese, spgnolo, francese, italiano, olandese portoghese, finlandese e svedese
- altri lingue non comunitarie: arabo, giapponese, russo.

(97/C 186/50)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3148/96

di Fernando Fernández Martín (PPE) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Canarie, verso uno sviluppo sostenibile: ambiente e acqua

Nell'ambito del programma «Ambiente e regioni: verso uno sviluppo sostenibile», quali progetti regionali o locali le amministrazioni delle Canarie hanno presentato al fine di ottenere finanziamenti da tale Fondo?

Quanti progetti ha presentato a tal fine il governo spagnolo?

Quanti e quali progetti eventualmente presentati intende la Commissione finanziare a benificio della Comunità Canaria?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(22 gennaio 1997)

La riforma dei fondi strutturali comunitari, in fase di realizzazione fin dal 1989, è basata fra l'altro sul principio della programmazione, secondo cui l'aiuto comunitario è prioritariamente concesso tramite il cofinanziamento di programmi operativi. Ogni programma mette insieme un complesso di misure pluriennali. A seconda dei casi, talune misure contengono uno o più progetti già identificati al momento dell'approvazione dell'intervento comunitario, mentre i progetti di altre misure vengono identificati man mano nel corso del programma stesso. Comunque sia, il programma menzionato dall'onorevole interrogante «Ambiente e regioni: verso uno sviluppo sostenibile» non è stato identificato a tale titolo.

Nella misura in cui l'interesse manifestato verte sull'ambiente e sui problemi idrici, la Commissione rammenta che, nel quadro comunitario di sostegno (QCS) per il periodo 1989-1993, era stato attuato un «Programma operativo ambiente e risorse idriche» (FEDER 90.11.09.006), approvato con decisione della Commissione in data 7 marzo 1991. Tale programma è stato ora portato a termine, gli ultimi pagamenti sono in corso e la sua chiusura, a livello amministrativo e finanziario, è imminente. Un compendio della relazione finale d'esecuzione, presentato dal governo spagnolo nel giugno 1996 e riguardante più in particolare i progetti cofinanziati e realizzati alle Canarie, è stato trasmesso all'onorevole interrogante e al segretariato generale del Parlamento.

Successivamente la Commissione, in data 20 dicembre 1994, ha approvato il programma operativo «Medio ambiente local» per il periodo 1994-1999. Tale programma cofinanzia progetti focalizzati sulla depurazione delle acque, sulla gestione dei rifiuti urbani, sul recupero ambientale, e sul rimboschimento di terreni pubblici in stato di degrado, nonché sul miglioramento degli ambienti urbani (in media 1500 pesetas per abitante per le città con meno di 50 000 abitanti).

Nella forma di intervento precitata, la selezione dei progetti è di competenza dello Stato membro che informa il comitato del seguito dato al programma. Tale comitato presieduto da un rappresentate delle autorità nazionali assicura lo svolgimento soddisfacente dell'intervento, onde conseguire gli obiettivi prefissi, e vigila inoltre sul rispetto delle disposizioni regolamentari, nonché sulla conformità delle azioni e dei provvedimenti rispetto alle priorità previste dal QCS e agli obiettivi dell'intervento.

La messa a disposizione delle informazioni sui progetti è opera dello Stato membro, nel caso specifico del ministero dell'Economia. Per quanto la riguarda, la Commissione rammenta che un certo numero di progetti preidentificati e figuranti fin dall'inizio in tale programma dovevano essere cofinanziati, alle isole Canarie, dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale al tasso del 70%. Di conseguenza, fino al 15 dicembre 1996 essi hanno beneficiato degli importi che seguono:

	MECU
Miglioramento della bonifica/Mancomunidad Sureste de Gran Canaria:	3,23
Impianti di epurazione delle acque residue (Telde):	1,75
Piano relativo all'ambiente urbano (La Laguna/Valle di Guerra y Tejina):	3,39
Miglioramento della rete di bonifica delle acque reflue (Gran Canaria):	3,23
Sistemazione del Parco marittimo e del Palmetum (Santa Cruz de Tenerife):	9,10
Risistemazione dell'ambiente delle zone del Confital e el Rincón a Las Palmas:	5,73
Ristrutturazione del centro storico (Las Palmas):	10,40
Ristrutturazione dell'area suburbana di San Juan (Telde):	1,50

Per i progetti elaborati successivamente, e nel corso dell'esecuzione del programma, l'onorevole interrogante potrà rivolgersi per informazioni al ministerio de Economia e hacienda.

(97/C 186/51)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3153/96

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Catastrofe ecologica nella discarica di La Coruña (Spagna)

Il 10 settembre 1996 una frana di 100.000 t. di rifiuti della discarica municipale di La Coruña, una delle maggiori città spagnole, ha causato una vittima.

Tale catastrofe costituisce una grave minaccia per la flora e la fauna marittime nel caso si scarichino in mare liquidi inquinanti, materie organiche e metalli pesanti. e per la salute degli oltre 250.000 abitanti della città e dei comuni limitrofi, soggetti ad odori nauseabondi.

Considerando che l'Unione europea finanzia con 3.000 milioni di pesetas un programma di intervento ecologico nel quartiere di O Portiño, nei pressi della discarica, quali misure intende adottare la Commissione nei confronti delle autorità spagnole al fine di garantire la realizzazione di una valutazione dell'impatto ecologico di tale catastrofe e l'apertura di un'inchiesta sulle sue cause, ed accertare eventuali responsabilità in caso di reato ecologico?

Non ritiene la Commissione che, in cooperazione con le autorità spagnole, dovrebbe essere finanziato un programma di impermiabilizzazione della discarica, che preveda l'erezione di muri di contenimento e canalizzazioni volte ad impedire scarichi di sostanze tossiche in mare?

Non ritiene la Commissione che sarebbe necessario adoprarsi affinché sia recepita nella legislazione degli Stati membri la direttiva che stabilisce che entro il 1999 almeno il 25% dei recipienti e degli imballaggi dovrà essere riciclato?

Può la Commissione ribadire la necessità di applicare un'autentica politica di gestione dei rifiuti mediante lo smistamento all'origine, la riutilizzazione e il riciclaggio?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

In merito alla realizzazione di una valutazione dell'impatto ecologico della catastrofe, la Commissione attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il Diritto comunitario in vigore nel settore dell'ambiente non contiene obblighi del genere. Il campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ([1]), infatti, comprende esclusivamente un numero determinato di progetti, che, per definizione, non sono ancora attuati al momento della valutazione dell'impatto ambientale. Il diritto comunitario peraltro non comporta disposizioni relative alla responsabilità in caso di reato ecologico, così che la Commissione non può neppure in proposito intervenire presso le autorità spagnole.

Nel luglio 1996 la Commissione adottò la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ([2]). In essa si conferma l'assoluta priorità data alla prevenzione dei rifiuti e si stabilisce che, ove risultasse impossibile la prevenzione deve essere promosso il recupero, dando la preferenza al recupero di materiali, purché ecologicamente valido, rispetto ad altre forme di recupero. Nella strategia in materia di rifiuti è stato introdotto il principio della responsabilità del produttore, per garantire che le questioni relative alla gestione dei rifiuti siano prese in considerazione già fin dalla concezione e progettazione del prodotto.

Iniziative più specifiche sono state introdotte dalla direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ([3]), che comprende talune disposizioni intese a promuovere la raccolta separata e il riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Inoltre, il programma relativo al flusso di rifiuti prioritari, lanciato nel 1991, comprende misure specifiche relative ai pneumatici usati, ai veicoli fuori uso, ai rifiuti sanitari, ai rifiuti di costruzione e demolizione e a quelli elettrici ed elettronici. La Commissione studia attualmente alcune proposte presentate dal gruppo di lavoro flusso di rifiuti prioritari.

Per quanto concerne il problema specifico dei rifiuti urbani la Commissione sta preparando una proposta intesa a istituire sistemi di raccolta separata per i rifiuti domestici pericolosi, come imposto dal quinto paragrafo dell'articolo 5 della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi ([4]).

Nel contesto dei fondi strutturali (programmazione 1994-1999) del Fondo di coesione, la Comunità può finanziare progetti di trattamento dei rifiuti a richiesta di uno Stato membro o di una comunità autonoma. Al programma operativo per la Galizia è stato stanziato un importo di 1 545 milioni di ECU per il periodo 1994-1999. La Commissione gradirebbe che le autorità presentassero programmi di gestione dei rifiuti, nella scia di quanto indicato dall'onorevole parlamentare.

Quanto alla direttiva 94/62/CE, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio cui si riferisce l'onorevole parlamentare, la Commissione rammenta che, a norma dell'articolo 155 del trattato CE, è suo compito vigilare sull'applicazione del diritto comunitario. A tal fine essa controlla che gli Stati membri si conformino all'obbligo di recepire le direttive entro i termini in esse previsti. Per quanto concerne la direttiva in questione, la Commissione intende prendere gli opportuni provvedimenti per garantire che gli Stati membri, che non l'hanno ancora recepita, fra i quali la Spagna, lo facciano quanto prima.

(1) GU L 175 del 5.7.1985.
(2) Doc. COM(96) 399.
(3) GU L 365 del 31.12.1994.
(4) GU L 377 del 31.12.1991..

(97/C 186/52)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3163/96

di Johanna Maij-Weggen (PPE) al Consiglio

(21 novembre 1996)

Oggetto: Visita della Trojka in Israele

Intende la Trojka dell'Unione europea recarsi in Israele e visitare in tale occasione l'«Orient House» di Gerusalemme Est?

E' vero che il governo israeliano ha fatto sapere che non riceverà la Trojka se essa non rinuncerà ad una vista all'«Orient House»?

In caso affermativo, quali potrebbero essere, ad avviso del Consiglio, le conseguenze dell'atteggiamento del governo israeliano sulla politica comunitaria per quanto concerne le visite all'«Orient Hause»?

(97/C 186/53)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3536/96

di Yannos Kranidiotis (PSE) al Consiglio

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Visita della Troika in Medio Oriente

A seguito di una decisione del Consiglio, una delegazione dell'Unione europea (Troika) guidata dal dott. Spring si è recata in visita in Medio Oriente dal 10 al 13 novembre 1996, per prendere contatti con diversi interlocutori.

La Presidenza irlandese, dopo avere annunciato che la Troika si sarebbe incontrata con i palestinesi nella «Casa d'Oriente» che si trova nella zona orientale di Gerusalemme, ha poi lasciato cadere l'idea della visita a seguito di «pressioni» da parte degli israeliani, e in tal modo ha interrotto ciò che in questa questione era un comportamento tradizionale dell'Unione europea.

Per quale motivo la Presidenza irlandese ha cambiato i suoi progetti iniziali?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-3163/96 e 3536/97

(11 marzo 1997)

Nella sessione del 1° ottobre 1996 a Lussemburgo il Consiglio ha confermato la sua posizione sullo status di Gerusalemme. Gerusalemme-Est è soggetta ai principi stabiliti nella risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, segnatamente all'inammissibilità dell'acquisizione di territori con la forza, e non è pertanto sotto la sovranità israeliana.

Conformemente a questa impostazione è ormai prassi consolidata, per i rappresentanti dall'UE, compiere visite alla «Orient House» a Gerusalemme. In queste occasioni essi agiscono nel rispetto dell'intesa tra le parti secondo la quale non si debbono trattare questioni riguardanti l'Autorità palestinese nella «Orient House».

La Troika si è recata nella regione nei giorni dal 9 al 12 novembre 1996; poiché il Governo israeliano aveva reso noto di non poter accettare la politica del Consiglio circa l'«Orient House», la Troika non ha visitato Israele in tale occasione. Va tuttavia sottolineato che l'unione europea ed Israele continuano a mantenere uno stretto dialogo a tutti i livelli.

L'Unione europea ribadisce il proprio fermo impegno a mantenere con Israele il dialogo politico basato su un processo di partecipazione costruttiva volto ad evitare il confronto. L'UE deplora che il Governo Israeliano non abbia reso possibile l'incontro con la Troika a Gerusalemme. Tuttavia, al fine di mantenere il dialogo politico in atto, l'Unione europea ha trovato in quella occasione un modus vivendi con Israele ed ha incontrato il Ministro Levy a margine della Conferenza MENA.

Non sono state fissate date per la prissima visita della Toika nella regione.

(97/C 186/54)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3165/96

di Maj Theorin (PSE) al Consiglio

(12 novembre 1996)

Oggetto: L'illegale divisione di Cipro

A seguito delle tante promesse circa un miglioramento della situazione, l'Unione europea ha stipulato un'unione doganale con la Turchia nonostante che le quattro condizioni poste dal Parlamento non fossero soddisfatte. Una di queste condizioni era quella di trovare una soluzione a quella che secondo il Consiglio di sicurezza dell'ONU è l'illegale divisione dell'isola.

Le azioni ultimamente perpetrate dalla Turchia, tra cui l'omicidio di due giovani greco-ciprioti, sono la riprova del fatto che nella questione di Cipro non sono stati compiuti progressi.

In occasione del vertice di Madrid del 1995, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri s'impegnarono acché i negoziati con Cipro e Malta venissero avviati sei mesi dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa. In proposito, sulla scorta delle tensioni degli ultimi tempi, i dirigenti politici turchi hanno replicato dichiarando che se Cipro aderirà all'Unione europea prima della Turchia quest'ultima annetterà la parte settentrionale dell'isola.

Attraverso l'Unione doganale l'Unione europea dispone di certi mezzi di pressione. Ciò premesso, in qual modo ritiene il Consiglio che questi ultimi debbano essere sfruttati per risolvere il problema dell'illegale divisione di Cipro e poter avviare i negoziati?

Risposta

(13 marzo 1997)

I recenti episodi di violenza a Cipro, fortemente condannati dal Consiglio, hanno nuovamente posto in risalto l'urgente necessità di intensificare gli sforzi per promuovere una soluzione politica globale per Cipro sotto l'egida delle Nazioni Unite. L'Unione europea conferma il suo pieno sostegno all'operato del Segretario Generale e del suo rappresentante speciale a tale riguardo.

In svariate occasioni il Consiglio ha sottolineato presso il Governo turco come l'UE si aspetti l'appoggio della Turchia agli sforzi internazionali, specie quelli del rappresentante del Segretario Generale dell'ONU, per giungere ad una soluzione globale della questione cipriota conforme alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e basata sull'idea di una federazione tra due comunità e due zone geografiche.

(97/C 186/55)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3169/96

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Inquinamento marino causato dalla Motor Oil

Il 9 agosto 1996 è stata riversata accidentalmente in mare una grande quantità di combustibile proveniente dagli stabilimenti della Motor Oil, situati a Soussaki, in Corinzia. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di carico di una nave cisterna all'interno degli stabilimenti stessi e ha lasciato sull'acqua una chiazza che si estende da Isthmía a Egina.

Considerando che gli incidenti e gli sversamenti di greggio e di sostanze chimiche provenienti da navi cisterna e da stabilimenti siti sulla terra ferma rappresentano ormai una minaccia pressoché costante in questa regione;

che le chiazze di idrocarburi provocano danni irreparabili all'ecosistema marino, segnatamente nei mari chiusi;

che a causa di questo incidente l'industria turistica della regione ha registrato delle perdite, poiché i villeggianti hanno abbandonato la zona nel pieno dell'alta stagione;

che è stata violata la direttiva 82/501/CEE [1] (direttiva Seveso);

che esiste un programma pilota relativo allo studio della decomposizione del greggio da parte di microrganismi, finanziato dalla DG XI della Commissione, che verrà applicato in acque marine inquinate e lungo le coste del golfo Saronico;

ritiene la Commissione che la Grecia abbia rispettato tutte le disposizioni della direttiva Seveso e quelle che fino ad oggi l'hanno completata o modificata? Inoltre, erano stati precedentemente effettuati controlli riguardo all'applicazione, da parte della Motor Oil, della direttiva in questione? Infine, intende la Commissione intervenire in modo più energico presso le autorità greche competenti in vista di un'accelerazione e di un rafforzamento delle misure di prevenzione dei rischi in quelle regioni che ospitano impianti pericolosi?

[1] GU L 230 del 5.8.1982, pag. 1

Risposta complementare data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(7 marzo 1997)

In complemento alla sua risposta del 9 gennaio 1997 [1], la Commissione informa l'onorevole parlamentare che la direttiva del Consiglio 82/501/CEE, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali [2] è stata trasposta nella legislazione nazionale in Grecia dai decreti ministeriale n. 18187/1988 e n. 77119/1993.

In base alle disposizioni della direttiva, gli Stati membri devono fare in modo che le autorità competenti organizzino un sistema d'ispezioni, o altri mezzi di controllo, degli stabilimenti che utilizzano, trattano o conservano sostanze pericolose. In particolare, gli Stati membri sono tenuti a segnalare alla Commissione gl'incidenti rilevanti verificatisi sul proprio territorio.

Per quanto riguarda l'incidente in questione, la Commissione aveva già chiesto alle autorità elleniche informazioni sulle circostanze dell'accaduto e sull'applicabilità della direttiva 82/501/CEE e sta attualmente studiando la documentazione recentemente trasmessale.

[1] GU C 83 del 14.3.1997, pag. 124.
[2] GU L 230 del 5.8.1982. Direttiva modificata dalle direttive 87/216/CEE (GU L 85 del 28.3.1987), 88/610/CEE (GU L 336 del 7.12.1988) e 91/692/CEE (GU L 377 di 31.12.1991).

(97/C 186/56)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3174/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: CCR di Ispra

Facendo riferimento alla soddisfacente risposta fornita dalla signora Cresson all'interrogazione scritta E-2589/95 [1] del 27 settembre 1995 sugli stanziamenti per le attività di ricerca, è opportuno interrogare nuovamente la Commissione su alcuni episodi che si sarebbero verificati al CCR di Ispra.

Secondo informazioni, tale Istituto bandirebbe gare di appalto cui, formalmente, partecipano i soggetti interessati di tutti i paesi della Comunità. Tuttavia sembra che, al momento del vaglio dei progetti, adducendo motivi tecnici, vengano scelte soltanto società dello stesso paese di coloro che valutano i progetti. In particolare, nell'Istituto Ispra si sono concentrati, negli ultimi due anni, due gruppi ben distinti di nazionalità: francese e inglese.

Può la Commissione verificare se effettivamente in questi ultimi due anni quasi tutti gli appalti sono stati assegnati a società francesi o inglesi?

(1) GU C 112 del 17.4.1996, pag. 5

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(24 gennaio 1997)

L'Istituto delle applicazioni spaziali (SAI), che ha sede presso il CCR di Ispra, ha bandito nei due anni scorsi 27 gare di appalto, nel rispetto delle regole di concorrenza applicabili ai mercati pubblici.

Tali gare di appalto hanno dato adito alla stipulazione di 61 contratti, così ripartiti:

Belgio	4
Danimarca	3
Germania	4
Grecia	1
Francia	8
Italia	9
Paesi Bassi	3
Finlandia	1
Regno Unito	23
Norvegia	4
Svizzera	1

I 61 contratti hanno dato luogo a 101 contratti di subappalto o in compartecipazione, con la seguente ripartizione:

Belgio	2
Danimarca	13
Grecia	11
Francia	16
Spagna	4
Irlanda	2
Italia	4
Paesi Bassi	8
Austria	4
Finlandia	2
Regno Unito	24
Canada	1
Norvegia	7

Dalle precedenti cifre si desume che il SAI ha stipulato contratti con società di vari paesi.Il criterio di scelta è l'esistenza in tali paesi di potenziali partner attivi, che abbiano acquisito notevole esperienza nei vari settori del telerilevamento. I bandi di gara pubblicati dal SAI nel contesto di progetti di ricerca, suscitano, di norma, un numero proporzionalmente maggiore di risposte provenienti da tali paesi.

La valutazione delle offerte è fondata su criteri scientifici e finanziari oggettivi. Non è di conseguenza fondato ritenere che siano state favorite società aventi sede in taluni Stati membri.

(97/C 186/57) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3175/96**

di Gianni Tamino (V) e Carlo Ripa di Meana (V) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Uso di fucili laser contro la fauna selvatica nel centro abitato di Modena

Nell'ottobre 1995 l'Amministrazione comunale di Modena ha adottato l'uso di fucili laser di categoria 3B, prodotti dalla ditta francese Desman, per allontanare gli storni che stazionano sugli alberi del centro storico cittadino.

Questi fucili vengono utilizzati per sparare tra le fronde degli alberi, sotto le finestre delle case durante le ore notturne, senza preavviso per la popolazione.

In un suo dépliant informativo la stessa ditta fornitrice parla esplicitamente di rischi per l'apparato visivo con progressivo distacco della retina (in caso di esposizione occasionale anche indiretta), sia per coloro che utilizzano dette armi, sia per gli esseri viventi che ne incontrino il fascio luminoso entro un raggio di 63 metri.

Quali norme comunitarie regolano l'utilizzo di queste armi?

E' l'uso di questi fucili compatibile con la direttiva 79/409/CEE (1) sulla conservazione degli uccelli selvatici?

E' la vendita di questi fucili compatibile con la direttiva 92/59/CEE (2) sulla sicurezza dei prodotti? Infine, per i lavoratori che utilizzano il fucile laser, si applica la direttiva quadro 89/391/CEE (3) concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori?

(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1
(2) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24
(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(28 gennaio 1997)

La direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la protezione degli uccelli selvatici mira alla protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. Essa si applica quindi anche agli storni. Secondo l'articolo 5 di tale direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, e vieta tra l'altro di disturbare deliberatamente gli uccelli in questione. Gli Stati membri possono derogare a tali norme per alcuni motivi specifici indicati all'articolo 9. Ogni anno gli Stati membri devono presentare una relazione alla Commissione sull'applicazione di tale articolo.

Per quanto riguarda l'impiego di fucili laser per allontanare gli uccelli nella città di Modena, tale attività, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, è stata esercitata tra l'ottobre 1995 e il novembre 1996 da pubblici ufficiali autorizzati dal comune o dalla prefettura, allo scopo di controllare le popolazioni di piccioni presenti in città. La Commissione attende che, in conformità con quanto previsto dalla direttiva, l'Italia riferisca a tempo debito su tali deroghe.

Per quanto riguarda la direttiva quadro 89/391/CEE, essa si applica alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Di conseguenza, quando un datore di lavoro affida a dei lavoratori compiti che comportano l'impiego di un fucile laser, deve procedere in via preliminare ad una valutazione dei rischi esistenti, quindi, sulla base di tale valutazione, adottare tutte le disposizioni che consentono di eliminare i rischi per i lavoratori o, ove ciò non sia possibile, di limitarli mediante misure correttive.

La direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, mira a rafforzare la fiducia generale nel mercato interno. A tal fine essa impone a tutti gli operatori economici della catena commerciale l'obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti di consumo (cioè destinati ai consumatori o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori) sicuri.

Per quanto riguarda il prodotto cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, si noti che nei limiti in cui tali armi possono essere utilizzate dai consumatori, la direttiva 92/59/CEE impone al produttore di assicurarsi che i prodotti in questione in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili non presentino alcun rischio o unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego dei prodotti e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, tra l'altro, delle caratteristiche del prodotto, della sua presentazione, della sua etichettatura e delle eventuali istruzioni per l'uso.

Occorre notare inoltre che il controllo della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato è di competenza degli Stati membri e che nel caso in questione la Commissione non è informata di nessuna misura adottata dall'Italia o da altri contro l'impiego di tali armi a causa dei rischi che esse presentano per la salute.

(97/C 186/58)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3185/96

di Noël Mamère (V) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Paesi in via di sviluppo e conservazione della biodiversità

L'Unione europea e i suoi Stati membri condividono gli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica che si basa su tre pilastri: la conservazione delle risorse biologiche, l'uso sostenibile delle sue componenti e l'equa ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse genetiche.

La Convenzione sottolinea l'importanza della creazione di capacità nei paesi in via di sviluppo e l'esigenza di tener conto in misura adeguata del diritto alle risorse e dell'accesso alle tecnologie. Essa riconosce esplicitamente che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà costituiscano priorità assolute per i paesi in via di sviluppo.

Vari paesi nell'Africa australe sono riusciti a conciliare l'esigenza della conservazione della biodiversità con lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali più povere, attraverso la realizzazione di programmi di conservazione basati sulla gestione e sull'uso delle risorse naturali da parte delle comunità rurali.

E' al corrente la Commissione di queste nuove strategie per la conservazione della biodiversità?

In tal caso, e alla luce dei differenti aspetti di tali strategie, le diverse direzioni della Commissione responsabili in materia (DG I, DG VIII e DG IX) stanno coordinando le loro attività per far sì che tali esperienze positive possano essere applicate in altre zone del mondo in via di sviluppo?

Come intende la Commissione appoggiare efficacemente tali strategie di conservazione all'interno dei fori internazionali competenti, quali CITES ovvero la Convenzione sulla biodiversità?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(23 gennaio 1997)

La Commissione è al corrente dei numerosi programmi e attività realizzati nei paesi in via di sviluppo nel quadro degli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica (CBD); per citarne alcuni la conservazione della biodiversità, l'uso sostenibile delle sue componenti e l'equa ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.

In proposito, secondo la Convenzione per diversità biologica si intende «la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri e marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte: essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi». Inoltre, sempre nella convenzione si legge che «le risorse genetiche [includono] gli organismi o parti di essi, le popolazioni, o qualsiasi altra componente biotica degli ecosistemi che abbia un'utilizzazione effettiva o potenziale oppure presenti un valore per l'umanità». Pertanto, la differenza tra i termini «diversità biologica» e «risorse biologiche» è piuttosto rilevante. La convenzione stabilisce inoltre che è compito degli Stati conservare la propria diversità biologica e utilizzare le proprie risorse biologiche in modo sostenibile.

La Commissione è al corrente delle attività e programmi realizzati dai paesi in via di sviluppo, tra cui quelli messi in atti in Africa australe e rileva che solo un numero limitato di paesi ha integrato le proprie esperienze nei programmi nazionali in materia di diversità biologica, come sancito dall'articolo 6 della Convenzione. La Commissione assegna una grande importanza allo sviluppo di strategie nazionali nel campo della biodiversità come deciso alla terza conferenza delle parti della CBD.

La Convenzione richiede inoltre che le parti contraenti a facilitino lo scambio di informazioni che si possono ottenere da fonti pubbliche e che riguardano la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di sviluppo e che tale scambio comprenda la comunicazione di informazioni sui risultati delle ricerche tecniche, scientifiche e socioeconomiche e, inoltre, sui programmi di formazione e di studi, di nozioni specialistiche e delle conoscenze autoctone e tradizionali. Inoltre, ogni parte contraente deve promuove la cooperazione scientifica e tecnica con altre parti contraenti, in particolare con i paesi in via di sviluppo, per attuare la Convezione, tra l'altro mediante l'elaborazione e l'applicazione di politiche nazionali. Pienamente consapevole dell'importanza di tale disposizione, la Commissione collabora con il segretariato della CBD allo sviluppo della fase pilota del centro di scambi, come disposto all'articolo 18 della Convenzione.

L'esistenza di strategie nazionali sulla biodiversità adottate dai paesi in via di sviluppo costituirà uno dei parametri sui quali la Commissione baserà le sue politiche di assistenza allo sviluppo dei paesi terzi. La Commissione sta inoltre lavorando a una propria strategia sulla biodiversità che prevede l'integrazione delle politiche di aiuto allo sviluppo e che sarà presentata al Consiglio nella prima metà del 1997.

Infine, lo sviluppo del centro di scambi con il sostegno della Commissione dovrebbe consentire un miglioramento dei processi decisionali nei diversi strumenti collegati alla biodiversità, quali la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e la Convenzione sulla biodiversità.

(97/C 186/59)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3187/96

di Richard Howitt (PSE) al Consiglio

(21 novembre 1996)

Oggetto: Accuse nei confronti di un ambasciatore di un paese terzo presso l'UE

Quali sono i precedenti del Consiglio o, secondo l'esperienza di quest'ultimo, di altre istituzioni europee per quanto concerne l'azione adottata nei casi in cui siano state formulate gravi accuse d'illecito finanziario, di attività criminali o antidemocratiche nei confronti dell'ambasciatore di un paese terzo presso l'Unione europea?

Quali procedure consentirebbero all'UE di valutare la sua risposta in merito ad una tale situazione in cui le accuse muovono dal paese terzo in questione?

(97/C 186/60)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3939/96

di Richard Howitt (PSE) al Consiglio

(6 gennaio 1997)

Oggetto: Ambasciatori di Paesi terzi accreditati presso l'Unione europea

Quali precedenti esistono concernenti proteste contro un ambasciatore ufficiale di un Paese terzo presso l'Unione europea, in caso di prove di frode, attività antidemocratiche o coinvolgimento in gravi abusi in materia di diritti dell'uomo nei confronti di tale ambasciatore? Può il Consiglio rendere noto quali sono le risoluzioni o gli altri strumenti che determinano la politica del Consiglio a tale riguardo?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte n. 3187/96 e 3939/96

(24 marzo 1997)

Al Consiglio non risulta che si sia verificata alcuna situazione analoga a quella descritta dall'Onorevole Parlamentare.

Quanto al secondo quesito posto dall'Onorevole Parlamentare, va rammentato che il quadro internazionale che disciplina tali procedura è quello stabilito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

(97/C 186/61)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3190/96

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Percentuale dei programmi a titolo dei Fondi strutturali europei relativa alla circoscrizione europea del Merseyside occidentale

Qual è la percentuale complessiva dei finanziamenti per programmi a titolo dei Fondi strutturali europei relativa alla circoscrizione europea del Merseyside occidentale, suddivisa tra le spese del governo britannico, le autorità locali e il consiglio di formazione e impresa e programmi del settore volontario?

Qual è la percentuale relativa di tale partecipazione rispetto ai programmi a titolo dei fondi strutturali destinati all'intero Regno Unito e rispetto alla media dell'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(21 gennaio 1997)

I programmi dei Fondi strutturali europei per l'obiettivo 1 riguardano regioni definite in base ai confini amministrativi. Per quanto riguarda il Merseyside, il programma copre appunto la regione del Merseyside, senza alcun riferimento diretto alle circoscrizioni elettorali.

I prospetti finanziari inclusi nel documento di programmazione relativo al Merseyside prevedono una distinzione tra spesa nazionale privata e spesa nazionale pubblica, quest'ultima comprendente il governo, le autorità locali, i consigli di formazione e impresa e gli enti per lo sviluppo urbano. Per quanto riguarda il programma complessivamente, il contributo dei Fondi strutturali di 816 milioni di ecu si somma a 816 milioni di ecu di spesa nazionale pubblica e a 368 milioni di ecu di spesa nazionale privata, per un totale di 2 000 milioni di ecu a sostegno della regione. Per quanto concerne la spesa pubblica, né il documento di programmazione, né le dichiarazioni di spese presentate dalle autorità del Regno Unito ne indicano la ripartizione in base alla provenienza dei fondi.

Il livello di partecipazione del settore pubblico e privato è paragonabile a quello di altri programmi che riguardano l'obiettivo 1 e 2 nel Regno Unito; è leggermente superiore a quello di altri Stati membri, benché sia difficile fare confronti significativi.

(97/C 186/62)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3191/96

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Aspetti innovativi dei programmi a titolo dei Fondi strutturali europei concernenti la circoscrizione europea del Merseyside occidentale

Quali aspetti innovativi sono stati realizzati e sono proposti nel quadro dei programmi a titolo dei Fondi strutturali europei relativi alla circoscrizione europea del Merseyside occidentale?

Può la Commissione, se del caso, fornire esempi precisi e far sapere in che modo questi risultati positivi sono diffusi in altre regioni d'Europa o sono adottati da queste ultime?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(21 gennaio 1997)

Il programma concernente l'obiettivo 1 per la regione del Merseyside comprende una serie di elementi innovativi, due dei quali si distinguono particolarmente: la «strategia di integrazione» e il fondo di investimento speciale per il Merseyside.

La strategia di integrazione consiste in un'unica misura nell'ambito del programma che congloba i finanziamenti del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in un unico pacchetto integrato di finanziamenti per un importo globale di 125 milioni di ecu. Con questa misura si sostengono 38 zone arretrate del Merseyside con un totale di 500 000 abitanti, circa il 35% della popolazione dell'intera regione. Questo tipo di approccio mira alla creazione di posti di lavoro locali e alla ricerca di soluzioni per eliminare l'emarginazione sociale e promuovere l'occupazione; è basato sul concetto di flessibilità di programmazione, grazie al quale i contributi provenienti da altre parti del programma o da altri programmi vengono concentrati su queste 38 zone. L'aspetto più importante è il coinvolgimento della popolazione locale nello studio, la progettazione e la realizzazione delle azioni che riguardano le rispettive zone.

La strategia di integrazione è stata messa in evidenza in occasione di una conferenza organizzata a livello europeo dalle autorità locali del Merseyside nel giugno 1996. Le delegazioni degli altri Stati membri giunte sul posto hanno potuto visitare dieci comunità caratterizzate da questo tipo di approccio. Inoltre, il Merseyside è stato al centro di uno dei due studi esemplari citati nella relazione recentemente pubblicata dalla Commissione sull'integrazione socioeconomica determinata dallo sviluppo economico regionale, la quale ha avuto ampia diffusione nel Regno Unito. Tale approccio è stato illustrato anche a Bruxelles nel novembre 1996.

Il fondo di investimento speciale del Merseyside è un nuovo ente finanziario della regione che ha istituito tre fondi di capitali di rischio con una dotazione di 25 milioni di sterline. Questi fondi finanzieranno diverse piccole e medie imprese (PMI) in grado di espandersi e di creare nuovi posti di lavoro. Il progetto prevede investimenti in 500 PMI per la creazione di 2500 posti di lavoro nell'arco del suo periodo di validità. Due di questi fondi forniranno prestiti non garantiti a tasso agevolato utilizzando le risorse del FESR per ridurre i tassi di interesse e altri costi a favore delle PMI. I capitali provengono dalla Banca europea degli investimenti (10 milioni di sterline) e dal settore privato (5 milioni di sterline). Il terzo fondo acquisterà quote di partecipazione di imprese del settore tecnologico in rapida crescita. Il progetto è cofinanziato dal FESR e dal settore privato con 5 milioni di sterline ciascuno. Non essendo previsto alcun contributo statale per questi fondi, la realizzazione del progetto sarebbe stata impossibile senza il concorso del FESR.

Durante una conferenza internazionale sull'innovazione organizzata a Halle nell'aprile 1996 con il patrocinio della Commissione e in occasione di un seminario tenuto a Bruxelles nel novembre 1996 sono state fornite informazioni su questo progetto.

(97/C 186/63)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3192/96

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Linee salienti dei negoziati relativi al programma

Quali sono esattamente le aree problematiche individuate dalla Commissione in risposta alla proposta iniziale avanzata dal Governo britannico per quanto concerne il programma dell'Obiettivo 1 relativo al Merseyside?

Quali negoziati hanno avuto luogo in risposta a tali problemi e in quale misura è stato possibile raggiungere compromessi soddisfacenti? Quale ritardo ha subito esattamente l'approvazione del programma?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(22 gennaio 1997)

Il piano di sviluppo regionale 1994-1999 per il Merseyside è stato presentato dal governo britannico alla Commissione il 3 novembre 1993. Il documento unico di programmazione dell'obiettivo 1 per il Merseyside è stato approvato dalla Commissione nel luglio 1994, previa consultazione della controparte regionale.

La Commissione ha individuato nel testo presentato alcuni aspetti problematici: sono stati pertanto convenuti alcuni adeguamenti, ispirati in parte dal Libro bianco in materia di crescita, competitività e occupazione [1]:

- maggiore intervento a favore della competitività delle imprese, in particolare delle PMI. La dotazione finanziaria è stata aumentata e integrata con misure per la formazione, comprendenti l'apprendistato. Si è presa una nuova iniziativa per l'istituzione di uno speciale fondo di investimento per il Merseyside, onde aumentare l'accesso delle PMI alle fonti di finanziamento;
- maggior sostegno alla ricerca e alle nuove tecnologie. La dotazione proposta originariamente è stata raddoppiata e sono state aggiunte delle azioni di formazione alle nuove tecnologie;
- introduzione di nuove misure per promuovere tecnologie pulite e che consumino meno energia (industrie ecologiche), nonché di un programma inteso a suscitare il rispetto dell'ambiente;
- riorganizzazione del settore dei trasporti urbani onde facilitare l'accesso al posto di lavoro;
- introduzione di una nuova misura «strategia di integrazione», che rappresenta il 26,66% del contributo finanziario del FSE e il 10% del FESR. Nel Merseyside 40.000 lavoratori sono disoccupati da oltre 10 anni e la maggior parte degli stessi non ha mai avuto un lavoro. Il problema è particolarmente acuto in alcune periferie urbane. Si tratta di concentrare geograficamente i fondi attraverso una serie di azioni collegate, in modo da far fruire tutte le persone interessate di dette periferie di una istruzione e formazione che le faccia passare dall'attuale stato di emarginazione sociale a quello di inserimento nel mondo del lavoro.

I negoziati che hanno seguito la risposta della Commissione si sono conclusi positivamente con la produzione di un documento unico di programmazione rimasto d'attualità e riconosciuto da tutti i partner come un notevole miglioramento rispetto al primo documento presentato.

I regolamenti prevedono un periodo di discussione di sei mesi dopo la presentazione di un programma. Il programma per il Merseyside è stato definitivamente approvato dopo otto mesi.

(1) COM(93)700

(97/C 186/64)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3193/96

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Impatto sull'occupazione dei programmi a titolo dei Fondi strutturali europei nella circoscrizione europea del Merseyside occidentale

Quale giudizio dà la Commissione, in questa fase, dell'impatto presente e futuro sull'occupazione nella circoscrizione europea del Merseyside occidentale dei programmi a titolo dei Fondi strutturali europei? E' possibile fornire un quadro della situazione suddiviso per settori?

Quali conclusioni trae la Commissione dal caso del Merseyside in merito all'efficacia dei programmi a titolo dei Fondi strutturali europei in termini di creazione di occupazione?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(22 gennaio 1977)

Non abbiamo a disposizione dati specifici per la circoscrizione europea del Merseyside occidentale in quanto tale.

Per la regione dell'obiettivo 1 Merseyside nel suo insieme, il programma ha lo scopo di creare un complesso di 50 000 posti di lavoro equivalenti a 25 000 posti di lavoro a pieno tempo. Dai risultati della valutazione cui si è proceduto nel frattempo risulta che, se il programma avrà gli esiti previsti dai promotori del progetto, tali obiettivi verranno superati in una misura oscillante fra il 20 e il 40%.

Risulta chiaro che il coinvolgimento senza riserve dei partner regionali nei programmi dei fondi strutturali, unito ad una attenta impostazione della valutazione del progetto, conseguirà risultati soddisfacenti in termini di creazione di posti di lavoro.

(97/C 186/65)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3194/96

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Effetti moltiplicatori dell'impiego dei finanziamenti a titolo del Fondi strutturali europei nella circoscrizione europea del Merseyside occidentale

Come valuta la Commissione il fatto che finanziamenti pubblici e privati siano affluiti nella circoscrizione europea del Merseyside occidentale in conseguenza dell'applicazione in tale circoscrizione di programmi a titolo dei Fondi strutturali europei? E' possibile fornire un quadro della situazione suddiviso per settori?

Quali conclusioni trae la Commissione dall'esempio del successo dei programmi a titolo dei Fondi strutturali europei quanto a l'effetto moltiplicatore?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(21 gennaio 1997)

Il programma per il Merseyside che rientra nell'obiettivo 1 mira in generale ad attirare finanziamenti pubblici nazionali per un importo di 816 milioni di ecu e 368 milioni di ecu di investimenti privati. Inoltre il programma intende attirare altri 1 200 – 1 800 milioni di ecu dal settore privato.

Si possono osservare due tipi di effetti moltiplicatori. Innanzitutto il modo con cui le spese finanziate con i Fondi strutturali attirano ulteriori risorse pubbliche e private. In questo caso il moltiplicatore degli investimenti è 1:2,5 per le spese ammissibili (pubbliche e private) e 1:4,5 se si includono gli investimenti indotti del settore privato. È difficile, tuttavia, dire con certezza quali spese sarebbero state realizzate comunque.

È inoltre possibile esaminare gli effetti moltiplicatori dell'occupazione e del reddito nell'economia della regione in seguito all'aumento dei posti di lavoro; essi si verificano quando l'aumento dell'occupazione nel settore della produzione di beni industriali produce un aumento dei posti di lavoro nel terziario. Questi moltiplicatori non possono essere quantificati ex ante, ma piuttosto in sede di valutazione ex post dell'intero programma.

(97/C 186/66)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3216/96

di Jean-Pierre Bazin (UPE) alla Commissione

(22 novembre 1996)

Oggetto: Sovvenzioni destinate ai cantieri navali di MTW-Wismar e di Volkswerft-Stralsund

La stampa ha pubblicato notizie relative ad una sovvenzione eccezionale di 900 milioni di DM destinata ai cantieri navali di MTW-Wismar e Volkswerft-Stralsund.

Può dire la Commissione se ha ricevuto una notifica in merito dal governo tedesco? Può dire, altresì, se è stata effettuata un'inchiesta e, in caso affermativo, quando intende renderla pubblica?

Secondo talune informazioni, la Commissione avrebbe già espresso la sua approvazione al versamento di un aiuto di 475,7 milioni di DM. Può la Commissione confermare (o smentire) tale informazione? E in caso di conferma, può dire la Commissione su quale base giuridica è fondata tale autorizzazione?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(22 gennaio 1997)

Il 3 settembre 1996, alla Commissione è stato notificato un aiuto per il completamento della ristrutturazione dei cantieri navali MTW-Schiffswerft GmbH e Volkswerft Stralsund. La notifica è attualmente all'esame della Commissione. Ritenendo la notifica incompleta, la Commissione ha invitato il governo tedesco a fornirle informazioni supplementari su vari punti. Non essendo ancora disponibili tutte le informazioni richieste, la Commissione non può ancora precisare quando sarà in grado di pronunziarsi in merito all'aiuto notificato. Una decisione di autorizzazione dell'aiuto richiederebbe probabilmente una modifica della direttiva 94/73/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica la direttiva 90/684/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale. Il Parlamento sarebbe comunque invitato ad esprimere il proprio parere su qualsiasi eventuale proposta.

La Commissione non ha autorizzato l'erogazione di un aiuto di 457,7 milioni di DEM a favore dei cantieri di cui trattasi. La Commissione ha appreso tuttavia che l'agenzia tedesca EvS, che si occupa delle privatizzazioni, ed il Land Meclemburgo-Pomerania hanno concesso diversi prestiti di importo inferiore. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene che tali prestiti costituiscano un aiuto non notificato e deciderà quanto prima se avviare a tale proposito la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

(97/C 186/67)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3219/96

di Heidi Hautala (V) al Consiglio

(14 novembre 1996)

Oggetto: Puntualizzazione dei criteri dell'esportazione di armi

Nel giugno del 1991 i sette criteri dell'esportazione comunitaria di armi sono stati approvati dal Consiglio d'Europa che, nel giugno del 1992, li ha integrati con un ulteriore criterio. A prescindere dal criterio n. 2, più di uno Stato membro continua a esportare armi in paesi il cui governo o le cui forze armate appoggiate dal governo perpetrano intollerabili violazioni dei diritti umani universali. E' perciò evidente che i criteri necessitano di essere riveduti.

Il governo finlandese, ad esempio, sta attualmente considerando la possibilità di permettere l'esportazione di autocarri cingolati Nasu in Turchia dove, così sostiene Amnesty International, di tali mezzi ci si serve per rapire abitanti innocenti nei villaggi curdi, in seguito uccisi. Parecchi Stati membri continuano a esportare armi in Indonesia.

Quali misure intende il Consiglio adottare affinché cessino le violazioni dei diritti umani perpetrate con l'apporto dell'esportazione di armi dagli Stati membri? Per quale ragione le direttive destinate alla puntualizzazione dei criteri proposte al Comitato politico del gruppo di lavoro «Esportazione di armi convenzionali» del Consiglio sono segrete? Ritiene il Consiglio che concedere la licenza di esportazione degli automezzi Nasu sia in contrasto con le direttive atte a puntualizzare i criteri dell'esportazione di armi? Come intende il Consiglio garantire alle ONG la possibilità di sorvegliare il rispetto dei criteri dell'esportazione di armi negli Stati membri dell'Unione europea?

Risposta

(10 marzo 1997)

Come è noto all'Onorevole Parlamentare, gli Stati membri della UE hanno concordato di applicare alle esportazioni di armi otto criteri definiti dal Consiglio europeo di Lussemburgo del giugno 1991 e di Lisbona del giugno 1992. Le esportazioni di armi sono regolamentate dalle legislazioni nazionali degli Stati membri, laddove gli otto criteri in questione fungono da punto di riferimento comune per le decisioni nazionali in materia di autorizzazione alle esportazioni di armi. Nell'adottare i criteri, il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio che sulla base di criteri di tale natura sia possibile procedere ad un'impostazione comune che conduca ad un'armonizzazione delle politiche nazionali.

Uno degli otto criteri riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo da parte del paese di destinazione finale, che è tema che sta a cuore a tutti gli Stati membri. Su questo ed altri aspetti della politica di esportazione di armi si svolgono scambi di opinioni tra Stati membri nell'ambito del Gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), che è stato incaricato di prestare particolare attenzione all'applicazione degli otto criteri nella prospettiva di pervenire ad una interpretazione comune.

Nella riunione del 14-15 novembre 1996 il Comitato politico ha approvato una relazione del Gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» nella prospettiva di migliorare ulteriormente l'applicazione coerente dei criteri comuni. Il Comitato politico ha inoltre deciso che il Gruppo continui a seguire attentamente questo problema.

Le decisioni operative nella concessione delle licenze di esportazione restano tuttavia di competenza delle autorità nazionali. Il Consiglio non è pertanto in grado di pronunciarsi sulle autorizzazioni individuali di esportazione o sulle politiche nazionali di informazione al pubblico in questo settore.

(97/C 186/68) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3222/96**

di Bill Miller (PSE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Sovvenzioni all'industria cantieristica

L'attuale regolamentazione UE consente la concessione di un sussidio per la costruzione di navi commerciali, che può ammontare sino al 9% del valore di costruzione. Ciononostante, qualora un cantiere navale sia designato come arsenale adibito alla costruzione di navi da guerra, non viene consentita alcuna sovvenzione.

Date le conseguenze della situazione di pace, i cantieri navali precedentemente designati come arsenali per la costruzione di navi da guerra devono ora diversificare sul mercato commerciale. Non possono concorrere su un piede di parità in quanto non hanno diritto ad alcuna sovvenzione.

Sarebbe la Commissione disposta a consentire un allentamento delle disposizioni relative alle sovvenzioni affinché i cantieri per la costruzione di navi da guerra che concorrono a una gara d'appalto per commesse di carattere commerciale possano ricevere la sovvenzione!pari al 9%?

Risposta data dal Sig. Van Miert per conto della Commissione

(16 dicembre 1996)

Gli aiuti concessi all'industria cantieristica sono disciplinati dalla settima direttiva del Consiglio, concernente gli aiuti alla costruzione navale (1), prorogata dal regolamento (CE) n. 1904/96. Ai sensi della direttiva il massimale vigente per gli aiuti alla produzione è pari al 9%. Tale massimale è applicabile alla costruzione nella Comunità di navi mercantili a scafo metallico, definite nella suddetta direttiva, a prescindere dal cantiere nel quale sono costruite.

Va tuttavia osservato che alcuni cantieri cosiddetti misti (adibiti alla costruzione di navi mercantili e militari) sono esclusi dal beneficio degli aiuti alla produzione previsti dalla direttiva, per effetto delle condizioni cui è stata subordinata l'autorizzazione data dalla Commissione agli aiuti alla ristrutturazione dei cantieri che in passato erano di proprietà pubblica: la Commissione ha infatti richiesto, come necessaria contropartita di tale autorizzazione, la riduzione delle capacità nel settore pubblico mediante chiusure e privatizzazioni. Sono stati privatizzati anche cantieri misti e, in tal caso, purché i cantieri interessati fossero esclusi dagli aiuti alla produzione, la privatizzazione è stata eccezionalmente considerata alla stregua di una riduzione delle capacità, benché non si sia avuta chiusura fisica degli impianti. Ne consegue che tali cantieri sono liberi di costruire navi mercantili, ma senza ricevere aiuti di Stato.

Date le difficili condizioni del mercato non ci sono motivi perché la Commissione renda meno rigorose tali condizioni, che sono state introdotte al fine di minimizzare le distorsioni di concorrenza derivanti dagli aiuti alla ristrutturazione. Tuttavia, nel caso in cui i cantieri svantaggiati da tali disposizioni concorrano esclusivamente con altri cantieri della Comunità per una specifica commessa riguardante una nave mercantile, potranno invocare l'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva, che stabilisce che qualora vi sia concorrenza tra cantieri di differenti Stati membri la Comunità accerta che l'aiuto previsto non pregiudichi gli scambi in misura contraria all'interesse comune. La Commissione ha precisato che nell'interpretare tale disposizione avrebbe autorizzato solo un aiuto pari al livello minimo indispensabile, a meno che un aiuto di livello più elevato (nei limiti del massimale) risultasse necessario per garantire che il contratto venisse aggiudicato ad un cantiere della Comunità. Tale disposizione è intesa a garantire che i cantieri che non ricevono aiuti di Stato non siano indebitamente svantaggiati.

(1)GUL 251 del 33.10.1996

(97/C 186/69)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3223/96

di Tony Cunningham (PSE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Regolamento del 1989 del Regno Unito per la fornitura di birra (società vincolata): Gestori

La motivazione al regolamento britannico del 1989 relativo alla fornitura di birra (società vincolata) stabilisce che i produttori di birra e i relativi consorzi che posseggono oltre 2.000 locali autorizzati devono consentire ai loro locali «vincolati» di vendere birra alla spina fornita da un altro produttore. In risposta alla mia interrogazione H-728/96 (1), la Commissione ha dichiarato la sua intenzione di limitare la scelta dei gestori che esercitano tale diritto esclusivamente alla birra prodotta da piccole fabbriche.

Per quale motivo intende la Commissione limitare la scelta dei gestori e dei consumatori in questo modo?

Non dovrebbe un gestore avere il diritto di scegliere la birra alla spina di sua preferenza sulla base della domanda dei consumatori per una marca diversa e non dovrebbe potersela procurare dal fornitore di sua scelta?

(1) Discussioni del Parlamento (ottobre 1996)

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(10 febbraio 1997)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alla risposta che ha dato alla sua interrogazione orale H-728/96 nel tempo delle interrogazioni durante la sessione del Parlamento dell'ottobre 1996 (1), dove ha affermato che una soluzione possibile per il Regno Unito, sulla quale la Commissione potrebbe convenire, sarebbe di scegliere i criteri riguardanti il giro d'affari o il volume di produzione in modo tale da restringere il concetto di birra fornita da un altro produttore alla sola birra prodotta da piccole fabbriche.

La Commissione precisa che in risposta all'interrogazione dell'onorevole parlamentare, ha presentato questa soluzione soltanto come esempio di un'alternativa possibile all'attuale provvedimento sulla birra fornita da un altro produttore. La decisione definitiva in merito alla questione spetta infatti al Regno Unito, purché il nuovo provvedimento sia conforme al diritto comunitario.

(1) Dibattiti del Parlamento (ottobre 1996)

(97/C 186/70) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3224/96**

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Controllo igienico-sanitario, ai sensi della direttiva 91/493/CEE, delle industrie conserviere del pesce in Marocco

E' a conoscenza la Commissione, come prevede la direttiva 91/493/CEE (1), della situazione in cui versano le industrie conserviere del Marocco?

Quante volte gli ispettori sanitari della Commissione hanno ispezionato le industrie conserviere del pesce del paese in questione che esportano nell'UE?

Qualora tali ispezioni siano state effettuate, quali sono gli scarti più correnti dalla norma riscontrati in tali fabbriche?

E' disposta la Commissione, se tali scarti esistono, ad adottare misure onde evitarli?

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(16 gennaio 1997)

Con la decisione della Commissione del 10 febbraio 1995, il Marocco è stato autorizzato a esportare i prodotti della pesca nel territorio comunitario. In allegato a tale decisione figura un elenco degli stabilimenti riconosciuti, tra i quali alcuni destinati alla produzione di conserve di pesce. Tale elenco è stato stilato a seguito di un'ispezione delle autorità comunitarie recatesi sul posto dal 26 al 30 settembre 1994 per accertare la conformità alle disposizioni stabilite nella direttiva 91/493/CEE.

Gli ispettori si sono nuovamente recati in Marocco dal 21 al 31 ottobre 1996 per verificare se le condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti da parte dell'autorità competente siano tuttora soddisfatte.

Sono stati visitati alcuni stabilimenti di produzione di conserve di pesce. I sopralluoghi effettuati hanno dato origine a osservazioni che rientrano tutte nella norma e che non giustificano la necessità di adottare misure in merito, poiché corrispondono a quanto generalmente si rileva durante analoghi sopralluoghi negli Stati membri. Tuttavia, la visita di uno stabilimento di conserve di tonno e sardine ha dato luogo a constatazioni sufficientemente gravi da indurre l'autorità competente a proporre alla Commissione di sospendere il riconoscimento di questo stabilimento. La Commissione ha proceduto immediatamente alla sospensione, informando subito gli Stati membri.

(97/C 186/71) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3226/96**

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Ripercussioni sull'industria conserviera comunitaria delle concessioni sulle conserve di sardine fatte al Marocco nel quadro del nuovo accordo di associazione

Il recente accordo di associazione sottoscritto dall'UE e dal Regno del Marocco contiene notevoli concessioni al Marocco per le conserve di sardine, un prodotto sensibile in talune regioni dell'UE, come la Galizia.

Può la Commissione valutare le ripercussioni che tali concessioni avranno sulle conserve di sardine prodotte nella Comunità e dichiarare se intenda adottare misure compensatorie, oltre all'attuale, lieve aiuto all'immagazzinaggio delle giacenze di materia prima, che non compensa tuttavia in misura sufficiente le succitate concessioni?

Sono previste altre misure, e di quale tipo? Ritiene la Commissione che esse siano sufficienti a compensare il settore interessato?

Risposta data dal signora Bonino in nome della Commissione

(20 gennaio 1997)

L'incidenza, sul mercato comunitario della sardina, delle concessioni fatte con l'accordo di associazione Comunità-Marocco viene analizzata nell'ambito del controllo dei mercati per i prodotti della pesca. Particolare attenzione viene prestata alle specie sensibili, fra cui appunto la sardina, come dimostrano i vari documenti di lavoro redatti periodicamente (1).

Le conclusioni del Consiglio pesca del 26 ottobre 1995 in merito ad una di tali relazioni, nonché le eventuali conseguenze dell'accordo di associazione citato, prevedevano una serie di misure specifiche intese a potenziare il sostegno al settore.

In questa fase, le misure in materia di prezzi e il premio di riporto che comprende la totalità delle spese di stabilizzazione sono stati definiti sin dalla campagna di pesca 1996. Una campagna comunitaria per la promozione dei prodotti della pesca, parte della quale dedicata al problema della sardina al naturale e in conserva, avrà inizio nei primi mesi del 1997. Quanto alle misure riguardanti le organizzazioni dei produttori, nonché a quelle strutturali, esse sono maggiormente legate alle iniziative locali e hanno un periodo di avviamento meno veloce.

Non è ancora il momento di effettuare una valutazione delle ripercussioni di tali misure sul mercato, valutazione che verrà fatta a tempo debito. Nel frattempo, la Commissione non prevede nuove misure nel settore.

(1) Documenti COM(95) 320 def. e SEC(92)2221.

(97/C 186/72) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3230/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte

Nel programma di lavoro della Commissione per il 1997 (COM(96) 507 def.) si afferma che «la Commissione ha avviato nel 1996 una riflessione di fondo sulle politiche fiscali in Europa che condurrà a conclusioni operative nel 1997. Saranno rapidamente elaborate delle linee direttrici per migliorare il coordinamento delle politiche fiscali in Europa allo scopo di invertire in particolare l'attuale tendenza che fa pesare sul lavoro gli oneri e i prelievi obbligatori».

L'elenco delle azioni previste riporta però unicamente, in materia di fiscalità, l'imposta sugli autoveicoli (34).

Vi sono proposte per armonizzare le accise sugli oli minerali?

(97/C 186/73) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3231/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte

Nel programma di lavoro della Commissione per il 1997 (COM(96) 507 def.) si afferma che «la Commissione ha avviato nel 1996 una riflessione di fondo sulle politiche fiscali in Europa che condurrà a conclusioni operative nel 1997. Saranno rapidamente elaborate delle linee direttrici per migliorare il coordinamento delle politiche fiscali in Europa allo scopo di invertire in particolare l'attuale tendenza che fa pesare sul lavoro gli oneri e i prelievi obbligatori».

L'elenco delle azioni previste riporta però unicamente, in materia di fiscalità, l'imposta sugli autoveicoli (34).

Vi sono proposte per armonizzare le accise sull'alcool e le bevande alcooliche?

(97/C 186/74) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3232/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte

Nel programma di lavoro della Commissione per il 1997 (COM(96) 507 def.) si afferma che «la Commissione ha avviato nel 1996 una riflessione di fondo sulle politiche fiscali in Europa che condurrà a conclusioni operative nel 1997. Saranno rapidamente elaborate delle linee direttrici per migliorare il coordinamento delle politiche fiscali in Europa allo scopo di invertire in particolare l'attuale tendenza che fa pesare sul lavoro gli oneri e i prelievi obbligatori».

L'elenco delle azioni previste riporta però unicamente, in materia di fiscalità, l'imposta sugli autoveicoli (34).

Vi sono proposte per armonizzare le imposte speciali sulla lavorazione del tabacco?

(97/C 186/75) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3243/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte

Nel programma di lavoro della Commissione per il 1997 (COM(96) 507 def.) si afferma che «la Commissione ha avviato nel 1996 una riflessione di fondo sulle politiche fiscali in Europa che condurrà a conclusioni operative nel 1997. Saranno rapidamente elaborate delle linee direttrici per migliorare il coordinamento delle politiche fiscali in Europa allo scopo di invertire in particolare l'attuale tendenza che fa pesare sul lavoro gli oneri e i prelievi obbligatori».

L'elenco delle azioni previste riporta però unicamente, in materia di fiscalità, l'imposta sugli autoveicoli (34).

Vi sono proposte per progredire nel processo di sostituzione dell'imposta sul valore aggiunto alla destinazione all'imposta sul valore aggiunto all'origine?

Risposta comune
data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3230/96, E-3231/96, E-3232/96 e E-3243/96

(21 gennaio 1997)

Per quanto riguarda le accise, le varie direttive comunitarie che fissano le aliquote minime d'imposta stabiliscono che tali aliquote siano riesaminate dal Consiglio ogni due anni in base a una relazione e, se del caso, a proposte della Commissione. Anche il Parlamento deve essere consultato. La prima relazione è stata presentata dalla Commissione nel 1995.

La Commissione è ora impegnata in un nuovo riesame. La relazione sugli oli minerali sarà integrata nelle proposte relative alla tassazione dei prodotti energetici che dovrebbero essere presentate nel gennaio 1997. Per quanto riguarda le accise su alcol e tabacchi lavorati, si prevede che le relazioni ed eventuali proposte associate siano presentate successivamente nel corso del primo trimestre 1997.

Nella comunicazione del 22 luglio 1996, la Commissione ha fornito le linee direttrici del passaggio dall'attuale sistema IVA a un regime basato sull'origine (1). La comunicazione specificava anche un calendario per le proposte della Commissione relativamente all'introduzione del nuovo sistema comune dell'IVA. Nella fase finale, sarà necessario prendere delle decisioni su temi di carattere politico, quali ad esempio il grado richiesto di armonizzazione delle aliquote IVA oppure gli aspetti specifici del sistema di attribuzione delle entrate IVA agli Stati membri. Quest'ultimo elemento, in particolare, necessita di un'accurata preparazione prima che si

possano avanzare delle proposte. Considerando la portata, il carattere e la profondità delle proposte necessarie prima di giungere all'attuazione di un nuovo sistema comune dell'IVA, è per ora improbabile un'anticipazione del calendario attuale.

(1) COM (96) 328 def.

(97/C 186/76)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3233/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte

Nel programma di lavoro della Commissione per il 1997 (COM(96) 507 def.) si afferma che «la Commissione ha avviato nel 1996 una riflessione di fondo sulle politiche fiscali in Europa che condurrà a conclusioni operative nel 1997. Saranno rapidamente elaborate delle linee direttrici per migliorare il coordinamento delle politiche fiscali in Europa allo scopo di invertire in particolare l'attuale tendenza che fa pesare sul lavoro gli oneri e i prelievi obbligatori».

L'elenco delle azioni previste riporta però unicamente, in materia di fiscalità, l'imposta sugli autoveicoli (34).

Vi sono proposte per evitare la doppia imposizione dei dividendi, ampliando il campo di applicazione della direttiva su società madri e affiliate a tutte le imprese soggette all'imposta sulle società e riducendo la percentuale di partecipazione richiesta per la sua applicazione?

(97/C 186/77)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3242/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Programma della Commissione sulle imposte

Nel programma di lavoro della Commissione per il 1997 (COM(96) 507 def.) si afferma che «la Commissione ha avviato nel 1996 una riflessione di fondo sulle politiche fiscali in Europa che condurrà a conclusioni operative nel 1997. Saranno rapidamente elaborate delle linee direttrici per migliorare il coordinamento delle politiche fiscali in Europa allo scopo di invertire in particolare l'attuale tendenza che fa pesare sul lavoro gli oneri e i prelievi obbligatori».

L'elenco delle azioni previste riporta però unicamente, in materia di fiscalità, l'imposta sugli autoveicoli (34).

Vi sono proposte per armonizzare i regimi di ritenuta alla fonte dei dividendi?

Risposta comune
data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3233/96 e E-3242/96

(10 gennaio 1997)

Il programma di lavoro della Commissione per il 1997 comprende le iniziative che la Commissione prevede d'intraprendere quest'anno.

Esiste una direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1990 (90/435/CEE), concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (1), che elimina la doppia imposizione sugli utili distribuiti tra tali società, sopprimendo in particolare la ritenuta alla fonte sui dividendi.

La Commissione ha presentato nel 1993 una proposta di emendamento di tale direttiva (2) volta in particolare ad estendere il campo d'applicazione della direttiva 90/435/CEE a tutte le entità residenti in uno Stato membro e assoggettate all'imposta sulle società in uno Stato membro. Non è prevista una riduzione della percentuale di partecipazione. Tale proposta di direttiva non è ancora stata adottata dal Consiglio.

(1) GU L 225 del 20.8.1990.
(2) GU C 225 del 20.8.1993.

(97/C 186/78)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3246/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Trasposizione da parte della Spagna delle direttive sulla proprietà intellettuale

Nel programma di lavoro della Commissione per il 1997 (COM(96) 5O7 def.) si riconosce che il mercato interno non è stato ancora ultimato.

La relazione sul mercato unico del 1995 (A4-O323/96) deplora che le iniziative adottate dalla Commissione non siano riuscite a garantire una trasposizione adeguata delle norme comunitarie in alcuni settori sensibili, in particolare nel settore dei contratti pubblici, delle assicurazioni, della proprietà intellettuale e del diritto societario.

Quali sono le direttive in materia di proprietà intellettuale non trasposte dalla Spagna?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(11 febbraio 1997)

Per quanto riguarda la proprietà industriale, l'unica direttiva vigente in questo settore (direttiva 89/104/CEE concernente i marchi d'impresa) [1] è stata attuata dalla Spagna. La normativa di attuazione è attualmente all'esame per accertarne la conformità con i requisiti comunitari.

Per quanto riguarda il diritto d'autore e i diritti connessi, sono state elaborate cinque direttive, quattro delle quali sono pronte per essere attuate. Il termine per l'attuazione della direttiva 96/9/EC [2] relativa alla tutela giuridica delle banche di dati scade il 31 dicembre 1997.

La Spagna ha comunicato alla Commissione le misure di attuazione per quanto riguarda le direttive 91/250/CEE [3] (programmi per elaboratore), 92/100/CEE [4] (diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi), 93/83/CEE [5] (radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo) e 93/98/CEE [6] (durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi).

Un'esame della normativa di attuazione spagnola per quanto riguarda la direttiva 93/83/CEE ha rivelato una specifica infrazione di merito. Le autorità spagnole hanno riconosciuto questa mancanza e si sono impegnate ad adottare i necessari provvedimenti.

---

[1] GU L 40 dell'11.2.1989.
[2] GU L 77 del 27.3.1996.
[3] GU L 122 del 17.5.1991.
[4] GU L 346 del 27.11.1992.
[5] GU L 248 del 6.10.1993.
[6] GU L 290 del 24.11.1993.

(97/C 186/79)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3247/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(28 novembre 1996)

Oggetto: Trasposizione da parte della Spagna delle direttive sulle assicurazioni

Nel programma di lavoro della Commissione per il 1997 (COM(96) 5O7 def.) si riconosce che il mercato interno non è stato ancora ultimato.

La relazione sul mercato unico del 1995 (A4-O323/96) deplora che le iniziative adottate dalla Commissione non siano riuscite a garantire una trasposizione adeguata delle norme comunitarie in alcuni settori sensibili, in particolare nel settore dei contratti pubblici, delle assicurazioni, della proprietà intellettuale e del diritto societario.

Quali sono le direttive in materia di assicurazioni non trasposte dalla Spagna?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(22 gennaio 1997)

Lo stato di recezione delle direttive assicurazioni nel suo insieme è nettamente migliorato per quanto riguarda il numero di Stati Membri che hanno comunicato disposizioni nazionali di attuazione. Attualmente, a parte alcuni casi specifici (recezione parziale della direttiva 90/232/CEE [1], terza direttiva motore, in Belgio; assenza di recezione della direttiva 91/674/CEE [2], conti annuali e conti consolidati delle imprese di assicurazioni, in Italia), la situazione è piuttosto soddisfacente sul piano quantitativo, ad eccezione della Spagna.

Proseguono le procedure di infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato CE, avviate contro la Spagna già nel 1994, per recezione incompleta delle direttive 91/371/CEE [3] (Accordo svizzero), 91/674/CEE (conti annuali e conti consolidati delle imprese di assicurazioni), 92/49/CEE [4] e 92/96/CEE [5] (terze direttive assicurazione non vita e vita). Più precisamente, la Spagna ha adottato nel novembre 1995 una legge quadro che costituisce un inizio di recezione, ma che dev'essere ancora completata da misure di natura regolamentare.

In questo contesto, è stata adita la Corte di Giustizia in merito alla recezione parziale, da parte della Spagna, delle direttive 92/49/CEE (causa C-361/95) e 91/371/CEE (causa C-360/95). La Commissione prosegue d'altra parte le procedure di infrazione riguardo alle direttive 92/96/CEE e 91/674/CEE.

La Commissione intende far proseguire tutte le procedure avviate a norma dell'articolo 169 del trattato CE al fine di garantire che la Spagna, fra altri Stati Membri, attui in modo completo le direttive comunitarie del settore delle assicurazioni, in modo che possano produrre pienamente i loro effetti su tutto il territorio comunitario.

(1) GU L 129 del 19.5.1990.
(2) GU L 374 del 31.12.1991.
(3) GU L 205 del 27.7.1991.
(4) GU L 228 dell'11.8.1992.
(5) GU L 360 del 9.12.1992.

(97/C 186/80)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3249/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Azioni della Commissione riguardo alla proprietà intellettuale

Nel programma di lavoro della Commissione per il 1997 (COM(96) 507 def.) si riconosce che il mercato interno non è stato ancora ultimato.

Nell'elenco delle azioni previste si fa riferimento a una comunicazione interpretativa della direttiva sulla proprietà intellettuale (251).

Intende la Comissione realizzare altre azioni per dare efficacia al principio di un mercato interno in tale settore?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

Ulteriori passi per la realizzazione del mercato unico rientrano tra le priorità della Commissione per il 1997 (1). Tale realizzazione richiede, tra l'altro, un'ulteriore armonizzazione di alcuni aspetti della protezione della proprietà intellettuale in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie.

La comunicazione della Commissione sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione (2) è il risultato finale di una serie di ampie consultazioni sull'argomento, cui ha partecipato attivamente anche il Parlamento. In essa vengono indicate le iniziative legislative richieste per conseguire un ampio spazio comunitario d'azione per il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione. Tale spazio è diventato ancora più essenziale con l'emergere della società dell'informazione, dal momento che la maggior parte dei prodotti e dei servizi è tutelata dalla proprietà intellettuale. L'azione della Comunità, che sarà proposta nella prima metà del 1997, sarà incentrata su una più spinta armonizzazione del diritto di riproduzione (copia) di materiale protetto, del diritto di comunicazione al pubblico di materiale protetto, del diritto di distribuzione di materiali protetti nonché sull'armonizzazione della protezione contro l'elusione della gestione elettronica del diritto d'autore e sui sistemi e dispositivi di protezione.

Inoltre, prima di poter presentare eventuali proposte, occorre prendere in esame altre questioni di rilievo fondamentale per l'utilizzazione economica dei diritti d'autore nel mercato unico (come il diritto di radiodiffusione di materiale protetto, la normativa applicabile e la sua osservanza, la gestione dei diritti e i diritti morali che proteggono il legame personale tra l'autore e la sua opera).

(1) COM (96) 507 definitivo.
(2) COM (96) definitivo.

(97/C 186/81)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3252/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pubblicità degli appalti pubblici

Nel programma di lavoro della Commissione per il 1997 (COM(96) 507 def.) si riconosce che il mercato interno non è stato ancora ultimato.

Nella relazione del Parlamento europeo sul mercato unico nel 1995 (A4-0323/96) si segnala in particolare «la scarsa efficacia dei programmi promossi dalla Commissione per la circolazione delle informazioni relative ai bandi di gara degli appalti pubblici, a causa della scarsa collaborazione prestata dagli Stati membri, con il risultato di danneggiare in particolare le possibilità di accesso da parte delle piccole e medie imprese».

Quali azioni intende realizzare la Commissione per garantire la circolazione delle informazioni sui bandi di gara degli appalti pubblici?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(5 febbraio 1997)

La Commissione ha adottato il 27 novembre 1996 un Libro verde (1) che dovrebbe fungere da sfondo ad un ampio dibattito sugli appalti pubblici. Esso sviluppa la riflessione iniziale della Commissione su una serie di questioni essenziali e invita tutte le parti interessate a presentare il loro punto di vista per iscritto o elettronicamente entro il 31 marzo 1997. Nel suddetto Libro verde, la Commissione sottolinea come la maggiore trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti sia la conseguenza più evidente delle direttive. Per esempio, il numero dei bandi di gara pubblicati nel Supplemento S della Gazzetta ufficiale (e nella sua versione elettronica, Tender electronic daily) è passato da 12 000 nel 1987 a quasi 95 000 nel 1995. Inoltre, da un'indagine svolta presso 1 600 fornitori sono emersi tassi di risposta alle nuove opportunità di affari del 90% per le commesse locali e del 70% per quelle estere.

D'altra parte, essendo consapevole delle difficoltà che hanno le imprese per selezionare gli appalti che potrebbero interessarle fra i bandi di gara pubblicati, la Commissione intende riorganizzare il sistema di pubblicazione in modo da rendere le procedure più trasparenti e molto più efficaci. A breve termine, si tratta in particolare di introdurre procedure elettroniche per la notifica dei bandi di gara e la diffusione dell'informazione ai fornitori. A più lungo termine, secondo il Libro verde, le telecomunicazioni e i sistemi telematici dovrebbero introdurre grandi cambiamenti nelle modalità di aggiudicazione degli appalti pubblici. È questa la ragione per cui la Commissione sta realizzando il progetto Simap (sistema di informazione sugli appalti pubblici).

Inoltre, per migliorare la qualità dei bandi di gara, aumentare la trasparenza e realizzare notevoli risparmi, in particolare per quanto riguarda la traduzione nelle 11 lingue ufficiali, la Commissione ha messo a punto un vocabolario comune degli appalti pubblici (Cpv), particolarmente adeguato alle esigenze specifiche delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. Una versione riveduta del CPV è stata pubblicata di recente (2) contemporaneamente ad una raccomandazione (3) che incita le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e i fornitori o i loro agenti ad utilizzarlo e a proporre modifiche o aggiunte per migliorarlo.

Per quanto riguarda in particolare le piccole e medie imprese (PMI), sono già state intraprese iniziative volte a facilitare il loro compito. Così, alcune reti patrocinate dalla Comunità (tra le quali una sezione di Euro Info Centres specializzati negli appalti pubblici) propongono già servizi di informazione e di sostegno,

in cooperazione con consulenti privati. Allo stesso modo, la nuova presentazione dei bandi di gara pubblicati ogni giorno nella Gazzetta ufficiale certamente facilita alle PMI il compito di procurarsi informazioni sulle possibilità offerte dai mercati. Nel suddetto Libro verde la Commissione propone ulteriori iniziative per agevolare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, quali la pubblicazione di guide pratiche, l'adattamento della base di dati Ted alle esigenze delle PMI o una maggiore disciplina per quanto concerne i termini di pagamento.

(1) COM (96) 583 def.
(2) GU S 169 del 3.9.96
(3) GU L 222 del 3.9.96

(97/C 186/82)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3257/96

di José Torres Couto (PSE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pesca — Totali ammissibili di catture (TAC)

Considerato l'impegno assunto dalla Commissione in sede di Consiglio «Pesca» del 22-23 dicembre 1995, contestualmente alla fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC) e delle quote di pesca nelle acque comunitarie e internazionali per il 1996, quali sforzi ha già dispiegato la Commissione per garantire nuove opportunità di pesca, ivi comprese le specie pelagiche? Quali sono i risultati a tutt'oggi conseguiti?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(20 gennaio 1997)

L'onorevole parlamentare è certamente al corrente della grave situazione degli stock di aringhe e di sgombri nel Mare del Nord, nonché delle ripercussioni di tale situazione sugli altri stock dell'Atlantico nord-orientale. Per l'aringa del Mar del Nord il problema è stato aggravato da una situazione di emergenza, che a metà anno ha reso indispensabile il ricorso a drastiche misure di conservazione, onde evitare moratorie negli anni futuri. Tali misure non hanno lasciato nessun margine per l'esercizio della pesca di specie pelagiche.

L'onorevole parlamentare apprezzerà, tuttavia, come la Commissione si sia adoperata per garantire alla Comunità la quota più elevata possibile di aringhe atlantico-scandinave, per le quali è stato sviluppato un nuovo tipo di pesca. Per il 1996 la Comunità ha deciso autonomamente un TAC di 150 000 t per tale aringa di qualità elevata. Con l'accordo concluso tra cinque paesi costieri (la Comunità, le isole Faer %cer, la Norvegia e la federazione russa), la Comunità dispone ora di un quantitativo di 130 000 t per il 1997.

(97/C 186/83)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3258/96

di José Torres Couto (PSE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pesca delle sardine

Intende la Commissione porre in atto la sua minaccia d'imporre al Portogallo e alla Spagna una riduzione delle loro quote di pesca delle sardine? Potrebbe essa spiegare in maniera circostanziata i motivi, di carattere scientifico e tecnico, che sottendono una siffatta decisione?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(20 gennaio 1997)

Per il momento non è previsto alcun contingente di sardine per il Portogallo. L'onorevole parlamentare può pertanto essere sicuro che la Commissione non intende ridurlo. Inoltre, quali che siano le sue intenzioni in proposito, la Commissione non potrebbe mai imporle, come l'interrogazione lascia supporre.

In breve, i dati scientifici in possesso della Commissione — desunti dalla relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, che a sua volta cita la relazione elaborata dal comitato consultivo per la gestione della pesca del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) — evidenziano gravi problemi per lo stock di sardine nelle acque della penisola iberica. Dalla relazione risulta che è necessario ridurre in maniera drastica le catture, se si vuole che lo stock in questione possa ricostituirsi.

Al fine di risolvere tale problema la Commissione ha avviato con gli Stati membri interessati delle consultazioni, in seguito alle quali ha proposto al Consiglio una serie di misure intese a ridurre lo sfruttamento della sardina, senza necessariamente includerla nel totale ammissibile delle catture (TAC) previsto per il 1997. Le misure non hanno potuto tuttavia essere adottate durante la riunione del Consiglio del 19-20 dicembre 1996.

In considerazione dell'importanza fondamentale di questo stock, la Commissione non esiterà ad adottare limitazioni molto severe delle catture qualora nel corso del 1997 le misure proposte non riuscissero a impedire un ulteriore deterioramento della situazione.

(97/C 186/84)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3275/96

di Raphaël Chanterie (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Normativa comunitaria concernente gli appalti

Nella normativa comunitaria concernente gli appalti non è sempre chiara la differenza tra fornitura di opere e fornitura di servizi.

A tale riguardo si chiede alla Commissione di rispondere alle seguenti domande:

1. In che modo si accerta il rispetto delle direttive comunitarie?
2. Sono state fornite informazioni sufficientemente chiare sul campo d'applicazione delle stesse e, in caso affermativo, in che modo?
3. Per quanti casi si è avuto un intervento formale delle istituzioni europee?
4. Qual è la posizione della Commissione circa l'applicazione delle direttive comunitarie sugli appalti nel caso del Reichstag di Berlino?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(10 febbraio 1997)

La Commissione ritiene che il diritto comunitario ([1]) distingua chiaramente gli appalti pubblici di lavori dagli appalti pubblici di servizi. Gli appalti pubblici di lavori sono definiti come «contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice...aventi per oggetto l'esecuzione, o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera...oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice». Gli appalti pubblici di servizi sono invece definiti come «contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice, ad esclusione:

(i) (...) degli appalti pubblici «.

La definizione di appalto pubblico di lavori è stata oggetto di numerose discussioni, note interpretative, procedimenti e perfino sentenze della Corte di Giustizia, e la sua interpretazione è inequivoca. Di fatto, in rari casi possono sorgere difficoltà per quanto riguarda la distinzione tra appalti pubblici di lavori e appalti pubblici di servizi.

1. e 3. Esiste un vasto complesso di norme comunitarie nel campo degli appalti pubblici, costituito da direttive concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, appalti pubblici di forniture ([2]) e appalti pubblici di servizi, come pure una direttiva riguardante l'aggiudicazione di questi tipi di appalti da parte degli enti erogatori di acqua ed energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (i cosiddetti servizi pubblici) ([3]). Tale normativa è stata completata da due direttive sulle possibilità di ricorso ([4]) che dovrebbero essere disponibili a livello nazionale. In base a queste ultime direttive, gli Stati Membri, che sono i principali responsabili del controllo e della corretta applicazione della normativa in questione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, devono istituire adeguati sistemi di controllo.

D' altra parte, nel quadro della sorveglianza della corretta applicazione del diritto comunitario nei casi di presunta infrazione, la Commissione può avviare la procedura stabilita all'articolo 169 del trattato CE. Questa procedura viene utilizzata regolarmente per gli appalti pubblici. Il numero di casi registrati come infrazioni potenziali (procedure aperte di propria iniziativa dalla Commissione o sulla base di esposti documentati) aumenta costantemente: nel 1995 si è registrata una progressione aumentato di circa il 20% rispetto al 1994. Nel 1995 la Commissione ha trattato complessivamente 330 casi.

2. Informazioni generali riguardanti le direttive sugli appalti pubblici di lavori e di servizi sono state pubblicate in un vademecum del 1987. Ne saranno pubblicate versioni aggiornate nel mese di marzo 1997 (guide alla regolamentazione comunitaria sugli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori). E' attualmente in preparazione una guida analoga sulla direttiva riguardante i servizi pubblici.

Inoltre, nel novembre 1996 la Commissione ha adottato il libro verde 'Gli appalti pubblici nell'Unione europea: spunti di riflessione per il futuro' ([5]), che dovrebbe servire come quadro per l'avvio di un ampio dibattito. Sulla base dei contributi al libro verde, la Commissione metterà a punto una comunicazione speciale sugli appalti pubblici.

Inoltre la Commissione, nel quadro del comitato consultivo per gli appalti pubblici, ha altresì pubblicato in diverse occasioni linee direttrici su diverse questioni relative all'interpretazione e all'applicazione di queste direttive.

La Commissione risponde infine alle domande sull'interpretazione e l'applicazione delle direttive formulate dagli Stati Membri, dalle amministrazioni aggiudicatrici, dalle associazioni commerciali, dalle imprese e dai singoli cittadini.

4. La Commissione è stata informata che in esito ad una gara per la scelta di un architetto per il Reichstag di Berlino l'appalto è stato assegnato ad un architetto britannico. La Commissione non possiede elementi da cui si possa arguire che sono state commesse irregolarità nella procedura di gara.

([1]) Direttiva del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi; GU L 209 del 24.7.1992.
Direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori; GU L 199 del 9.8.1993.

([2]) Direttiva del Consiglio 93/36 CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture; GU L 199 del 9.8.1993.

([3]) Direttiva del Consiglio 93/38/CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni; GU L 199 del 9.8.1993.

([4]) Direttiva del Consiglio 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori; GU L 394 del 30.12.1989 e Direttiva 92/13/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni; GU L 76 del 23.3.1992

([5]) COM (96) 583.

(97/C 186/85)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3314/96
di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione
(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Qual è il parere della Commissione sulla proposta di inserire tale elemento fra i criteri di convergenza?

(97/C 186/86)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3315/96
di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione
(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: misure

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Quali sono le misure che la Commissione considera più adeguate a risolvere il problema del debito relativamente alle pensioni di vecchiaia e alla previdenza sociale?

(97/C 186/87)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3316/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: misure dei governi

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione di eventuali misure rigorose che i governi degli Stati membri intendano adottare per risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia?

(97/C 186/88)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3317/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: rischio

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Non ritiene la Commissione che le pensioni di vecchiaia rappresentino un grave pericolo per il risanamento finanziario degli Stati membri, e pertanto per il buon funzionamento dell'UEM?

(97/C 186/89)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3318/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: azioni della Commissione

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Quali azioni intende adottare la Commissione per sollecitare gli Stati membri a risolvere in via definitiva il problema delle pensioni di vecchiaia?

(97/C 186/90)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3319/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: divario nei pagamenti

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Qualora esista un divario fra gli importi da corrispondersi nei prossimi dieci anni per le pensioni di vecchiaia, da una parte, e i contributi, dall'altra, quale parte di esso potrà essere coperta mediante imposte statali, e quale ricorrendo invece a prestiti?

(97/C 186/91)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3320/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Germania?

(97/C 186/92)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3321/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Austria?

(97/C 186/93)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3322/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Belgio?

(97/C 186/94)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3323/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Danimarca?

(97/C 186/95)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3324/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Spagna?

(97/C 186/96)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3325/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Finlandia?

(97/C 186/97)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3326/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Francia?

(97/C 186/98)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3327/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Grecia?

(97/C 186/99)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3328/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Irlanda?

(97/C 186/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3329/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Italia?

(97/C 186/101) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3330/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Lussemburgo?

(97/C 186/102) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3331/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia nei Paesi Bassi?

(97/C 186/103) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3332/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Portogallo?

(97/C 186/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3333/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia nel Regno Unito?

(97/C 186/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3334/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: politiche

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

E' a conoscenza la Commissione delle politiche volte a risolvere il problema delle pensioni di vecchiaia in Svezia?

(97/C 186/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3335/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL dell'Unione europea?

(97/C 186/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3336/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL della Germania?

(97/C 186/108) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3337/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL dell'Austria?

(97/C 186/109) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3338/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL del Belgio?

(97/C 186/110) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3339/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL della Danimarca?

(97/C 186/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3340/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL della Spagna?

(97/C 186/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3341/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL della Finlandia?

(97/C 186/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3342/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL della Francia?

(97/C 186/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3343/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL della Grecia?

(97/C 186/115) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3344/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL dell'Irlanda?

(97/C 186/116) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3345/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL dell'Italia?

(97/C 186/117) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3346/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL del Lussemburgo?

(97/C 186/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3347/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL dei Paesi Bassi?

(97/C 186/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3348/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL del Portogallo?

(97/C 186/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3349/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL del Regno Unito?

(97/C 186/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3350/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM: percentuale

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

A quale percentuale equivalgono le pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni rispetto al PIL della Svezia?

(97/C 186/122) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3351/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia l'Unione europea?

(97/C 186/123) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3352/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia la Germania?

(97/C 186/124) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3353/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia l'Austria?

(97/C 186/125) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3354/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia il Belgio?

(97/C 186/126) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3355/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia la Danimarca?

(97/C 186/127) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3356/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia la Spagna?

(97/C 186/128) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3357/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia la Finlandia?

(97/C 186/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3358/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia la Francia?

(97/C 186/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3359/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia la Grecia?

(97/C 186/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3360/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia l'Irlanda?

(97/C 186/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3361/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia l'Italia?

(97/C 186/133) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3362/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia il Lussemburgo?

(97/C 186/134) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3363/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovranno destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia i Paesi Bassi?

(97/C 186/135) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3364/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia il Portogallo?

(97/C 186/136) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3365/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia il Regno Unito?

(97/C 186/137) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3366/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Paese per paese: pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione e considerando i prossimi dieci anni, quale importo dovrà destinare al pagamento delle pensioni di vecchiaia la Svezia?

(97/C 186/138) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3367/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo nell'Unione europea?

(97/C 186/139) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3368/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Germania?

(97/C 186/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3369/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Austria?

(97/C 186/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3370/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Belgio?

(97/C 186/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3371/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Danimarca?

(97/C 186/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3372/96

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Spagna?

(97/C 186/144) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3373/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Finlandia?

(97/C 186/145) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3374/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Francia?

(97/C 186/146) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3375/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Grecia?

(97/C 186/147) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3376/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Irlanda?

(97/C 186/148) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3377/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Italia?

(97/C 186/149) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3378/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Lussemburgo?

(97/C 186/150) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3379/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo nei Paesi Bassi?

(97/C 186/151) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3380/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Portogallo?

(97/C 186/152) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3381/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo nel Regno Unito?

(97/C 186/153) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3382/96**

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Quota delle pensioni di vecchiaia in vista della convergenza verso l'UEM

In una relazione pubblicata il 31 ottobre 1996 da una commissione del Parlamento britannico si propone di computare ai fini dei criteri di convergenza i costi connessi all'esigenza di garantire le pensioni di vecchiaia nel prossimo secolo.

L'importo di tali pensioni sarà di gran lunga superiore ai contributi versati dai cittadini ai fondi pensionistici. Pertanto, i governi europei saranno obbligati a indebitarsi per far fronte agli obblighi nei confronti delle future generazioni, il che può mettere a repentaglio il risanamento delle finanze pubbliche necessario a dar vita alla moneta unica.

Secondo i dati della Commissione, quale quota delle pensioni di vecchiaia da corrispondersi nei prossimi dieci anni potrà essere coperta con i contributi del personale in attività in tale periodo in Svezia?

Risposta comune alle interrogazioni scritte
E-3314/96, E-3315/96, E-3316/96, E-3317/96, E-3318/96, E-3319/96, E-3320/96, E-3321/96, E-3322/96, E-3323/96, E-3324/96, E-3325/96, E-3326/96, E-3327/96, E-3328/96, E-3329/96, E-3330/96, E-3331/96, E-3332/96, E-3333/96, E-3334/96, E-3335/96, E-3336/96, E-3337/96, E-3338/96, E-3339/96, E-3340/96, E-3341/96, E-3342/96, E-3343/96, E-3344/96, E-3345/96, E-3346/96, E-3347/96, E-3348/96, E-3349/96, E-3350/96, E-3351/96, E-3352/96, E-3353/96, E-3354/96, E-3355/96, E-3356/96, E-3357/96, E-3358/96, E-3359/96, E-3360/96, E-3361/96, E-3362/96, E-3363/96, E-3364/96, E-3365/96, E-3366/96, E-3367/96, E-3368/96, E-3369/96, E-3370/96, E-3371/96, E-3372/96, E-3373/96, E-3374/96, E-3375/96, E-3376/96, E-3377/96, E-3378/96, E-3379/96, E-3380/96, E-3381/96 e E-3382/96
data dal sig. De Silguy in nome della Commissione

(23 gennaio 1997)

Le future prestazioni pensionistiche per ripartizione non rientrano nella definizione di debito pubblico contenuta nel trattato, che si riferisce solo ai prestiti effettivamente contratti dallo Stato. Nella definizione non rientrano nemmeno elementi attivi quali la situazione della tesoreria o la valorizzazione delle partecipazioni statali nelle imprese pubbliche.

La Commissione è comunque interessata alle problematiche, e presentatele dalle pubbliche amministrazioni, in particolare alle proiezioni d'equilibrio dei sistemi pensionistici.

Al riguardo, ha recentemente pubblicato, nella rivista «European Economy» (1), una relazione redatta in base alle proiezioni degli Stati membri.

Da questa relazione si evince essenzialmente che nei prossimi 35 anni il tasso di prodotto interno lordo destinato alle prestazioni pensionistiche potrà aumentare ogni anno dello 0,1%. Le odierne politiche pensionistiche attuate dagli Stati membri sono sensibilmente diverse da quelle dei decenni passati. La fase di estensione della copertura e di aumento delle prestazioni sembra conchiusa. Dalla metà degli anni Ottanta, molti sistemi pensionistici sono stati modificati al fine di ridurre l'aumento delle prestazioni. Si sono avute sostanziali riforme in Germania, Grecia, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Secondo le proiezioni nazionali, in diversi Stati membri gli effetti dell'evoluzione demografica (in particolare l'aumento del rapporto di dipendenza relativo agli anziani) troveranno sostanziale compensazione nelle riforme intese a ridurre il rapporto fra il numero di pensioni e il numero di anziani e il rapporto fra la retribuzione media dei lavoratori attivi e la pensione media degli inattivi.

Nondimeno, la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul rischio insito in una interpretazione affrettata dei lavori attuali. Sussistono molte diversità in termini di approccio, periodi di riferimento, copertura e ipotesi economiche e demografiche, che pregiudicano gravemente la comparabilità dei dati nazionali. Prima di procedere a un raffronto fra prestazioni pensionistiche a livello internazionale, sarebbe opportuno definire delle metodologie comuni delle previsioni, nonché armonizzare le ipotesi di evoluzione demografica ed economica. La Commissione caldeggia gli sforzi prodotti dagli Stati membri per progredire in questo campo.

(1) Relazione sulle «Public pension expenditure prospects in the European Union: a survey of national projections», European Economy, 1996, n. 3.

(97/C 186/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3384/96

di María Sornosa Martínez (GUE/NGL)
e Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Criminalità mafiosa in Spagna

Dopo i cambiamenti politici ed economici in Russia in alcune zone dell'UE, e in particolare sul litorale mediterraneo spagnolo e nelle Canarie, si è avuto un notevole afflusso di cittadini russi coinvolti in attività criminose.

Si sono dovuti registrare alcuni fenomeni altamente indesiderabili. Diversi rapporti dei servizi di informazione e di polizia dello Stato spagnolo riferiscono sulla costituzione di reti connesse con il crimine organizzato. Il governo spagnolo, in risposta a un'interrogazione di un deputato delle Cortes, ha ammesso la presenza sulla costa mediterranea e in particolare nella zona di Alicante, come pure alle Canarie, di un traffico anomalo di divise destinate al riciclaggio del denaro sporco mediante investimenti nel settore immobiliare, nonché la possibilità di un'estensione a altri settori criminali quali il traffico di droga, il traffico illecito di veicoli, la prostituzione e l'immigrazione illegale.

Se in seno all'UE si affermerà tale tendenza, verrà a crearsi un fenomeno molto preoccupante nello spazio di Schengen, con conseguenze di carattere criminale, distorsioni nel traffico di capitali e nel mercato immobiliare, creazione di sacche di frode ecc.

La Commissione pensa di adottare subito iniziative in merito?

Che tipo di misure ritiene più opportune?

Secondo la Commissione, è necessario un controllo finanziario supplementare per evitare il traffico di divise?

La Commissione è a conoscenza della costituzione di imprese di copertura da parte del crimine organizzato, sia nei paradisi fiscali sia in paesi dell'UE? Può esercitare qualche tipo di controllo in merito?

La Commissione può stabilire o proporre sistemi di controllo di cittadini che svolgono notoriamente attività criminali tra l'UE e la Federazione Russa, per impedirne l'entrata nell'Unione?

Risposta data dalla sig.ra Gradin in nome della Commissione

(22 gennaio 1997)

Tutti gli Stati membri sono impegnati nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco e hanno applicato la Direttiva del 1991 (1). La Direttiva non si riferisce solo al sistema finanziario ma chiede agli Stati membri (Articolo 12) di estendere le sue disposizioni ad «altre professioni e categorie di imprese...» impegnate in attività che possono essere più facilmente sfruttate per riciclare denaro sporco. La Commissione ritiene che in tali casi debba essere introdotto l'obbligo di segnalazione per le transazioni a carattere sospetto.

Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole membro relativa alla cooperazione tra le forze di polizia, è opportuno ricordare che, ai sensi del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, la Commissione non dispone del diritto d'iniziativa e, pertanto, non può intraprendere azioni, organizzare controlli o proporre altri provvedimenti nel settore della polizia. La Commissione, però, partecipa in pieno alle attività che rientrano nel titolo VI, tra cui la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata, ed è consapevole dell'esistenza delle cosiddette imprese di copertura negli Stati membri (e in molte altre parti del mondo). Essa comunque sostiene ed incoraggia vivamente le iniziative degli Stati membri finalizzate, con l'appoggio dell'Unità droga di Europol, alla lotta contro la criminalità organizzata in generale o contro sue forme specifiche come il riciclaggio di denaro sporco.

Con riferimento all'ultima domanda dell'onorevole parlamentare, va detto che la Commissione ha proposto nel 1993 una convenzione sul transito delle frontiere esterne degli Stati membri. Il progetto prevedeva la possibilità di istituire un elenco di persone indesiderate cui può essere rifiutato l'ingresso negli Stati membri alle frontiere esterne. Tale elenco avrebbe dovuto essere stilato conformemente alle disposizioni del progetto di convenzione, sulla base del sistema europeo d'informazione. Tuttavia, a causa del persistere di punti controversi tra gli Stati membri non è stato possibile raggiungere un accordo sulla convenzione in sede di Consiglio. Pertanto, l'idea di cui si fa portavoce l'onorevole membro rientra nella competenza degli Stati membri o deve essere realizzata mediante altre forme di cooperazione (Schengen).

(1) Direttiva del Consiglio 91/308/CEE del 10 giugno 1991 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio di denaro sporco – GU L 177, 28.6.1991.

(97/C 186/155) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3385/96**

di María Sornosa Martínez (GUE/NGL), Angela Sierra González (GUE/NGL) e Abdelkader Mohamed Ali (GUE/NGL) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Riciclaggio di denaro sporco a Gibilterra

Negli ultimi anni si è registrata nel Sud della Spagna un'attività criminale organizzata di grande portata.

Il ministero dell'Interno spagnolo ha riconosciuto la presenza di 16 bande, essenzialmente sulla Costa del Sol ma anche in altri luoghi come la Comunità Valenciana, le Canarie, la Catalogna e Madrid.

Gibilterra, come paradiso fiscale, ha una grande importanza per le reti di riciclaggio del denaro sporco, fatto denunciato ripetutamente dalla Spagna in diversi fori internazionali.

La Commissione non ritiene necessario ricordare ai paesi non appartenenti allo spazio di Schengen che è necessario attuare una coerente politica di controllo della criminalità organizzata?

Può la Commissione migliorare l'armonizzazione delle politiche di controllo dei cittadini nonché la cooperazione tra i servizi di sicurezza?

Può la Commissione esercitare qualche tipo di controllo sulle imprese di copertura stabilite a Gibilterra, che provvedono a riciclare il denaro sporco proveniente dal crimine organizzato?

Risposta data dalla sig.ra Gradin in nome della Commissione

(27 gennaio 1997)

La direttiva del Consiglio 91/308/CEE, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite [1] si applica a Gibilterra, e il testo legislativo che dà attuazione alla direttiva su quel territorio è stato ufficialmente comunicato alla Commissione, la quale lo sta esaminando. Pur ammettendo che società di comodo e altre strutture legali possano costituire un ostacolo agli sforzi per lottare contro il riciclaggio di capitali, la Commissione non dispone di prove che le permettano di affermare che società di comodo insediate a Gibilterra e dedite al riciclaggio dei proventi da attività criminali siano tollerate su quel territorio. Va da sé che la direttiva si applica altresì alle regioni citate nell'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare.

Gli sforzi di tutti gli Stati membri in materia di repressione — sforzi che la Commissione caldeggia vivamente e sostiene in modo attivo — si fondano su una totale conoscenza e osservanza della direttiva. Nel 1993 i ministri della giustizia e degli affari interni hanno adottato raccomandazioni sul riciclaggio di capitali; in esse viene tra l'altro riconosciuta l'importanza della cooperazione tra forze di polizia e sottolineata la necessità di agevolare uno scambio di informazioni, nonché di coordinare indagini che si svolgano contemporaneamente. Nell'attuazione di queste raccomandazioni e nella loro lotta contro il riciclaggio di capitali, gli Stati membri sono sostenuti dal precursore di Europol, vale a dire l'unità droga Europol (UDE), che si interessa al riciclaggio dei proventi da attività criminali per le quali l'UDE è competente. L'UDE ha organizzato riunioni di esperti per elaborare strategie volte a migliorare la cooperazione tra Stati membri in questo settore. Altre attività completano l'attuazione del programma di lotta contro il traffico di stupefacenti adottato a Madrid dal Consiglio europeo. In quest'ambito, la presidenza irlandese ha organizzato un seminario riguardante la cooperazione sul campo tra Stati membri. Altre azioni mirano piuttosto a migliorare la cooperazione contro la criminalità organizzata in generale, come per esempio l'azione decisa nel 1996 per definire un quadro di orientamento comune per le iniziative degli ufficiali di collegamento [2], la quale contribuisce anch'essa alla lotta contro il riciclaggio di proventi da attività illecite all'interno della Comunità.

---

[1] GU L 166, 28.6.1991.
[2] GU L 268, 19.10.1996.

(97/C 186/156) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3393/96**

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Gestione delle risorse idriche in Grecia

In Grecia non è stato tuttora realizzato, a causa della mancanza di collaborazione tra il Ministero dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici e il Ministero dello sviluppo, il sistema integrato di gestione delle risorse idriche che per il paese rappresenta un'importantissima opera di infrastruttura.

Se anziché avvalersi degli stanziamenti che il QCS mette a loro disposizione, i due dicasteri non giungono ad una immediata intesa, la Grecia rischia seriamente di subire fenomeni di desertificazione, come già lasciano intravvedere i pronostici.

Può far sapere la Commissione se è al corrente del problema, se è intervenuta, e in che modo, per risolverlo e, in caso negativo, se intende prendere gli opportuni provvedimenti?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(5 febbraio 1997)

Nell'ambito del quadro di sostegno comunitario 1994-1999 per la Grecia si prevede il finanziamento per la creazione di strutture di gestione efficace delle risorse idriche.

La creazione di tali nuove strutture è un'operazione di cui non è possibile ignorare le difficoltà, derivanti soprattutto dall'attuale quadro giuridico, che favorisce il frazionamento delle competenze. Per quanto la concerne, la Commissione ha preso l'iniziativa di fare eseguire una perizia in materia, con l'intento di rilanciare la riflessione e di cooperare con le autorità nazionali al varo del «sistema integrato» a cui fa riferimento l'on. parlamentare, piano che costituisce tuttavia unicamente una tappa per la creazione di strutture di gestione efficace.

La Commissione conviene con l'on. parlamentare che questo processo debba essere accelerato, dato il continuo aumento della domanda di acque di qualità e quantità adeguate da parte di tutti i settori dell'economia greca.

(97/C 186/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3394/96

di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Problemi nell'applicazione della normativa comunitaria relativa alla prevenzione dell'encefalopatia spongiforme

Il 1° aprile 1997 entrerà in vigore quanto previsto dalla decisione della Commissione del 18 luglio 1996 (96/449/CE) [1] relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme.

E'in particolare previsto da tale normativa che tutti i residui di macellazione (in particolare quelli utilizzati per la produzione di farine proteiche per uso zootecnico) dovranno subire un trattamento termico a 133 gradi centigradi, alla pressione di 3 bar e per almeno 20 minuti.

Pare tuttavia che se tali parametri sono giustificati dal punto di vista sanitario, esistano problemi tecnici quasi insormontabili per la loro effettiva applicazione.

Si chiede pertanto alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti: è vero che non esistono attualmente impianti che soddisfano a tali requisiti, se non a livello puramente «prototipale»?

E' vero altresì che occorrono almeno tre anni per convertire gli impianti continui attualmente in funzione o sperimentarne di nuovi?

Non ritiene essa opportuna l'adozione di nuove e più praticabili misure in materia?

---

[1] GU L 184 del 24.7.1996, pag. 43.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 gennaio 1997)

Il metodo di produzione di farine di carni ed ossa che prevede il trattamento a 133 gradi centigradi, alla pressione di 3 bar e per 20 minuti, ha già raggiunto un notevole grado di sviluppo e viene impiegato con successo in tutti gli Stati membri. Esso consente di ottenere un prodotto valido che fornisce le migliori garanzie per quanto concerne l'eliminazione degli agenti di encefalopatie spongiformi. È possibile ricorrere esclusivamente a questo sistema oppure utilizzarlo come fase di sterilizzazione complementare prima o dopo il trattamento del materiale con un altro metodo non autorizzato.

Secondo le informazioni fornite dall'associazione europea dei trasformatori di rifiuti di origine animale, vi sono nella Comunità circa 180 impianti da riconvertire. Si prevede che ci vorrà un anno per completare tale riconversione, ma un incremento di produzione da parte dei fornitori delle attrezzature necessarie dovrebbe consentire di abbreviare tale periodo.

Anche questo sistema può dimostrarsi non del tutto idoneo a garantire farine di carni ed ossa indenni dagli agenti di encefalopatie spongiformi. La Commissione sarebbe pertanto lieta se venisse dimostrata l'efficacia di altri sistemi. Nel frattempo essa ha proposto misure di salvaguardia alternative e complementari, come ad esempio l'eliminazione di materiale ad alto rischio dalla catena alimentare.

(97/C 186/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3397/96

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Periodi di sospensione per gli animali destinati alla macellazione

Nel quadro del programma UE a favore delle zone agricole svantaggiate, sono state introdotte disposizioni concernenti periodi di sospensione per poter beneficiare di aiuti compensativi per taluni tipi di bestiame.

Tale regime, che impone un periodo di sospensione di due mesi per poter ricevere un aiuto compensativo per le vacche da latte ed altri bovini, determina lunghe attese ai mattatoi, giacché gli allevatori non mandano i loro capi alla macellazione in tale periodo. L'occupazione nei mattatoi diminuisce, mentre si è confrontati ad una carenza di carni di produzione locale. Il regime crea problemi tanto agli allevatori che ai commercianti e ai consumatori. Come alternativa si potrebbe invece calcolare il numero medio di capi sulla base dei registri tenuti dalle aziende. Il controllo nel quadro di tale sistema verrebbe assicurato da varie ispezioni in loco ripartite nell'arco dell'anno e potrebbe essere coordinato con il controllo dell'allevamento, ciò che, insieme all'aiuto ambientale, alle superfici coltivabili, consentirebbe di ridurre le spese globali di amministrazione. Il livello di controllo nel quadro di tale regime dovrebbe essere analogo a quello del periodo di sospensione.

La Commissione intende rivedere il regime dei periodi di sospensione per eliminare gli svantaggi illustrati?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 gennaio 1997)

La Commissione non intende modificare le disposizioni che disciplinano il pagamento degli aiuti compensativi.

Tale regime, che impone un periodo di detenzione di due mesi per consentire il controllo del bestiame ammissibile alla sovvenzione, viene applicato anche ad altre sovvenzioni soggette al sistema di controllo integrato e non presenta problemi particolari. A parere della Commissione, tale metodo fornisce le migliori garanzie contro le domande fraudolente.

A quanto pare, in Svezia il problema sorge per il fatto che un gran numero di produttori chiede le sovvenzioni all'ultimo momento, sicché i rispettivi periodi di detenzione di due mesi vengono a sovrapporsi. In caso di fornitura insufficiente, si hanno delle ripercussioni sui prezzi di mercato. Si può a questo punto supporre che i produttori modificheranno il loro atteggiamento, riducendo in tal modo le dimensioni del problema.

(97/C 186/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3410/96

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Concentrazioni di diossina nei suoli

Un recente studio (1) ha confermato la persistenza di diossina nei suoli: più del 50% delle diossine erano ancora presenti dopo 18 anni dal primo rilevamento, il che significa che ol periodo di dimezzamento delle diossine nei suoli è di almeno 20 anni. Quale azione intende la Commissione intraprendere per garantire che non si producano nuovi inquinamenti da diossina?

(1) McLachlan, M.S. et al 1996. Env. Sci Tech, Vol 30(8) pagg. 2567-2571

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(9 gennaio 1997)

La Commissione è consapevole del fatto che le diossine possono persistere a lungo nel suolo e attribuisce grande importanza al recente studio che indica il tempo di dimezzamento della presenza di diossine nel suolo in almeno 20 anni.

Le misure adottate dalla Comunità per limitare le emissioni di diossine nell'ambiente sono indicate nella risposta alla interrogazione scritta E-3006/96 presentata dall'onorevole parlamentare (1). Tali misure contribuiscono all'obiettivo della riduzione del 90% entro il 2005 delle emissioni di diossine rispetto ai livelli del 1985. Esse comprendono le direttive del Consiglio 89/369/CEE (2), 89/429/CEE (3) e 94/67/CE (4) relative all'incenerimento dei rifiuti urbani e pericolosi, nonché una strategia che la Commissione sta elaborando sulle emissioni provenienti da altre fonti.

Nell'ambito della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, tra le cui parti figura la Comunità, è previsto inoltre un protocollo sugli inquinanti organici persistenti. Le diossine figurano tra gli inquinanti da inserire nel campo di applicazione del protocollo.

(1) GU C 91 del 20.3.1997, pag. 60.
(2) GU L 163 del 14.6.1989.
(3) GU L 203 del 15.7.1989.
(4) GU L 365 del 31.12.1994.

(97/C 186/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3411/96

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(5 dicembre 1996)

Oggetto: Pubblicità televisiva destinata ai bambini

Dispone la Commissione di informazioni in merito a norme o codici di condotta degli Stati membri che regolamentino:

— la quantità di pubblicità per ora di programma televisivo destinato ai bambini,

— la natura dei prodotti (ad esempio giocattoli, cibo e bibite non salutari) per ora di programma destinato ai bambini?

Qualora non disponesse di tali informazioni, intende procedere a tale studio al fine di ottenere i dati necessari e comunicarli al Parlamento europeo?

Risposta data dal sig. Oreja in nome della Commissione

(22 gennaio 1997)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, nel quadro del controllo dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, (1) ed in particolare del capitolo IV relativo alla pubblicità e alla sponsorizzazione, essa ha maturato una certa esperienza in questo settore. Ha potuto disporre d'informazioni o studi forniti dalle autorità nazionali, da associazioni di protezione dei consumatori o da organismi di radiodiffusione.

Inoltre, nel quadro della procedura di revisione della direttiva, la Commissione si è impegnata a lanciare prossimamente uno studio sull'impatto della televisione sui bambini. La Commissione non mancherà d'informare il Parlamento sull'andamento della questione.

(1) GU L 298 del 17.10.1989.

(97/C 186/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3421/96

di Mary Banotti (PPE) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: IVA e dazi

Pare che in taluni Stati membri, a differenza di altri, sia possibile imporre un dazio all'importazione quale onere distinto (il che è normale), per poi aggiungerlo al costo e riscuotere l'IVA sul totale invece di imporre l'IVA sulla merce e quindi sommare i due oneri. In tal modo sembrerebbe che la tassa sia pagata sul dazio.

E' la Commissione al corrente di regolamenti, norme o altre informazioni riguardanti l'imposizione dell'IVA e di dazi sull'importazione di merci nell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(21 gennaio 1997)

La sesta direttiva IVA (77/388/CEE) [1] prevede all'articolo 11 gli elementi da prendere in considerazione, a livello comunitario, per la determinazione della base imponibile. Queste disposizioni sono quindi obbligatorie per tutti gli Stati membri.

Il principio generale in materia vuole che siano compresi in questa base le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, ad eccezione dell'IVA, nonché le spese accessorie. Per quanto riguarda le importazioni e sulla base delle norme accettate su piano internazionale, i dazi doganali figurano fra gli elementi che costituiscono la base imponibile.

[1] GU L 145 del 13.6.1977.

(97/C 186/162) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3424/96**

di Cristiana Muscardini (NI) e Spalato Belleré (NI) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Operazione di acquisizione di strutture e mezzi di telecomunicazione da parte del gruppo Olivetti S.p.A.

Facendo presente alla Commissione che la società Infostrada S.p.A. appartenente al gruppo Olivetti S.p.A ha recentemente acquisito la rete alternativa a fibre ottiche della società Autostrade S.p.A. ed ha in corso di acquisizione la rete alternativa della Ferrovia dello Stato S.p.A. e considerando:

- che tali acquisizioni sono state effettuate pur permanendo un regime di monopolio de facto sul possesso e sull'utilizzo di mezzi trasmissivi;
- che non risulta che sia stata bandita una gara per la vendita di tali strutture di dismissione totale o parziale di beni dello Stato italiano o delle aziende citate;
- che tale acquisizione è avvenuta contrariamente al parere espresso dall'Autorità della concorrenza e del mercato (Bollettino AGCM n. 34-35 del 16 settembre 1996);
- che le operazioni di acquisizione sono avvenute in presenza della prevista Autorità per il controllo delle telecomunicazioni in un totale vuoto legislativo nazionale riguardante tale settore;

1. Come può essere tollerato tale comportamento tenuto dalla Infostrada S.p.A. e dal Governo italiano, in palese totale inottemperanza delle direttive dell'Unione europea e delle raccomandazioni dell'antitrust italiano?

2. Quali provvedimenti intende prendere la Commissione affinché non vengano ad instaurarsi nuove posizioni dominanti, perdurando in Italia la cronica assenza di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(28 gennaio 1997)

1. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'accordo tra Infostrada e la società Autostrade S.p.A riguarderebbero soltanto l'affitto di capacità di trasmissione, su base non esclusiva, sulla rete di telecomunicazioni di quest'ultima. Un accordo di questo tipo non viola le norme della concorrenza del trattato CE ma rientra invece nel quadro dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 96/19/CE [1], relativa alla completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, che impone agli Stati membri di consentire l'impiego di infrastrutture alternative per l'offerta di servizi già liberalizzati.

La Ferrovia dello Stato ha pubblicato un bando di gara per la concessione del diritto di installare una rete di telecomunicazioni lungo i binari delle ferrovie. La Commissione non sapeva che fosse stata scelta l'impresa Infostrada. In linea di principio, neanche questo accordo è contrario alle regole della concorrenza in quanto consente l'installazione in Italia di un'infrastruttura pubblica in grado di fare concorrenza all'attuale monopolio di Telecom Italia, favorendo quindi un aumento della concorrenza sul mercato italiano. La Commissione potrebbe quindi pronunciarsi sul contenuto di tale accordo solo nel caso in cui esso venisse formalmente notificato.

2. L'adozione di una regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni non è condizione preliminare all'abolizione delle restrizioni all'installazione ed allo sfruttamento di infrastrutture di telecomunicazioni alternative alla rete pubblica di Telecom Italia per l'offerta di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati. Il citato articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 96/19/CE imponeva infatti agli Stati membri di eliminare le restrizioni relative alle infrastrutture alternative entro il 1° luglio 1996 mentre, nella stessa direttiva, è previsto che il quadro normativo per la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni entri in vigore solo a partire dal 1° luglio 1997. Ogni eventuale ritardo nell'eliminazione delle restrizioni relative alle infrastrutture alternative prolungherebbe il monopolio attualmente detenuto dai gestori pubblici sulle infrastrutture a spese dei fornitori di servizi già liberalizzati e dei loro clienti.

(1) GU L 74 del 22.3.1996.

(97/C 186/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3430/96

di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Politica di coesione dell'Unione europea

La Commissione europea ha approvato il 6 novembre 1996 la sua prima relazione sui progressi nel conseguimento della coesione economica e sociale nell'UE. Secondo la relazione, la politica di coesione attuata finora ha contribuito in modo rilevante a ridurre le differenze strutturali esistenti tra i paesi più ricchi e quelli più poveri dell'Unione, ma, secondo le parole della commissaria Wulf-Mathies, «resta molto da fare».

La Commissione, considerando i risultati di tale relazione, ritiene che il mantenimento degli aiuti destinati ai quattro paesi beneficiari del Fondo di coesione costituisca un fattore fondamentale che può consentire a tali paesi di raggiungere più rapidamente il livello di sviluppo degli altri Stati membri, aiutandoli in maniera decisiva a integrarsi nell'Unione economica e monetaria?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(16 gennaio 1997)

La Commissione ritiene che la politica strutturale della Comunità sia stata di grande importanza per lo sviluppo economico dei quattro Stati membri più poveri e per la riduzione delle disparità tra tali Stati e il resto della Comunità. Anche l'assistenza del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali sta contribuendo sensibilmente a far progredire gli stessi Stati membri verso l'obiettivo dell'Unione economica e monetaria.

Non appena saranno state concluse le attuali previsioni finanziarie, verrà fatto uno studio per il periodo successivo al 1999, comprendente un riesame dei regolamenti che disciplinano i fondi. La Commissione resta tuttavia fermamente determinata a mantenere e, ove possibile, potenziare le politiche strutturali, garantendo nel contempo che le risorse vadano a favore delle regioni e degli Stati membri più poveri, ai fini di uno sviluppo armonioso dell'intera Comunità.

(97/C 186/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3431/96

di Heidi Hautala (V) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Servizi gratuiti nelle biblioteche

Nei paesi nordici le biblioteche pubbliche vantano una lunga tradizione e tutti i cittadini hanno finora potuto usufruire di prestiti gratuiti. Secondo le notizie riportate di recente dai mezzi di informazione finlandesi, tale preziosa tradizione è ora minacciata.

Gli esperti del settore sostengono che alla Conferenza intergovernativa sui diritti d'autore in programma a Ginevra, in dicembre, sarà proposto il testo di un accordo che comprometterà la possibilità di usufruire gratuitamente dei dati raccolti, ivi comprese le reti telematiche e le banche di dati, nelle biblioteche. Gli esperti ritengono che la proposta potrebbe, a lungo andare, tradursi in dati a pagamento, a disposizione solo di quanti possono permetterseli.

Corrisponde la succitata proposta alla posizione della Commissione e degli Stati membri? Quali azioni intende la Commissione avviare affinché i servizi gratuiti delle biblioteche pubbliche siano garantiti anche nel futuro e includano i dati, a prescindere dal modo in cui sono stati raccolti?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(28 gennaio 1997)

La Commissione è al corrente della tradizione di libero accesso all'informazione seguita dalle biblioteche europee. Nell'ambito del programma Applicazioni telematiche, Settore B -Telematica per la conoscenza, punto 5 Biblioteche (94/801/CE) [1], negli scorsi anni sono state effettuate analisi particolareggiate sulle esenzioni e le limitazioni al diritto di autore in base alle quali le biblioteche degli Stati membri offrono accesso all'informazione sotto varie forme.

Riconoscendo l'importanza del ruolo delle biblioteche nella società dell'informazione, la Commissione ha esaminato attentamente le implicazioni dei diritti di autore sia per gli utenti che per i detentori dei diritti nel campo dei documenti elettronici e dei servizi su rete. Una delle misure principali di accompagnamento del programma telematico per le biblioteche è la piattaforma europea dei diritti di autore – parte utenza, che fornisce sostegno alla collettività degli utenti di biblioteca. Promuovendo il dialogo tra i vari interessi in causa e incoraggiando iniziative che riuniscono case editrici, partner tecnici e biblioteche, la Commissione spera di conseguire un consensus per trattare in maniera equilibrata queste questioni complesse e al contempo socialmente ed economicamente cruciali.

[1] GU L 334 del 22.12.1994.

(97/C 186/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3440/96

di Norbert Glante (PSE) alla Commissione

(29 novembre 1996)

Oggetto: Possibilità di distorsione della concorrenza fra organismi notificati in relazione alla decisione del Consiglio 93/465/CEE

Con riferimento alla decisione del Consiglio 93/465/CEE [1] si richiama l'attenzione della Commissione su quanto segue. In molte direttive di armonizzazione è prevista la partecipazione di organismi notificati alla valutazione della conformità dei prodotti. Per tale procedura il fabbricante può di regola scegliere fra diversi sistemi di valutazione concorrenti:

1. verifica sul prodotto con sorveglianza della produzione e
2. controllo del sistema qualità.

Per svolgere i compiti di cui al punto 1, gli organismi notificati devono farsi accreditare in base alle norme EN-45001, 45011 e 45012.

Per i compiti di cui al punto 2 è invece sufficiente per gli organismi notificati l'accreditamento in base alla norma EN 45012.

I costi aggiuntivi che gli organismi notificati per le procedure di cui al punto 1 devono affrontare rispetto a quelli competenti per il punto 2 possono dar luogo a distorsioni della concorrenza.

Si domanda pertanto alla Commissione se riconosce l'esistenza di svantaggi concorrenziali, e come ne valuta la portata?

Ha in progetto misure per eliminare tali svantaggi?

È in grado di indicare quanto tempo occorrerà per l'attuazione di tali misure?

[1] GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(23 gennaio 1997)

1. Si ricorda all'onorevole parlamentare che la scelta lasciata dalle direttive tra varie procedure di valutazione della conformità dei prodotti, in particolare le procedure di certificazione dei sistemi di garanzia qualità, ha lo scopo di promuovere soprattutto la competitività dell'industria europea. Infatti, questo sistema consente al fabbricante di scegliere l'organismo che desidera far intervenire tra quelli riportati sull'elenco degli organismi notificati pubblicato nella Gazzetta ufficiale e che sono in grado di valutare i suoi prodotti tenendo conto delle prescrizioni delle direttive pertinenti.

2. Contrariamente a quanto afferma l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, questa possibilità di scelta lasciata tra varie procedure non implica costi aggiuntivi per gli organismi che procedono alla verifica dei prodotti rispetto a quelli che controllano i sistemi qualità.

Nel quadro della designazione da parte degli Stati membri degli organismi di certificazione, la Commissione, d'accordo con gli Stati membri, ha infatti precisato le norme corrispondenti alle procedure che gli organismi dovranno applicare:

— EN 45001 per gli organismi di prova;

— EN 45004 per gli organismi che effettuano l'esame di tipo;

— EN 45011 per gli organismi che controllano i prodotti durante la fabbricazione;

— EN 45012 per gli organismi di controllo dei sistemi di qualità.

Ad ogni organismo notificato per una data procedura corrisponde pertanto una sola norma. Non è necessaria alcuna spesa addizionale a meno che lo stesso organismo non intervenga in fase di progettazione e di fabbricazione. Anche in questi casi gli oneri in termini di accreditazione sono equilibrati in quanto si applicano «mutatis mutandis» per una stessa categoria di prodotti considerata. Inoltre, il ricorso alla garanzia di qualità certificata non esclude i controlli sui prodotti. Anche in questi casi vi è abbinamento fra controllo dei prodotti e controllo della garanzia qualità. Pertanto, gli organismi che procedono alla verifica dei prodotti non sono affatto svantaggiati.

Infine, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la conformità a queste norme non è obbligatoria. Essa costituisce soltanto un mezzo di prova privilegiato del rispetto dei criteri di competenza, che gli Stati membri devono applicare quando notificano un organismo.

Per concludere, la Commissione ritiene:

— che non esistano svantaggi concorrenziali fra organismi notificati indipendentemente dalle norme EN 45000 che sono ad essi applicabili in quanto tutti questi organismi si trovano nella stessa situazione. Il ricorso a basi armonizzate costituisce, per contro, un elemento di salutare concorrenza fra organismi notificati,

— che in questo settore non vi sia ancora completa trasparenza. Per questo motivo la Commissione si sta attualmente adoperando affinché si giunga ad una chiarificazione e ad una armonizzazione dell'applicazione da parte degli Stati membri dei criteri di competenza degli organismi, precisando i collegamenti da stabilire fra le procedure di dichiarazione della conformità e le norme EN 45000,

— che questa azione possa essere progressivamente attuata con l'entrata in applicazione delle direttive «nuovo approccio» e con la creazione a livello nazionale delle infrastrutture di valutazione della conformità.

(97/C 186/166) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3442/96**

di Markus Ferber (PPE) al Consiglio

(4 dicembre 1996)

Oggetto: Linea del Consiglio nei confronti di Scientology

Scientology si inserisce sempre più in settori della vita pubblica, dell'economia e della politica. Per tale motivo alcuni Stati membri hanno adottato misure per far fronte a tale tendenza, come ad esempio l'introduzione di questionari riguardanti l'appartenenza a Scientology al momento dell'assunzione negli uffici pubblici.

Si pongono pertanto le seguenti domande in ordine all'approccio del Consiglio nei confronti di Scientology:

1. Di quali informazioni dispone il Consiglio in ordine alle attività di Scientology in seno al Consiglio?
2. Come giudica il Consiglio tale problematica?
3. Quali possibilità giuridiche sussistono per un intervento contro Scientology?
4. Sono previste misure (come ad esempio questionari al momento dell'assunzione di funzionari UE) nell'ambito dello statuto dei funzionari europei?

Risposta

(10 marzo 1997)

Il Consiglio non dispone di alcuna informazione circa le attività di Scientology né ha preso posizione sulle attività di tale movimento che, come qualsiasi altra associazione, deve attenersi alle leggi degli Stati membri in cui opera. Non esistono misure previste dal Consiglio, come ad esempio questionari per i nuovi funzionari UE.

(97/C 186/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3443/96

di Markus Ferber (PPE) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Linea della Commissione nei confronti di Scientology

Scientology si inserisce sempre più in settori della vita pubblica, dell'economia e della politica. Per tale motivo alcuni Stati membri hanno adottato misure per far fronte a tale tendenza, come ad esempio l'introduzione di questionari riguardanti l'appartenenza a Scientology al momento dell'assunzione negli uffici pubblici.

Si pongono pertanto le seguenti domande in ordine all'approccio della Commissione nei confronti di Scientology:

1. Di quali informazioni dispone la Commissione in ordine alle attività di Scientology in seno alla Commissione?
2. Come giudica la Commissione tale problematica?
3. Quali possibilità giuridiche sussistono per un intervento contro Scientology?
4. Sono previste misure (come ad esempio questionari al momento dell'assunzione di funzionari UE) nell'ambito dello statuto dei funzionari europei?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione

(7 febbraio 1997)

La Commissione non raccoglie informazioni specifiche sulle attività di Scientology e non è competente per pronunciarsi sulla legittimità o la fondatezza delle attività di tale organizzazione.

L'affiliazione a tale organizzazione è una libera scelta dell'individuo ed è garantita dalle libertà di pensiero e di associazione.

Qualora ciò si rivelasse necessario, potrebbero essere adottate misure adeguate nel quadro del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria e di polizia in questa materia.

Le esistenti normative in materia di diritto fiscale e di diritto del lavoro, possono rivelarsi pertinenti. Tuttavia, il loro rispetto da parte delle imprese, indipendentemente dalla loro natura, rientra nella responsabilità degli Stati membri.

Infine la Commissione non intende adottare nuove misure relative all'introduzione di questionari concernenti tali problemi al momento dell'assunzione di funzionari nel quadro della funzione pubblica europea.

(97/C 186/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3445/96

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(4 dicembre 1996)

Oggetto: Tutela transfrontaliera dei consumatori

1. Il Consiglio dà il proprio sostegno ai progetti di tutela transfrontaliera dei consumatori,

2. Non ritiene che l'attività di tutela transfrontaliera dei consumatori debba essere sostenuta?

Risposta

(10 marzo 1997)

La Commissione ha sottoposto al Consiglio due iniziative riguardanti in particolare la tutela transfrontaliera dei consumatori, oltre alle numerose direttive adottate o in corso d'esame che stabiliscono importanti diritti per i consumatori in tutti gli Stati membri.

Si tratta innanzitutto della Comunicazione della Commissione su un piano d'azione in materia di accesso alla giustizia, a proposito della quale il Consiglio, nella sessione del 25 novembre 1996, ha adottato conclusioni in cui rileva il suo interesse per la semplificazione della risoluzione delle controversie transfrontaliere mediante procedura non giurisdizionali e altre procedure comparabili e appoggia l'intenzione della Commissione di realizzare progetti pilota in materia, su base volontaria, in vari Stati membri.

In secondo luogo trattasi di una proposta di direttiva relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori di cui l'Onorevole Parlamentare conosce il contenuto (cfr. parere del Parlamento europeo del 13 novembre 1996). Nella sessione del 15 novembre il Consiglio ha proceduto ad un secondo dibattito orientativo sulla proposta, allo scopo di adottare una posizione comune in una delle prossime sessioni.

(97/C 186/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3447/96

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(4 dicembre 1996)

Oggetto: Tutela transfrontaliera dei consumatori fra Saarland (Germania) e Lorena (Francia)

1. Non ritiene il Consiglio che progetti transfrontalieri come quello che si intende realizzare fra Saarland e Lorena siano meritevoli di sostegno?

2. Perché il suddetto progetto, di notevole importanza per la zona di confine fra Saarland e Lorena, non ha finora ricevuto il sostegno dell'UE?

Risposta

(10 marzo 1997)

È la Commissione ad essere eventualmente competente per un sostegno ai progetti menzionati dall'Onorevole Parlamentare, e sinora essa non ha sottoposto al Consiglio alcuna proposta in merito.

(97/C 186/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3457/96

di Carlos Carnero González (GUE/NGL), Laura González Álvarez (GUE/NGL) e Alonso Puerta (GUE/NGL) al Consiglio

(4 dicembre 1996)

Oggetto: Relazioni con Cuba

La Spagna ha adottato una nuova posizione in merito alle relazioni tra la UE e Cuba.

Il Consiglio ha ricevuto la relativa proposta? La proposta è stata discussa ed è stato deciso di adottare una posizione a tale riguardo?

Cosa prevede il Consiglio sull'accordo tra la UE e Cuba?

Risposta

(11 marzo 1997)

Nella sessione del 2 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato, sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, una posizione comune relativa a Cuba, che definisce nei dettagli la politica dell'Unione europea nei confronti di tale paese. Detta posizione comune è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 322 del 12.12.1996.

Per quanto concerne le disposizioni per il futuro, va rilevato che il punto 5 della posizione comune stabilisce che l'attuazione della medesima sia oggetto di sorveglianza da parte del Consiglio e che una valutazione della posizione comune sia intrapresa dopo sei mesi.

(97/C 186/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3461/96

di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Misure concernenti i vitelli nel quadro della riforma del settore delle carni bovine

Il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura ha deciso recentemente una serie di misure per il settore delle carni bovine suscettibile di produrre effetti sulle carni di vitello. Il 1° dicembre 1996 entreranno in vigore le seguenti misure:

— l'abbattimento di giovani vitelli con conseguente corresponsione di un cosidetto «premio randello» (tale regime è già in vigore in alcuni Stati membri);

— la riduzione del peso, diverso in ogni paese, al quale i vitelli da carne devono essere macellati per la corresponsione di un premio.

Gli Stati membri sono liberi di scegliere una delle suddette misure.

Le prime indicazioni segnalano che si è creato nel frattempo un traffico di vitelli dai paesi che non si avvalgono del «premio randello» verso quelli che hanno scelto questa opzione. Ciò spinge al rialzo i prezzi dei vitelli nei paesi senza «premio randello», rendendo antieconomico l'allevamento di questi animali.

1. Approva la Commissione la situazione più sopra descritta?

2. Alla luce di quanto precede, prevede essa che le misure adottate avranno l'effetto ricercato e contribuiranno ad un equo rapporto di concorrenza nell'Unione europea visto, in particolare, che talvolta è difficile determinare l'età dei vitelli da abbattere precocemente?

3. Considera essa una soluzione alla situazione più sopra descritta, subordinare tali misure a condizioni più rigorose, quali la limitazione del pagamento del «premio randello» ai vitelli originari dello Stato membro in cui è stato introdotto il premio stesso?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(28 gennaio 1997)

Occorre anzitutto ricordare che, nel piano di emergenza proposto nel 1996 per riequilibrare il mercato, la Commissione aveva previsto di rendere obbligatoria in ogni Stato membro l'applicazione del premio alla trasformazione dei giovani vitelli, ritenendo tale misura una delle più efficaci per ridurre al più presto la produzione di carni bovine. Nel compromesso raggiunto nell'ottobre 1996, il Consiglio non ha seguito questa impostazione e ha lasciato agli Stati membri la possibilità di sostituire il premio alla trasformazione con un premio all'immissione precoce dei vitelli sul mercato. Ciò detto, rispondiamo nel seguente modo alle tre domande formulate dall'onorevole parlamentare.

1. Alla Commissione risulta che un certo numero di giovani vitelli sia oggetto di scambi intracomunitari, specialmente a partire da Stati membri come la Germania, i Paesi Bassi e la Spagna, verso la Francia, dove il premio alla trasformazione si applica dalla metà di ottobre del 1996. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il numero degli animali oggetto di tali scambi è talmente ridotto da non giustificare le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare.

2. Per quanto riguarda il premio all'immissione precoce dei vitelli sul mercato, sono state prese alcune misure per raggiungere lo scopo stabilito dal Consiglio. Tra i provvedimenti destinati a evitare gli abusi di concorrenza, si ricorda l'obbligo di sottoporre i vitelli ad una lunga detenzione in un'azienda situata nello Stato membro in cui sarà richiesto il premio. In tal modo si prevede di ottenere definitivamente la riduzione del 15%, rispetto alla media nazionale, del peso dei vitelli al momento della macellazione.

3. La Commissione controlla con attenzione il funzionamento delle nuove misure adottate dal Consiglio per risanare il mercato. Se si verificassero sbandamenti, essa non esiterà a utilizzare i mezzi a sua disposizione per rettificare la situazione.

(97/C 186/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3465/96

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(4 dicembre 1996)

Oggetto: Base giuridica del progetto FACTT

Il nome stesso del progetto FACTT (Familiarization and Acceptance of Crops incorporating Transgenic Technology) ne descrive lo scopo: predisporre l'accettazione di piante coltivate transgeniche.

1. Su quale base giuridica si fondano gli esperimenti che vengono portati avanti nell'ambito del progetto FACTT?

2. Condivide il Consiglio la valutazione secondo cui l'Unione europea si pone al servizio di imprese private procedendo, nell'ambito del progetto FACTT, a predisporre l'accettazione di piante coltivate transgeniche?

3. Quali disposizioni legislative giustificano i cosiddetti «esperimenti sui polli», nell'ambito dei quali il pollame viene nutrito con colza geneticamente modificata prodotta dall'impresa Plant Genetic Systems (PGS)?

4. E' il Consiglio a conoscenza del fatto che l'autorizzazione relativa alla colza geneticamente modificata concessa all'impresa PGS esclude che essa venga utilizzata per alimentare gli animali?

Risposta

(10 marzo 1997)

Il Consiglio non è stato informato del progetto FACTT menzionato dall'Onorevole Parlamentare. Sarebbe più opportuno, se del caso, rivolgere l'interrogazione alla Commissione.

(97/C 186/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3468/96

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Disposizioni relative alla sicurezza da applicare agli esperimenti FACTT

La colza geneticamente modificata viene usata per l'alimentazione animale in numerosi esperimenti.

In che modo intende la Commissione garantire che materiale geneticamente modificato non venga introdotto nella catena alimentare umana?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 febbraio 1997)

L'uso di materiale geneticamente modificato nella catena alimentare umana non figura fra i compiti elencati nell'allegato tecnico del contratto di progetto concluso fra la Commissione e le varie parti, che costituisce la base giuridica di tale progetto. La Commissione ha fatto osservare in più occasioni ai contraenti che è loro dovere assicurare, nell'ambito dell'esecuzione del progetto, che nessun materiale genetico modificato sia immesso nella catena alimentare umana e che gli esperimenti vengano eseguiti nell'osservanza della normativa vigente in materia del piano comunitario e nazionale.

Il 10 maggio 1996 i contraenti hanno informato le autorità nazionali riguardo al progetto ed hanno dichiarato che, finché il prodotto non avesse ottenuto la piena approvazione dal punto di vista dell'alimentazione umana ed animale, sarebbero stati presi i dovuti provvedimenti per garantire che i prodotti non venissero immessi in commercio per essere trasformati in alimenti dell'uomo o in mangimi.

Si richiama peraltro l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, in virtù degli articoli 4, 13, paragrafo 6, e 14 della direttiva 90/220/CEE (1), spetta agli Stati membri adottare tutte le misure necessarie per garantire il pieno rispetto delle condizioni di uso del materiale geneticamente modificato.

(1) GU L 117 dell' 8.5.1990.

(97/C 186/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3470/96

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Progetto di ricerca FACTT e colza geneticamente modificata

L'autorizzazione della Commissione alla produzione di colza geneticamente modificata da parte dell'impresa Plant Genetic Systems (PGS) a norma della direttiva 90/220/CEE (1) riguardava solo la coltivazione ed escludeva che tale colza venisse impiegata nell'alimentazione umana ovvero per i mangimi degli animali.

1. E' ciononostante possibile che attraverso il progetto FACTT (Familiarization and Acceptance of Crops incorporating Transgenic Technology) siano stati consentiti esperimenti, come per esempio quelli effettuati alla Martin-Luther-Universität di Halle-Wittenberg (RFG) nell'ambito dei quali la colza geneticamente modificata viene usata per l'alimentazione del bestiame?

2. Su quale base giuridica si fonda tale decisione?

3. Perché l'Unione europea finanzia una serie di esperimenti contrari all'autorizzazione concessa?

(1) GU L 117 del 8.5.1990, pag. 15.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(27 gennaio 1997)

Alla Commissione non risulta che nel quadro del progetto citato dall'on. parlamentare l'università di Halle-Wittenberg abbia effettuato esperimenti di alimentazione animale usando colza geneticamente modificata. D'altronde, il contratto concluso con la suddetta università non prevede alcun esperimento di tale tipo.

È opportuno ricordare che, in linea di massima, tutti gli esperimenti previsti nel quadro di questo progetto devono essere effettuati in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia.

(97/C 186/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3472/96

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Dotazione finanziaria del progetto FACTT

1. A quanto ammonta in totale la dotazione finanziaria del progetto FACTT (Familiarization and Acceptance of Crops incorporating Transgenic Technology)?

2. Quali costi ricadono direttamente o indirettamente sull'Unione europea?

3. A quanto ammonta il sostegno dell'UE a titolo del progetto FACTT nei singoli casi?

4. Quali imprese, università e altre istituzioni ottengono, nell'ambito del progetto FACTT, finanziamenti dall'Unione europea?

5. Per quali azioni (progetti) ricevono tali finanziamenti?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(21 gennaio 1997)

La dotazione finanziaria complessiva di questo progetto dimostrativo ammonta a 2,95 milioni di ecu, di cui 1,57 milioni rappresentano il contributo comunitario.

Poiché le restanti domande richiedono una risposta lunga e articolata, la Commissione intende inviarla direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

(97/C 186/176) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3477/96**

di Juan Colino Salamanca (PSE) e Jesús Cabezón Alonso (PSE) al Consiglio

(4 dicembre 1996)

Oggetto: Relazioni con Cuba

Recentemente il Sottosegretario di Stato alla comunicazione del governo spagnolo ha giustificato le misure di pressione sul governo cubano in base a una distinzione fra «cultura cristiana» e «cultura musulmana», secondo la quale solo nella prima di tali culture si può esigere il rispetto rigoroso dei diritti fondamentali, mentre nell'ambito della cultura mussulmana le richieste in tal senso hanno un valore più relativo.

Condivide il Consiglio questa singolare distinzione?

Non crede il Consiglio che i diritti fondamentali sono universali e che pertanto se ne può esigere il rispetto senza distinzione di religione?

Non ritiene il Consiglio che la dichiarazione contenuta nel preambolo del trattato sull'Unione, in cui si riafferma il principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché l'articolo F dello stesso trattato, si oppongano a tale interpretazione del Sottosegretario di Stato alla comunicazione del governo spagnolo?

Possiede il Consiglio qualche strumento che gli consenta di reagire di fronte a dichiarazioni di tale enormità quali quelle rilasciate dall'alta carica spagnola?

Risposta

(24 marzo 1997)

Non rientra nella prassi del Consiglio commentare dichiarazioni rilasciata da membri dei governi degli Stati membri.

(97/C 186/177) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3478/96**

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Azioni a sostegno dei quartieri urbani degradati

Nel bollettino del 18.10.1996 di Europaregioni («Note di informazione: l'Unione», pag. 359) venivano segnalate delle azioni a favore dei quartieri urbani degradati. Tali azioni approvate dalla Commissione europea per una serie di disposizioni valide per cinque anni ai sensi delle regole nel campo degli aiuti di stato, sono finalizzate ad incoraggiare la creazione di posti di lavoro nei quartieri più poveri delle città dell'UE. Ciò dovrebbe permettere ai governi degli Stati membri di sostenere finanziariamente nelle zone degradate il mantenimento o la creazione di imprese con vocazione puramente locale. Le misure sono prevalentemente destinate ai giovani disoccupati, ai giovani senza formazione professionale e alle donne e comporteranno un importo massimo di 10 mila ecu per ogni posto di lavoro creato.

Si chiede alla Commissione europea di fornire maggiori informazioni riguardo al programma nell'ambito del quale sono previsti tali azioni;

Se il Comune di Roma si è candidato in merito al fine di beneficiare di questi sostegni finanziari per le sue zone degradate.

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(30 gennaio 1997)

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di voler fare riferimento alla risposta che essa ha dato all'interrogazione scritta E-3105/96 dell'onorevole Siso Cruellas (1).

Per quel che riguarda specificamente la domanda di informazioni dell'onorevole parlamentare su un'eventuale candidatura del comune di Roma a beneficiare dell'azione, la Commissione non ha ancora ricevuto alcuna notifica formale in tal senso. Occorre sottolineare al riguardo che il regime degli aiuti di stato nei quartieri urbani degradati permette, a certe condizioni, il finanziamento pubblico delle azioni a carico del bilancio nazionale inteso in senso lato e non a carico dei fondi comunitari. Questi ultimi possono, eventualmente, intervenire, ma nel quadro di specifiche iniziative comunitarie, come quella denominata Urban.

(1) GU C 138 del 5.5.1997.

(97/C 186/178) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3484/96**

di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Aiuti a favore dell'attività di trasporto di passeggeri (taxi)

Esistono diverse forme di sostegno comunitario a favore dell'attività di trasporto di passeggeri. Ciononostante, la varietà di condizioni esistenti nel quadro di questa attività porta a situazioni di incertezza in merito a chi siano i beneficiari e a come possano accedere a tali aiuti.

I cosiddetti «operatori privati del settore dei trasporti di passeggeri» (trasporti pesanti di passeggeri) ricevono aiuti significativi, ma non è questo il caso degli operatori di «autoveicoli leggeri per il trasporto di passeggeri» (taxi), che hanno avuto accesso soltanto a modesti finanziamenti ai fini dell'acquisizione di tassametri e attrezzature di radio-taxi.

In particolare per quanto riguarda il trasporto di disabili, i primi hanno ottenuto aiuti che tornano a vantaggio di questa categoria di utenti, mentre finora i taxi e gli autoveicoli di classe A non hanno beneficiato di alcun aiuto in vista di una riconversione degli stessi volta a soddisfare le esigenze della suddetta categoria di passeggeri.

Può la Commissione pertanto far sapere se non ritenga opportuno promuovere un'interpretazione esaustiva per quanto riguarda alcuni aiuti comunitari, il che comporterebbe un evidente vantaggio per cittadini che meritano particolare attenzione, nonché relativamente all'installazione di impianti a GPL negli autoveicoli leggeri per il trasporto di passeggeri, il che avrebbe ripercussioni assai positive sull'ambiente urbano?

Risposta data dal Signor Kinnock a nome della Commissione

(14 febbraio 1997)

La Comunità non ha uno strumento finanziario per sostenenre l'adattamento di autoveicoli pesanti per il trasporto di passeggeri, taxi o altri veicoli similari alle specifiche esigenze del trasporto di persone disabili. Tuttavia, la Commissione approva le iniziative prese a livello nazionale per incrementare la mobilità di tali persone.

Nella misura in cui gli aiuti concessi dalle autorità nazionali agli operatori del settore dei trasporti incidano sugli scambi tra Stati membri, la Commissione ha il dovere di intervenire al fine di assicurare l'osservanza delle regole di cui agli articoli 92 e 93 del trattato CE. Nella fattispecie, non pare che gli aiuti in questione possano incidere sugli scambi tra Stati membri, dato che nel settore considerato non vi è concorrenza da parte di imprese di altri Stati membri.

La legislazione comunitaria sul libero accesso al mercato dei trasporti di passeggeri finora adottata riguarda solo il trasporto di passeggeri mediante veicoli idonei, perchè costruiti o attrezzati a tal fine, a trasportare più di nove persone, autista compreso.

In mancanza di una normativa comunitaria sul libero acceso al mercato dei servizi di taxi, si applicano le legislazioni nazionali degli Stati membri. Infatti, i servizi di taxi nazionali, regionali e locali sono una materia sostanzialmente di competenza delle autorità degli Stati membri che si trovano nella posizione più idonea per provvedere all'organizzazione e alla vigilanza di questo mercato.

(97/C 186/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3488/96

di Per Gahrton (V) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Pollame d'allevamento

I regolamenti dell'Unione, indifferenti al benessere degli animali, pongono i produttori di uova svedesi in una situazione ingiusta di fronte alla concorrenza. Per tale motivo il governo svedese sembrerebbe voler fare marcia indietro per quanto riguarda la promessa di vietare totalmente l'allevamento di pollame in gabbia a partire dal 1998.

La Commissione intende presentare una proposta volta a rafforzare le norme sanitarie minime in materia di pollame in tutta l'Unione, cosicché la Svezia sia in grado di sopportare economicamente l'entrata in vigore del suddetto divieto?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(14 gennaio 1996)

La direttiva 88/166/CEE del Consiglio [1] stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria. Ai sensi dell'articolo 9 di questa direttiva, la Commissione intende presentare entro breve tempo una relazione sugli sviluppi scientifici in materia di benessere delle galline nei vari sistemi di allevamento nonché sulle disposizioni di cui all'allegato, eventualmente accompagnata da adeguate proposte di adattamento.

[1] GU L 74 del 19.3.1988.

(97/C 186/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3496/96

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Servizi di investimento nel settore dei valori immobiliari

Gli articoli 11 e 31 della direttiva 93/22/CEE [1] prevedono rispettivamente che l'impresa di investimento deve agire «nell'esercizio della sua attività, in modo leale ed equo, nell'interesse, per quanto possibile, dei suoi clienti e dell'integrità del mercato» e che «gli Stati membri adottono al più tardi, il 1° luglio 1995, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva». Ciò premesso, può far sapere la Commissione:

1. se e quando le autorità greche competenti hanno reso noti i provvedimenti esecutivi, a livello nazionale, per conformarsi alla sopraccitata direttiva,
2. a che punto si trova la direttiva concernente l'armonizzazione dei sistemi di indennizzo a favore degli investitori i cui interessi hanno subito i contraccolpi delle attività sleali delle imprese di investimento, e
3. se intende far luce, d'intesa con le competenti autorità greche, su quanto è successo recentemente alla Borsa greca, visto che la direttiva 93/22/CEE impone alle autorità nazionali e alla Commissione l'obbligo della cooperazione, e che le licenze accordate dalle autorità nazionali alle imprese di investimento hanno validità su tutto il territorio comunitario e non soltanto nazionale?

[1] GU L 141 del 11.6.1993, pag. 27.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(22 gennaio 1997)

1. Finora la Grecia non ha comunicato alla Commissione le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva del Consiglio 93/22/CEE. Pertanto, la Commissione ha deciso di emettere un parere motivato.

2. La direttiva concernente l'armonizzazione dei sistemi di indennizzo degli investitori è stata approvata sia dal Consiglio che dal Parlamento in seguito ad una procedura di conciliazione che ha avuto luogo il 18 dicembre 1996 ([1]).

3. La Commissione è a conoscenza dei recenti sviluppi della Borsa greca ed ha preso atto degli sforzi compiuti dalle autorità greche per porre rimedio a tale situazione. Tuttavia, la responsabilità dell'applicazione quotidiana delle legislazioni relative ai mercati dei valori mobiliari negli Stati membri non rientra nelle competenze della Commissione, ma spetta piuttosto alle autorità nazionali di vigilanza e regolamentazione. Il ruolo della Commissione consiste nel garantire che le direttive concordate a livello comunitario siano correttamente applicate e tale ruolo continuerà a essere considerato prioritario.

([1]) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

(97/C 186/181) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3504/96**

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Consumo delle conserve di pesce nella UE

La Commissione può fornire informazioni in merito al consumo delle conserve di pesce nei vari paesi della UE?

La Commissione può fornire i dati concernenti l'importazione di conserve di pesce provenienti dai vari paesi produttori extracomunitari da parte dei quindici paesi della UE?

La Commissione ritiene che la produzione delle industrie comunitarie sia sufficiente a rifornire il mercato della UE tenendo conto dell'attuale capacità produttiva di tali imprese?

La Commissione potrebbe rendere noto, per le voci tariffarie 16.04 e 16.5, la quantità corrispondente a ognuna di esse in quantità e in valore, per quanto riguarda le importazioni della UE provenienti dai paesi extracomunitari?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(5 febbraio 1997)

Si rimanda l'onorevole parlamentare alle tabelle che gli vengono inviate direttamente e che vengono trasmesse anche al Segretariato generale del Parlamento. Tali tabelle riguardano le statistiche sulle importazioni di conserve di pesce e crostacei, ripartite tra i codici NC 1604 e 1605 e mettono in evidenza gli Stati membri importatori ed i principali partner commerciali della Comunità.

Per i punti 1 e 3 dell'interrogazione, si rimanda l'onorevole parlamentare al Panorama dell'industria europea 1995-1996, dedicato all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca, di cui viene inviata copia all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

(97/C 186/182) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3505/96**

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Commercio di conserve di pesce

La Commissione potrebbe fornire un elenco di tutta la legislazione che disciplina il commercio intracomunitario delle conserve di pesce?

(97/C 186/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3506/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Commercio di acciughe semiconservate in salamoia e sott'olio

La Commissione potrebbe fornire un elenco con tutta la legislazione che disciplina il commercio intracomunitario di semiconserve di acciughe in salamoia e sott'olio?

Risposta comune
data dal sig.ra Bonino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3505/96 e E-3506/96

(23 gennaio 1997)

Si elenca qui di seguito la legislazione comunitaria applicabile alla produzione e alla commercializzazione di conserve di pesce:

Regolamentazione sanitaria:

— direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ([1]).

Regolamentazione orizzontale applicabile ai prodotti alimentari:

— direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ([2]);

— direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 e direttiva 94/34/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 giugno 1994, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ([3]) ([4]);

— direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari ([5]);

— direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ([6]);

— direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 e direttiva 93/99/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, relative al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ([7]) ([8]);

— direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ([9]).

Regolamentazioni specifiche:

— regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine ([10]);

— regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita ([11]).

Regolamentazione riguardante l'impiego dell'olio d'oliva nella fabbricazione di conserve

— Esiste un regime di restituzioni alla produzione di taluni tipi di conserve all'olio d'oliva, previsto all'articolo 20bis del regolamento n. 136/66/CEE del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ([12]).

A livello comunitario non esistono regolamenti specifici relativi alle semiconserve di acciughe. Quando non esiste una normativa comunitaria specifica applicabile, gli Stati membri sono liberi di promulgare regolamenti a livello nazionale. Tuttavia, affinché le disparità tra le normative nazionali non creino ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno, tali normative devono essere conformi agli articoli 30-36 del trattato CE.

([1]) GU L 268 del 24.9.1991.
([2]) GU L 33 dell'8.2.1979.
([3]) GU L 40 del 11.2.1989.
([4]) GU L 237 del 10.9.1994.
([5]) GU L 237 del 10.9.1994.
([6]) GU L 186 del 30.6.1989.
([7]) GU L 186 del 30.6.1989.
([8]) GU L 290 del 24.11.1993.
([9]) GU L 175 del 19.7.1993.
([10]) GU L 212 del 22.7.1989.
([11]) GU L 163 del 17.6.1992.
([12]) GU L 172 del 30.9.1966 modificato dal regolamento n. 1562/78, GU L 185 del 7.7.1978.

(97/C 186/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3510/96

di Gianni Tamino (V), Daniel Cohn-Bendit (V) e Carlo Ripa di Meana (V) al Consiglio

(6 dicembre 1996)

Oggetto: La legislazione UE in materia di sicurezza sul posto di lavoro è applicabile anche allo sport prefessionistico (vedi «caso Bosman»)

A metà novembre 1996 è morto, in seguito ad un incontro di boxe, valido per il campionato italiano professionisti pesi medi, il pugile Fabrizio De Chiara. Dall'istituzione del professionismo nel pugilato, che non prevede l'obbligo di portare il casco e i cui incontri durano fino a 12 riprese, più di 500 sono i casi accertati di morte provocata direttamente da un incontro di boxe ed innumerevoli gli infortuni. Nel pugilato dilettantistico esiste l'obbligo di portare il casco durante l'incontro, che può durare al massimo tre riprese di 3 minuti ciascuna. Queste misure riducono considerevolmente il rischio di gravi infortuni, anche se non lo eliminano. Altre discipline sportive potrebbero essere rese più sicure per i praticanti, applicando regole più severe, come il ciclismo se fosse introdotto l'obbligo di portare il casco ecc.

Nel «caso Bosman» è stato stabilito che il diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori deve essere applicato anche allo sport professionistico, quando si svolge su territorio dell'Unione.

Può dire la Commissione se anche la legislazione comunitaria per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro è applicabile allo sport professionistico?

La legislazione comunitaria in materia di sicurezza sul posto di lavoro, che per il pugile è il ring, per il ciclista la strada ecc., non imporrebbe regolamentazioni più restrittive che comporterebbero nel campo della boxe professionistica, in particolare, l'obbligo di portare il casco ed una riduzione considerevole della durata degli incontri, nel campo del cislismo l'uso del caso ecc.?

Risposta

(10 marzo 1997)

Gli Onorevoli Parlamentari desiderano sapere se la legislazione comunitaria esistente in materia di sicurezza sul posto di lavoro sia applicabile allo sport professionistico e se detta legislazione possa condurre all'adozione di regolamentazioni più restrittive di alcune attività sportive professionistiche.

La sentenza «Bosman» è stata emessa nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori che, secondo la Corte, costituisce una libertà fondamentale nel sistema delle Comunità. La Corte che ha deliberato in merito alle regole di trasferimento dei gicatori tra i club, regole che disciplinano i rapporti economici tra i datori di lavoro di un settore di attività che rientra nel campo di applicazione delle disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori e la cui applicazione incide sulle condizioni di impiego dei dipendenti.

La Corte di giustizia non ha dato alcuna indicazione su un'eventuale applicabilità allo sport professionistico della legislazione comunitaria esistente in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Per quanto concerne l'obbligo di portare il casco, l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 89/656/CEE [1] esclude il materiale sportico delle attrezzature di protezione individuale che devono essere usate dai lavoratori.

La durata degli incontri di boxe non è oggetto di alcuna disposizione del diritto comunitario.

---

[1] Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, G.U. L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

(97/C 186/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3512/96

di Doeke Eisma (ELDR) alla Commissione

(4 dicembre 1996)

Oggetto: Contributi FESR agli aeroporti di Beek (Paesi Bassi) e Bierset (Belgio)

La Commissione si è impegnata a concedere un contributo FESR di circa 39 milioni di fiorini all'aeroporto di Beek (Paesi Bassi) e a quello di Bierset (Belgio). Il 26 maggio 1993 la Commissione, rispondendo all'interrogazione dell'on. Verhagen (H-527/93) [1], aveva dichiarato di avere concesso il finanziamento sulla base di studi di fattibilità realizzati nei due paesi indipendentemente gli uni dagli altri.

Data la brevissima distanza tra i due aeroporti, è inaccettabile che la Commissione si sia basata sulle valutazioni separate delle autorità delle due regioni e non abbia subordinato il finanziamento ad una cooperazione tra i due aeroporti. La Commissione si è sottratta alla sua responsabilità politica, addossandola agli Stati membri e alle regioni.

Non ritiene la Commissione che due aeroporti situati a così breve distanza l'uno dall'altro debbano avviare un rapporto di cooperazione? Ha mai sollecitato le autorità competenti ad attivarsi in tal senso?

E' al corrente la Commissione del fatto che nei Paesi Bassi si sta decidendo in merito alla realizzazione di una nuova pista all'aeroporto di Beek, senza che vi sia stato alcun contatto con l'aeroporto di Bierset?

Se la Commissione condivide l'idea che i due aeroporti debbano cooperare, perché nel concedere il finanziamento non ha stabilito criteri che impongano appunto una cooperazione?

Quali iniziative potrebbe ancora prendere la Commissione perché venga avviato un rapporto di cooperazione tra Beek e Bierset?

---

(1) Discussioni del Parlamento europeo 3-431 (maggio 1993).

(97/C 186/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3513/96

di Jan Bertens (ELDR) alla Commissione

(4 dicembre 1996)

Oggetto: Contributi FESR agli aeroporti di Beek (Paesi Bassi) e Bierset (Belgio)

La Commissione si è impegnata a concedere un contributo FESR di circa 39 milioni di fiorini all'aeroporto di Beek (Paesi Bassi) e a quello di Bierset (Belgio). Il 26 maggio 1993 la Commissione, rispondendo all'interrogazione dell'on. Verhagen (H-527/93) (1), aveva dichiarato di avere concesso il finanziamento sulla base di studi di fattibilità realizzati nei due paesi indipendentemente gli uni dagli altri.

Data la brevissima distanza tra i due aeroporti, è inaccettabile che la Commissione si sia basata sulle valutazioni separate delle autorità delle due regioni e non abbia subordinato il finanziamento ad una cooperazione tra i due aeroporti. La Commissione si è sottratta alla sua responsabilità politica, addossandola agli Stati membri e alle regioni.

Non ritiene la Commissione che due aeroporti situati a così breve distanza l'uno dall'altro debbano avviare un rapporto di cooperazione? Ha mai sollecitato le autorità competenti ad attivarsi in tal senso?

E' al corrente la Commissione del fatto che nei Paesi Bassi si sta decidendo in merito alla realizzazione di una nuova pista all'aeroporto di Beek, senza che vi sia stato alcun contatto con l'aeroporto di Bierset?

Se la Commissione condivide l'idea che i due aeroporti debbano cooperare, perché nel concedere il finanziamento non ha stabilito criteri che impongano appunto una cooperazione?

Quali iniziative potrebbe ancora prendere la Commissione perché venga avviato un rapporto di cooperazione tra Beek e Bierset?

---

(1) Discussioni del Parlamento europeo 3-431 (maggio 1993).

Risposta comune
data dal signora Wulf-Mathies in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-3512/96 e P-3513/96

(20 gennaio 1997)

Nella risposta data all'interrogazione orale H-527/93 dell'onorevole Verhagen nella tornata del Parlamento svoltasi nel maggio 1993 (1), la Commissione ha spiegato perché abbia promesso contributi FESR tanto all'aeroporto di Maastricht-Aachen (Paesi Bassi), quanto a quello di Bierset (Belgio).

La cooperazione tra i due aeroporti, in collegamento o meno con altri aeroporti, sarà determinata in gran parte dall'andamento del mercato. A questo proposito, non sembrano necessarie, né auspicabili, pressioni da parte della Commissione. Le rispettive direzioni degli aeroporti avevano deciso, all'inizio del 1996, di riprendere contatto sull'eventuale cooperazione dopo la decisione di ampliare l'aeroporto di Maastricht. Inoltre, nella loro lettera del 5 novembre 1996 al parlamento olandese, i ministri olandesi interessati convenivano sulla necessità di prendere contatto con il Belgio in tema di cooperazione.

Va osservato che l'aeroporto di Maastricht-Aachen riceve finanziamenti FESR nell'attuale quadro di programmazione, mentre quello di Bierset non viene sovvenzionato nel nuovo periodo di programmazione 1997-1999 per l'obiettivo 2.

(1) Discussioni del Parlamento n. 3-431 (maggio 1993).

(97/C 186/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3517/96

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(9 dicembre 1996)

Oggetto: Cooperazione tra BP e MOBIL

Com'é noto, le società BP e MOBIL si accingono a cooperare fra loro con l'autorizzazione dei competenti organi dell'Unione europea. Il contenuto e i termini di questa cooperazione non sono stati però finora resi noti, con il risultato che oggi regnano confusione e incertezza su ciò che avverrà in futuro.

Viva apprensione suscitano in Grecia le voci secondo cui è in vista una riduzione del 20% dell'organico, il che significa che per centinaia di padri di famiglia c'è un rischio immediato di trovarsi in mezzo a una strada e di andare a ingrandire la già grande massa dei disoccupati. Un ulteriore grave problema è quello riguardante le pensioni integrative dei suddetti lavoratori e la relativa Cassa, visto che il rapporto tra gli occupati e i pensionati è di 1 contro 1,2.

Può far sapere Commissione se sono state prese in considerazione le conseguenze negative che la collaborazione fra le suddette società comporterà per i lavoratori greci, e quali misure ha adottato o intende adottare immediatamente per prevederle?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(23 gennaio 1997)

Il 5 luglio 1996, la Commissione ha ricevuto una notifica relativa ad un'impresa comune avente natura di concentrazione tra British Petroleum (BP) e Mobil, che metterebbero in comune le loro attività europee nel campo della raffinazione e della commercializzazione di combustibili e lubrificanti. Il 7 agosto 1996, dopo un accurato esame, la Commissione ha concluso che l'operazione non era tale da creare o rafforzare una posizione dominante ed ha approvato la concentrazione proposta. Nell'esaminare il caso, la Commissione ha avuto stretti contatti con l'autorità greca competente in materia di concorrenza, la quale si è dichiarata pienamente d'accordo con la valutazione fatta dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza.

La Commissione non è a conoscenza delle cifre relative alle riduzioni di personale citate dall'onorevole parlamentare. Secondo i comunicati stampa delle parti e studi esterni, i licenziamenti dovuti alle concentrazioni riguarderanno dai 2000 ai 3000 dipendenti in tutta l'Europa. Alcuni dei licenziamenti non sono direttamente collegati alla concentrazione, ma sono piuttosto una conseguenza dell'eccesso di capacità che si registra nel settore della raffinazione. Già molto prima dell'operazione in oggetto, diversi operatori del settore, comprese BP e Mobil, avevano valutato la possibilità di chiudere alcuni impianti. BP aveva annunciato la sua intenzione di vendere (o in alternativa di chiudere) il suo impianto di Lavera, già prima di aver raggiunto un accordo con Mobil. Non tutti i licenziamenti previsti per il futuro saranno dunque imputabili alla realizzazione della concentrazione.

Infine, per quanto riguarda la Grecia, molte stazioni di servizio BP e Mobil appartengono a gestori indipendenti, alcuni dei quali potrebbero decidere di non operare con la nuova impresa comune, ma di rifornirsi presso altre aziende petrolifere. Ciò determinerebbe una riduzione della rete di stazioni di servizio BP e Mobil senza ripercussioni sull'occupazione totale in Grecia.

In genere, le decisioni sulle riduzioni di personale sono prese dalle parti che danno vita all'impresa comune e non possono essere esaminate dalla Commissione sulla base del regolamento (CEE) n. 4064/89 sulle concentrazioni (1). Sebbene nel valutare l'ammissibilità di un'impresa comune la Commissione possa tenere conto degli aspetti legati all'occupazione, nonché di altri fattori, in base al regolamento sulle concentrazioni le conclusioni della Commissione devono essere fondate su criteri relativi alla concorrenza. Qualora, per una qualsiasi ragione, venissero programmati licenziamenti collettivi, resta comunque impregiudicato l'obbligo di rispettare i criteri stabiliti a tale proposito dalle direttive 129/75/CEE (2) e 56/92/CEE (3).

(1) GU L 395 del 30.12.1989.
(2) GU L 48 del 22.2.1975.
(3) GU L 245 del 26.8.1992.

(97/C 186/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3519/96

di James Moorhouse (PPE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Falsificazione dei certificati d'origine di capi di vestiario confezionati in Cina

La Commissione è a conoscenza del fatto che gli Stati Uniti hanno recentemente ridotto le quote d'importazione dei tessili e dei capi di vestiario cinesi, dopo aver scoperto che completi sportivi confezionati in Cina erano etichettati come provenienti dalla Turchia? Inoltre, pantaloni prodotti in Cina erano muniti di falsi certificati di origine dalla Mongolia.

Quali iniziative sta prendendo la Commissione per garantire che tali pratiche non siano permesse per quanto riguarda le importazioni nell'Unione europea?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(7 febbraio 1997)

La Commissione è a conoscenza dell'azione coercitiva esercitata dagli Stati Uniti nei confronti della Cina a seguito di pratiche illegali di trasbordo che viola l'accordo commerciale fra Cina e Stati Uniti del 1994 sul commercio di tessili e abbigliamento. La sanzione preannunciata il 6 settembre 1996 consiste in deduzioni, per un valore pari a circa 19 milioni di dollari, dai contingenti assegnati alla Cina.

La deduzione dai contingenti di volumi corrispondenti a quelli importati eludendo le disposizioni degli accordi in vigore è una sanzione applicata nel commercio internazionale dei tessili. Nell'ambito dell'accordo sui prodotti tessili 1992 — 1995 fra la Comunità e la Cina, la Commissione, a seguito di approfondite indagini, ha dovuto adottare due regolamenti che deducono dai contingenti assegnati ai prodotti tessili cinesi [1] volumi pari, rispettivamente, a circa 13.8 MECU e 19.7 MECU.

L'elusione di accordi bilaterali o multilaterali tramite trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni riguardo al paese o al luogo di origine o falsificazione di documenti ufficiali è per la Commissione un problema molto serio. L'elusione è messa in atto per aggirare i contingenti di importazione di particolari categorie di prodotti o per beneficiare di condizioni doganali più convenienti oppure per entrambe le cose. I prodotti tessili e dell'abbigliamento importati fraudolentemente entrano in concorrenza sleale sia con i prodotti comunitari sia con quelli importati legalmente.

La Comunità è parte contraente dell'accordo sui tessili e l'abbigliamento nonché di numerosi accordi bilaterali con singoli paesi esportatori. Tutti questi accordi prevedono oltre a disposizioni antifrode anche disposizioni che stabiliscono procedure di consultazione e sanzioni in caso di elusione. Diversi regolamenti traducono i diritti (e doveri) internazionali della Comunità in normativa comunitaria interna.. A livello più generale, la Comunità ha negoziato, o sta negoziando, più di 40 accordi di mutua assistenza amministrativa in campo doganale con paesi terzi ed è dotata di una normativa interna [2] sulla stessa materia.

Le richieste sono condotte tramite controlli statistici sulle importazioni allo scopo di individuare anomalie nell'andamento degli scambi, tramite studi sulle potenzialità produttive e di esportazione di paesi terzi o di aziende ad essi appartenenti e tramite missioni nella Comunità e nei paesi terzi. Nel corso degli ultimi due anni, sono state effettuate missioni in più di 15 diversi paesi esportatori o di transito al fine di raccogliere le prove della contraffazione o dell'uso illecito di licenze di esportazione di prodotti tessili o di certificati di origine (soprattutto nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate).

L'applicazione delle norme è principalmente di competenza delle dogane nazionali e delle autorità giudiziarie e di polizia nel momento in cui vi siano prove del coinvolgimento in pratiche fraudolente di importatori con sede nel territorio Comunitario.

Fra le attività del 1996 della Commissione, si possono citare la creazione di un collegamento informatico fra l'ufficio che rilascia le licenze di esportazione in Cina e la rete di rilascio delle licenze di importazione della Comunità, grazie al quale i dati relativi alle licenze di esportazione sono quotidianamente trasmessi dalla Cina e possono essere verificati a fronte delle licenze di esportazione presentate dagli importatori nella Comunità; il negoziato di un accordo con gli Emirati arabi uniti, grazie al quale è stato possibile stabilire un sistema di controllo incrociato per numerosi prodotti tessili e dell'abbigliamento che presentano un elevato rischio di frode; la fornitura al Bangladesh di licenze di esportazione per prodotti tessili non falsificabili e anticontraffazione da utilizzare al posto delle normali licenze di esportazione.

Infine, bisogna ricordare che l'azione della Commissione contro le frodi del settore tessile è gestita in collaborazione con l'industria europea nell'ambito del programma di iniziativa antifrode del settore tessile. L'industria contribuisce con analisi statistiche sull'andamento degli scambi, con informazioni sulla capacità produttiva e di esportazione dei paesi terzi e con programmi pilota e di ricerca sugli strumenti atti ad individuare la vera origine dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

(1) Regolamento (CE) della Commissione n. 560/95 (GU L 57 del 15.3.1995). Regolamento (CE) della Commissione n. 93/96 (GU L 18 del 24.1.1996).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1468/81 (GU L 144 del 2.6.1981).

(97/C 186/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3521/96

di Edward Kellett-Bowman (PPE) al Consiglio

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Libertà religiosa in Turchia

Il Consiglio intende sostenere presso i ministri turchi le richieste contenute nella risoluzione del Parlamento, approvata il 24 ottobre 1996, sulla libertà religiosa in Turchia (B4-1132/96), concernenti il restauro della cattedrale di San Giorgio danneggiata dalle bombe, la riapertura della Scuola teologica di Chalki e la catalogazione dei monumenti religiosi a fini di conservazione e restauro?

Risposta

(10 marzo 1997)

Il Consiglio ha preso atto della risoluzione del Parlamento europeo menzionata dall'Onorevole Parlamentare.

Le misure proposte dall'Onorevole Parlamentare non sono tuttavia di competenza del Consiglio.

(97/C 186/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3522/96

di David Thomas (PSE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Applicazione del piano di restituzioni all'esportazione per le carni bovine esportate in Sudafrica e suoi effetti sulle economie vicine basate sull'allevamento del bestiame

Considerando l'inclusione del Sudafrica nella zona 2 per quanto riguarda le restituzioni per le carni bovine esportate in Sudafrica; le serie conseguenze che sta avendo sul reddito agricolo in Sudafrica e sulle vicine economie della Namibia e del Botswana, dipendenti dall'allevamento del bestiame, l'accresciuto volume di esportazioni di carni bovine sovvenzionate dall'UE; la richiesta del governo del Sudafrica di essere riclassificato in modo da eliminare le restituzioni per le esportazioni di carni bovine dall'UE nel Sudafrica.

La Commissione prevede di mantenere le restituzioni all'esportazione per le carni bovine dell'Unione europea esportate in Sudafrica o intende riclassificare tale paese in modo da ridurre le conseguenze negative che le attuali esportazioni comunitarie stanno avendo sul reddito agricolo in tutta la regione della SACU?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(28 gennaio 1997)

Nel periodo in cui l'Africa australe fu colpita da una grave siccità, che causò una forte diminuzione della produzione di carni bovine, la Comunità costituì un'importante ed affidabile fonte di fornitura. I dati relativi al 1996 hanno, tuttavia, messo in evidenza una sostanziale diminuzione delle esportazioni di carni bovine comunitarie in Sudafrica, diminuzione causata dal divieto di esportare carni britanniche in paesi terzi. Inoltre,

man mano che la produzione interna riprenderà nei paesi dell'Africa australe, si prevede che le esportazioni dalla Comunità diminuiranno notevolmente a favore degli scambi tra paesi della SACU. In ogni caso, la Commissione è consapevole delle preoccupazioni espresse dal Sudafrica circa le restituzioni e non mancherà di esaminare attentamente la situazione onde prendere, all'occorrenza, le iniziative del caso.

(97/C 186/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3523/96

di Laura De Esteban Martin (PPE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Schengen

Potrebbe la Commissione far sapere se ha una posizione istituzionale, o se ha realizzato uno studio giuridico o un documento di lavoro, in merito all'inclusione dell'accordo di Schengen nel primo pilastro del Trattato?

Risposta data dal sig. Oreja in nome della Commissione

(22 gennaio 1997)

Nel suo parere sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, del 28 febbraio 1996 [1], la Commissione cita l'inclusione del contenuto dell'Accordo di Schengen nel trattato sull'Unione europea.

Essa fa notare, infatti, che il trasferimento di taluni settori degli Affari interni e della giustizia nel quadro comunitario, nonché il rafforzamento del terzo pilastro, dovrebbero logicamente condurre a tale inclusione, che eviterebbe un certo numero di limiti degli Accordi di Schengen.

Il problema è attualmente discusso nel quadro della Conferenza intergovernativa, e la Commissione prosegue l'esame dettagliato di questi problemi.

[1] doc. COM(96)90 def.

(97/C 186/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3524/96

di Laura De Esteban Martin (PPE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Accesso dei cittadini europei alla giustizia

Potrebbe la Commissione precisare ed elencare le sue proposte sull'accesso dei cittadini europei alla giustizia nel quadro del mercato unico, e far sapere inoltre se ha preparato provvedimenti volti a migliorare i sistemi giudiziari nazionali e a promuovere metodi alternativi per la risoluzione delle liti fra cittadini dell'Unione?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(3 febbraio 1997)

Come lo stesso Parlamento ha più volte dichiarato, l'accesso alla giustizia è un diritto del cittadino in qualunque società democratica. Ove sussistano questioni penali, il diritto di accesso alla giustizia discende direttamente dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Corollario delle libertà garantite dal trattato è inoltre la facoltà di ciascun cittadino di adire le vie legali in uno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello stesso Stato. In molte circostanze, è possibile esercitare appieno tale diritto solo quando sia garantita, a determinate condizioni, l'assistenza giudiziaria.

Tutti gli Stati membri prevedono un sistema di assistenza giudiziaria, che è tuttavia a disposizione solo nei procedimenti giudiziari che si svolgono sul territorio nazionale. L'assistenza giudiziaria è inoltre soggetta a condizioni specifiche, quali la residenza, la nazionalità e i mezzi finanziari del ricorrente. Queste ed altre differenze fra i sistemi nazionali di assistenza giudiziaria possono porre gravi difficoltà nei procedimenti transfrontalieri.

La Commissione sta studiando le dimensioni del problema e sta indagando circa le possibilità di sopprimere o comunque indurre gli effetti negativi dovuti alla disparità dei singoli sistemi nazionali. Ulteriore obiettivo è garantire il libero flusso di informazioni sulle condizioni di accesso a tali sistemi e, più in genere, sulle possibilità di intentare una causa all'estero.

Ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, la cooperazione giudiziaria è considerata questione di interesse comune, sia in materia civile che penale. In questo contesto, e nell'ambito del suo programma di lavoro per il 1997, la Commissione prevede di prendere un'iniziativa sull'assistenza giudiziaria.

Per quanto riguarda le proposte sull'accesso dei cittadini europei alla giustizia nel mercato interno nel 1996 la Commissione ha adottato, sulla scia del libro verde «L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno» [1], due iniziative, vale a dire una proposta di direttiva relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (controversie di pubblico interesse) [2] e un piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno [3] (impugnazione privata). La proposta di direttiva coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni rimedi intesi a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori. Al riguardo, la Commissione presenterà presto al Parlamento e al Consiglio una proposta modificata. Il piano d'azione è invece principalmente finalizzato alla risoluzione non giurisdizionale delle controversie, al qual fine stabilisce un nuovo approccio inteso a promuovere la creazione, su base volontaria, di procedure non giurisdizionali per i ricorsi in materia di consumo. Al riguardo, la Commissione raccomanda l'applicazione di alcuni criteri minimi che garantiscano la trasparenza della procedura e l'indipendenza dell'istanza competente. Il piano d'azione propone altresì l'introduzione di un modulo semplificato europeo, sull'esempio del modulo europeo di dichiarazione d'incidente stradale, il cui scopo è facilitare il dialogo fra le parti e, ove il dialogo non dia risultati, le condizioni di accesso alla giustizia. Il modulo sarà sottoposto a un periodo di prova al termine del quale saranno prese adeguate misure per estenderne l'uso all'intera Comunità.

---

[1] COM(93) 576 def.
[2] COM(95) 712 def.
[3] COM(96) 13 def.

(97/C 186/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3527/96

di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Cause T-76/89 Independent Television Publications Limited, T-70/89 BBC contro Commissione e T-69/89 RTE contro Commissione – sentenza del 10.7.1991

Con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di primo grado in data 10 luglio 1991 concernente i processi T-76/89 (Independent Television Publications Limited), T-70/89 BBC contro Commissione e T-69/89 RTE contro Commissione, può la Commissione rendere noto il seguito dato alle rispettive cause dalle parti coinvolte?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(28 gennaio 1997)

Le sentenze emesse il 10 luglio 1991 dal tribunale di primo grado nelle cause T-69/89, T-70/89 e T-76/89, alle quali fa riferimento l'onorevole parlamentare, sono state impugnate dinanzi alla Corte di giustizia. Il 6 aprile 1995, la Corte ha confermato le suddette sentenze, avvalorando il ragionamento del Tribunale di primo grado secondo il quale il rifiuto da parte delle società televisive di comunicare al ricorrente i loro programmi settimanali costituiva un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato CE. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, le imprese interessate si sono conformate alla sentenza della Corte di giustizia.

(97/C 186/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3528/96

di Françoise Grossetête (PPE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 della sesta direttiva IVA

Con riferimento all' articolo 9, paragrafo 2, lettere c) ed e) della sesta direttiva sull' IVA, e agli articoli 259 A e 259 B del codice tributario francese (Code Général des Impots), e ai commenti dell'Amministrazione fiscale francese (cod amm 3 A 2132), può la Commissione far sapere se si debbano considerare come prestazioni materialmente localizzabili o come prestazioni immateriali, la cui tassazione non si effettua in Francia, le prestazioni di una società francese che gestisce in Francia un laboratorio di analisi di prodotti inviati da clienti aventi sede in paesi terzi o in un altro stato membro dell'UE (ospedali, industrie, laboratori farmaceutici o cosmetici, ecc.), per i quali è richiesta un'analisi talvolta finalizzata unicamente a stabilirne la composizione e, in altri casi, a verificarne la conformità a un regolamento oppure a un capitolato d'oneri e/o gli effetti sull'utilizzatore?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(3 febbraio 1997)

Il problema che si pone è di stabilire se il servizio al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare debba considerarsi come una «perizia di beni mobili materiali», da tassare nel luogo in cui la prestazione viene materialmente eseguita, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) della sesta direttiva relativa a un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) (77/388/CEE) [1], o se sia invece da assimilare alle «prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studio» ecc., la cui tassazione si effettua nello Stato membro del destinatario ai sensi della lettera e) della stessa disposizione.

In pratica è difficile stabilire il confine preciso tra i campi d'applicazione delle suddette disposizioni e gli elementi forniti dall'onorevole parlamentare non permettono di pronunciarsi sulla natura esatta della prestazione fornita.

Tuttavia, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che il problema della localizzazione di una prestazione di servizio consistente in un'analisi in laboratorio di campioni di prodotti farmaceutici è stato sollevato in sede di comitato consultivo dell'IVA. Al termine della sua 31esima riunione, un'ampia maggioranza degli Stati membri ha condiviso il parere della Commissione, basandosi sul carattere intellettuale della prestazione, che dovrebbe quindi rientrare nel campo d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e).

[1] GU L 145 del 13.6.1977.

(97/C 186/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3530/96

di Doeke Eisma (ELDR) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Reattore ad alto flusso di Petten (Paesi Bassi)

Negli Stati Uniti si prevede di depositare, nei prossimi 13 anni, nelle miniere saline del South Carolina sul Savannah River Site, 16.000 barre di combustibile nucleare irradiato provenienti da una quarantina di reattori di ricerca di vari paesi. In linea di principio il governo americano conta di depositarvi anche barre provenienti dal reattore ad alto flusso (HFR) dell'Unione europea situato a Petten. A tal fine è estremamente importante che il reattore soddisfi il requisito più importante imposto dal governo americano, ovvero che, visto il problema della proliferazione, il reattore di ricerca sia alimentato non più con combustibile altamente arricchito, bensì con uranio a basso arricchimento, inidoneo alla produzione di armi. Per il momento l'Unione europea non intende modificare il reattore.

1. Può confermare la Commissione che essa in effetti non intende convertire il reattore ad alto flusso di Petten dall'uranio altamente arricchito all'uranio a scarso arricchimento? In caso affermativo, per quale motivo?

2. Può la Commissione confermare che sarebbe più conveniente produrre i radioisotopi prodotti a Petten per scopi sanitari con materiale nucleare a basso arricchimento anziché con uranio altamente arricchito?

Sa la Commissione che, se questa è la situazione, sussiste il rischio — tenuto conto del rifiuto di modificare il reattore di Petten — che per motivi di concorrenza anche altri proprietari di reattori che producono i medesimi isotopi rinuncino a modificare i loro reattori o intervengano sulle modifiche già effettuate per lavorare nuovamente con uranio altamente arricchito?

3. Nel caso in cui le barre di combustibile nucleare irradiato non vengano depositate nelle miniere saline di Savannah River Site, nel South Carolina (USA), dove verranno depositati questi elementi di combustibile altamente pericolosi?

4. Si pensa anche a una soluzione europea per il deposito delle barre di combustibile nucleare irradiato?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson in nome della Commissione

(29 gennaio 1997)

In generale sembra che le informazioni di cui dispone l'onorevole parlamentare siano incomplete. Infatti il deposito dei combustibili irradiati nelle piscine di Savanah River nella Caroline del Sud è previsto solo a titolo provvisorio. Questa operazione dovrà necessariamente essere seguita da un trattamento o da un ritrattamento dei combustibili irradiati in vista del loro deposito definitivo. Nella proposta di accogliere combustibili irradiati in provenienza dei reattori di ricerca dei paesi industrializzati, le autorità americane hanno sempre precisato che l'operazione sarebbe stata fatta al costo reale di tutto il processo fino al deposito definitivo.

Attualmente tuttavia non è previsto alcun sito negli Stati Uniti per detto deposito. L'anno scorso il congresso ha deciso di sospendere il finanziamento del solo sito preso in considerazione a Yucca Mountain e l'autorità di controllo, la National Regulatory Commission (NRC) ha informato la Commissione che avrebbe sospeso qualsiasi attività destinata all'approvazione del sito stesso.

Attualmente nessuno è quindi in grado di valutare il costo definitivo di questa soluzione. La sola cosa nota è che il deposito provvisorio costituisce soltanto una piccola parte del processo complessivo e che il costo finale sarà almeno di un ordine di grandezza superiore al prezzo attualmente indicato.

Come è noto all'onorevole parlamentare le disposizioni di bilancio e finanziarie della Comunità vietano formalmente alla Commissione di prendere impegni a lungo termine gravati da così gravi incertezze e il Parlamento sarebbe d'altro canto il primo ad opporvisi.

L'onorevole parlamentare fa inoltre riferimento a problemi di non proliferazione. La Commissione desidera ricordare che le materie fissili e gli impianti situati sul territorio della Comunità che se ne servono, formano oggetto dei controlli più severi che esistano a livello mondiale. Ai controlli internazionali svolti dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), come in tutti i paesi che svolgono attività nucleari, si aggiungono quelli istituiti dal trattato Euratom la cui efficacia e serietà hanno fatto della Comunità il riferimento mondiale a questo riguardo.

1. Attualmente nella Comunità continuano a funzionare due reattori ad alto flusso ad uranio altamente arricchito che è il solo, allo stato attuale delle tecniche, a produrre i flussi ricercati senza i quali la ragion d'essere della reattore verrebbe a mancare. Lo stesso vale per l'altro reattore europeo ad alto flusso situato a Grenoble (Francia).

2. La Commissione ha sempre considerato la produzione di radioisotopi per scopi sanitari in termini di efficacia. Essa desidera ricordare all'onorevole parlamentare che, durante la crisi prodottasi nell'agosto del 1993 e nel corso della quale si è rischiato di cessare la fornitura agli ospedali europei degli isotopi necessari alla diagnosi e alla terapia, tutto l'interesse è stato rivolto ai reattori ad alto flusso (in quel periodo in fase di arresto programmato). Soltanto l'urgente rimessa in funzione del reattore ha consentito di evitare il peggio.

La Commissione vorrebbe peraltro informare l'onorevole parlamentare che, secondo le informazione di cui dispone, negli Stati Uniti sono attualmente ancora in funzione numerosi reattori ad uranio altamente arricchito. Tra questi reattori figurano due reattori ad alto flusso (uno dei quali è due volte più potente di quello di Petten) che appartengono al dipartimento americano dell'energia e per i quali non è previsto nel prossimo futuro una operazione di conversione per motivi rigorosamente identici a quelli spiegati in precedenza. Ciò che si giustifica negli Stati Uniti si giustifica anche sull'altra sponda dell'Atlantico.

3. e 4. La Commissione desidera ricordare le risoluzioni del Consiglio del 15 giugno 1992 e del 19 dicembre 1994 concernenti la gestione dei residui radioattivi (compresi i combustibili irradiati non destinati al ritrattamento) e, in particolare, il piano d'azione comunitario in materia di residui radioattivi. Da vari anni sono stati lanciati ambiziosi programmi di ricerca dai quali è emerso un consenso scientifico molto promettente. Per quanto riguarda più esattamente i combustibili irradiati del reattore ad alto flusso di Petten, va osservato che nella Comunità sono attualmente allo studio vari siti di deposito dei residui radioattivi. È chiaro che la Commissione intende favorire una soluzione europea.

(97/C 186/196) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3537/96**

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Esclusiva delle manifestazioni sportive

La sentenza della Corte di Giustizia europea 7/96 ha annullato la decisione della Commissione (93/403/CEE) [1] con cui si autorizzava la «European Broadcasting Union» ad acquistare i diritti di esclusiva per le gare sportive e a trasmetterle attraverso Eurovision, e ha riconosciuto alle emittenti private il diritto di concludere contratti direttamente con le leghe e le squadre sportive.

Poiché la sentenza della Corte di Giustizia infligge un grave colpo alla emittenza statale di tutta Europa penalizzando soprattutto i telespettatori, mentre la decisione della Commissione, del '93, si fondava invece sul presupposto che in quanto forniscono un servizio pubblico le televisioni statali non possono subire limitazioni come quelle imposte all'emittenza privata, può far sapere la Commissione quale sarà d'ora in poi la sua posizione?

[1] GU L 179 del 22.7.1993, pag. 23.

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(27 gennaio 1997)

La sentenza emessa dal Tribunale di primo grado in data 11 luglio 1996, cui si riferisce l'onorevole parlamentare, ha infatti annullato la decisione di esenzione (93/403/CEE) [1] che la Commissione aveva adottato nel giugno 1993 nei confronti del sistema Eurovisione (Centro internazionale di coordinamento tecnico dell'Unione europea di radiodiffusione-televisione; Europa-Television).

Questa sentenza non si pronuncia sulla possibilità dei radiodiffusori privati di stipulare direttamente contratti con le federazioni sportive. Del resto, non sono mai stati soggetti, a livello comunitario, ad un qualsiasi divieto in questo settore.

La decisione di esenzione della Commissione è stata annullata dal Tribunale, tra l'altro, perché il Tribunale ha ritenuto che le norme di adesione all'Unione europea di radiodiffusione (UER), attualmente in vigore, sono troppo vaghe e imprecise per permettere un'applicazione uniforme e non discriminatoria. Il Tribunale ha d'altra parte rimproverato alla Commissione di non avere verificato in che modo queste norme erano in pratica applicate dall'UER.

Su richiesta dell'UER, che ha peraltro proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale, la Commissione ha riaperto il dossier e ha ripreso l'esame della domanda di esenzione.

D'altra parte, la questione della protezione dell'accesso dei telespettatori alle ritrasmissioni dei grandi eventi sportivi, oggetto di un emendamento alla proposta di direttiva che modifica la direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere» [2], recentemente adottata dal Parlamento, è attualmente all'esame della Commissione.

[1] GU L 179 del 22.7.1993.
[2] doc. SEC(97) 174 def.

(97/C 186/197) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3539/96**

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Indennizzi a favore del settore delle carni bovine

Con una sua recente decisione, il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura ha disposto la ripartizione, fra i quindici Stati membri, degli aiuti straordinari per mezzo miliardo di ECU per venire incontro immediatamente al settore delle carni bovine in crisi a causa dell' ESB. In virtù di questa decisione, la Grecia è trattata allo stesso modo del Lussemburgo (0.3%), mentre l'aiuto alla Germania è 67 volte maggiore, quello alla Francia 238 volte e quello al Regno Unito 44 volte.

In base a quali criteri sono stati ripartiti gli aiuti? Che cosa ha indotto il Consiglio a questa decisione, visto che proprio gli allevatori greci si trovono in una situazione particolarmente difficile a causa della febbre aftosa e del recente embargo di carni decretato dall'Unione europea?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 gennaio 1997)

Nella riunione del 28-30 ottobre 1996, il Consiglio ha adottato una serie di misure urgenti riguardanti le carni bovine, per un importo di 500 milioni di ECU, ritenendo che il perdurare di gravi difficoltà nel settore giustificasse ulteriori misure di sostegno diretto ai redditi dei produttori o al settore in questione. Le misure suddette sono destinate a fornire un sostegno eccezionale alle carni bovine comunitarie, in seguito all'attuale crisi determinata dall'annuncio del probabile nesso tra la BSE e taluni casi di malattia di Creutzfeldt-Jakob; esse non sono invece destinate a risolvere altri problemi specifici del settore.

Il Consiglio ha ritenuto altresì che una siffatta forma di assistenza finanziaria debba essere suddivisa tra gli Stati membri in base ad un criterio di ripartizione analogo a quello per le sovvenzioni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1357/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996 [1] (dotazione di 850 milioni di ECU), tenendo conto dell'entità del patrimonio bovino di ogni Stato membro, escluse tuttavia le vacche nutrici e i capi che beneficiano di un premio per carni bovine. Successivamente lo stesso criterio è stato applicato nella proposta di regolamento della Commissione al Consiglio per la concessione di tale sovvenzione, proposta sostenuta dal Parlamento nella sessione plenaria di dicembre e adottata dal Consiglio nella riunione del 16-17 dicembre 1996 [2].

[1] GU L 175 del 13.7.1996.
[2] Regolamento (CE) n. 2443/96 del Consiglio, del 17.12.1996, che stabilisce misure supplementari per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine; GU L 333 del 21.12.1996.

(97/C 186/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3541/96

di Bill Miller (PSE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Gruppi di esperti e criteri di selezione per quanto riguarda progetti nell'ambito del quarto programma quadro RST

Nell'interesse della trasparenza nell'impiego di fondi pubblici può la Commissione rendere noti i criteri di selezione dei membri dei gruppi di esperti che decidono in merito ai finanziamenti nell'ambito di programmi quali il quarto programma quadro RST?

(97/C 186/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3543/96

di Bill Miller (PSE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Gruppi di esperti e criteri di selezione per quanto riguarda progetti nell'ambito del quarto programma quadro RST

Nell'interesse della trasparenza nell'impiego dei fondi pubblici può la Commissione rendere nota la composizione dei gruppi di esperti che scelgono le offerte per il finanziamento nell'ambito del quarto programma quadro RST?

Risposta comune
data dal sig.ra Cresson in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3541/96 e E-3543/96

(31 gennaio 1997)

I gruppi di esperti che esaminano le domande di finanziamento presentate nell'ambito del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) svolgono solo attività di consulenza e non assumono decisioni in merito al finanziamento dei progetti. Spetta alla Commissione, dopo aver sentito il parere dei gruppi di esperti circa la qualità delle proposte presentate, redigere la lista dei progetti che intende finanziare.

I criteri usati per selezionare i membri dei gruppi di esperti sono competenza ed esperienza nei settori scientifici e tecnologici attinenti alle proposte da esaminare, conoscenze linguistiche adeguate e disponibilità nel periodo in cui ha luogo la valutazione delle proposte.

Nel formare i gruppi di esperti demandati a esaminare le proposte, la Commissione fa sì che sia mantenuto, per quanto possibile, un equilibrio tra i settori di formazione dei valutatori (per es. università, industria, enti di ricerca, ecc.) e un equilibrio tra le nazionalità. Particolare attenzione è dedicata ad assicurare che non vi siano conflitti di interesse tra gli esperti e le proposte che questi sono chiamati ad esaminare. In particolare, gli esperti sono tenuti a dichiarare qualsiasi interesse essi abbiano nelle proposte e, in tal caso, sono esclusi dalla valutazione delle stesse.

Per garantire che i membri dei gruppi di esperti possano esprimere i loro pareri nella più completa libertà e indipendenza, la Commissione ne assicura l'anonimato. Scopo di ciò è tutelare gli esperti da ogni possibile tentativo di pressione prima delle sessioni di valutazione oppure da recriminazioni da parte di proponenti di progetti respinti una volta avvenuta la selezione dei progetti da finanziare.

(97/C 186/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3542/96

di Bill Miller (PSE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Gruppi di esperti e criteri di selezione per quanto riguarda progetti nell'ambito del quarto programma quadro RST

Nell'interesse della trasparenza nell'impiego di fondi pubblici e con particolare riferimento al programma di applicazioni telematiche, può la Commissione rendere noti i criteri in base ai quali si scelgono le offerte per il finanziamento?

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione

(7 febbraio 1997)

La Commissione condivide il desiderio di trasparenza nell'impiego dei fondi comunitari, espresso dall'onorevole parlamentare. Per quanto concerne la selezione delle proposte di azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico (RST) ai fini della concessione di un contributo finanziario comunitario, questa trasparenza può essere assicurata solo tramite una procedura che garantisca a ciascuno dei partecipanti la più grande obiettività e imparzialità nella selezione delle proposte ed il pieno rispetto della parità delle condizioni. La conoscenza dei criteri di selezione contribuisce ad eliminare i dubbi sulla trasparenza auspicata.

In questo contesto si ricorda all'onorevole parlamentare che la selezione delle proposte di RST avviene in base alle proposte ricevute in risposta a bandi di gara pubblicati nella Gazzetta ufficiale e aperti a tutti i soggetti giuridici ai sensi degli articoli 2 e 3 della decisione 94/763/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, relativa alle norme per la partecipazione alle azioni comunitarie di RST ([1]). Per tutti i programmi specifici di RST questa selezione viene fatta dalla Commissione, assistita da valutatori esterni indipendenti. Questi valutatori vengono scelti in base ad elenchi di esperti stabiliti dalla Commissione per ciascun programma specifico. Per il programma «Applicazioni telematiche» questo elenco viene stabilito in base ad una richiesta aperta di manifestazione di interesse che è stata pubblicata ([2]). Gli esperti sono iscritti su questo elenco in funzione di criteri obiettivi menzionati esplicitamente nella richiesta di manifestazione di interesse. Per ogni valutazione la Commissione si accerta in anticipo che non vi siano conflitti di interesse in seno agli esperti incaricati di questa valutazione.

I criteri di selezione delle proposte applicati dalla Commissione sono del tutto trasparenti. Essi figurano esplicitamente nell'allegato II della decisione del Parlamento e del Consiglio relativa al Quarto programma quadro di RST ([3]), all'articolo 4 della decisione del Consiglio sopra citata relativa alle norme per la partecipazione alle azioni di RST, nonché negli allegati I e III di ogni singolo programma specifico. Questi criteri vengono citati dalla Commissione nei bandi di gara che essa pubblica ad intervalli regolari per ciascun programma specifico, nonché nei fascicoli informativi che li accompagnano, disponibili a richiesta da parte di qualsiasi persona interessata. I valutatori che assistono la Commissione sono tenuti a conformarsi esattamente ed esclusivamente ai criteri enunciati in questi documenti.

Occorre infine ricordare che le proposte prese in considerazione dopo la fase di valutazione sopra indicata vengono in seguito sottoposte al comitato di regolamentazione del programma specifico in questione per parere (o per informazione se il livello di finanziamento accordato non eccede determinate soglie) prima che la Commissione adotti la decisione definitiva di selezione delle proposte che possono beneficiare del finanziamento comunitario.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento i documenti sopra menzionati concernenti il programma «Applicazioni telematiche».

(1) GU L 306 del 30.11.1994.
(2) GU C 337 del 15.12.1995.
(3) Decisione 94/1110/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26.4.1994, relativa al Quarto programma quadro della Comunità europea delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1994) – GU L 126 del 18.5.1994.

(97/C 186/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3546/96

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) al Consiglio

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Sahara occidentale

Di fronte all'attuale ristagno del processo di decolonizzazione del Sahara occidentale, e dinanzi all'evidente possibilità di un fallimento del piano di pace promosso dall'ONU e dall'OUA, che prevedeva lo svolgimento di un referendum per l'autodeterminazione del popolo saharoui, quali tentativi il Consiglio è disposto a compiere o quali iniziative può pensare di lanciare per trovare una soluzione giusta, basata sul rispetto del diritto internazionale, al problema della decolonizzazione del Sahara occidentale?

(97/C 186/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3547/96

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) al Consiglio

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Sahara occidentale – Conferenza internazionale di pace

Dinanzi alla stagnazione del processo di decolonizzazione del Sahara occidentale, appoggerebbe il Consiglio l'idea di far svolgere una Conferenza internazionale di pace per trovare una soluzione giusta e definitiva al problema?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-3546/96 e E-3547/96

(11 marzo 1997)

Il Consiglio è seriamente preoccupato per la stagnazione del processo di iscrizione nelle liste elettorali per il referendum tanto atteso, previsto dal piano di pace delle Nazioni Unite.

Il Consiglio continua a sostenere gli sforzi intesi allo svolgimento di un referendum libero, equo e imparziale sull'autodeterminazione del popolo sahariano, conformemente al piano di pace convenuto tra le due parti e approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Consiglio appoggia la risoluzione 1084 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 27 novembre 1996, che fa seguito alla risoluzione 1056 del 29 maggio 1996 e alla relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 5 novembre. L'Unione esorta le due parti a studiare i modi di ravvivare il processo di pace e le sollecita a concertarsi per sviluppare una visione comune del periodo successivo al referendum. L'Unione sottolinea inoltre la necessità di mantenere il cessate il fuoco come parte integrante del piano di pace.

Il Consiglio accoglie con compiacimento i passi intrapresi dalle parti per dimostrare la loro buona volontà, e le incoraggia a continuare a costruire un clima di fiducia reciproca. L'UE si rallegra della proroga del mandato della MINURSO.

L'Unione europea continuerà ad offrire pieno appoggio al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Rappresentante speciale provvisorio nell'azione volta a ottenere una soluzione giusta ed equa di questa controversia.

Non risulta che le parti abbiano intenzione di tenere una Conferenza internazionale sul Sahara occidentale.

(97/C 186/203) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3550/96**

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e Juan Colino Salamanca (PSE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Accordi con paesi terzi

Recentemente il ministro dell'Agricoltura spagnolo accusava il Commissario Manuel Marín di danneggiare gli interessi degli agricoltori spagnoli essendo il promotore di accordi con paesi terzi che prevedono concessioni eccessive da parte dell'UE.

Gli accordi commerciali e di cooperazione e i trattati preferenziali e di libero scambio con paesi terzi, promossi e/o negoziati dalla Commissione, hanno sempre avuto il sostegno di tutti i membri della Commissione?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(6 febbraio 1997)

Tutti i nuovi accordi con l'America Latina e con i paesi del Mediterraneo citati dal ministro spagnolo dell'agricoltura sono stati conclusi dal Consiglio con voto all'unanimità.

Il Consiglio decide sulla base di una proposta presentata collegialmente dalla Commissione. Come l'onorevole parlamentare saprà, gli accordi internazionali sono negoziati dalla Commissione su autorizzazione e nell'ambito di eventuali direttive pertinenti del Consiglio.

(97/C 186/204) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3553/96**

di José Apolinário (PSE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Campagna di informazione dei cittadini europei

Potrebbe la Commissione garantire che il complesso delle tre campagne di informazione recentemente varate, con un bilancio di 50 milioni di ECU e di una pubblicità analoga a una campagna promozionale di un qualsiasi ipermercato conseguirà effettivamente gli obiettivi perseguiti? E' in grado la Commissione di inficiare una siffatta opinione e, cocretamente, far conoscere i costi di dette campagne con specifico riferimento agli importi versati alle imprese di pubblicità e spesi per la progettazione e la stampa di opuscoli e pieghevoli?

Risposta data dal sig. M. Oreja a nome della Commissione

(13 febbraio 1997)

Le azioni prioritarie avviate nel quadro del programma d'informazione del cittadino europeo non possono assolutamente essere equiparate a campagne di tipo commerciale, sia dal punto di vista del contenuto che della loro realizzazione.

L'iniziativa congiunta adottata dal Parlamento e dalla Commissione all'interno di un gruppo di lavoro consultivo, mira piuttosto a permettere il massimo coinvolgimento degli Stati membri e della società civile in questo tipo di azioni.

Per questo motivo sono stati sviluppati numerosi programmi comuni con gli Stati membri che hanno manifestato il desiderio di partecipare a tali azioni (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Portogallo), per un importo globale superiore a 12 milioni di ECU.

Inoltre, sono stati utilizzati più di 8 milioni di ECU al fine di sviluppare un vasto programma di collaborazioni con organizzazioni non governative (ONG), fondazioni e altri organismi rappresentativi della società civile, che permetta di avvicinare le istituzioni ai cittadini.

Con il previo accordo del Parlamento europeo, si è fatto ricorso ad agenzie di comunicazione nel caso di una necessità specifica, per un importo di 16 milioni di ECU. Si trattava, nel quadro dell'azione «Cittadini d'Europa» di assicurare il massimo successo alla distribuzione di guide, nonché di informare meglio i cittadini sull'esistenza di numeri verdi nazionali.

La stampa e la distribuzione degli opuscoli e dei pieghevoli sono avvenute seguendo le procedure abituali dell'Ufficio delle pubblicazioni per un importo di 3,6 milioni di ECU.

(97/C 186/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3554/96

di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(4 dicembre 1996)

Oggetto: Marchio biologico danese controllato dallo Stato

Il marchio biologico danese controllato dallo Stato è attualmente attribuito unicamente a prodotti certificati biologici, lavorati in Danimarca. I prodotti esteri possono ottenere tale marchio soltanto se imballati per la vendita al dettaglio in Danimarca.

Il marchio biologico danese controllato dallo Stato è considerato dai consumatori una garanzia del fatto che i prodotti sono biologici. Questo sistema di controllo è stato definito dalla Commissione non discriminatorio conformemente al regolamento del Consiglio (CEE) n. 2092/91 [1] (rif.: VI.B.I.3/M 44/96 JAA — ricorso di « Max Havelaar Fonden» sul marchio biologico danese), relativo all'armonizzazione delle disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti vegetali organici.

Se tale sistema di controllo non è discriminatorio, le autorità danesi non sono tenute ad informare i consumatori in merito ai sistemi analoghi esistenti in altri paesi?

Quali obblighi hanno le autorità danesi per garantire che non vi sia una discriminazione de facto dovuta all'applicazione stessa del sistema di marchio biologico danese?

La Commissione non ritiene che sia necessario modificare il suddetto regolamento, affinché non si diano casi di discriminazione de facto?

---

[1] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(13 gennaio 1997)

La normativa comunitaria non prevede che le autorità danesi debbano informare i consumatori in merito agli analoghi sistemi di controllo della produzione biologica di prodotti agricoli esistenti in altri Stati membri.

La Commissione non è a conoscenza di nessuna procedura discriminatoria del tipo di quella che sarebbe applicata dalle autorità danesi, come sostiene l'onorevole parlamentare.

Il sistema di controllo della produzione biologica di prodotti agricoli esistente in Danimarca, descritto dalle autorità danesi in una lettera di risposta alla Commissione, appare non discriminatorio in quanto il marchio di controllo delle autorità competenti può essere utilizzato unicamente per i prodotti sottoposti ai controlli di dette autorità. La Commissione non dispone di informazioni che permettano di sostenere l'inesattezza degli elementi forniti dalle autorità danesi; pertanto essa si ritiene soddisfatta della risposta ricevuta dalla Danimarca. L'onorevole parlamentare è stato informato di tale posizione, nonché del contenuto della risposta fornita dalle autorità danesi in una lettera dell'11 ottobre 1996.

La Commissione non prevede allo stato attuale una modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 [1] secondo quanto suggerisce l'onorevole parlamentare.

---

[1] GU L 198 del 22.7.1991.

(97/C 186/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3555/96

di Yiannis Roubatis (PSE) al Consiglio

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Dichiarazioni di alti dignitari turchi che offendono l'UE

In una corrispondenza da Ankara del 26 novembre, l'agenzia stampa spagnola EFE ha riferito che stando ad una dichiarazione del ministro turco del lavoro, Necati Celic, il primo ministro islamico Necmettin Erbakan

non si recherà a Dublino il 14 dicembre 1996 se i Quindici non lo chiameranno «primo ministro di un paese candidato all'adesione all'UE».

Lo stesso ministro del lavoro ha aggiunto che il primo ministro non parteciperà a un pranzo che egli stesso ha definito ironicamente «sociale». Il corrispondente spagnolo riferisce inoltre che il primo ministro turco ha dichiarato testualmente: «Possono tenersi i 500 milioni di ECU, ma il primo ministro non accetta inviti oltraggiosi e non si recherà a un incontro di questo tipo». Può far sapere il Consiglio:

1. qual è la sua posizione riguardo alle dichiarazioni così offensive per l'UE fatte da alti dignitari turchi,

2. se intende far presente al governo turco che un siffatto comportamento non solo non è tollerato dall'UE, ma può anche condurre a una maggiore empasse nelle relazioni tra l'UE e la Turchia,

3. per quale motivo, visto che il governo turco non desidera ricevere l'aiuto dell'UE, come ha dichiarato il sig. Erbakan, i cittadini europei devono costringerlo ad accettare l'aiuto che la stessa Turchia rifiuta?

Risposta

(24 marzo 1997)

Il primo ministro Erbakan è stato invitato a partecipare a un pranzo di lavoro in data 14 dicembre 1966 a seguito del Consiglio europeo. Secondo la risposta ufficiale il primo ministro non sarebbe stato in grado di accogliere l'invito perchè trattenuto dai lavori parlamentari, ma il vice primo ministro e ministro degli esteri, Tansu Ciller, avrebbe presenziato al pranzo a nome del Governo turco.

Di conseguenza la riunione si è svolta al livello dei vice primi ministri e ministri degli esteri e c'è stata ampia opportunità di scambiare opinioni con il vice primo ministro e ministro degli esteri turco su vari aspetti delle relazioni UE-Turchia durante il pranzo di lavoro del 14 dicembre 1996.

È consuetudine del Consiglio non reagire pubblicamente nei confronti dei comunicati delle agenzie d'informazioni.

(97/C 186/207) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3561/96**

di Salvador Garriga Polledo (PPE) al Consiglio

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Comitati di conciliazione

Il Consiglio ritiene accettabile la prassi di delegare funzioni di rappresentanza politica del Consiglio ai comitati di conciliazione?

Può il Consiglio fornire l'elenco dei ministri presenti nei diversi comitati di conciliazione nel corso del 1995 e del 1996?

Risposta

(24 marzo 1997)

La rapprtesentanza dei membri del Consiglio in sede di Comitato di conciliazione è disciplinata all'articolo 189B, paragrafo 4 del trattato CE, secondo il quale il Comitato di conciliazione «riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti». Il trattato non prevede quindi la partecipazione dle Consiglio in quanto tale al Comitato di conciliazione, dato che si riferisce escplicitamente ai membri del Consiglio o ai loro rappresentanti.

Dal bilancio quasi interamente positivo dei lavori di conciliazione risulta che l'attuale prassi non ha alcuna incidenza negativa sui compiti del Comitato di conciliazione che, secondo il trattato, consiste nel giungere ad un accordo su un progetto comune.

Come auspicato dall'Onorevole Parlamentare, il Consiglio fornisce in allegato l'elenco dei Ministri presenti in occasione delle varie riunioni del Comitato di conciliazione svoltesi nel 1995 e nel 1996.

Data	Fascicolo	Ministro
12.1.1995	Biotecnologia	Alain LAMASSOURE Ministro delegato agli Affari europei
23.1.1995	Biotecnologia	Alain LAMASSOURE Ministro delegato agli Affari europei
25.1.1995	Socrates Gioventù per l'Europa	Michèle ALLIOT-MARIE Ministro della gioventù e degli sport
21.3.1995	Ascensori	Hervé de CHARETTE Ministro dell'edilizia abitativa
30.3.1995	Vigilanza prudenziale Macchine per movimento terra	Edmond ALPHANDERY Ministro dell'economia
4.12.1995	Caleidoscopio	Carmen BATALLER Ministro della cultura
19.12.1995	Programma Sanità	Angeles AMADOR MILLAN Ministro della sanità e del consumo
7.2.1996	R.T.E. Energia	Giovanni ZANETTI Sottosegretario di Stato all'industria
27.3.1996	R.T.E. Energia	Giovanni ZANETTI Sottosegretario di Stato dell'industria
24.4.1996	R.T.E. Trasporti	D'ANTONA Sottosegretario di Stato ai trasporti
28.5.1996	R.T.E. Transporti	Claudio BURLANDO Ministro dei trasporti
12.6.1996	R.T.E. Transporti	Claudio BURLANDO Ministro dei Transporti
17.6.1996	R.T.E. Transporti	Claudio BURLANDO Ministro dei Trasporti
1.10.1996	Tossicomania	Michael NOONAN Ministro della sanità
1.10.1996	Contratti a distanza	Pat RABITTE Ministro aggiunto presso il Governo e il Ministero per le imprese e l'occupazione
7.11.1996	Contratti a distanza	Pat RABITTE Ministro aggiunto presso il Governo e il Ministero per le imprese e l'occupazione
27.11.1996	Contratti a distanza	Sig. Jimmy DEENIHAN Ministro aggiunto presso il Ministero dell'agricoltura, l'alimentazione e delle foreste
10.10.1996	Dogana 2000	Avril DOYLE Ministro aggiunto presso il Ministero finanze e il Ministero dei trasporti dell'energia e delle comunicazioni
10.10.1999	Bonifici transfrontalieri	Avril DOYLE Ministro aggiunto presso il Ministero delle finanze e il Ministero dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni
16.10.1996	Etichettatura	Jimmy DEENIHAN Ministro aggiunto presso il Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste
16.10.1996	Nuovi alimenti	Jimmy DEENIHAN Ministro aggiunto presso il Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste
4.11.1996	Nuovi alimenti	Jimmy DEENIHAN Ministro aggiunto presso il Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste
27.11.1996	Nuovi alimenti	Jimmy DEENIHAN Ministro aggiunto presso il Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste
3.12.1996	TEN Telecom	Emmet STAGG Ministro dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

(97/C 186/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3563/96

di Antoinette Spaak (ELDR) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Lingue di lavoro della Commissione

La Commissione può spiegare per quale motivo l'unica lingua di lavoro della Conferenza da essa organizzata il 25, 26 e 27 novembre 1996 (DG III, Industria) è stata l'inglese?

Perché la diversità linguistica non è stata rispettata?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

1. La conferenza europea delle tecnologie dell'informazione (EITC 1996) indicata dall'onorevole parlamentare viene organizzata da diversi anni in inglese (lingua corrente nel settore scientifico in questione). Tuttavia, nel 1996, è stata offerta un'interpretazione in cinque lingue per la parte plenaria.

2. La Commissione ha cura di garantire il rispetto della diversità linguistica in funzione delle necessità degli utenti, degli argomenti trattati nonché delle diverse difficoltà, in particolare tecniche e finanziarie, connesse con ciascuna conferenza.

3. La Commissione ha deciso, dal 1996, di attribuire un'importanza particolare entro i limiti sopra descritti, al rispetto della parità delle lingue e dell'uguaglianza dei cittadini nei riguardi delle azioni comunitarie.

(97/C 186/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3564/96

di José Barros Moura (PSE) alla Commissione

(12 dicembre 1996)

Oggetto: Produzione di tabacco nell'Unione europea

Quale rapporto intercorre fra la produzione di tabacco e il consumo di prodotti derivati dal tabacco nell'Unione europea?

Qual è la proporzione fra la materia prima (tabacco greggio) importata e quella europea, nell'ambito dei consumi complessivi dei prodotti derivati dal tabacco nell'UE? Qual è il volume della popolazione attiva addetta alla produzione del tabacco e qual è l'impatto regionale della rispettiva coltura nell'UE?

Qual è il contributo recato dalla produzione di tabacco alla redditività dell'agricoltura nelle regioni più povere oltreché alla preservazione dello spazio rurale?

Quali sono gli obbiettivi della OCM/tabacco?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 gennaio 1997)

La Commissione ha sempre sostenuto che non vi è alcun rapporto tra le sovvenzioni ai produttori di tabacco e il livello dei consumi, dato che la scomparsa della produzione comunitaria di tabacco sarebbe facilmente sostituibilè dalle importazioni. Infatti, oltre il 70% del tabacco consumato nella Comunità proviene da importazioni da paesi terzi, tra cui il Brasile, gli Stati Uniti, lo Zimbabwe, il Malawi e la Turchia.

La produzione di tabacco nella Comunità dà lavoro a tempo pieno a 170 000 persone, in circa 135 000 aziende. Inoltre, i produttori sono concentrati ampiamente, per circa l'80%, nelle regioni più svantaggiate dell'obiettivo 1. La coltivazione del tabacco consente la sopravvivenza del tessuto rurale delle regioni interessate e per gli agricoltori che la praticano essa costituisce la principale fonte di occupazione e di reddito.

Gli obiettivi dell'organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco sono quelli della politica agricola comune e cioè garantire un livello di vita equo alla popolazione agricola interessata ed adeguare la qualità della produzione comunitaria alle esigenze del mercato.

(97/C 186/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3575/96

di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione

(17 dicembre 1996)

Oggetto: Ritardo delle sovvenzioni del FESR per la costruzione dell'oleodotto Cartagena-Puertollano

Il progetto di canalizzazione del greggio tra il porto di Cartagena e la raffineria di Puertollano, in Spagna, per una spesa di 25 miliardi di pesetas, era subordinato al fatto di ottenere dal FESR, il Fondo di sviluppo regionale dell'Unione europea, sovvenzioni ufficiali per l'importo di 10 miliardi di pesetas, pari cioè al 40% dell'investimento totale.

Ciononostante, e malgrado gli annunci del ministro dell'Industria spagnolo dell'epoca e dei dirigenti della compagnia petrolifera, secondo i quali i fondi erano stati sbloccati, gli aiuti in questione non sono ancora stati erogati.

Può la Commissione comunicare in che stadio si trova attualmente tale pratica e quando stima che si potrà giungere allo sblocco degli aiuti in questione, onde consentire la realizzazione del suddetto progetto di canalizzazione petrolifera, di grande interesse per la città di Malaga in quanto farebbe cessare il pericolo rappresentato dalla presenza, nel suo perimetro urbano, di depositi di petrolio dell'estensione di 170.000 mq?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(10 febbraio 1997)

La Commissione è consapevole dei problemi ambientali e di sicurezza della città di Malaga, dovuti in particolare al fatto che i serbatoi di petrolio greggio della società Repsol Petróleo SA sono attualmente ubicati nel centro urbano, nonché ai rischi derivanti dal sistema attuale di scarico delle petroliere nella zona marittima antistante la città. I serbatoi rappresentano l'inizio dell'oleodotto che rifornisce la raffineria di Puertollano.

Per tale motivo il programma operativo Andalusia, per il periodo 1994-1999, approvato il 9 dicembre 1994 e che ha concesso un contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) di 2.939 milioni di ECU destinato ad un'ampia gamma di azioni pluriennali volte a potenziare lo sviluppo regionale dell'Andalusia, comprende un'azione dedicata anzitutto allo smantellamento della precitata zona di immagazzinamento del petrolio greggio. Nell'ambito di tale programma il contributo previsto del FESR per tale azione ammonta a 6,29 milioni di ECU, per un importo totale dei lavori valutato pari a 12,58 milioni di ECU.

Il programma operativo che comprende tale azione è stato presentato alla Commissione dal governo spagnolo il 29 aprile 1994 e la Commissione non ha mai avuto conoscenza di condizioni poste all'esecuzione di tali lavori, prevista per il periodo 1997-1998.

Successivamente, il 19 ottobre 1995, il governo spagnolo ha presentato alla Commissione una richiesta di contributo del FESR per un grande progetto singolo di infrastruttura consistente nella costruzione, da parte dell'impresa sunnominata, dell'oleodotto Cartagena-Puertollano, nonché di taluni impianti ausiliari, come ad esempio una nuova linea di attracco nella zona portuale di Cartagena, che consenta lo scarico di petroliere con una portata utile fino a 150.000 t. Si valuta che questo grande progetto costerà in tutto 160,43 milioni di ECU, con un contributo del FESR pari a 62,98 milioni di ECU.

Da tale richiesta di contributo la Commissione è venuta a sapere che le autorità spagnole consideravano la costruzione di tale oleodotto una condicio sine qua non per l'effettuazione dei lavori di smantellamento dei serbatoi di Malaga, giacché l'oleodotto Cartagena-Puertollano sostituirà l'oleodotto attuale Malaga-Puertollano.

La richiesta di contributo del FESR per il grande progetto singolo dell'oleodotto Cartagena-Puertollano è in avanzata fase di esame. In questo momento si sta procedendo allo studio della documentazione presentata, che comprende le informazioni suppletive trasmesse dalle autorità spagnole nei mesi di marzo, luglio e ottobre del 1996, allo scopo di verificare, da un lato, il rispetto di tutte le condizioni regolamentari previste per la concessione di un contributo del FESR a tale tipo d'azione, e più in particolare il rispetto della normativa sull'ambiente, e, d'altro lato, la rispondenza delle caratteristiche della partecipazione comunitaria richiesta all'interesse del progetto dal punto di vista del suo impatto sullo sviluppo regionale delle zone spagnole dell'obiettivo 1.

(97/C 186/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3580/96

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(17 dicembre 1996)

Oggetto: Dazi doganali U.S.A. per le voci 71.13 e 71.14

Le tariffe doganali hanno un impatto molto forte sulla redditività delle aziende. L'Atto finale dell'Uruguay Round ha sancito una maggiore liberalizzazione degli scambi, ma se dal contesto generale scendiamo a quello specifico dei metalli preziosi, il risultato è deludente. Infatti, i dazi applicabili ai prodotti europei da parte dei principali Paesi importatori non si sono ridotti che marginalmente, mentre l'UE ha ridotto senza reciprocità molte tariffe nei confronti dei paesi OCSE e della quasi totalità dei Paesi in via di sviluppo. E' vero che gli USA abbasseranno entro il 1999 la propria quota tariffaria dal 6,5% al 5,5%, il Giappone dall'8,2% al 5,4% ed il Canada al 6,7% ed al 5,5% secondo la categoria, ma queste riduzioni, già significative, restano insoddisfacenti, se si considera la mancanza di reciprocità (l'UE sta abbassando la quota tariffaria in misura percentualmente superiore) e l'applicazione di tariffe agevolate o nulle sui prioritari mercati di esportazione dell'oreficeria europea a favore di molti paesi (asiatici ed altri), principali o potenziali concorrenti.

Data la situazione, la Commissione non considera opportuno approfittare dell'attuazione dell'«Information Technology Agreement» per giungere ad una rinegoziazione dei dazi doganali a cui soggiacciono i prodotti orafo-argentieri europei negli USA?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(4 febbraio 1997)

La Commissione è consapevole del fatto che, nel settore degli articoli di oreficeria, le tariffe doganali di taluni paesi terzi, segnatamente degli Stati Uniti, rappresentano un notevole ostacolo alle esportazioni e allo sviluppo dell'industria europea dei gioielli.

In occasione delle trattative per l'accordo sulle tecnologie dell'informazione, condotte durante la conferenza ministeriale di Singapore, la Commissione aveva considerato la possibilità di estendere l'obiettivo del negoziato tariffario a prodotti diversi da quelli delle tecnologie dell'informazione, compreso a quelli di oreficeria. Benché, com'è noto all'onorevole parlamentare, i risultati del negoziato siano stati globalmente positivi per la Comunità, non è stato possibile ottenere concessioni tariffarie nel settore dell'oreficeria.

La Commissione non distoglie, tuttavia, la sua attenzione dalle difficoltà che questa industria incontra nell'accesso ai mercati, soprattutto statunitensi, e manterrà la questione all'ordine del giorno di futuri negoziati tariffari e non tariffari e per azioni, bilaterali e multilaterali, volte a migliorare le condizioni generali di accesso ai mercati dei paesi terzi.

(97/C 186/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3588/96

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(17 dicembre 1996)

Oggetto: Armonizzazione dell'IVA e settore del libro

A seguito dei progetti della Commissione in vista di un'armonizzazione dell'IVA, gli operatori interessati esprimono il timore che tale armonizzazione includa anche il libro e ne faccia di conseguenza aumentare il prezzo, con gravi ripercussioni sull'istruzione e il livello culturale degli europei.

Considerando che i benefici derivanti da un possibile aumento della tassazione saranno, a livello europeo, complessivamente limitati, si chiede alla Commissione:

1. Nel quadro delle sue proposte, si prende in esame la possibilità di armonizzare l'IVA sulla base delle aliquote pari a zero o delle aliquote più basse che vengono applicate in taluni Stati membri?
2. Nelle sue decisioni, si tiene conto della politica dell'UNESCO relativa alla diffusione del libro?

Risposta dal sig. Monti a nome della Commissione

(13 febbraio 1997)

Attualmente, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della Sesta direttiva sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) (77/388/CEE) [1], alcuni Stati membri sono autorizzati ad applicare a libri, giornali e periodici aliquote pari a zero. L'articolo in oggetto fa parte delle disposizioni transitorie che dovranno essere soggette a revisione nel contesto del nuovo sistema comune dell'IVA.

Nella sua comunicazione sul tale tema [2], la Commissione ha messo in rilievo l'esigenza di un maggior ravvicinamento delle aliquote IVA al fine di evitare distorsioni della concorrenza. Essa, tuttavia, al momento di elaborare il nuovo sistema terrà naturalmente conto delle ripercussioni di quest'ultimo sul piano culturale e dell'istruzione. A questo proposito riveste grande interesse per la Commissione la politica relativa alla diffusione del libro condotta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

Merita inoltre osservare che, attualmente, nella maggior parte degli Stati membri sono previste per libri e giornali agevolazioni fiscali fra cui, in particolare, l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA. In considerazione di ciò, si potrebbe esaminare l'ipotesi di proseguire in qualche forma tale politica anche nel nuovo sistema comune di IVA.

(1) GU L 145 del 13.6.1997.
(2) COM(96)328.

(97/C 186/213) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3589/96**

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(17 dicembre 1996)

Oggetto: Estrazione dell'oro nei pressi della città di Pergamo

Il governo turco ha autorizzato l'estrazione e la lavorazione dell'oro nella regione di Ovacik, nei pressi della città di Pergamo. Tali attività comporteranno espropriazioni di terreno agricolo su vasta scala nonché l'abbattimento di almeno 15.000 alberi, cosa che provoca di continuo importanti fenomeni di mobilitazione della popolazione e scontri con la polizia. Inoltre, i rifiuti pericolosi contenenti cianuro risultanti dalle attività in questione saranno «depositati» nella regione che è soggetta a terremoti (faglia di Smirne), con il rischio che si riversino nell'Egeo settentrionale. Va inoltre osservato che il governo turco ha vietato l'apertura di un impianto analogo nella regione di Havran (a 50 Km di distanza, di fronte a Lesbo).

Considerando che il Parlamento ha approvato una risoluzione che condanna attività di questo tipo (B4-0410/94) [1], intende la Commissione, nel quadro della cooperazione con la Turchia, chiedere informazioni in merito alla questione e intervenire con ogni mezzo affinché si evitino gravi danni per l'ambiente sia in Grecia che in Turchia?

(1) GU C 341 del 5.12.1994, pag. 169.

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(7 febbraio 1997)

L'onorevole parlamentare è cortesemente invitato a far riferimento alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta n. E-2232/92 del sig. Alavanos [1].

La Commissione si impegnerà ad ottenere informazioni sugli impianti a cui fa cenno l'onorevole parlamentare, che sono situati al di fuori del territorio comunitario e dove, quindi, le direttive comunitarie non sono applicabili.

Nel quadro della cooperazione finanziaria fra la Comunità e la Turchia, le autorità turche hanno anche sottoposto alla Commissione un progetto nel campo della valutazione e del controllo dell'inquinamento marino, terrestre e dell'aria nell'intera zona del litorale mediterraneo della Turchia. Tuttavia, vista la situazione della cooperazione finanziaria con la Turchia, la Commissione non è in grado di indicare se un progetto simile potrebbe essere finanziato nel 1997.

(1) GU C 95 del 5.4.1993.

(97/C 186/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3590/96

di Graham Mather (PPE) alla Commissione

(17 dicembre 1996)

Oggetto: Relazione sulla competitività industriale

La relazione della Commissione sulla competitività industriale comprende un capitolo dedicato ai costi dell'occupazione e all'elasticità del mercato. Vi vengono inoltre descritti gli svantaggi di un'economia caratterizzata da crescita e investimenti ridotti nonché i motivi per cui la deregolamentazione del mercato permetterebbe di incrementare notevolmente l'occupazione e consentirebbe alle imprese di rispondere con maggiore elasticità alla domanda espressa dai consumatori.

La precitata relazione è stata oggetto di controversie a causa delle notizie, recentemente pubblicate dalla stampa, secondo cui le osservazioni contenute nei capitoli dedicati ai costi dell'occupazione sono state moderate in seguito alle pressioni di taluni Commissari.

Può la Commissione chiarire le modifiche apportate al capitolo in questione e illustrare il motivo di tale operazione?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

La Commissione nell'elaborare la relazione sulla competitività industriale [1] ha ritenuto necessario sopprimere nel capitolo dedicato al mercato del lavoro due grafici che figuravano nelle versioni precedenti e concernenti, rispettivamente la regolamentazione e l'occupazione e i costi di licenziamento e l'occupazione. Da notare che altri grafici sono stati soppressi nella relazione, come a volte succede anche in altre relazioni.

Il grafico sulla regolamentazione e l'occupazione era stato elaborato sulla base di una tabella che inizialmente figurava nella «Rassegna» dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE). La tabella riprendeva l'indice sintetico del grado di regolazione del mercato del lavoro preparato dall'OCSE e lo comparava con il tasso occupazionale per paese riportato al capitolo I della relazione. Nel testo di accompagnamento si spiegava chiaramente che i risultati non erano molto affidabili, in parte perché l'indice sintetico è di per sé un indice piuttosto approssimativo, non basato su cifre precise e, più in generale, in quanto il grafico poteva lasciar supporre una relazione tra regolamentazione del mercato del lavoro e tasso occupazionale, relazione statisticamente non significativa. La Commissione ha pertanto deciso di sopprimere il grafico per evitare eventuali interpretazioni scorrette.

Il grafico sui costi di licenziamento e sull'occupazione, era basato su una tabella contenuta in uno studio sull'occupazione dell'OCSE e ripresa nella relazione finale adottata dalla Commissione. Il grafico indicava il numero di mesi che un'impresa è tenuta a pagare al lavoratore licenziato sotto forma di preavviso prima del licenziamento effettivo oppure in termini di mesi di salario da versare direttamente al lavoratore. La correlazione statistica con il tasso occupazionale è chiara, ma correlazione non significa causalità. Chiaramente non è possibile detrarre semplicemente alcuni mesi di salario dai costi di licenziamento perché l'occupazione aumenti, come per miracolo. Si devono stabilire le cause all'origine. Esse non sono dirette. Innanzi tutto, i costi di licenziamento del grafico si riferiscono a quelli di un lavoratore a contratto indeterminato con venti anni di anzianità — cosa piuttosto rara sull'attuale mercato del lavoro. Con il tempo inoltre, sono state introdotte varie forme di contratti a tempo determinato di cui le imprese si servono per evitare i costi associati a forme di occupazione tradizionali. Di conseguenza non è utile stabilire un nesso diretto tra i costi di licenziamento di lavoratori con una lunga attività di servizio nell'ambito di contratti a durata indeterminata e la creazione generale di posti di lavoro. A causa delle possibili difficoltà di interpretazione, la Commissione ha preferito presentare integralmente i dati anziché il grafico.

[1] SEC(96) 2121.

(97/C 186/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3591/96

di Gérard Caudron (PSE) alla Commissione

(17 dicembre 1996)

Oggetto: Direttiva sugli imballaggi

Nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/62/CEE [1] concernente gli imballaggi, la Commissione ha ufficialmente informato uno Stato membro che fa favorire la riutilizzazione invece del riciclaggio, avrebbe come conseguenza una grave penalizzazione per i prodotti importati da altri Stati membri e sarebbe contrario alle disposizioni del Trattato e, in particolare, dell'articolo 30.

Corrisponde a verità che la DG XI insiste sul diritto degli Stati membri di optare a favore della riutilizzazione, contrariamente alla suddetta posizione ufficiale della Commissione?

Una scelta a favore dei prodotti reimballati non rischia di sfavorire nettamente le importazioni provenienti da vari Stati membri per assicurare ai produttori locali una protezione economica ingiustificata?

Infine, non sarebbe opportuno prendere in considerazione i prodotti sottoposti, nel loro paese d'origine, a norme di qualità (acque minerali), o di denominazione d'origine (vini) per i quali la riutilizzazione dell'imballaggio è un onere particolarmente pesante, accettando che tali prodotti siano esenti da ogni obbligo di riutilizzazione (quote...) previsto nel paese di importazione, a condizione che i loro imballaggi d'origine siano effettivamente riconsegnati e riciclati?

[1] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(14 febbraio 1997)

Ai sensi della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, sia il riutilizzo degli imballaggi che il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio costituiscono validi mezzi per la protezione dell'ambiente. L'articolo 5 afferma che gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato. L'articolo 6 fissa obiettivi quantitativi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguarda in particolare la preferenza che gli Stati membri possono accordare al riutilizzo rispetto al riciclaggio. La direttiva 94/62/CE non ha stabilito una gerarchia tra questi due metodi di gestione dei rifiuti. Come indicato nel preambolo, le valutazioni del ciclo di vita dovrebbero essere concluse al più presto possibile in modo da dare fondamento ad una chiara classificazione tra rifiuti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili. La Commissione ritiene che l'incertezza sui metodi più opportuni di gestione dei rifiuti non implichi per gli Stati membri un obbligo a trattare tali metodi negli stessi termini. Gli Stati membri sono liberi di stabilire se incoraggiare o meno sistemi di riutilizzo degli imballaggi purché essi rispettino le condizioni di cui all'articolo 5. In tal caso, considerato l'obiettivo principale della direttiva (prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio) e il fatto che un imballaggio riutilizzabile non diventa un rifiuto di imballaggio fin quando viene riutilizzato, la Commissione ritiene che un sistema basato sulla preferenza per il riutilizzo sia non solo compatibile con la direttiva ma anche conforme al suo obiettivo principale. Quanto al fatto che la direttiva incoraggia gli Stati membri a favorire il riutilizzo poiché si deve ritenere che essa sia conforme ai principi generali del trattato CE, accordare preferenza al riutilizzo non può essere ritenuto in sé incompatibile con l'articolo 30 del trattato CE.

La Commissione sottolinea anche che in un contesto in cui sia accordata preferenza ai sistemi di riutilizzo alcune specifiche relative a tali sistemi possono, a seconda delle circostanze, generare ostacoli sproporzionati agli scambi e una discriminazione de facto degli operatori economici stranieri. Il verificarsi di una tale situazione può essere valutato solamente ricorrendo ad un'analisi particolareggiata delle situazioni specifiche.

(97/C 186/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3592/96

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(17 dicembre 1996)

Oggetto: Legislazione nazionale odontoiatrica

Nella risposta all'interrogazione E-1522/96 (1) il commissario Monti ha affermato, al primo paragrafo, che la direttiva 93/16/CEE (2) relativa ai medici, non pregiudica la competenza degli Stati membri per quel che riguarda l'istituzione o la soppressione delle specializzazioni mediche, ed al secondo paragrafo che, in base alle direttive 78/686/CEE (3) e 78/687/CEE (4), relative ai dentisti, gli Stati membri non sono autorizzati a permettere l'esercizio dell'attività odontoiatrica a categorie non previste dalla direttiva stessa.

Alla luce di quanto precede, può spiegare la Commissione in base a quale norma e secondo quale logica giunge ad affermare che la direttiva 93/16/CEE non limita la competenza degli Stati membri a disciplinare la professione medica, mentre le direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE limitano la competenza degli stessi Stati membri a disciplinare la professione odontoiatrica?

(1) GU C 356 del 25.11.1996, pag. 52.
(2) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.
(3) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1
(4) GU L 233 del 24.8.1978, pag.10.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(10 febbraio 1997)

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-1522/96, la Commissione ha segnalato che la direttiva 93/16/CEE non pregiudica la competenza degli Stati Membri per quanto riguarda la soppressione o l'istituzione di specializzazioni mediche. La Commissione non si è pronunciata sulla questione se la direttiva 93/16/CEE limiti o meno la competenza degli Stati Membri a disciplinare la professione medica in generale. Del resto, come la direttiva 93/16/CEE per le specializzazioni mediche, le direttive dentisti 78/686/CEE e 78/687/CEE non limitano la competenza degli Stati Membri per quanto riguarda l'istituzione o la soppressione di specializzazioni odontoiatriche.

Per quanto riguarda il fatto che le direttive dentisti non autorizzano gli Stati Membri a permettere l'esercizio dell'odontoiatria a categorie di professionisti non previste dalle suddette direttive, ciò deriva dalle direttive dentisti stesse, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia (1).

(1) sentenza del 1° giugno 1995 nella causa C-40/93 — Raccolta di giurisprudenza 1995, pagine I-1319

(97/C 186/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3593/96

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(17 dicembre 1996)

Oggetto: Discriminazione a danno di medici italiani

La Corte di Giustizia europea, nella causa C40/93, ha stabilito che non è consentito esercitare la professione di dentista ai medici italiani che hanno iniziato la formazione universitaria dopo il 28/1/80, stante i limiti fissati dall'art. 19 della direttiva 78/686/CEE (1) in materia di diritti quesiti e che, a completamento di tale direttiva, il Consiglio con la direttiva 81/1057/CEE (2) ha esteso il reciproco riconoscimento dei diplomi di dentista anche nell'ipotesi in cui la formazione sia stata effettuata successivamente alla presa di effetti della direttiva stessa ed iniziata anteriomente a tale presa di effetti, attuata in Italia con la legge n° 409 del 24/7/85 e fino ad allora il diploma in medicina era l'unico abilitante all'esercizio dell'odontoiatria e della stomatologia.

Può dire la Commissione se non ritiene che, alla luce della direttiva 81/1057/CEE, l'applicazione dell'art. 19 della direttiva 78/686/CEE ai medici italiani, a seguito anche della sentenza della Corte succitata, si risolva di fatto in una discriminazione a danno dei medici italiani?

Non ritiene altresì la Commissione che per effetto della direttiva 81/1057/CEE e del principio della parità di trattamento da essa derivante debbano essere tutelati i diritti quesiti dei medici italiani che hanno iniziato la formazione universitaria dopo il 28/1/80, riconoscendo a tali medici l'esercizio della professione di dentista?

(1) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1.
(2) GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(10 febbraio 1997)

La Commissione non ritiene che l'applicazione dell'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE porti in realtà ad una discriminazione di cui sarebbero vittime i medici italiani.

Infatti, l'articolo 7, come modificato dalla direttiva 81/1057/CEE, stabilisce dei diritti acquisiti a favore dei titolari di un diploma che sancisce una formazione specifica di dentista non rispondente ai requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE (1) relativa alle attività di odontotecnico. La formazione in questione deve aver avuto inizio prima dell'applicazione delle direttive «dentisti», cioè al più tardi il 28 gennaio 1980, per gli Stati che erano membri della Comunità al momento dell'adozione di tali direttive. Nelle direttive comunitarie, la parola dentista si riferisce esclusivamente alle persone che hanno seguito una formazione specifica di odontoiatra, come descritto all'articolo 1° della direttiva 78/687/CEE e sancita da un diploma specifico di odontoiatra, diverso da quello di medico. Prima di essere modificato dalla direttiva 81/1057/CEE, l'articolo 7 disponeva che il diploma doveva essere stato rilasciato entro il 28 gennaio 1980, ossia che la formazione doveva essere stata completata prima di questa data. La modifica apportata dalla direttiva 81/1057/CEE non riguardava in ogni caso la data del 28 gennaio 1980.

L'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE stabilisce i diritti acquisiti a favore dei medici italiani esercitanti, a titolo principale, la professione di medico dentista al momento dell'adozione delle direttive «dentisti». Fatte salve le altre condizioni stabilite all'articolo 19, sono coperte da tale disposizione tutti coloro che hanno cominciato la propria formazione di medico in Italia «al più tardi diciotto mesi dopo la notifica della presente direttiva», cioè il 28 gennaio 1980 (la direttiva 78/686/CEE è stata notificata il 28 luglio 1978).

Per le due disposizioni (articoli 7 e 19), che riguardano in ogni caso situazioni diverse, il termine è in realtà lo stesso, cioè il 28 gennaio 1980. Qualsiasi corso di studi in odontoiatria iniziato nella Comunità a decorrere da tale data doveva essere conforme alla direttiva 78/687/CEE. Come risulta dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-40/93 (2), spettava quindi all'Italia adottare, fin dall'adozione delle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE, tutte le misure necessarie per rispettare il termine indicato nell'articolo 19 e ciò anche se essa beneficiava, d'altra parte, di un termine supplementare tanto per l'istituzione della nuova formazione e professione di dentista che per il riconoscimento dei diplomi di dentisti rilasciati dagli altri Stati Membri.

(1) GU L 233 del 24.8.1978
(2) Raccolta di giurisprudenza 1995, pagine I-1319

(97/C 186/218) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3594/96**

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(17 dicembre 1996)

Oggetto: Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Premesso che nella risposta alla interrogazioine E-1522/96 (1) il commissario Monti, al 4° capoverso ha affermato che «l'iscrizione a un dato ordine professionale è strettamente legata all'esercizio dell'attività professionale corrispondente, infatti o il professionista interessato è medico (ev. anche stomatologo) oppure soddisfa le condizioni dell'art. 19 Direttiva 78/686/CEE (2) e deve pertanto essere considerato odontoiatra».

Può la Commissione specificare in base a quali fonti del diritto comunitario e, rispetto ad esse, secondo quale criterio di ordine sistematico abbia elaborato la distinzione tra il medico, il medico stomatologo e il non meglio definito professionista da considerare odontoiatra?

E' poi a conoscenza la Commissione del fatto che rispetto a tale ultima categoria in Italia questi cd. professionisti sono anch'essi medici abilitati alla professione medica ed iscritti all'Albo dei medici chirurghi, nell'ambito dell'unico ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri?

Tenuto conto dei principi di diritto comunitario che tutelano la formazione professionale e che sanciscono il nesso imprescindibile tra il riconoscimento dei diplomi ai fini accademici e quello ai fini professionali, può la Commissione chiarire se non violi il diritto comunitario il fatto di pretendere che un medico si iscriva all'Albo degli odontoiatri per esercitare la professione medica cui è abilitato da un diploma riconosciuto dall'Unione?

Può altresì chiarire se sia poi compatibile con il diritto comunitario la doppia formazione universitaria per cui un laureato in medicina e chirugia può accedere al II° anno del corso in odontoiatria e un laureato in odontoiatria al III° anno del corso universitario in medicina e chirurgia?

(1) GU C 356 del 25.11.1996, pag. 52.
(2) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(11 marzo 1997)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(97/C 186/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3597/96

di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione

(17 dicembre 1996)

Oggetto: Sovvenzioni concesse ai settori dell'aeronautica, spaziale, elettronico e delle telecomunicazioni

Può la Commissione indicare, linea per linea, l'importo degli stanziamenti destinati, per l'esercizio 1995:

1. al settore dell'aeronautica,
2. al settore spaziale,
3. al settore elettronico,
4. al settore delle telecomunicazioni?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(18 febbraio 1997)

In generale non esistono, nel bilancio comunitario, singole linee di bilancio dedicate al sovvenzionamento di determinati settori industriali. Le industrie citate nell'interrogazione possono però, come tutte le altre, richiedere un finanziamento nell'ambito dei programmi comunitari, i più importanti dei quali in questo contesto sono le finalità strutturali ed i programmi quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (RST).

Le aziende possono richiedere un finanziamento con i fondi strutturali per progetti situati in una delle regioni beneficiarie o rispondenti ad uno degli obiettivi o delle iniziative generali della Comunità. Sono del resto numerosi i programmi di politica regionale incentrati sullo sviluppo di tecnologie, sulla società dell'informazione e sulle telecomunicazioni, tutti temi di indubbio interesse per le industrie citate dall'onorevole parlamentare.

I programmi di ricerca più attinenti ai settori in questione sono Esprit (1 911 mio di ECU per il periodo 1994 – 1998), Brite-Euram (nel periodo 1994 – 1998: 416 mio di ECU alla sezione riguardante le tecnologie dei mezzi di trasporto) ed i programmi di ricerca su trasporto, telematica e telecomunicazioni.

Inoltre sono in corso azioni di ricerca nel campo dell'osservazione della terra dallo spazio nel contesto del programma sull'ambiente e sul clima e delle attività dei centri comuni di ricerca. Possono anche essere pertinenti ai settori citati alcune iniziative finanziate nel contesto della politica agricola comune, della politica comune della pesca e della politica esterna. Poiché tutti questi programmi e queste politiche ammettono richieste di sovvenzionamento da parte di imprese ed istituti di ricerca di qualsiasi settore, non è possibile dare uno spaccato preciso dei fondi che ciascun programma stanzia per le industrie di cui all'interrogazione.

(97/C 186/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3619/96

di Vassilis Ephremidis (GUE/NGL) alla Commissione

(11 dicembre 1996)

Oggetto: Mobilitazione degli agricoltori in Grecia

Gli accordi della PAC e del GATT e soprattutto le continue revisioni delle OCM relative ai prodotti agricoli, specie quelli delle regioni meridionali della Comunità, hanno creato per i produttori greci, in particolare per le piccole e medie aziende, una vera e propria impasse; si assiste infatti alla contrazione delle principali colture, ad esempio cotone, tabacco, cereali, olio, ortofrutticoli, foraggi ecc., e alla conseguente asfissia del settore a causa della riduzione delle quote, dell'aumento delle imposte di corresponsabilità, dell'obbligo del maggese, dei programmi di estirpazione e del continuo calo dei prezzi e delle sovvenzioni.

La situazione è talmente drammatica che i produttori non solo non riescono più a organizzare la produzione e a migliorarne la qualità, ma devono anche affrontare gravissimi problemi di sopravvivenza, visto che il loro reddito continua a diminuire e il loro livello di vita a degradarsi ogni giorno di più. La gravità di tutti questi problemi ha indotto gli agricoltori a dar vita in questi ultimi giorni a combattive manifestazioni di massa in tutto il paese, che hanno visto l'adesione dei sindacati, delle associazioni di categoria, dei lavoratori e dei diversi operatori, decisi a continuare la lotta finché non saranno accolte le loro rivendicazioni, per non dover abbandonare le colture e poter vivere dignitosamente nel loro ambiente.

Può far sapere la Commissione se intende adottare misure, e quali, per fronteggiare la situazione e se il governo ellenico ha avanzato proposte e richieste di riorientamento della politica agricola a vantaggio degli agricoltori, come impongono la gravità dei problemi e la confusione oggi imperante?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(10 gennaio 1997)

La Commissione comprende la preoccupazione dell'onorevole parlamentare causata dalla mobilitazione degli agricoltori greci. La politica agricola comune è un elemento importante nella formazione del reddito agricolo. Tuttavia, tale reddito, e più in generale le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori in un dato Stato membro, vengono determinati da una serie di altri fattori, quali ad esempio l'attuazione della politica agraria comune sul piano nazionale, in particolare per quanto attiene agli strumenti strutturali di ammodernamento dell'agricoltura, alle altre politiche di competenza nazionale, segnatamente sociale e fiscale e infine alla capacità di organizzazione dei produttori.

Dalle statistiche ufficiali del redditi (EUROSTAT) risulta che negli ultimi anni in Grecia (come nella maggior parte degli Stati membri) si è avuto un miglioramento: +9,2% nel 1994, +2% nel 1995, in valore reale per persona occupata nell'agricoltura. Per il 1996, la stima non è ancora disponibile, ma le prime indicazioni farebbero prevedere un nuovo miglioramento.

Dal 1992 la Comunità è impegnata nella riforma delle proprie organizzazioni comuni di mercato e tale processo continua tuttora, dietro espressa richiesta degli Stati membri, specialmente di quelli del sud. Finora i risultati sono stati, nel complesso, favorevoli, tanto sul piano della situazione dei mercati, quanto di quella dei redditi. Le organizzazioni comuni di mercato che saranno prossimamente esaminate dal Consiglio sono quelle dell'olio d'oliva e del tabacco.

Quanto alla valutazione della situazione di certi settori fatta dall'onorevole parlamentare, è necessario fare alcune osservazioni. Nel settore lattiero-caseario, a partire dal 1992-1993 la Grecia ha beneficiato di un aumento delle quote in ragione di 200 000 t. Nel settore delle grandi coltivazioni, il ritiro dei seminativi dalla produzione interessa in Grecia superfici minime, data l'esenzione dei piccoli produttori. Nella frutticoltura, i programmi di estirpazione sono stati decisi proprio su richiesta dei produttori greci.

La Commissione segue attentamente l'andamento della situazione in Grecia e, a tale scopo, si tiene in permanente contatto con il governo greco.

(97/C 186/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3674/96

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(3 gennaio 1997)

Oggetto: Crisi della risicoltura

Negli ultimi tempi le importazioni di riso, in particolare dagli USA e da taluni Paesi dell'estremo Oriente, sono in forte crescita. Dal settembre all'ottobre di quest'anno, l'import di riso in Europa ha superato del 50% quello riscontrato durante tutto l'arco dello scorso anno.

Alcuni analisti ritengono che questa situazione sia dovuta alle norme dell'Uruguay Round che favoriscono l'afflusso di riso dagli USA e dalla Thailandia a condizioni e prezzi insostenibili per i produttori europei e italiani, provocando pesanti riflessi negativi per l'andamento della produzione e degli scambi.

Ciò premesso:

1. Sono noti alla Commissione i livelli di riduzione dell'export di riso italiano?
2. In caso affermativo, non ritiene essa urgente un intervento per estendere in tempi brevi al riso italiano i benefici comunitari di salvaguardia, nonché l'applicazione del prezzo d'intervento?
3. Quali altre misure, eventualmente, la Commissione intende adottare per salvaguardare questo importante settore dell'economia agricola e garantire le migliaia di posti di lavoro minacciati dalla crisi in corso?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(28 gennaio 1997)

Per diverse ragioni le importazioni nella Comunità sono effettivamente aumentate negli ultimi mesi. Nei primi due mesi della campagna, ovvero settembre e ottobre, sono state importate 122 518 tonnellate di riso contro 87 555 tonnellate nello stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di un aumento del 40% circa che, sebbene elevato, è comunque inferiore alla cifra indicata dall'onorevole parlamentare.

Contrariamente a quanto affermato dall'onorevole parlamentare, le esportazioni italiane verso i paesi terzi sono aumentate nel periodo summenzionato, passando da 13 569 a 30 932 tonnellate.

Le misure di gestione adottate dalla Commissione mirano a conservare la competitività del riso prodotto nella Comunità rispetto al riso d'importazione, per evitare di ricorrere all'intervento, che verrà aperto a partire dal 1° aprile 1997 al livello del prezzo d'intervento.

Pertanto, a seguito della domanda di applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi della decisione 91/482/CEE del 25 luglio 1991 [1] relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità, presentata dall'Italia perché le ingenti quantità di riso originario dei PTOM importato a dazio zero perturbano gravemente il mercato comunitario del settore, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 21/97 dell'8 gennaio 1997 che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare [2].

[1] GU L 263 del 19.9.1991.
[2] GU L 5 del 9.1.1997.

(97/C 186/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3754/96

di Maren Günther (PPE) alla Commissione

(11 dicembre 1996)

Oggetto: Mancata utilizzazione della linea di bilancio B7-615

Dal prospetto degli stanziamenti relativi al bilancio 1996 risulta che, in data 22.11.1996, si è proceduto tra l'altro ad uno storno di 383.000 ecu dalla linea di bilancio B7-615 al programma MEDA. Considerando il gran numero di zone minate nei paesi in via di sviluppo, per quale motivo gli stanziamenti non sono stati spesi nel modo previsto?

Risposta data dal Sig. Santer a nome della Commissione

(11 febbraio 1997)

Gli stanziamenti destinati a questa linea nel 1996 (10 Mecu) sono stati oggetto di una programmazione annuale che prevedeva una azione speciale in Bosnia per 6,7 Mecu, un'azione speciale nel Laos per 1,2 Mecu e due azioni in Angola e nel Mozambico per un importo totale stimato di 2,1 Mecu.

Dato che l'importo che è stato infine approvato per queste due azioni era di 1.716.276 Ecu, il saldo era stato messo inizialmente a disposizione nel quadro della mobilitazione della riserva negativa di 200 Mecu, stabilita dal Parlamento a favore del programma MEDA.

La proposta di storno corrispondente è stata respinta dalla Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento durante la sua ultima riunione del dicembre 1996.

(97/C 186/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3755/96

di Konstadinos Klironomos (PSE) alla Commissione

(6 gennaio 1997)

Oggetto: Parchi eolici a Creta

Nelle conclusioni cui sono pervenuti lo studio elaborato nel 1993 nell'ambito del programma «Piano energetico regionale» della DG XVII della Commissione a cura principalmente del KAPE (Parco eolico per l'energia di Creta), il piano di azione per l'accesso migliorato degli APE (Parchi eolici per l'energia) al sistema elettrico dell'isola di Creta elaborato dal EMP (Politecnico Nazionale Metsovio) nel 1995, lo studio condotto dall'EMP nell'ambito del programma JOULE della DG XVII della Commissione nel 1996 e il parere ufficiale fornito dalla DEI (Impresa pubblica di elettricità) è stato unanimemente ammesso che la distribuzione geografica dei parchi eolici lungo l'asse longitudinale dell'isola di Creta è indispensabile ad assicurare la stabilità della rete della DEI, la più proficua utilizzazione del potenziale eolico e la riduzione delle perdite nel trasporto dell'energia elettrica.

Nondimeno i competenti servizi del Ministero greco dello sviluppo, ignorando tutti quanti gli studi di cui sopra e tenendo unicamente conto dell'ordine di presentazione delle relative domande, sono orientati a concentrare i parchi eolici di Creta al 95% in un unico dipartimento, quello più orientale dell'isola, privando in tal modo il dipartimento di Iraklio della corrispondente capacità pur in presenza richiesta di localizzare un parco eolico in una delle dodici zone più idonee.

Quali passi intende compiere la Commissione per indurre il Ministero greco dello sviluppo a tener conto della necessità di un'adeguata distribuzione geografica dei parchi eolici a Creta e di conseguenza di un impiego più produttivo delle risorse comunitarie?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(21 febbraio 1997)

I Fondi strutturali non hanno finora finanziato parchi eolici nel settore privato in Grecia. Non è escluso che in futuro le autorità greche presentino domande di finanziamento a tal fine.

La questione dell'ubicazione geografica di tali investimenti è comunque di competenza delle autorità greche, in particolare dei ministeri dell'ambiente e dello sviluppo.

(97/C 186/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3758/96

di Roberto Mezzaroma (UPE) alla Commissione

(6 gennaio 1997)

Oggetto: Approvazione del decreto per il risanamento del Banco di Napoli da parte del governo italiano

Il disegno di legge per il salvataggio del Banco di Napoli solleva non pochi dubbi a diversi livelli tanto che anche la Commissione europea ha chiesto all'Italia ulteriori ragguagli ed informazioni circa l'operazione.

1. Può la Commissione accertare quali siano state le vere cause dell'abissale dissesto finanziario e renderle note al fine di una completa trasparenza?

2. Nonostante si riconosca l'urgenza di un intervento tempestivo vista l'eccezionalità del caso, è stata creata una commissione d'inchiesta per un'analisi approfondita dello stesso?

3. Si è riusciuti ad individuare i soggetti direttamente responsabili? In tal caso, quali sono i provvedimenti intrapresi nei loro confronti?

4. Per il rilancio della banca partenopea si è proceduto per due tappe: ricapitalizzazione e privatizzazione. Possono considerarsi le uniche vie praticabili? In tal caso sono state fornite giustificazioni attente e precise al riguardo?

5. Le operazioni tecniche a supporto della manovra vengono giustificate come l'unica soluzione percorribile in una situazione d'emergenza; mi chiedo se anche l'eticità delle stesse non debba avere carattere prioritario.

6. Quale sarebbe stato il risultato del non rifinanziamento del Banco rispetto al raggiungimento dei parametri contenuti nel trattato di Maastricht?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(6 febbraio 1997)

1. La Commissione ha deciso nel luglio 1996 l'avvio della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei riguardi degli aiuti di Stato accordati al Banco di Napoli [1]. Secondo le norme in materia e nell'ambito di detta procedura, il compito della Commissione non consiste nello stabilire le cause del dissesto finanziario del Banco, ma nel valutare la compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune. A tale scopo, l'analisi dei motivi che hanno determinato l'attuale situazione del Banco viene condotta nell'ambito di un accertamento della sua futura efficienza economico-finanziaria, la quale rappresenta una condizione essenziale per l'approvazione di aiuti. I risultati di tale analisi saranno resi noti al momento della decisione finale adottata dalla Commissione in merito ai suddetti aiuti.

2. La decisione di istituire una commissione d'inchiesta sul caso non è di competenza della Commissione.

3. L'individuazione dei responsabili del dissesto finanziario del Banco di Napoli non è di competenza della Commissione.

4. La Commissione sta attualmente vagliando i motivi addotti dalle autorità italiane per giustificare la soluzione scelta per ovviare alle difficoltà del Banco. Poiché non spetta alla Commissione determinare le possibili soluzioni a tali difficoltà, il suo compito è limitato all'esame della compatibilità dei rimedi proposti dalle autorità italiane con le disposizioni del trattato. I risultati di tale esame saranno resi noti al momento della decisione finale della Commissione.

5. Nel valutare l'adozione di una misura di sostegno pubblico, la Commissione tiene conto di tutti gli aspetti che sono di sua competenza. La Commissione verifica la compatibilità della misura in questione con le norme del trattato che garantiscono, in particolare, il rispetto dell'interesse comunitario. I risultati di tale analisi saranno inclusi nella decisione finale della Commissione.

6. Trattandosi di un'operazione finanziaria, l'aumento di capitale del Banco di Napoli non incide sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, che è la definizione di disavanzo di cui alle disposizioni del trattato relative al disavanzo eccessivo. Tuttavia, tale operazione contribuisce ad accrescere il debito pubblico per una percentuale stimata allo 0,1% del prodotto interno lordo.

Nel complesso, l'impatto dell'operazione relativamente al rispetto dei parametri di disciplina di bilancio previsti dal trattato è limitato o, in altri termini, il mancato aumento di capitale in favore del Banco avrebbe rappresentato un beneficio trascurabile per i conti pubblici.

Le eventuali ripercussioni sui tassi di interesse e sul tasso di cambio di un eventuale non rifinanziamento del Banco sono indirette e di difficile valutazione. Qualora non si fossero affrontate le difficoltà finanziarie del Banco di Napoli i mercati finanziari avrebbero potuto reagire negativamente, il che avrebbe rischiato di aggravare la posizione dell'Italia quanto al rispetto dei parametri relativi ai tassi di interesse e al tasso di cambio.

(1) GU C 328 dell'1.11.1996.

(97/C 186/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3759/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 gennaio 1997)

Oggetto: Fondi strutturali

In relazione a «Misure innovatrici per i fondi strutturali 1995-1999», «Orientamenti per la seconda serie di azioni nel quadro dell'art. 10 del regolamento sul FESR» XVI 261/95PNCOO43 e nel sottolineare che le risorse disponibili per il periodo 1995-1999 si collocano ampiamente al di sotto del limite dell'1% autorizzato dal regolamento, può la Commissione europea fornire un'impostazione più integrata riguardo ai mezzi messi a disposizione e quindi far sì che i tre fondi, vale a dire il FESR, il FEAOG e il FSE, possano sostenere in modo integrato i progetti di particolare importanza per l'innovazione, considerando anche che si esprime viva preoccupazione per la proposta di finanziare un numero di progetti più limitato ma ciascuno di più vasta portata, poichè ciò comporterebbe l'esclusione delle comunità più piccole o meno prospere?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(10 febbraio 1997)

Una integrazione dei fondi strutturali su progetti pilota è particolarmente difficile, a causa delle esigenze innovative specifiche di ciascun fondo. Inoltre, i progetti pilota del FESR devono assolutamente rispondere a un obiettivo di cooperazione interregionale, il che non si verifica necessariamente per gli altri fondi.

D'altro lato, i problemi di gestione tipici di ciascun fondo rendono difficile la sincronizzazione delle procedure. La Commissione non mancherà tuttavia di coordinare, quando ciò sarà possibile, i progetti pilota per evitare inutili duplicazioni e favorire sinergie.

La Commissione rileva comunque che una integrazione dei fondi strutturali nel finanziamento dei progetti pilota comporterebbe con ogni probabilità un aumento dell'importo degli aiuti destinati a ciascun progetto. Essa ricorda, a questo proposito, che il nuovo orientamento dell'articolo 10 del regolamento((CEE) n. 4254/88, modificato (1)), cioè di finanziare progetti di maggiore entità, soprattutto per motivi di praticità, è stato formulato sin dal 1995, ovvero in un periodo in cui la Commissione riteneva di poter ricorrere, per progetti minori, alla voce di bilancio B2-600. Tale linea non ha potuto poi essere utilizzata in mancanza di una base giuridica. La Commissione sta tuttavia studiando un modo per introdurre azioni tipo «Patto» nell'ambito dell'articolo 10.

(1) GU L 193 del 31.07.1993

(97/C 186/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3762/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 gennaio 1997)

Oggetto: Salute pubblica

In relazione alla «Comunicazione della Commissione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitario sulla promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione nel quadro dell'azione nel campo della salute pubblica» (COM(94) 202/COD 94130 (1))

e nel sottolineare il ruolo cruciale degli enti locali e regionali nella lotta contro le cause principali di una cattiva situazione sanitaria, per quanto riguarda sia le condizioni preliminari della salute sia la messa in atto di azioni volte a promuovere la salute stessa, può la Commissione far sì che gli enti locali e regionali siano rappresentati nel Comitato consultivo del programma?

(1) GU C 252 del 9.9.1994, pag. 3.

Risposta dell'on. Flynn in nome della Commissione

(11 febbraio 1997)

Conformemente all'art. 5, par. 1 della decisione del Parlamento e del Consiglio del 29 marzo 1996 per l'adozione di un programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000) (1), il Comitato è composto da due membri designati da ciascuno Stato membro. I governi sono responsabili di garantire che gli interessi locali e regionali vengano sufficientemente presi in considerazione nei lavori del Comitato.

Tuttavia, nell'attuazione del programma d'azione comunitario la Commissione è favorevole alla collaborazione con tutti coloro che desiderano svolgere un ruolo attivo nella promozione della salute.

(1) GU L 95, del 16.4.1996.

(97/C 186/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3764/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 gennaio 1997)

Oggetto: Sviluppo economico

In relazione al «Futuro delle iniziative comunitarie nel quadro dei fondi strutturali» (COM (94) 46/COS 0142), si chiede alla Commissione europea:

1. una valutazione periodica dell'impatto di tali iniziative sulle regioni e sugli enti locali;
2. che sia regolarmente presentato un resoconto al Comitato delle regioni;
3. che vengano resi più flessibili i criteri di ammissione delle regioni;
4. un rafforzamento delle misure in materia di formazione nelle regioni ultraperiferiche;
5. la messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra zone siderurgiche e vecchi bacini carboniferi;
6. la possibilità di attuare misure di sviluppo delle zone urbane frontaliere;
7. l'innalzamento dei limiti di età per l'ammissione al programma YOUTHSTART;
8. che la Commissione impegni maggiori risorse per la lotta contro la disoccupazione e per favorire l'inclusione nel mercato del lavoro dei gruppi caratterizzati dal rischio di restare esclusi.

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(10 febbraio 1997)

1. Nel giugno 1994 la Commissione ha approvato una comunicazione agli Stati membri (1) che stabilisce gli orientamenti relativi alle iniziative comunitarie. Essa ha prestato particolare attenzione a tutti i punti citati dall'onorevole parlamentare. Infatti, il regolamento di coordinamento dei fondi strutturali (2) precisa, al capitolo VII, le condizioni di valutazione degli interventi comunitari che ricadono sotto la responsabilità degli Stati membri e della Commissione.

La necessità di una valutazione ex-ante e di una valutazione ex-post è chiaramente inquadrata in una logica di rapporto costo/efficacia. Gli Stati membri devono indicare nelle domande di contributo gli obiettivi specifici quantificati delle azioni proposte.La valutazione ex-post è facilitata da quella ex-ante, dovendo essa verificare a posteriori la corretta realizzazione degli obiettivi inizialmente fissati o esprimere un giudizio sulle eventuali carenze.

2. Nel quadro del dialogo permanente sulle iniziative comunitarie al quale si è impegnata la Commissione con i suoi partner istituzionali, tra cui il Comitato delle regioni, i risultati delle azioni intraprese a titolo di iniziative comunitarie vengono pubblicati in un capitolo specifico della relazione annuale dei Fondi strutturali.

3. Per le iniziative Rechar II (bacini carboniferi), Resider II (bacini siderurgici), nonché per Konver (riconversione delle zone interessate dal declino delle attività militari), la Commissione aveva introdotto una flessibilità geografica che ha consentito agli Stati membri di proporre zone situate al di fuori di quelle comprese negli obiettivi territoriali degli interventi strutturali della Comunità.

4. L'iniziativa Regis è destinata a accelerare l'adeguamento dell'economia delle regioni ultraperiferiche a una migliore integrazione nel mercato interno europeo, favorendo una migliore formazione professionale. A questo scopo, negli orientamenti vengono proposte misure tra cui aiuti alla creazione di attività indipendenti e di nuove occupazioni stabili, alla formazione alla gestione, al marketing, alle nuove tecnologie, al turismo e all'ambiente o ancora all'inserimento professionale dei giovani e al reinserimento dei disoccupati di lunga durata.

5. Le iniziative di riconversione industriale Rechar II e Resider II beneficieranno di azioni transnazionali. Infatti, come indicato all'articolo 14 degli orientamenti relativi a queste due iniziative, sarà incoraggiata la cooperazione tra beneficiari, onde favorire lo scambio di esperienze, la diffusione di buone pratiche, nonché le operazioni congiunte e le valutazioni comparative. La Commissione organizzerà inoltre scambi di esperienze e di buone pratiche, a livello europeo, tra i gestionari di programmi di iniziative comunitarie.

6. L'iniziativa Interreg II, intesa allo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e all'aiuto alle zone transfrontaliere interne ed esterne della Comunità, onde superare i problemi specifici derivanti dal loro relativo isolamento, non esclude interventi a favore delle zone urbane transfrontaliere, se queste ultime rispondono ai requisiti di ammissibilità fissati negli orientamenti della Commissione.

7. Quanto all'iniziativa comunitaria Emploi-Youthstart, la Commissione non prevede di innalzare l'età limite di vent'anni, salvo nei casi particolari previsti. Tale limite corrisponde tanto agli obiettivi specifici del programma, quanto alla necessità di concentrare le risorse disponibili.

8. Tra le varie iniziative comunitarie vi sono elementi che riguardano l'ultimo quesito dell'onorevole parlamentare. Inoltre, le due iniziative comunitarie del Fondo Sociale Europeo, Adapt et Emploi, hanno come obiettivo principale la lotta contro la disoccupazione. Il capitolo «Integra» di quest'ultima è soprattutto destinato a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di tutti i gruppi particolarmente esposti al rischio di esclusione.

(1) GU C 180 dell'1.7.1994.
(2) GU L 193 del 31.7.1993.

(97/C 186/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3767/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 gennaio 1997)

Oggetto: Mercato vitivinicolo

In relazione alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la riforma dell'organizzazione comune dei mercati del settore vitivinicolo» (COM(94) 117/CNS 94107) (1) e nel ribadire che la viticoltura fa parte integrante della cultura di ciascuna regione e richiede quindi un migliore adeguamento della politica strutturale regionale, nonchè delle misure di accompagnamento della riforma della PAC; nel sostenere inoltre che l'arrichimento del vino effettuato per mezzo di mosto concentrato andrà incoraggiato, riducendo la differenza di prezzo rispetto al saccarosio, può la Commissione avviare la revisione delle produzioni nazionali di riferimento, tenendo conto di parametri e di incisi di ponderazione supplementari? Può inoltre porre dei limiti di rendimento per ettaro e calcolare gli aiuti e le compensazioni finanziarie sulla base di rendimenti espressi in ettogradi per ettaro?

(1) GU C 194 del 16.7.1994, pag. 1.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(22 gennaio 1997)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che la sua proposta di riforma del settore vitivinicolo, del 13 giugno 1994, non è stata ancora adotta dal Consiglio, malgrado i pareri già espressi da parte del Parlamento e del Comitato economico e sociale.

I vari punti da Lei evidenziati quali un aiuto congruo per l'utilizzo del mosto concentrato in vinificazione, la revisione delle produzioni nazionali di riferimento ed anche il calcolo degli aiuti al settore in funzione delle rese espresse in ettogradi per ettaro, sono stati già avanzati da alcune delegazioni nel corso delle discussioni intervenute in seno al Consiglio. Tuttavia, a tutt'oggi non è stato ancora possibile in seno al Consiglio, individuare i punti essenziali su cui dovrà attestarsi la riforma del settore vitivinicolo. È verosimile che nel prosieguo delle discussioni i punti sollevati dall'onorevole parlamentare faranno oggetto di attenta valutazione.

(97/C 186/229) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3924/96**

di Gianfranco Dell'Alba (ARE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Rapporto 1995 dell'O.E.D.T.

Premesso che ho ricevuto il 3 dicembre 1996 una lettera in francese del Direttore dell'O.E.D.T., P. Eisteivenart, datata 30 ottobre, con la quale mi veniva trasmesso il rapporto dell'Osservatorio per il 1995 in inglese, non ritiene la Commissione che sia anomalo ricevere a fine anno 1996 il rapporto del 1995 e soprattutto non ritiene la Commissione che con un bilancio annuale di 5 milioni di ECU, l'Osservatorio potrebbe trovare il modo di distribuire i suoi documenti nelle lingue ufficiali?

Risposta data dalla sig.ra Gradin in nome della Commissione

(12 febbraio 1997)

La Commissione è lieta della pubblicazione da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze del primo rapporto annuale sulla situazione del fenomeno della droga nella Comunità. Si tratta di un primo passo nell'intento di riunire informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze.

Anche la Commissione è dispiaciuta di disporre del primo rapporto annuale relativo al 1995 solo alla fine dell'anno 1996 e in una sola lingua. Tuttavia, essa ricorda che l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è un organismo comunitario decentralizzato che, essendo stato creato nel 1993, è diventato operativo solo nel secondo semestre del 1995.

La Commissione esprime l'auspicio che, a partire dal 1997, la realizzazione del rapporto in questione e la sua disponibilità nelle 11 lingue ufficiali possano avvenire al più presto possibile nel corso dell'anno a cui si riferiscono.

(97/C 186/230) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3930/96**

di Stanislaw Tillich (PPE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Verifiche contabili nell'ambito di PHARE e TACIS

Può dire la Commissione quante e quali verifiche contabili di imprese subappaltatrici sono state realizzate negli anni 1995 e 1996 nell'ambito dei programmi PHARE e TACIS?

Può inoltre segnalare in base a quali criteri si è proceduto per tali verifiche?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(4 febbraio 1997)

Phare ha effettuato tredici verifiche contabili di imprese contraenti nel 1995 e sette nel 1996. Le cifre corrispondenti per Tacis sono rispettivamente di tre e di cinque. La differenza deriva dal fatto che Phare ha mobilizzato importi maggiori e anche del fatto che esso è per natura più decentrato e richiede di conseguenza più controlli. A tali operazioni, effettuate dalla direzione generale responsabile dei programmi, occorre aggiungere quelle condotte dal controllo finanziario, dieci in totale nel corso del periodo considerato, di cui sei per progetti Phare, tre per progetti Tacis e una per progetti che hanno interessato entrambi i programmi.

Le operazioni di verifica dei conti, effettuate conformemente alle norme riconosciute della professione, prevedono un esame della documentazione, compresi i contratti e le loro clausole addizionali. Particolare attenzione viene prestata agli allegati, segnatamente alle modalità e alla ripartizione del costo del progetto. Il controllo viene inoltre effettuato sui rapporti di valutazione della gara, sui rapporti di controllo del progetto, sui rapporti relativi all'avvio e all'avanzamento del progetto, sulla corrispondenza alla quale il progetto ha dato luogo, sui conti bancari aperti in loco e sugli estratti conto, sulle fatture e altre pezze giustificative. Prima dell'invio di una missione sul campo vengono organizzate a Bruxelles riunioni con i responsabili del progetto. In loco vengono organizzate altre riunioni con il personale incaricato della gestione del progetto, con i funzionari della controparte e con consulenti tecnici.

(97/C 186/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3931/96

di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Assegnazione di contratti a titolo dei fondi PHARE a imprese di consulenza

Come risulta dalla relazione della Corte dei Conti per 1995 i fondi nell'ambito del programma PHARE vengono impiegati in modo estremamente inadeguato. La Commissione ricorre a cosiddette imprese di consulenza per la realizzazione del programma stesso.

Dalle informazioni disponibili si evince che la Commissione ha modificato nella scorsa estate le linee direttrici per l'assegnazione di contratti a dette imprese. Tale modifica comporta evidentemente, che di fatto, solo imprese di più grandi dimensioni ottengono fondi nell'ambito dei contratti quadro, il che risulta diametralmente opposto alla linea altrimenti seguita dalla Commissione che tende a fornire un sostegno speciale alle piccole e medie imprese. Particolarmente svantaggiate risultano le società di consulenza dei nuovi Stati membri che, naturalmente, dispongono solo di scarse referenze a livello UE.

Si chiede pertanto:

1. Quante società di consulenza sono attive nell'ambito del programma PHARE?
2. In quali Stati membri hanno la loro sede sociale?
3. In che misura si tiene conto delle società di consulenza dei nuovi Stati membri ovvero quali società hanno già ottenuto contratti?
4. In che misura intende la Commissione compensare gli svantaggi che le società di consulenza dei nuovi Stati membri subiscono nell'aggiudicazione dei contratti?

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione

(14 febbraio 1997)

1. Dato che la maggioranza dei contratti Phare riguarda l'assistenza tecnica, quasi tutte le aziende che operano nell'ambito di Phare vanno considerate società di consulenza. Il loro numero ammonta complessivamente a diverse migliaia. Per quanto riguarda i contratti stipulati a Bruxelles, il numero di società di consulenza è pari a circa 4 000.

2. Se per «sede sociale» si intende il paese in cui un'azienda ha status giuridico, si può dire che tutti gli Stati membri sono rappresentati.

3. Le società di consulenza di Austria, Finlandia e Svezia sono considerate alla stessa stregua di quelle degli altri Stati membri. Il numero di società con sede sociale nei nuovi Stati membri che hanno ottenuto contratti nell'ambito di Phare a Bruxelles nel periodo 1995/1996 è il seguente:

— Finlandia 29

— Svezia 31

— Austria 28

Tali cifre non comprendono società appartenenti a consorzi o con le quali sono stati stipulati contratti quadro settoriali.

4. Ai sensi dell'articolo 118 del regolamento finanziario (1), la Commissione è tenuta alla trasparenza e alla parità di trattamento per quanto riguarda la stipulazione di tutti i suoi contratti. Tutte le società concorrono alle medesime condizioni e i contratti vengono stipulati, in seguito a gara d'appalto, con il partecipante più qualificato. Tale principio vale anche per le società dei nuovi Stati membri. Conformemente all'articolo 118, la Commissione annuncia le gare d'appalto e le possibilità di contratti sul sito Internet Phare. L'elenco dei contratti stipulati viene inoltre pubblicato per via elettronica o sulla Gazzetta ufficiale. Si tratta di un elemento fondamentale per garantire alle imprese di tutti gli Stati membri equo accesso alle informazioni in materia di contratti.

(1) GU L 240 del 7.10.1995.

(97/C 186/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3934/96

di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Filtraggio dello stronzio e del cesio radioattivi dai liquidi

Nella risposta all'interrogazione (P-295/96) (1) la Commissione ha segnalato in merito al progresso tecnico di un nuovo metodo messo a punto per la separazione di isotopi radioattivi dai liquidi, che i risultati di un'ampia sperimentazione di tale procedura sarebbero disponibili verso la fine del 1996. In tale periodo sarebbe infatti giunta a conclusione, sempre secondo tale risposta, la fase pilota nella centrale del latte di Ovruch.

1. Quali sono i risultati cui è pervenuta la Commissione in merito all'efficacia e all'efficienza del nuovo metodo?

2. Può mettere a disposizione i risultati finora ottenuti?

3. Esistono altri impianti analoghi e vengono sostenuti da fondi europei?

(1) GU C 173 del 17.6.1996, pag. 42.

Risposta della signora Bjerregaard a nome della Commissione

(7 febbraio 1997)

Il sistema di filtraggio per separazione magnetica degli isotopi radioattivi del latte, sviluppato negli Stati Uniti, doveva essere testato in un'azienda di produzione del latte di Ovruch in Ucraina e i risultati della fase di sperimentazione pilota erano previsti per la fine del 1996. Risulta che il metodo sia stato sperimentato di nuovo negli Stati Uniti dal Dipartimento dell'energia, ma non sono pervenute conferme dell'applicazione pilota nell'azienda di Ovruch. Né l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, né la Commissione sono state informate dei risultati degli esperimenti.

Il metodo di separazione magnetica potrebbe essere utile per la decontaminazione dell'acqua, ma per quanto riguarda il latte esso eliminerebbe non soltanto gli isotopi radioattivi, bensì anche tutti gli altri minerali, dando come risultato un liquido bianco grasso quasi totalmente sprovvisto delle caratteristiche del latte. Non è dunque prevista la concessione di aiuti finanziari per l'istallazione di tali attrezzature nel quadro di programmi di sostegno della Commissione.

(97/C 186/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3938/96

di Richard Howitt (PSE) al Consiglio

(6 gennaio 1997)

Oggetto: Processo di pace in Colombia

Tenendo conto della grave situazione in materia di ordine pubblico in Colombia e delle migliaia di civili uccisi ogni anno, intendono gli Stati membri dell'Unione europea partecipare al processo di pace? Il Consiglio potrebbe indicare se intende svolgere un ruolo attivo quale mediatore nell'ambito di un eventuale dialogo tra il governo colombiano e i gruppi di guerriglieri?

Risposta

(24 marzo 1997)

Il Consiglio segue da vicino la situazione in Colombia ed è preoccupato per il palese aumento della violenza, ed in particolare per le conseguenti sofferenze dei civili. Anche gli attacchi contro i funzionari che si occupano di diritti umani sono molto preoccupanti. Il Consiglio continuerà ad avvalersi dei suoi contatti con le autorità colombiane per esprimere le sue preoccupazioni e sottolineare la necessità del pieno rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia in tutte le parti del paese. L'Unione europea non prevede di svolgere un ruolo di mediazione.

(97/C 186/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3940/96

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Ambasciatori di Paesi terzi accreditati presso l'Unione europea

Quali precedenti esistono concernenti proteste contro un ambasciatore ufficiale di un Paese terzo presso l'Unione europea, in caso di prove di frode, attività antidemocratiche o coinvolgimento in gravi abusi in materia di diritti dell'uomo nei confronti di tale ambasciatore? Può la Commissione rendere noto quali sono le risoluzioni o gli altri strumenti che determinano la politica della Commissione a tale riguardo?

Risposta data dal sig. van den Broek i nome della Commissione

(6 febbraio 1997)

La Commissione fa riferimento alla risposta data all'interrogazione scritta E-3188/96 [1] dell'onorevole membro, segnatamente al primo paragrafo. La posizione della Commissione in materia si basa sulla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

---

[1] GU C 96 del 24.3.1997, pag. 70.

(97/C 186/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3941/96

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Diritti degli indigeni in Colombia

Nel porgere le mie congratulazioni alla Commissione europea per il suo progetto, del 1994, finanziato con 1 MECU, concernente il rispetto dei diritti degli indigeni in Colombia, desidero sapere quale misure vengono adottate per assicurare che venga dato un seguito ai risultati di tale progetto? Intende la Commissione adottare una nuova iniziativa a tale riguardo?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(12 febbraio 1997)

Il progetto «Elaboración del Proyecto de Ley de Ordenamiento territorial para comunidades indígenas», realizzato dalla «Organización Nacional Indígena de Colombia» (ONIC) con un impegno finanziario di 910 235 ECU, si propone di dare alle popolazioni indigene la possibilità di partecipare al processo legislativo introdotto dalla nuova costituzione colombiana del 1991. Infatti, l'articolo 288 della costituzione prevede che una legge organica «de ordenamiento territorial» disciplini i rapporti tra i territori indigeni e il potere centrale.

Il progetto realizzato con ONIC ha permesso di riunire i dirigenti degli indios e un gruppo di esperti giuridici per elaborare un progetto di legge organico «de ordenamiento territorial» ideato dagli indios ma sempre nel quadro costituzionale. I lavori sono terminati all'inizio del 1995 e un anno più tardi il progetto di legge è stato presentato dal deputato e vicepresidente Humberto de la Calle al Congresso nazionale colombiano per essere approvato.

Nel luglio 1996, al culmine della polemica riguardante il presidente Ernesto Samper, il sig. de la Calle si è dimesso dai suoi incarichi e il progetto di legge è stato ritirato dall'ordine del giorno del Congresso, dato che quest'ultimo si era rifiutato di votarlo così come era stato presentato. Da allora il progetto di legge non è stato più presentato al Congresso nazionale e la Commissione non ha più adottato iniziative a riguardo visto che la situazione rimane molto difficile da valutare.

(97/C 186/236) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3943/96**

di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Sviluppo sostenibile

La Commissione può far sapere quali progressi sono stati eventualmente compiuti nel rafforzamento del concetto di sviluppo sostenibile nell'Unione e dell'applicazione dell'Agenda 21?

Risposta della Signora Bjerregaard a nome della Commissione

(7 febbraio 1997)

La Commissione conferma il proprio impegno volto a garantire che la Comunità sia all'avanguardia nell'elaborazione di nuovi approcci innovativi per favorire lo sviluppo sostenibile e in tal modo la protezione dell'ambiente. La rilevanza di tale progresso è sottolineata anche nel parere della Commissione sulla conferenza intergovernativa ([1]). L'argomento è particolarmente importante quest'anno, in cui si procederà all'esame dell'evoluzione internazionale dello sviluppo sostenibile, nella sessione speciale dell'assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS), a cinque anni di distanza dal Vertice della Terra di Rio. Dopo la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio su una piattaforma comune in sede UNGASS ([2]), il Consiglio dell'ambiente di Dicembre 1996 ha adottato delle conclusioni per la preparazione di tale riunione ed ha riconosciuto che sarà possibile garantire lo sviluppo sostenibile solo occupandosi delle relative prospettive di lungo periodo e integrando le componenti economiche, sociali e ambientali. Esso ha riconfermato lo sviluppo sostenibile come l'effettiva associazione dei paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo ed ha accolto favorevolmente i progressi fatti nella cooperazione globale in materia di cambiamento del clima, di biodiversità, di desertificazione, di protezione dello strato di ozono, di esportazione di rifiuti pericolosi e di pesca, come pure i risultati della serie di incontri al vertice specifici che si sono tenuti dopo quello di Rio, nei quali tutti la Comunità ha svolto un ruolo importante;

L'approccio della Comunità allo sviluppo sostenibile è fissato nel programma di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (quinto programma di azione in materia di ambiente) ([3]). Nel corso del 1995, attraverso un ampio esame dell'attuazione del programma, è stato valutato il progresso complessivo fatto a livello comunitario per lo sviluppo sostenibile, ivi comprese le questioni ad esso collegate dell'Agenda 21 ([4]) e ne è stata tratta la conclusione che il quinto programma ha individuato la maggior parte degli elementi necessari per procedere verso uno sviluppo sostenibile, ma che manca la volontà politica di far funzionare il processo. E' stata accertata l'esigenza di elaborare un complesso di strumenti operativi e di adeguati accordi istituzionali, l'importanza di disporre di informazioni ed anche l'esigenza di un maggior senso di responsabilità ripartita. Sopra tutto è stato ritenuto che la chiave del futuro successo consista nell'integrare le considerazioni ambientali nelle altre politiche.

Su questo sfondo la Commissione ha presentato nel gennaio 1996 una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che definisce le iniziative prioritarie della Comunità per superare gli ostacoli che si frappongono alle realizzazioni concrete ([5]) ed ha riconosciuto che il successo del programma dipende anche dalla partecipazione attiva di tutti gli operatori sociali, ivi comprese le autorità responsabili degli Stati membri, a livello nazionale, regionale o locale, le imprese pubbliche e private e in generale il pubblico dei cittadini e dei consumatori.

Nel 1996 la Commissione ha adottato una serie di nuove proposte e comunicazioni intese a realizzare il progetto di decisione, ivi incluse iniziative politiche sull'attuazione e sull'esecuzione della legislazione in materia di ambiente, sulla valutazione strategica di impatto ambientale, su accordi ambientali volontari, sulle acque di superficie, sui rifiuti, sulle emissioni di CO2 e degli autoveicoli, sull'ulteriore integrazione degli aspetti ambientali nei programmi Phare e Tacis, sul commercio e l'ambiente, sulle energie rinnovabili, sulla preparazione del quinto programma quadro di ricerca e sviluppo e sul programma Auto-Oil, poiché tutti questi aspetti contribuiscono a rafforzare l'approccio allo sviluppo sostenibile all'interno della Comunità. Deve anche essere sottolineato che la realizzazione dell'Agenda 21 implica necessariamente degli interventi per integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche esterne della Comunità e ciò ha effettivamente costituito il secondo pilastro di tale realizzazione. La Comunità ha effettuato dei forti interventi per rinverdire la sua politica di sviluppo ed ha dedicato annualmente circa 1000 MECU a progetti volti a promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dell'Asia e dell'America latina, nonché dei paesi dell'Europa centrale e orientale.

([1]) COM (96) 90 def.
([2]) COM (96) 569.
([3]) COM (94) 453 def.
([4]) COM (95) 624 def.
([5]) COM (96) 648 def.

(97/C 186/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3945/96

di José Valverde López (PPE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Programma di rimboschimento di terre agricole in Andalusia

Secondo quanto reso pubblico dalla Asociación Nacional de Empresas Forestales, in Andalusia sarà completato soltanto il 50% del piano di rimboschimento previsto per il quadriennio 1994-1997, che era di 250.000 ha.

La Commissione può far conoscere le cause principali di questa mancata realizzazione e far pervenire le relazioni di controllo di detto programma?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 febbraio 1997)

Nell'ambito delle misure di rimboschimento di terre agricole (regolamento (CEE) n. 2080/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ([1])), nell'aprile 1994 la Commissione ha adottato tre programmi per la Spagna. Si tratta del programma nazionale e di due programmi regionali specifici per la Navarra e per i Paesi Baschi. Nessun programma è stato adottato specificamente per l'Andalusia.

Le autorità spagnole hanno informato la Commissione che il programma di rimboschimento in corso in Spagna ha subito, in Andalusia, un certo ritardo a seguito di una siccità prolungata.

Tuttavia per il periodo 1995-1996 si è osservato un tentativo di compensare il ritardo nella realizzazione del programma, anche se la Commissione non dispone di dati precisi circa la situazione nelle varie regioni.

Si fa presente, infatti, che a norma dell'articolo 4 del regolamento succitato, l'applicazione di tale regime di aiuti rientra soprattutto tra le responsabilità delle autorità degli Stati membri.

Va segnalato inoltre che, ai sensi dello stesso regolamento, nel primo semestre 1997 la Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio un bilancio di applicazione.

([1]) GU L 215 del 30.7.1992.

(97/C 186/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3949/96

di José Valverde López (PPE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Frodi a danno dell'Unione europea commesse nell'importazione di latte in polvere in Spagna

Il servizio anticorruzione spagnolo sta indagando sull'impresa Compensación y Comercio, S. A. (Coyco), di Barcellona in merito a un'eventuale frode commessa contro l'Unione europea mediante l'importazione illegale di latte scremato in polvere proveniente dai paesi dell'Est senza pagamento dei dazi comunitari.

Quali informazioni possiede la Commissione a questo proposito e quali misure conta di prendere per evitare eventuali ulteriori frodi del genere in futuro?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(10 febbraio 1997)

La Commissione desidera rinviare l'onorevole parlamentare alla sua Relazione annuale sulla lotta contro le frodi per il 1995 [1], nella quale vengono descritti nei dettagli le iniziative assunte in merito, dalla Commissione e dalle autorità spagnole, nonché i risultati di tali indagini. Come si precisa nella Relazione, la Commissione ha organizzato delle missioni di cooperazione amministrativa con la partecipazione di funzionari spagnoli nelle repubbliche Ceca e Slovacca. Esse hanno permesso di scoprire che il latte in polvere e il burro congelato venivano importati in Spagna con false dichiarazioni. Questo caso dimostra quanto sia importante che gli Stati membri procedano ai controlli fisici al fine di scoprire dichiarazioni false di questo tipo e che la Comunità possa fare affidamento su validi accordi di assistenza reciproca con i paesi vicini.

In questo contesto, la Commissione desidera sottolineare che, conformemente al suo programma di lavoro sulla lotta contro le frodi [2], essa fornisce il proprio sostegno alle attività operative e promuove i contatti fra i servizi investigativi degli Stati membri e gli organi competenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale. Con questi ultimi, essa sta sviluppando inoltre, una politica di formazione.

La Commissione si aspetta anche che l'adozione della proposta di regolamento sull'assistenza reciproca in materia doganale e agricola [3], sostitutivo del Regolamento (CEE) n. 1468/81 [4], possa migliorare l'efficienza degli scambi di informazioni (introduzione di un sistema di informazioni in materia doganale).

[1] COM(96) 173 def.
[2] COM(96) 17 def.
[3] COM (92) 544 modificato da COM(93)350 e COM(94)34.
[4] GU L 144 del 2.6.1981.

(97/C 186/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3950/96

di Jean-Pierre Bébéar (PPE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Esclusione del cormorano dall'allegato I della direttiva europea 79/409/CEE

Sotto la tutela della direttiva 79/409/CEE [1], il cormorano ha proliferato tanto da passare in pochi anni da una colonia di 30.000 unità nel 1979 a 700.000 unità nel 1996. Esso ha colonizzato nuovi territori, mettendo in pericolo l'equilibrio economico della pesca e dell'acquacultura. Esso vanifica anche gli sforzi intrapresi a favore della restaurazione degli ecosistemi acquatici.

La Commissione può prendere in considerazione l'esclusione del cormorano dall'allegato I della direttiva 79/409/CEE?

Può inoltre prendere misure volte a regolare la riproduzione dei cormorani?

[1] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(29 gennaio 1997)

Dopo avere esaminato i dati scientifici disponibili e organizzato varie consultazioni, la Commissione ritiene che la specie Phalacrocorax carbo non sia più in pericolo. Essa è conscia dell'importanza delle interazioni e delle conseguenze locali che possono avere questi uccelli piscivori sulla fauna ittica e sull'acquacoltura.

La Commissione ricorda che, in conformità dell'articolo 2 della direttiva 79/409/CEE (1) del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, «gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli..... ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».

La Commissione ha inoltre ricordato agli Stati membri la possibilità di ricorrere pienamente alle disposizioni dell'articolo 9 della stessa direttiva. Tali disposizioni specificano, tra l'altro, che gli Stati membri possono prendere, con una deroga al regime generale di tutela di tutte le specie di uccelli interessate dalla direttiva, tutte le misure necessarie «per prevenire gravi danni.... alla pesca e alle acque».

In base alle informazioni attualmente disponibili e alle ultime conclusioni di una riunione internazionale organizzata nei Paesi Bassi nell'ottobre 1996, la Commissione ha deciso di elaborare una proposta che sarà prossimamente presentata al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva per togliere il Phalacrocorax carbo sinensis dall'allegato I della direttiva stessa. Per tener conto di tutte le considerazioni espresse in proposito, in particolare attraverso la risoluzione del Parlamento del 15 febbraio 1996, la Commissione esaminerà con gli Stati membri le misure necessarie per far fronte alla situazione attuale. Essa incoraggerà la cooperazione fra gli Stati membri in questo settore pur vigilando che la conservazione di queste specie rimanga garantita.

Infine, la Commissione seguirà anche i lavori iniziati in Danimarca e nei Paesi Bassi nel quadro della Convenzione sulle specie migratrici (Convenzione di Bonn) per elaborare una proposta di programma di gestione internazionale di detta specie.

(1) GU L 103 del 25.4.1979 – ultima modifica attraverso la direttiva del Consiglio 94/24/CE dell'8.6.1994; GU L 164 del 30.6.1994.

(97/C 186/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3953/96

di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Problemi relativi al recupero di crediti di operatori somali partecipanti al Sectorial Import Programme della Comunità europea

Negli anni '80 la Comunità europea promosse un programma d'aiuto alla Somalia, denominato SIP 1 (Sectorial Import Programme) per agevolare l'importazione di prodotti europei in Somalia, attraverso un meccanismo di conversione garantita di valuta somala in valuta trasferibile.

A seguito degli avvenimenti dei primi anni '90 in Somalia molte transazioni commerciali non hanno potuto concludersi.

Tuttavia, gli importatori somali che già avevano versato somme in valuta nazionale presso istituti di credito, garantiti dalla Comunità europea, in molti casi non hanno potuto rientrare in possesso dei propri fondi.

Si chiede alla Commissione di fornire una valutazione di tale situazione e se essa non ritenga necessario sbloccare i crediti esistenti al fine di permettere ai legittimi proprietari di rientrarne in possesso.

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(20 febbraio 1997)

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che i depositi in valuta nazionale, effettuati negli anni '80 da importatori somali, nell'ambito del programma di importazioni, per ottenere una lettera di credito pagabile ai fornitori in valuta estera, erano stati versati su un conto aperto a nome del governo somalo.

Qualunque movimento su questo conto richiederebbe la doppia firma del governo somalo e della Commissione, al fine di garantire un impiego dei fondi conforme alle condizioni previste nel programma settoriale di importazioni.

Né i depositi in questione, né gli istituti che li detengono, come nessun'altro deposito o nessun'altro istituto finanziario somalo, sono stati oggetto di garanzia finanziaria da parte della Comunità che si è, invece, limitata a fornire un'agevolazione di cambio.

Dall'inizio degli anni '90, in mancanza di un governo somalo riconosciuto e di un sistema bancario somalo, la Commissione non dispone più di un interlocutore per trattare le possibilità e le condizioni che potrebbero eventualmente essere prese in esame al fine di restituire le somme in deposito a chi le ha depositate.

(97/C 186/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3954/96

di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Difesa minime unità aziende agricole

Si chiede alla Commissione quale parere – che ad avviso dello scrivente dovrebbe essere drasticamente negativo – intende esprimere sulle recenti tendenze normative emerse in Italia in materia di poderi e fondi agricoli, avviati allo «spezzettamento» in base al Decreto Legge n. 191 del 10.2.1992 che ha fatto decadere il vincolo riconfermato dalla Legge n. 1078 del 3.6.1949; si chiede altresì se tale tendenza non è in assoluto contrasto con le norme europee in campo agricolo, che invece difendono il podere e la fattoria nella loro unità produttiva mirando anzi ad incentivarene e ad accrescerne l'estensione.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

La Commissione non ritiene opportuno pronunciarsi in merito a una disposizione di diritto interno che rientra nelle competenze esclusive di uno Stato membro, come è il caso per il decreto legge n. 191 del 10 dicembre 1996. Essa non dispone di alcun elemento dal quale risulti che il decreto in questione sia in contraddizione con il diritto comunitario.

Per quanto si riferisce al diritto agricolo comunitario e in particolare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2328/91, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie [1], l'obiettivo generale delle azioni previste è di potenziare le strutture delle aziende agricole razionalizzando le attività di produzione, senza che ciò comporti necessariamente l'estensione della loro superficie.

[1] GU L 218 del 6.8.1991.

(97/C 186/242)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3955/96

di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Difesa del pane tradizionale in Italia ed in Europa

Si chiede il parere della Commissione su quanto ha denunciato in questi giorni – anche durante una serie di incontri avuti a Bruxelles – la «Federazione italiana dei panificatori, pasticceri ed affini» che ha diffuso una documentazione quanto mai preoccupante sulla sorte del pane di «tipo tradizionale» in Italia ed in Europa.

Anche l'interrogante fa notare, ed anzi sottolinea con forza, il fatto che in Italia – come in Spagna, in Francia e quasi ovunque nei Paesi dell'Unione europea – esistono almeno 250 tipi di pane tipici e regionali riconosciuti come tali e che si arriva a 1.500 tipi, se si aggiungono le non meno interessanti «varianti» più locali.

E' – ad avviso dell'interrogante – un «patrimonio» enorme, di gusti, di sapori, di autentica e validissima tradizione – al limite, espressione di alta civiltà. Un patrimonio che, in mancanza di difesa normativa, rischia di scomparire, come appunto denuncia la Federpanificatori italiana, con in testa il presidente Antonio Marinoni.

In Italia ci sono – nelle aziende artigiane del settore – quasi 30.000 «maestri dell'arte bianca»; e in quelle aziende lavorano 250.000 persone, con un fatturato di 9.000 miliardi (più del settore della moda) e con una produzione annua di 3,6 milioni di tonnellate.

Si chiede pertanto se la Commissione non intende — come auspica l'interrogante -prendere un'iniziativa che sarebbe di enorme rilevanza sociale, economica e culturale, procedendo al varo di una normativa di difesa del pane di tipo artigianale e tradizionale in tutta l'Unione europea.

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(24 febbraio 1997)

La Comunità non dispone di una legislazione specifica relativa alla composizione dei diversi tipi di pane esistenti sul mercato comunitario. La Commissione ritiene che il numero indicato dall'onorevole parlamentare di 1 500 pani tipici per tutta la Comunità sia notevolmente inferiore alla realtà del mercato. Qualsiasi regolamentazione che fissi criteri di composizione in questo settore costituirebbe un impoverimento perché non potrebbe coprire tutti i diversi tipi di pane esistenti. Va comunque segnalato che i professionisti del settore possono ricorrere a vari strumenti che consentono la preservazione delle tradizioni nella composizione del pane delle diverse regioni d'Europa ricorrendo al regolamento (CEE) n. 2082/92 (1) del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine oppure al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

(1) GU L 208 del 24.7.1992.

(97/C 186/243) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3956/96**

di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Cambiamento di politica per quanto riguarda la ricevibilità e l'esame di denunce di dumping con particolare riferimento ai procedimenti avviati per mezzo degli avvisi pubblicati sulla GU C 111/96, pagg.4 e 5, e sulla GU C132/96, pag.5

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (1), una denuncia di dumping è rappresentativa solo se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia.

1. Può la Commissione far sapere perché ritiene che una denuncia che è stata presentata da un'associazione nazionale di produttori e non è accompagnata da informazioni relative al sostegno dei produttori soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96?

2. Perché ha la Commissione preso in esame una denuncia che è stata presentata da un'associazione nazionale di produttori e non è accompagnata da informazioni relative al sostegno dei produttori, né dai relativi dati di produzione né dai dati concernenti la produzione totale nella Comunità?

3. Qual è il ruolo svolto, in questo caso, dall'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento antidumping che prevede che una denuncia di dumping non può venir esaminata se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla stessa effettuano meno del 25% della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria?

4. Per quale motivo non ha la Commissione avviato alcuna inchiesta sulle informazioni relative ai produttori che sostengono o meno la denuncia?

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(97/C 186/244) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3957/96**

di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Cambiamento di politica per quanto riguarda la ricevibilità e l'esame di denunce di dumping con particolare riferimento ai procedimenti avviati per mezzo degli avvisi pubblicati sulla GU C 111/96, pagg. 4 e 5, e sulla GU C 132/96, pag. 5

1. Può la Commissione far sapere perché non ha incaricato gli autori del reclamo di presentare un elenco dei produttori a nome dei quali è stata presentata la denuncia, sebbene gli interessati abbiano esplicitamente chiesto un tale elenco?

2. Se la risposta al paragrafo 1 dell'interrogazione è che si trattava di informazioni di natura riservata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento antidumping, può la Commissione spiegare il motivo per cui le informazioni sono state considerate riservate? L'articolo 5, paragrafo 4 menziona esplicitamente questi dati come necessari affinche la denuncia sia dichiarata ricevibile.

3. Può la Commissione spiegare come le parti interessate possono ragionevolmente esprimere sostegno od opposizione alla rappresentatività di una prova a campionamento realizzata dalla Commissione per individuare i danni recati ai produttori dal dumping se le parti non dispongono né di un elenco di tutti i produttori a nome dei quali la denuncia è stata presentata né dei criteri seguiti dalla Commissione per determinare la rappresentatività della prova a campionamento e non conoscono l'identità delle imprese selezionate per tale prova?

(97/C 186/245)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3958/96

di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Cambiamento di politica per quanto riguarda la ricevibilità di denunce di dumping con particolare riferimento ai procedimenti avviati per mezzo degli avvisi pubblicati sulla GU C 111/96, pagg 4 e 5, e sulla GU C 132/96, pag.5

1. Può la Commissione far sapere per quale motivo, nel caso dei procedimenti in oggetto, abbia, per la prima volta, dichiarato ricevibile una denuncia di dumping e avviato un'inchiesta sulla base di una denuncia presentata da un'associazione nazionale di produttori?

2. E' vero che sia la versione riservata che quella non riservata della denuncia non contengono alcun elenco dei produttori comunitari che sostengono la denuncia e, inoltre, che queste denunce non contengono alcuna prova che i produttori comunitari sono stati consultati prima che la denuncia fosse presentata dalle associazioni nazionali di produttori?

3. E' vero che, all'inizio del procedimento, non è stato possibile disporre di un questionario in olandese? In caso affermativo, per quale motivo?

4. Se quanto soprammenzionato corrisponde a verità, quali ne sono state le conseguenze per gli interessati che hanno voluto utilizzare un questionario in olandese?

Risposta comune
data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3956/96, E-3957/96 e E-3958/96

(17 febbraio 1997)

Le interrogazioni dell'onorevole parlamentare si riferiscono ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di valigie e articoli da viaggio, borse portacarte e cartelle, e borsette avviati rispettivamente il 17 aprile 1996 ([1]) e il 4 maggio 1996 ([2]) a seguito delle denunce presentate dal Cedim (Comitato europeo delle federazioni nazionali della pelletteria, degli articoli da viaggio e delle industrie affini) per conto dell'industria comunitaria.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (il regolamento di base per i procedimenti antidumping), le associazioni dei produttori possono presentare denuncia. Di solito i produttori non presentano denuncia direttamente ma attraverso le associazioni che agiscono per loro conto. Il regolamento di base consente l'apertura di un procedimento antidumping anche in queste sedi.

Le denunce che hanno determinato l'apertura dei procedimenti di cui sopra contengono gli elenchi delle associazioni nazionali dei produttori che le sostengono ed informazioni sulla produzione comunitaria. A norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base, la Commissione ha cercato e ottenuto, precedentemente all'apertura dei procedimenti, prove che confermassero il sostegno dato dalle organizzazioni per conto delle società che non sono membro, che rappresentavano più del 25% della produzione complessiva del prodotto simile attribuibile all'industria comunitaria, soddisfando così il necessario requisito. Nessun produttore e nessuna associazione nazionale si sono opposti alla presentazione delle denunce.

Queste informazioni, compresi gli elenchi dei membri delle associazioni nazionali (cioè delle società per conto delle quali sono state presentate le denunce), sono state fornite a tutte le parti interessate che ne abbiano fatto richiesta. Da ciò si evince che la Commissione ha rispettato tutti gli obblighi previsti al riguardo dal regolamento di base.

Negli avvisi di apertura dei procedimenti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 10 del regolamento di base, la Commissione ha manifestato l'intenzione di selezionare un campione di produttori comunitari per determinare

l'eventuale pregiudizio a danno dell'industria comunitaria. Questi produttori sono stati scelti da un elenco presentato dalle associazioni nazionali interessate. Le parti interessate che, dopo l'avviso di apertura, hanno chiesto di essere consultate sulla scelta finale del campione, sono state informate sulle società prescelte e sulla metodologia usata per la selezione.

Infine, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di base, sono stati inviati questionari nelle lingue richieste (compreso l'olandese) alle parti interessate dell'inchiesta che hanno avuto almeno 30 giorni di tempo per rispondere.

(1) GU C 111 del 17-4-1996
(2) GU C 132 del 4-5-1996

(97/C 186/246)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3964/96

di Doeke Eisma (ELDR) alla Commissione

(13 dicembre 1996)

Oggetto: «Azione comune» nel quadro della politica relativa agli stupefacenti

Nel corso della sessione del Consiglio dei ministri degli affari interni e della giustizia del 29 novembre 1996 è stato raggiunto un accordo su un'azione di lotta comune contro lo spaccio di droga e le tossicodipendenze nell'Unione europea.

1. Che cosa pensa la Commissione del modo in cui si é realizzata l'«azione comune»? In che misura la Commissione ha partecipato all'elaborazione del testo per l'«azione comune»? Può la Commissione indicare i motivi per cui non é stato consultato l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze?

2. Qual'è l'opinione della Commissione sul testo definitivo?

3. Che cosa pensa la Commissione della proposta di trattare il problema delle tossicodipendenze nel quadro del Consiglio della sanità e non nel quadro del terzo pilastro? L'articolo 129 non costituisce una base sufficiente per esaminare il problema delle droghe nel quadro del Consiglio della sanità.

4. Ritiene la Commissione che sia necessaria un'armonizzazione della politica relativa agli stupefacenti o reputa che tale politica sia di competenza degli Stati membri? E' vero che nel quadro dei negoziati della CIG viene affrontato il tema di un'eventuale armonizzazione?

5. Può la Commissione fornire una rassegna, articolata per ogni Stato membro, dei costi della lotta alla criminalità collegata agli stupefacenti?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(24 gennaio 1997)

Il Consiglio europeo di Dublino ha adottato un'azione comune per il ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi tra Stati membri, al fine di lottare contro la tossicodipendenza e di prevenire e combattere il traffico illecito di droga (1). Esso ritiene che un'azione del genere offra un'espressione concreta della volontà politica comune di cooperare intensamente per lottare contro la tossicodipendenza, oltre a costituire uno sforzo per ravvicinare le legislazioni degli Stati membri nell'intento di rendere compatibili i rispettivi interventi in materia di prevenzione e di lotta contro il traffico illecito di droga.

L'azione comune è stata adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea. La Commissione è stata interamente associata ai lavori, come previsto dall'articolo K.4, paragrafo 2 del trattato.

L'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze non è stato consultato, dato che l'obiettivo perseguito dall'azione comune non rientra in senso stretto tra le sue competenze.

L'azione comune fa esplicito riferimento al rapporto sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, redatto sulla scorta dei risultati di vari seminari e conferenze che la Commissione, la presidenza del Consiglio e il Parlamento hanno organizzato congiuntamente.

L'azione comune esula completamente dal disposto dell'articolo 129 del trattato CE, giacché verte su settori per i quali detto articolo non è d'applicazione.

La Commissione non dispone delle informazioni chieste dall'onorevole parlamentare in merito ai costi della lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti, nei singoli Stati membri.

Nel quadro della Conferenza intergovernativa, alla lotta contro il traffico di stupefacenti viene riservata un'attenzione particolare, per potenziare l'azione comunitaria in questo campo.

(1) GU L 342, 31.12.1996.

(97/C 186/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3968/96

di Konstadinos Klironomos (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Cooperazione transfrontaliera Grecia-ERIM

A un'interrogazione scritta rivolta alla Commissione (E-2949/95) (1) in merito alla possibilità di un finanziamento di opere infrastrutturali e altre azioni di cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è stato risposto che la Commissione intende consolidare la cooperazione pacifica tra la Grecia e l'ERIM e cerca di individuare le possibilità di finanziamento per quanto possibile attraverso risorse esistenti.

Essendo trascorso parecchio tempo da tale risposta della Commissione senza che nel frattempo sia stato compiuto qualche progresso, può la Commissione dire se alla fine vi sarà la possibilità di finanziare attraverso risorse complementari l'iniziativa comunitaria INTERREG per la Grecia in modo da tracciare un programma di cooperazione transfrontaliera con la vicina ERIM.?

(1) GU C 91 del 27.3.1996, pag. 20

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(21 febbraio 1997)

La Commissione è disposta a favorire la cooperazione transfrontaliera tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tuttavia per tale cooperazione non è stato possibile concedere stanziamenti comunitari supplementari nel quadro dell'iniziativa Interreg II A.

La Commissione esaminerà con particolare attenzione qualsiasi eventuale domanda delle autorità greche intesa a reperire stanziamenti nell'ambito dell'attuale programma Interreg Grecia-frontiere esterne o del deflatore Interreg onde sostenere tale cooperazione.

(97/C 186/248)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3971/96

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Distruzione del golfo di Gheras

Nel golfo di Gheras nell'isola di Lesbo esiste un ecosistema che è internazionalmente riconosciuto e protetto.

Tale ecosistema unico rischia, al pari della pesca e del turismo che rappresentano la sola entrata economica degli abitanti della zona, di andare distrutto a causa degli impianti petroliferi di una società privata.

Il competente ministero greco ha, purtroppo, fatto finora orecchio da mercante di fronte al grido di protesta degli abitanti della zona e delle associazioni culturali dell'isola di Lesbo.

Può la Commissione dire:

1. se è al corrente del problema,
2. se la distruzione dell'ecosistema del golfo di Gheras viola le direttive comunitarie, e
3. se e in che modo intende intervenire attivamente presso le competenti autorità greche?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaardin nome della Commissione

(14 febbraio 1997)

La Commissione non dispone di informazioni sulla questione evocata dall'onorevole parlamentare e non può quindi pronunciarsi in merito all'esistenza di un'eventuale infrazione al diritto comunitario sull'ambiente.

Se l'onorevole parlamentare è in grado di inviare alla Commissione tutte le informazioni che concernono tale questione, essa non mancherà di contattare le autorità elleniche per accertarsi del rispetto del diritto comunitario sull'ambiente nella regione.

(97/C 186/249) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3973/96**

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Diritti di proprietà dei greci dell'isola di Imbro

Rispondendo a una mia interrogazione (P-0375/96) [1] sulla tutela dei diritti di proprietà nell'isola di Imbro il Commissario Van den Broek ha dichiarato che intende chiedere informazioni alle autorità turche e fare ulteriore luce sul caso. Può la Commissione riferire:

1. se ha chiesto informazioni alle autorità turche e a quali conclusioni ha portato la ricerca in questione, e
2. quali provvedimenti intende prendere per proteggere i diritti di proprietà dei greci di Imbro ai sensi dell'articolo 14 del trattato di Losanna?

[1] GU C 122 del 25.4.1996, pag. 39

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

I fatti citati dall'onorevole parlamentare nell'interrogazione scritta P-375/96 [1] si riferiscono a problemi relativi ai diritti immobiliari (diritto di proprietà fondiaria). Le disposizioni dell'accordo di unione doganale indicate dall'onorevole parlamentare (articolo 31 e allegato 8) riguardano la protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale e dei beni immateriali quali brevetti, diritti d'autore e marchi; non riguardano invece i diritti immobiliari.

Il rispetto delle disposizioni del trattato di Losanna relative alla proprietà immobiliare non rientra nelle competenze giuridiche della Commissione.

Le autorità turche, contattate tuttavia dalla Commissione per iscritto il 7 maggio 1996 a proposito dei fatti illustrati dall'onorevole parlamentare, hanno affermato che avrebbero esaminato la situazione. La Commissione ha recentemente ripetuto oralmente la sua richiesta di informazioni alle autorità turche ma non ha ancora ricevuto i risultati della valutazione. Essa comunicherà all'onorevole parlamentare ogni informazione trasmessa a riguardo dalla Turchia.

[1] GU C 122 del 25-4-1996

(97/C 186/250) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3974/96**

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Chiusura del centro di formazione di giovani sordi del comune di Arghirupolis

Il centro di formazione di giovani sordi del comune di Arghirupolis offre un servizio continuato alla formazione dei sordi sin dal 1987. Il 2 dicembre 1996 il centro è stato premiato nell'ambito del programma europeo HELIOS

II, anche se il 28 novembre 1996 era stato chiuso, essendo stati congelati i finanziamenti di tutti i centri di formazione professionale greci nell'ambito dei programmi sull'esclusione sociale.

1. Quali provvedimenti intende prendere la Commissione in cooperazione con il governo greco per permettere che il centro in questione continui a funzionare ininterrottamente?

2. Quali possibilità vi sono di mobilitare risorse per azioni contro l'esclusione sociale nell'ambito del programma operativo regionale per l'Attica?

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(18 marzo 1997)

La Commissione non è in grado di rispondere se il centro specifico di formazione professionale cui l'on. membro accenna abbia svolto azioni ai sensi del programma operativo «Combattere l'esclusione dal mercato del lavoro» nel quadro di sostegno comunitario per la Grecia 1994-1999. Le informazioni pertinenti dovrebbero essere disponibili presso il ministero del lavoro, che è l'autorità responsabile dell'attuazione delle azioni del Fondo Sociale Europeo (FSE) in Grecia.

Giova notare che nel 1995 non vi sono state azioni a causa delle difficoltà incontrate negli sforzi per istituire procedure affidabili per la selezione dei progetti e per l'accreditamento delle agenzie di attuazione. La realizzazione dell'azione è stata avviata fra il maggio e il luglio 1996, e parti di essa continuano. Recentemente è stata adottata una legge dal Parlamento greco per la creazione di un sistema nazionale di accreditamento, mentre un programma transitorio di azione per il 1997, soggetto ad un certo numero di condizioni e fino a che il sistema di accreditamento diventerà completamente operativo, verrà fissato in collaborazione con le autorità greche.

Tuttavia, è importante notare che il Fondo sociale europeo sostiene operazioni specifiche quali definite nel regolamento del Consiglio (CE) 2084/94 e nel programma operativo in questione. Esso non finanzia normali costi operativi dei centri di formazioni professionale negli Stati membri.

I tredici programmi operativi regionali per la Grecia, comprendenti il programma operativo regionale per l'Attica, forniscono azioni per combattere l'esclusione dal mercato del lavoro, con lo stesso approccio e le stesse procedure esistenti per il programma operativo nazionale.

(97/C 186/251) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3975/96**

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Aiuto per ettaro ai produttori di cotone

Negli ultimi anni i bassi prezzi del cotone, i prelievi di corresponsabilità, le calamità naturali e l'estensione delle coltivazioni hanno determinato un contesto asfittico per i produttori greci sfociato anche nelle recenti manifestazioni di lotta.

Può la Commissione dire se ha ricevuto domanda da parte del governo greco per l'approvazione di un aiuto per ettaro ai produttori greci di cotone? Può in ogni caso dire se concorda con la concessione di un aiuto per ettaro affinché il reddito raggiunga 90.000 dracme permettendo così ai produttori di cotone di superare la situazione particolarmente negativa in cui sono venuti a trovarsi quest'anno?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 febbraio 1997)

La Commissione è consapevole delle difficoltà temporanee di alcuni produttori greci di cotone, imputabili soprattutto alle sfavorevoli condizioni climatiche, ma fa osservare all'onorevole parlamentare che i produttori comunitari di cotone beneficiano di un regime di aiuti alla produzione che assicura loro un reddito equo.

La Commissione ha ricevuto da parte delle autorità elleniche svariate richieste in merito al regime di aiuto per il cotone, fra cui un memorandum per una riforma del settore che non concerne però l'eventuale concessione di un aiuto per ettaro.

Tuttavia, entro l'inizio della campagna 1999-2000 e in base alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1553/95, che adatta per la quinta volta il regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 dell'allegato all'atto di adesione della Grecia ([1]), la Commissione trasmetterà al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di aiuto in parola. Qualora dalla suddetta relazione ne emergesse la necessità, il Consiglio, su proposta della Commissione, deciderà gli eventuali adattamenti, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento del regime considerato e del regime di sostegno per i seminativi.

([1]) GU L 148 del 30.6.1995.

(97/C 186/252)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3976/96

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Accuse ordite contro Soner Onder in Turchia

Stando a talune informazioni fornite dall'Unione evangelica europea, nel 1991, di ritorno dalla messa di Natale l'allora diciassettenne Soner Onder venne arrestato con l'accusa di aver compiuto un attentato dinamitardo contro un grande magazzino di Istanbul e, in seguito alla confessione estortagli con le torture, nell'ottobre 1994 condannato a morte, pena poi trasformata in ergastolo per via della sua giovane età.

Il processo è stato ripetuto il 12 dicembre 1996, e stando sempre a quanto sostiene l'Unione evangelica europea, vi sono elementi indiziari incontrovertibili sulla sua innocenza. Dato che le violazioni dei diritti dell'uomo e le confessioni estorte con la tortura sono un fenomeno frequente in Turchia, può la Commissione dire se è al corrente della questione, come intende manifestare il proprio interessamento per il caso concreto e quali provvedimenti prenderà per impedire il ripetersi di tali fenomeni che umiliano ogni senso di giustizia?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(14 febbraio 1997)

La Commissione è al corrente del procedimento giudiziario messo in atto nei confronti di Soner Onder in seguito all'incendio di un grande magazzino di Istanbul avvenuto il 25 dicembre 1991, in cui 12 persone avevano trovato la morte. La Commissione farà il possibile per raccogliere maggiori informazioni sul caso in questione.

Inoltre, in seguito alla risoluzione del Parlamento del 19 settembre 1996 sulla situazione politica in Turchia, la Commissione ha sottolineato più volte, di fronte alle svariate istanze del Parlamento, che la sua attenzione nell'ambito del programma Meda per il 1997 sarà rivolta in modo particolare al consolidamento della democrazia e a un maggior rispetto dei diritti umani e dei valori della società civile.

(97/C 186/253)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3977/96

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Problemi ambientali provocati dalle opere portuali in corso di realizzazione nell'isola di Leros

Gran parte degli abitanti di Leros protesta fermamente e inanonimamente (600 sono state le firme raccolte) per la costruzione di un pontile riservato alle imbarcazioni turistiche nel porto di Aghia Marina, poiché l'opera muterà la perimetrazione dell'area, effettuata dal Servizio archeologico, in cui sono stati individuati reperti che proverebbero l'esistenza di un'antica polis a una distanza di appena 6 metri dalla costa, stravolgendo la bellezza del rito tradizionale. Può la Commissione dire se sono state studiate proposte alternative per la costruzione di un porticciolo turistico a Leros che tengano conto delle giustificate preoccupazioni dei suoi abitanti?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

La Commissione non è al corrente del progetto di opere portuali sull'isola di Leros.

Trattandosi di un progetto contemplato all'allegato II della direttiva 85/337/CEE (1), spetta alle autorità nazionali di esaminare se questo progetto può avere un impatto sull'ambiente e, in caso affermativo, di esigere una valutazione dell'impatto ambientale. Nel quadro di una tale valutazione possono anche essere presentate alternative. Ad ogni modo, a prescindere dal campo di applicazione del diritto comunitario, la Commissione ricorda che il servizio archeologico deve normalmente esprimere un parere formale su un progetto che si trova in una zona di interesse archeologico o nelle vicinanze della stessa.

(1) GU L 175 del 5.7.1985.

(97/C 186/254)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3978/96

di Kenneth Collins (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Ricerca sull'ESB

Può la Commissione confermare che sta svolgendo una ricerca supplementare sulle cause dell'ESB e segnatamente sulle possibili ragioni della situazione particolarmente grave nel Regno Unito?

In caso affermativo, può la Commissione comunicare la natura, i contenuti e la metodologia della ricerca?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

Da quando è stato avviato il Terzo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) (1990-1994), la ricerca sulle malattie da prioni e i virus non convenzionali, e dunque anche sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), rientra nei programmi specifici Biomed e Biotech. Tuttavia, il numero di progetti di ricerca finanziati dalla Comunità è rimasto, almeno fino al 1996, relativamente limitato, e il volume totale della partecipazione comunitaria sulle TSE ammonta a 5,75 milioni di ECU.

Non appena è emerso chiaramente che l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) stava diventando un grave problema di sanità pubblica, la Commissione ha incaricato un gruppo di ricercatori (presieduto dal professor Weissman) di stabilite un elenco elle esigenze prioritarie di ricerca. Sulla base del rapporto del gruppo Weissman, la Commissione ha adottato un piano d'azione «Un'iniziativa europea sulle TSE» (1) che ha immediatamente comunicato al Parlamento e che contiene le informazioni dettagliate richieste dall'onorevole parlamentare.

Per l'attuazione di questo piano d'azione di 50,7 milioni di ECU, di cui 15,7 milioni di ECU sono risorse disponibili, la Commissione ha modificato la sua proposta di complemento finanziario al Quarto programma quadro. Essa ha proposto di includere in detto complemento un importo di 35 milioni di ECU a favore della ricerca sulle TSE svolta nell'ambito di tre programmi specifici nel settore «Scienze e tecnologie della vita» di questo programma quadro.

Il 27 gennaio 1997 il Consiglio ha adottato una posizione comune su un secondo adeguamento del Quarto programma quadro di RST includendovi i 35 milioni di ECU addizionali per la ricerca sulle TSE e i vaccini. Il 29 gennaio detta posizione comune è stata trasmessa al Parlamento che ne ha avviato la seconda lettura e deve esprimersi in merito.

Per quanto riguarda la situazione finanziaria per il 1997, va rilevato che il commento formulato dal Parlamento in ordine alla riserva di 100 milioni di ECU per un eventuale rifinanziamento del Quarto programma quadro di RST prevede di attribuire alla ricerca sulle encefalopatie spongiformi solo il 10% dell'importo complessivo, e cioè 10 milioni di ECU.

(1) COM (96)582.

(97/C 186/255)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3979/96

di Richard Howitt (PSE) al Consiglio

(9 gennaio 1997)

Oggetto: Presunta violazione dei diritti dell'uomo da parte delle autorità cilene

Può il Consiglio avviare un'indagine sui fatti riferiti dal sig. D. Victor Pey-Casado, cittadino spagnolo, proprietario del giornale «Clarin», il quale afferma che le autorità cilene hanno confiscato i suoi beni a seguito delle opinioni espresse dal giornale e da esse non condivise?

Conviene anche il Consiglio che si tratta di una violazione dei diritti dell'uomo che, se fondata, dovrebbe essere considerata in sede di negoziazione del nuovo accordo quadro di cooperazione con il Cile?

Intende il Consiglio inviare un chiaro messaggio al governo cileno sull'esigenza di rispettare i diritti dell'uomo, in risposta alle presunte violazioni?

Risposta

(24 marzo 1997)

Il Consiglio non è in possesso di acuna informazione riguardante il caso in questione. Il Consiglio considererà, se e quale azione intraprendere, non appena disporrà di ulteriori informazioni. Nell'ambito delle sue relazioni con paesi terzi, compreso il Cile, il Consiglio pone regolarmente e coerentemente in rilievo la preoccupazione dell'Unione per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo, lo stato di diritto e la democrazia.

(97/C 186/256)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3980/96

di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Aiuto a favore delle vittime della catastrofe di Biescas (Spagna)

Nella riunione del 3 dicembre 1996 la commissione per i bilanci del Parlamento europeo ha approvato la proposta di storno n° 46/96 (spese non obbligatorie) di 700.000 ecu in stanziamenti d'impegno e di pagamento a favore della voce B4-3400 «Aiuti d'emergenza alle popolazioni della Comunità vittime di catastrofi».

Può la Commissione indicare qual è l'importo destinato alle vittime della catastrofe di Biescas nell'ambito della linea di bilancio citata nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 1996 (B4-0967/96)?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

Nel corso della sua riunione settimanale del 10 dicembre 1996, la Commissione ha deciso di concedere, fatta salva la disponibilità degli stanziamenti, un aiuto urgente per un importo di 700.000 ECU, alle vittime delle inondazioni che hanno colpito la provincia di Huesca, il 7 agosto 1996.

Lo storno degli stanziamenti necessari ad alimentare la linea di bilancio B4-3400, ridotta ad un «p.m.» per gli anni 1996 e 1997, ha potuto essere approvata dal Parlamento il 17 dicembre 1996, con decisione della commissione per il controllo dei bilanci.

(97/C 186/257)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3981/96

di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Programma CORINE

Può la Commissione fornire informazioni in merito all'inquadramento attuale del programma CORINE nonché in merito alle attività inserite nel suo ambito?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(5 febbraio 1997)

Il progetto Corine, istituito originariamente dalla decisione 85/338/CEE [1] del Consiglio, è stato portato a compimento ed è stato oggetto di diverse relazioni.

Il lavoro avviato dalla citata decisione prosegue ora come programma di lavoro dell'Agenzia europea dell'ambiente (come specificato all'articolo 2 (i) del regolamento CEE 1210/90 [2] che ha istituito tale agenzia). In particolare, il progetto Corinair sulle emissioni nell'atmosfera viene proseguito dal centro tematico europeo dell'agenzia che si occupa di questo aspetto e che, in collaborazione con esperti nazionali, fornisce ogni anno, dal 1990, una serie di stime sulle emissioni. Per quanto riguarda la «copertura del terreno», il progetto Corine prosegue nell'opera del relativo centro tematico europeo che realizzerà, tra l'altro, una base di dati aggregata sulla copertura del terreno. Infine, è in corso l'integrazione dei «biotopi» del progetto Corine in un più organico sistema europeo di informazione sulla natura, nel quadro delle attività del centro tematico europeo sulla conservazione della natura.

I risultati dei progetti di raccolta dati nel quadro di «Corine» sono stati riuniti e pubblicati dalla Agenzia europea dell'ambiente su un CD-Rom dal titolo «Corine natural resources» e ulteriori informazioni sono disponibili sulla rete mondiale.

Oltre a questo, il programma Phare della Commissione sostiene in 13 paesi le attività dell'agenzia nei tre settori menzionati, facendo sì che l'opera avviata da Corine continui a fornire in circa 30 paesi europei utili informazioni in campo ambientale.

[1] GU L 176 del 6.7.1985.
[2] GU L 120 dell'11.5.1990.

(97/C 186/258) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3984/96**

di Laura González Álvarez (GUE/NGL), María Sornosa Martínez (GUE/NGL) e Abdelkader Mohamed Ali (GUE/NGL) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Scarichi di gesso fosfati nella maremma del Rincón (Huelva — Spagna)

Nel corso degli ultimi cinque anni si sono prodotti accumuli di scarichi di gesso fosfati in alcuni bacini di raccolta situati nella maremma del Rincón. Tali bacini spingono la maremma verso il fiume Tinto, determinando crolli e cedimenti nonché fenomeni di affossamento e flessione dei pilastri che sostengono le tubature, e provocando in tal modo un grave deterioramento ambientale.

L'amministrazione locale ha chiesto alle imprese interessate di realizzare uno studio sull'impatto ambientale del succitato impianto che comprendesse un programma di sorveglianza e controllo degli accumuli in questione, ma senza successo.

La preoccupazione per le ignote ripercussioni che detti scarichi potrebbero avere sulla salute delle persone ha indotto diversi gruppi ecologisti a sollecitare — sempre senza successo — la realizzazione di uno studio epidemiologico sulla popolazione di Huelva al fine di determinare in quale misura possa essere nocivo tale tipo di inquinamento.

Non ritiene la Commissione che le autorità spagnole debbano urgentemente realizzare una valutazione dell'impatto ambientale concernente la zona interessata, in conformità della direttiva 85/337/CEE [1] relativa alla valutazione dell'impatto ambientale, nonché applicare correttamente le direttive comunitarie in materia di residui, e in particolare la direttiva 75/442/CEE [2], così come modificata dalla direttiva 91/156/CEE [3]?

[1] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
[2] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.
[3] GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(28 febbraio 1997)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti evocati dagli onorevoli parlamentari. Essa prenderà i contatti necessari per ottenere tutte le precisazioni sui fatti e garantire che la legislazione comunitaria ambientale applicabile sia rispettata integralmente.

Occorre tuttavia sottolineare che la Commissione ha già avviato una procedura di infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato CE nei riguardi della Spagna per inosservanza della direttiva 76/464/CEE (1) del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità nella fattispecie nel fiume Tinto a Huelva.

Trattandosi dell'esecuzione di una valutazione dell'impatto ambientale degli impianti menzionati nella presente interrogazione scritta, la Commissione richiama l'attenzione degli onorevoli parlamentari sul fatto che la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati include nel suo campo di applicazione solo un determinato numero di progetti che, per definizione, non sono ancora stati realizzati al momento della valutazione. Dalle informazioni fornite nel quadro dell'interrogazione scritta risulta invece che in questo caso si tratta di impianti già esistenti. La direttiva 85/337/CEE non è quindi applicabile ai fatti evocati dagli onorevoli parlamentari.

(1) GU L 129 del 18.5.1976.

(97/C 186/259) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3985/96**

di María Sornosa Martínez (GUE/NGL) e Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Progetto di autostrada a pedaggio nel parco regionale del Sud-Est (Madrid)

I media spagnoli hanno diffuso la notizia che è stato avviato uno studio, da parte del Ministero dei lavori pubblici, concernente il progetto di un'autostrada a pedaggio che, una volta terminata, attraverserebbe la riserva naturale protetta del parco regionale del Sud-Est, nella comunità di Madrid. Il Ministero dei lavori pubblici ha già realizzato il suddetto studio informativo — consistente in una relazione tecnica che si prefigge lo scopo di selezionare le eventuali alternative alla progettata autostrada.

L'alternativa ritenuta praticabile propone un percorso che attraverserebbe la sezione settentrionale, centrale o meridionale del parco, ma ognuno di questi tre tracciati determinerebbe effetti negativi sull'ambiente e porrebbe in pericolo la sopravvivenza della fauna protetta della riserva.

Ciò contrasta direttamente con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE (1) in materia di zone di nidificazione degli uccelli protetti, e della direttiva 85/337/CEE (2) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; l'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE stabilisce che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante — come nella fattispecie — formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Tenendo presenti le precedenti considerazioni nonché l'esistenza di alternative meno aggressive nei confronti dell'ambiente, come il miglioramento della strada nazionale N-IV:

— Non ritiene la Commissione che la costruzione dell'autostrada in oggetto secondo il tracciato descritto sarebbe contraria alla legislazione europea?

— Quali azioni si dovrebbero intraprendere per garantire l'applicazione delle suddette direttive?

— Tale progetto rientra tra quelli idonei a beneficiare degli aiuti del FESR?

— Date le circostanze, potrebbe esso beneficiare di questi aiuti?

(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(2) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(28 febbraio 1997)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti riferiti dagli Onorevoli parlamentari, ma prenderà i necessari contatti per informarsi con precisione ed assicurarsi che tutte le direttive applicabili siano osservate nella loro integralità.

(97/C 186/260) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3986/96**

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Futuro dello SFOP in relazione all'industria di conserve di pesce della Galizia (Spagna)

Le distorsioni che colpiscono l'industria delle conserve di pesce e di frutti di mare dell'Unione europea e in particolare della Galizia, regione contemplata dall'obiettivo n° 1, e che sono determinate essenzialmente dagli accordi bilaterali conclusi dall'UE con paesi terzi, pregiudicano gravemente la sopravvivenza del settore stesso.

È la Commissione al corrente di tale situazione?

Quali misure intende essa adottare per garantire all'industria galiziana delle conserve di pesce che le imprese e l'occupazione non subiranno un degrado irreversibile e che si farà tutto il possibile per frenare il processo di declino?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(13 febbraio 1997)

La Commissione non condivide l'analisi dell'onorevole parlamentare circa gli effetti provocati sull'industria delle conserve dal disarmo tariffario previsto dagli accordi bilaterali con paesi terzi. Tale disarmo non è tale da modificare la competitività tra i prodotti importati e la produzione comunitaria, data la loro incidenza sul prezzo al minuto, che non potrà alterare le condizioni di concorrenza.

Le autorità spagnole hanno preso un'iniziativa di riprogrammazione dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), che metterà a disposizione dell'industria di trasformazione stanziamenti più elevati di quelli inizialmente previsti.

Infine, è ancora di attualità la risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-3226/96 dell'onorevole parlamentare [1] sulle concessioni in materia di pesca nel quadro dell'accordo con il Marocco, per quanto riguarda l'impegno della Commissione a organizzare una campagna europea per la promozione dei prodotti della pesca.

[1] V. pag. n. 51.

(97/C 186/261) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3987/96**

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Adeguamento del settore delle conserve di pesce

1. Può la Commissione far sapere in qual modo i singoli Stati membri hanno recepito nei rispettivi ordinamenti nazionali le disposizioni comunitarie concernenti l'adeguamento delle industrie alla direttiva 91/493/CEE [1], qual è lo stato di avanzamento dell'applicazione di tale direttiva da parte delle industrie, e in qual modo gli Stati controllano l'osservanza della stessa;

2. Quante fabbriche di conserve erano state omologate in ciascuno Stato membro dell'UE alla data del 31 dicembre 1995;

3. quante fabbriche di semiconserve erano state omologate in ciascuno Stato membro dell'UE alla data del 31 dicembre 1995;

4. A quanto ammontano gli aiuti finanziari concessi a ciascuno Stato membro a favore dell'industria di trasformazione delle conserve e semiconserve di pesce, a titolo dello SFOP, per gli esercizi 1996-1999?

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

1. Nei 12 Stati membri sinora visitati dalla fine del 1995 (entro giugno 1997 sono previste visite in Austria, Lussemburgo e Portogallo) la direttiva 91/493/CEE del Consiglio è stata recepita dalle singole legislazioni nazionali.

Le autorità nazionali hanno verificato la conformità degli stabilimenti rispetto alla normativa comunitaria ed hanno comunicato alla Commissione l'elenco degli stabilimenti già conformi e di quelli che stanno attuando lavori per adeguarsi alla normativa in parola.

2. e 3. La Commissione non è in grado di indicare il numero di impianti delle industrie conserviere rispetto a quelli che producono semiconserve. Complessivamente si contano circa 14 000 stabilimenti in questo settore in tutto il territorio comunitario.

4. Per il periodo di programmazione 1994-1999 (ovvero 1995-1999 per i nuovi Stati membri) sono stati concessi i seguenti aiuti nel quadro dello Strumento finanziario di orientamento per la pesca e l'acquacoltura, così come risulta dai diversi documenti di programmazione (in milioni di ecu)

Belgio	5,9
Danimarca	30,1
Germania	67,8
Grecia	42,2
Spagna	222,9
Francia	57,7
Irlanda	12,0
Italia	69,1
Lussemburgo	0,3
Paesi Bassi	14,8
Austria	0,9
Portogallo	31,2
Finlandia	7,6
Svezia	9,0
Regno Unito	30,2

Non esiste una programmazione distinta, e pertanto neppure una dotazione speciale, unicamente per i settori di trasformazione delle conserve e delle semiconserve di pesce. Infine, non esiste un subtotale specifico riferito ai soli anni 1996-1997.

(97/C 186/262)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3988/96

di Raimo Ilaskivi (PPE), Marjo Matikainen-Kallström (PPE), Jyrki Otila (PPE) e Kirsi Piha (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Misure adottate dalle autorità russe a danno degli autotreni finlandesi

Ormai da tempo le autorità doganali e di frontiera russe impongono agli autotreni finlandesi pedaggi arbitrari e imprevisti, ritardano le formalità doganali e non rispettano le disposizioni del regime TIR, dando così adito a continue critiche in Finlandia.

Il ministro dei trasporti russo, in visita in Finlandia alla fine di novembre, si è rifiutato di recarsi alla frontiera in elicottero per una visita stabilita in precedenza, e volta a consentirgli di prendere atto della situazione, confermando così l'arrogante atteggiamento del suo paese.

Poiché non risulta che alle altre frontiere russe i problemi descritti abbiano assunto proporzioni simili, quali misure intende la Commissione adottare onde far sì che tutti gli Stati membri esigano un trattamento equo e obiettivo nei confronti dei vettori del trasporto stradale?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(25 febbraio 1997)

La Commissione è perfettamente consapevole dei crescenti problemi menzionati dall'onorevole parlamentare. Le condizioni attuali in alcuni posti di frontiera tra la Finlandia e la Russia, in particolare i lunghi tempi d'attesa provocati dall'applicazione di complicate procedure doganali, creano problemi enormi.

Dal momento che questi problemi non riguardano esclusivamente gli autotreni finlandesi, ma cominciano ad avere grosse ripercussioni sui trasporti tra la Russia e la Comunità, la Commissione ha colto più volte l'occasione per sollevare il problema ad alto livello con le controparti russe. Considerate le disposizioni sugli attraversamenti di frontiera e sulla cooperazione doganale contenute nel memorandum d'intesa sullo sviluppo del corridoio di Creta n. IX (corridoio di trasporti multimodale che collega Helsinki con San Pietroburgo, Mosca e più oltre, a sud) firmato da tutte le parti interessate e dalla Commissione, la Commissione stessa e gli Stati membri hanno espresso profonda preoccupazione sugli attuali e sui probabili nuovi ostacoli al commercio di frontiera e sul trattamento degli autisti.

Le autorità russe hanno riconosciuto il problema e hanno dichiarato che intendono occuparsene organizzando, come primo passo, incontri ad alto livello tra il ministero dei Trasporti, i servizi federali di controllo delle dogane e il comitato doganale nazionale nell'intento di migliorare la cooperazione tra i vari servizi agli attraversamenti di frontiera.

L'importanza che la Comunità attribuisce al miglioramento della situazione alle frontiere si rispecchia anche nel nuovo programma Tacis sulla cooperazione alle frontiere. Tra gli obiettivi di questo programma vi è quello di accelerare il traffico di frontiera tra la Finlandia e la Russia. Buona parte dei 30 MECU del bilancio 1996 era stato assegnato a progetti di piccole infrastrutture essenzialmente ai confini tra la Finlandia e la Russia.

Nell'ambito di un programma distinto di Tacis sulle dogane, la Commissione coopera strettamente con le autorità doganali russe per il miglioramento generale di questo settore, assistendole nel perfezionamento della legislazione, nell'organizzazione e nella istituzione di un sistema efficace di formazione.

(97/C 186/263)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3989/96

di Heidi Hautala (V) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Utilizzazione degli aiuti regionali comunitari per un progetto turistico nella Lapponia finlandese

A Pyhätunturi, nei pressi di Pelkosenniemi (Lapponia finlandese), è stato avviato un progetto finanziato con aiuti regionali comunitari, che prevede l'ampliamento di un centro turistico con l'apertura di otto piste da sci e la costruzione di quattro impianti di risalita su un'area in precedenza inserita in un parco nazionale. Inoltre, nell'area adiacente all'attuale parco nazionale sono in costruzione parcheggi, servizi e alloggi per i turisti. I fianchi della montagna sono ricoperti da una foresta secolare di pini silvestri che arriva sin quasi alla cima.

Agli occhi dei cittadini, progetti come quello in parola non fanno che affievolire ulteriormente il prestigio dell'Unione europea.

La Commissione è al corrente del fatto che tali progetti sono finanziati con gli aiuti regionali comunitari? Ritiene la Commissione che i regolamenti dei Fondi strutturali e regionali stabiliscano per i progetti criteri abbastanza chiari?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(28 febbraio 1997)

I finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sono erogati mediante programmi regionali che stabiliscono orientamenti e condizioni per il loro impiego. Nell'approvare un programma di sviluppo regionale in una zona beneficiaria, in questo caso la regione finlandese contemplata dall'obiettivo n. 6, la Commissione accorda finanziamenti per determinati programmi prioritari di sviluppo. Inoltre, stabilisce le condizioni specifiche di attuazione, tra cui criteri particolari di ammissibilità, per garantire che i singoli progetti approvati nel quadro del programma siano conformi alle sue finalità e ai suoi obiettivi, rientrino in una delle priorità fissate dal programma e siano accettabili da un punto di vista sia economico che ecologico. In questa fase, la Commissione non sottopone, di norma, i singoli progetti a una valutazione specifica.

I finanziamenti erogati dalla Comunità sono subordinati al rispetto della legislazione comunitaria in materia di ambiente. In presenza di un'infrazione della stessa, la Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (modificato) [1], si riserva il diritto di rinviare, sospendere o rifiutare il finanziamento di un progetto e di chiedere la restituzione dei fondi eventualmente versati.

Dalle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non risulta che il progetto in questione abbia determinato un'infrazione della legislazione comunitaria sulla protezione della natura. Tuttavia, se si dimostra che le disposizioni della direttiva 92/43/CEE [2] sulla conservazione degli habitat naturali, non sono state rispettate, la Commissione eserciterà le proprie prerogative ai sensi del regolamento (CEE) n. 4253/88.

[1] GU L 193 del 31.7.1993.
[2] GU L 206 del 22.7.1992.

(97/C 186/264)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3990/96

di Doris Pack (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Servizio volontario europeo dei giovani

La mancanza di uno statuto europeo del giovane volontario pone dei limiti all'attuazione di questa iniziativa.

1. Può la Commissione riferire in merito agli ostacoli connessi alla libera circolazione dei giovani (problemi di carattere giuridico e amministrativo), nonché alle soluzioni concrete che mette a disposizione di questi ultimi per porvi rimedio?

2. Qual è la natura del quadro giuridico e legislativo che la Commissione intende proporre allo scopo di garantire uno sviluppo ottimale e appropriato del servizio volontario europeo dei giovani?

Risposta fornita dalla Sig.ra Cresson in nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

La Commissione concorda sulla necessità di facilitare il libero movimento dei giovani che partecipano al servizio volontario europeo.

Effettivamente le attività dei servizi di volontariato transnazionale del tipo di quelle patrocinate tramite il servizio volontario europeo sollevano una serie di questioni relative al diritto di soggiorno, alla sicurezza sociale e all'imposizione fiscale. La Commissione ha affrontato tale problematica nel proprio documento di lavoro «Verso un servizio volontario europeo per i giovani» [1], che nel gennaio 1996 segnò il lancio di un'azione pilota. Anche nel Libro verde della Commissione «Istruzione — formazione — ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» [2] viene affrontato il tema dei potenziali ostacoli cui devono fare fronte i volontari.

La responsabilità principale per il superamento dei potenziali ostacoli al libero movimento dei volontari ricade sugli Stati membri. La necessità di svolgere le azioni del caso a livello nazionale per facilitare la concessione del diritto di soggiorno e di un'adeguata protezione sociale è stata riconosciuta nelle conclusioni approvate dal Consiglio il 30 novembre 1994 [3].

Sulla scorta del lancio di un'azione pilota, la Commissione ha svolto una serie di incontri bilaterali con ciascuno Stato membro, soprattutto allo scopo di formarsi un quadro chiaro delle disposizioni in materia attualmente in vigore in ciascuno Stato membro, nonché di appurare quali misure amministrative potrebbero essere prese a livello nazionale per agevolare la situazione dei giovani partecipanti all'azione pilota.

Il 4 dicembre 1996 la Commissione ha approvato una comunicazione e una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di stabilire un programma pluriennale di servizio volontario per i giovani [4]. La Commissione ha proposto che gli Stati membri, nel quadro di una risoluzione del Consiglio, confermino il loro preciso impegno a prendere le misure necessarie ad agevolare la libertà di movimento dei partecipanti al servizio volontario europeo. Inoltre la proposta di decisione presentata dalla Commissione contiene un impegno giuridico su tale questione:

«Ciascuno Stato membro si adopera per adottare le misure necessarie onde consentire ai giovani di partecipare al programma senza incontrare ostacoli, in particolare per quanto concerne la concessione di un diritto di soggiorno nello Stato membro di accoglimento per la durata del servizio volontario nonché il mantenimento dei loro diritti, in particolare quelli legati alla loro protezione sociale.»

[1] SEC (95) 2268
[2] COM(96) 462
[3] GU C 348 del 9.12.1994
[4] COM (96) 610 def.

(97/C 186/265)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3991/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Disposizioni legislative degli Stati membri in materia di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

Il regolamento (CEE) n° 2847/93 [1] stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure adeguate in funzione di deterrente contro i trasgressori e, una volta adottati tali provvedimenti, notificarli alla Commissione. Ciò nonostante la Corte dei conti, nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1995 [2], ha constatato che la Commissione non disponeva dei relativi corpus legislativi aggiornati per tutti gli Stati membri.

Può la Commissione far sapere quali sono gli Stati membri che non hanno ottemperato a detto obbligo e quali misure intende adottare per ottenere i documenti in questione?

[1] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
[2] GU C 340 del 12.11.1996, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(12 febbraio 1997)

A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per prevenire e perseguire le irregolarità. In effetti, tali provvedimenti possono fare riferimento ad una legge quadro di carattere generale oppure stabilire, nelle disposizioni finali, sanzioni «ad hoc», volte a reprimere le infrazioni delle altre disposizioni previste nel testo normativo. Come indicato nella risposta della Commissione [1] alla relazione della Corte dei conti citata dall'onorevole parlamentare, qualora dall'esame di un provvedimento nazionale in materia di pesca risulti che quest'ultimo non rinvia ad una legge quadro né prevede sanzioni «ad hoc», la Commissione prende adeguate misure affinché lo Stato membro in questione provveda alle necessarie modificazioni del testo. Questa prassi può portare, al limite, all'avvio della procedura prevista dall'articolo 169 del trattato CE nei confronti dello Stato membro in causa.

Inoltre, ai fini di una migliore comprensione dalle varie legislazioni in vigore negli Stati membri in materia di pesca, la Commissione ha finanziato uno studio che ha rivelato l'eterogeneità delle procedure a livello nazionale e i cui risultati sono stati trasmessi agli Stati membri. La Commissione seguirà l'evoluzione del problema, soprattutto integrando nel suddetto studio la normativa in vigore negli Stati membri non ancora presi in esame (Grecia, Italia, Svezia e Finlandia). Peraltro, nella relazione annuale sul controllo della politica comune della pesca (per le attività di pesca del 1994) [2], è stata affrontata la questione relativa alle sanzioni che gli Stati membri applicano in caso di infrazione alla normativa in materia di pesca. Detta relazione ha messo in evidenza, in particolare, un ritardo nell'attuazione delle procedure di cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri.

[1] GU C 340 del 12.12.1996.
[2] Doc. COM (96) 100.

(97/C 186/266)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3992/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Riduzioni dei pagamenti erogati a titolo dell'FSE in Spagna

La Corte dei conti, nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1995 [1], segnala che, nel febbraio 1996 la Commissione ha sospeso l'erogazione dei pagamenti relativi agli interventi dell'FSE in Spagna per un importo pari a 543,7 milioni di ecu – pagamenti questi che interessano esclusivamente l'Istituto nazionale del lavoro (INEM) e la Fondazione per la formazione continua. In risposta, la Commissione ha comunicato alla Corte dei conti che sta elaborando una decisione di riduzione.

Può la Commissione indicare qual è la riduzione che intende applicare?

[1] GU C 340 del 12.11.1996, pag. 1.

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(10 marzo 1997)

In seguito ai problemi identificati nella relazione della missione di audit effettuata presso l'Istituto nazionale dell'occupazione (Inem) dal 26 al 27 ottobre 1993, riguardante l'aumento dei costi diretti e indiretti imputati dall'Inem nei saldi dell'anno 1992, la Commissione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento di coordinamento (regolamento (CEE) n. 4255/88 con modifiche [1], aveva proceduto al blocco dei pagamenti dei saldi dei quattro programmi oggetto del suddetto audit.

Le discussioni tecniche mantenute tra la Commissione e lo Stato membro hanno permesso di trovare una soluzione soddisfacente ai problemi identificati nella relazione. Sulla base delle spiegazioni fornite dalle autorità spagnole sull'aumento dei costi indiretti, la Commissione ha accettato il 13 novembre 1996 la proposta dell'Inem di ridurre il saldo iniziale per il 1992 di 4.644.516.361 pesetas.

D'altronde, contrariamente a quanto indicato nella relazione della Corte dei conti, la Commissione non ha effettuato blocchi dei pagamenti dei saldi dei due programmi operativi gestiti dalla fondazione per la formazione continua (Forcem).

[1] GU L 193 del 31.7.1993

(97/C 186/267)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3993/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Progetto di legge canadese C-62 sulla pesca («Fisheries Act»)

Il 3 ottobre 1996 il Ministro della pesca e degli oceani del Canada ha presentato alla Camera dei Comuni un progetto concernente una nuova legge sulla pesca, il quale estende la giurisdizione canadese fuori della zona economica esclusiva, dimostrando la tendenza di questo paese ad assumersi unilateralmente la facoltà di regolamentare le acque della NAFO, a detrimento delle capacità e delle funzioni di questa organizzazione.

Analogamente, il Canada pretende di applicare la propria legislazione ai suoi cittadini e alle imbarcazioni battenti la bandiera nazionale, a prescindere dal luogo in cui svolgono le loro attività.

Può la Commissione far sapere se è al corrente del fatto che questo progetto di legge viola per molti aspetti il diritto internazionale e non tiene in considerazione l'opinione unanime dell'UE, contraria all'extraterritorialità delle leggi canadesi in materia di pesca?

Può essa inoltre indicare quale atteggiamento intende adottare al riguardo?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(5 febbraio 1997)

La Commissione è al corrente dell'introduzione di un progetto di legge sulla pesca alla Camera dei Comuni canadese.

Tale progetto riprende e consolida, fra l'altro, le disposizioni della legge canadese del 1994 sulla protezione della pesca costiera. Al momento dell'adozione di questa legge, la Comunità aveva protestato presso le autorità canadesi. Essa continua, d'altro lato, a ritenere che lo spirito e il contenuto di talune disposizioni della legge in questione siano contrarie al diritto internazionale, anche se non vengono applicate ai pescherecci comunitari.

Il progetto di legge canadese sulla pesca è attualmente oggetto di uno studio per valutare la sua compatibilità con il diritto internazionale.

Una volta concluso tale studio, il Consiglio e la Commissione decideranno, se del caso, i mezzi e il momento opportuni per un'eventuale reazione della Comunità presso le autorità canadesi.

(97/C 186/268)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3994/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Funzionamento dell'OCM nel settore del lino e della canapa

Nelle risposte alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1995 [1], la Commissione dichiara di aver effettuato ispezioni in quattro Stati membri produttori di lino e canapa, constatando gravissime manchevolezze nel funzionamento dell'OCM nonché l'esistenza di considerevoli rischi di non conformità delle spese finanziate dal FEAOG.

Può la Commissione indicare quali sono i paesi in questione nonché le manchevolezze a cui allude?

[1] GU C 340 del 12.11.1996, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 febbraio 1997)

Complessivamente, cinque Stati membri produttori di lino e canapa sono stati oggetto di controlli a titolo della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, per gli esercizi 1994 e 1995, e precisamente il Belgio (sottoposto ad ispezione nell'ottobre 1996), la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito.

In ciascuno di questi paesi sono state individuate una o più delle seguenti inadempienze:

- mancanza di coordinamento fra gli organi nazionali incaricati della gestione, del controllo e del pagamento degli aiuti;
- prelievo non regolamentare di una parte dell'aiuto alla produzione del lino tessile;
- commercializzazione di sementi di lino tessile certificate con una capacità germinativa inferiore al minimo prescritto;
- applicazione di metodi colturali inadeguati che rendono le paglie di lino ottenute inutilizzabili ai fini della trasformazione;
- impiego su larga scala di varietà di lino non previste dalla normativa;
- raccolta della canapa prima della formazione dei semi;
- insufficienti verifiche delle superfici dichiarate dai produttori attraverso ispezioni in loco e controllo dei documenti;
- mancanza di controllo in loco delle domande di aiuto;
- assenza di controllo delle importazioni di semi di canapa;
- mancata applicazione delle sanzioni previste nei casi in cui si riscontrino irregolarità.

(97/C 186/269)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3995/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Modifica della normativa dell'OCM nel settore del lino e della canapa

Nelle risposte alle osservazioni sull'OCM nel settore del lino e della canapa formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1995 [1], la Commissione afferma che, oltre alle correzioni finanziarie che verranno proposte nel contesto della liquidazione dei conti, essa intende avanzare proposte di modifiche alla normativa attuale.

Potrebbe la Commissione indicare in che cosa consisteranno tali correzioni nonché illustrare, in linea generale, le modifiche contenute nella sua proposta?

[1] GU C 340 del 12.11.1996, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 febbraio 1997)

In occasione dei controlli effettuati nel contesto della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione «Garanzia», si è constatato che in diversi Stati membri i sistemi di gestione e di controllo nazionali non erano idonei a tutelare i fondi comunitari dai rischi di irregolarità e frodi. La procedura di liquidazione relativa agli esercizi per i quali sono stati eseguiti tali controlli è attualmente in corso, pertanto le eventuali rettifiche delle spese dichiarate da alcuni Stati membri non sono state ancora decise.

La Commissione ha presentato al Consiglio due proposte di modifica delle disposizioni regolamentari (pacchetto prezzi [1]) e modifica del regolamento (CEE) n. 1308/70 [2]), di cui si riportano le linee generali:

— riduzione dell'importo dell'aiuto qualora, a motivo dei metodi di coltivazione e di raccolta impiegati, le paglie di lino non possano essere commercializzate nel settore dei prodotti tessili;

— istituzione di un regime di superfici massime garantite con una riduzione dell'importo dell'aiuto proporzionale al superamento del massimale fissato;

— istituzione di contratti fra produttori e trasformatori riconosciuti dallo Stato membro e obbligo di trasformazione effettiva delle paglie di lino;

— controllo delle superfici dichiarate sulla scorta dei dati del sistema integrato di gestione e di controllo;

— definizione di criteri in materia di normali lavori di coltivazione, fissando in particolare una resa minima da rispettare.

(1) Doc. COM (96) 44 def..
(2) Doc. COM (96) 629 def..

(97/C 186/270)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3996/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Abusi nel quadro del regime di aiuti al cotone

Nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1995 [1]) la Corte dei conti illustra, dedicando particolare attenzione al caso della Grecia, vari aspetti delle infrazioni commesse nel quadro del regime di aiuti al cotone, le quali hanno determinato l'erogazione di aiuti indebiti. La Corte dei conti segnala che la Commissione dovrebbe adottare misure contro i responsabili degli abusi che vengono commessi diffusamente nell'ambito di questo regime, in modo da garantire il recupero di tutti gli aiuti indebitamente versati.

Può la Commissione far sapere quali misure intende adottare al riguardo per garantire il controllo del pagamento di tali aiuti, affinché essi vengano erogati su basi legittime?

(1) GU C 340 del 12.11.1996, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(3 febbraio 1997)

A seguito della partecipazione della Commissione ad un gruppo di lavoro congiunto (Grecia-Commissione) nel 1994 e 1995, negli ultimi anni in Grecia sono stati gradualmente rafforzati i controlli.

In questo contesto la Commissione ha seguito l'esecuzione di controlli supplementari sempre più orientati verso gli operatori interessati (imprese di sgranatura, produttori e intermediari) nonché di nuovi controlli sul posto. Tra i più importanti di questi ultimi figurano: il controllo delle scorte di cotone non sgranato detenute dai produttori, il controllo sulla destinazione finale delle balle di cotone sgranato, il controllo della totalità delle parcelle seminate a cotone in taluni comuni, il riscontro tra le parcelle dichiarate nel quadro del regime cotone ed il sistema integrato di grandi coltivazioni, il potenziamento dei controlli supplementari a sorpresa, l'uniformazione della contabilità delle imprese di sgranatura, il rafforzamento dei controlli durante la fornitura del cotone non sgranato, la verifica del rispetto dei contratti tra i produttori e le imprese di sgranatura, la gestione amministrativa più rigorosa al momento del calcolo delle aliquote di sovvenzione da applicare e la verifica dei documenti necessari da allegare alle dichiarazioni delle superfici e alle domande di sovvenzione nonché il controllo delle rese anormali.

Tutti i controlli succitati hanno portato a un netto miglioramento rispetto alla situazione del 1992 e in particolare a una prevenzione efficace e a una individuazione di irregolarità da parte delle autorità nazionali. Il settore in questione continua a essere oggetto di costante controllo da parte della Commissione.

(97/C 186/271)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3997/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Catasti e controlli delle superfici coltivate a riso

Tanto il Consiglio quanto il Parlamento europeo hanno ribadito in svariate occasioni la necessità di istituire un catasto delle superfici coltivate a riso, onde migliorare le procedure di controllo esistenti e consentire una sana gestione finanziaria degli stanziamenti comunitari.

La Corte dei conti, nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1995 [1], ricorda alla Commissione tale richiesta, affermando altresì che quest'ultima dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per migliorare il sistema di controllo.

Potrebbe la Commissione illustrare lo stato di avanzamento delle azioni da lei eventualmente intraprese per poter finalmente giungere a istituire tale catasto, indicando inoltre quali provvedimenti intende adottare in risposta alla raccomandazione della Corte dei conti?

[1] GU C 340 del 12.11.1996, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 febbraio 1997)

A seguito della riforma dell'organizzazione comune di mercato del riso, il regolamento (CE) n. 3072/95, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1] ha fissato una superficie massima garantita per ciascuno Sato membro produttore. A partire dalla campagna 1997/1998, tali superfici, che costituiscono la base del pagamento compensativo previsto per compensare la diminuzione del prezzo d'intervento, verranno incluse nel sistema di controllo integrato, istituito dai regolamenti (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari [2] e (CEE) n. 3887/92 della Commissione [3].

[1] GU L 329 del 30.12.1995.
[2] GU L 355 del 5.12.1992.
[3] GU L 391 del 31.12.1992.

(97/C 186/272)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3998/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Modifiche al regime agromonetario dell'UE

Nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1995 [1], la Corte dei conti segnala l'inefficacia delle riforme apportate al regime agromonetario anteriore al 1995, che erano destinate essenzialmente a ridurre la spesa del FEAOG-Sezione garanzia.

Può la Commissione far sapere se intende adottare qualche provvedimento volto a migliorare l'efficacia del regime?

[1] GU C 340 del 12.11.1996, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 febbraio 1997)

La Corte dei conti indica (punto 2.20) la riduzione al minimo dei costi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione «Garanzia» come uno dei quattro obiettivi del regime agromonetario, senza

una particolare priorità gerarchica. Non si può procedere ad una valutazione del regime in base a tale obiettivo senza giudicarne la validità anche in rapporto agli altri tre criteri e la Commissione sottolinea, nella sua risposta al punto 2.32, che il grado di importanza dei vari criteri è un fatto evidentemente soggettivo e politico.

Del resto la Corte dei conti non giunge ad una conclusione cosí netta come quella sintetizzata dall'onorevole parlamentare.

Successivamente la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul regime agromonetario del mercato unico (1). L'analisi dell'attuale regime e delle relative prospettive future portano la Commissione a pronunciarsi in favore del mantenimento del funzionamento generale dell'attuale regime agromonetario fino alla prossima revisione nella prospettiva della terza fase dell'unione economica e monetaria, prevista per il 1° gennaio 1999.

(1) Doc. COM (96) 636 def..

(97/C 186/273)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3999/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Livelli di sostegno differenti nei vari Stati membri a causa del congelamento dei tassi di conversione agricoli

Nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1995 (1), la Corte dei conti afferma che il congelamento dei tassi di conversione agricoli per i pagamenti diretti ha originato livelli di sostegno differenti nei vari Stati membri, contrariamente al principio della parità dell'aiuto. Ne consegue che i premi McSharry vengono pagati applicando tassi di conversione differenti nei vari paesi.

Può la Commissione far sapere se è al corrente della situazione di discriminazione che viene a crearsi? Può essa inoltre indicare quali misure sarebbe disposta ad adottare al riguardo?

(1) GU C 340 del 12.11.1996, pag.1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 febbraio 1997)

La Commissione è senz'altro consapevole delle differenze dei livelli d'aiuto in monete nazionali derivanti dal regime agromonetario e dal congelamento dei tassi applicabili a taluni di essi. Tale situazione è giustificata anzitutto dall'obiettivo di tutela dei redditi agricoli, di cui all'articolo 39 del trattato CE e dalla necessità di tener conto dei vincoli finanziari.

Peraltro la Corte dei Conti non ha concluso che le differenze constatate si traducono in discriminazioni. Infatti a tale conclusione non si potrebbe giungere frettolosamente e senza tener conto degli altri criteri economici, come ad esempio quello dell'evoluzione dei prezzi.

L'analisi svolta nell'ambito della relazione agromonetaria (1), già citata nella risposta all'interrogazione scritta E-3998/96 (2) dell'onorevole parlamentare, non ha consentito di porre in evidenza taluni rischi di difficoltà a breve o a medio termine. La Commissione vi specifica invece che il congelamento dei tassi di conversione agricoli, se restasse in vigore, potrebbe far temere divergenze strutturali a lungo termine. Tuttavia i congelamenti dei tassi di conversione agricoli avranno termine alla data del 1° gennaio 1999.

Di conseguenza, come è detto nelle conclusioni della precitata relazione, i principi di funzionamento generale dell'attuale regime agromonetario dovrebbero continuare a rimanere in vigore fino al momento della revisione del regime stesso, in vista della terza tappa dell'unione economica e monetaria che avrà inizio il 1° gennaio 1999.

(1) COM(96)636 def.
(2) V. pag. n. 161.

(97/C 186/274)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4001/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Situazione dello schedario oleicolo italiano

Può la Commissione indicare qual è la situazione attuale per quanto riguarda l'aggiornamento dello schedario oleicolo italiano?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(31 gennaio 1997)

L'aggiornamento dello schedario oleicolo italiano si articola in due fasi. Per quanto riguarda i risultati dei rilevamenti aerofotografici effettuati fino al 1995, le autorità italiane concluderanno nel marzo 1997 la convalida dei dati, tuttora oggetto di contenzioso, riferiti a circa 175 000 appezzamenti per i quali i produttori (+/— 70 000) hanno chiesto una controperizia sul luogo. Il piano di aggiornamento per il periodo 1996-1998 prevede la revisione dei dati concernenti 1 200 000 appezzamenti. Nel 1996 le regioni interessate sono state la Calabria, la Sicilia e le Puglie, per un totale di 380 000 appezzamenti ai quali si aggiungono ulteriori 225 000 parcelle ubicate in altre regioni, per le quali le autorità italiane prevedono di dover effettuare un aggiornamento in previsione di eventuali contestazioni o di dichiarazioni di colture nuove o modificate.

La Commissione segue attentamente i lavori di aggiornamento in questione, sia sul piano tecnico, sia per quanto concerne la qualità delle procedure di controllo dello schedario oleicolo italiano.

(97/C 186/275)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4002/96

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Sistema di controllo degli aiuti alla produzione d'olio d'oliva in Grecia

A seguito del controllo sulla liquidazione dei conti 1992, la Commissione ha proposto di applicare alla Grecia una correzione finanziaria pari al 10% della spesa per l'olio d'oliva dichiarata nel 1992, per un totale di 5.252 milioni di dracme.

Può la Commissione indicare qual è stata la correzione alla fine effettivamente applicata nella fattispecie?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 febbraio 1997)

Il 20 novembre 1996 la Commissione ha adottato la decisione 96/701/CE che modifica la decisione 93/311/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 [1], con la quale è stata applicata alla Grecia, a titolo della liquidazione dei conti per l'esercizio 1992 del FEAOG, una rettifica di — 5 251 911 509 dracme, pari al 10% dell'importo totale dichiarato come aiuti alla produzione di olio d'oliva.

[1] GU L 323 del 13.12.1996.

(97/C 186/276)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4004/96

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Opere di ristrutturazione del corso del Danubio

1. Sa la Commissione se il Consiglio dei ministri ha adottato la convenzione sulla tutela e lo sfruttamento sostenibile del Danubio e, se non lo ha fatto, perché no?

2. Se la convenzione sulla tutela del Danubio è già stata adottata: è il Consiglio dei ministri a conoscenza del fatto che la prevista opera di sbarramento del corso del Danubio tra Straubing e Vilshofen viola gli obblighi internazionali assunti dal Governo federale e dal Libero Stato di Baviera nel piano di azione sul Danubio e nella convenzione sulla tutela del fiume?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

La proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio [1], sulla quale il Parlamento e il Comitato economico e sociale hanno espresso parere favorevole, sarà posta all'ordine del giorno di una prossima riunione del Consiglio. Poiché la convenzione non è ancora entrata in vigore, non è possibile parlare di violazione delle clausole da essa previste.

[1] COM(96) 269.

(97/C 186/277)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4005/96

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Opere di ristrutturazione del corso del Danubio

1. In che modo intende la Commissione esercitare la propria influenza sulla Repubblica federale di Germania e il Libero Stato di Baviera affinché si dichiari immediatamente il Danubio tra Straubing e Vilshofen – compresa la foce dell'Isar – zona protetta ai sensi della direttiva UE sulla protezione degli uccelli e della direttiva sull'habitat di flora e fauna?

2. Ha assunto la Commissione informazioni più precise dal governo tedesco in merito ai previsti progetti – opere di sbarramento di Waltendorf e Osterhofen – e alle possibili conseguenze per quanto riguarda le zone protette del Danubio?

3. Sono state fissate scadenze per la Repubblica federale di Germania e il Libero Stato di Baviera?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(12 febbraio 1997)

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta data all'interrogazione scritta P-2351/96 [1], in cui dichiarava che era stata avviata una procedura di infrazione contro la Germania per non aver designato in maniera adeguata le aree di protezione speciale, comprese quelle della Baviera, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici [2]. Le aree specifiche «Donau-Tal: Regensburg – Vilshofen» e «Isartal: Gottfried – Plattling, compresa la parte Isar-Mündungsgebiet» sono oggetto di ricorso. Alla fine del 1996 la Commissione ha invitato le autorità tedesche a prendere una posizione definita sul caso specifico. La Commissione sta proseguendo attivamente sia il ricorso sia la procedura di infrazione.

[1] GU C 385 del 19.12.1996.
[2] GU L 103 del 25.4.1979.

(97/C 186/278)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4006/96

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Opere di ristrutturazione del corso del Danubio

La direzione generale XI partecipa ad una task-force e all'unità di coordinamento (UCP) del programma internazionale per l'ecosistema del Danubio.

1. Sono la task-force, la Commissione e/o la UCP integrate nella commissione internazionale per la tutela del Danubio (Allegato IV della convenzione sulla tutela del Danubio)?

2. Come è definito il rapporto tra il gruppo di lavoro internazionale, la Commissione UE e la commissione internazionale per la tutela del Danubio?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

La Commissione partecipa alle due principali attività a livello internazionale che riguardano l'area del Danubio. Il programma ambientale per il bacino del Danubio, finanziato da PHARE e da altri donatori mira a migliorare e mantenere la qualità dell'ambiente nel bacino fluviale del Danubio. Per assicurare il coordinamento e la razionalità delle iniziative dei donatori, istituzioni finanziarie internazionali e paesi danubiani, è stata istituita nel 1991 una task force presieduta dalla Commissione nonché una unità di coordinamento del progetto incaricate rispettivamente della direzione e dell'attuazione.

Inoltre, la Commissione è parte contraente della Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio in forza della quale è stata costituita la commissione internazionale per la protezione del Danubio, organismo a finalità organizzative.

L'obiettivo della Commissione per quanto riguarda i paesi danubiani è assicurare uno stretto coordinamento nelle attività ambientali, obiettivo ribadito anche in una dichiarazione dei ministri dei paesi danubiani del giugno 1994. Da allora, i tentativi di intensificare la collaborazione si sono sviluppati ulteriormente, fino ad arrivare all'idea di integrare la task force (nonché l'unità di coordinamento del progetto) del programma ambientale per il Danubio nelle attività della commissione internazionale per la protezione del Danubio. I particolari di questa nuova struttura devono ancora essere negoziati.

(97/C 186/279) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4009/96**

di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Cooperazione culturale con i paesi dell'Europa centrale ed orientale e con il Consiglio d'Europa

La dichiarazione di Vienna dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa dell'ottobre 1993 raccomandava un miglior coordinamento tra le attività del Consiglio d'Europa e quelle di altre organizzazioni interessate alla costruzione di un'Europa democratica e sicura in modo da garantire un completamento reciproco ed un migliore impiego delle risorse.

Tale dichiarazione valuta favorevolmente la cooperazione — basata sull'accordo del 1987 — con la Comunità europea, soprattutto lo sviluppo di progetti comuni con i paesi dell'Europa centrale ed orientale e propone che un tale partenariato, in un numero sempre più vasto di settori di attività, rifletta la relazione specifica e istituzionalmente aperta esistente tra le due istituzioni.

Si chiede pertanto:

1. Quali progetti culturali con i PECO esistevano già prima di tale dichiarazione e cosa ne è stato?
2. Con quali progetti culturali ha cercato la Commissione di procedere su tale strada e qual è l'obiettivo che si pone per i futuri progetti di cooperazione culturale con i PECO?

Risposta data dal signor Oreja a nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

In virtù dell'articolo 128 del trattato CE e sulla scia della dichiarazione dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa riunitisi a Vienna nell'ottobre 1993, la Commissione e il Consiglio d'Europa si fanno promotori di varie iniziative comuni nel settore dei beni culturali. In particolare, le giornate europee per il patrimonio e la fondazione europea per la formazione finalizzata alla conservazione del patrimonio culturale contemplano la partecipazione dei paesi dell'Europa centrorientale.

Inoltre, dal 1992 la Commissione finanzia, nell'ambito delle azioni pilota per la conservazione dei beni culturali europei, progetti di restauro di monumenti e siti storici nei paesi dell'Europa centrorientale associati alla Comunità.

La cooperazione proseguirà nel futuro, di modo che tali paesi possano trarre ampio beneficio dalla loro partecipazione sia alle azioni comunitarie nel campo dei beni culturali che alle iniziative comuni della Commissione e del Consiglio d'Europa, quali le citate giornate europee per il patrimonio, che per il 1997 dovrebbero addirittura essere inaugurate a Sarajevo.

(97/C 186/280)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4010/96

di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Reazione della Commissione alla relazione di Sir Russel Johnston sulla cooperazione culturale tra Consiglio d'Europa e UE

In qualità di ex relatrice in seno al Consiglio d'Europa sulla cooperazione culturale europea e e in quanto membro attuale della commissione cultura del Parlamento europeo l'interrogante è stata invitata ad una riunione della commissione cultura del Consiglio d'Europa tenutasi a Salonicco. In detta occasione tale commissione ha approvato, il 27 maggio 1996, la relazione di Sir Russel Johnston sulla «Cooperazione culturale europea e l'Unione europea».

E' già a conoscenza la Commissione di tale relazione? Esistono un parere della Commissione e proposte in merito alla cooperazione col Consiglio d'Europa? Esistono già progetti concreti di cooperazione?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(26 febbraio 1997)

La Commissione è a conoscenza della relazione citata dall'onorevole parlamentare, la quale, specie in rapporto alla proposta di cooperazione culturale, ottempera all'articolo 128 del trattato che favorisce la cooperazione in materia di cultura fra la Comunità e il Consiglio d'Europa. La Commissione approva la relazione in quanto questa promuove una cooperazione basata sul riconoscimento reciproco del carattere specifico di ciascuna istituzione dal punto di vista sia giuridico che delle competenze.

Per quanto riguarda la cooperazione attuale, la Commissione ricorda il sostegno che entrambe le istituzioni offrono all'iniziativa «giornate europee per il patrimonio» e alla fondazione europea per la formazione finalizzata alla conservazione del patrimonio culturale, nonché il successo riportato negli ultimi anni da tali due progetti concreti di cooperazione.

(97/C 186/281)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4015/96

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(18 dicembre 1996)

Oggetto: Esportazione di bestiame vivo dalla UE al Medio Oriente

Come certamente consterà alla Commissione un nuovo filmato trasmesso dalla televisione tedesca nello scorso ottobre ha posto in evidenza l'estrema crudeltà cui è sottoposto il bestiame vivo allorché è esportato dalla UE al Medio Oriente. Nel filmato si vede del bestiame trasportato su strada dalla Germania, attraverso l'Austria, fino a Trieste dove è caricato su nave per con destinazione il Libano.

A Trieste vediamo il trasbordo di una vacca ferita che non può muoversi. Viene appesa ad una gru per mezzo di una corda legata ad una zampa anteriore, viene lasciata oscillare in aria e caricata sulla nave. Le scene riprese a Beirut sono orripilanti: si vedono bestie ferite o troppo deboli per muoversi, vengono legate ad una o ad ambedue le zampe anteriori, issate dalla nave con la gru e scaricate violentemente sui camion in attesa.

Il filmato mostra anche le crudeltà inflitte durante il trasbordo degli animali feriti al mattatoio libanese. Ad una vacca che non riesce a sollevarsi sono inferti calci e colpi di bastone e quando ciò non sortisce alcun effetto l'addetto al macello si accanisce mettendo le dita nell'occhio della bestia e poi cerca di trascinarla per le corna.

Il peggio è che questi terrificanti scambi commerciali sono sovvenzionati dal contribuente comunitario. Generose sovvenzioni vengono versate ai commercianti che esportano il bestiame a paesi non comunitari. Secondo la trasmissione tedesca sono state versate circa 235.123.000 sterline di sovvenzioni agli esportatori. Ciascun animale riceve una sovvenzione di circa 450 sterline. Nel 1995 sono stati esportati 257.338 capi di bestiame dalla Germania.

Quale azione intende la Commissione adottare alla luce di quanto sopra?

Non ritiene la Commissione sbagliato che il contribuente comunitario sovvenzioni tali crudeltà? Non sarebbe meglio se le sovvenzioni fossero disponibili soltanto per l'esportazione di carni invece di bestiame vivo? Che cosa propone la Commissione per sviluppare politiche che contribuiscano a passare dall'esportazione di bestiame vivo a quella di carne?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 gennaio 1997)

La Commissione è al corrente del filmato televisivo citato dall'on. parlamentare, riguardante il trasporto di bovini dalla Germania in Libano via Trieste e deplora gli atti di crudeltà verso gli animali, che emergono dal filmato in questione.

La Commissione è sempre più preoccupata per la situazione del benessere degli animali commercializzati tra la Comunità e i paesi terzi. Sebbene la Comunità abbia adottato parecchie misure per proteggere gli animali trasportati tanto all'interno del suo territorio, quanto allorché una parte del viaggio avviene nel territorio di paesi terzi, non si può negare che vi siano casi di controlli inadeguati dell'applicazione delle norme da parte delle autorità, nonché di inadeguato rispetto delle stesse da parte degli operatori commerciali.

Particolari problemi si presentano negli scambi con paesi terzi, dato che, ovviamente, le direttive della Comunità non sono direttamente applicabili agli stessi. Tuttavia, la direttiva 91/628/CEE, modificata dalla direttiva 95/29/CE [1] contiene talune disposizioni destinate a garantire il rispetto di adeguate condizioni di benessere da parte degli operatori che trasportano animali dal territorio della Comunità a paesi terzi. In particolare, le autorità dello Stato membro esportatore devono garantire che nessun animale venga trasportato senza che si sia presa adeguata cura dello stesso durante il viaggio e all'arrivo a destinazione. A norma di tali disposizioni, le autorità di uno Stato membro dovrebbero, teoricamente, essere in grado di garantire che l'esportatore rispetti le disposizioni della direttiva per tutta la durata del viaggio e che effettui il trasporto in autocarri e navi adeguati.

A seguito delle recenti rimostranze, la Commissione intende intervenire ulteriormente presso le autorità italiane e tedesche sull'argomento.

Onde aumentare la protezione per gli animali trasportati verso paesi terzi, la Commissione sta attualmente esaminando la possibilità di ritirare le restituzioni all'esportazione agli esportatori che non abbiano palesemente rispettato le norme sul benessere degli animali durante il trasporto. La Commissione informa l'on. parlamentare che sono stati compiuti notevoli progressi in merito e che spera di poter presentare una proposta in un prossimo futuro.

[1] G.U. n. L 148 del 30.6.1995.

(97/C 186/282) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4017/96**

di Marianne Thyssen (PPE) al Consiglio

(9 gennaio 1997)

Oggetto: Modifica dell'aliquota IVA applicata ai prodotti della floricoltura

Il 25 giugno 1996 il Consiglio dei Ministri ha approvato la direttiva 96/42/CE [1] che modifica la direttiva 77/388/CEE [2] sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto che consente agli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta alle cessioni di piante vive e altri prodotti della floricoltura.

Negli Stati membri che applicano l'aliquota ridotta, ciò ha fatto sorgere una situazione in cui la semplice cessione di fiori e piante è soggetta alla tariffa ridotta, mentre la cessione di fiori e piante nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare nella realizzazione di giardini, non viene considerata come un'attività commerciale distinta dalla prestazione di servizi ed è pertanto soggetta all'aliquota IVA normale.

1. Non pensa il Consiglio che tale situazione danneggi sotto il profilo della concorrenza i fornitori di servizi connessi alla cessione di fiori e piante rispetto a coloro che si limitano alla cessione di fiori e piante?

2. Non pensa il Consiglio che tale normativa favorisca il lavoro nero o quanto meno scoraggi il consumatore dall'avvalersi di servizi professionali?

3. Non sarebbe opportuno applicare alla cessione di prodotti e ai servizi correlati la loro propria aliquota IVA?

(1) GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34.
(2) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Risposta

(24 marzo 1997)

L'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare riguarda il problema dell'applicazione del diritto secondario comunitario che rientra nella competenza della Commissione. Si rinvia quindi l'Onorevole Parlamentare alla risposta della Commissione alla sua interrogazione 4016/96.

(97/C 186/283)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4018/96

di Christian Rovsing (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Presunta incompatibilità tra la nuova normativa tedesca del lavoro e le disposizioni del trattato relative alla libertà di circolazione dei lavoratori nonché dei prestatori di servizi

In virtù della legge sulle «condizioni di lavoro obbligatorie nel contesto delle prestazioni di servizi transfrontalieri», la cosiddetta «Arbeitnehmer-Entsendegesetz» dell 26 febbraio 1996, entrata in vigore il 1° marzo u.s., i datori di lavoro sono tenuti a notificare alle autorità locali tutti i cittadini non tedeschi, fra cui anche i cittadini di altri paesi dell'Unione europea, occupati nel settore della costruzione. Pur potendo considerare tale legge un tentativo di rafforzare il controllo sulle importazioni di manodopera illegale dall'Europa centrale e orientale, l'obbligo di consegnare alle autorità tedesche rapporti esaurienti e permanentemente aggiornati costituisce un onere amministrativo molto rilevante, in particolare per le imprese danesi che tradizionalmente impiegano un gran numero di lavoratori nei loro numerosissimi cantieri in Germania. L'effetto di tale legge è pertanto di ostacolare seriamente la mobilità riducendo pertanto l'efficienza del mercato interno.

E' disposta la Commissione a rendere nota la sua opinione in merito alla compatibilità delle disposizioni riguardanti l'obbligo di notifica dei lavoratori, cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, con le disposizioni del trattato sulla non discriminazione (articolo 6), sulla libertà di circolazione dei lavoratori (articolo 48) e sulla libertà di circolazione dei prestatori di servizi (articolo 59 segg.)?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(6 marzo 1997)

La legge tedesca sulle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati sul territorio tedesco nel settore delle costruzioni regolamenta un settore ormai coperto dal diritto comunitario.

La direttiva del 16 dicembre 1996 sul distacco dei lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi [1] prevede, infatti, una base consolidata di regole minime di diritto del lavoro che deve essere rispettata da ogni impresa che opera nel quadro di prestazioni di servizi transnazionali sul territorio di uno Stato membro, distaccandovi a tal fine propri lavoratori. Al fine di agevolare una buona applicazione della direttiva, il cui termine di trasposizione è fissato al 16 dicembre 1999, questa prevede la realizzazione di una cooperazione amministrativa fra gli Stati membri.

Detta cooperazione consiste segnatamente nel rispondere alle richieste di informazioni motivate da parte delle amministrazioni pubbliche relativamente alla messa a disposizione transnazionale dei lavoratori, anche per quanto riguarda gli abusi manifesti o presunti casi di attività transnazionali illegali.

Mentre attualmente il controllo della legislazione in tale settore spetta agli Stati membri, la cooperazione amministrativa consentirà in futuro un migliore coordinamento e quindi la semplificazione delle procedure di controllo dell'applicazione del diritto riguardante il distacco dei lavoratori.

In ogni caso, ogni misura nazionale vigente in tale settore deve rispettare gli articoli del trattato CE indicati dall'on. parlamentare.

La Commissione non dispone attualmente di elementi sufficienti per considerare la normativa di legge tedesca di cui si tratta come incompatibile con gli articoli del trattato.

[1] Direttiva 96/71/CE, GU L 18 del 21.1.1997.

(97/C 186/284)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4019/96

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Irregolarità nel saldo delle spettanze relative a un programma dell'Unione europea

Nel 1995 la Commissione europea (Direzione generale I/B) ha approvato un progetto intitolato «Escales Mediterraneenes» riguardante la presentazione di alcuni porti europei del Mediterraneo tra cui quello di Kavala in Grecia.

Tra quanti hanno collaborato alla realizzazione del programma figurano la società francese «Cefis» (12, rue Bel Air 13006, Marsiglia) e quella greca «Logos» (odos Kypros 12, Kavala), le quali hanno sottoscritto un contratto per la sua esecuzione.

Da contatti avuti coi servizi della DG I/B è risultato che la società Cefis che è stata interamente pagata dalla Commissione si rifiuta di versare a sua volta alla società greca il 65% degli emolumenti pattuiti (circa 2.600.000 dracme), quantunque il relativo programma sia stato regolarmente portato a termine e la società greca abbia pienamente adempiuto agli obblighi inizialmente concordati.

Poiché finora non vi è stata alcuna reazione da parte dei servizi della Commissione europea non disponendo la società Logos di alcune informazioni al riguardo, potrebbe la Commissione riferire quali passi sono stati da essa compiuti al riguardo e come intende far sì che la società greca riscuota le somme che le sono dovute?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(24 febbraio 1997)

Nell'ambito del programma Med-Media, la Commissione ha sottoscritto un contratto con l'Agenzia per le reti transmediterranee (ARTM) per l'attuazione della decisione di finanziamento [1]. L'agenzia si impegnava a gestire il programma conformemente alla decisione della Commissione stabilendo, per la distribuzione degli aiuti finanziari, relazioni contrattuali con 35 reti finanziate. Tali reti comprendono la società Cefis, che gestiva il progetto «Escales Méditerranéennes».

Pertanto, data la natura delle relazioni contrattuali fra la Commissione e l'ARTM, spetta alla società Logos far valere i propri diritti in base ai termini dell'accordo che avrebbe concluso con la Cefis.

[1] GU L 181 dell'1.7.1992.

(97/C 186/285)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4024/96

di Franz Linser (NI) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Aiuti inammissibili: denunce contro le ditte Tirol-Werbung e TIS-Tourismusinformationssystem GmbH

Mi sono giunte notizie secondo cui la ditta Feratel Produktions- und Warenvertriebsgeselleschaft m.b.H. avrebbe presentato il 12.9.1995 una denuncia alla Commissione contro l'attività della ditta Tirol-Werbung o della sua controllata al 100% TIS-Tourismusinformationssystem GmbH, poiché l'attività di queste aziende, in quanto enti statali, sarebbe secondo la denunciante contraria alla concorrenza e violerebbe le norme della UE in materia. Il procedimento è stato avviato e ne è nato un fitto scambio di corrispondenza.

1. Può la Commissione far sapere a che punto stanno le cose attualmente;

2. Fra quanto quanto tempo dovrebbe concludersi il procedimento; e

3. Se si prospetta l'istruzione di una pratica riguardante la Repubblica austriaca?

Risposta data dal Sig. Van Miert per conto della Commissione

(4 febbraio 1997)

A seguito della denuncia, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni all'Austria ed ha ricevuto una risposta il 22 gennaio 1996. Al fine di poter meglio valutare se le misure in questione configurino un elemento di aiuto e siano compatibili con il mercato comune, la Commissione sta attualmente esaminando una serie di studi relativi al finanziamento dei sistemi di prenotazione. I ricorrenti saranno naturalmente informati del risultato di tale esame.

Per quanto riguarda la durata dell'esame, non esiste una procedura di denuncia formalizzata nel campo degli aiuti di stato e la Commissione non è vincolata al periodo di due mesi previsto per la valutazione preliminare nei casi di aiuto notificato. I terzi, tuttavia, in virtù dell'effetto diretto dell'articolo 93, paragrafo 3, terza frase del trattato CE, possono ottenere la tutela giuridica davanti a un tribunale nazionale in caso di violazione del divieto di dare esecuzione a misure d'aiuto prima dell'autorizzazione della Commissione.

(97/C 186/286)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4025/96

di Christof Tannert (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Recepimento nei singoli Stati membri della direttiva sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

A che punto è nei singoli Stati membri il recepimento della direttiva 90/219/CEE [1] sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati?

Qual è l'opinione della Commissione su come stanno andando le cose nei singoli Stati membri con questa direttiva?

La Commissione dispone di relazioni sintetiche sulle esperienze fatte, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2?

Qual è l'opinione sintetica della Commissione in proposito, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3?

[1] GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

La situazione relativa all'applicazione della direttiva 90/219/CEE negli Stati membri è riportata in uno schema che viene direttamente inviato all'onorevole parlamentare ed alla segretaria del Parlamento.

La Commissione ha valutato l'esperienza maturata dagli Stati membri nel quadro della direttiva sulla scorta delle relazioni inviatele in virtù dell'articolo 18 della direttiva. Ulteriori scambi di esperienze a questo proposito si sono avuti negli incontri che la Commissione ha tenuto con le autorità competenti e le altre parti interessate. Alla luce di tutte queste informazioni, la Commissione ha concluso che è opportuno modificare la direttiva in

funzione del progresso tecnico e correggerne alcune debolezze, come del resto indicava la comunicazione «La biotecnologia ed il libro bianco su crescita, competitività ed occupazione. Preparare i prossimi sviluppi», del giugno 1994. La Commissione ha pertanto proposto la modifica della direttiva 90/219/CEE, pur garantendo il mantenimento degli attuali livelli di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Nel corso del 1997 la Commissione pubblicherà, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva, una sintesi delle esperienze degli Stati membri basata sulle relazioni inviate dagli Stati membri stessi, una volta che queste le siano state tutte trasmesse in forza all'articolo 18, paragrafo 2.

(97/C 186/287)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4026/96

di Karin Junker (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: «Regione europea della cultura»: attuazione del commento alla linea di bilancio B3-2001

Nel bilancio 1996 al commento alla linea di bilancio B3-2001 (CALEIDOSCOPIO 2000 — Programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea) è stato aggiunto un nuovo paragrafo del seguente tenore:

«E' altresì imputato a questa voce il sostegno alle attività artistiche e culturali in una regione scelta ogni anno come 'Regione europea della cultura'«.

Quali provvedimenti ha preso la Commissione per dare attuazione a questo paragrafo e, qualora non ne abbia ancora presi, cosa conta di fare nel prossimo futuro?

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione

(21 febbraio 1997)

La linea di bilancio B3-2001 è destinata all'attuazione di «Caleidoscopio», programma di sostegno a progetti di cooperazione culturale nella Comunità. Il sostegno comunitario accordato a titolo della linea B3-2001 è quindi conforme alle condizioni e ai criteri stabiliti dalla decisione n. 719/96/CE [1] che istituisce questo programma, adottato il 29 marzo 1996 in codecisione da Parlamento e Consiglio, al termine di quasi due anni di discussioni.

Il programma Caleidoscopio non prevede disposizioni a favore di un'iniziativa specifica intitolata «regione europea della cultura».

Sono, invece, ammissibili a titolo di questo programma, conformemente agli obiettivi fissati all'articolo 2 della decisione suddetta, i progetti di cooperazione culturale presentati da operatori provenienti da varie regioni di almeno tre Stati membri.

Di conseguenza, è in forza della decisione n. 719/96/CE che istituisce il programma Caleidoscopio che la Commissione intende, come peraltro deve, proseguire l'esecuzione della linea di bilancio B3-2001 relativa all'attuazione di questo programma.

[1] GU L 99 del 20.4.1996.

(97/C 186/288)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4033/96

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Studio relativo a tessere di parcheggio per disabili

La Commissione può fornire precisazioni sul progetto di studio relativo a tessere di parcheggio per disabili? In caso affermativo, può indicare quale sarà il costo dell'operazione e in che modo essa si inserisce nel quadro delle pari opportunità e delle azioni pilota del nuovo programma specificato dal Parlamento nella relativa linea di bilancio?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(6 marzo 1997)

Lo studio che la Commissione prevede di svolgere sulle carte di posteggio per disabili avrà come obiettivo quello di ricavare informazioni concrete sulle facilitazioni generali di posteggio relative a tali carte in ogni Stato membro, nonché indirizzi utili cui rivolgersi per ottenere informazioni supplementari.

In conformità delle note della linea di bilancio B3-4102 destinata a promuovere azioni preparatorie in favore della parità di possibilità per i disabili, un «importo massimo di 200.000 ECU può coprire le spese di studi, di riunioni di esperti, di conferenze e congressi, di informazione e di pubblicazioni direttamente riguardanti la realizzazione dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, ad esclusione di quelle che riguardano la gestione di tali azioni ovvero l'amministrazione generale (comunicazione della Commissione del 22 aprile 1992)». Per quanto precede, lo studio indicato dall'Onorevole parlamentare sarebbe quindi coperto da tale stanziamento.

Per quanto attiene invece al costo definitivo dell'operazione, la Commissione non è in grado di fornire un'indicazione precisa di tale importo in quanto non è stata ancora ultimata la procedura di invito a presentare offerte per la selezione del contraente che sarà incaricato della realizzazione dello studio di cui si tratta.

(97/C 186/289)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4034/96

di Thomas Megahy (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Avvertenze sui rischi per la salute delle bevande alcoliche

Secondo notizie riportate dalla stampa britannica, il progetto della catena di cooperative di supermercati, che intende indicare sull'etichetta delle proprie marche di vini, alcolici e birra i quantitativi limite di consumo giornaliero di alcol raccomandati dal governo, potrebbe essere contestato in base alle regolamentazioni dell'UE in materia di etichettatura dei prodotti. Tali informazioni sono esatte? In caso affermativo, la Commissione intende proporre modifiche alla normativa in vigore al fine di:

1. consentire che tale lodevole iniziativa sia realizzata e
2. più in generale, autorizzare i produttori ad offrire, se lo desiderano, informazioni che vanno al di là dei requisiti minimi fissati?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

La Commissione è tenuta ad inserire le esigenze di protezione della salute nelle sue diverse politiche (art. 129 del trattato CE). Un elemento importante che consente ai consumatori di prendere una decisione in conoscenza di causa è la fornitura di dati completi e, al riguardo, l'etichettatura ha una funzione importante.

Fatta questa premessa, i fabbricanti o i distributori di bevande alcoliche sono autorizzati a fornire qualsiasi informazione supplementare che ritengano opportuna sul tenore alcolico oltre alla dichiarazione obbligatoria del titolo alcolimetrico volumico.

Per il vino, non è permesso aggiungere sull'etichetta informazioni supplementari sul tenore alcolico, a parte l'informazione obbligatoria sul titolo alcolimetrico volumico. Le norme comunitarie sull'etichettatura dei vini sono esaustive e di conseguenza sono consentite unicamente le indicazioni opzionali autorizzate.

La possibilità che la Commissione prenda in considerazione eventuali modifiche alla legislazione in materia è stata discussa nel contesto dell'ultima modifica legislativa concernente l'etichettatura del vino, nel giugno 1996. A tale momento è stato riconosciuto che questa informazione potrebbe essere interessante per i consumatori, a patto di essere armonizzata a livello comunitario per tutte le bevande alcoliche. La Commissione sta esaminando in che maniera inserire nella legislazione comunitaria gli aspetti sollevati dal Consiglio.

(97/C 186/290)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4035/96

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Partecipazione dei Fondi strutturali al restauro e alla conservazione del patrimonio storico-artistico europeo

Può la Commissione elencare, per ciascuno Stato membro e specificando opere, importi in Ecu e fondo di finanziamento, i monumenti del patrimonio storico europeo che sono stati restaurati con il concorso dei Fondi strutturali nel periodo 1989-1994 e negli anni 1995-1996, indicando altresì le previsioni esistenti nei Quadri comunitari di sostegno per gli anni 1997-1999?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(11 febbraio 1997)

In una sua recente comunicazione dal titolo «Politica di coesione e cultura — Un contributo all'occupazione» [1], la Commissione ha illustrato il ruolo dei Fondi strutturali nel promuovere la cultura.

Dal momento che gli Stati membri approvano e realizzano sotto la loro responsabilità i progetti finanziati dai Fondi strutturali, la Commissione non dispone di informazioni sistematiche relative a particolare tipi di progetti come quelli connessi con il patrimonio culturale europeo.

E' difficile inoltre fornire cifre esatte sulla partecipazione dei Fondi strutturali ad azioni che riguardano il patrimonio culturale, in quanto le misure a favore della cultura spesso rientrano negli obiettivi di altri programmi (turismo, ambiente, assistenza alle piccole e medie imprese, formazione professionale). In ogni caso, si calcola che nell'ambito dei programmi dei Fondi strutturali per il periodo 1989-1993 siano stati direttamente destinati al settore culturale circa 400 MECU. Non esistono ancora stime relative all'attuale periodo di programmazione (1994-1999).

[1] COM (96) 512 def..

(97/C 186/291)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4037/96

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Iniziative «emblematiche» della Commissione europea per il restauro del patrimonio monumentale

Su iniziativa del Parlamento europeo la Commissione concede dal 1983 sovvenzioni dirette per il restauro di monumenti e siti europei simbolici, aventi un grande valore storico.

Può la Commissione fornire l'elenco dei monumenti che hanno beneficiato di tali aiuti fin dall'inizio, indicando le opere sovvenzionate, l'importo e l'anno di concessione della sovvenzione?

Può la Commissione fornire dettagli in merito ai requisiti necessari per beneficiare di tali aiuti?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(24 febbraio 1997)

Su iniziativa del Parlamento e in attuazione del bilancio comunitario, dal 1993 la Commissione ha contribuito finanziariamente al restauro di monumenti europei e di siti di notevole valore storico e simbolico. Si tratta dei seguenti monumenti e siti: l'Acropoli di Atene, il centro storico del Chiado di Lisbona, i monasteri del Monte Athos, i monumenti lungo il Camino de Compostela e la Cattedrale di Burgos in Spagna e il Collegio europeo dell'Università di Coimbra in Portogallo.

I contributi finanziari della Commissione si basano sul commento del bilancio comunitario e su relazioni tecniche dettagliate presentate dalle autorità nazionali responsabili dell'attuazione delle opere di restauro.

Informazioni dettagliate sugli importi concessi per detti monumenti e siti nel periodo in questione sono inviati direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento.

(97/C 186/292)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4040/96

di José Barros Moura (PSE) al Consiglio

(9 gennaio 1997)

Oggetto: Progetto dell'Alqueva

L'articolo 3, lettera e) della Convenzione conclusa tra il Portogallo e la Spagna al fine di disciplinare lo sfruttamento idrico dei tratti internazionali dei fiumi Minho, Lima, Tago, Guadiana, Chança e rispettivi affluenti, in vigore dal 7 aprile 1969, garantisce al Portogallo l'utilizzazione del tratto internazionale del fiume Guadiana e tra i due paesi non esiste alcuna controversia sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo.

Tuttavia, in vista del finanziamento del progetto dell'Alqueva, la Commissione ha chiesto al Portogallo garanzie unilaterali sul volume d'acqua da utilizzare. Come valuta il Consiglio il sospetto grave e totalmente infondato che la Spagna non rispetterebbe l'accordo?

Risposta

(24 marzo 1997)

L'argomento che è oggetto dell'interrogazione dell'Onorevole membro del Parlamento riguarda le autorità competenti degli Stati membri menzionati.

(97/C 186/293)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4044/96

di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) alla Commissione

(6 gennaio 1997)

Oggetto: Allegato VI della direttiva sui pesticidi 91/414/CEE

«La direttiva 94/43/CE [1] del Consiglio del 27 luglio 1994 che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE [2] relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è annullata», così afferma testualmente la sentenza della Corte di giustizia europea del 18 giugno 1996.

1. Può la Commissione far sapere esattamente quali passi ha compiuto a seguito della sentenza?

2. Presenterà al Parlamento un nuovo allegato e quando intende farlo?

3. A che punto sono i lavori di definizione di tale proposta e qual è il loro esatto contenuto?

---

[1] GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 31.
[2] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(31 gennaio 1997)

La Commissione sta preparando una nuova proposta di direttiva del Consiglio che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE. Preparando tale proposta, la Commissione tiene particolarmente conto delle conclusioni della sentenza della Corte nella causa C-303/94.

La Commissione ritiene che l'adozione di questa nuova proposta da parte del Consiglio sia urgente, dato che i primi inserimenti di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE potrebbero essere previsti per il primo trimestre del 1997. La Commissione spera pertanto di poter adottare la proposta entro la fine del primo trimestre 1997. Essa rispetterà tutti gli impegni in materia di consultazione o informazione del Parlamento.

(97/C 186/294)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4045/96

di Mair Morgan (PSE) alla Commissione

(6 gennaio 1997)

Oggetto: Dazio sull'importazione di veicoli commerciali

Consta alla Commissione che, in base alle regolamentazioni in vigore i veicoli come l'autocarro Isuzu Double Cab (2771 c.c.) sono considerati autoveicoli per il trasporto merci (codice N.C. 8704) e come tali soggetti ad un dazio del 22% e che il governo del Regno Unito considera tali veicoli come automobili ai fini fiscali e si rifiuta di rimborsare l'IVA?

Questa classificazione selettiva è legale ai sensi della legislazione sul mercato unico? Sono attualmente in vigore direttive che impediscono agli Stati membri di incrementare le proprie entrate fiscali trattando i veicoli importati in modo non conforme alla loro classificazione UE?

Conviene anche la Commissione che, se un veicolo è classificato come autoveicolo commerciale ai fini dei dazi sull'importazione, dovrebbe esserlo anche per il pagamento dell'IVA e di altre imposte sulle vendite e che tale classificazione dovrebbe essere standardizzata a livello di mercato unico?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(12 febbraio 1997)

I dazi doganali e l'IVA, sebbene siano entrambi fonti di entrate, sono basati su principi completamente diversi. Non vi è alcun nesso tra i criteri per decidere l'aliquota del dazio e quelli per determinare il diritto alla deduzione dell' IVA.

Nell'ambito della tariffa doganale comune, esistono definizioni standard convenute per determinare l'aliquota di dazio applicabile all'importazione di diversi tipi di autoveicoli. Non esiste, invece, una definizione standard del genere per determinare la deducibilità dell'IVA.

Conformemente alla sesta Direttiva sull'IVA (77/388/CEE [1]), l'IVA non è deducibile dagli acquisti di beni e di servizi non strettamente commerciali. È compito degli Stati Membri di decidere come distribuire, pro-rata, l'IVA sull'acquisto di veicoli ad uso privato e commerciale. Tuttavia, l'Articolo 17, paragrafo 6 della Direttiva permette agli Stati Membri di mantenere le esclusioni che essi applicavano prima dell'adozione della Direttiva stessa ed alcuni Stati Membri hanno continuato a vietare la deduzione della tassa sull'acquisto di certi tipi di veicoli per uso privato e commerciale.

La deduzione dell'IVA sugli acquisti di beni e di servizi è collegata all'uso professionale e la Commissione ritiene che una definizione comune di autoveicoli a scopo d'IVA e di dazi non sia né desiderabile, né possibile. Tuttavia essa ritiene auspicabile armonizzare le regole concernenti la deduzione dell'IVA nel mercato unico; questo è uno degli obiettivi dell'attuale programma di lavoro della Commissione inteso ad istituire un nuovo sistema di IVA adeguato al mercato unico.

[1] GU L 145, del 13.6.1977.

(97/C 186/295)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4048/96

di Caroline Jackson (PPE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Organofosfati e ESB

Può la Commissione confermare che, nell'ambito dello sforzo comunitario di ricerca sull'encefalopatia spongiforme bovina, si sta indagando la questione di un'eventuale connessione fra l'uso di composti organo-fosforati e la suscettibilità dei bovini all'ESB?

Qualora la risposta sia negativa, si prega di indicarne le ragioni.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(18 febbraio 1997)

La Commissione ha chiesto al Comitato scientifico multidisciplinare il suo parere sui possibili collegamenti fra i composti organofosforici e la suscettibilità del bestiame all'encefalopatia spongiforme bovina. Nella sua riunione del 19 dicembre 1996, il comitato, per potersi adeguatamente pronunciare, ha chiesto alla Commissione un fascicolo completo di tutti i dati pubblicati sull'argomento, passati in rassegna da specialisti della materia. Detto fascicolo è in corso di costituzione.

La richiesta di proposte sulle attività di ricerca e sviluppo tecnologico in materia di encefalopatie spongiformi bovine, pubblicato il 17 dicembre 1996, prevede la possibilità di finanziare progetti per la ricerca sulla determinazione di cofattori capaci di facilitare, ritardare o prevenire lo sviluppo di encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali. Ai progetti idonei sarà accordata un'adeguata priorità.

(97/C 186/296)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4049/96

di Caroline Jackson (PPE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Integrazione di considerazioni di ordine ambientale nel programma di lavoro della Commissione

In risposta ad una interrogazione scritta del 6 marzo 1996 (P-0623/96) [1], il membro della Commissione dichiara che:

— la relazione che accompagna ciascuna proposta deve descriverne l'impatto ambientale ed i relativi costi e benefici in termini ecologici, e che

— nella versione pubblicata del programma di lavoro della Commissione un allegato elencherà le voci suscettibili di avere un impatto significativo sull'ambiente.

Potrebbe la Commissione spiegare perché tali impegni non hanno trovato attuazione (programma di lavoro della Commissione) [2] e dichiarare che cosa intende fare per garantire che la trovino in futuro?

---

[1] GU C 297 dell'8.10.1996, pag. 11.
[2] GU C 282 del 26.9.1996, pag. 4.

Risposta data dalla Signora Bjerregaard a nome della Commissione

(14 febbraio 1997)

Come dichiarato nella risposta all'interrogazione scritta P-0623/96 della Signora Riis-Jorgensen, la Commissione ha deciso che solo nel caso di misure che abbiano un impatto ambientale significativo la relazione che accompagna ciascuna proposta deve descriverne l'impatto ambientale e i relativi costi e benefici in termini ambientali.

Queste misure sono state provvisoriamente indicate nel programma di lavoro.

Tra breve la Commissione pubblicherà il suo programma di lavoro per il 1997 nella Gazzetta ufficiale e nel bollettino dell'Unione europea indicando i provvedimenti per i quali, con ogni probabilità, si renderà necessaria una valutazione dell'impatto ambientale.

(97/C 186/297)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4051/96

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Privatizzazione dell'IRI

La vendita da parte dell'IRI della Cirio-Bertolli-de Rica è avvenuta in condizioni che sollevano interrogativi e perplessità. Senza voler entrare nel merito della questione, che è oggetto di una indagine giudiziaria, la Commissione può dirci:

1. se era al corrente dell'operazione?
2. se la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo presumibile di mercato può essere configurata come un aiuto di Stato?

In caso affermativo,

3. quali conseguenze intende trarre per ristabilire le regole ed evitare che operazioni simili possano ripertersi?

Risposte data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(7 febbraio 1997)

La Commissione non era formalmente al corrente delle condizioni che hanno caratterizzato la vendita del gruppo Cirio – Bertolli – De Rica da parte dell'IRI, e di conseguenza, questa non disponeva delle informazioni necessarie per accertare la presenza di elementi di aiuto di Stato di cui l'acquirente avrebbe potuto beneficiare.

Al fine però di poter analizzare il caso ed accertare la presenza di eventuali aiuti, la Commissione ha indirizzato alle autorità italiane una richiesta di informazioni.

(97/C 186/298) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4052/96**

di Cristiana Muscardini (NI) e Gastone Parigi (NI) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Progetto «Processo ortofrutticolo biologico per la Provincia di Belluno»

L'associazione bellunese agricoltori biologici (ABAB) ha presentato tramite la Regione Veneto un progetto denominato «Processo Ortofrutticolo Biologico per la Provincia di Belluno» al fine di poter usufruire di finanziamenti previsti per l'obiettivo 5 b dei Fondi strutturali.

1. Può la Commissione comunicare se il progetto è stato approvato?

In caso affermativo,

2. può indicare l'ammontare del finanziamento?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 febbraio 1997)

La selezione e la concessione del contributo pubblico ai singoli progetti nel quadro dei regimi di aiuto previsti dai documenti unici di programmazione dell'obiettivo 5b sono di competenza esclusiva dell'autorità nazionale responsabile dell'attuazione dei programmi; in Italia, in particolare, tale compito spetta alle regioni o alle province autonome.

Il dispositivo di sorveglianza dei programmi, creato nell'ambito di comitati ad hoc cui prende parte la Commissione, si fonda da un lato sul controllo finanziario e materiale delle azioni (che, per i regimi di aiuto, non implica un'informazione dettagliata riguardo al nominativo del beneficiario) e, dall'altro, sulla valutazione dell'impatto degli interventi, che viene effettuata al momento dell'adozione dei programmi (valutazione ex ante), nel corso della fase di attuazione (valutazione in itinere) e successivamente alla conclusione dell'azione (valutazione ex post).

La sola amministrazione competente a fornire le informazioni relative al progetto in questione è quindi la regione Veneto, in particolare la «Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario – via Torino 110 – 30173 Mestre-Venezia».

(97/C 186/299) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4053/96**

di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Discriminazione delle PMI sul mercato dell'elettricità

1. Sa la Commissione che le compagnie elettriche nei Paesi Bassi costituiranno con ogni probabilità una sola grande impresa produttiva sul mercato liberalizzato dell'elettricità?

2. Sa la Commissione che ciò comporterà alti costi di ristrutturazione?

3. Sa la Commissione che le PMI dei Paesi Bassi temono che tali costi saranno scaricati su di loro nei prossimi dieci anni poiché esse non avranno ancora libertà di scelta sul mercato dell'elettricità?

4. Non ritiene la Commissione che ciò ponga le PMI in una situazione svantaggiosa rispetto a tale grande impresa e che, di conseguenza, ci rimettano in termini di competitività?

5. Ritiene la Commissione che ciò sia conforme ai principi del mercato interno? In caso contrario, cosa intende fare la Commissione al riguardo?

Risposta data dal Sig. Van Miert a nome della Commissione

(21 febbraio 1997)

1. e 5. La Commissione è venuta a conoscenza di iniziative preliminari, prese nel quadro dei piani di concentrazione dei produttori di energia elettrica dei Paesi Bassi, per costituire un'unica grande impresa produttiva, ma non è ancora stata informata ufficialmente di accordi definitivi. Un eventuale accordo, in linea di principio, dovrebbe essere valutato alla luce del Regolamento del Consiglio N°4064/89 del 21 dicembre 1989 sul controllo delle concentrazioni tra imprese. Nessuna notifica è ancora pervenuta ai sensi del suddetto Regolamento.

Quando la concentrazione non assume una dimensione comunitaria, lo Stato membro interessato ha diritto di chiedere che la Commissione se ne occupi alla luce delle disposizioni di tale Regolamento.

La Commissione seguirà inoltre con attenzione gli sviluppi dei settori nazionali dell'energia elettrica, incluse le conseguenze che tali concentrazioni possono avere, ove vengano autorizzate, alla luce della Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. La Commissione non è a conoscenza di eventuali conseguenze in materia di costi.

3. e 4. La Commissione non è stata informata di eventuali preoccupazioni espresse dalle piccole e medie imprese dei Paesi Bassi. L'eventuale valutazione di una concentrazione da parte della Commissione comporterebbe l'esame dei suoi effetti sul mercato, fra cui quelli sul piano della determinazione dei prezzi, per concorrenti e clienti delle imprese che propongono la concentrazione.

Per quanto riguarda la direttiva 96/92/CE, l'apertura del mercato dell'energia elettrica, favorirà indubbiamente, in primo luogo, i clienti più importanti, migliorandone la competitività nei confronti dei concorrenti dei paesi terzi. Tuttavia, le imprese del settore non potranno compensare gli eventuali ribassi che decidessero di concedere, imponendo prezzi più elevati ai consumatori privi di fonti alternative. La Commissione si aspetta invece che la modernizzazione del settore dell'energia elettrica favorisca tutti i consumatori.

(97/C 186/300) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4054/96**

di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Riconoscimento reciproco di certificati per sommozzatori professionisti

Nei Paesi Bassi i sommozzatori professionisti vengono suddivisi giuridicamente in categorie e registrati sulla base della «decisione sul lavoro in condizioni di pressurizzazione». Essi ricevono un certificato rilasciato dal Centro nazionale di immersione subacquea a nome del ministero degli Affari sociali e l'Occupazione. Tuttavia, tale certificato non viene riconosciuto nel territorio dell'UE, essendone la validità limitata esclusivamente ai Paesi Bassi. Il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri dell'UE è molto importante per i sommozzatori professionisti, dal momento che le loro attività hanno spesso carattere transfrontaliero.

1. Può la Commissione far sapere se gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a riconoscere reciprocamente i certificati nazionali dei sommozzatori professionisti?

2. Non ritiene la Commissione che il mancato riconoscimento dei diplomi di immersione subacquea olandesi da parte degli altri Stati membri dell'UE costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e/o dei servizi?

3. In caso affermativo, intende la Commissione armonizzare la legislazione in tale settore?

4. In caso contrario, quali azioni adotta la Commissione in vista della realizzazione di un mercato interno dei sommozzatori professionisti?

Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione

(21 febbraio 1997)

Il riconoscimento reciproco dei certificati di sommozzatore professionista rientra nel sistema generale di riconoscimento dei diplomi, messo a punto a livello comunitario, che si basa a sua volta su due direttive.

La direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, ha messo a punto un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 3 anni (1). Successivamente, questa direttiva è stata completata dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale (2). Questa seconda direttiva riguarda i diplomi che non erano contemplati dalla direttiva 89/48/CEE. In funzione del loro livello, i certificati di sommozzatore professionista rientrano nell'ambito di una di delle due direttive. In entrambi i casi si applicano gli stessi principi generali.

In applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi, una persona pienamente qualificata per esercitare una professione in uno Stato membro deve, in linea di massima, potere esercitare questa stessa professione in un altro Stato membro. Il riconoscimento del diploma, della qualifica o del certificato costituisce dunque la norma. Ci sono, tuttavia, delle eccezioni, ad esempio, quando la formazione che il candidato al riconoscimento ha ricevuto nello Stato membro di provenienza verte su materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal diploma richiesto nello Stato membro ospitante. In questo caso, lo Stato membro ospitante può esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o il superamento di una prova attitudinale («misure di compensazione»).

Queste due direttive si applicano alle professioni regolamentate, cioè alle professioni il cui accesso è legalmente subordinato al possesso di un diploma determinato. Se il certificato emesso dal centro nazionale di immersione a nome del ministero degli Affari sociali e dell'Occupazione dei Paesi Bassi è obbligatorio per accedere a questa professione nei Paesi Bassi, si tratta in questo Stato membro, di una professione regolamentata ai sensi della direttiva.

Se un altro Stato membro esige una qualificazione per accedere a questa professione, si tratterà anche in questo caso di una professione regolamentata e il diploma olandese dovrà essere preso in considerazione. Esso dovrà quindi essere esaminato da un'autorità nazionale secondo le norme previste dalla direttiva e si dovrà dare una risposta al richiedente entro quattro mesi giustificando un'eventuale decisione negativa, contro la quale sarà possibile proporre un ricorso giurisdizionale. Secondo i principi della direttiva, il riconoscimento può essere rifiutato soltanto in caso di differenza sostanziale. Infine, la Commissione non ha l'intenzione di armonizzare i requisiti chiesti in questo settore. Ogni Stato membro resta infatti sovrano per quanto riguarda le normative relative alle professioni sul proprio territorio. L'intervento della Commissione consiste nel garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, nonostante le differenze che possono esistere in materia di qualifiche e tra i sistemi nazionali, basandosi sulle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE e sulla giurisprudenza.

(1) GU L 19 del 24.1.1989.
(2) GU L 209 del 24.7.1992.

(97/C 186/301)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4060/96

di John Iversen (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Sentenza Bosman

E' vero che, alla scadenza del contratto, la Federazione svedese di palla a mano può esigere ancora un indennizzo per il trasferimento di un giocatore a un altro club svedese?

Un club o una federazione possono trattenere la licenza di un giocatore sotto contratto, alla scadenza dello stesso, se ritengono di avere diritto ad un indennizzo per il trasferimento o l'allenamento del giocatore? Oppure un club o una federazione debbono sempre consegnare la licenza di giocatore, se quest'ultimo desidera cambiare club alla scadenza del contratto?

Un club o una federazione possono trattenere in determinate circostanze il certificato di giocatore, oppure sono sempre tenuti ad avviare un'azione civile contro un giocatore se, a loro giudizio, questi deve loro un indennizzo?

Un club o una federazione possono chiedere un indennizzo per l'allenamento o il trasferimento di un giocatore amatore, se quest'ultimo intende passare ad un rapporto di lavoro professionale in un altro club?

Un giocatore amatore, iscrivendosi ad un club, può essere legato a tale club per il resto della sua vita, fin quando un altro club non lo compri mediante trasferimento o indennizzo per l'allenamento?

La sentenza Bosman si applica sia ai paesi dell'UE che a quelli del SEE?

Ai «cittadini non UE» sono garantiti i medesimi diritti di libero trasferimento alla scadenza di un contratto, se appartengono ad un club di un paese UE o SEE?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(5 marzo 1997)

In assenza di precisazioni nell'interrogazione, la Commissione parte dall'ipotesi che l'Onorevole Parlamentare si riferisca alla situazione di un giocatore che vuole esercitare il suo diritto alla libera circolazione sul territorio di un altro Stato membro. Se non fosse questo il caso, la Commissione ricorda che risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che le disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori non sono applicabili allorquando tutti gli elementi della situazione esaminata ricorrono all'interno di un unico Stato membro. Inoltre, la sentenza Bosman si applica soltanto ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo.

Nella sentenza Bosman, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l'esercizio del diritto alla libera circolazione dello sportivo professionista giunto al termine del contratto non possa essere condizionato al pagamento di un'indennità di trasferimento o di formazione. Una società sportiva o una federazione non può quindi utilizzare la licenza di un giocatore al fine di ottenere il pagamento di un'indennità di trasferimento. Tale conclusione è del pari applicabile alla situazione di un dilettante che stipuli un contratto di sportivo professionista con una società sportiva in un altro Stato membro.

Per contro, lo status dei giocatori dilettanti non può essere esaminato alla luce delle disposizioni del diritto comunitario relativo alla libera circolazione dei lavoratori nella misura in cui la loro attività non rappresenta un'attività economica ai sensi del Trattato.

(97/C 186/302) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4065/96**

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Aiuti di Stato all'impresa spagnola SNIACE

È vero che la Commissione ha diffidato il governo spagnolo per gli aiuti di Stato concessi alla ditta SNIACE di Torrelavega (Cantabria)?

Quali motivi specifici adduce la Commissione per giustificare l'intimazione al governo spagnolo? Ha ricevuto risposta da detto governo?

Conosce la Commissione le conseguenze sociali che deriverebbero dalla chiusura definitiva della SNIACE?

E' a conoscenza dei più recenti accordi fra le parti interessate per il rilancio della produzione di detta impresa spagnola?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(12 febbraio 1997)

In risposta ad una denuncia circostanziata, secondo la quale vari tipi di aiuti di Stato illegali sarebbero stati assegnati alla SNIACE per diversi anni, la Commissione ha sollecitato la reazione del governo spagnolo. Data la natura degli elementi della denuncia e la mancanza di una risposta esauriente, entro i termini richiesti, da parte delle autorità spagnole, la Commissione ha registrato il caso come aiuto non notificato. La Commissione ha scritto nuovamente al governo spagnolo chiedendo informazioni supplementari onde poter disporre di tutti gli elementi necessari a completare l'esame preliminare della compatibilità con il mercato comune degli aiuti ricevuti dalla SNIACE. La Commissione è al corrente della natura sensibile di questo caso e del recente accordo per il rilancio della produzione della SNIACE. Essa non è in grado di prevedere, in questa fase, quale sarà il risultato dell'esame in questione.

(97/C 186/303)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4074/96

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Scelta di borsisti per il programma TMR

Molte se ne sono di recente sentite circa le modalità e la trasparenza nella scelta dei borsisti del programma TMR della DG XII della Commissione. Poiché a prevalere deve essere la salvaguardia dell'autorevolezza di questo tipo di provvedimenti può la Commissione riferire su quanto segue:

1. I criteri di scelta vengono applicati rigorosamente e inappuntabilmente?
2. Viene effettuato un esame comparativo approfondito dei requisiti dei singoli candidati?
3. Esiste il precedente di un riesame di proposte di qualsivoglia livello di ricerca (20, 30, 40, ecc.) che sono state respinte durante il periodo programmato di valutazione delle proposte stesse, ma che alla fine sono state approvate in quanto soddisfacenti in periodi straordinari (ad esempio, agosto 1996)?
4. Vi è stato in passato il caso di una domanda riesaminata e respinta dal gruppo di esperti, ma alla fine comunque comparsa nell'elenco delle proposte approvate?
5. I nominativi dei prescelti del programma TMR vengono resi pubblici? Se no, quale ne è la ragione? Se sì, come avviene la comunicazione al pubblico dei prescelti?
6. Intende o no la Commissione riformare l'intero sistema di assegnazione di borse nell'ambito del TMR in modo da non dare adito a commenti circa le modalità di scelta e assicurare trasparenza assoluta quanto ai criteri di della medesima?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(11 febbraio 1997)

1. La valutazione e la selezione delle proposte di borse del programma formazione e mobilità dei ricercatori (FMR) avviene con un processo equo ed efficiente, in base a criteri pubblicati nella Guida per la valutazione e la selezione delle proposte nel campo della formazione mediante la ricerca («Guide to the evaluation and selection of training through research proposals»), che vengono rispettati scrupolosamente. In tale contesto, la Commissione invita osservatori indipendenti a seguire la procedura di valutazione.

2. I meriti individuali dei candidati vengono valutati con i seguenti criteri: esperienza di ricerca, pubblicazioni, lettera di presentazione, beneficio della mobilità e potenziale di formazione. La valutazione si basa sulle informazioni fornite dal candidato nella sua proposta, in particolare sul suo curriculum vitae, sull'elenco delle sue pubblicazioni e sui risultati ottenuti all'Università.

3. Le proposte respinte in una fase di valutazione che vengono ripresentate in una fase ulteriore vengono trattate come le altre proposte. Nella misura del possibile, il presidente del gruppo di esperti le attribuisce valutatori diversi da quelli della prima valutazione.

4. Una proposta non sostenuta dai gruppi di esperti non può comparire sull'elenco delle proposte selezionate. Nessun caso del genere si è prodotto nel corso del programma FMR né nel corso del programma precedente «Capitale umano e mobilità».

5. I nomi dei candidati selezionati vengono pubblicati nelle relazioni annuali del programma FMR (la prima relazione deve ancora uscire). Attualmente è in corso di elaborazione una pubblicazione su Internet.

6. Il sistema di valutazione delle borse FMR è accettato come equo ed efficiente e non è previsto di rivederlo.

(97/C 186/304)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4077/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Sorveglianza e controllo delle malattie trasmissibili

In relazione alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità euorpea» (COM(96) 78) (1), e nell' approvare l'istituzione di una rete epidemiologica transnazionale nel settore delle malattie

e per i vantaggi sinergici che comporta, si esprime preoccupazione per la dotazione finanziaria destinata a creare uno «stato di comunicazione permanente» nonché ad attuare una serie di azioni e si chiede di riconsiderarla, tanto più vista l'importanza che assume in questo momento la sorveglianza epidemiologica della nuova variante del Morbo di Creutzfeldt-Jacob.

(1) GU C 123 del 26.4.1996, pag. 10.

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

Come risulta dalla comunicazione della Commissione che accompagna la proposta di decisione del Consiglio e del Parlamento per la creazione di una rete destinata al controllo epidemiologico e al controllo delle malattie contagiose nella Comunità europea (1), i fondi comunitari vengono usati su vasta scala per sviluppare e sostenere la collaborazione e la creazione di reti fra gli Stati membri per quanto riguarda il controllo delle malattie contagiose (per lo più in base ai programmi sull'Aids e le altre malattie contagiose (2) e al programma Biomed), nonché per fornire una rete telematica che colleghi le amministrazioni sanitarie pubbliche (programma IDA (3)). La rete proposta trarrà vantaggio dal finanziamento, sia per quanto riguarda l'infrastruttura tecnica, che per le procedure da usare per il funzionamento. Va osservato che il Parlamento, nel parere espresso per la prima lettura della proposta l'11 novembre 1996, non ha ritenuto opportuno aggiungervi clausole finanziarie.

Tuttavia, la Commissione intende tenere sotto controllo la situazione per quanto riguarda i requisiti operativi destinati alla rete, una volta approvata la decisione in materia. La decisione comporta un contesto nell'ambito del quale si inseriscono gli strumenti vincolanti e una valutazione periodica della rete.

(1) GU C 123, 26.4.1996.
(2) GU L 95, 16.4.1996.
(3) GU L 269, 11.11.1995.

(97/C 186/305)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4084/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Emiciclo di Strasburgo

In seguito alla Relazione della Corte dei Conti si chiede alla Commissione se risulta vero che il contratto è stato fatto senza il visto preliminare del controllore finanziario, come ciò sia potuto accadere e quali conseguenze ciò potrebbe avere.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(11 febbraio 1997)

L'oggetto dell'interrogazione non è di competenza della Commissione. Si suggerisce all'onorevole parlamentare di rivolgersi direttamente all'istituzione interessata.

(97/C 186/306)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4085/96

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Pesta suina in Germania

Inquietato da alcune notizie apparse nella relazione della Corte dei conti, chiedo se risulta vero che i circuiti commerciali dei suini, che possono essere stati colpiti dalla peste suina, non si sono potuti definire e quindi questa carne potrebbe essere stata introdotta sui mercati.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(14 febbraio 1997)

Nel periodo 1993-1995, in Germania si è verificata un'epidemia di peste suina classica. Focolai della malattia sono stati riscontrati in numerosi Länder. Nel 1996 è stato possibile arginare il morbo nell'ambito del patrimonio suinicolo nazionale e adottare disposizioni di lotta contro l'infezione, che ancora colpisce i cinghiali in tre zone del paese.

I piani relativi alle misure di sorveglianza e di eradicazione presentati dalla Germania agli altri Stati membri ed alla Commissione, affinché vengano esaminati prima della loro adozione definitiva con una decisione della Commissione, delimitano chiaramente queste tre zone. Tutti i cinghiali che vi vengono uccisi sono sottoposti ad esami virologici e sierologici in laboratorio per la ricerca della peste suina classica. La carne proveniente da cinghiali risultati indenni dalla malattia può essere commercializzata, ma la commercializzazione può avvenire unicamente all'interno del Land in cui si trova la zona delimitata per tale malattia. La carne di cinghiale non può essere commercializzata al di fuori del Land di cui trattasi prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dall'ultimo caso di peste suina classica riscontrato nella zona assoggettata ad un piano di sorveglianza e di eradicazione.

Tali misure sono state adottate per impedire la circolazione di carni che contengono il virus.

(97/C 186/307) **INTERROGAZIONE SCRITTA P-4086/96**

di Joaquim Miranda (GUE/NGL) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Temporali nell'isola di São Miguel (Azzorre)

Ultimamente l'arcipelago delle Azzorre è stato flagellato da diversi temporali che hanno colpito le isole di Graciosa, Pico, Faial e Flores.

Più di recente, e precisamente il 14 dicembre scorso, piogge torrenziali si sono abbattute sull'isola di São Miguel, provocando ingenti danni, per un importo, secondo le stime, pari a circa 3,7 miliardi di escudos.

Può la Commissione far sapere se è informata in merito a questi avvenimenti e quale aiuto intende concedere per contribuire a rimediare a tali devastazioni?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione

(6 febbraio 1997)

La Commissione desidera esprimere la sua solidarietà alle vittime delle tempeste e piogge torrenziali che si sono abbattute sulle isole di Graciosa, Pico, Flores e Sao Miguel nelle Azzorre alla fine del 1996.

La Commissione si rende conto della gravità dei danni subiti dalle popolazioni di queste isole. Purtroppo la dotazione in «p.m.» della linea di bilancio corrispondente all'aiuto urgente comunitario non le permette, per il momento, di concedere un aiuto immediato alle vittime.

Tuttavia, per quanto riguarda i danni e le perdite provocate alle infrastrutture pubbliche o all'apparato produttivo, la Commissione ha comunicato alle autorità portoghesi il proprio accordo in linea di principio, per un aumento di 26 Mecu del programma operativo della regione delle Azzorre, a partire dalla riserva del quadro comunitario di sostegno portoghese. Tale aumento è destinato alla riparazione delle infrastrutture pubbliche e agricole danneggiate dalle intemperie.

(97/C 186/308) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4088/96**

di Ulla Sandbæk (I-EDN) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Risanamento del debito dei paesi HIPC (paesi poveri altamente indebitati)

Nel settembre 1996 è stata lanciata l'iniziativa di risanamento del debito dei paesi HIPC (Highly Indebted Poor Countries, paesi poveri altamente indebitati). L'obiettivo è quello di ridurre ad un livello sopportabile il debito

multilaterale di tali paesi. Il libro verde della Commissione (Green Paper on relations between European Union and ACP countries on the eve of the 21st century — Libro verde sulle relazione tra l'Unione Europea e i paesi ACP all'alba del 21° secolo) fa riferimento al problema del debito. La Commissione ha, pertanto, deciso di esaminare nel dettaglio le possibilità di ridurre il debito estero dei paesi ACP.

Può la Commissione indicare come intende partecipare al finanziamento di tale iniziativa di risanamento del debito e segnatamente al finanziamento del fondo istituito a tal fine dalla Banca Mondiale (HIPC Debt Initiative Trust Fond)?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(25 febbraio 1997)

Nonostante gli sforzi per realizzare programmi di riforma economica, il livello del debito resta pesante per diversi paesi a basso reddito, essenzialmente dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. In questi ultimi anni i creditori hanno attuato varie misure di sostegno del debito, peraltro insufficienti per un gruppo di paesi poveri altamente indebitati (HIPC).

L'obiettivo principale dell'iniziativa HIPC è di garantire che i paesi ad essa aderenti che perseguono sane politiche economiche e riforme economiche non siano ostacolati nei loro sforzi da un insostenibile livello del debito. L'iniziativa HIPC si basa su un impegno della comunità internazionale finanziaria ad adottare misure per ridurre il debito di questi paesi a livelli più sostenibili, purché i paesi interessati continuino a migliorare le politiche macroeconomiche e a realizzare riforme di politica strutturale e sociale, in particolare azioni per migliorare l'istruzione e la sanità di base. Un elemento fondamentale dell'iniziativa HIPC è costituito dal suo obiettivo di trattare i problemi del debito di questi paesi secondo un approccio coordinato e globale, comprendente l'intervento di creditori bilaterali, multilaterali e commerciali.

La Comunità è interessata all'iniziativa HIPC, innanzitutto come principale partner dello sviluppo dei paesi che dovrebbero trarre beneficio da questa iniziativa. In quanto donatrice, la Comunità fornisce già a questi paesi considerevoli risorse nell'ambito della Convenzione di Lomé. Tuttavia, la Comunità è presente anche come creditrice di questi paesi. Questa esposizione rientra nel quadro della cooperazione di Lomé e assume la forma di prestiti speciali connessi nel quadro di precedenti convenzioni di Lomé, prestiti su capitali di rischio e prestiti della Banca europea per gli investimenti su risorse proprie. Come creditrice, la Comunità dovrà impegnarsi, insieme ad altri creditori, a ridurre il livello del debito dei paesi interessati, in conformità dei requisiti dell'iniziativa.

La Commissione prepara attualmente una comunicazione in materia, nell'intento di presentare proposte sulle modalità di partecipazione della Comunità all'iniziativa HIPC. Dal momento che tali proposte non sono ancora state ultimate, la Commissione non è ancora in grado di spiegare nei dettagli le modalità di partecipazione della Comunità a tale iniziativa.

(97/C 186/309)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4090/96

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Donazione di sangue in Albania

L'istituto di patologia della facoltà di medicina dell'Università di Patrasso informa che in Albania il sangue per le trasfusioni non è sottoposto al test dell'epatite C.

Qualora ciò fosse vero, il personale scientifico di detta facoltà di medicina si dichiara disposto a fornire ogni possibile aiuto.

E' al corrente la Commissione della situazione? Qualora detta circostanza dovesse essere confermata, quali possibilità ha la Commissione di fornire la propria assistenza?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(11 marzo 1997)

La migliore conoscenza del problema dell'epatite C, dei fattori di rischio e delle modalità di prevenzione all'interno della Comunità è una preoccupazione della Commissione. Pertanto nel 1996 sono stati finanziati due progetti in tale quadro per consentire una migliore descrizione delle caratteristiche di tale epidemia negli Stati membri.

In base alle informazioni di cui è in possesso la Commissione, l'Albania rileva in linea di principio la presenza di epatite C nel quadro di una trasfusione di sangue. Inoltre, l'Albania beneficia attualmente di un'assistenza da parte dell'Organizzazione mondiale per la sanità (OMS) riguardante tutti gli aspetti delle trasfusioni di sangue, compresi gli accertamenti sierologici.

(97/C 186/310)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4095/96

di Ulla Sandbæk (I-EDN) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Accordo di pesca tra l'UE e il Mozambico

Quali sono gli accordi bilaterali o commerciali che autorizzano i pescherecci della Spagna e di altri paesi a pescare, ad esempio gamberetti, nelle acque mozambicane? Tali accordi sono in linea con la politica comune della pesca dell'UE? Quest'attività potrà continuare anche dopo l'attuazione del nuovo accordo in materia di pesca?

Ha la Commissione considerato l'impatto che il nuovo accordo di pesca concluso con il governo mozambicano produrrà sulla pesca artigianale, che si svolge lungo la linea costiera del Mozambico? Più in particolare, come intende procedere per assicurare un quantitativo sufficiente di catture alla pesca artigianale dopo all'applicazione del nuovo accordo?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(4 febbraio 1997)

Non vi è alcun accordo di pesca fra la Comunità e il Mozambico da quando quest'ultimo, nel 1993, ha denunciato l' accordo all'epoca in vigore.

Se alcuni pescherecci dell'UE pescano nelle acque mozambicane, lo fanno in virtù di eventuali accordi privati o di noleggio.

Probabilmente entro il 1997 avranno luogo i negoziati per concludere un terzo accordo di pesca con il Monzambico.

La Commissione è ben consapevole dell'importanza del settore della pesca per l'economia locale e certamente non intende fare concorrenza ai pescatori del posto. Nel corso dei prossimi negoziati le due parti prenderanno in debita considerazione tale problema.

(97/C 186/311)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4097/96

di María Sornosa Martínez (GUE/NGL), Angela Sierra González (GUE/NGL), Abdelkader Mohamed Ali (GUE/NGL), Laura González Álvarez (GUE/NGL) e Carlos Carnero González (GUE/NGL) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Violazione dei diritti umani da parte della polizia marocchina

Nell'ottobre 1996 è morto in circostanze oscure all'uscita di un commissariato di polizia di Tangeri, il cittadino marocchino Mohamed Fidaoui, residente in Olanda da otto anni.

Le indagini svolte dalla stampa e dai gruppi per la tutela dei diritti umani hanno rivelato che almeno sette persone, detenute nel commissariato tra cui una di nazionalità tedesca, sono state testimoni delle presunte torture inflitte al sig. Fidaoui.

Non è il primo caso di persone che muoiono in circostanze oscure nei commissariati di polizia di questo paese del Maghreb. Secondo cifre fornite da attivisti delle associazioni per i diritti umani più di venti persone negli ultimi due anni sarebbero decedute in situazioni analoghe a quella del sig. Fidaoui, quattro delle quali nelle ultime quattro settimane.

Può la Commissione esercitare pressioni onde evitare il ripetersi di tali eventi?

Ritiene la Commissione che l'adozione di misure economiche e commerciali da parte degli Stati membri nei confronti del Marocco potrebbe contribuire a porre termine a tale flagrante violazione dei diritti umani in tale paese?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(12 febbraio 1997)

La Commissione prende atto dei fatti citati dall'onorevole parlamentare. Essa ritiene che la situazione dei diritti umani in Marocco debba essere vista alla luce degli impegni politici e contrattuali assunti a questo riguardo dal Marocco e dalla Comunità sin dal novembre 1995, data della firma della dichiarazione di Barcellona sul partenariato euromediterraneo.

Conformemente alle disposizioni a carattere politico di tale dichiarazione, i partner in questione si sono impegnati a sviluppare lo Stato di diritto e la democrazia nonché a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali.

Inoltre, il 26 febbraio 1996, il Marocco e la Comunità hanno firmato un accordo di associazione che dovrebbe entrare in vigore dopo la ratifica da parte degli Stati membri. Questo accordo ha come elemento essenziale il rispetto della democrazia e dei diritti umani. È previsto, inoltre, un dialogo politico che interessi tutte le questioni di interesse comune.

(97/C 186/312) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4098/96**

di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Partecipazione dell'Unione europea al progetto Flag

Il progetto Flag, la più avanzata infrastruttura terrestre di telecomunicazioni esistente, consentirà di tendere il più lungo cavo di fibre ottiche finora concepito che unirà la Gran Bretagna e il Giappone con una lunghezza di 28.000 chilometri e collegherà Europa, Asia e Medio Oriente con oltre 120.000 circuiti capaci di trasmettere 600.000 telefonate simultanee.

L'importanza del progetto, la cui messa in opera è prevista per il settembre 1997, ha promosso la partecipazione di oltre 73 compagnie telefoniche di tutto il mondo che si uniranno per sfruttare commercialmente il progetto Flag.

Data l'importanza strategica e logistica del progetto Flag può la Commissione indicare in che modo potrebbe associarvisi e quale potrebbe essere la partecipazione dell'Unione europea affinché il bilancio di Flag, che ammonta a 190 miliardi di pesetas, usufruisca di un contributo comunitario con un coinvolgimento dell'UE e con le relative conseguenze?

Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione

(6 febbraio 1997)

Il progetto Flag, al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare, permetterà di collegare l'Europa all'Asia attraverso il Medio Oriente mediante un cavo a fibra ottica (otto sezioni). Tale cavo lungo 28.000 chilometri partirà dal Regno Unito e arriverà in Giappone, passando per Gibilterra, il Mediterraneo, Suez, Gibuti, gli Emirati Arabi Uniti (raccordo), l'India, la Malesia, Hong Kong e la Corea del Sud (raccordo). La capacità di questo cavo — la cui attivazione è prevista per il 1997 — sarà di 605.000 linee per un totale di 10 Giga bit per secondo (Gbps) e avrà un costo di accesso di 1.500 dollari per canale vocale (voice path). Il costo totale del progetto ammonta a 1.600 milioni di dollari statunitensi e nel consorzio finanziario figurano, tra gli altri, le società statunitensi Nymex, Gulf Associates, Generale Electric e AT&T, la giapponese Marubeni Corporation e il Dallah-Al-Baraka Group dell'Arabia Saudita.

Sono inoltre in fase di attuazione altri tre progetti di collegamento tra l'Europa, il Medio Oriente e l'Asia: Sea-Me-We 3, un cavo sottomarino paragonabile a quello del progetto Flag (capacità 10 Gbps), che dovrebbe entrare in funzione nel 1998-1999, con il finanziamento di France Télécom, Singapore Telecom, KDD e 75 altri soci; Trans-Siberian Link (capacità 1,2 Gbps), la cui attivazione è prevista per il 1997, finanziato da Rostelecom e altri operatori europei; infine, Trans-Asia-Europe, la cui attivazione è prevista per il 1997, con una capacità compresa tra 510 kilobit per secondo e 1 Gbps, finanziato da Deutsche Telekom, Turk Telekom et MPT China.

In un settore redditizio come questo, i progetti infrastrutturali citati sono una dimostrazione del dinamismo delle telecomunicazioni e dipendono dall'iniziativa privata. Benché numerosi operatori e investitori europei

abbiano deciso di partecipare alla loro realizzazione, un intervento della Commissione non sembra auspicabile né sul piano economico (rischio di distorsione della concorrenza) né su quello politico, visti gli orientamenti comunitari a favore della liberalizzazione. Per altro, questi progetti possono fruire di finanziamenti parziali della Banca Europea degli Investimenti che è già intervenuta in operazioni simili (in particolare i progetti Sea-Me-We 2 nel 1982 e il collegamento tra il Regno Unito, gli Stati Uniti e i Caraibi nel 1989). Attualmente, la BEI non finanzia alcuno dei progetti citati, ma un suo intervento sarebbe possibile se uno dei partner europei lo sollecitasse.

(97/C 186/313)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4099/96

di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Meno violenze nei programmi televisivi

Secondo uno studio finanziato dalle quattro grandi reti televisive degli Stati Uniti, nel 95-96 la televisione americana ha ridotto il livello di violenza dei suoi programmi e film, pur essendo ancora lontani dalla totale eliminazione, tanto nelle trasmissioni per gli adulti quanto in quelle destinate all'infanzia.

La tendenza, che pare costante in relazione agli anni precedenti, è motivata dalla necessità di evitare che tali programmi possano influenzare negativamente il pubblico in generale e quello infantile in particolare, con le conseguenze nefaste che l'esaltazione della violenza può generare.

Può la Commissione indicare se ritiene che occorra uno studio analogo, con relativo riscontro, sulla violenza della televisione negli Stati membri al fine di ridurla progressivamente, cosa che consentirebbe un'immediata diminuzione dei comportamenti delittuosi imputabili alla violenza sul piccolo schermo?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare in merito alle scene di violenza trasmesse dalla televisione. Sebbene sia in larga misura di competenza delle autorità nazionali, questo problema presenta un'indubbia dimensione comunitaria.

Con la direttiva 89/552/CE [1], detta «televisione senza frontiere», che costituisce il fondamento della libera circolazione di trasmissioni televisive nella Comunità, il diritto comunitario già fissa una norma minima di protezione dei minori, che riguarda le trasmissioni a carattere violento. L'articolo 22 della direttiva vieta infatti espressamente programmi che contengano scene di violenza gratuita e impone mezzi di tutela dei minori (orario di trasmissione o misure tecniche) per la diffusione di altri programmi che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale dei.

Al di là dell'attuazione di questa direttiva nelle legislazioni dei singoli paesi, vari organismi pubblici e privati esercitano, a livello nazionale, una vigilanza sui programmi diffusi, anche sotto il profilo della rappresentazione della violenza. In determinati Stati membri sono gli stessi organismi di radiodiffusione ad applicare normative dettagliate e codici deontologici, nell'intento di proteggere più efficacemente i minori da qualunque forma di aggressione televisiva, in particolare dalla violenza.

Al di là di queste iniziative nazionali, la Commissione ritiene che la protezione dei minori costituisca un aspetto fondamentale nello sviluppo della società dell'informazione. In proposito, essa ha recentemente adottato un libro verde sulla «tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione» [2], che forma oggetto di un vasto processo di consultazione. Le questioni legate alla rappresentazione della violenza saranno evidentemente al centro del dibattito e figureranno tra i punti sui quali la Commissione dovrà presentare conclusioni, nonché eventuali proposte d'intervento.

---

[1] JO n. L 298 del 17.10.1989.
[2] COM (96) 483 finale.

(97/C 186/314)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4100/96

di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Accordi bilaterali tra gli Stati membri per l'installazione di commissariati congiunti in zone di frontiera comuni

Il recente accordo tra Francia e Spagna per l'installazione di commissariati congiunti nelle zone di frontiera comuni ha posto in evidenza l'opportunità di consolidare questo modello di cooperazione tra Stati membri, alla luce delle varie disposizioni comunitarie volte ad agevolare la libera circolazione delle persone in tutto il perimetro dell'Unione.

Data l'ampia estensione delle frontiere all'interno dell'UE è lecito pensare che sia necessario agevolare quanto più possibile questa cooperazione non solo con disposizioni comunitarie che generalizzino l'istituzione di commissariati congiunti nelle zone frontaliere comuni ma anche con significativi appoggi logistici e con le necessarie politiche comunitarie in materia.

Può la Commissione indicare quale ruolo l'UE deve svolgere per una pronta diffusione del modello in esame e in che modo ritiene di dover essere presente nei commissariati congiunti al fine di sottolineare la presenza delle politiche comunitarie a fianco delle attività di cooperazione bilaterale dei paesi membri?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(24 febbraio 1997)

L'installazione di commissariati congiunti è un esempio di cooperazione fra le polizie degli Stati membri. Benchè la cooperazione delle polizie sia stata considerata una questione di comune interesse dal Trattato sull'Unione europea, al Titolo VI, a tutt'oggi questo particolare problema dei commissariati congiunti non è stato sollevato a livello dell'Unione. La Commissione ha finora ritenuto più importanti altri aspetti particolari di cooperazione fra le polizie, come ad esempio gli «inseguimenti oltrefrontiera» e i gruppi operativi congiunti transfrontalieri.

Un decisivo passo avanti per promuovere la cooperazione delle forze di polizia nell'Unione allo scopo di combattere i crimini internazionali è stato fatto con la firma della Convenzione Europol. Tuttavia, le disposizioni di tale Convenzione non sono ancora entrate in vigore in quanto le convenzioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri secondo i rispettivi principi costituzionali. La Commissione precisa al riguardo che il Consiglio europeo riunitosi a Dublino nel dicembre 1996 ha esortato gli Stati membri a ratificare, entro la fine del 1997, la Convenzione Europol e il relativo Protocollo.

(97/C 186/315)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4103/96

di Umberto Bossi (NI) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Disponibilità nelle diverse lingue comunitarie dei formulari per il deposito della domanda di candidatura per il programma «Partenariato PHARE — 1996»

La Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C 361 del 30 novembre 1996 l'invito a presentare le proposte per il programma di partenariato Phare — 1996. Secondo quanto indicato nel bando, «I documenti necessari per il deposito della domanda sono disponibili in tedesco e in francese» (ed inglese, se considerati i formulari disponibili via Internet).

In riferimento a quanto risposto dalla Commissione alle mie precedenti interrogazioni, in particolare alla numero E-2249/96 [1] (pubblicazione contemporanea in tutte le lingue comunitarie della documentazione relativa a bandi e concorsi al fine di evitare situazioni di disparità fra diversi Stati membri) e alla numero E-1256/96 [2] (punto VI: «Dall'articolo 2 del regolamento n. 1 che fissa il regime linguistico delle Comunità risulta che i candidati possono presentare il loro dossier, a scelta, in una delle lingue ufficiali della Comunità»), può essa giustificare la scelta arbitraria di due sole lingue comunitarie, adoperata per la pubblicazione dei documenti citati?

Come intende la Commissione conciliare la scelta delle due lingue con il citato articolo 2 del regolamento n. 1?

---

[1] GU C 11 del 13.1.1997, pag. 71.
[2] GU C 322 del 28.10.1996, pag. 46.

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

L'uso dell'inglese come lingua di lavoro del programma Phare si è imposto sempre più perché è questa la lingua più frequentemente utilizzata dalle controparti della Commissione in Europa centrale ed orientale. Nel 1989 l'adozione dell'inglese ha consentito alla Commissione di entrare rapidamente in una fase operativa nonostante condizioni estremamente difficili. La Commissione non ha escluso alcuna lingua ufficiale ma di fatto l'inglese, il francese e il tedesco restano le lingue più frequentemente comprese dalle controparti con cui la Commissione coopera nell'ambito del programma Phare.

(97/C 186/316) **INTERROGAZIONE SCRITTA P-4104/96**

di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Strategia della comunicazione per l'ambiente europeo

La Direzione generale per l'ambiente, la sicurezza nucleare e la protezione civile della Commissione si è occupata per qualche tempo dello sviluppo di una strategia della comunicazione per le questioni ambientali europee.

E' disposta la Commissione a far sapere se il compito di sviluppare una strategia della comunicazione per l'ambiente europeo sia stato affidato, per delega del commissario per l'ambiente, ad un'impresa privata di consulenza e, se del caso, esso sia stato assegnato per asta pubblica?

Risposta della signora Bjerregaard a nome della Commissione

(10 febbraio 1997)

I regolamenti interni della Commissione prevedono disposizioni per la designazione di consulenti speciali. L'attività di tali consulenti è basata su contratti a tempo determinato, che prevedono normalmente la corresponsione di un importo fisso giornaliero, più le spese di missione. Poiché gli importi in questione sono notevolmente inferiori a quelli per i quali è necessario ricorrere a gare di appalto, i membri della Commissione possono assumere tali impegni per scelta personale. Nel 1996 il membro della Commissione responsabile per l'ambiente ha conferito un incarico, in conformità a tale procedura, a un consulente in materia di informazione e comunicazione.

(97/C 186/317) **INTERROGAZIONE SCRITTA P-4107/96**

di Michael Elliott (PSE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Libera circolazione dei chimici

La Commissione europea ritiene che il Consiglio delle Comunità europee per la chimica abbia ulteriormente agevolato la libera circolazione dei professionisti delle industrie chimiche nell'Unione europea? Inoltre, in quale misura il titolo EurChem potrebbe facilitare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio nazionali fra gli Stati membri?

Risposta data dal Sig. Monti per conto della Commissione

(27 gennaio 1997)

La Commissione considera l'opera del consiglio di chimica delle Comunità europee («European Communities Chemistry Council» — ECCC) un esempio eccellente di autoregolamentazione di una categoria professionale a livello europeo.

Sebbene non possa essere considerato di per sé un diploma ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei

diplomi (1), il titolo EurChem può tuttavia risultare utile alle autorità nazionali in sede di esame delle domande di riconoscimento a norma dell'articolo 3 della suddetta direttiva. L'iscrizione al registro ECCC indica che, indipendentemente dalla durata o dal contenuto della sua formazione iniziale, il chimico ha raggiunto un certo livello di competenza professionale, attestato da altri professionisti, sia a livello nazionale che europeo. Considerando che gli Stati membri sono obbligati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (2) a tener conto dell'esperienza professionale maturata dopo il conseguimento del diploma quando si tratta di adottare una decisione sul riconoscimento, la Commissione ritiene che un chimico in possesso del titolo EurChem non sia generalmente tenuto a svolgere un tirocinio di adattamento o a sostenere una prova attitudinale in conformità dell'articolo 4 della direttiva 89/48/CEE.

(1) GU L 19 del 24.1.1989.
(2) Cfr. Causa c-340/89 Vlassopoulou, Racc. 1989 I-2357.

(97/C 186/318)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4108/96
di Riccardo Garosci (UPE) alla Commissione

(10 gennaio 1997)

Oggetto: Riconoscimento dello status giuridico dell'associazionismo alle PMI — Piccole e medie imprese

Si domanda alla Commissione se non reputi utile avviare la procedura per il riconoscimento giuridico della formula dell'associazionismo per e fra le PMI. Scopo della richiesta è permettere la diffusione della formula consortile, ben diversa da quella cooperativa, in settori di grande potenzialità fra imprese di dimensioni medie e piccole (distribuzione commerciale, artigianato, servizi, turismo, ecc.).

Tale status consentirebbe loro di avviare azioni di concerto e di collegamento operativo fra imprese diverse dello stesso comparto e fra diversi Stati membri. Questo vale in particolare nel settore commerciale dove aziende fra loro già associate da anni non sono riconosciute legalmente a livello comunitario e dunque non possono utilizzare i finanziamenti diretti (es. gruppi d'acquisto, catene-unioni volontarie), ed altri strumenti dell'UE e degli Stati membri destinati alle PMI.

Risposta fornita dal Sig. Papoutsis a nome della Commissione

(7 febbraio 1997)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che attualmente le società che intendono avviare attività comuni quali l'acquisto, la coproduzione, la vendita o formare consorzi pluridisciplinari per presentare un'offerta nel quadro di appalti pubblici o privati possono rivolgersi al gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (1); si tratta di uno strumento giuridico comunitario, il cui obiettivo è il sostegno della cooperazione transfrontaliera, in particolare delle piccole e medie imprese.

Per facilitare anche le attività transfrontaliere delle associazioni senza fine di lucro, delle mutualità e delle cooperative, che sono forme speciali di piccole e medie imprese, la Commissione ha presentato tre proposte di regolamenti volti ad istituire forme europee per i tre suddetti tipi d'impresa. Questi regolamenti, proposti nel 1992 e modificati nel 1993 (2) in seguito al parere del Parlamento e del Comitato economico e sociale, formano tuttora l'oggetto di discussioni in seno al Consiglio.

Va infine menzionato che la Commissione ha sottoposto al Consiglio, per adozione, la proposta di regolamento relativa allo statuto di una società anonima europea (3), che è un'altra forma di società che consente la ristrutturazione e la cooperazione di imprese a livello comunitario.

(1) Regolamento (CEE) 2137/85 del Consiglio del 25.7.1985, GU L 199 del 31.7.1985.
(2) Proposte iniziali GU C 99 del 21.4.1992 e proposte emendate COM(93)252.
(3) Proposte emendate GU C 176 dell'8.7.1991.

(97/C 186/319)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4109/96

di Ralf Walter (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Insolvenza operatori turistici

La direttiva dell'UE sull'insolvenza degli operatori turistici fa obbligo a questi ultimi di contrarre un'assicurazione. Al riguardo la normativa dell'UE non opera alcuna distinzione fra un grande operatore turistico e una piccola associazione per cui una unione calcistica si trova nella necessità di stipulare un dispendioso contratto assicurativo anche quando noleggia un autobus per una trasferta notturna.

Ciò premesso, qual è l'opinione della Commissione al riguardo?

E' in linea con gli obiettivi della normativa UE ostacolare in tal modo la partecipazione di associazioni sportive a gare agonistiche?

Risposta della Sig.ra Bonino a nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

La direttiva del Consiglio 90/314/CEE del 12 giugno 1990 [1] concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso', stabilisce che «l'organizzatore e/o il venditore del servizio tutto compreso dovranno fornire prove sufficienti di aver contratto un'assicurazione per il rimborso di eventuali versamenti in eccesso e per il rimpatrio del consumatore in caso di insolvenza.» Lo scopo di questa clausola è quello di proteggere gli interessi finanziari del consumatore nel caso in cui il tour operator cui si è rivolto fallisca successivamente.

La Commissione non vede in che modo questa clausola potrebbe comportare maggiori difficoltà per associazioni sportive che partecipano a gare. Nell'esempio citato, in cui un club calcistico noleggia un'autobus per una trasferta notturna della squadra per una partita, la direttiva non si applicherebbe, poiché il trasporto è l'unico servizio offerto, mentre la direttiva definisce il pacchetto «tutto compreso» come un accordo stipulato prima che comprende almeno due elementi, ad esempio trasporto e alloggio, venduto o offerto in vendita ad un prezzo «tutto compreso». Inoltre la direttiva esclude i tour operator che organizzano questo tipo di offerte soltanto saltuariamente.

[1] GU L 158 del 23.6.1990

(97/C 186/320)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4110/96

di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Minori tempi di attesa in ordine all'autorizzazione delle domande contestuali al programma Socrates

Il formulario relativo ai contratti universitari nell'ambito del programma Socrates fissa al 1° luglio 1996 (versione 1.0 — luglio 1995) il termine di presentazione delle domande per l'anno accademico 1997/1998.

Il SOCRATES & YOUTH Technical Assistance Office rileva in una lettera dell'agosto 1996 che le autorizzazioni non saranno rese note prima del maggio 1997.

I tempi di attesa estremamente lunghi in ordine all'autorizzazione della richiesta mobilità nell'ambito sia degli scambi di professori e studenti sia di altri programmi di cooperazione a livello europeo, riduce notevolmente l'attrattiva del suddetto programma.

1. Ciò premesso, reputa la Commissione possibile ridurre i termini di notifica delle autorizzazioni e/o protrarre il termine di presentazione delle domande?

2. Ritiene la Commissione che detti provvedimenti possano essere attuati già nel prossimo anno?

E' bene rilevare che negli istituti artistici i termini per gli esami di ammissione e/o delle iscrizioni per il 1997/98 risultano anteriori alla data di notifica dei programmi di cooperazione autorizzati. Sussiste pertanto il rischio per gli istituti artistici di non veder realizzato, per l'anno accademico 1997/98, lo scambio di studenti nell'ambito del programma Socrates.

Risposta della sig.ra Cresson a nome della Commissione

(18 febbraio 1997)

La Commissione è consapevole del fatto che nel corso del primo anno del progetto triennale è trascorso un periodo relativamente lungo fra la data delle domande per i contratti Socrates-Erasmus e la data dell'approvazione. Ciò è dovuto al numero di attività proposte (1.582 contratti per 180.000 studenti, 30.000 insegnanti e all'incirca 3.000 attività di cooperazione) e alle varie fasi necessarie per una valutazione qualitativa delle domande e per la procedura decisionale, ivi compresa la consultazione di esperti e comitati del programma.

La Commissione intende ridurre il periodo per la proclamazione delle decisioni e rinviare il termine per le domande dal 1° luglio, all'autunno 1997, per l'anno accademico 1998/1999.

Non vi sono rischi per quanto riguarda la partecipazione dei nuovi iscritti negli istituti artistici o in qualsiasi altro settore di studio per il 1997/1998, poiché gli studenti nel primo anno non hanno diritto a partecipare al progetto Erasmus nell'ambito del programma Socrates.

(97/C 186/321)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4112/96

di Ursula Schleicher (PPE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Traduzione di documenti internazionali nelle lingue della Comunità

Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1994 è stata pubblicata la decisione del Consiglio (94/1067/Euratom) [1] che approva l'applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell'Energia. Esperti fanno osservare che il testo tedesco della succitata Carta, su cui discuterà il Parlamento nazionale, differisce dalla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

1. Ciò premesso, è la Commissione al corrente di detta problematica?

2. Dispone essa di informazioni secondo cui anche altri Stati membri si trovano alle prese con siffatti problemi?

3. Come valuta la Commissione le conseguenze giuridiche?

4. Ravvisa essa possibilità di dichiarare vincolanti, sul piano giuridico, per i testi nazionali le versioni linguistiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee?

[1] GU L 380 del 31.12.1994, pag. 113.

Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione

(21 febbraio 1997)

Il trattato sulla Carta dell'energia («il trattato») è stato firmato dalla Comunità e dagli Stati membri il 17 dicembre 1994 a Lisbona. Sono stati firmati testi in inglese, francese, tedesco, italiano, russo e spagnolo, ciascun testo facente ugualmente fede. Il governo della Repubblica portoghese è depositario del trattato.

Dopo la firma del trattato che è stato negoziato in inglese, i paesi firmatari di lingua tedesca hanno chiesto di migliorare la versione tedesca. Anche per la versione russa sono state necessari dei miglioramenti. Nel 1995 il segretariato della Carta dell'energia, su richiesta e per conto del governo portoghese ha trasmesso le versioni linguistiche modificate ai firmatari.

Dopo approvazione delle modifiche proposte, il testo finale è stato certificato dal governo portoghese e copie certificate autentiche sono state inviate a tutti i firmatari. Questo è pertanto il testo autentico, vincolante per le parti. I parlamenti nazionali stanno deliberando su queste versioni finali modificate.

Soltanto il depositario del trattato può certificare l'autenticità delle diverse versione linguistiche. La Commissione non può influenzare l'autenticità delle varie versione linguistiche e non può dichiarare giuridicamente vincolante un testo che non è stato certificato dal depositario.

Il trattato sulla Carta dell'energia sarà pienamente vincolante per le Comunità e i loro Stati membri dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica e a partire dal momento dell'entrata in vigore, ossia il 90° giorno dopo la data del deposito del 30° strumento di ratifica. A tale momento le versioni linguistiche comunitarie e la versione russa, certificate dal depositario, saranno egualmente applicabili.

(97/C 186/322)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4115/96

di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Organismi dell'UE nei nuovi Stati membri

Stando ad una comunicazione dell'agenzia Europa del 9-10 dicembre 1996, il Consiglio ha deciso di fissare ad Angers, in Francia, la sede dell'Ufficio dell'UE per le specie vegetali.

Dal 1°.1.1995 anche la Finlandia, la Svezia e l'Austria sono membri dell'Unione europea e sinora, per quanto ne sappia, nessuno di detti Stati ospita un organismo europeo sotto forma di un'agenzia o di un ufficio.

Ciò premesso:

1. Potrebbe la Commissione far sapere se i governi dei nuovi Stati membri abbiano finora ufficialmente esternato alla Commissione l'auspicio di veder insediato nel loro paese un ufficio e/o un'agenzia dell'UE?

In caso affermativo:

2. Potrebbe essa specificare di quali si tratta?
3. Ventila la Commissione di insediare, a scadenza ravvicinata, anche nei nuovi Stati membri siffatti organismi dell'UE? Di quali organismi si tratta?
4. Entro quale data ritiene la Commissione che si passerà ai fatti?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(7 febbraio 1997)

La Commissione si mantiene in contatto permanente con l'insieme degli Stati membri, pronta a raccoglierne le preoccupazioni, incluse quelle, naturalmente, dei nuovi Stati membri.

Essa tuttavia, desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare, sul fatto che la creazione di un organismo comunitario decentralizzato, o agenzia, non è motivata da ragioni di copertura geografica, ma risponde alla necessità di sviluppare talune competenze tecniche o assicurare una maggiore visibilità per un determinato settore. Ogni agenzia risponde ad una determinata funzione, che essa deve svolgere conformemente al mandato precisato nel suo regolamento istitutivo.

Per il momento sono state presentate al Consiglio e al Parlamento due proposte relative alla creazione di un'agenzia. Da un lato è allo studio un cambiamento di statuto dell'Ufficio di ispezione veterinaria e fitosanitaria, con sede in Irlanda, che costituisce attualmente un servizio della Commissione. [1] D'altro lato, esiste una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla creazione di un osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. [2]

L'ubicazione geografica delle agenzie esistenti o allo studio viene decisa al più alto livello degli Stati membri. Finora è il Consiglio europeo che ha assunto da solo tali decisioni, mentre la Commissione non interviene in alcun modo nella scelta o nelle proposte di scelta delle diverse ubicazioni.

---

[1] doc. COM (96) 223 def.
[2] doc. COM (96) 615.

(97/C 186/323)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4118/96

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Problema dell'eliminazione dei rifiuti urbani nella Costa del Sol occidentale

Il villaggio di Casares si trova a 3,5 km dal sito in cui si prevede di costruire un impianto di scarico e trattamento di rifiuti urbani, cui dovrebbero affluire tutti i rifiuti della Costa del Sol occidentale (chiamata in Spagna la Mancomunidad). La quantità minima giornaliera prevista è pari a 500 tonnellate di rifiuti non selezionati; si segnala inoltre che fondi della Comunità europea sono stati destinati a finanziare, oltre a questo, progetti analoghi in Spagna.

Quali meccanismi vengono attuati e quali sono i poteri esercitati dalla Commissione europea per valutare gli aspetti tecnici e ambientali connessi alla scelta del sito, alla costruzione e all'attività degli impianti?

Ha effettuato la Commissione una valutazione completa del progetto prima di destinarvi fondi?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(20 febbraio 1997)

La Commissione è stata informata della prevista costruzione a Casares di un grande impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e del fatto che l'autorità competente ha realizzato una valutazione dell'impatto ambientale del progetto a norma della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [1]. Tale tipo di impianto è contemplato dall'allegato II della direttiva, che stabilisce che è competenza dell'autorità nazionale decidere se sia o meno necessaria una valutazione dell'impatto ambientale. La valutazione dell'impatto ambientale è obbligatoria solo per i progetti di cui all'allegato I.

A nome del principio di sussidiarietà, sono di competenza degli Stati membri la concezione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, la decisione della località in cui tali impianti debbano essere costruiti, e, in prima istanza, l'obbligo del rispetto delle disposizioni comunitarie. La Commissione non ha attualmente ragione di ritenere che siano state violate disposizioni di diritto comunitario.

[1] GU L 175 del 5.7.1985.

(97/C 186/324)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4119/96

di Alfonso Novo Belenguer (ARE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Quarto piano di regolamentazione della pesca

Considerando che il quarto piano di regolamentazione della pesca, valido sino al dicembre 2002, entrerà in vigore il 1° gennaio 1997 e si applicherà principalmente alle zone di pesca del Mare del Nord e del Mar Baltico,

considerando che il fine di tale piano è la riduzione delle quote di pesca e la ricostituzione delle riserve ittiche nelle zone di pesca,

considerando che la situazione del Mediterraneo è meno grave di quella delle zone di pesca del Mare del Nord e del Baltico,

1. la Commissione intende veramente cercare di ridurre sino al 30% la flotta peschereccia nelle zone interessate?
2. La Commissione prevede di includere il Mediterraneo nel medesimo gruppo di aree cui si applicherà, assieme al Mar Baltico e al Mare del Nord, la riduzione sino al 30 % della flotta peschereccia?
3. In caso affermativo, la Commissione ha previsto misure volte ad alleviare le perdite che provocherebbe una riduzione fino al 30% della flotta peschereccia nel Mediterraneo, che colpirebbe, per fare l'esempio concreto della Comunità Valenciana, circa 10.000 famiglie e 800 imbarcazioni?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(6 febbraio 1997)

Si rinvia l'onorevole interrogante alla lettura della proposta della Commissione sul programma di orientamento pluriennale (POP IV) [1] e in particolare dell'allegato di tale documento, in cui si specificano le riduzioni di sforzi di pesca proposte per le grandi regioni marittime, compreso il Mediterraneo.

La normativa comunitaria consente di ricorrere ad un'ampia gamma di misure volte alla ristrutturazione della flotta peschereccia in questione, nonché a misure collaterali socio-economiche destinate ai pescatori colpiti dal fermo della loro attività.

La Commissione attira l'attenzione dell'onorevole interrogante sul fatto che il Consiglio «pesca» del 19-20 dicembre 1996 non ha raggiunto un accordo sull'attuazione di tali programmi, ma si è impegnato ad approvarli entro e non oltre il 30 aprile 1997.

[1] GU C 259 del 6.9.1996.

(97/C 186/325) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4121/96**

di Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Lavoro infantile

Intende la Commissione sostenere progetti e programmi volti a impedire l'impiego di manodopera infantile in alcuni settori industriali, quali la tessitura di tappeti, nei quali il reclutamento di bambini è attualmente maggioritario?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(5 marzo 1997)

Nella sua comunicazione avente per oggetto «La relazione tra il sistema commerciale e le norme di lavoro internazionalmente riconosciute» [1], allo scopo di promuovere il rispetto dei diritti sociali fondamentali, fra cui l'eliminazione del lavoro dei minori, la Commissione si dichiara in particolare a favore di un rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per quanto riguarda da un lato il controllo dell'effettiva applicazione delle convenzioni internazionali del lavoro, dall'altro in merito all'appoggio a favore delle azioni di assistenza tecnica avviate dall'OIL e in particolare il programma IPEC (international programme on the elimination of child labour) per l'eliminazione del lavoro dei minori.

Nell'ambito della cooperazione bilaterale, la Commissione attualmente prepara unitamente all'OIL, nell'ambito del programma IPEC in Pakistan, il cofinanziamento di un progetto pilota inteso ad eliminare il lavoro dei minori in questo paese.

Infine lo schema rivisto [2] di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità prevede che i vantaggi supplementari possono essere accordati a decorrere dal 1° gennaio 1998 ai paesi in grado di documentare l'effettiva adozione ed applicazione delle disposizioni legali interne incorporanti il contenuto delle norme di talune convenzioni dell'OIL, fra cui la convenzione 138 relativa al lavoro dei minori.

[1] doc. COM(96) 402 def.

[2] Regolamenti del Consiglio (CE) n. 3281/94 (prodotti industriali) e n. 1256/96 (prodotti agricoli), GU L 348 del 31.12.1994 e GU N. L 160 del 29.6.1996 rispettivamente.

(97/C 186/326)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4122/96

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Trapianti di organi in Europa

Negli ultimi anni la lista di persone malate in attesa di un trapianto è costantemente aumentata in tutto il mondo. Secondo l'organizzazione internazionale Eurotransplant, tra il 1990 e il 1994 solo in Benelux, Germania e Austria il numero di pazienti in questa situazione è aumentato del 25% per il trapianto del rene, del 57% per il trapianto del fegato, del 71% per il trapianto congiunto di cuore e polmoni, del 118% per il solo cuore e del 238% per il solo polmone. La carenza di organi disponibili è dovuta al grande aumento del numero di candidati riceventi, associato alla diminuzione del numero di donatori; a ciò si aggiunge il fatto che gli ultimi progressi scientifici consigliano sempre di più i trapianti.

Alla luce di questi fatti, la Commissione può far sapere se conduce una campagna di informazione, sia per strada che attraverso i vari mezzi di comunicazione, il cui obiettivo principale sia quello di sensibilizzare i cittadini europei riguardo all'importanza della donazione di organi? In caso affermativo, quali risultati si stanno ottenendo?

Una delle principali cause di demotivazione per molti donatorí o donatori potenziali è l'esistenza di un commercio illecito di organi. Quali misure ha avviato l'Unione europea per porre fine a situazioni di questo tipo?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(11 febbraio 1997)

Il trapianto di organi è caratterizzato da aspetti culturali, etici, giuridici, medici, amministrativi e organizzativi che sono diversi per ciascuno Stato membro. In questo contesto non è opportuno che la Commissione lanci delle campagne a livello comunitario sul problema del trapianto di organi. Inoltre, l'organizzazione e la disponibilità dei servizi connessi spetta agli Stati membri. La Commissione, tuttavia, partecipa ai lavori delle organizzazioni internazionali competenti nel settore, quali il Consiglio d'Europa, in particolare per quanto riguarda il problema del commercio degli organi e inoltre sostiene la cooperazione fra Stati membri e lo scambio di informazioni sulle strategie e sui programmi.

(97/C 186/327)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4124/96

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Immissione in commercio di bambole provocatorie

Con l'arrivo delle festività natalizie l'industria spagnola del giocattolo ha messo in commercio due bambole che hanno provocato turbamento tra i cittadini. Poco tempo dopo lo scandalo provocato dalla bambola che rappresenta un bambino maltrattato, una ditta produttrice di giocattoli di Alicante ha immesso sul mercato un bambolotto caratterizzato dal fatto che si tocca, con scarso pudore, i genitali.

Visto il rischio di desensibilizzazione per i minori provocato da questo genere di giocattolo, la Commissione ha esaminato la possibilità di creare una normativa che difenda i bambini da questo tipo di prepotenza?

(97/C 186/328)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4125/96

di María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Immissione sul mercato di una bambola che rappresenta un bambino maltrattato

Sui mezzi di comunicazione spagnoli è stata resa nota l'esistenza di una bambola che riproduce le fattezze di un bambino vittima di maltrattamenti. Questa bambola è stata venduta col marchio «Joimy» nella collezione «Peti Gestos» ed è stata messa in vendita attraverso le popolari catene di «Todo a Cien» al prezzo di 300 pesetas.

La bambola ha un occhio livido, il viso incerottato, due denti in meno e un'ematoma sulla fronte, ed è fabbricata dall'impresa di giocattoli Ferré Fuster.

La vendita della bambola ha sollevato molte proteste, tra cui quelle dell'Associazione per i diritti del bambino (Prodeni), che ha chiesto il suo ritiro dalla circolazione.

Considerando l'esistenza di norme europee di sicurezza relative alla manipolazione dei giocattoli da parte dei bambini,

1. esiste una direttiva europea che impedisca la fabbricazione di giocattoli suscettibili di danneggiare psicologicamente i bambini?
2. La Commissione non ritiene che, vista la proliferazione di giocattoli privi di giustificazione pedagogica e persino perniciosi per i bambini, si renda necessaria l'elaborazione di un codice deontologico nel settore dei giocattoli?
3. La Commissione pensa di affidare a specialisti uno studio in materia?
4. Quali misure può prendere la Commissione per impedire la fabbricazione e la vendita di giocattoli che possono avere effetti psicologici controproducenti sui bambini?

Risposta comune
data dal sig.ra Bonino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-4124/96 e E-4125/96

(3 marzo 1997)

Sebbene vi sia una legislazione comunitaria sulla sicurezza dei giocattoli (direttiva del Consiglio 88/378/CEE del maggio 1988 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli ([1])), essa s'interessa esclusivamente degli aspetti meccanico, chimico, elettrico e di altri aspetti connessi alla salute e alla sicurezza e relativi ai giocattoli. Nella situazione descritta dall'onorevole membro e sulla base della direttiva, la Commissione non può intervenire.

Un intervento o un regolamento che si riferisca ai danni morali o psicologici che potrebbero causare i giocattoli rientra nella competenza degli Stati membri. Anche per quanto riguarda il commercio all'interno della Comunità, gli Stati membri possono limitare la commercializzazione di giocattoli per motivi di moralità pubblica o per una scelta strategica, in base alle disposizioni dell'articolo 36 del Trattato CEE, purché i provvedimenti adottati siano adeguati agli obiettivi.

Pertanto la Commissione ritiene che esistano sufficienti possibilità affinché le autorità pubbliche possano intervenire.

([1]) GU L 187 del 16.7.1988

(97/C 186/329) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4127/96**

di Alonso Puerta (GUE/NGL) e Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Emissione di gas asfissianti e fumi intossicanti nel comune di Ajalvir (Madrid-Spagna)

L'impresa Cartera Ambiental, ubicata nel comune di Ajalvir (Comunità di Madrid) si occupa di stoccaggio, analisi e gestione di rifiuti.

Questa impresa sta provocando gravi problemi di salute alla popolazione con i gas e i fumi intossicanti che genera, e rifiuta inoltre agli abitanti del luogo ogni informazione sulle caratteristiche e la natura dei rifiuti.

1. Quali iniziative può avviare la Commissione perché siano correttamente applicate

a) la direttiva 91/689/CEE ([1]) relativa ai rifiuti pericolosi;

b) la direttiva 90/313/CEE ([2]) relativa al libero accesso alle informazioni in materia di ambiente?

2. La Commissione non ritiene che le autorità spagnole debbano adottare misure atte a garantire la protezione della salute degli abitanti di Ajalvir?

([1]) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
([2]) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(20 febbraio 1997)

Occorre innanzitutto sottolineare che finora la Spagna non ha comunicato le misure nazionali di trasposizione della direttiva 91/156/CEE [1] del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 85/442/CEE [2] relativa ai rifiuti, né della direttiva 91/689/CEE [3] del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

La Commissione ha avviato nei confronti della Spagna una procedura presso la Corte di giustizia per mancata comunicazione delle misure nazionali di trasposizione della direttiva 91/156/CEE (causa C-107/96). Per quanto concerne la direttiva 91/689/CEE, la Commissione ha pure deciso di introdurre un ricorso presso la Corte di giustizia.

A norma dell'articolo 9 della direttiva 91/156/CEE, tutti gli stabilimenti o tutte le imprese che effettuano operazioni di smaltimento dei rifiuti devono ottenere un'autorizzazione. Tale autorizzazione deve riguardare in particolare i tipi e i quantitativi di rifiuti, i requisiti tecnici, le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e il metodo di smaltimento. Gli stabilimenti che svolgono operazioni di smaltimento dei rifiuti devono essere sottoposti a controlli periodici appropriati da parte delle autorità. Spetta quindi all'autorità incaricata di porre in atto le disposizioni della direttiva di fare in modo che siano rispettate le condizioni dell'autorizzazione e di rifiutarla qualora il metodo di smaltimento non sia accettabile dal punto di vista della salute pubblica o della tutela dell'ambiente.

Inoltre, in virtù dell'articolo 14 della direttiva 91/156/CEE, ogni stabilimento o impresa di smaltimento dei rifiuti deve tenere un registro in cui siano indicate la quantità e la natura di rifiuti smaltiti. Essi devono pure fornire, su richiesta, tali informazioni alle autorità incaricate di porre in atto le disposizioni della direttiva.

In virtù della direttiva 90/313/CEE [4] del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, le autorità devono mettere le informazioni annotate in questo registro a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse. L'autorità deve rispondere al richiedente nei più brevi termini possibili e comunque entro due mesi. Il rifiuto di fornire le informazioni deve essere motivato.

---

(1) GU L 78 del 26.3.1991.
(2) GU L 194 del 25.7.1975.
(3) GU L 377 del 31.12.1991.
(4) GU L 158 del 23.6.1990.

(97/C 186/330)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4128/96

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Crescita incontrollata della rete di supermercati e hard discount

Da alcuni anni in Italia si assiste ad una crescita incontrollata della rete di supermercati e hard discount. Ciò è stato possibile a causa di una legge nazionale (Legge Marcora) che sancisce degli automatismi amministrativi tali da impedire qualsiasi attività di controllo e programmazione della crescita e del numero dei supermercati. In particolare si tratta del comma due dell'articolo 8 del decreto legge n. 697 del 1982 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1982 n. 887, articolo da ultimo sostituito dall'art. 1 del decreto legge n. 9 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 1987. Tale comma consente a qualunque operatore che concentri almeno quattro esercizi dello stesso settore merceologico (operanti da almeno tre anni), l'automatica autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale fino a 600 metri quadrati.

Si chiede alla Commissione europea

- di verificare se tale legge non abbia favorito la posizione della grande distribuzione ai danni dei piccoli e medi esercenti commerciali (negli ultimi anni circa 50.000 esercenti commerciali sono stati costretti a chiudere le loro attività), dal momento che in Italia l'ottenimento delle licenze commerciali da parte di questi ultimi è invece molto restrittivo e soggetto all'attività di programmazione delle regioni e dei comuni;
- di verificare se la medesima legge non determini situazioni di monopolio, in contrasto con le norme di libera concorrenza sancite dall'Unione europea.

Risposta del Sig. Papoutsis a nome della Commissione

(21 febbraio 1997)

Le regolamentazioni relative alle norme d'insediamento o di ampliamennto delle superfici commerciali nonché alle normative in materia di esercizio di un'attività commerciale (licenza) rientrano nelle competenze delle istanze nazionali o locali e, sotto riserva di un'applicazione uniforme de jure e de facto a tutti i cittadini comunitari, non sembrano risultare contrarie al diritto comunitario. L'onorevole parlamentare è invitato a richiamarsi alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-2943/96 del Sig. Rauti [1]. Per quanto riguarda l'aspetto concentrazione, è opportuno ricordare che il diritto di controllo delle concentrazioni nella Comunità fissa i criteri e le modalità che consentono alla Commissione, se del caso, di sottoporre siffatte operazioni di portata comunitaria ad una disamina approfondita. Il Libro verde della Commissione sul commercio [2] avvia un dibattito sul settore del commercio e le preoccupazioni dell'onorevole paarlamentare possono naturalmente farne parte. Le reazioni al Libro verde devono essere trasmesse alla Commissione entro e non oltre il 31 maggio 1997. La Commissione attende con notevole interesse il parere che sarà emesso dal Parlamento.

[1] GU C 60, 26.2.1997.
[2] COM(96)530 def.

(97/C 186/331)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4129/96

di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Partecipazione delle imprese olandesi alle attività di sviluppo dell'Unione europea

Potrebbe la Commissione far sapere quali imprese olandesi hanno attuato nel 1996 o stanno ancora attuando progetti nell'ambito dei programmi per la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea (ivi compresi i programmi del FES)?

Potrebbe essa altresì far conoscere il contenuto di detti progetti oltre che l'ammontare dei fondi, progetto per progetto, assegnati alle imprese olandesi di cui trattasi?

Potrebbe la Commissione far conoscere la quota delle imprese olandesi rispetto al totale dei progetti europei contestuali alla cooperazione allo sviluppo (compreso il FES)?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(26 febbraio 1997)

Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, la Commissione non elabora una sintesi dei risultati delle gare di appalto in funzione della nazionalità delle imprese. Nel caso specifico delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (FES), la Commissione pubblica annualmente nella Gazzetta ufficiale i contratti finanziati indicando il nome di ciascuna società interessata, l'importo e il tipo di contratto (forniture, lavori, servizi).

L'ultima relazione del FES con tutte le informazioni dettagliate e suddivise per paese, che si riferisce ai contratti finanziati durante l'esercizio 1995 e nella maggior parte dei casi in corso nel 1996, è stata presentata al Consiglio nel settembre 1996 [1].

La relazione, alquanto voluminosa, sarà inviata direttamente all'onorevole parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento.

[1] Documento SEC(96)1544 def

(97/C 186/332)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0001/97

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Politica comune sulla sicurezza dei mari

Nella comunicazione della Commissione «Una politica comune sulla sicurezza dei mari» (COM(93)66) si afferma che «l'effetto della linea ascendente del grafico che rappresenta il numero delle portarinfuse che scompaiono merita una particolare attenzione. I fatti sono impressionanti: dal 1975 si sono perdute più di 280 portarinfuse». L'adozione di una direttiva che preveda opportune disposizioni (paratie stagne, ermetizzazione, uso di acciaio a altissima resistenza, rigoroso rilascio di autorizzazioni e certificazioni, completezza delle navi, ecc.) potrebbe fornire un contributo sostanziale alla soluzione dei problemi delle navi battenti bandiera degli Stati membri.

Nonostante ciò e malgrado sia trascorso più di un triennio, delle quattro direttive e dei due regolamenti relativi alla sicurezza delle navi proposti dalla Commissione nessuno riguarda i trasporti marittimi di carichi solidi alla rinfusa. A seguito del tragico naufragio della nave «Dystos» avvenuto il 28 dicembre 1996 e della scomparsa di 18 marittimi greci, intende la Commissione accelerare l'emanazione di un'apposita direttiva?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

Nella comunicazione relativa a una politica comune sulla sicurezza dei mari del 24 febbraio 1993 [1], la Commissione, riconoscendo il tasso crescente di incidenti che riguardano le portarinfuse, indicava possibili interventi per rimediare a questa situazione allarmante.

Uno degli interventi previsti consisteva nell'elaborazione di misure volte a dare un'applicazione convergente delle convenzioni dell'Organizzazione marittima internazionale, che dovrebbe assicurare il coinvolgimento diretto dei governi nel rilascio dei certificati o di deleghe unicamente a enti di classificazione altamente qualificati sotto lo stretto controllo delle rispettive amministrazioni. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie all'adozione della direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e delle pertinenti attività delle amministrazioni marittime [2], adottata il 22 novembre 1994 il cui recepimento doveva avvenire entro il 31 dicembre 1995.

Un secondo tipo di intervento è rappresentato dalla proposta di misure che delega agli Stati di approdo il compito di verificare e assicurare l'applicazione del requisito che prevede il rispetto delle convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima da parte delle navi che approdano a porti europei. Ciò ha portato ad adottare, il 19 giugno 1995, e a prescriverne il recepimento agli Stati membri entro il 30 giugno 1996, la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) [3]. Nell'ambito di tale direttiva, le portarinfuse di età superiore a 12 anni sono considerate navi soggette ad ispezione estesa da parte delle autorità degli Stati membri.

Da ultimo, era prevista una direttiva specifica che stabilisse l'applicazione obbligatoria delle raccomandazioni degli enti di classificazione relativamente alle portarinfuse. A tale riguardo è importante la recente decisione dell'Associazione internazionale delle società di classificazione (IACS) in forza della quale le portarinfuse monoscafo esistenti andrebbero rafforzate, ove necessario. Inoltre, nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale si stanno elaborando modifiche alla convenzione Solas del 1974 al fine di aumentare la sicurezza delle portarinfuse esistenti e di quelle di nuova costruzione. Per tenere conto dei recenti sviluppi a livello internazionale, la Commissione ha avviato uno studio volto ad analizzare in che misura le decisioni prese a livello internazionale possono essere utilizzate come base per una eventuale iniziativa legislativa volta a garantire la sicurezza dei traffici da e per i porti comunitari effettuati mediante portarinfuse.

---

[1] COM(93) 66.
[2] GU L 319 del 12.12.1994.
[3] GU L 157 del 7.7.1995.

(97/C 186/333)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0003/97

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Trasferimento della fabbrica Gallaher da Hyde a Lisnafillan

Può la Commissione confermare che il trasferimento della fabbrica Gallaher di Hyde, Greater Manchester — che comporterà la perdita di circa 1000 posti di lavoro in quattro anni — annunciato questa settimana nel quadro della concentrazione della produzione di sigarette del Regno Unito in un'unica fabbrica a Lisnafillan, Irlanda del Nord (con conseguente creazione di circa 300 posti di lavoro supplementari) non è e non sarà finanziato con sovvenzioni europee?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(11 febbraio 1997)

La Commissione può confermare che il trasferimento della fabbrica Gallagher da Hyde, nella contea della Grande Manchester, a Lisnafillan, nell'Irlanda del Nord, non è e non sarà finanziato con sovvenzioni europee.

(97/C 186/334)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0008/97

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Promozione del Centro religioso «Buona Novella»

All'interrogante consta che il Centro di fede cristiana «Buona Novella» è un'associazione interconfessionale che si propone di predicare il vangelo di Gesú Cristo a tutti coloro che l'Establishment ecclesiastico non può piú raggiungere.

Dalla Newsletter 11/1996 si evince che i servizi di risveglio religioso celebrati nel centro di Wels dai californiani Rick e Randy hanno costituito per non pochi un evento quanto mai salutare, all'insegna di una grande libertà in nome dello Spirito Santo e di numerose guarigioni da ogni tipo di disturbo e malattia. Al lettore interessato viene altresì comunicato che detti servizi di risveglio religioso si svolgono giornalmente.

Vengono altresì organizzati seminari «Living Success» sul tema «VIVERE il successo» con la relativa massima «Vieni e vedi!» oltre che Seminari «Leader» per dirigenti del mondo economico e politico che svolgono funzioni direttive ovvero di consulenza. I costi di detti Seminari sono per due terzi a carico del Land Austria superiore e dell'UE. Ciò premesso:

1. Sono noti alla Commissione detti Seminari?
2. E' ad essa noto il profilo personale degli organizzatori?
3. A carico di quale linea di bilancio avviene il finanziamento?
4. Da chi è stato esso autorizzato?
5. A quanto ammontano le complessive risorse stanziate?
6. Quale particolare qualifica ha il Centro di fede cristiana «Buona Novella» per usufruire di dette sovvenzioni?
7. Intende la Commissione appoggiare anche in futuro detto Centro?
8. In caso affermativo, potrebbe essa specificarne i motivi?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(13 marzo 1997)

In risposta alla domanda dell'onorevole parlamentare, non risulta che la Commissione abbia conoscenza delle iniziative organizzate dal centro di fede cristiana «Buona Novella», né a maggior ragione che essa le abbia sostenute finanziariamente. In effetti, la tenuta di seminari a pagamento di informazione o di sensibilizzazione religiosa ovvero di «servizi di risveglio» non rientra nelle competenze della Commissione bensì in quelle delle autorità religiose degli Stati membri, ovvero di enti privati.

(97/C 186/335)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0011/97

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Profughi Bihari in Bangladesh

Quali azioni ha eventualmente intrapreso la Commissione per contribuire a migliorare la situazione dei profughi Bihari in Bangladesh?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(6 febbraio 1997)

La Commissione non ha intrapreso alcuna azione specifica nei confronti delle popolazioni bihari del Bangladesh.

Tutti i progetti di cooperazione per lo sviluppo intrapresi dalla Commissione in Bangladesh sono però destinati all'intera popolazione del paese, popolazione di cui fanno parte anche i Bihari.

(97/C 186/336)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0012/97

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Asia/Urbs

E' noto alla Commissione che questo nuovo progetto ha suscitato notevole interesse ed entusiasmo fra le autorità locali in Inghilterra, ma anche preoccupazioni per i possibili ritardi nel suo avvio? Sembra infatti che esista una specie di lista d'attesa comprendente MEDA, seguita da Asia Invest e quindi da Asia/Urbs.

Può dire la Commissione qual è la situazione e quando sarà possibile pubblicare l'invito a presentare proposte?

Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione

(7 febbraio 1997)

La Commissione è consapevole dell'interesse manifestato dalle autorità locali in Europa per quanto riguarda il programma Asia-Urbs; essa ha ricevuto numerose richieste in tal senso e risponde per iscritto a tutti gli interessati. Il primo invito a presentare proposte è previsto immediatamente dopo la creazione dell'agenzia di sostegno e la nomina dei membri del comitato di gestione. Nell'immediato futuro sarà pubblicato il bando di gara aperta per l'agenzia di sostegno. Se non sorgeranno ostacoli, l'invito a presentare proposte è previsto per il mese di giugno o di luglio 1997.

(97/C 186/337)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0014/97

di Mary Banotti (PPE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Esperimenti sui rischi da irraggiamento

A seguito delle mie interrogazioni E-0560/96 [1] e E-2463/96 [2] sugli esperimenti sui rischi da irraggiamento, si vuol sapere quante persone hanno consigliato la Commissione nella scelta delle priorità di ricerca ed hanno successivamente ottenuto finanziamenti in relazione a proposte di ricerca?

Può dire la Commissione per quale motivo non ha seguito un metodo più corretto consistente nell'escludere le persone che l'hanno consigliata sugli obiettivi di ricerca dalla presentazione di proposte di ricerca nell'ambito dei programmi da esse indicati?

Può la Commissione confermare di riconoscere che lo studio di geni soppressori tumorali nei topi non sarà altrettanto importante di quello sui geni soppressori tumorali negli esseri umani?

Può la Commissione confermare di accettare l'ipotesi sempre più probabile, secondo cui gli esseri umani opporrebbero una resistenza singolare agli effetti nocivi delle radiazioni?

(1) GU C 185 del 25.6.1996, pag. 71
(2) GU C 83 del 14.3.1997, pag. 18.

Risposta data dalla signora Cresson a nome della Commissione

(18 febbraio 1997)

La Commissione si avvale della consulenza di un grande numero di studiosi ed enti scientifici che trattano i settori di ricerca dei suoi programmi come pure di quella dei membri dei comitati. Spetta alla Commissione valutare tali consulenze ed elaborare le proposte di programmi. Se necessario, le proposte in questione vengono modificate e i programmi sono adottati dopo le normali discussioni a livello interistituzionale con il Consiglio e il Parlamento europeo.

La pubblicazione inviti a presentare proposte e la successiva selezione dei progetti da finanziare rientra nella normale gestione del programma e non ha alcun rapporto con la fornitura di consulenze sulle priorità dei programmi. Nell'esame delle proposte, la Commissione è coadiuvata da esperti indipendenti che valutano tali proposte verificandone la qualità globale e l'attinenza con gli obiettivi del programma, senza tenere in considerazione l'identità dei proponenti. Poiché la parità di accesso per tutti i ricercatori in possesso dei requisiti necessari costituisce un principio fondamentale nella gestione di tutti i programmi comunitari di ricerca, la Commissione non intende escludere ricercatori per il semplice fatto di averle fornito in passato servizi di consulenza.

Per quanto riguarda la comprensione dei meccanismi della carcinogenesi indotta da radiazioni, la Commissione non accetta a priori l'idea che lo studio sui geni soppressori del tumore nei topi sia meno rilevante di quello sugli stessi geni negli esseri umani. Da una continua e attenta valutazione della letteratura scientifica in materia non sono emerse prove a sostegno dell'ipotesi che gli esseri umani oppongano una singolare resistenza agli effetti nocivi delle radiazioni.

(97/C 186/338)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0017/97

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Stati Uniti e «cumulative recovery system»

Si è tornati a discutere della possibilità che gli Stati Uniti propongano un ricorso in sede OMC nei confronti del regime di importazione dei cereali e del riso nella Comunità.

Gli Stati Uniti minacciano continuamente alla Commissione di ricorrere al «panel» ottenendo ulteriori concessioni, tali da porre in pericolo la possibilità di collocare il riso di produzione comunitaria.

E' consapevole la Commissione del fatto che la concessione del «Cumulative Recovery System» mette immediatamente in pericolo il regime di scambio fra la Comunità e i paesi terzi, eliminando anche gli ultimi margini di preferenza comunitaria ed esponendo di fatto la produzione comunitaria alla concorrenza mondiale?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

La decisione di attuare un sistema di riscossione cumulativa per il riso semigreggio è stata presa dal Consiglio in uno scambio di lettere con il governo degli Stati Uniti (allegato II della decisione del Consiglio del 22 dicembre 1995 (1)) nell'ambito dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT.

Il sistema non è ancora in vigore e per definirne le modalità applicative la Commissione dovrà tener conto degli impegni assunti con gli accordi dell'Uruguay Round.

(1) GU L 334 del 30.12.1995.

(97/C 186/339)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0019/97

di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Riso egiziano

L'Egitto usufruisce già di una riduzione tariffaria del 25 % sulle sue esportazioni di riso, e l'affluenza della produzione egiziana comporterà la necessità di ricorrere all'organismo di intervento.

E' consapevole la Commissione del fatto che la sua proposta di annullare totalmente i dazi doganali per quantitativi pari a 32.000 tonnellate aggraverà la situazione delle eccedenze di riso comunitario della varietà «japonica»?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

La proposta della Commissione riguardante le importazioni di riso dall'Egitto fa parte di una serie di misure, relative a numerosi prodotti, che hanno effetti globalmente positivi per la Comunità. Le ripercussioni negative di tali importazioni saranno comunque limitate, dal momento che la quantità prevista (l'equivalente di 32 000 tonnellate di semigreggio) rappresenta soltanto il 2% della produzione comunitaria di riso della varietà Japonica nel 1996.

(97/C 186/340)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0024/97

di Armelle Guinebertière (UPE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Applicazione della direttiva sui nitrati

Può la Commissione confermare che la direttiva concernente i nitrati (n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 (1)) riguarda unicamente l'inquinamento dovuto all'azoto e include tutte le sostanze contenenti azoto sparse sui terreni agricoli? Nella ricerca di un equilibrio, la direttiva sui nitrati limita a 170 kg di azoto per ettaro e per anno (210 kg nel corso del primo programma) lo spargimento degli effluenti di allevamento e di essi soltanto, senza tener conto degli apporti azotati supplementari quali i fertilizzanti chimici, i fanghi degli impianti di trattamento, gli effluenti di macelli, i concimi a base di immondizie, le composte e le vinacce? Tale interpretazione crea problemi in Francia.

(1) GU L 375 del 31.12.1991, pag 1

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(28 febbraio 1997)

Il punto 2 dell'allegato III della direttiva sui nitrati stabilisce che «il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi un determinato quantitativo per ettaro». All'articolo 2 della medesima direttiva gli effluenti di allevamento sono definiti come «le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato». Tali quantitativi si applicano pertanto solo ai prodotti di deiezione del bestiame.

Tuttavia, il punto 1 dell'allegato III della direttiva in questione stabilisce la necessità di considerare l'equilibrio tra l'apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e di azoto proveniente dai fertilizzanti. E poiché la direttiva definisce fertilizzante «qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione...» si può affermare che in pratica, se necessario, si dovrà limitare l'impiego delle altre sostanze elencate nell'interrogazione, poiché esse contengono composti azotati.

(97/C 186/341)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0025/97

di Armelle Guinebertière (UPE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Utilizzazione della lingua originale nei paesi dell'Unione europea

Appare indispensabile sostenere e sviluppare una politica culturale volta a ridare importanza e dignità alle lingue dei diversi Stati che compongono l'Unione europea.

La Commissione intende avviare o sostenere tali iniziative, in particolare quelle che consentirebbero di ridare a ciascuna capitale europea il suo nome, che verrebbe indicato nella lingua originale per tutti i cittadini europei (manuali scolastici, carte, ecc.), per cui per un francese Rome diventerebbe Roma e Londres London?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(7 marzo 1997)

La Commissione ha adottato una serie di iniziative che mirano a promuovere la varietà linguistica nella Comunità, in particolare riguardo all'apprendimento delle lingue straniere (programma Socrates), al plurilinguismo nella società dell'informazione (programma SIML), alla traduzione di servizi e prodotti di informazione, prodotti audiovisivi e opere letterarie (programmi e proposta Infor 2000, Media II, Ariane).

Gli sforzi compiuti dalla Commissione e da altre istituzioni per fornire traduzioni e interpretazioni nelle undici lingue tramite i servizi linguistici, fanno parte integrante del pacchetto di iniziative volte a favorire la varietà linguistica.

La Commissione gestisce le azioni di cui sopra nel rispetto del principio di sussidiarietà. In proposito essa è del parere che la denominazione di ciascuna capitale europea nelle varie lingue nazionali o regionali degli Stati membri vada rispettata e che comunque spetti ai paesi medesimi determinarla, in quanto rispecchia l'evoluzione delle loro lingue, consuetudini e storie.

(97/C 186/342)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0026/97

di Bertel Haarder (ELDR) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Iscrizione al sindacato

Ai sensi della norma fondamentale enunciata all'art. 2, par.. 1 della legge sui sindacati (legge del 1 luglio 1982 sulla protezione contro il licenziamento dovuto alla situazione in materia sindacale) un datore di lavoro non può licenziare un dipendente in quanto non membro di un sindacato. Tuttavia, i paragrafi 2 e 3 dell'art. 2 contengono due eccezioni a tale norma, che non è applicabile se il dipendente, all'atto dell'assunzione, viene informato del fatto che il datore di lavoro pone l'adesione a un sindacato come condizione di assunzione o quando un dipendente, membro di un sindacato, viene informato, dopo l'assunzione, che l'adesione a un sindacato è condizione per il proseguimento del rapporto di lavoro.

Dalla relazione aggiuntiva sulla proposta di legge relativa all'adesione della Danimarca alle Comunità europee (proposta di legge L 240) si evince che ogni datore di lavoro o lavoratore ha facoltà di aderire a tali organizzazioni (associazioni patronali o sindacati) senza che ciò possa pregiudicare la sua situazione personale o professionale.

L'art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa recita che «ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi». Ai sensi dell'art. 11, par. 2 l'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica (sulla base di considerazioni contenute nella disposizione).

Può la Commissione spiegare in che misura il fatto di porre come condizione di assunzione l'adesione ad un determinato sindacato sia in contrasto con il diritto comunitario in vigore, e di conseguenza con la legislazione danese?

In relazione al diritto europeo e alla giurisprudenza della Corte, come valuta la Commissione il licenziamento di una persona motivato esclusivamente dalla sua mancata appartenenza ad un determinato sindacato?

Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

Non esiste una legislazione globale comunitaria sui diritti sindacali. In base all'articolo 2 par. 6 dell'accordo sulla politica sociale allegato al Trattato CE, la Comunità non ha competenze legislative in materia di diritto di associazione. Inoltre non esistono normative comunitarie sui licenziamenti individuali. Tale materia rientra esclusivamente nella sfera delle legislazioni nazionali degli Stati membri.

In questo contesto si può fare riferimento al paragrafo 11 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, la quale, pur non essendo un documento legalmente vincolante, sancisce che:

«I datori di lavoro e i lavoratori della Comunità europea hanno il diritto di associarsi liberamente allo scopo di costituire le organizzazioni professionali o sindacali di loro scelta per la difesa dei loro interessi economici e sociali.

Ogni datore di lavoro ed ogni lavoratore ha la facoltà di aderire o di non aderire a queste organizzazioni senza che ne possa derivare a suo carico un danno personale o professionale.»

(97/C 186/343) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0030/97**

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Chiusura del settimanale curdo-turco Ronahi

Il 10 ottobre 1996 il Tribunale penale di Istanbul ha vietato la circolazione del settimanale Ronahi edito in turco ed in curdo e che è favorevole a una soluzione pacifica e non violenta dei problemi sociali del paese.

In precedenza erano state sequestrate decine di pubblicazioni, effettuati molteplici arresti e detenzioni di editori trattati con insulti e minacce, impedita la diffusione del settimanale per via postale, perseguitati i corrispondenti fuori Istanbul e inferti colpi mortali all'inviato a Diyarbakir Ahmet Bulut.

1. Intende la Commissione intervenire affinché il settimanale torni in edicola senza impedimenti e venga annullata la decisione del Tribunale penale?

2. Può essa dire in che modo la Comunità interviene per porre fine al fenomeno inaccettabile delle persecuzioni contro la stampa in un paese che vorrebbe divernirne membro?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(24 febbraio 1997)

In base alle informazioni ottenute dalla Commissione il 10 ottobre 1996, il giornale Ronahi è stato oggetto di una sentenza della Corte di sicurezza dello Stato di Istanbul che ha ordinato la chiusura del settimanale per un mese. La ragione formale addotta dalla Corte era il rifiuto da parte del giornale di comunicare l'identità dell'editore responsabile.

Dopo la scadenza del termine di chiusura di un mese richiesto dalla Corte, sembra che sia la direzione del giornale stesso ad aver deciso la sospensione definitiva della pubblicazione.

Dopo tale sospensione, da 11 settimane lo stesso gruppo pubblica un nuovo settimanale, Hevi, il cui contenuto apparentemente è simile a quello di Ronahi.

(97/C 186/344)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0032/97

di Wilfried Telkämper (V) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Lavoro minorile in India

Qual è il contributo attuale del programma d'insegnamento primario regionale nello stato indiano del Madhya Pradesh, che al momento é il programma più importante finanziato in India dall'UE, alla eliminazione del lavoro minorile in tale stato? Qual è il numero dei bambini da iscrivere e da accogliere nelle scuole del Madhya Pradesh che in precedenza lavoravano o che avrebbero lavorato in assenza di tale programma?

Ritiene la Commissione che le strategie intese a sottrarre i bambini al lavoro e ad incanalarli nelle scuole, come ad esempio quella che la Fondazione non governativa MV nell'Andhra Pradesh, sta applicando su scala sufficientemente vasta dovrebbero essere progressivamente integrate nel programma DPEP finanziato dall'UE nel Madhya Pradesh?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

Gli obiettivi del programma regionale di istruzione primaria (DPEP) sono un'efficace diffusione dell'istruzione elementare, che garantisca a tutti l'accesso alla formazione e preveda un obbligo scolastico fino ai 14 anni di età, e un sostanziale miglioramento della qualità dell'istruzione per consentire a tutti i ragazzi di raggiungere adeguati livelli di apprendimento. Ciascun piano regionale DPEP ha definito per la durata del programma obiettivi riguardo alla scolarizzazione, all'obbligo scolastico e ai livelli di apprendimento. Sono state inoltre sviluppate strategie rivolte a soddisfare le esigenze culturali delle ragazze, delle tribù e delle caste inserite nel programma, dei bambini e dei bambini handicappati. I bambini sono naturalmente i gruppi più vulnerabili di fronte al problema del lavoro infantile. L'attuazione del DPEP è iniziata nel novembre 1994 in 42 regioni di 14 stati e il programma riguarda attualmente un terzo della popolazione indiana dai 6 ai 14 anni d'età. Le agenzie internazionali ritengono che negli stati e nelle regioni interessati dal DPEP siano circa 30 milioni i bambini che non frequentano regolarmente la scuola.

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare secondo cui il problema del lavoro infantile andrebbe maggiormente integrato nel programma DPEP. A tal proposito, nel dicembre 1996, la Corte suprema indiana ha imposto a nove grandi industrie del paese il pagamento di un indennizzo ad ogni minore da esse impiegato. Chiunque assuma un bambino in un'industria pericolosa è tenuto a versare un contributo una tantum di 25 000 rupie ad un fondo gestito dallo Stato per l'istruzione dei propri lavoratori. Nel caso in cui il posto vacante non fosse assicurato ai genitori del minore, alla famiglia spetterebbe un sussidio calcolato sugli interessi del contributo versato, purché il bambino frequenti la scuola. Inoltre, i datori di lavoro dovranno pagare un'ammenda di 20 000 rupie a favore di un'iniziativa statale per il benessere e la rieducazione dei minori. Grazie in parte alla crescente attenzione per il problema del lavoro infantile, l'ufficio DPEP ha recentemente affermato che i bambini costretti al lavoro saranno inseriti fra i gruppi svantaggiati a cui rivolgere la propria azione. È stato organizzato un seminario di cinque giorni sul problema del lavoro minorile con esperti provenienti dai diversi stati. L'ufficio DPEP sta preparando un piano di lavoro sulle strategie e le azioni da intraprendere a riguardo.

(97/C 186/345)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0035/97

di Odile Leperre-Verrier (ARE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Programma Leonardo

Può la Commissione indicare quanti giovani beneficiano attualmente del programma Leonardo e precisarne la nazionalità e il livello di formazione, specificando altresì il tipo di formazione dispensata?

Inoltre, può la Commissione fornire informazioni sulle opportunità che tali giovani hanno poi avuto? In particolare, quanti di essi hanno potuto trovare un'occupazione in seguito al tirocinio che è stato loro proposto?

A tale riguardo, è possibile sapere se gli organismi finanziari hanno l'obbligo di seguire i giovani che sono stati loro affidati e inoltre in base a quali criteri la candidatura di tali organismi è stata presa in considerazione?

Risposta della Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(14 febbraio 1997)

Secondo i dati attualmente disponibili, nel 1995 e nel 1996, circa 40.000 giovani in formazione professionale iniziale, o giovani lavoratori hanno beneficiato degli stage transnazionali nell'ambito del programma Leonardo, a questi si aggiungono circa 14.000 studenti di livello universitario, che compiono stage transnazionali in seno alle imprese. Inoltre un numero notevole di giovani trae vantaggio dal varo di progetti pilota innovatori (circa 1.200 progetti sostenuti dalla Commissione nel 1995 e nel 1996). La Commissione fornirà direttamente all'on. membro informazioni dettagliate sulla nazionalità, il livello e il tipo di formazione di questi giovani, non appena disporrà di dati più precisi.

Per quanto riguarda il futuro dei giovani in questione, è ancora presto per disporre di informazioni affidabili, in particolare per i giovani che si trovano ancora in situazione di formazione. La Commissione presterà particolare attenzione a questo aspetto, nell'ambito della valutazione del programma e intraprenderà provvedimenti per garantire la qualità degli stage, in particolare per assicurarsi della convalida delle qualifiche acquisite, con l'obiettivo di migliorare le prospettive dei giovani sul mercato del lavoro.

Gli organi incaricati di organizzare stage per i giovani sono selezionati in seguito a bandi di gara pubblici, sia a livello comunitario (per gli stage degli studenti), sia a livello nazionale (per gli stage dei giovani in formazione iniziale o dei giovani lavoratori). Questi organi sono incaricati di garantire sia l'inserimento dei giovani, che il successivo controllo e la valutazione degli stage.

(97/C 186/346) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0036/97**

di Odile Leperre-Verrier (ARE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Riconoscimento reciproco dei diplomi

Può dire la Commissione quali disposizioni intende prendere affinché il diploma di maestro di sci presenti in tutti i paesi dell'Unione la stessa affidabilità?

Infatti, gravi problemi inerenti alla sicurezza hanno dimostrato che, attualmente, solo la formazione dispensata nei paesi dell'Arco alpino (Francia, Italia e Austria) presenta garanzie di sicurezza sufficienti.

Non sarebbe auspicabile che, pur rispettando i principi della libera circolazione e del riconoscimento reciproco dei diplomi, la Commissione imponesse un minimo di condizioni all'esercizio di questa professione?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(10 febbraio 1997)

La Commissione non prevede, attualmente, di adottare disposizioni particolari volte a regolamentare la professione di maestro di sci, fissando ad esempio un livello minimo di qualificazione da rispettare obbligatoriamente in ogni Stato membro. Infatti, ogni Stato membro resta in linea di massima sovrano per quanto concerne la regolamentazione di una professione sul suo territorio. L'intervento della Commissione consiste nel favorire la libera circolazione dei professionisti qualificati di ogni Stato membro, mettendo in atto dei meccanismi di riconoscimento delle qualifiche. Tuttavia, una direttiva si applica già ai maestri di sci, a precisamente la direttiva 92/51/CEE del Consiglio ([1]) del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali.

Detto sistema generale di riconoscimento dei diplomi si basa su un principio fondamentale, secondo il quale una persona pienamente qualificata per esercitare una professione in uno Stato membri deve, in linea di massima, poter esercitare questa stessa professione in un altro Stato membro. Conformemente al principio della reciproca fiducia, la regola è dunque il riconoscimento.

È importante rilevare che, per potere ottenere il riconoscimento del suo diploma, un professionista deve essere pienamente qualificato in un altro Stato membro. La competenza del candidato è quindi già stata oggetto di una verifica e di una convalida nello Stato membro d'origine.

Inoltre, non è previsto un riconoscimento automatico dei diplomi. In tutti i casi è necessario presentare una domanda presso un'autorità dello Stato membro ospitante, nel rispetto di una procedura prevista dalla direttiva 92/51/CEE. Tale domanda viene successivamente esaminata conformemente ai principi stabiliti dal diritto comunitario.

Tuttavia, sussistono alcune eccezioni al principio del riconoscimento. È questo il caso in particolare allorché la formazione che il candidato ha ricevuto nello Stato membro di provenienza verte su materie sostanzialmente diverse da quelle che sono oggetto del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. In tal caso, lo Stato membro ospitante può esigere che il richiedente svolga un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale (le misure compensative). Le autorità dispongono dunque di meccanismi che permettono di verificare le qualifiche dei maestri di sci formati in un altro Stato membro.

La Commissione riconosce che per le loro responsabilità particolari i maestri di sci debbano avere qualifiche che garantiscano la sicurezza di quanti praticano questo sport. Essa ritiene tuttavia che la direttiva 92/51/CEE ponga delle regole che permettono di tenere conto degli imperativi di sicurezza nell'esame di una domanda di riconoscimento. Se il diploma di un altro Stato membro presenta lacune rilevanti, queste ultime possono costituire differenze sostanziali per cui occorrerà che il candidato svolga un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale.

(1) GU L 209 del 24.7.1992.

(97/C 186/347)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0040/97

di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Applicazione delle direttive 85/3/CEE e 96/53/CEE

E' al corrente la Commissione dei problemi posti dall'applicazione nella Repubblica francese della legislazione UE concernente la lunghezza dei veicoli combinati (direttiva 85/3 (1) e modifiche successive)?

Conviene la Commissione che, in conformità del punto 1.4 dell'Allegato I,le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico sono compresi nella disposizione concernente la lunghezza massima di cui al punto 1.7 dello stesso allegato della Direttiva 96/53 (2) e che di conseguenza sono prevedibili ulteriori problemi al riguardo?

E' d'accordo inoltre la Commissione che secondo l'art. 4, par. 6 di detta direttiva è previsto un periodo di transizione per i veicoli adibiti al trasporto esistenti acquistati prima del 17 settembre 1996, con scadenza il 31 dicembre 2006?

Non ritiene la Commissione che tali veicoli, autorizzati al momento fino al 2006, debbano poter sottostare egualmente alla regola transitoria concernente i trasporti intracomunitari?

In caso affermativo, è consapevole la Commissione che l'art. R 61 della legislazione francese relativa ai trasporti è in contrasto con tali disposizioni e dovrebbe essere modificata entro il 17 settembre 1997?

In tal caso, è disposta la Commissione a sollecitare le autorità francesi ad applicare tali modifiche?

Non pensa inoltre la Commissione che, in considerazione delle recenti azioni che hanno recato grave pregiudizio ai trasporti stradali europei, quali blocchi stradali o lo scarico da parte di contadini francesi in presenza della gendarmeria di camion frigoriferi, per i quali le autorità francesi il 17 dicembre 1996 hanno presentato ufficialmente le loro scuse, la cavillosità delle autorità francesi che applicano con meticolosità il testo ingiustificatamente non modificato dell'art. R 61 della legislazione francese relativa ai trasporti, con l'imposizione di multe non indifferenti, sia in effetti inappropriata?

E' disposta la Commissione a prendere contatto con le autorità francesi a tale riguardo ed a sollecitare una certa flessibilità, almeno fino a quando la legislazione non sarà stata modificata?

In caso affermativo, è disposta ancora la Commissione ad agire in tal senso al più presto? In caso negativo, per quale motivo?

(1) GU L 2 del 3.1.1985, pag. 14.
(2) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(3 marzo 1997)

La Commissione non è al corrente dei problemi posti dall'applicazione in Francia della direttiva 85/3/CE ed invita l'Onorevole parlamentare a comunicare informazioni più precise.

Dal 17 settembre 1996 la direttiva 96/53/CE stabilisce, per taluni tipi di veicoli stradali che circolano sul territorio comunitario, norme relative alle dimensioni massime autorizzate (traffico nazionale e internazionale) e i pesi massimi autorizzati (unicamente traffico internazionale). Gli Stati membri devono conformarsi al disposto della direttiva entro il 17 settembre 1997. La Commissione concorda con le osservazioni dell'Onorevole parlamentare relativamente ai punti 1.4 e 1.7 dell'allegato I e all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva suddetta, ma ritiene opportuno sottolineare che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, gli Stati membri possono concedere i «diritti acquisiti» sul loro territorio, ma non ne hanno l'obbligo. In altre parole, a partire dal 17 settembre 1997 la Francia non sarà tenuta a permettere la circolazione di veicoli le cui dimensioni non sono conformi a quelle stabilite nella direttiva 96/53/CE.

Riguardo agli altri punti citati dall'Onorevole parlamentare sulle difficoltà incontrate in Francia dai trasportatori, ovvero i problemi con gli agricoltori, i blocchi stradali e le multe ingiustificate, la Commissione fa osservare che essa puo' intervenire soltanto a seguito di reclami debitamente motivati, attestanti un trattamento discriminatorio da parte delle autorità pubbliche.

(97/C 186/348)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0041/97

di Petrus Cornelissen (PPE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Divieti di circolazione per gli autocarri

1. E' consapevole la Commissione della portata e della grande diversità dei divieti di circolazione per quanto riguarda il trasporto merci nell'UE (cfr. la circolare «divieti di circolazione nei giorni festivi nel 1996» della EVO a Zoetermeer)?

2. La Commissione condivide l'opinione delle imprese secondo cui i numerosi divieti di circolazione attualmente esistenti rappresentano un ostacolo grave al trasporto merci, nonché agli scambi e alla distribuzione all'interno dell'UE, e turbano fortemente il processo logistico?

3. Può confermare la Commissione che i divieti di circolazione pongono spesso problemi d'ordine sociale ai conducenti internazionali interessati e che in alcuni casi incidono negativamente sulla stessa sicurezza nei trasporti?

4. Condivide ancora la Commissione l'opinione delle imprese secondo cui i divieti di circolazione provocano spesso una ulteriore congestione del traffico durante il periodo che resta disponibile?

5. Può confermare la Commissione che la mancanza di armonizzazione dei divieti di circolazione è causa di confusione e di costi supplementari per le imprese?

6. E' disposta la Commissione a esaminare in che modo sia possibile rimuovere ostacoli inutili al trasporto merci nell'UE e tra l'UE e i paesi terzi?

7. E' disposta la Commissione a consultarsi in merito a tale problematica con le imprese all'inizio del 1997, al fine di apportare eventuali miglioramenti nel corso dell'estate del 1997?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(26 febbraio 1997)

La Commissione è consapevole delle diversità esistenti tra i divieti di circolazione per quanto riguarda il trasporto merci all'interno della Comunità e di alcune delle ripercussioni negative citate dall'onorevole parlamentare. Tali divieti, tuttavia, sono decisi dalle autorità nazionali e locali dei singoli Stati membri sulla base di considerazioni di sicurezza e tutela dell'ambiente e non vi sono norme comunitarie specifiche che si possano applicare in tali casi.

Una certa armonizzazione delle norme in materia è certamente auspicabile ma, secondo la Commissione, potrebbe rivelarsi difficile in quanto molti di questi divieti sono stati introdotti per tenere conto di situazioni locali: problemi ambientali specifici e festività nazionali e locali.

La Commissione affronterà questo problema con gli Stati membri, i paesi terzi e i settori interessati per verificare se un intervento comunitario in questo campo sia auspicabile e possibile.

(97/C 186/349)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0042/97

di Petrus Cornelissen (PPE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Tempi di guida e di riposo

1. A che punto è la situazione per quanto concerne la modifica del regolamento 3820/85 [1]?

2. Esiste la possibilità che, sull'esempio della legislazione olandese concernente i tempi di guida, sia introdotto il concetto di «tempo di servizio» (tutto il tempo di lavoro, comprese le pause) onde consentire una migliore protezione del lavoro e una maggiore sicurezza dei trasporti?

3. Esiste inoltre la possibilità che il divieto del riposo in marcia sia rimosso? In caso affermativo, quali sarebbero le conseguenze sulla sicurezza dei trasporti, in generale, e sulle condizioni di lavoro del personale coinvolto, in particolare?

4. Quali sono i risultati dei controlli applicati dalle istanze incaricate di vegliare sull'osservanza nei diversi Stati membri e quali conclusioni se ne possono trarre?

---

[1] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

Risposta data dal Signor Kinnock a nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

Per il momento, non vi è alcuna proposta della Commissione intesa a modificare le norme comunitarie sui tempi di guida e di riposo dei conducenti dettate dal regolamento (CEE) n. 3820/85. Tuttavia, la Commissione sta studiando la problematica dell'orario di lavoro nelle attività e nei settori esclusi dalla direttiva 93/104/CEE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro [1] e pubblicherà un Libro bianco sull'argomento.

Dato che i trasporti sono uno dei settori esclusi, il Libro bianco prenderà in considerazione anche il trasporto stradale e, tra le varie opzioni delineate dalla Commissione in tale contesto, l'introduzione del concetto di tempo di servizio nella legislazione comunitaria. Per il momento, la Commissione non ha intenzione di abolire il vigente divieto di riposo dei conducenti durante il viaggio in quanto intende mantenere inalterato il livello di tutela della salute e della sicurezza.

La XVII relazione della Commissione sull'applicazione della normativa sociale nel settore dei trasporti su strada [2] contiene informazioni sulla vigilanza e sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio da parte degli Stati membri. Nelle conclusioni di detta relazione, la Commissione sottolinea la necessità che il regolamento sia applicato nella maniera più efficace e uniforme possibile. A tal fine, la Commissione auspica, da un lato, un'interpretazione comune della normativa e un approccio coerente nell'applicazione effettiva della stessa attraverso il dialogo con i rappresentanti nazionali e, dall'altro, la progettazione e la costruzione di un tachigrafo completamente elettronico.

---

[1] GU L307 del 13.12.1993.
[2] COM (95) 713 def.

(97/C 186/350)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0046/97

di Thomas Megahy (PSE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Personale per gli alberghi nella regione dell'Alta Savoia in — livelli di retribuzione

Secondo il ministro francese per l'Unione Europea, sig. Michel Marnier, una società britannica, Hotel and Catering Staff Supplies of Rotherham, propone attualmente di fornire personale agli alberghi nella regione dell'Alta Savoia in Francia a livelli retributivi considerevolmente inferiori a quelli di cui abitualmente beneficiano i lavoratori alberghieri in tale zona. Ciò é possibile in quanto i cittadini britannici possono lavorare con contratti a breve termine in Francia pur continuando a versare i contributi più bassi di sicurezza sociale previsti della Gran Bretagna.

Pur essendo tale situazione accettabile in molti casi, conviene la Commissione che le imprese che forniscono lavoratori non dovrebbero poter approfittare di tale diritto di offrire retribuzioni inferiori a quelle locali?

Prevede la Commissione di proporre una misura per colmare tale lacuna e por fine a questo tipo di dumping sociale?

Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

La Commissione desidera attirare l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sulla recente adozione della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ([1]), la quale introduce il principio secondo cui le imprese che prestano servizi sul territorio di uno Stato membro, e a tal scopo distaccano dei lavoratori, devono rispettare un «nucleo di base» di regole minime di diritto del lavoro in vigore in tale Stato membro. Il termine previsto per il recepimento della direttiva è di tre anni a partire dalla sua data di attuazione. Come sottolineato dalla Commissione nella sua comunicazione del 30 ottobre 1996 al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto e l'efficacia del mercato unico ([2]), tale direttiva favorisce la «libera circolazione delle persone ed impedisce che il mercato unico dia luogo ad una concorrenza basata sulla riduzione dei livelli di protezione sociale.»

Entrando più specificatamente nel merito della protezione sociale, la Commissione desidera ricordare che l'articolo 14 par. 1 a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, così modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 ([3]), prevede che il lavoratore subordinato che viene distaccato dalla sua impresa in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sociale è soggetto, rimane soggetto a tale legislazione durante il periodo di distacco. Tuttavia la durata prevedibile di tale lavoro non deve superare i dodici mesi. Inoltre il lavoro dev'essere svolto per conto dell'impresa che ha distaccato il lavoratore in questione: vale a dire che deve persistere un rapporto organico tra tale impresa ed il lavoratore distaccato. La decisione n. 162 del 31 maggio 1996 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti è dedicata all'interpretazione di tale disposizione ([4]).

([1]) GU L 18 del 21.1.1997
([2]) doc. COM(96) 520 def.
([3]) GU L 28 del 30.1.1997
([4]) GU L 241 del 21.9.1996

(97/C 186/351)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0047/97

di Edith Müller (V) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Inquinamento fotochimico a Gijón (Spagna)

Considerando che:

- la città spagnola di Gijón è colpita da un inquinamento fotochimico causato da concentrazioni di ozono che, fra gennaio del 1995 e marzo del 1996, hanno superato di 9 volte il limite prescritto per l'informazione della popolazione e 20 volte quello per la protezione della salute, limiti fissati con Regio decreto 1494/1995 dell'8.9.1995 sull'inquinamento atmosferico da ozono e di attuazione della direttiva 92/72/CEE ([1]) del 21.9.1992;
- ad onta dell'obbligo fatto dalla citata direttiva (art. 5), la popolazione di Gijòn non è stata informata nel momento in cui veniva superato il limite per l'informazione della popolazione;
- successivamente all'inoltro dei dati relativi all'inquinamento atmosferico da ozono rilevati dalle autorità nazionali — come previsto all'art. 6 della stessa direttiva — la Commissione europea aveva denunciato già alla fine del 1995 gli elevati valori di inquinamento fotochimico segnalati nelle città spagnole — inclusa Gijón — e pertanto invocato la necessità di mettere a punto adeguati piani per ridurre detto inquinamento.

Intende la Commissione avviare, a norma dell'art. 169 del Trattato sull'Unione europea, una procedura d'infrazione contro lo Stato spagnolo per mancato rispetto dell'art. 5 della direttiva 92/72/CEE nella città di Gijón?

Quali iniziative intende promuovere la Commissione per garantire l'effettivo varo di piani nello stesso agglomerato urbano finalizzati alla lotta contro l'inquinamento da ozono?

(1) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(26 febbraio 1997)

La Commissione è stata effettivamente informata che a Gijón nel periodo indicato dall'onorevole parlamentare sono state superate le soglie per l'informazione della popolazione e per la protezione della salute. Tuttavia, essa non è a conoscenza del fatto che la popolazione di Gijón non è stata avvertita quando la soglia per l'informazione è stata superata. Essa prenderà i contatti necessari per ottenere tutte le precisazioni su questi fatti e per assicurarsi che la direttiva 92/72/CE del Consiglio del 21 settembre 1992 sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono venga applicata correttamente.

Conformemente all'articolo 8 della direttiva, la Commissione preparerà nel marzo 1998 una relazione sulle informazioni raccolte e sulla valutazione dell'inquinamento fotochimico nell'ambito della Comunità. Questa relazione sarà corredata dalle proposte che la Commissione ritiene appropriate in merito al controllo dell'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono. Queste proposte saranno complementari alle misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale intese a diminuire i picchi di concentrazione dell'ozono.

(97/C 186/352)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0048/97

di Olivier Dupuis (ARE) alla Commissione

(15 gennaio 1997)

Oggetto: Situazione dei diritti umani nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Dal 22 agosto 1996 il prof. dott. Fadil Sulejmani, Rettore dell'Università di Tetova, si trova in carcere per ordine delle autorità macedoni. E' condannato per l'atto «separatista» di essere a capo della prima e unica Università di lingua albanese.

Tale Università è stata istituita nel febbraio 1995 dalla comunità etnica albanese (che costituisce almeno il 25% della popolazione in Macedonia) e ha rappresentato il risultato pratico della protesta per la mancanza di classi in albanese e per l'accesso limitato degli albanesi all'istruzione in genere.

Nel novembre 1996, in occasione della visita nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia da parte della delegazione del PE per le relazioni con l'Europa sud-orientale, è stata sollevata la questione relativa al prof. Sulejmani. Il Ministro per gli Affari esteri dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sig. Ljubomir Frekovski, si è impegnato con la delegazione durante la conclusione della visita a far sì che il prof. Sulejmani sia rilasciato entro il 1996 o all'inizio del 1997. Attualmente si trova tuttavia ancora in prigione.

Potrebbe la Commissione indicare quali azioni concrete prevede di adottare per quanto riguarda il rilascio del prof. Sulejmani e, più in generale, per quanto concerne il problema sempre più grave della comunità albanese in Macedonia la quale, dopo aver sostenuto sin dall'inizio con grande lealtà l'istituzione del nuovo Stato della Macedonia, vede con sempre maggiore preoccupazione il rifiuto della maggioranza della Macedonia di riconoscere la sua specificità e i suoi diritti fondamentali?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(13 febbraio 1997)

La Commissione ritiene che, per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, la situazione della comunità albanese (che rappresenta il 22,9% della popolazione secondo il censimento del 1994) nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia sia migliorata negli ultimi anni e che in generale i diritti fondamentali dei cittadini siano garantiti in maniera soddisfacente anche nei settori dei mezzi di comunicazione e dell'istruzione. La nuova legge dell'ottobre 1995 sull'autogoverno locale, elaborata in collaborazione con il Consiglio d'Europa, ha introdotto anche l'uso ufficiale delle lingue minoritarie a livello comunale.

Non c'è dubbio, tuttavia, che nel settore dell'istruzione la situazione della comunità albanese nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sia ancora fonte di gravi preoccupazioni. Il sistema scolastico è in grave

difficoltà a causa delle limitate risorse a disposizione, in particolare a causa della mancanza di insegnanti di scuola secondaria di lingua albanese. La percentuale di studenti della minoranza albanese iscritti all'Università di Skopje rimane pertanto estremamente bassa anche se negli ultimi anni la situazione è migliorata e la percentuale ha raggiunto il 9% nel 1996 (2% nel 1991) grazie anche all'introduzione nel 1993 di una quota del 10% destinata alle minoranze. Nell'ottobre 1995, il governo ha adottato una direttiva sull'insegnamento nelle lingue delle minoranze nazionali alla Facoltà di Pedagogia che non è stata però ancora attuata.

Come già in passato, la Commissione inviterà le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a proseguire negli sforzi per assicurare alle minoranze nazionali, in particolare a quella albanese, uguali opportunità di accesso all'istruzione a tutti i livelli e, eventualmente, a un'istruzione superiore nella propria lingua madre. A tal fine, la Commissione solleciterà una rapida adozione della legge sull'istruzione superiore rimasta in sospeso, legge che dovrebbe garantire il necessario quadro normativo.

Per quanto riguarda la reclusione del sig. Sulejmani, la Commissione ha sollevato il problema in numerose occasioni e ha ricevuto assicurazioni dalle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che il caso viene trattato in assoluta conformità del nuovo codice penale preparato in collaborazione con il Consiglio d'Europa. Il 2 febbraio 1997, dopo un trasferimento, da lui stesso richiesto, dalla prigione di Bitola a quella di Skopje, il sig. Sulejmani è stato rilasciato in anticipo sulla data prevista.

(97/C 186/353)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0049/97

di Fernando Pérez Royo (PSE) al Consiglio

(14 gennaio 1997)

Oggetto: Dichiarazioni del ministro dell'industria dei Paesi Bassi

Il Consiglio può fornire spiegazioni sulle dichiarazioni rese dal ministro dell'industria olandese, presidente in carica del Consiglio ECOFIN, sig. Gerrit ZALM, in cui questi sosteneva una Unione monetaria inizialmente a ranghi ridotti? Queste stesse dichiarazioni lasciavano intravedere una posizione di principio contraria ad includere i paesi meridionali (Spagna, Portogallo, Italia) fra i partecipanti all'Unione monetaria sin dall'inizio e si arrivava a definire «isterico» il loro obiettivo di entrare a far parte dell'Euro sin dal 1999.

Risposta

(24 marzo 1997)

La decisione sulla scelta degli Stati che saranno in grado di adottare la moneta unica spetta al Consiglio, a livello di Capi di Stato o di governo, che si pronuncerà a tempo debito e nel rigoroso rispetto delle disposizioni dell'articolo 109 J del trattato.

(97/C 186/354)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0054/97

di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Forum sulla Società dell'Informazione

Può la Commissione comunicare la composizione del Forum sulla Società dell'Informazione e trasmettere un primo bilancio della sua attività?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(20 febbraio 1997)

Il Forum sulla società dell'informazione è stato istituito dalla Commissione nel luglio 1995 per creare un nuovo e autorevole ambito per la riflessione, il dibattito e la consulenza sulle sfide poste dalla società dell'informazione. I 128 membri del forum hanno ricevuto dalla Commissione un mandato triennale; una metà è stata nominata dagli Stati membri e l'altra metà selezionata su base individuale dalla Commissione, nell'ottica di creare un equilibrio su scala europea. I membri del forum provengono da sei settori principali di attività:

- utilizzatori delle nuove tecnologie: industria, servizi pubblici, gruppi di consumatori, piccole e medie imprese, professioni;
- gruppi sociali: docenti universitari, organizzazioni dei datori di lavoro, unioni sindacali, gruppi giovanili, rappresentanti regionali e di città;
- fornitori di contenuto e di servizi: editori e autori, produttori cinematografici e televisivi, radiodiffusori, produttori di software e fornitori di servizi di informazione;
- operatori di rete: telecomunicazioni fisse, televisione su cavo, operatori di comunicazioni mobili e via satellite;
- fabbricanti di apparecchiature: reti, elettronica di consumo, industria informatica;
- istituzioni, membri del Parlamento, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

L'elenco dei membri del foro è allegato alla prima relazione annuale del forum, una copia della quale è trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare e alla segreteria generale del Parlamento. Grazie all'ampio dialogo tra gruppi molto rappresentativi, la relazione fornisce un utile contributo in termini di idee e raccomandazioni concernenti aspetti sociali, culturali, politici ed economici della società dell'informazione. Essa rispecchia le questioni discusse durante il primo anno di lavoro: impatto sull'economia e sull'occupazione; valori fondamentali, sociali e democratici, nella 'Comunità virtuale»; influenza sui pubblici servizi; istruzione, formazione e apprendimento nella società dell'informazione; dimensione culturale e futuro dei media; sviluppo sostenibile, tecnologia e infrastruttura.

Il 21 ottobre 1996 alla sessione plenaria del forum è stato eletto un nuovo consiglio di presidenza per il secondo anno di attività ed è stato anche deciso di istituire gruppi di lavoro per trattare: occupazione e creazione di posti di lavoro; valori sociali e democratici; cultura e futuro dei nuovi servizi e dei media; accesso universale e protezione e sostegno ai consumatori; società dell'informazione sostenibile; servizi pubblici — l'amministrazione deve essere più prossima ai cittadini; apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

È stato deciso per il secondo anno di attività che il forum fornisca consulenza e funga da valido riferimento alle attività della Commissione, continui i lavori strategici, a medio e lungo termine, di «brainstorming» che hanno caratterizzato molta parte dell'attività del primo anno e promuova la sensibilizzazione del pubblico agli aspetti della società dell'informazione.

(97/C 186/355)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0057/97

di Yiannis Roubatis (PSE) alla Commissione

(24 gennaio 1997)

Oggetto: Immigrazione clandestina e traffico di droga ai confini greco-albanesi

Negli ultimi tempi si osserva un aumento dell'ingresso di immigrati clandestini albanesi in Grecia attraverso la regione dell'Epiro, come pure della circolazione di grandi quantitativi di droga dall'Albania attraverso i confini greco-albanesi.

La Commissione intende esigere dal governo albanese che prenda provvedimenti contro l'immigrazione clandestina e il traffico di droga ai confini greco-albanesi?

Intende essa sostenere economicamente o in qualunque altro modo l'amministrazione nazionale greca, come pure quella regionale dell'Epiro, per lottare contro gli anzidetti fenomeni?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(3 marzo 1997)

La Commissione è al corrente dell'esistenza di un importante flusso di immigrazione clandestina in Grecia in provenienza dall'Albania e condivide altresì le inquietudini dell'onorevole parlamentare riguardo al traffico di stupefacenti nella regione dell'Epiro tra l'Albania e la Grecia. Tuttavia essa fa presente all'onorevole parlamentare che l'accordo di cooperazione commerciale ed economica del 1992, concluso tra la Comunità e l'Albania, non prevede alcuna cooperazione in questi settori e non costituisce pertanto un contesto appropriato per interpellare le autorità albanesi in merito.

A norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea, le regole che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri rientrano tra le questioni di interesse comune. La Commissione si rammarica che la proposta di convenzione (1) da essa introdotta nel 1993 sulle norme comuni per l'espletamento dei controlli non sia stata presa in considerazione dal Consiglio ai fini di un accordo. Nei considerando della proposta si chiedeva di dedicare una speciale attenzione alle questioni di ordine infrastrutturale e alla sorveglianza alle frontiere degli Stati membri maggiormente esposti alle pressioni migratorie.

In mancanza di un vero e proprio quadro normativo europeo, ma tenendo conto del fatto che la via dei Balcani costituisce indiscutibilmente uno degli itinerari più utilizzati per il traffico di stupefacenti verso la Comunità, la Commissione intende elaborare, nell'ambito del programma plurinazionale Phare, uno specifico piano di assistenza volto a rafforzare la capacità dei paesi terzi della regione (ivi compresa l'Albania) di far rispettare il divieto di traffico degli stupefacenti, in special modo alle frontiere territoriali (compresi porti e aeroporti). In aprile e maggio 1997 avrà luogo una missione preparatoria nei paesi interessati allo scopo di valutare le effettive esigenze in questo settore. Dopo l'elaborazione del programma, che si effettuerà di concerto con le Nazioni Unite (programma internazionale di controllo sugli stupefacenti), l'attuazione di questo aiuto dovrebbe iniziare nel secondo semestre del 1997. Inoltre, il programma nazionale Phare 1996 per l'Albania prevede già un'assistenza destinata all'ammodernamento dei servizi doganali di questo paese e ciò dovrebbe incidere positivamente sulla capacità di espletamento dei controlli alle frontiere.

Anche nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg-Phare sono previsti interventi ai posti di frontiera dei due paesi, in via prioritaria per facilitare e normalizzare il passaggio dei beni e delle persone riducendo in tal modo il fenomeno dell'immigrazione clandestina e il traffico di stupefacenti. A questo scopo si prospettano diverse installazioni di tipo Nark-Control in numerosi posti di frontiera dalla parte greca.

(1) GU C 11 del 15.1.1994.

(97/C 186/356)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0058/97

di Kenneth Coates (PSE) alla Commissione

(24 gennaio 1997)

Oggetto: Occupazione: trasferimento di diritti

In una circolare del dipartimento della sicurezza sociale, pensioni e diritti di oltremare si afferma che «secondo le leggi del Regno Unito l'indennità di disoccupazione non è normalmente erogabile all'estero. Tuttavia, poiché il Regno Unito fa parte del SEE esistono disposizioni particolari che consentono di trasferire all'estero l'indennità di disoccupazione basata sui contributi per essere pagata nei vari paesi.....».

Questa circolare è conforme al diritto dei cittadini dell'Unione Europea che sono disoccupati e che cercano lavoro altrove nell'Unione «..... di spostarsi e di risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri....»? La parola «estero» è un termine esatto e appropriato per descrivere il trasferimento di diritti nell'ambito dell'Unione Europea?

(97/C 186/357)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0059/97

di Kenneth Coates (PSE) alla Commissione

(24 gennaio 1997)

Oggetto: Occupazione: trasferimento di diritti

Nel Regno Unito per avere il diritto al trasferimento dell'indennità di disoccupazione basata sui contributi a un altro paese SEE é necessario soddisfare quattro requisiti. Uno di essi è il diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione normalmente, fino al giorno della partenza dal Regno Unito. Tuttavia, l'indennità di disoccupazione basata sui contributi non é erogabile per un periodo coperto da una «sanzione» oppure da una «interruzione». Ciò significa che i requisiti non sono rispettati e che l'indennità non può essere trasferita in un altro paese del SEE.

Tutto ciò é conforme al diritto dei cittadini dell'Unione Europea che sono disoccupati e che desiderano cercare lavoro altrove nell'Unione « di spostarsi e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri...»?

Risposta comune
data dal sig. Flynn in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0058/97 e E-0059/97

(21 febbraio 1997)

I sistemi di previdenza sociale degli Stati membri sono coordinati dal regolamento del Consiglio (CEE) 1408/71 del 14 giugno 1971 (1), emendato e aggiornato dal regolamento (CEE) 118/97 (2). Conformemente all'articolo 69 del regolamento (CEE) 1408/71 e in base a talune condizioni «un lavoratore dipendente o un lavoratore autonomo in disoccupazione completa che soddisfa le condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni».

Secondo le autorità britanniche, in talune circostanze il lavoratore potrebbe essere soggetto a sanzioni, pur conservando il diritto. Pertanto soltanto il versamento delle prestazioni sarebbe compromesso. Il lavoratore può trasferire un diritto anche se non percepisce la prestazione subito prima di lasciare il Regno Unito. La prestazione può essere percepita una volta che cessi la sanzione. In effetti, sebbene il lavoratore possa essere oggetto temporaneo di sanzioni e venga temporaneamente sospeso il pagamento delle prestazioni basate sui contributi, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione, il diritto a percepire le prestazioni può tuttavia essere trasferito. L'avente diritto comincerà a percepire le prestazioni una volta cessata la sanzione, sia che questo avvenga mentre si trova nel Regno Unito, che nel caso in cui abbia lasciato il Regno Unito per cercare lavoro in uno altro Stato membro. In taluni casi al richiedente può non essere concessa l'indennità di disoccupazione, ad esempio, poiché non è disponibile per esercitare un'attività lavorativa ovvero non cerca attivamente un'occupazione. Quando un certo periodo è coperto da una mancata compensazione, ciò significa che in realtà il richiedente non ha diritto alla prestazione. Durante il periodo di mancata compensazione, il richiedente non soddisfa alle condizioni dell'articolo 69, cioè «non soddisfa alle condizioni della legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni», pertanto non ha il diritto di trasferire le prestazioni.

Conformemente al «Jobseekers Act» del 1995, un lavoratore verrà considerato disponibile «qualora sia temporaneamente assente dalla Gran Bretagna per un colloquio in vista di un'occupazione e abbia avvisato un funzionario dell'ufficio collocamento, per iscritto qualora ciò sia richiesto, che sarà assente per un periodo massimo di una settimana». Inoltre un lavoratore verrà considerato disponibile qualora sia temporaneamente assente dal Regno Unito poiché accompagna all'estero per cure mediche, un membro della famiglia, un giovane o un bambino, per un periodo massimo di otto settimane.

Per quanto riguarda l'uso del termine «estero» per descrivere il trasferimento dei diritti ad un altro paese dello Spazio economico europeo, la Commissione può soltanto affermare che in questo contesto sarebbe più precisa l'espressione «un altro Stato dello Spazio economico europeo».

(1) GU L 149, 05.07.1971
(2) GU L 28, 30.01.1997

(97/C 186/358)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0060/97
di Kenneth Coates (PSE) alla Commissione

(24 gennaio 1997)

Oggetto: Occupazione: libertà di circolazione

L'art. 8A, par. 1 del Trattato sull'Unione Europea recita «Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».

I disoccupati hanno questo diritto? Esistono «limitazioni e condizioni» che impediscono ai disoccupati dell'Unione Europea di esercitare tale diritto?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

Come citato dall'onorevole parlamentare, l'articolo 8a§1 del Trattato sull'Unione europea stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

In virtù del diritto derivato, qualsiasi cittadino dell'Unione fornito di valido documento di identità può entrare e rimanere in qualsiasi Stato membro per un periodo di tempo non superiore a tre mesi ma deve richiedere un permesso di soggiorno se intende restare per un periodo più lungo.

Non vi sono norme specifiche relative ai disoccupati nella legislazione comunitaria concernente il diritto di soggiorno. La Corte di giustizia ha sostenuto nella causa Antonissen [1] il diritto dei cittadini di uno Stato membro di prendere dimora sul territorio di un altro Stato membro per cercare lavoro. In assenza di diritto derivato, la Corte ritiene che tale diritto derivi direttamente dall'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri ospiti possono limitare il periodo di tempo concesso per il soggiorno delle persone in cerca di occupazione ma queste devono poter disporre di un ragionevole periodo di tempo per poter prendere conoscenza sul territorio dello Stato membro interessato delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali, e per intraprendere, se del caso, i passi necessari per poter essere assunti. Una volta scaduto il periodo di tempo fissato dallo Stato membro, può essere richiesto alla persona che non ha trovato un'occupazione di lasciare il territorio di quello Stato membro a meno che essa non fornisca delle prove che dimostrino che continua a cercare lavoro e che ha buone possibilità di essere assunto. Conformemente alla sentenza nella causa Antonissen, la Commissione ritiene che un periodo ragionevole di tempo consista in almeno sei mesi.

Tuttavia, la Direttiva 90/364/CE [2] sul diritto di soggiorno stabilisce che il permesso di soggiorno deve essere accordato a persone economicamente inattive a condizione che esse soddisfino un duplice requisito, cioè che «beneficino di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante» e che «abbiano risorse sufficienti per evitare di diventare un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante». In tali circostanze alle persone in questione sarà rilasciato un permesso di soggiorno di cinque anni. Tuttavia, gli Stati membri possono, ove lo considerino, chiedere il rinnovo del permesso alla fine dei primi due anni di soggiorno.

[1] Causa Antonissen C-292/89 (1991) ECR 1-745
[2] GU L 180, 13. 7. 1990.

(97/C 186/359)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0062/97

di Kenneth Coates (PSE) alla Commissione

(24 gennaio 1997)

Oggetto: Occupazione: tassi dell'indennità di disoccupazione

A partire dal 1988 quali sono stati i tassi di indennità pagabili negli Stati membri a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi totalmente disoccupati che soddisfano alle condizioni della legislazione di uno Stato membro per aver diritto a tale indennità e che cercano lavoro negli altri Stati membri? Quali sono i tassi di cambio fissati dalla Commissione europea per questi pagamenti?

(97/C 186/360)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0063/97

di Kenneth Coates (PSE) alla Commissione

(24 gennaio 1997)

Oggetto: Occupazione: indennità di disoccupazione

Quale importo totale é stato pagato da ogni Stato membro dal 1988 a titolo delle indennità di disoccupazione ai lavoratori dipendenti o autonomi che sono totalmente disoccupati e che soddisfano alle condizioni della legislazione di uno Stato membro per aver diritto all'indennità e che cercano lavoro negli altri Stati membri? Quanti sono i lavoratori che hanno ricevuto le indennità secondo queste modalità?

Risposta comune
data dal sig. Flynn in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0062/97 e E-0063/97

(6 marzo 1997)

I sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri sono coordinati dai regolamenti del Consiglio CEE 1408/71 [1] e 574/72 [2], emendati e aggiornati dal regolamento CEE 118/97 [3]. L'art. 69 del Reg. CEE 1408/71 regola il

trasferimento della prestazione di disoccupazione per un periodo massimo di tre mesi quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro alla ricerca di lavoro. Questo diritto è sottoposto a talune condizioni. Ad esempio, prima della partenza il lavoratore deve essere stato registrato in qualità di disoccupato per un periodo di almento quattro settimane, nello Stato membro che eroga la prestazione. Entro sette giorni dal momento in cui il lavoratore non è più disponibile per un'attività lavorativa nello Stato membro d'origine, egli deve essere registrato negli uffici di collocamento dello Stato membro nel quale si reca. Mentre è alla ricerca di un lavoro l'interessato deve adempiere alle procedure amministrative in vigore presso i servizi di collocamento dello Stato membro di destinazione.

L'entità delle prestazioni cui ha diritto un lavoratore alla ricerca di un'occupazione in un altro Stato membro sono uguali a quelle che avrebbe percepito qualora fosse rimasto nello Stato membro che eroga la prestazione. Il metodo per ottenere il tasso di cambio da adottare per il pagamento delle prestazioni in un altro Stato membro è indicato all'art. 107 del Reg. CEE 574/72. Il tasso di conversione nella valuta nazionale delle prestazioni indicate in un'altra valuta è quello calcolato dalla Commissione, sulla base della media dei tassi di scambio nel corso di un mese determinato (periodo di riferimento) nel trimestre precedente. Ad esempio, il periodo di riferimento è il mese d'ottobre precedente, per i tassi di conversione applicabili al primo trimestre dell'anno di calendario. I tassi di conversione da applicare durante un particolare trimestre sono pubblicati in anticipo nella Gazzetta ufficiale.

La Commissione dispone di informazioni limitate sul numero di persone che trasferiscono le prestazioni di disoccupazione conformemente all'art. 69 del Reg. CEE 1408/71. La raccomandazione n. 17 della Commissione amministrativa sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 12 dicembre 1984, raccomanda agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che possano essere raccolte alcune informazioni, qualora possibile, che devono essere fornite annualmente. Tra queste informazioni figura il numero di persone disoccupate che si avvalgono dei diritti conformemente alle disposizioni dell'art. 69 del Reg. CEE 1408/71.Nel corso degli ultimi anni solo alcuni Stati membri hanno comunicato questi dati alla Commissione. Tuttavia, la Commissione chiederà agli Stati membri di fornire i dati statistici di cui dispongono, provvedendo successivamente a comunicarli all'on. membro. A titolo d'esempio, la Francia, il Portogallo e il Regno Unito hanno riferito i dati relativi al numero di persone che hanno trasferito le prestazioni di disoccupazione da altri Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'art. 69 del Reg. CEE 1408/71, secondo il seguente schema:

Anno	Stato membro di accoglienza	Numero di casi	N. di giorni per cui è stata corrisposta la prestazione	Totale versato (valuta locale)
1992	Francia	842	53 802	FF 6 757 570
1993	Francia	1 152	73 739	FF 9 551 400
1992	Portogallo	324	22 923	Esc 97 317 731
1993	Portogallo	515	36 579	Esc 159 408 078
1992	Regno Unito	1 428	83 403	£ 1 574 544
1993	Regno Unito	2 050	112 239	£ 2 231 561

Il Regno Unito ha fornito inoltre dati statistici sul numero di persone che hanno ottenuto l'autorizzazione affinché la prestazione di disoccupazione del Regno Unito venisse versata in un altro Stato membro.

Anno	N. di autorizzazioni
1993	2.826
1994	2.173
1995	1.584

(1) GU L 149, 5.7.1971
(2) GU L 74, 27.3.1972
(3) GU L 28, 30.1.1997

(97/C 186/361)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0067/97

di Guido Podestà (UPE) alla Commissione

(24 gennaio 1997)

Oggetto: Atti terroristici in Algeria

A seguito degli eventi d'ispirazione fanatico-religiosa che hanno colpito l'Algeria negli ultimi mesi provocando la morte di numerose persone innocenti, tra le quali bimbi e donne, e ricordando i diversi atti di violenza terroristica delle organizzazioni di integralisti estremisti che tentano di bloccare il processo democratico in corso nel paese, può la Commissione far sapere:

1. come intende sollecitare le autorità algerine a fare quanto in loro potere per consegnare alla giustizia i colpevoli e, parimenti, ad avanzare proposte di dialogo che consentano a tutte le forze politiche, nessuna esclusa, di cercare congiuntamente i mezzi per fare uscire il paese dall'attuale situazione di violenza politica;
2. come prevede procedere per lottare contro qualsiasi azione o atteggiamento di fanatismo religioso e contro qualunque ricorso alla violenza che colpisce non solo l'Algeria, insistendo su come la minaccia del terrorismo di ispirazione fanatico-religiosa renda la cooperazione tra le forze di polizia dei paesi dell'Unione quanto mai importante e urgente;
3. se prevede insediare un gruppo di lavoro specifico per studiare e combattere il fenomeno del terrorismo in tutte le sue forme, in particolare per tutti quei casi di insediamento delle centrali strategiche sul territorio comunitario.

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(25 febbraio 1997)

1. La risposta alla prima domanda dell'onorevole parlamentare rientra nel campo della politica estera e di sicurezza comune e delle sue procedure interne, quali definite nel capitolo J del trattato sull'Unione europea.

Per quanto riguarda l'Algeria, durante il Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, l'Unione ha auspicato che in futuro siano compiuti progressi in vista di una normalizzazione politica mediante il dialogo e l'organizzazione di elezioni legislative e locali libere e inoppugnabili.

2 e 3. Le disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla cooperazione di polizia per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo prevedono un diritto d'iniziativa riservato ai soli Stati membri (articolo K.3, paragrafo 2, 2° trattino). Il Consiglio «Giustizia e affari interni» ha adottato nel novembre 1995 una dichiarazione sul terrorismo e procede annualmente ad una valutazione del fenomeno. Esiste d'altra parte un gruppo di lavoro specifico «terrorismo» nel quadro del terzo pilastro relativo a problemi di cooperazione tra gli Stati membri a cui la Commissione partecipa. Sono stati inoltre organizzati seminari su temi specifici come quello delle armi rudimentali costruite dai gruppi terroristi. Infine, la convenzione Europol prevede che l'Ufficio europeo di polizia possa occuparsi, al più tardi due anni dopo la sua entrata in vigore, dei reati commessi o che potrebbero essere commessi nell'ambito di attività terroristiche.

(97/C 186/362)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0074/97

di Mair Morgan (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: La selezione dei tirocinanti presso la Commissione

L'interrogante è particolarmente preoccupata per l'emergere di un'élite economica e politica in seno alle istituzioni europee in quanto l'attuale sistema accentua e aumenta l'influenza di detta classe politica.

Se le istituzioni, in qualità di datore di lavoro, sostengono una politica di pari opportunità, la possibilità di presentare la propria candidatura e di essere ammessi al regime di tirocinio della Commissione dovrebbe essere aperta e accessibile a tutti. Può la Commissione far sapere perché alcuni tirocinanti sono retribuiti ed altri no? Quanti tirocinanti sono stati retribuiti negli ultimi cinque anni e quanti hanno operato a titolo gratuito? Solo tirocinanti provenienti da famiglie benestanti possono permettersi di vivere a Bruxelles per sei mesi senza retribuzione o sostegno finanziario da parte della Commissione, in queste circostanze, alcuni tra i giovani europei più dotati e meritevoli, ma sprovvisti dei necessari mezzi economici sono esclusi da tale eccellente regime.

Può la Commissione comunicare il numero dei tirocinanti assunti negli ultimi cinque anni, che presentano legami di parentela con il personale della Commissione o di altre Istituzione dell'Unione europea?

Può inoltre indicare il numero (e la percentuale sul totale) delle persone assunte, negli ultimi cinque anni, tramite il sistema dei concorsi generali della Commissione, che hanno precedentemente completato un tirocinio?

Quanti candidati hanno ricevuto un sostegno, una raccomandazione o una lettera di presentazione da parte di a) Membri della Commissione; b) personale della Commissione; c) Deputati al Parlamento europeo?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(3 febbraio 1997)

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare circa la necessità di rendere accessibile a tutti il sistema di tirocini che essa attua.

L'assunzione da parte della Commissione di tirocinanti retribuiti dipende dagli stanziamenti previsti a tal fine dall'autorità di bilancio. Tuttavia, in considerazione del gran numero di domande che giungono alla Commissione prima dell'inizio di ogni tirocinio — ciascuno della durata di cinque mesi — (si calcolano, ogni volta, 5-7000 candidati) e del successo che il programma di tirocini riscuote all'interno della Commissione, quest'ultima offre ai giovani interessati la possibilità di prendere parte ad un tirocinio senza retribuzione. Il numero di tirocinanti — retribuiti e non — che hanno preso parte al programma di tirocini negli ultimi cinque anni si ripartisce come segue:

	Retribuiti	Non retribuiti
1992	816	365
1993	769	414
1994	852	478
1995	931	452
1996	717	441

Giova osservare, tuttavia, che alcuni tirocinanti non retribuiti usufruiscono di un sussidio grazie a programmi governativi, a borse di studio oppure a interventi del settore privato.

La Commissione non dispone delle informazioni richieste circa il numero dei tirocinanti imparentati con funzionari della Commissione o di altre istituzioni e circa il numero di tirocinanti che, in un secondo tempo, hanno partecipato con esito positivo a concorsi generali banditi dalla Commissione.

La Commissione non dispone di informazioni precise in merito al numero di candidati che godono di appoggi fra i membri della Commissione, il personale della Commissione oppure i membri del Parlamento.

(97/C 186/363)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0075/97

di Horst Schnellhardt (PPE) alla Commissione

(24 gennaio 1997)

Oggetto: Carrefours (Centri europei d'informazione rurale) — pianificazione futura, dotazione finanziaria

L'Unione europea ha istituito negli Stati membri Centri d'informazione rurale (Carrefours). La Commissione fornisce ai responsabili locali un sostegno finanziario e organizzativo per il loro potenziamento. Questo tipo di attività d'informazione del pubblico ha dato buoni risultati e viene ampiamente utilizzata dai cittadini delle regioni interessate. Negli ultimi mesi, tuttavia, alcuni di questi centri hanno dovuto interrompere la loro attività per motivi finanziari e ciò è deplorevole.

1. E' noto alla Commissione che molti Centri Carrefours si trovano in una difficile situazione finanziaria e che pertanto altri Centri di questo tipo rischiano la chiusura?

2. Prevede la Commissione di adottare misure per sostenere detti Centri mediante a) sovvenzioni finanziarie più elevate o b) una modifica delle modalità di sostegno?

3. Prevede la Commissione di rafforzare questo tipo di attività d'informazione del pubblico o sta esaminando altre soluzioni?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(28 febbraio 1997)

La Commissione si rallegra innanzitutto nel constatare come l'onorevole parlamentare evidenzi il ruolo importante dei centri europei di informazione rurale. Oggi, la rete conta 85 centri ed è presente nei 15 Stati membri, conformemente d'altronde alla sua vocazione, che è quella di coprire tutto il territorio rurale europeo. Quanto alla loro situazione finanziaria, la Commissione precisa che gli 85 centri attualmente esistenti hanno firmato la convenzione che precisa i rapporti contrattuali che li legano alla Commissione, Questa convenzione fissa l'apporto finanziario della Commissione, vale a dire un aiuto all'avvio delle attività corrispondente ad un importo di 15 000 ECU e un aiuto al funzionamento di 10 000 ECU all'anno.

La Commissione è conscia del fatto che questo aiuto non è elevato e che alcuni centri possono incontrare quindi problemi di ordine finanziario. Anche se è vero che, a sua conoscenza, ciò non ha comportato fino ad ora l'interruzione della loro attività, questa ipotesi non può essere totalmente scartata. La Commissione resta quindi particolarmente attenta a questo genere di situazioni ed è disposta ad esaminare i casi particolari onde apportarvi una soluzione adeguata, che potrebbe anche andare fino all'aumento dell'aiuto previsto.

La Commissione si impegnerà a gestire nel modo migliore possibile le risorse limitate della linea B3-301 e a risolvere in modo soddisfacente i casi specifici. Essa ha d'altronde sempre fatto sì che gli organismi che accolgono un centro europeo d'informazione rurale siano strutture solide. Questo requisito verrà tenuto ancora più presente per la quindicina di centri che essa intende creare durante l'anno in corso.

(97/C 186/364) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0077/97**

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Pianura del Lelanto

Con una superficie di circa 2000 ettari, la pianura del Lelanto a sud e a sudovest di Calcide nell'Eubea, é classificata ufficialmente come «suolo ad alta fertilità», dove si coltivano frutta e verdura, ma anche la vite e l'ulivo. Oggi però è in atto un processo di degrado del suo paesaggio e di distruzione dell'ambiente naturale, che ha assunto proporzioni spaventose. Il terreno argilloso, di elevata purezza, era utilizzato fin dai tempi remoti da laboratori di ceramiche sparsi sul territorio. Mentre oggi il numero di questi laboratori si assottiglia sempre più, aumenta invece in modo vertiginoso il fenomeno di estrazione dell'argilla dando vita ad un inedito e variegato business che interessa l'ampio territorio circostante ed anche taluni paesi esteri come Cipro, Israele ecc. Questo tipo di «produzione» del suolo comporta lo scavo di immensi fossati la cui estensione é di qualche ettaro e la cui profondità oscilla dai 4 ai 6 metri e, in taluni casi, é persino di 20 metri, raggiungendo addirittura le falde freatiche della pianura. Questi fossati restano per lo più scoperti comportando evidenti rischi di incidenti, smottamenti e inondazioni; talvolta invece si cerca di coprirli con spazzatura, terriccio, vecchi pneumatici, ecc. Pur essendo tutto ciò assolutamente illegale, le autorità responsabili finora non sono mai intervenute in modo energico e non hanno neanche provveduto a sanzionare i comportamenti illeciti. Date le ingenti proporzioni di questa aggressione all'ambiente (si pensi che ogni anno vengono sottratti 400-450.000 metri cubici di terreno), può far sapere la Commissione se é al corrente del continuo degrado del Lelanto e delle proteste che provengono da associazioni e da semplici cittadini, e se intende chiedere al governo ellenico di dare spiegazioni e di impegnarsi affinchè d'ora in poi siano rispettate le norme sull'ambiente e promosso uno sviluppo ecocompatibile del Lelanto?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare. Poiché nel caso in questione si tratta di impianti dell'industria estrattiva, di cui all'allegato 2 della direttiva 86/337/CEE [1], spetta alle autorità nazionali valutare se questo progetto possa avere un'incidenza sull'ambiente e, in caso affermativo, richiedere una valutazione di impatto ambientale. Se, tuttavia, le operazioni di estrazione sono illegali, come sostenuto dall'onorevole parlamentare, la questione dovrà essere affrontata dalle autorità giudiziarie nazionali.

[1] GU L 175 del 5.7.1985.

(97/C 186/365)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0084/97

di Mark Killilea (UPE) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Costi amministrativi — Progetti irlandesi Leader

Ai sensi dell'attuale regolamentazione, il 20 % dei costi amministrativi per programmi nel quadro di Leader II in Irlanda deve essere reperito da fonti non pubbliche. Si tratta di un requisito particolarmente gravoso per il progetto Leader II che si trova attualmente in fase di attuazione per le isole irlandesi off shore abitate. Per reperire detto 20%, l'organizzazione amministrativa si trova costretta a imporre vari oneri finanziari alle stesse persone che sta cercando di assistere mediante il programma. Tale condizione limita altresì l'eventuale partecipazione dell'organizzazione amministrativa a programmi di ricerca o di cooperazione transnazionale che rappresentano un elemento fondamentale del programma Leader in quanto ancora una volta vige il requisito di un finanziamento equivalente da entrambe le parti.

In tali circostanze particolari svantaggiose, chiaramente specifiche alle regioni insulari, intende la Commissione prendere in esame la riduzione del livello dei finanziamenti equivalenti richiesto per i costi amministrativi relativi a tale progetto Leader?

(97/C 186/366)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0085/97

di Mark Killilea (UPE) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Finanziamenti equivalenti — Progetti irlandesi Leader

Date le circostanze particolari che caratterizzano le isole abitate off shore dell'Irlanda e i costi elevati connessi con la realizzazione dei progetti, intende la Commissione prendere in esame un aumento del livello di finanziamenti al 75% dei costi totali per tali progetti specifici nell'ambito di Leader II?

Attualmente la maggior parte dei progetti presentati nel contesto del programma Leader II per le isole abitate off shore è pari a un valore inferiore a 5000 sterline, soprattutto a causa delle difficoltà di reperire finanziamenti equivalenti al 50% e a costi elevati per la realizzazione degli stessi.

Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0084/97 e E-0085/97

(20 febbraio 1997)

I contratti conclusi con singoli gruppi di Leader II sono di pertinenza dell'organismo intermediario responsabile dell'attuazione del programma in Irlanda. Tuttavia, le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare sono esaminate di concerto con le autorità irlandesi nel corso della valutazione intermedia dello stato di attuazione del programma Leader II in Irlanda.

Nella fase attuale la Commissione non sarebbe favorevole ad accettare eventuali proposte di riduzione del livello dei finanziamenti quale è definito nel programma di lavoro concordato.

(97/C 186/367)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0088/97

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: La Spagna e il programma URBAN

Nel quadro del programma URBAN, qual è il numero di progetti che il governo spagnolo ha selezionato e trasmesso alla Commissione?

Quali città sono incluse in tale selezione?

Quali proposte per ciascun progetto dovrebbero essere finanziate dall'Unione europea?

Quando la Commissione approverà definitivamente i progetti del programma URBAN trasmessi dalla Spagna?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(18 febbraio 1997)

Nella sua decisione sull'utilizzazione della riserva per l'iniziativa comunitaria in Spagna, la Commissione ha assegnato 77,6 Mecu al programma URBAN, di cui 56,2 Mecu destinati a città situate in regioni comprese nell'obiettivo n. 1 e 21,5 Mecu a città non situate in dette regioni.

All'inizio di gennaio la Commissione ha ricevuto dal governo spagnolo un progetto di programma operativo per l'estensione di URBAN. Il governo spagnolo propone di scegliere 8 città in regioni comprese e 4 città in regioni non comprese nell'obiettivo n. 1.

La Commissione esaminerà il numero delle città interessate. A ognuna delle città definitivamente scelte sarà assegnato un bilancio adeguato. Tali risorse dovrebbero permettere di conseguire risultati socio-economici proficui nelle aree urbane in questione.

La Commissione deciderà in merito al programma operativo dopo avere esaminato accuratamente il progetto di proposta. Pertanto qualsiasi osservazione sulle città selezionate è per ora prematura.

(97/C 186/368)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0090/97

di Freddy Blak (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Ambiente di lavoro

Da una nuova, vasta ricerca dell'Istituto europeo per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, è emerso che un salariato su quattro si sente stressato sul posto di lavoro.

E' inoltre risultato dalla ricerca che il nove per cento dei salariati è esposto grosso modo a tutte le cause di stress fisico prese in considerazione dalla ricerca stessa.

La ricerca dimostra altresí che lo stress e altri problemi psichici relativi all'ambiente di lavoro sono aumentati, e che il numero di salariati che ha un inquadramento giuridico precario continua a crescere.

Qual è la posizione della Commissione riguardo a queste conclusioni?

Quali iniziative ha intrapreso la Commissione per modificare questa deplorevole e inaccettabile situazione?

Risposta fornita dal Sig. Flynn in nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

La Commissione rimanda l'Onorevole parlamentare alla risposta da essa fornita all'interrogazione scritta E-3570/96 [1] e ricorda che sta attualmente valutando la relazione sullo stress da lavoro redatta dal Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, per accertare in che modo le raccomandazioni in essa contenute possano essere attuate nella maniera più efficace.

La Commissione può confermare che essa considera i risultati dell'inchiesta sugli ambienti di lavoro svolta nel 1996 dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro come un valido contributo allo sforzo operato della Commissione al fine di individuare le future priorità per le azioni nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

---

[1] GU C 105 del 3.4.1997, pag. 87.

(97/C 186/369)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0099/97

di Edouard des Places (I-EDN) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

Oggetto: Produzione di lenticchie

La produzione di lenticchie è disciplinata dal regolamento CE n. 1577/96 [1] (Consiglio del 30/07/96) e prevede una SMG di 400.000 ettari per i legumi secchi.

Dato l'elevato aumento delle colture di legumi secchi in Spagna (in particolare di vecce), la superficie a legumi secchi dell'Unione europea supererebbe oggi i 550.000 ettari, e porterebbe a una penalizzazione del 27 % sugli aiuti comunitari, e ciò nonostante le misure transitorie. Di conseguenza l'aiuto previsto di 181 ecu per ettaro sarebbe ridotto a 131,69 Ecu per ettaro.

Le conseguenze in Francia, dove si è saputo sviluppare una politica di qualità e mantenere superfici stabili (attorno ai 5000 ettari) saranno catastrofiche per le linee di produzione locali realizzate con marchi di qualità.

Questo problema della produzione di lenticchie e di legumi secchi in generale nell'Unione europea sarà aggravato ulteriormente dalle riduzioni dei dazi doganali previste nel 1997 proprio nel momento in cui il mercato europeo è inondato dalle importazioni: nel 1995 sono state importate 200.000 tonnellate di lenticchie, in particolare in provenienza dal Canada, mentre l'Unione ne produceva circa 36.000 tonnellate. In effetti si prevede di ridurre i dazi doganali relativi all'importazione di legumi secchi fin dal 1° gennaio 1997 (reg. CE n. 1734/96 [2]) passando dall'1,7 % all'1,3%. Una nuova riduzione è prevista al 1° luglio 1997 allorché il tasso dell'1,3% scenderà all'1%.

La Commissione ha in programma di porre in atto misure specifiche per i legumi secchi e in particolare le lenticchie, prodotti nell'Unione europea nel quadro di marchi di qualità riconosciuti (IGP, AOP)?

La Commissione dispone di informazioni che consentano di spiegare i prezzi eccessivamente ridotti delle lenticchie di importazione al loro arrivo sul mercato europeo e di dati sull'evoluzione dei volumi di lenticchie importate nell'Unione europea?

La Commissione ha in programma di riesaminare il regolamento relativo all'aiuto ai legumi secchi nel senso di un superamento delle superfici constatate nel corso dell'ultima campagna e delle inevitabili perturbazioni che saranno generate dalla diminuzione dei dazi doganali?

[1] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.
[2] GU L 238 del 19.9.1996, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(5 febbraio 1997)

Il regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine [1], ha creato la possibilità di registrare una certa denominazione. Il regolamento comprende anche le lenticchie, per alcuni tipi delle quali sono state presentate domande di registrazione.

Negli ultimi quattro anni il valore delle lenticchie importate è variato tra 0,3 e 0,45 ECU/kg. Il livello più alto della gamma è stato raggiunto nel 1996. Le importazioni di lenticchie (NC 0713 40 90) ammontano a 200000 t (media 1993-1995). Le previsioni relative al 1996 indicano un calo a 125000 t. La Commissione non dispone di informazioni riguardanti l'andamento delle importazioni.

Il regolamento (CE) n. 1577/96 prevede, all'articolo 6, paragrafo 3 che, dopo tre campagne di commercializzazione con il regime previsto dal regolamento, la Commissione preparerà una relazione sulla sua applicazione, accompagnata, se del caso, da adeguate proposte. La Commissione non ritiene che una diminuzione dei dazi doganali dall'1,7% all'1% avrà ripercussioni rilevanti sul mercato comunitario delle lenticchie. Tuttavia, se un tale fenomeno si producesse, essa ne farà accenno nella relazione succitata.

[1] GU L 208 del 24.7.1992.

(97/C 186/370)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0105/97

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Finanziamento dell'ECMI da parte da parte dell'Unione europea

La Germania e la Danimarca hanno creato congiuntamente a Flensburg (Germania) l' «European Center for Minority Issues» (ECMI) che si occupa della situazione delle minoranze nazionali e degli altri gruppi di popolazione autoctoni dell'intera Europa.

Direttore dell'ECMI é Stefan Troebst, storico, assistente di storia dell'Europa orientale presso la Libera Università di Berlino. Il Dott. Troebst ha più volte dichiarato (da ultimo il 31 luglio 1996 al Frankfurter Allgemeine Zeitung) le sue opinioni sulla pretesa esistenza di una minoranza albanese in Grecia proclamandosi sostenitore dell'annessione del Kossovo all'Albania.

Le sue esplosive dichiarazioni allo stesso quotidiano sul nazionalismo macedone e greco hanno suscitato comprensibili interrogativi sull'intera attività dell'ECMI.

La questione é particolarmente seria poiché risulta che il programma comunitario Interreg stia per concedere un generoso finanziamento all'ECMI, mentre per la sua istituzione sono già stati erogati fondi dell'Unione europea.

Può la Commissione far sapere:

1. se le constano il carattere e le attività poste in essere dal direttore dell'ECMI, Dott. Troebst, il quale il 4 dicembre 1996 in occasione dell'inaugurazione del Centro è arrivato al punto di dichiarare che «se i Pomachi di Grecia o di Bulgaria organizzano un movimento nazionale e chiedono uno stato indipendente, si porrà un argomento difficile e, in certi casi, convincente»,
2. se un programma comunitario ha finanziato o intende finanziare l'ECMI, che é un centro la cui attività può diventare la scintilla che dà fuoco ai Balcani e a altre regioni dell'Unione europea,
3. se l'ECMI ha un qualsiasi rapporto diretto o indiretto con una delle istituzioni dell'UE? In caso negativo, non sarebbe a suo giudizio opportuno chiarire che a questo titolo e con l'intervento ufficiale di due Stati membri dell'Unione europea si offusca l'immagine dell'Unione stessa che ha invece bisogno di un Osservatorio per le minoranze effettivamente indipendente e non di un «Centro» dalle finalità oscure e sospette?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(17 marzo 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 186/371)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0112/97

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Calamità in Grecia

In occasione delle violente precipitazioni abbattutesi sulla Grecia (12 gennaio 1997) che hanno provocato la morte di numerosi abitanti e gravi distruzioni, può la Commissione dire se intende intervenire contribuendo finanziariamente all'immediato indennizzo dei danni causati dalle inondazioni e dando priorità assoluta alle richieste del governo greco di un aiuto strutturale destinato a soddisfare le urgenti esigenze di investimenti in infrastrutture soprattutto antialluvionali, ma anche per le reti cittadine e i fiumi?

Può inoltre essa dire quante e quali opere fognarie e antialluvionali sono state finanziate dall'adesione della Grecia all'Unione Europea, con quali importi, quante di queste sono state realizzate a tutt'oggi ovvero in quale fase di realizzazione si trovano e, infine, come valuta l'efficacia della politica antialluvioni sinora attuata in Grecia?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(21 febbraio 1997)

La Commissione è al corrente dei danni che le intemperie hanno causato in talune regioni della Grecia nel gennaio '97. Essa si rammarica profondamente per le perdite di vite umane e per i danni materiali.

La Commissione non dispone di un «fondo catastrofi» nel senso suggerito dall'onorevole parlamentare. Tuttavia alcuni lavori potrebbero essere cofinanziati in modo selettivo nell'ambito dei programmi operativi in corso nel quadro di sostegno comunitario per la Grecia 1994-1999. Sarà, d'altronde, compito delle autorità greche e non della Commissione di decidere quali lavori pubblici siano ritenuti prioritari.

Dopo il 1981 la Comunità ha cofinanziato, in Grecia, un numero rilevante di programmi intesi al cofinanziamento di progetti per la creazione di sistemi di fognature. A titolo di esempio citiamo: i Programmi integrati mediterranei; i programmi del Quadro di sostegno comunitario 1989-1993 e in particolare i programmi operativi che interessano le tredici regioni greche; le Iniziative comunitarie per lo stesso periodo, quali Envireg; i progetti finanziati dallo strumento provvisorio di coesione. Tale orientamento viene attualmente continuato tanto mediante il Fondo di coesione, quanto mediante il quadro di sostegno comunitario 1994-1999, con i tredici programmi operativi destinati alle regioni greche ed il programma operativo per l'ambiente.

La Commissione non dispone di informazioni dettagliate sui lavori pubblici cofinanziati in Grecia dopo il 1981. I progetti per l'evacuazione delle acque reflue, delle acque pluviali e delle stazioni di depurazione delle acque reflue municipali sono stati oggetto di uno studio dettagliato, concluso nel 1996, che comprende parecchi volumi ed è depositato presso il ministero greco dei lavori pubblici e dell'ambiente. L'onorevole parlamentare è pregato pertanto di rivolgersi eventualmente alle autorità greche.

Per quanto di riferisce alle inondazioni, a parte qualche lavoro specifico, segnatamente in Attica, non è stato cofinanziato nessun programma specifico.

Attualmente la Commissione sta definendo con le autorità degli Stati membri interessati l'attuazione dell'iniziativa Interreg II. Un aspetto specifico di tale iniziativa comunitaria riguarda la cooperazione transnazionale per la prevenzione strutturale delle inondazioni, in particolare nei bacini fluviali comuni tra la Grecia e la Bulgaria. La Commissione è in attesa di una proposta di programma operativo da parte delle autorità greche.

(97/C 186/372)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0114/97

di Alan Donnelly (PSE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Istituzione di un nuovo programma europeo di valutazione delle autovetture

Vista la necessità di ridurre il tragico bilancio degli incidenti automobilistici nell'Unione europea quanto al numero di morti e feriti gravi, nonché di contenere i conseguenti costi esterni dei trasporti su strada, unitamente all'importante funzione che le informazioni sui crash test possono svolgere per creare a livello di consumatori una domanda di mercato in materia di sicurezza, può la Commissione far sapere se intende appoggiare un programma concernente nuovi criteri di valutazione delle autovetture?

Risposta dal Signor Kinnock a nome della Commissione

(14 febbraio 1997)

La Commissione ha seguito l'evoluzione dei programmi di valutazione delle autovetture nuove in Europa e in altre parti del mondo.

Per quanto riguarda la politica in materia di sicurezza stradale, la Commissione è al corrente degli influssi positivi che un programma di questo tipo potrebbe avere ai fini di una maggiore consapevolezza dei problemi della sicurezza e di una migliore progettazione delle autovetture. Per questo motivo, la Commissione ha incoraggiato simili iniziative nel suo Libro verde intitolato «Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti» [1] e nei programmi di ricerca e sviluppo.

Va rilevato, tuttavia, che da più parti è stata espresso il timore di una proliferazione di tali programmi e degli effetti negativi che essi potrebbero avere sul funzionamento del mercato interno delle autovetture e sul

sistema europeo di omologazione, applicabile in virtù delle vigenti direttive del Parlamento e del Consiglio relative all'urto laterale (96/27/CE [2]) e frontale (96/79/CE [3]).

La Commissione sta attualmente valutando come poter risolvere tali problemi e come potrebbe configurarsi una sua partecipazione diretta, la cui natura è ancora da definire, a favore di un programma europeo di valutazione delle autovetture nuove.

(1) COM (95) 691.
(2) GU L 169 dell'8.7.1996.
(3) GU L 18 del 21.1.1997.

(97/C 186/373)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0121/97

di Jean-Pierre Cot (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Protezione dei cormorani

La proliferazione del cormorano su territori nei quali tale specie non era presente in passato sta mettendo in pericolo, in diversi Stati membri, l'equilibrio ittico dei fiumi e delle lagune e il futuro economico della pesca e dell'acquacoltura, e vanificando gli sforzi intrapresi per il ripristino degli ecosistemi acquatici.

Potrebbe la Commissione europea prevedere, prendendo in considerazione una modifica delle condizioni alla base della protezione del cormorano ai sensi della direttiva 79/409/CEE [1], misure di riequilibrio per le zone in cui la proliferazione risulti accertata, nonché interventi di regolazione durante il periodo riproduttivo?

(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlementare alla risposta da essa data all' interrogazione scritta E-3950/96 dell'Onorevole Bébéar [1].

(1) V. pag. n. 139.

(97/C 186/374)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0122/97

di Aline Pailler (GUE/NGL) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Importi e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Aquitania nel 1994 e 1995

Può la Commissione comunicare gli importi e la destinazione degli stanziamenti comunitari concessi alla regione Aquitania nel 1994 e 1995 a titolo di:

- FESR
- FEAOG — orientamento
- FSE
- programmi di ricerca
- programmi nel settore dell'energia
- programmi nel settore dell'ambiente
- altri programmi concernenti le risorse umane, l'istruzione, la formazione e la gioventù.

Può inoltre precisare i beneficiari di tali stanziamenti?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione

(17 marzo 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 186/375) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0123/97**

di René-Emile Piquet (GUE/NGL) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Importi e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Nord-Pas-de-Calais nel 1994 e 1995

Può la Commissione comunicare gli importi e la destinazione degli stanziamenti comunitari concessi alla regione Nord-Pas-de-Calais nel 1994 e 1995 a titolo di:

- FESR
- FEAOG – orientamento
- FSE
- programmi di ricerca
- programmi nel settore dell'energia
- programmi nel settore dell'ambiente
- altri programmi concernenti le risorse umane, l'istruzione, la formazione e la gioventù.

Può inoltre precisare i beneficiari di tali stanziamenti?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione

(11 marzo 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 186/376) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0124/97**

di Mireille Elmalan (GUE/NGL) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Importi e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Rodano-Alpi nel 1994 e 1995

Può la Commissione comunicare gli importi e la destinazione degli stanziamenti comunitari concessi alla regione Rodano-Alpi nel 1994 e 1995 a titolo di:

- FESR
- FEAOG – orientamento
- FSE
- programmi di ricerca
- programmi nel settore dell'energia
- programmi nel settore dell'ambiente
- altri programmi concernenti le risorse umane, l'istruzione, la formazione e la gioventù.

Può inoltre precisare i beneficiari di tali stanziamenti?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione

(17 marzo 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 186/377) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0125/97**

di Sylviane Ainardi (GUE/NGL) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Importi e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Midi-Pirenei nel 1994 e 1995

Può la Commissione comunicare gli importi e la destinazione degli stanziamenti comunitari concessi alla regione Midi- Pirenei nel 1994 e 1995 a titolo di:

— FESR

— FEAOG — orientamento

— FSE

— programmi di ricerca

— programmi nel settore dell'energia

— programmi nel settore dell'ambiente

— altri programmi concernenti le risorse umane, l'istruzione, la formazione e la gioventù.

Può inoltre precisare i beneficiari di tali stanziamenti?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione

(17 marzo 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 186/378) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0126/97**

di Sylviane Ainardi (GUE/NGL) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Importi e destinazione degli aiuti comunitari concessi alla regione Provenza-Costa Azzurra nel 1994 e 1995

Può la Commissione comunicare gli importi e la destinazione degli stanziamenti comunitari concessi alla regione Provenza- Costa Azzurra nel 1994 e 1995 a titolo di:

— FESR

— FEAOG — orientamento

— FSE

— programmi di ricerca

— programmi nel settore dell'energia

— programmi nel settore dell'ambiente

— altri programmi concernenti le risorse umane, l'istruzione, la formazione e la gioventù.

Può inoltre precisare i beneficiari di tali stanziamenti?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione

(10 marzo 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 186/379)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0128/97

di Antonio Tajani (UPE) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Tutela dei diritti democratici in Serbia

Da settimane in migliaia a Belgrado sfilano contro il regime di Slobodan Milosevic, per appoggiare la vittoria elettorale della coalizione di opposizione «Zajeduo».

1. Può la Commissione far sapere quali azioni immediate intende intraprendere per la tutela dei diritti democratici in Serbia?

2. Come intende far rispettare la volontà popolare espressa col voto a sostegno dell'opposizione, scelta legittimata dal rapporto OSCE di Felipe Gonzalez?

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione

(24 febbraio 1997)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare per la situazione nella Repubblica federale di Iugoslavia in seguito alle elezioni amministrative tenutesi in Serbia nel novembre 1996. Le sue possibilità di intervenire a favore della tutela dei principi democratici sono tuttavia limitate dato che, se si esclude l'aiuto umanitario, attualmente la Repubblica federale di Iugoslavia non beneficia di programmi di assistenza né di relazioni contrattuali con le Comunità.

La Commissione appoggia pienamente la dichiarazione rilasciata dalla presidenza il 9 gennaio 1997 a nome dell'Unione, in cui si esortano le autorità serbe ad accettare senza riserve le conclusioni e le raccomandazioni formulate nel dicembre 1996 da Felipe Gonzales, in veste di rappresentante personale del presidente in carica dell'OSCE, e in particolare a riconoscere la vittoria dell'opposizione in 13 città, nonché a Belgrado. In assenza di un siffatto riconoscimento incondizionato, non è possibile prevedere un miglioramento delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica federale di Iugoslavia.

Nel frattempo, la Commissione continuerà a sostenere, nell'ambito delle linee di bilancio pertinenti, i mezzi di comunicazione di massa indipendenti e le iniziative volte a consolidare la democrazia.

(97/C 186/380)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0129/97

di Marianne Thyssen (PPE) alla Commissione

(22 gennaio 1997)

Oggetto: Comitatologia

Il 15 gennaio 1997 il Parlamento europeo ha approvato il progetto comune di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, il cui obiettivo principale è la salvaguardia della salute umana. L'efficacia di tale tutela sarà determinata in misura rilevante dalla qualità dei pareri emessi dal comitato scientifico per l'alimentazione e dalla misura in cui ne sarà tenuto conto. Dinanzi alla commissione temporanea d'inchiesta del Parlamento europeo sull'ESB, il Presidente della Commissione Santer ha annunciato una riorganizzazione dei comitati scientifici che consisterà, tra l'altro, nel sottrarli al controllo dei dipartimenti che elaborano le normative. Vista la fiducia della gente nei «nuovi prodotti alimentari» e nella politica in materia, tale modifica deve avvenire quanto prima.

1. Può la Commissione far sapere se attuerà tale riforma prima dell'entrata in vigore del regolamento sui nuovi prodotti alimentari?

2. In caso contrario, può indicare entro quando prevede di attuare tale riforma?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(18 febbraio 1997)

In occasione del discorso pronunciato il 15 gennaio 1997 davanti alla commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sull'encefalopatia spongiforme bovina, il presidente della Commissione ha esposto le grandi linee delle riforme da introdurre sia a livello dei comitati scientifici che a quello del controllo della corretta applicazione della legislazione. La Commissione sta attualmente lavorando su un progetto di riorganizzazione che permetta una migliore separazione fra i servizi responsabili degli aspetti legislativi e quelli responsabili del seguito dato ai lavori dei comitati scientifici.

Il regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1997 ([1]) ed entrerà in vigore dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione.

([1]) GU L 43 del 14.2.1997.

(97/C 186/381) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0131/97**

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Condanna di un prelato ortodosso in Turchia

Ingerendosi in modo assurdo nella vita della chiesa ortodossa, che è libera e autonoma, le autorità turche hanno condannato a cinque mesi di prigione un prelato del Patriarcato ecumenico, il metropolita di Laodicea Iacob, accusandolo di aver partecipato alla liturgia dei Vespri nella chiesa della comunità bulgara del Fanar a Istanbul.

Ovviamente, questa vicenda può mettere a repentaglio le relazioni tra la Turchia e la Grecia, costituendo un'ennesima dimostrazione del modo in cui la Turchia concepisce la libertà di espressione religiosa.

Può far sapere la Commissione come reagirà contro queste palesi violazioni dei diritti umani fondamentali in un paese legato all'UE da un accordo di associazione doganale?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(6 marzo 1997)

La Commissione non dispone di informazioni sul caso riferito dall'onorevole parlamentare e ha chiesto alla propria rappresentanza ad Ankara di indagare in proposito. Non appena avrà ricevuto tali informazioni, la Commissione fornirà una risposta all'onorevole parlamentare.

(97/C 186/382) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0138/97**

di Claudio Azzolini (UPE) e Antonio Tajani (UPE) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Eliminazione delle spadare in Italia

Il 25 aprile 1996, dopo un'ampia consultazione con i sindacati e le organizzazioni professionali, il governo italiano ha presentato un piano di riconversione per eliminare le reti da posta derivanti per la pesca del pesce spada. Tale iniziativa prevede una serie di incentivi finanziari, con il concorso dello SFOP, per i pescatori e gli armatori che entro il 31 gennaio 1997 consegneranno le proprie reti e accetteranno il prepensionamento o dichiareranno il proprio impegno a cambiare metodi di pesca o a riconvertirsi verso altre professioni.

In occasione della sua riunione del 19/20 dicembre 1996, il Consiglio dei Ministri della Pesca si è limitato a dichiarare di accettare il piano presentato dalle autorità italiane, rinviando alla riunione del 14/15 aprile prossimi l'adozione della Decisione del Consiglio relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità a tale programma.

Tuttavia, già dal mese di marzo gli armatori devono armare e approntare i loro pescherecci per la pesca del pesce spada e, in mancanza di una decisione definitiva, le attività di pesca cominceranno quindi regolarmente, salvo poi dover essere interrotte dopo qualche tempo, con evidente danno economico per una categoria già fortemente provata e che ha dimostrato la propria disponibilità ad una riconversione di attività.

La Commissione intende adottare misure straordinarie per far fronte a questa situazione di difficoltà nella quale si verranno a trovare circa 3.000 pescatori, per la quasi totalità appartenenti a regioni Obiettivo 1?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(25 febbraio 1997)

Il piano di ristrutturazione della flotta delle «spadare» è stato presentato alla Commissione il 25 luglio 1996. Sulla base di questo piano la Commissione ha elaborato con grande celerità una proposta di decisione del Consiglio che prevede misure specifiche, a carattere straordinario, in favore degli operatori italiani del settore. Il 16 dicembre 1996 [1] la proposta è stata ufficialmente trasmessa al Consiglio, che ha potuto esaminarla in occasione del Consiglio Pesca del 19/20 dicembre 1996.

La Commissione sta attualmente seguendo la procedura necessaria per consentire una rapida approvazione della proposta di decisione del Consiglio, ove possibile prima della riunione del Consiglio Pesca dell'aprile 1997.

La Commissione ha quindi fatto quanto era di sua competenza affinché l'iter legislativo per l'approvazione della decisione del Consiglio, ivi compreso il parere del Parlamento, possa completarsi prima dell'inizio della prossima campagna di pesca della flotta delle «spadare». A questo proposito la Commissione confida che le suddette istituzioni agiranno nel rispetto delle scadenze indicate dall'onorevole parlamentare.

[1] COM(96)682 def.

(97/C 186/383) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0139/97**

di Doeke Eisma (ELDR) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Strategia per l'approvvigionamento di sangue sicuro nell'Unione europea

I Paesi Bassi hanno fatto sapere che nel periodo della loro Presidenza intendono migliorare la situazione della sanità pubblica, in particolare per quanto concerne la sicurezza del sangue.

1. Quali iniziative ha già adottato la Commissione o intende adottare al fine di garantire la sicurezza del sangue e in particolare delle catene di trasfusione sanguigna nell'Unione europea?

2. Quali iniziative ha già adottato la Commissione o intende adottare per incentivare l'autotrasfusione nell'Unione europea?

Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione

(19 febbraio 1997)

Nella sua comunicazione relativa alla sicurezza e all'autosufficienza del sangue nella comunità europea [1] la Commissione ha individuato la necessità di una strategia nel settore delle trasfusioni sanguigne, volta ad assicurare la sicurezza della catena di trasfusione sanguigna. Le risoluzioni del Consiglio del 2 giugno 1995 [2] e del 12 novembre 1996 [3] invitavano la Commissione a cooperare con gli Stati membri per definire tale strategia e a presentare con urgenza proposte a sostegno delle loro azioni nazionali, al fine di incoraggiare lo sviluppo di un'impostazione coordinata in materia di sicurezza delle trasfusioni e dei prodotti emoderivati. Attualmente la Commissione, nel tenere conto delle conclusioni e delle raccomandazioni di un colloquio sulla sicurezza e l'autosufficienza del sangue svoltosi ad Adare, in Irlanda, durante la Presidenza irlandese, sta affrontando tali argomenti in consultazione con gli Stati membri.

La direttiva 89/381/CEE (4) del 14 giugno 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, impone agli Stati membri di prendere tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità in materia di sangue e di plasma umani e per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati da tali fonti provenienti da donazioni volontarie e non remunerate. La Commissione continuerà a produrre relazioni sui progressi verso l'autosufficienza compiuti nella Comunità.

(1) COM(94)652 def.
(2) Risoluzione del Consiglio del 2.6.1995 sulla sicurezza delle trasfusioni e l'autosufficienza di sangue nella Comunità europea (GU C 164 del 30.6.1995).
(3) Risoluzione del Consiglio del 12.11.1996 su una strategia per la sicurezza delle trasfusioni e l'autosufficienza di sangue nella Comunità europea (GU C 374 dell'11.12.1996).
(4) GU L 181 del 28.6.1989.

(97/C 186/384)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0141/97

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(24 gennaio 1997)

Oggetto: Costruzione della tramvia veloce «Casaletto/Largo Argentina» da parte del Comune di Roma

Da alcuni mesi il Comune di Roma ha dato avvio alla costruzione di una tramvia veloce denominata «Casaletto/Largo Argentina». La realizzazione di tale tramvia suscita non poche perplessità, soprattutto per ciò che riguarda l'inserimento in progetto di barriere (di forte ed evidente impatto ambientale) per la protezione della corsia riservata ai tram.

Molti cittadini romani si sono rivolti alle autorità comunali per avere delucidazioni riguardo alle caratteristiche del progetto, anche considerando che la tramvia attraverserà un ponte molto vecchio, con sospetti limiti di natura strutturale, ma l'amministrazione non ha fornito risposte esaurienti.

1. Può la Commissione rendere noto se il Comune di Roma, secondo quanto prescritto dalla Direttiva 85/337/CEE (1), ha realizzato una valutazione di impatto ambientale sull'opera in questione?

2. Inoltre, facendo nuovamente riferimento alla suddetta Direttiva, il Comune di Roma ha adottato nel corso delle procedure per la realizzazione del progetto in questione il principio di trasparenza, informazione e consultazione nei confronti dei cittadini e degli enti locali territoriali?

3. La Commissione può infine rendere noto se per tale progetto siano stati utilizzati fondi comunitari e in caso positivo, se l'inserimento del progetto delle suddette barriere protettive costituisca condizione necessaria per l'eventuale accesso a finanziamenti da parte dell'Unione europea?

(1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(18 febbraio 1997)

1. I progetti relativi alla costruzione di linee tranviarie sono previsti nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE (1) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Conformemente all'articolo 4 della medesima direttiva, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

2. La Commissione si rivolgerà alle autorità italiane per sapere se, tenendo conto della natura, delle dimensioni o dell'ubicazione del progetto, hanno ritenuto necessario sottoporlo ad una valutazione d'impatto ambientale.

3. Il progetto in questione non è stato oggetto di un finanziamento comunitario.

(1) GU L 175 del 5.7.1985.

(97/C 186/385) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0145/97**

di Amedeo Amadeo (NI) e Spalato Belleré (NI) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Programma d'azione a favore del turismo

In relazione alla proposta di decisione del Consiglio relativa a un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo – PHILOXENIA (1997-2000) (doc. COM(96)168 def.) [1], e vista la necessità di una politica esterna del turismo nella quale rientrino componenti politiche, economiche, sociali ed etiche, intende la Commissione adottare misure atte a combattere il turismo sessuale ed a incoraggiare per converso diverse forme di turismo alternativo, come anche la comunicazione tra turisti e popolazioni ospitanti, laddove tale rapporto si traduce troppo spesso in un mero rapporto di profitto?

[1] GU C 222 del 31.7.1996, pag. 9.

Risposta data dal Sig. Papoutsis a nome della Commissione

(7 marzo 1997)

Come gli onorevoli parlamentari certamente ricordano, la presentazione della proposta di decisione del Consiglio «Philoxenia» [1] – relativa ad un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo – adottata dalla Commissione nell'aprile 1996, già faceva espressamente riferimento alla problematica del turismo sessuale a danno dei minori.

Inoltre, nel quadro generale dei contributi tesi ad intensificare la lotta agli abusi e allo sfruttamento sessuale dei minori, la Commissione ha adottato una comunicazione sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale a danno dei minori [2] che introduce in questa materia elementi di risposta specifici e concreti.

I vari provvedimenti previsti da questa comunicazione riguardano contemporaneamente tanto la domanda che l'offerta di turismo sessuale a danno di minori. Essi si articolano intorno ad un numero limitato di obiettivi circoscritti rispondenti alla necessità di dissuadere e di punire coloro che abusano sessualmente dei minori, di contenere il flusso di turisti a sfondo sessuale che ha origine negli Stati membri, di contribuire alla lotta contro il turismo sessuale nei Paesi terzi e di incitare gli Stati membri a far fronte comune contro tale flagello.

Se si tiene conto dell'importanza sempre crescente dei progetti di sviluppo turistico nei Paesi in via di sviluppo, la Commissione ritiene che gli interventi a favore dello sviluppo turistico delle destinazioni interessate dovrebbero cercare di offrire un'autentica alternativa – in termini di sviluppo equilibrato e durevole – fondata soprattutto sull'attuazione di misure a favore del miglioramento qualitativo dell'offerta di servizi turistici di tali Paesi, accompagnate se necessario da provvedimenti di diversificazione. In questo quadro, potrebbero rivelarsi assai utili il trasferimento di tecnologia e lo scambio di esperienze positive.

L'impiego delle risorse finanziarie disponibili per lottare contro il turismo sessuale a danno dei minori, fornirà alla Commissione l'occasione per promuovere – da un lato – una risposta integrata al problema più generale dello sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali nei Paesi colpiti da questo flagello, e per rafforzare – dall'altro – il coordinamento tra la Comunità ed i Paesi terzi nel campo della cooperazione intesa nella sua globalità.

[1] GU C 222, del 31.07.1996.
[2] doc. COM(96)547 finale.

(97/C 186/386) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0146/97**

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Autovelox

Il disordine regna sovrano riguardo alle contravvenzioni tramite autovelox nei Paesi membri della Comunità: una miriade di ricorsi sono stati presentati e vinti da chi si è visto recapitare multe per eccesso di velocità rilevate tramite autovelox, ed è innegabile il fatto che la contestazione dell'eccesso di velocità e l'identificazione di chi è effettivamente alla guida dell'autoveicolo non avvengono immediatamente. Può la Commissione europea dare un parere sulla legittimità dell'autovelox e, soprattutto elaborare una direttiva tramite la quale si mettano delle regole comuni nella fissazione, ovviamente sempre nel senso della prevenzione, delle eventuali sanzioni per eccesso di velocità?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(26 febbraio 1997)

Le sanzioni per l'infrazione della normativa sul traffico sono di competenza esclusivamente nazionale, purché rispettino il principio della non discriminazione, della proporzionalità e della territorialità.

Pertanto, se in uno Stato membro il regime delle sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità risulta inefficace, spetta alle autorità di quello Stato prendere i provvedimenti amministrativi o giuridici ritenuti legittimi per rettificare la situazione.

La Commissione dedica costante attenzione al problema, ma a tutt'oggi gli Stati membri non hanno manifestato la volontà di concordare norme comuni quali quelle auspicate dall'onorevole parlamentare.

(97/C 186/387) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0150/97**

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Credito al consumo

La relazione sull'applicazione della direttiva 90/88 e proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102 (modificata dalla direttiva 90/88) relativa al ravvicinamento delle disposizione legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (COM(96)79 def.) ([1]), fornisce un resoconto dell'applicazione della direttiva 90/88/CEE ([2]) prevista dall'articolo 1bis, paragrafo 5, lettera (b) della direttiva 87/102 ([3]) modificata, illustrando la situazione negli Stati membri allo scadere del periodo transitorio che permetteva loro di utilizzare una formula matematica differente. Oltre ad alcune modifiche di carattere linguistico e altre riguardanti la forma, intese ad eliminare i riferimenti al periodo transitorio conclusosi il 1° gennaio 1996, la relazione propone l'introduzione di un simbolo in aggiunta alle denominazioni utilizzate dagli Stati membri nella pubblicità e nei contratti scritti.

La Commissione europea è disposta a prorogare la facoltà concessa a taluni Stati membri di utilizzare un metodo diverso di calcolo del TAEG (tasso annuo effettivo globale) fino all'adozione della direttiva, mettendo in risalto i costi di adattamento dei programmi informatici? Per tali motivi, data la marginale importanza intrinseca delle modifiche proposte, l'entrata in vigore della direttiva non potrebbe essere rinviata alla data del passaggio alla moneta unica?

([1]) GU C 235 del 13.8.1996, pag. 8.
([2]) GU L 61 del 10.3.1990, pag. 14.
([3]) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48.

(97/C 186/388) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0151/97**

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Credito al consumo

La relazione sull'applicazione della direttiva 90/88 e proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102 (modificata dalla direttiva 90/88) relativa al ravvicinamento delle disposizione legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (COM(96)79 def. ([1])), è il logico e previsto seguito dei lavori relativi alla revisione della prima direttiva sul credito al consumo.

Il suo obiettivo, vale a dire l'armonizzazione generale del metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), al fine di permettere un raffronto dei tassi di credito nei diversi paesi dello spazio economico europeo, è indubbiamente valido.

La Commissione non potrebbe mettere in guardia i consumatori contro il semplicismo, in particolare nel raffrontare i tassi di cambio senza tenere conto delle monete e delle economie degli Stati membri, o nell'interpretare il simbolo europeo che accompagna il TAEG (tasso annuo effettivo globale) come un'approvazione ufficiale?

(1) GU C 235 del 13.8.1996, pag. 8.

Risposta comune
data dal sig.ra Bonino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0150/97 e E-0151/97

(6 marzo 1997)

L'onorevole parlamentare è invitato a riferirsi alla presa di posizione della Commissione nel corso della riunione in seduta plenaria del Parlamento, tenutasi il 19 febbraio 1997, durante la discussione e il voto in prima lettura in merito alla proposta di direttiva che modifica la direttiva 87/102 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo.

(97/C 186/389)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0156/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Prodotti trasformati a base di limoni

La proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante deroga, per la campagna 1996/97, al regolamento (CE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni nonché la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1543/95 in ordine al periodo di applicazione (COM(96)240 def.) (1) sono giustamente impostate nell'ottica di un'applicazione generalizzata, cioè valida per l'intero comparto agrumicolo, della norma derogatoria che consente agli Stati membri di versare direttamente all'agrumicoltore la compensazione finanziaria.

Risultando chiaramente inopportuno procedere in questo senso attraverso proroghe annuali, la Commissione europea non ritiene necessario istituzionalizzare, cioè rendere permanente, il meccanismo del pagamento del premio di trasformazione a favore del produttore agricolo?

(1) GU C 208 del 19.7.1996, pag. 16.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

Nel quadro della riforma dell'organizzazione comune di mercato, il 28 ottobre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2202/96 (1), che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi.

Tale regolamento ha reso permanente la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi (arance, mandarini, clementine, satsuma, pomeli e limoni) raccolti nella Comunità.

Le organizzazioni di produttori sono obbligate a versare, sotto il controllo dello Stato membro, l'importo dell'aiuto ai loro aderenti, nonché ai singoli produttori, che si sono impegnati con le organizzazioni stesse a commercializzare la totalità della loro produzione di agrumi destinati alla trasformazione.

(1) GU L 297 del 21.11.1996.

(97/C 186/390)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0157/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Commercializzazione delle sementi

Vista la proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/403/CEE, 69/208/CEE e 70/452/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-semi di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi (COM(96)127 def.) ([1]) e tenute in considerazione le conseguenze finanziarie per le aziende interessate, il periodo transitorio (sei mesi), appare troppo breve per poter utilizzare le scorte di etichette recanti l'abbreviazione «CEE».

Intende la Commissione prolungare il periodo transitorio fissando al tempo stesso una data certa per le trasposizioni delle disposizioni?

([1]) GU C 157 del 1.6.1996, pag. 15.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(18 febbraio 1997)

Gli auspici espressi dall'onorevole parlamentare trovano adeguata risposta nella direttiva 96/72/CE del Consiglio del 18 novembre 1996 che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi ([1]).

Infatti il testo di questa direttiva prevede che le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possano continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.

Per quanto concerne la certezza di una data per la trasposizione da parte degli Stati Membri delle nuove disposizioni, il Consiglio ha fissato tale data al 1° luglio 1997, al più tardi.

([1]) GU L 304 del 27.11.1996.

(97/C 186/391)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0158/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Interventi pesca-acquacoltura

In relazione alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (COM(96)189 def.) ([1]).

La Commissione intende proporre al Consiglio di modificare il regolamento n. 2081/92 ([2]), in modo che non sia esclusa l'iscrizione al registro dei pesci che possiedono effettivamente delle qualità intrinseche dovute alle tecniche di acquacoltura impiegate e che per il resto soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 4?

([1]) GU C 178 del 21.6.1996, pag. 20.
([2]) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(18 febbraio 1997)

La proposta di regolamento del Consiglio recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 3699/93 ([1]), a cui l'onorevole parlamentare fa riferimento, è stata adottata dal Consiglio il 20 dicembre 1996 (regolamento (CE) n. 25/97 ([2])).

La Commissione ritiene che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 (3), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, possano già essere applicate ai prodotti dell'acquacoltura e che pertanto non sia necessario modificarle.

(1) GU L 346 del 31.12.1993.
(2) GU L 6 del 10. 1.1997.
(3) GU L 208 del 24. 7.1992.

(97/C 186/392)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0159/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Servizio universale telecomunicazioni

In relazione alla comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Il servizio universale di telecomunicazioni nella prospettiva di un contesto pienamente liberalizzato — Un elemento essenziale della società dell'informazione» (COM(96)73), si concorda con la Commissione nel ritenere che il concetto di servizio universale debba costituire un solido quadro di riferimento per le riforme normative negli Stati membri in vista della completa liberalizzazione delle telecomunicazioni in Europa e si ritiene che occorra insistere con gli Stati membri affinché introducano al più preso il servizio universale.

Ai fini della realizzazione della società dell'informazione intende la Commissione, e con lei gli Stati membri, adottare tutte le misure per sostenere le regioni svantaggiate, per accelerare in esse la digitalizzazione delle reti e ridurre così le disparità fra le regioni comunitarie, in modo da raggiungere l'obiettivo di consentire a tutti i cittadini di far uso di un servizio universale qualitativamente completo?

(97/C 186/393)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0160/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Servizio universale telecomunicazioni

In relazione alla comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Il servizio universale di telecomunicazioni nella prospettiva di un contesto pienamente liberalizzato — Un elemento essenziale della società dell'informazione» (COM(96)73).

Si appoggia la posizione della Commissione, secondo la quale gli utenti devono essere maggiormente coinvolti, a livello sia nazionale che europeo, nelle decisioni in merito alla determinazione di obiettivi di qualità, norme e futura portata del servizio universale. Ci si compiace inoltre dell'istituzione di un comitato europeo di controllo per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.

Può la Commissione garantire che tale comitato comprenda rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori che hanno collaborato attivamente alla consultazione svolta dalla Commissione? Inoltre, il comitato di controllo verrà dotato dei fondi necessari per fornire un buon lavoro?

Risposta comune
data dal sig. Bangemann in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0159/97 e E-0160/97

(28 febbraio 1997)

Il servizio universale è un elemento fondamentale del processo di progressiva apertura dei mercati comunitari ad una piena ed efficace concorrenza avviato dalla Comunità e dagli Stati membri. Le misure adottate a livello europeo sono intese a garantire, in tutta la Comunità, un concetto comune di servizio universale che assicuri agli utilizzatori un livello ben preciso di servizi ad un prezzo abbordabile, nonché regole relative al finanziamento di tale servizio in un contesto concorrenziale. È pertanto essenziale che le istituzioni comunitarie e gli Stati membri procedano rapidamente all'adozione e all'attuazione della legislazione pertinente nel settore.

La comunicazione della Commissione «La coesione e la società dell'informazione» (1) ha ribadito che, oltre alla garanzia di un determinato livello di servizio implicita nel concetto di servizio universale, vi è l'esigenza di una più ampia diffusione delle comunicazioni avanzate. La Commissione intende promuovere la diffusione della società dell'informazione nelle regioni svantaggiate: ciò trova riscontro nella revisione, attualmente in corso, dei fondi strutturali e nei progetti specifici intesi a stimolare la sensibilizzazione e la creazione di partenariati tra settore pubblico e settore privato, quali l'iniziativa interregionale sulla società dell'informazione (IRISI) che riunisce risorse regionali, capitale privato e contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. L'importanza della coesione sarà inoltre evidenziata nei lavori preparatori del Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo, nonché nella rassegna sulla situazione del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.

Nella comunicazione sul servizio universale, la Commissione ha riconosciuto l'importanza di consultare i consumatori in merito alle decisioni a livello europeo e a livello nazionale relative al servizio universale e alla qualità del servizio. Per tale motivo, la Commissione continuerà ad avviare ampie consultazioni sulla base di Libri verdi in tutti i settori della politica delle comunicazioni. Per quanto riguarda poi l'opportunità o meno di formalizzare tali consultazioni e le modalità di tale processo, si tratta di questioni di carattere generale che rientrano nel quadro della politica dei consumatori e che dovrebbero essere affrontate a tale livello, piuttosto che a livello di singoli settori.

(1) COM(97)7.

(97/C 186/394)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0167/97

di Bernie Malone (PSE) alla Commissione

(24 gennaio 1997)

Oggetto: Pubblicazione dei rendiconti annuali delle imprese partecipanti al Programma LEADER

Può la Commissione comunicare chi, in base alle disposizioni del Programma LEADER, è responsabile della pubblicazione dei rendiconti annuali delle imprese partecipanti al programma, quando devono essere pubblicati e se sono pubblicamente accessibili?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 gennaio 1997)

LEADER II è un'iniziativa comunitaria per lo sviluppo rurale. Nell'ambito di quest'iniziativa, gli Stati membri sono stati invitati (1) a presentare domande di contributo sotto forma di programmi operativi integrati.

Da parte sua, la Commissione non ha fissato, ad uso delle aziende partecipanti ai programmi LEADER, norme riguardanti la verifica contabile o la pubblicazione dei rendiconti annuali, dato che queste dipendono dallo status giuridico degli enti interessati e dalla legislazione nazionale in materia.

Nella sua comunicazione[1] la Commissione ha chiesto tuttavia che la descrizione fatta dallo Stato membro sui sistemi di gestione e di verifica che esso intende stabilire sia allegata ai programmi LEADER II che devono essere approvati dalla Commissione.

(1) GU C 180 dell'1.7.1994.

(97/C 186/395)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0168/97

di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione

(24 gennaio 1997)

Oggetto: Ratifica del nuovo Trattato dell'UE e ampliamento

Stando a quanto riferito dall'Agenzia «Europa» del 21 dicembre 1996 nell'annunciare il programma della Presidenza olandese, i negoziati relativi all'adesione dei paesi candidati all'Unione europea inizierebbero una volta conclusa la CIG ossia previa approvazione del nuovo Tratto dell'UE.

Orbene, ciò sembra significare che i negoziati potrebbero iniziare anche senza la ratifica del Trattato da parte dei 15 Stati membri.

Considerato che la procedura di ratifica oltre che ardua potrebbe risultare annosa per cui, nel frattempo, il Trattato non avrebbe alcuna validità, potrebbe la Commissione far conoscere la data alla quale é realmente previsto l'avvio dei negoziati?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(14 marzo 1997)

Il Consiglio europeo di Madrid (15 e 16 dicembre 1995) ha ribadito che «i negoziati per l'adesione di Malta e Cipro all'Unione inizieranno, in base alle proposte della Commissione, sei mesi dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa del 1996 e tenuto conto dei suoi risultati».

Per quanto riguarda i PECO, il Consiglio europeo di Madrid ha espresso il desiderio «che la fase iniziale dei negoziati coincida con l'inizio dei negoziati con Cipro e Malta» (1).

Dopo la conclusione della Conferenza, e alla luce dei suoi risultati, nonché dei pareri e delle relazioni della Commissione, il Consiglio prenderà quanto prima le decisioni necessarie per dare inizio ai negoziati di adesione.

Da parte sua, la Commissione farà il possibile affinché il Consiglio possa rispettare il calendario previsto dal Consiglio europeo.

(1) Da allora, il governo di Malta ha richiesto «il blocco» della sua candidatura di adesione all'Unione.

(97/C 186/396)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0174/97

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Sovvenzioni UE per i tori utilizzati nelle corride e nelle «fiestas»

Nel maggio del 1996 il Parlamento europeo ha chiesto l'abolizione dei pagamenti destinati agli allevatori di tori da utilizzare nelle corride e nelle «fiestas».

Può dire la Commissioni quali iniziative ha adottato per attuare a tale richiesta destinata a fermare il finanziamento di tali atti di crudeltà da parte dell'ignaro contribuente europeo?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(24 febbraio 1997)

Nella relazione che accompagna le proposte sui prezzi per la campagna 1996-1997 (1) la Commissione ha sottolineato che la soppressione del premio speciale per la seconda fascia d'età avrebbe eliminato anche una conseguenza indesiderata, ovvero la possibilità per i produttori di tori di chiedere il premio per i tori selezionati come animali da combattimento.

Il 18 novembre 1996 il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione (regolamento (CE) n. 2222/96 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2)) e dal 1° gennaio 1997 questo secondo pagamento del premio speciale è soppresso per tutti gli animali non castrati, ad eccezione dei tori allevati in regioni di produzione estensiva tradizionale nelle quali, a titolo transitorio e a determinate condizioni, gli Stati membri possono continuare a mantenere il secondo premio nel corso del 1997 e del 1998.

(1) Doc. COM(96) 44 definitivo.
(2) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 50.

(97/C 186/397)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0176/97

di Edith Müller (V) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Canalizzazioni sottomarine a Gijón (Spagna)

Considerando che l'Unione finanzia una parte importante dei programmi di trattamento delle acque reflue nella costa asturiana messi a punto dalla Confederación Hidrográfica del Norte, inparticolare mediante RESIDER II;

Con tali fondi stanno per essere costruite canalizzazioni sottomarine per disperdere in mare le acque reflue di Avilés e Gijón, con un conseguente loro riversamento in mare senza alcun trattamento preliminare, prima ancora che sia messo a punto un chiaro piano di costruzione di stazioni di depurazione;

Tutto ciò è incompatibile con il «Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Resuidales», approvato il 17.2.1995 dal Consiglio dei Ministri spagnolo, secondo cui «le acque reflue urbane che rientrano nei sistemi di raccolta devono essere innanzitutto depurate», nonché con la direttiva 91/271/CEE [1] del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Tutto ciò contraddice altresì i principi della precauzione e dell'azione preventiva su cui si fonda la politica della Comunità in materia ambientale, come previsto dall'articolo 130 R del trattato sull'Unione europea;

La regione costiera interessata dai progetti di canalizzazioni sottomarine presenta un elevato valore ecologico ed economico (turismo, pesca), in particolare il litorale ovest di Capo Peñas, che è stato classificato «paesaggio protetto» dal Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias»;

Interpretando la direttiva 85/337/CEE [2] sulla valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati, la stessa Commissione ha affermato che i progetti concernenti il trattamento delle acque reflue con un impatto ambientale importante — come nel caso di specie — devono formare oggetto di valutazione;

Può la Commissione specificare quali misure intende prendere perché i programmi di trattamento in questione rispettino le norme comunitarie in materia di trattamento delle acque reflue urbane? Può essa altresì specificare se è prevista una valutazione dell'impatto ambientale delle canalizzazioni sottomarine?

Intende essa avviare, conformemente all'articolo 169 del trattato sull'Unione, una procedura di infrazione contro lo Stato spagnolo per il mancato rispetto dell'articolo 130R del trattato per quanto riguarda i principi di precauzione e d'azione preventiva in materia ambientale?

Intende la Commissione, qualora necessario, bloccare i fondi europei ove non siano rivisti i programmi e non siano costruite le stazioni di depurazione prima di prendere in considerazione la dispersione delle acque reflue in mare?

---

[1] GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40
[2] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nomedella Commissione

(13 marzo 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 186/398)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0179/97

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Normativa italiana in materia radioamatoriale

La normativa italiana in materia radioamatoriale risale al Testo Unico n° 645 del 27 febbraio 1936. Successivamente si è tentata una regolamentazione delle radiotrasmissioni amatoriali con il Decreto n° 1214 del 5 agosto 1966, che prevedeva l'istituzione della concessione. Nel 1973, con il D.P.R. n° 156 del 29 marzo, veniva approvato un nuovo Testo Unico che riformava quello del 1936; tale D.P.R., però, attende ancora un regolamento di attuazione.

Con D.P.R. n° 740 del 29 luglio 1980 il Governo italiano faceva proprie le decisioni adottate in campo internazionale in materia radioamatoriale durante la Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni (CAMR), svoltasi a Ginevra il 6 dicembre 1979.

Dall'80 in poi, però, il Ministero delle Poste ha adottato una serie di circolari ministeriali, legiferando secondo un indirizzo che spesso è apparso contrario alle indicazioni europee. Ad esempio il 31 gennaio 1983 il Ministero delle poste ha deliberato un piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze che non concede ai servizi radioamatoriali neanche un decimo di quanto stabilito e sottoscritto alla CAMR nel 1979.

E' in grado la Commissione di fornire delucidazioni e di esprimere un proprio parere in merito alle vicende surriferite nonché in merito alla compatibilità della normativa italiana in materia di trasmissioni radioamatoriali con il diritto comunitario?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(28 febbraio 1997)

Le comunicazioni radioamatoriali non rientrano nel campo d'applicazione della legislazione comunitaria in vigore, né nelle competenze della stessa, e sono piuttosto oggetto di coordinamento a livello internazionale ed europeo in generale.

Fin dagli anni Cinquanta, la CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni) ha pubblicato raccomandazioni relative all'impiego coordinato delle frequenze destinate ai radioamatori. Conformemente alla risoluzione del Consiglio del 28 giugno 1990 (90/C 166/02) [1] e alla risoluzione del Consiglio del 19 novembre 1992 (92/C 318/1) [2], nonché alle conclusioni del Consiglio in data 7 dicembre 1993, il coordinamento delle frequenze in Europa è garantito dal comitato europeo per le radiocomunicazioni (ERC), creato nel quadro della CEPT. Tale comitato effettua i lavori preparatori in vista delle conferenze dell'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), denominate WARC (Conferenze amministrative mondiali delle radiocomunicazioni), che garantiscono per quanto possibile l'armonizzazione. Ogni eventuale divergenza tra la legislazione nazionale e le raccomandazioni della CEPT dev'essere pertanto discussa in tale contesto di coordinamento.

Attualmente, le apparecchiature terminali di comunicazione utilizzate dai radioamatori non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, le cui disposizioni riguardano solo determinate categorie di apparecchiature radio. Peraltro, attualmente, i lavori della Commissione concernono la preparazione di una nuova direttiva, sostitutiva della direttiva 91/263/CEE, che dovrebbe armonizzare le condizioni relative all'immissione sul mercato e alla messa in servizio di tutte le apparecchiature radio, comprese le apparecchiature utilizzate dai radioamatori. Grazie a speciali disposizioni, le apparecchiature radioamatoriali non dovrebbero essere più oggetto di prove preliminari all'immissione sul mercato.

[1] GU C 166 del 7. 7.1990.
[2] GU C 318 del 4.12.1992.

(97/C 186/399)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0182/97

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Violenze sui bambini

La cronaca è sempre più sollecitata da notizie relative a violenze di ogni tipo, ed in particolare a violenze sessuali nei confronti dei minori. Il Parlamento europeo, nella risoluzione approvata nel 1996, considera come priorità assoluta per tutti gli Stati, ai cui sforzi deve unirsi l'Unione europea, la lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini.

A tale proposito è in grado la Commissione di precisare:

1. a che punto sono i lavori per la definizione di strategie globali di prevenzione e di azioni mirate per la lotta contro il traffico dei minori;
2. a quali risultati è giunto EUROPOL nella ricerca attiva di circuiti criminali, compreso quello apparentemente virtuale, ma scandalosamente concreto che appare su Internet;
3. di quali mezzi l'Unione intende dotarsi non solo per combattere le violenze contro i bambini, ma anche per assistere le vittime di tali azioni criminali;
4. se intende tenere regolarmente informato il Parlamento dei passi avanti che si compiono in questo settore.

Risposta data dalla signora Gradin a nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

1 e 3. Il congresso mondiale di Stoccolma ha adottato nell'agosto 1996 un programma d'azione per lottare contro una delle forme più odiose di violenza sui bambini, vale a dire lo sfruttamento sessuale a fini commerciali. La Commissione ha trasmesso nel settembre 1996 al Consiglio e al Parlamento un memorandum sul contributo all'attuazione di questo programma d'azione. Il memorandum citava le iniziative in corso vale a dire sia gli strumenti comunitari che quelli che rientrano nel terzo pilastro in materia di giustizia e di affari interni, e taluni orientamenti per nuove azioni.

Il memorandum sostiene l'approccio globale (prevenzione, repressione contro gli sfruttatori e gli autori di violenze sessuali, riadattamento) e pluridisciplinare (cooperazione tra le varie persone incaricate di questa lotta), come raccomandato dal programma d'azione di Stoccolma. D'altra parte, il Consiglio ha adottato nel novembre 1996 varie azioni comuni riguardanti in generale la lotta contro il traffico degli esseri umani e in particolar modo la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini:

— l'estensione a questi settori del mandato dell'Unità droghe Europol (UDE) precursore di Europol;

— la fissazione di un programma pluriennale (programma Stop) relativo all'incoraggiamento e agli scambi, destinato ai responsabili dell'azione contro il traffico degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Questo programma, che è già operativo, permetterà in particolare l'avvio di ricerche, studi e seminari oltre che il miglioramento delle formazioni e dell'informazione:

— l'adozione di massima di un'azione comune mirante in particolare a considerare infrazioni di carattere penale i vari tipi di comportamenti come il traffico e lo sfruttamento sessuale dei bambini, la possibilità di promuovere un'azione penale contro gli autori di violenze sessuali nei confronti di bambini per atti commessi fuori del loro Stato membro o del loro Stato membro di residenza (extra-territorialità). La definizione della nozione di sfruttamento sessuale dei bambini comprende la produzione, la vendita e la distribuzione di materiale pornografico che coinvolga dei bambini. È anche prevista la possibilità di incriminazione per la detenzione di questo tipo di materiale.

2. Il mandato dettagliato dell'UDE, attualmente in preparazione, dovrebbe anche comprendere l'esame delle infrazioni commesse via Internet da reti pedofile.

4. La Commissione non mancherà di informare il Parlamento dei progressi compiuti, in particolare nel quadro dell'attuazione del programma Stop e della nuova linea di bilancio B3-4100 relativa alla lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne.

(97/C 186/400)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0192/97

di Nuala Ahern (V) alla Commissione

(5 febbraio 1997)

Oggetto: Progetti nell'ambito di programmi della Commissione

Quali progetti sono sponsorizzati nell'ambito di programmi della Commissione sui territori francesi delle isole Kerguelen e Crozet nell'Oceano Indiano meridionale?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

Al momento attuale il Fondo europeo di sviluppo non sta finanziando alcun progetto nelle isole Kerguelen e Crozet. Alcuni mesi fa è stato effettuato uno studio per l'installazione di centrali eoliche nelle isole Kerguelen. L'esame della pratica è in corso ma finora non è stata adottata alcuna decisione di finanziamento.

(97/C 186/401)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0195/97

di Nuala Ahern (V) alla Commissione

(5 febbraio 1997)

Oggetto: Status ambientale e sicurezza radiologica nel Pacifico

Quali risposte sono state fornite:

— dalla Francia

— dall'Agenzia Internazionale per l'Energia atomica

negli ultimi 12 mesi per quanto riguarda lo status ambientale e la sicurezza radiologica delle zone di Mururoa e Fangataufa nel Pacifico, dove la Francia ha effettuato test nucleari, e quale ruolo è stato svolto da Euratom nel controllo ambientale di detti siti dopo la conclusione dei test da parte del governo francese il 31 dicembre 1996?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

Il 1° marzo 1996 l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha annunciato che avrebbe fatto seguito ad una richiesta della Francia istituendo un comitato consultivo internazionale composto da esperti di varie nazioni, tra cui anche i paesi del Pacifico, al fine di condurre uno studio sulla situazione radiologica negli atolli di Mururoa e Fangataufa. Il comitato è assistito nei suoi lavori da due gruppi ausiliari, detti rispettivamente A e B, incaricati di studiare l'uno la situazione attuale e l'altro la sua potenziale evoluzione. La Commissione partecipa attivamente ai lavori del comitato e dei due gruppi di studio.

Dopo una prima missione propedeutica, il gruppo A ha organizzato una spedizione di prelevamento campioni negli atolli nel luglio 1996. L'ampia gamma di referti ottenuti è stata sottoposta ad approfondite analisi di vari laboratori di fama internazionale; i risultati saranno esaminati dal gruppo di studio prima di essere inoltrati al comitato consultivo.

Si noti che il lavoro del gruppo B non si limita ad esaminare problemi quali la fuga nel lungo periodo di materiali radioattivi attualmente intrappolati negli atolli, ma tratta anche la probabilità di vari fenomeni, come ad esempio le frane, e le loro possibili conseguenze in termini di rilascio accelerato di tali materiali nell'ambiente circostante.

Tutti questi aspetti saranno trattati nella relazione del comitato consultivo (il comitato si è anch'esso recato in missione negli atolli), la cui pubblicazione è prevista per l'inizio del 1988; essa sarà trasmessa alle autorità francesi perché possano tenerne conto in sede di decisione su futuri interventi. Frattanto l'accesso agli atolli resta soggetto ad autorizzazione da parte delle autorità francesi e, in seconda istanza, al controllo del personale rimasto a Mururoa.

La Commissione continuerà a farsi garante anche in futuro del rispetto dell'articolo 35 del trattato Euratom.

(97/C 186/402)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0197/97

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(5 febbraio 1997)

Oggetto: Scuole che beneficiano di un contributo della Chiesa

Può la Commissione fornire informazioni sull'esistenza nell'Unione europea di scuole che beneficiano di un contributo della Chiesa?

In quali Stati membri esiste tale tipo di scuole?

Vengono finanziate dai contribuenti locali come nel caso del Regno Unito?

E' la Commissione competente in relazione a tali scuole in Europa?

Risposta della sig.ra Cresson a nome della Commissione

(18 febbraio 1997)

In vari Stati membri esistono scuole che beneficiano di un contributo della Chiesa e il loro finanziamento è affidato ad autorità competenti conformemente alle disposizioni di legge nazionali. La Commissione non raccoglie informazioni in materia.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 126 del Trattato CEE, gli Stati membri sono responsabili del contenuto dell'insegnamento e dell'organizzazione dei sistemi d'istruzione nella loro diversità linguistica e culturale. La Commissione non è competente nel settore delle scuole che beneficiano di un contributo della Chiesa.

(97/C 186/403)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0203/97

di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione

(5 febbraio 1997)

Oggetto: Aiuti a favore dei territori palestinesi

Può la Commissione indicare quali progetti di aiuto e di sviluppo sono finanziati dall'Unione nei territori palestinesi?

Può far sapere quali sono i progetti finanziati dai vari Stati membri nei territori palestinesi?

Può indicare in che modo i progetti dell'Unione e degli Stati membri sono coordinati nei territori palestinesi al fine di ottimizzarne l'efficacia?

Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione

(4 marzo 1997)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento una tabella con l'elenco dei progetti finanziati sul bilancio comunitario nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza nel periodo 1994-96, con i relativi importi per ciascun progetto (cifre in MECU), e un'altra tabella che illustra dettagliatamente l'assistenza bilaterale degli Stati membri nei Territori. Anche se la Commissione non possiede elenchi di tutti i progetti finanziati dagli Stati membri, essa conosce la ripartizione degli interventi a seconda dei tipi di assistenza.

Lo scambio di informazioni sui progetti finanziati nei Territori consente alla Comunità — Stati membri e Commissione — di coordinare l'assistenza ai palestinesi. A livello strategico, ogni anno la Commissione presenta agli Stati membri i programmi indicativi relativi ai Territori per un periodo triennale. Ciò consente alle parti interessate di scambiare le informazioni sui settori di intervento prioritari previsti per gli anni a venire. La cooperazione prosegue in sede di gruppo consultivo della Banca mondiale su Cisgiordania e Gaza. Questa riunione, che si tiene all'incirca una volta all'anno, consente alle autorità palestinesi di presentare il proprio programma di investimenti pubblici ai finanziatori. La Commissione e gli Stati membri si accordano sul finanziamento dei progetti in base a orientamenti già discussi in precedenza, cercando accuratamente di evitare duplicazioni.

Esiste anche un comitato di collegamento ad hoc per l'assistenza ai palestinesi (AHLC) istituito a seguito della dichiarazione di principi del settembre 1993. Il gruppo è formato dai principali finanziatori e il suo scopo è quello di effettuare la supervisione degli aiuti per garantire la massima efficacia degli interventi. L'Unione europea è rappresentata dalla Presidenza e della Commissione e la loro posizione, in ciascuna riunione, viene decisa previa consultazione tra gli Stati membri. Il comitato ad hoc di cui sopra e il gruppo consultivo hanno le loro controparti locali nel comitato di collegamento misto (JLC) e nel comitato di coordinamento locale degli aiuti (LACC). Quest'ultimo è costituito a sua volta da una serie di gruppi di lavoro settoriali. Tanto il JLC quanto il LACC si incontrano di frequente; alle loro riunioni l'Unione europea è rappresentata dalla Presidenza e dalla Commissione, nell'ambito del JLC, dagli Stati membri e dalla Commissione, in quello del LACC.

Le riunioni del comitato di coordinamento servono a valutare l'attuazione dei progetti di assistenza. Se necessario, i problemi incontrati vengono passati al comitato di collegamento dove possono essere trattati in un

ambito più ristretto. Il gruppo di coordinamento deve altresì esaminare le raccomandazioni dei gruppi di lavoro settoriali, cercando di individuare le aree di duplicazione o le esigenze non soddisfatte. Queste raccomandazioni vengono inserite successivamente nella formulazione del programma palestinese di investimenti pubblici. Nelle riunioni del comitato di collegamento si esaminano i problemi incontrati nell'attuazione del programma di assistenza i quali, se non possono essere risolti a livello locale, vengono passati al comitato ad hoc di cui sopra (AHLC), per decisione.

Infine i consulenti dell'Unione si incontrano regolarmente con la Commissione. Queste riunioni, in cui possono essere discusse questioni inerenti ai progetti, costituiscono una preziosa opportunità di coordinamento nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

(97/C 186/404)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0205/97

di Alex Smith (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Esportazione di agrumi sudafricani

Il riconoscimento di zone protette per tutti gli agrumi, ad eccezione del pompelmo, per il tramite di legislazioni comunitarie non è stato esteso al di là del 1° aprile 1996 dalla direttiva della Commissione 96/15/CE [1]. Tale decisione è stata adottata sulla base del fatto che un divieto volto alla protezione contro non specificati organismi dannosi è stato considerato inadeguato a mente di principi internazionalmente riconosciuti.

Ciò detto la Commissione è consapevole del fatto che la non applicazione della direttiva della Commissione 96/15/CE da parte di alcuni Stati membri potrebbe essere considerato come un ostacolo tecnico al commercio da parte di paesi terzi fornitori di agrumi e quindi porrebbe la Comunità nel rischio di essere sottoposta alle procedure della OIC?

La direttiva della Commissione 96/15/CE sta a indicare un allontanamento dal principio della regionalizzazione nella protezione contro l'introduzione di organismi dannosi provenienti da paesi terzi per quel che riguarda gli agrumi freschi?

---

[1] GU L 70 del 20.3.1996, pag. 35

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(18 febbraio 1997)

La Commissione conferma che la sua decisione, concretatasi nella direttiva 96/15/CE, di non prorogare il riconoscimento di zone protette per gli agrumi oltre il 1° aprile 1996 è basata soltanto sulla constatazione che un divieto volto a proteggere contro non specificati organismi dannosi non è accettabile secondo principi riconosciuti a livello internazionale. Si sta studiando l'adozione di misure di sicurezza alternative, comprendenti ad esempio il riconoscimento di zone protette da organismi nocivi specificati.

La Commissione si rende conto che misure fitosanitarie non conformi alle disposizioni comunitarie, quali quelle che consentono l'adozione di misure di emergenza nell'ambito del regime fitosanitario comunitario, potrebbero essere contestate in quanto non conformi alle disposizioni dell'accordo OCM sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.

La direttiva 96/15/CE della Commissione non sta ad indicare un allontanamento dal principio della regionalizzazione nella protezione contro l'introduzione di determinati organismi dannosi non presenti nella Comunità o in certe regioni dove vengono coltivati agrumi.

(97/C 186/405)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0206/97

di Hugh McMahon (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 1997)

Oggetto: Negoziati dell'FSE con il Regno Unito — Obiettivo 4

La Commissione è in grado di informare il Parlamento sul risultato dei negoziati sull'FSE con il Regno Unito per il periodo 1997-1999?

Inoltre, è in grado di confermare che il Regno Unito ha accettato in linea di principio di partecipare all'obiettivo 4 ed è in grado di garantire che vi saranno miglioramenti nell'esecuzione dei fondi per l'obiettivo 4?

Risposta fornita dal Signor Flynn a nome della Commissione

(5 marzo 1997)

Il documento di programmazione unico per l'obiettivo 3 in Gran Bretagna è stato approvato dalla Commissione nel dicembre 1996. Nel corso dei negoziati sul programma dell'obiettivo 3, le autorità del Regno Unito e la Commissione hanno concordato di stanziare 244,4 MECU (ai prezzi del 1997) per un programma dell'obiettivo 4 a copertura del rimanente periodo di programmazione (fino al 1999). La Commissione attende ora di ricevere dalle autorità britanniche un piano circostanziato delle modalità con cui le risorse dell'obiettivo 4 verranno utilizzate nel Regno Unito. La Commissione si adopererà naturalmente affinchè il piano fornisca un solido contesto strategico di impiego dei fondi dell'obiettivo 4 nel Regno Unito.

(97/C 186/406) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0209/97**

di Michl Ebner (PPE) alla Commissione

(5 febbraio 1997)

Oggetto: Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore negli Stati membri dell'Unione

Considerando che, a norma degli articoli 57 e 66 del trattato CEE, l'esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi e il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore a livello europeo sono regolamentati in modo generale dalle direttive 85/384/CEE [1] e 89/48/CEE [2], si chiede alla Commissione cosa intende fare per garantire l'uniformità a livello europeo degli studi tecnici superiori ovvero il loro riconoscimento reciproco, in modo da consentire anche il riconoscimento del titolo accademico.

[1] GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15.
[2] GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(14 marzo 1997)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlementare alla risposta da essa data all' interrogazione scritta E-85/95 dell'Onorevole Muscardini [1].

[1] GU C 190, 24.7.1995.

(97/C 186/407) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0225/97**

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(5 febbraio 1997)

Oggetto: Importazione di latte nei Paesi dell'Europa dell'Est

Nelle manifestazioni di protesta che hanno avuto luogo in questi giorni nell'Italia del Nord, produttori di latte ed allevatori denunciano pubblicamente e condannano la pratica fraudolenta attuata da certi paesi appartenenti all'Unione europea consistente nell'importazione di latte da Paesi dell'Europa dell'Est e nella sua immissione sul mercato comunitario come prodotto nazionale.

Ciò premesso risulta alla Commissione l'esistenza di tali pratiche?

In caso affermativo, quali provvedimenti sono stati presi per porre termine alla frode?

In caso negativo, è disposta ad effettuare indagini per verificare o meno l'esattezza di tale denuncia ed a procedere di conseguenza?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(5 marzo 1997)

La Commissione desidera rinviare l'onorevole parlamentare alla propria Relazione annuale sulla lotta contro le frodi per il 1995 [1], nella quale vengono descritti casi specifici di frodi internazionali relative ai prodotti lattiero-caseari.

Questi casi dimostrano chiaramente che la Commissione lavora in maniera costante assieme agli Stati membri per fare in modo che tali pratiche criminali (che danneggiano il bilancio comunitario e minano la posizione competitiva di tutti i produttori lattiero-caseari della Comunità) possano essere individuate e perseguite. Le indagini svolte comportano, se del caso, la attiva partecipazione dei funzionari nazionali dei paesi dell'Europa orientale coinvolti.

Come già indicato nella risposta alla interrogazione scritta 3949/96 dell'on. Valverde Lopez [2], la Commissione rivolge una particolare attenzione all'applicazione delle misure previste dal proprio programma di lavoro sulla lotta contro le frodi [3].

Se l'onorevole parlamentare dispone di informazioni più precise al riguardo, la Commissione sarà lieta di poterle ottenere al fine di prendere le misure opportune.

[1] COM(96) 173 def.
[2] V. pag. n. 139.
[3] COM(96) 17 def.

(97/C 186/408)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0227/97

di José Escudero (PPE) alla Commissione

(3 febbraio 1997)

Oggetto: Pubblicazione del tema annuale del programma Raffaello

Considerando che, nel quadro del programma Raffaello, la pubblicazione del tema annuale specifico è accompagnata da termini molto brevi per la presentazione di progetti e che quindi gli operatori culturali sono costretti a improvvisare in tutta fretta.

Considerando che l'obiettivo di tale programma e in particolare del tema annuale è il cofinanziamento di progetti transnazionali di grande importanza, tecnicamente di alto livello e innovatori sia sul piano artistico che su quello culturale, la Commissione potrebbe fare in modo da pubblicare i temi del programma Raffaello con uno o due anni di anticipo?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(5 marzo 1997)

La Commissione è conscia del fatto che il fatto di pubblicare gli inviti a presentare progetti l'anno stesso della loro presentazione e selezione può occasionare taluni problemi per gli operatori interessati. È d'altronde questa una delle ragioni per le quali essa ha proposto nel 1995 una versione del programma Raffaello [1] avente una durata di cinque anni (1996-2000). Tuttavia, nella misura in cui il programma non è stato ancora adottato, la Commissione si rammarica di non poter prevedere azioni di lunga durata a favore del patrimonio culturale europeo e quindi di non poter rispondere favorevolmente alla domanda dell'onorevole parlamentare.

[1] doc. COM(95)110 modificato dal doc. COM(96)333 e doc. COM(96)627.

(97/C 186/409)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0230/97

di Paul Rübig (PPE) alla Commissione

(7 febbraio 1997)

Oggetto: Statistiche sull'applicazione delle misure di protezione dei lavoratori

La Commissione dispone di dati statistici sulla trasposizione e l'applicazione delle misure di protezione dei lavoratori negli Stati membri.

L'interrogante desidera in particolare conoscere gli orari previsti negli altri Stati membri per quanto riguarda gli addetti alla sicurezza e i medici aziendali (medici del lavoro che operano nelle aziende).

Può pertanto precisare

1. quali sono i tempi di presenza previsti in azienda nei singoli Stati membri per quanto riguarda i medici del lavoro e gli addetti alla sicurezza?
2. Qual è lo stato della trasposizione delle direttive in tale settore?
3. A che punto è la documentazione in materia di sicurezza e igiene nei singoli Stati membri?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(5 marzo 1997)

1. La Commissione tiene a segnalare all'Onorevole Parlamentare che la direttiva del Consiglio 89/391/CEE del 12 giugno 1989 riguardante l'attuazione di provvedimenti volti a promuovere il miglioramento della sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul lavoro [1] non prevede disposizioni specifiche riguardanti la durata del lavoro degli ingegneri addetti alla sicurezza e dei medici del lavoro e che la Commissione non dispone di dati statistici a tale riguardo. Peraltro, le normative nazionali possono fissare durate precise per quanto riguarda la presenza di ingegneri addetti alla sicurezza e di medici del lavoro nelle imprese, pur non essendo ciò necessario ai fini della trasposizione della direttiva di cui si tratta.

2. La totalità degli Stati membri ha già provveduto a comunicare alla Commissione le rispettive misure nazionali di esecuzione della direttiva summenzionata. È a tale proposito in corso un esame di conformità.

3. La Commissione non dispone di informazioni sul volume generale della documentazione riguardante la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nei diversi Stati membri. Tuttavia, l'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro di Bilbao dovrebbe essere in condizioni di fornire un contributo a tale proposito non appena diventerà pienamente operativa.

[1] GU L 183 del 29.6.1989

(97/C 186/410)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0237/97

di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(7 febbraio 1997)

Oggetto: Trapianto di cervelli umani nell'ospedale di Kiev — Ucraina

In un ospedale di Cleveland, Ohio (USA), opera il dottor White che da decenni effettua «esperimenti» di trapianto di cervelli e teste di babbuino su animali della stessa specie e da molti anni sta propagandando la sua volontà di effettuare trapianti di teste e/o cervelli umani sul corpo di altri esseri umani per risolvere i problemi delle persone tetraplegiche, sostenendo di essere in grado di trasferire così anche memoria, sensazioni, conoscenze, personalità e persino «anima» da una persona all'altra.

Come è facilmente immaginabile, questo tipo di ipotesi solleva gravi problemi di natura etica oltre che scientifica.

Proprio per superare le eventuali difficoltà etico-morali, il dott. White, in un'intervista al settimanale italiano «Sette», ha dichiarato di aver scelto di proseguire i suoi «esperimenti» nell'ospedale di Kiev, in Ucraina, col quale ha già collaborato in passato.

Il 6 dicembre 1996 il ministro del Consiglio «Affari generali» ha adottato il piano d'zione per lo sviluppo delle relazioni con l'Ucraina che prevede, tra l'altro, interventi nel settore universitario, in quello sanitario e per l'adeguamento delle normative ucraine agli standard europei.

Non ritiene la Commissione di dover informare il governo ucraino che gli esperimenti di trapianto di cervelli umani sono in contrasto con la convenzione sulla bioetica e si configurano come crimine contro l'umanità e non crede che ammettere una tale «sperimentazione» potrebbe comportare la messa in discussione dei programmi di cooperazione UE/Ucraina?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione

(12 marzo 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 186/411)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0242/97

di Ria Oomen-Ruijten (PPE) alla Commissione

(7 febbraio 1997)

Oggetto: Istruzione elementare

1. Concorda la Commissione europea sull'utilità di disporre nell'Unione di principi e obiettivi comuni in materia di istruzione elementare, in modo da consentire ai vari Stati membri di confrontare vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi scolastici e trarre insegnamenti dalle rispettive esperienze?

2. A tale proposito, quale significato attribuisce la Commissione alla cooperazione tra scuole elementari e il ravvicinamento di tale livello di istruzione nell'Unione europea?

3. Alcune indagini mostrano che stereotipi e pregiudizi si formano già in giovane età e si basano per lo più su una mancanza di conoscenza reciproca. Non ritiene la Commissione che mettendo a contatto bambini e insegnanti già nei primi anni, ad esempio nelle regioni tranfrontaliere, si potrebbero facilitare il graduale ravvicinamento dell'istruzione elementare europea e la conoscenza reciproca?

4. Da alcuni anni le scuole gemellate dell'Unione cooperano tra loro attraverso scambi e progetti comuni. Nei Paesi Bassi l'istruzione elementare (dai 4 ai 12 anni) può difficilmente partecipare a tali progetti, in quanto non sono previsti finanziamenti per coprire i costi legati agli insegnanti sostitutivi necessari per gli scambi. E' la Commissione disposta a finanziare tali progetti di scambio?

Risposta della Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(27 febbraio 1997)

1. La Commissione ritiene che gli scambi di informazioni e di esperienze nel settore dell'istruzione non possono che favorire una naturale convergenza dei sistemi d'istruzione, nel rispetto della diversità e delle competenze degli Stati membri. Il programma Socrates contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità e favorisce la creazione di uno spazio europeo aperto, per la cooperazione nel settore dell'istruzione. La rete Eurydice, incaricata di facilitare gli scambi d'informazioni, elabora una base di dati sui sistemi d'istruzione degli Stati membri e pubblica varie analisi comparative.

2. La Commissione attribuisce grande importanza alla collaborazione tra tutti gli istituti, in particolare le scuole elementari, di cui favorisce la partecipazione a iniziative di partenariato europeo previste nel programma Socrates (capitolo Comenius, insegnamento scolastico). Le scuole elementari godono di un sostegno finanziario più importante, affinché sia possibile superare gli ostacoli specifici che rendono la partecipazione a un progetto europeo più difficoltosa.

3. Il programma Socrates favorisce l'introduzione della dimensione europea nei programmi di studi di tutti i livelli, consolidando in tal modo lo spirito di cittadinanza europea e basandosi in particolare sul patrimonio culturale degli Stati membri. Le iniziative di partenariato previste dal capitolo Comenius favoriscono i contatti fra insegnanti ed allievi, permettendo loro di conoscersi meglio.

4. Una delle priorità del capitolo Comenius consiste inoltre nel favorire la mobilità degli insegnanti, onde conferire una dimensione europea agli studi, nonché contribuire al miglioramento qualitativo delle loro competenze. A questo scopo sono disponibili borse di studio per scambi di insegnanti, a tutti i livelli dell'insegnamento, dalla scuola materna fino alla scuola secondaria superiore. Viceversa, la sovvenzione comunitaria non può essere utilizzata per coprire le spese di sostituzione di un'insegnante che partecipa a uno scambio, che rimangono a carico degli Stati membri, in osservanza del principio di sussidiarietà.

(97/C 186/412)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0246/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(7 febbraio 1997)

Oggetto: Ecosistema rivierasco tra Straubing e Vilshofen

La Commissione è disposta a proporre che gli ecosistemi rivieraschi tra Straubing e Vilshofen, e in particolare la foce dell'Isar, con le zone protette di Staatshaufen e Winzerer Letten nonché l'ansa di Mühlhamer, siano dichiarati zone protette ai sensi delle direttive sulla protezione dell'avifauna e sugli habitat della flora e della fauna, dato che la Repubblica federale di Germania e il Libero stato di Baviera si rifiutano da anni di ottemperare agli impegni in materia di dichiarazione delle zone protette che incombono loro in base a tali direttive?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(3 marzo 1997)

Ai sensi della direttiva 92/43/CEE (1), relativa alla conservazione degli habitat naturali, spetta agli Stati membri e non alla Commissione proporre le zone da inserire nella rete «Natura 2000» e le proposte devono basarsi sull'identificazione scientifica delle zone interessate. Finora, la Germania non ha proposto alcun elenco completo di siti di importanza comunitaria da includere in «Natura 2000», come previsto dalla direttiva citata. Per questo motivo, la Commissione ha già avviato una procedura di infrazione.

A tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto dalla Germania alcuna proposta riguardante la zona citata nell'interrogazione scritta; tuttavia, dalle informazioni scientifiche disponibili si desume che l'area in questione possiede i requisiti per essere inclusa nelle zone speciali di conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE) (2) e per essere considerata come sito di importanza comunitaria nel quadro della direttiva sugli habitat naturali. La Commissione ha invitato la Germania a chiarire la propria posizione in materia.

(1) GU L 206 del 22.7.1992.
(2) GU L 103 del 25.4.1979

(97/C 186/413)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0248/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(7 febbraio 1997)

Oggetto: Recepimento nella legislazione tedesca della direttiva sugli habitat della flora e della fauna

1. Quali sono, secondo la Commissione, le possibilità di evitare che il recepimento nella legislazione tedesca della direttiva sugli habitat della flora e della fauna registri ulteriori ritardi?

2. Intende avviare una procedura di infrazione del Trattato contro la Repubblica federale di Germania?

3. Come ha reagito di fronte alla denuncia dell'Associazione per l'ambiente e la protezione della natura e dell'Iniziativa civica «Bienwald» (foresta di Bien)?

4. Perché non ha ancora ottenuto la sospensione o l'interruzione della procedura per l'approvazione del piano di trasformazione della B 9 in A 65 nel tratto attraverso la foresta di Bien?

5. Come intende altrimenti proteggere la foresta di Bien prima del previsto intervento?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(7 marzo 1997)

1 e 2. La direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche (1) dispone che sia creata, nell'ambito della Comunità, una rete di habitat naturali protetti denominata Natura 2000. La creazione di Natura 2000 implica un processo graduale e complesso da realizzarsi secondo uno scadenziario stabilito dalla direttiva. Il successo di ciascuna fase di tale attività dipenderà dalla completa e corretta esecuzione di quelle precedenti. La prima fase prevede che

ciascuno Stato membro rediga un elenco di siti nel quale siano indicati i tipi di habitat naturali e le specie locali riscontrabili in detti siti. L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva stabilisce che tale elenco sia trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della direttiva stessa (entro il 5 giugno 1995), insieme alle informazioni su ogni sito fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione.

Dato che la Germania ha trasmesso, fino ad ora, solo un' elenco parziale, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione per imporre l'osservanza degli obblighi previsti dalla suddetta direttiva. Va inoltre osservato che il finanziamento dei progetti di sito, nell'ambito del programma Life-Nature, sarà accordato soltanto per aree già incluse o proposte per la rete Natura 2000. Di conseguenza, gli Stati membri che non hanno presentato l'elenco nazionale non potranno usufruire del cofinanziamento.

3 e 4. La Commissione ha valutato attentamente la denuncia riguardante il progetto di estensione dell'autostrada esistente attraverso la foresta di Bien. In base alle informazioni di cui dispone, essa è giunta alla conclusione che tale estensione non costituisce una violazione della legislazione comunitaria, in particolare della direttiva 92/43/CEE. Infatti tale direttiva non impedisce il degrado di aree per le quali, a livello comunitario, non sia stata presentata proposta per la designazione come zone speciali di conservazione. Sebbene la presenza di alcuni habitat prioritari (foreste di ontano ripario e di frassino), possa giustificare l'inclusione di vaste zone della foresta di Bien nell'elenco nazionale tedesco, sulla base dei dati inizialmente trasmessi alla Commissione, tali tipi di habitat prioritari non erano riscontrabili nell'area circostante l'autostrada in questione.

5. Recentemente la Commissione è stata informata riguardo alla presenza di habitat naturali prioritari nell'area circostante l'autostrada. La Commissione inviterà quindi le autorità tedesche a comunicare la loro opinione in merito e deciderà in seguito se avviare o meno una procedura di infrazione.

(1) GU L 206 del 22.7.1992

(97/C 186/414)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0256/97

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(7 febbraio 1997)

Oggetto: Orientamenti europei in materia di adozione di minori

La Commissione è al corrente (o parte in causa) dell'elaborazione di orientamenti in materia di minori all'interno di Stati membri o tra di essi, e puó far sapere qual è l'esatto stato di avanzamento di tali orientamenti?

La Commissione ritiene che le restrizioni applicabili agli aspiranti genitori adottivi in relazione al loro peso corporeo siano compatibili con tali orientamenti?

La Commissione ritiene che tale questione abbia anche delle implicazioni a livello di diritti dell'uomo?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione

(10 marzo 1997)

L'argomento sollevato non rientra nella sfera di competenza della Comunità.

(97/C 186/415)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0265/97

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(7 febbraio 1997)

Oggetto: Futuro del reparto Ward 11 dell'ospedale di Basildon

La Commissione è al corrente di disposizioni europee contemplate dalla normativa sugli appalti pubblici o di altre normative che prevedano la consultazione dei pazienti o dei parenti dei pazienti prima del trasferimento dei contratti di servizi dei quali dipendono?

La Commissione indagherà specificamente sul caso del reparto Ward dell'ospedale di Basildon nel mio collegio elettorale, dove sembra essere stato deciso il cambiamento di un contratto che interessa degli anziani degenti malati di mente, senza che si procedesse alla suddetta consultazione?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione

(17 marzo 1997)

L'argomento sollevato non rientra nella sfera di competenza della Comunità.

(97/C 186/416) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0269/97**

di Carmen Fraga Estévez (PPE) alla Commissione

(7 febbraio 1997)

Oggetto: Importazioni di riso provenienti dall'Egitto

Nel rilevare che sono in corso negoziati fra la Comunità e l'Egitto, volti a concedere vantaggi tariffari al riso prodotto in Egitto, si fa presente che tale situazione aggraverebbe ancora di più la situazione delle eccedenze comunitarie. Se si considera inoltre che l'Egitto gode già di una riduzione tariffaria del 25%, non ritiene la Commissione contraria agli interessi comunitari la fissazione di un dazio doganale pari a zero per quantità equivalenti a 32.000 tm?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(5 marzo 1997)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlementare alla risposta da essa data all' interrogazione scritta E-0019/97 dell'Onorevole Arias Cañete (1).

(1) V. pag. n. 204.

(97/C 186/417) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0271/97**

di Carmen Fraga Estévez (PPE) alla Commissione

(7 febbraio 1997)

Oggetto: Commercio di lombo e conserve di tonno provenienti dai paesi SPG-Patto Andino

Considerando il regime di scambi con il Patto Andino, che rientra nel sistema di preferenze generalizzate, può la Commissione riferire in merito agli sviluppi dell'esportazione di lombo e conserve di tonno dai paesi SPG-Patto Andino nell'Unione europea e in particolare in Spagna nel periodo 1986-1995?

Risposta data dal Sig. Marin in nome della Commissione

(17 marzo 1997)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(97/C 186/418)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0273/97

di Carmen Fraga Estévez (PPE) alla Commissione

(7 febbraio 1997)

Oggetto: Osservanza della legislazione sull'ambiente dell'UE da parte delle industrie di conserve di sardine e di semiconserve di acciughe del Regno del Marocco che esportano nell'Unione europea

Considerando l'importanza delle esportazioni di conserve di sardine e di semiconserve di acciughe provenienti dal Regno del Marocco e l'obbligo che esse siano conformi alla normativa comunitaria in materia di ambiente, può la Commissione riferire in quale misura tale normativa venga osservata e quale genere di controlli specifici stia effettuando la Commissione?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(14 marzo 1997)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlementare alla risposta da essa data all' interrogazione scritta E-3224/96 dell'Onorevole Varela Suanzes-Carpegna [1].

[1] V. pag. n. 51.

(97/C 186/419)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0283/97

di Riccardo Nencini (PSE) e Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

(13 febbraio 1997)

Oggetto: Rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sancisce il diritto di «interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a difesa nelle medesime condizioni dei testimoni a carico». L'articolo 513, comma 2 del codice di procedura penale italiano costituisce violazione dei principi tutelati dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in particolare del succitato paragrafo 3, alinea d.

Che iniziative intende prendere la Commissione per sollecitare l'Italia al rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(3 marzo 1997)

La Commissione annette grande importanza al rispetto dei diritti dell'uomo. Tuttavia, i trattati le conferiscono soltanto una competenza generale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali nei limiti del diritto comunitario. In campo penale, la cooperazione intergovernativa, alla quale la Commissione partecipa pienamente ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, non riguarda il diritto procedurale nazionale.

Di conseguenza, le eventuali violazioni della Convenzione europea sul rispetto dei diritti dell'uomo da parte della legislazione italiana devono essere trattate, nelle forme politiche (progetti di emendamento, referendum) o giurisdizionali adeguate, dagli organi nazionali e, se del caso, dopo avere esaurito delle vie di ricorso interne, dalla Commissione e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

(97/C 186/420)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0293/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(13 febbraio 1997)

Oggetto: Accordi doganali UE-Turchia

In relazione alle osservazioni delle Corte dei conti sulle entrate e sugli stanziamenti operativi della Commissione e sui Fondi europei di sviluppo, può dire la Commissione quali sono i motivi che spiegano la cattiva applicazione dal 1973 dell'accordo CEE-Turchia da parte di quasi tutti gli Stati membri, con conseguenti decine di milioni di ECU di dazi doganali non percepiti?

Può dire altresì quali sono gli Stati più inadempienti e come si intende provvedere per il futuro?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(3 marzo 1997)

Nella relazione relativa all'esercizio 1995, la Corte dei conti ha effettivamente riscontrato un'errata applicazione da parte di alcuni Stati membri di talune disposizioni del protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione Comunità-Turchia. In passato, questi Stati membri avrebbero indebitamente rilasciato certificati ATR (documenti doganali grazie ai quali le merci possono beneficiare della libera circolazione sul territorio dell'unione doganale) per prodotti esportati in Turchia e non immessi in libera pratica (prodotti, cioè, che non rispondevano ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 di detto protocollo aggiuntivo).

La Corte dei conti ha ritenuto che la convalida dei certificati ATR facesse insorgere un'obbligazione doganale e che, pertanto, gli Stati membri interessati dovessero procedere al recupero a posteriori dei dazi doganali per i prodotti in questione oppure invalidare i certificati ed informare le autorità turche dell'irregolarità delle procedure di rilascio.

La Commissione sta valutando il seguito da dare alle conclusioni della Corte dei conti ed informerà, eventualmente, gli Stati membri interessati sulle azioni da intraprendere.

(97/C 186/421)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0304/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(13 febbraio 1997)

Oggetto: Fondo sociale

Riguardo alla relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 1995 ([1]), si rileva che il controllo del Fondo sociale che include le iniziative comunitarie, si è incentrato sulla chiusura del Fondo 1990-1993, sull'attuazione della riforma del FSE per il periodo 1994-1999 e sulle valutazioni effettuate per assicurare l'avvio dei nuovi programmi operativi.

Ne è emerso che i vecchi programmi sono ben lungi dall'essere stati ultimati e che gli Stati membri non hanno effettuato, o lo hanno fatto solo in parte, valutazioni delle quali la Commissione avrebbe potuto avvalersi per la nuova programmazione. Il divario esistente tra la programmazione e le capacità di gestione, soprattutto degli Stati membri, ha portato, nel 1994 e nel 1995, ad una notevole sottoutilizzazione degli stanziamenti del FSE.

Può dire la Commissione quali sono gli Stati membri che maggiormente non sono stati in grado di ultimare i vecchi programmi per il Fondo sociale e a quale entità si riferisce il fenomeno?

([1]) GU C 340 del 12.11.1996.

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione

(6 marzo 1997)

La Commissione informa l'Onorevole membro che i versamenti a titolo del Fondo sociale europeo effettuati il 31 dicembre 1996 per il periodo di programmazione relativo al Quadro comunitario di sostegno I (1990-1993), rappresentano il 93,5% degli impegni relativi al medesimo periodo.

Va osservato che, fino ad ora, non è stato possibile concludere un certo numero di programmi operativi visto che sono in corso inchieste giudiziarie.

Una tabella, inviata direttamente all'Onorevole membro, nonché al Segretariato generale del Parlamento, illustra la situazione per ciascuno Stato membro.

(97/C 186/422)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0418/97

di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(13 febbraio 1997)

Oggetto: Termine di applicazione della direttiva 93/35/CEE (prodotti cosmetici testati su animali)

Il comma 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE [1] del Consiglio recante sesta modifica della direttiva 76/768 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici dava facoltà alla Commissione di «presentare al più tardi il 1° gennaio 1997, un progetto di misure miranti a rinviare la data di attuazione della presente disposizione (...)» ovvero la data del 1° gennaio 1998 come termine in cui vietare la commercializzazione di prodotti cosmetici con ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali; da informazioni raccolte dallo scrivente presso gli uffici del Commissario per la protezione dei consumatori, il rinvio viene dato per certo ma non risulta alcun «Progetto di misure».

1. E' stato presentato ed a chi, e con quali contenuti, il «Progetto di misure» per il rinvio?
2. In caso contrario, il bando citato è da ritenersi confermato dal 1° gennaio 1998?

[1] GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32.

Risposta data dalla Sig.ra Bonino a nome della Commissione

(17 marzo 1997)

L'articolo 4 della direttiva Cosmetici citata dall'on. parlamentare e modificata dalla direttiva 93/35/CE, precisa che «se vi sono stati progressi insufficienti nella messa a punto di metodi che possono sostituirsi in maniera soddisfacente alla sperimentazione animale, segnatamente nei casi in cui i metodi di sperimentazione alternativi, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli possibili, non siano stati scientificamente convalidati per offrire al consumatore un grado di protezione equivalente, tenuto conto delle direttive dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di test di tossicità, la Commissione presenta, al più tardi entro il 1° gennaio 1997, un progetto di misure miranti a rinviare la data di applicazione di tale disposizione per un termine sufficiente e, in nessun caso, inferiore a due anni». La Commissione ha elaborato un progetto preliminare di proposta di direttiva a tale riguardo che ha frasmesso al Parlamento come anche al Comitato di adeguamento al progresso tecnico, che si riunirà il 20 marzo 1997.

La Commissione desidera del pari attirare l'attenzione dell'on. parlamentare sul fatto che nel dicembre 1994 essa ha adottato e trasmesso al Consiglio ed al Parlamento la sua prima relazione annuale sui progressi realizzati, alla fine del 1994, in materia di sviluppo, di riconoscimento e di accetazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici [1]. Essa ha inoltre adottato in data 24 luglio 1996 una seconda relazione annuale [2] sui progressi realizzati nel 1995, che è stata presentata al Parlamento ed al Consiglio. La relazione 1996 è in corso di elaborazione e dovrebbe essere adottata prossimamente dalla Commissione.

La Commissione fa tutto il possibile per assicurare la messa a punto, il riconoscimento e l'accettazione legale di metodi alternativi.

[1] COM(94)606.
[2] COM(96)365.

(97/C 186/423)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0419/97

di Elisabeth Schroedter (V) alla Commissione

(4 febbraio 1997)

Oggetto: Lavori di sistemazione del corso medio dell'Elba, nel Land federale Sassonia-Anhalt, a cura dell'ente tedesco per la gestione delle acque e la navigazione

Nel Land federale Sassonia-Anhalt sono in atto lavori di sistemazione del corso medio dell'Elba senza che siano state esaminate, nell'ambito della valutazione sull'impatto ambientale prescritta per legge, le incidenze negative sulle sensibili zone umide adiacenti al fiume.

Il responsabile dell'ente federale per la gestione delle acque e per la navigazione ha dichiarato che si trattava di semplici lavori di manutenzione quantunque l'entità dei lavori non mancherà di modificare la velocità

di scorrimento e pertanto di incidere direttamente sulle circostanti zone umide e sul relativo regime idrico. L'Ufficio federale per la protezione della natura ha fatto presente i rischi ecologici risultanti da detti lavori per l'alveo fluviale, gli argini e i boschi umidi contigui. Il protrarsi e l'aggravarsi della paventata erosione avrebbe nefaste ripercussioni sulla tipica flora e fauna. Il corso medio dell'Elba e le sue zone umide — riconosciuti dall'UNESCO come riserva di biosfera — costituiscono l'habitat oltre che l'area di riposo e svernamento di 230 specie di uccelli.

Ciò premesso, è noto alla Commissione che sono in atto lavori di sistemazione del corso medio dell'Elba con le sue zone umide che, com'è noto, costituiscono un habitat naturale da proteggere ai sensi della direttiva CEE/92/437 [1], senza la richiesta valutazione sull'impatto ambientale, prescritta dall'apposita direttiva 85/337/CEE [2]?

In caso affermativo, ha la Commissione adottato provvedimenti tesi a contrastare detti lavori?

In caso negativo, quali possibilità ravvisa la Commissione sia di sollecitare il rispetto da parte dello Stato membro, Germania, della direttiva dell'UE sulla tutela ambientale sia di impedire un'ulteriore devastazione delle zone umide dell'Elba?

---

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(2) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(28 febbraio 1997)

Alla Commissione non risulta che vi siano problemi di rilevanza europea per quanto riguarda la protezione della natura lungo il fiume Elba. Anzi, secondo le ricerche di organizzazioni non governative tedesche, pubblicate alla fine del 1996, sarebbe stato raggiunto un compromesso soddisfacente tra le esigenze del traffico fluviale e quelle di protezione della natura.

Eventuali problemi di rilevanza locale o regionale che interessino il fiume Elba devono essere affrontati dalle autorità competenti nel pieno rispetto della legislazione comunitaria sulla protezione della natura.

Tuttavia, se è in possesso di informazioni più dettagliate dalle quali emerga che sussistono rischi per lo stato di conservazione dei siti inclusi (o proposti per l'inclusione) nella rete ecologica «Natura 2000», l'onorevole parlamentare è invitata a trasmetterle alla Commissione.

(97/C 186/424)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0445/97

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione

(19 febbraio 1997)

Oggetto: Servizio di volontariato europeo

Visti i risultati positivi di un progetto pilota di volontariato in paesi diversi da quello di origine realizzato l'anno scorso, la Commissione ha proposto un programma di «servizio di volontariato europeo per la gioventù» 1998-2002. I compiti di volontariato previsti sono estremamente vari (progetti pedagogici e culturali, ripristino di zone rurali e urbane, aiuti a persone anziane, invalide o senzatetto, protezione dell'ambiente, ecc.), e possono durare da tre settimane a un anno; la Commissione finanzia il trasporto del volontario e porge una piccola retribuzione mensile; l'organismo di accoglienza offre, da parte propria, vitto e alloggio ai giovani.

Visto che la Commissione ha stimato necessario creare un quadro giuridico europeo che renda possibile la mobilità dei giovani volontari nell'ambito dell'Unione, può far sapere quali sono le principali proposte che essa intende presentare in tale quadro?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson in nome della Commissione

(7 marzo 1997)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlementare alla risposta da essa data all' interrogazione scritta E-3990/96 dell'Onorevole Pack [1].

---

(1) V. pag. n. 156.

(97/C 186/425)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0447/97

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione

(19 febbraio 1997)

Oggetto: Soppressione dei vantaggi tariffari concessi ai prodotti agricoli birmani

Il 18 dicembre 1996 la Commissione europea, a seguito di un'indagine sull'impiego del lavoro forzato da parte delle autorità birmane, ha proposto di escludere dal sistema delle preferenze generalizzate i prodotti industriali originari della Birmania. Per mantenere le pressioni contro il lavoro forzato in Birmania, la Confederazione internazionale di sindacati liberi (CISL) e la Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno annunciato che chiederanno l'adozione di una misura analoga per i prodotti agricoli, a decorrere dall'entrata in vigore del sistema delle preferenze generalizzate per il settore agricolo.

La Commissione avvierà un'indagine per accertare se, come affermato da CISL e CES, in Birmania si fa sistematicamente ricorso al lavoro forzato?

Se sì, la Commissione presenterà una proposta formale al Consiglio per sopprimere anche i vantaggi tariffari concessi ai prodotti agricoli?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(5 marzo 1997)

Come indicato nella nota introduttiva della proposta sul ritiro dei benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti industriali di Myanmar [1], l'inchiesta condotta dalla Commissione in seguito alla denuncia congiunta presentato nel 1995 dalla Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL) e dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) ha ampiamente dimostrato il carattere sistematico e generalizzato del ricorso al lavoro forzato da parte delle autorità di tale paese.

Il 2 gennaio 1997 la CISL e la CES hanno effettivamente esteso il campo della loro denuncia al settore agricolo e il 17 gennaio 1997 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento in proposito.

[1] GU C 35 del 4.2.1997.

(97/C 186/426)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0448/97

di Georges Berthu (I-EDN) alla Commissione

(19 febbraio 1997)

Oggetto: Rispetto della pluralità delle lingue dell'Unione

Si apprende con sorpresa che la guida «A practical guide for tourists in Europe» pubblicata sotto l'egida dell'unità Turismo della DG XXIII della Commissione esiste solo in inglese, perché il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (94/C 122/07) richiedeva che tale documento venisse prodotto in una sola lingua.

Come spiega la Commissione tale anomalia? Come intende porvi rimedio?

Risposta del Commissario Papoutsis a nome della Commissione

(13 marzo 1997)

La Commissione ha effettivamente finanziato la pubblicazione di una guida pratica per il turista in Europa, realizzata tramite bando di gara [1] nel quadro del piano d'azioni comunitarie a favore del turismo (1993-1995) [2].

Come la maggior parte delle iniziative lanciate nel quadro di un piano di azioni, anche quest'iniziativa aveva carattere principalmente dimostrativo, e mirava soprattutto a sensibilizzare gli operatori pubblici e privati sul tema dei diritti dei turisti e, di conseguenza, a favorirne la protezione.

L'azione consisteva quindi nel rendere disponibile ai principali canali di informazione dei turisti un'ampia gamma di informazioni sulle misure di protezione e di assistenza messe in opera negli Stati membri dello Spazio economico europeo.

Tenuto conto del considerevole volume delle informazioni raccolte, è stato privilegiato il supporto elettronico, ritenuto il più adeguato per la rapida consultazione e il tempestivo aggiornamento della guida. Sebbene si sia deciso, per una maggiore efficacia, di rendere disponibile la guida in un'unica lingua, gli interessati, se lo desiderano, possono adattarla, sopratutto dal punto di vista linguistico, ai bisogni e agli interessi specifici regionali e nazionali.

(1) GU n° C 122 del 4.5.1994.
(2) Decisione del Consiglio 92/421/CEE del 13.7.1992 – GU n° L 231 del 13.8.1992.

(97/C 186/427)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0455/97

di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione

(7 febbraio 1997)

Oggetto: Decisione della Giunta della Galizia di deviare la linea dell'alta tensione (400 kw) attraverso la località di Merza (Pontevedra), con gravissimi danni, tra l'altro, per gli investimenti finanziati dall'UE

L'UE ha investito e continuerà a investire cospicui fondi ai fini dello sviluppo regionale di questa zona rurale: Leader Portodemouros, spiaggia fluviale, stabilimento balneare, centro artigianale, albergo, sentiero forestale ecc. (Leader I e II e FESR).

La decisione della Giunta di Galizia del settembre 1996, volta a modificare il tracciato della linea dell'alta tensione (400 kw) in modo che attraversi diametralmente la località di Merza (di oltre 800 abitanti), comporta un grave pericolo, un'aggressione nei confronti dell'ambiente ed una netta svalutazione delle aspettative di sviluppo turistico della zona.

Può la Commissione far sapere se è al corrente di tali piani della Giunta? Intende essa chiedere a quest'ultima di ritrattare la sua decisione? Intende altresì reclamare un risarcimento per i danni arrecati agli investimenti europei?

Quali soluzioni proporrà?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(7 marzo 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 186/428)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0457/97

di Maj-Lis Lööw (PSE) alla Commissione

(12 febbraio 1997)

Oggetto: Tabacco e sanità pubblica

Nel contesto della conferenza di Helsinki, il comitato degli esperti cancerologi del programma «L'Europa contro il cancro» ha presentato otto raccomandazioni intese a ridurre la malattie imputabili al tabacco (Doc. CAN 43/96 DG V/F/2). Nella prima si «... raccomanda all'Unione europea che le misure volte a ridurre il consumo di tabacco figurino quale priorità assoluta dell'Unione europea in materia di sanità pubblica per il periodo 1997-2001». Quali iniziative intende prendere la Commissione per dar seguito a questa raccomandazione?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(6 marzo 1997)

Il 2 ottobre 1996 la Commissione ha organizzato una conferenza sul controllo del tabacco, sotto gli auspici del Comitato di esperti ad alto livello sul cancro. Fra i partecipanti, gli esperti internazionali della prevenzione, rappresentanti dei dirigenti della categoria dei medici a livello di Stati membri, ed esperti del settore della

promozione della salute e dell'istruzione. A seguito della conferenza sono state presentate alla Commissione una serie di raccomandazioni sul controllo del tababcco. Il 18 dicembre 1996, la Commissione ha adottato una comunicazione sulla prevenzione del tabagismo (1), riferita alle citate raccomandazioni, che vi figurano in allegato. La comunicazione è stata inviata alle altre istituzioni per parere. La Commissione esaminerà le reazioni e alla luce di questo esame potrebbe presentare adeguate proposte d'azione e suggerire provvedimenti.

(1) COM(96) 609.

(97/C 186/429)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0501/97

di Armelle Guinebertière (UPE) alla Commissione

(19 febbraio 1997)

Oggetto: Problema del cormorano nel settore della pesca europea

Il cormorano rappresenta un problema sempre più grave negli Stati membri dell'Unione europea. La Francia ne risulta toccata in modo particolare. Si stima che la razione quotidiana di un grande cormorano sia pari a circa 500 grammi di pesce. In tale contesto non è più accettabile la tutela di questi palmipedi divoratori di pesci.

Sorge il timore di squilibrio degli habitat acquatici e si impone quindi una regolamentazione.

Nella sua regolamentazione, segnatamente con la revisione della direttiva 79/409/CEE (1) concernente la conservazione degli animali selvatici, la Commissione non è tenuta a imporre una nuova soluzione europea?

(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(13 marzo 1997)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlementare alla risposta da essa data all' interrogazione scritta E-3950/96 dell'Onorevole Bébéar (1).

(1) V. pag. n. 139.

(97/C 186/430)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0508/97

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(19 febbraio 1997)

Oggetto: Costruzione del tronco ferroviario ad alta velocità Roma-Napoli

La direttiva 85/337/CEE (1) prevede che per la costruzione di «tronchi ferroviari» per il traffico a grande distanza (allegato 1) si proceda obbligatoriamente (articolo 4) alla valutazione dell'impatto ambientale secondo quanto previsto negli articoli da 5 a 10.

Contrariamente a quanto sopra esposto, il Comune di Roma ha permesso l'avvio dei lavori relativi alla tratta ad alta velocità Roma-Napoli nella zona del quartiere Tor Sapienza.

Tale progetto, che interesserà anche i quartieri La Rustica e Casal Bertone, non ha mai previsto la consultazione dei cittadini abitanti in quelle zone, nonostante quanto previsto dalla direttiva 85/337.

Il progetto, dal notevolissimo impatto ambientale, prevede in una zona urbana la quadruplicazione del binario e l'innalzamento del numero dei convogli giornalieri a 330 (contro gli attuali 30).

Si chiede alla Commissione:

1. di esprimere un parere sulla vicenda;
2. se ritiene opportuno un intervento sulle competenti autorità italiane per garantire il rispetto della normativa europea?

(1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(13 marzo 1997)

Alla Commissione non è giunta notizia dei fatti riferiti dall'Onorevole Parlamentare. Essa sta compiendo un' inchiesta presso lo Stato membro interessato e non mancherà di riferirne i risultati all'Onorevole Parlementare.

(97/C 186/431) **INTERROGAZIONE SCRITTA P-0575/97**

di Giovanni Burtone (PPE) alla Commissione

(19 febbraio 1997)

Oggetto: Violazione Art. 48 TUE

Con il decreto legge n. 478/96 il Governo italiano prevede che per i servizi di guardia medica e di emergenza le aziende U.U.S.S.L.L. e quelle ospedaliere possano utilizzare i medici di guardia medica e quelli addetti all'attività di medicina dei servizi convenzionati con il S.S.N.

Considerato il contenuto della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (1) e del Trattato sull'Unione europea, ritiene la Commissione che esista una violazione dell'articolo 48 del TUE (principio di libera circolazione dei lavoratori)?

Quali misure intende la Commissione adottare nei confronti dello Stato italiano al fine di garantire l'applicazione piena ed effettiva di tale principio?

(1) GU L 43 del 15.2.1982, pag. 21.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(7 marzo 1997)

L'interrogazione non contenendo elementi sufficienti per poter svolgere le necessarie ricerche, la Commissione è spiacente di non poter per il momento dare una risposta. Invita l'Onorevole Parlamentare a riformularla fornendo maggiori precisazioni.

(97/C 186/432) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0579/97**

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(25 febbraio 1997)

Oggetto: Applicazione della direttiva sulla flora a la fauna al Bienwald

1. Quali possibilità sussistono, secondo la Commissione, per evitare ulteriori ritardi nella trasposizione della direttiva sulla flora e la fauna nella legislazione tedesca?

2. La Commissione ritiene necessario avviare una procedura per violazione dei trattati nei confronti della Repubblica federale di Germania?

3. Quale seguito ha dato ai reclami dell'«Associazione tedesca per l'ambiente e la protezione della natura» e della «Iniziativa civica Bienwald»?

4. Per quale motivo la Commissione non ha ancora avviato o ottenuto la sospensione ovvero l'interruzione della procedura di definizione dei piano per l'ampliamento della B 9 in A 65 attraverso il Bienwald?

5. Se ciò non dovesse essere avvenuto, come pensa la Commissione di tutelare il patrimonio del Bienwald dal previsto intervento?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(18 marzo 1997)

La Commissione rileva che questa interrogazione è identica all'interrogazione scritta E-248/97 presentata dall'Onorevole Parlamentare.

La Commissione invita pertanto l'Onorevole Parlamentare a fare riferimento alla riposta già data [1] all'interrogazione in questione.

[1] V. pag. n. 252.

(97/C 186/433)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0591/97

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(25 febbraio 1997)

Oggetto: Corretta utilizzazione della lettera «ñ» nell'Unione europea

I cittadini spagnoli che studiano all'estero, in uno Stato membro dell'Unione europea, e il cui nome contiene la lettera spagnola «ñ», sono confrontati a difficoltà insormontabili quando si tratta di farsi rilasciare dai centri accademici e universitari da essi frequentati il diploma o il certificato conseguito, con la corretta ortografia del loro nome proprio per quanto riguarda la suddetta lettera.

La Commissione non potrebbe prendere un'iniziativa per evitare l'insorgere di tali situazioni, che creano problemi amministrativi, dal momento che i nomi figuranti sui documenti non corrispondono ai nomi reali?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione

(6 marzo 1997)

L'argomento sollevato non rientra nella sfera di competenza della Comunità.

(97/C 186/434)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0617/97

di Heinz Kindermann (PSE) alla Commissione

(4 marzo 1997)

Oggetto: Utilizzo della neurotossina ivermectina nei centri scozzesi di allevamenti dei salmoni

Il periodico New Scientist (settembre 1996) riferisce che nei centri scozzesi di allevamento del salmone va sempre più diffondendosi il ricorso alla neurotossina ivermectina messa a punto per lottare contro i parassiti dei bovini, ovini e suini. All'interrogante consta che, fino a settembre 1996, era vietato in seno all'UE l'utilizzo di detto antiparassitario nella pescicoltura. A tale data l'agenzia scozzese proposta per la tutela ambientale (SEPA) decideva di autorizzare l'impiego dell'ivermectina nei centri di allevamento del salmone. Ma già in precedenza, l'illegale ricorso all'ivermectina era palesemente oltremodo diffuso. Il dipartimento veterinario del Ministero britannico dell'agricoltura riferisce di aver rilevato, nell'ultimo triennio, tracce di ivermectina nel 10% dei salmoni venduti nell'isola.

Gli esperti ritengono che l'ivermectina somministrata con gli alimenti ai salmoni ovvero disciolta nell'acqua potrebbe giungere anche all'uomo e per di più in concentrazioni tossiche. Non sono esclusi i danni all'embrione umano, ai neonati, tramite il latte materno, nonché agli anziani. L'ivermectina è oltremodo stabile chimicamente, poco solubile in acqua e tende, come il DDT, a concentrarsi, di anello in anello, nella catena alimentare, come dimostrato da esperimenti con i mitili.

1. La Commissione è al corrente di tutto ciò?

2. Ritiene la Commissione che l'agenzia scozzese per la tutela ambientale (SEPA) abbia violato la normativa europea autorizzando l'impiego dell'ivermectina nella piscicoltura?

3. Quali provvedimenti ha adottato e/o intende adottare la Commissione per vietare l'utilizzo dell'ivermectina nell'allevamento del salmone e tutelare i consumatori europei da eventuali rischi sanitari?

4. Dispone la Commissione di informazioni su residui di ivermectina nei salmoni destinati al consumo umano esportati dalla Gran Bretagna in altri Stati membri dell'UE?

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione

(26 marzo 1997)

Alla Commissione non è giunta notizia dei fatti riferiti dall'Onorevole Parlamentare. Essa sta compiendo un' inchiesta presso lo Stato membro interessato e non mancherà di riferirne i risultati all'Onorevole Parlementare.

(97/C 186/435)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0950/97

di Niels Kofoed (ELDR) alla Commissione

(5 marzo 1997)

Oggetto: Certificazione delle sementi — Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966 (66/401/CEE), relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

Può la Danimarca opporsi agli esami delle sementi effettuati da stazioni ufficialmente riconosciute (ISTA) in altri Stati membri dell'Unione europea come requisito fondamentale per il pagamento delle sovvenzioni comunitarie e il riconoscimento delle sementi alla certificazione?

Possono le norme contenute nel diritto amministrativo danese essere utilizzate come base per impedire che dipendenti di aziende private produttrici di sementi vengano accreditati per effettuare funzioni «ufficiali» in relazione alla certificazione delle sementi come previsto nella direttiva del Consiglio 66/401 [1], articolo 1, lettere a), b) e c)?

[1] GU C 125 del 11.7.1966, pag. 2298.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(24 marzo 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.